SUNTI DELLE LEZIONI
di
DIRITTO COSTITUZIONALE
date dal Sig.r Professore
L. A. MELEGARI
nella Università di Torino
L' ANNO SCOLASTICO 1856-57
compilati da alcuni studenti per uso dei loro condiscepoli.
ANNO 1.° DI CORSO

Litografia di Gius.e Laudi, Piazza Castello, N.° 23.



Introduzione
al Corso di Diritto Costituzionale *

Lezione I.
Delle evoluzioni per cui gli Stati vengono a costituirsi nella libertà.



Quando si cerca nella storia delle nazioni la ragione che presiede allo svolgimento delle istituzioni pubbliche la libertà politica si affaccia successivamente sotto tre aspetti diversi nei quali si ravvisano come le fasi principali delle sue naturali evoluzioni. Se si guarda poi al carattere che la libertà assume in ciascuna di queste tre fasi, la prima di esse potrà chiamarsi Monarchica od Unitaria, la seconda Aristocratica o Federativa, la terza Democratica o Nazionale — Le nazioni non sembrano aver raggiunta la perfezione politica se non se quando, servati gli elementi organici che si sono svolti in esse nelle due prime hanno potuto costituirsi secondo le condizioni onde si appalesa la terza fase della loro libertà.

Nella fase Monarchica la libertà di tutti si concentra e si riassume in un solo, ogni autorità civile e religiosa è riposta nel Principe, che rappresenta il padre, l'autore della razza. Così

* Il corso è stato aperto con una prolusione ed una prelezione; la prima volgeva intorno alla convenienza politica di porre la nazione effettivamente in possesso di tutte le libertà che le sono guarentite dallo Statuto. Nella seconda vien esposto il disegno generale del Corso.

in questo primo stadio politico nel quale molte nazioni si trovano ancora ai nostri tempi per certa guisa cristallizzate, i principi hanno nome ed autorità di padri. Qui salvo alcuni privilegj ieratici, cui dà qualche volta origine la distinzione che si stabilisce in fatto fra gli uffizj civili e religiosi, distinzione per la quale si schiude già una via alla libertà; qui non si scontra nessuna franchigia, nessun concorso della nazione nel governo della cosa comune, nessuna separazione giuridica fra le cose che sono per essenza nel dominio dello Stato e quelle che sono per natura nel dominio privato. Tutte le potestà si raccolgono nel principe, la sua volontà è la legge vivente da lui emana ogni giustizia, da lui solo ogni grazia — Tutti i despotismi vogliono informarsi a questo tipo primordiale di patriarcale reggimento, e pretendono alla sua originale legittimità.

Egli è nelle evoluzioni della fase monarchica che si stabilisce l'unità dello Stato e che quando la nazione prende stanza definitiva in una determinata contrada, si costituisce l'individualità del territorio nazionale, e così il diritto pubblico esterno si manifesta prima dell'interno, e l'indipendenza della nazione prima della libertà degli individui che la compongono. In questa guisa, secondo la ragione che si deduce dalla natura delle cose, secondo le tradizioni dei diversi popoli e secondo la storia, si svolgono primamente gli elementi delle società civili ed assumono forma gli Stati — In comprova di ciò, l'esperienza storica dimostra pure che le nazioni disorganizzate per l'anarchia o scosse per urto straniero, sono

spesso costrette di risalire fino a questa prima fase per ristabilire la loro unità disfatta e per cercarvi le condizioni della minacciata indipendenza.

Nella fase aristocratica o federativa ha luogo una reazione contro i principii che hanno prevalso nella monarchica e che han già dati i loro principali frutti. L'unità dello Stato è già fondata, la sua personalità ben pronunciata, la sua indipendenza rispetto alle altre nazioni, riconosciuta. Ora cominciano a mostrarsi i rudimenti del diritto pubblico interno; la libertà comincia a cercare le condizioni della sua esistenza tanto nell'ordine politico quanto nell'ordine sociale. L'autorità del Principe diminuisce secondo che la nazione cresce, e si cancellano in lei le memorie e le tradizioni della sua origine; diminuisce in ragione dei progressi economici che rendono necessaria la ripartizione se non l'appropriazione, del territorio nazionale. La proprietà del territorio, prima monarchica, diventa benefiziaria, feudale o federativa secondo i diversi gruppi in cui la nazione progredendo, si riparte.

Il Monarca è costretto a delegare una parte della sua autorità ai capi naturali di questi gruppi. Questi capi, che chiameremo col Vico Eroi, governano nelle terre loro assegnate la nazione subordinatamente, ed in concorso col Principe in cui sempre si personifica l'unità nazionale, e per cui solo si rappresenta esteriormente lo Stato. Essi costituiscono ciò che con parola moderna si chiama il paese legale, che rappresentano

ciascuno a titolo della sua terra o tribù, intorno al Monarca; onde i primi congressi le prime assemblee politiche delle nazioni.

La libertà politica è originariamente aristocratica; i primi uomini liberi sono uomini privilegiati. Il territorio dello Stato, senza perdere la sua individualità si riparte in tante particolari circoscrizioni quante sono le famiglie che partecipano alla libertà politica, cioè all'esercizio dell'autorità pubblica. È questo il periodo in cui si produce in ogni nazione il regime feudale, il quale, come lo attestano i monumenti dei varj popoli, è un modo di esistenza politica a traverso di cui devon passare in determinate condizioni e con diverse forme, tutti gli Stati sotto pena di rimanere immobili nella prima fase del loro svolgimento.

Se i rapporti stabiliti tra il Principe e gli Eroj si rompono, se vien meno l'elemento monarchico, il regime feudale si trasmuta nell'ordine federativo; ciò avvenne in alcune nazioni come ne fa fede la storia antica della Grecia e dell'Italia, ed in tempi meno remoti quella di alcune parti d'Italia, della Germania, ecc. ecc. La disparizione del principio monarchico, vivente nella dinastia, e la prevalenza del principio feudale o federativo stemperano allora l'unità dello Stato, adducendo sovente una grande debolezza in tutto il corpo della nazione.

Le evoluzioni ed i fenomeni diversi della fase aristocratica

si producono come si è detto naturalmente per gli incrementi della popolazione e per ragioni economiche, ma possono anche essere determinate da altre cause; come la conquista: anzi a questa causa specialmente si è voluto da alcuni scrittori attribuire la feudalità dell' Oriente e dell' Occidente. Ma se ben si osservi che tanto da un lato quanto dall' altro, si trovano sempre conquistatori, i quali altro non fanno che prendere ed occupare la posizione, che tenevano presso le nazioni conquistate, i capi naturali di esse, sorti collo svolgersi delle condizioni economiche e sociali. La Storia di una gran parte delle nazioni slave ci presenta il fatto di una vera feudalità naturale, anteriore alla conquista; ivi nelle diverse circoscrizioni il conquistatore si pone in luogo del capo naturale. Sono molti altri esempj antichi e moderni in comprova di ciò.

La Costituzione aristocratica si rafforza poi dovunque per la distinzione tra le funzioni ieratiche e le civili, come è avvenuto presso le nazioni bramaiche, e per molti rispetti presso le cattoliche; i capi religiosi si stabiliscono sul suolo accanto ai capi civili e concorrono con questi nelle assemblee a rappresentare la nazione politica intorno al Principe.

Nella fase democratica ha luogo una reazione contro i principii che si sono concretati nell' aristocratica, e si osserva una tendenza notevole a consolidare quelli che si sono prodotti nella monarchica. Le evoluzioni di questa fase hanno la loro

cagione esteriore nei fatti per cui si è svolta naturalmente la precedente, nell' accrescimento cioè, della popolazione nei progressi economici che vogliono esserne la conseguenza, e principalmente poi in quelli, onde si svolgono le industrie che non hanno per fine esclusivo la produzione agricola. Egli è per codeste evoluzioni che lo Stato trova la sua forma definitiva, e la nazione la sua costituzione sociale e politica.

Il movimento democratico, si produce in seno alle dizioni feudali, nello stesso modo che si è prodotto nello Stato il movimento aristocratico; quindi il frazionamento dei feudi in retrofeudi, per cui la proprietà del territorio si suddivide e tende a divenire privata. I possessori dei retrofeudi concorrono nella dizione da cui dipendano al governo della dizione medesima, talchè si allarghi sempre più la cerchia della libertà politica. Ma questa libertà trova un arringo più propizio nelle consorterie comunali, le quali si formano in questo torno dai figli del lavoro, emancipate col crescer delle arti e dei mestieri. I Comuni crescono e danno la mano ai possessori dei retrofeudi contro i grandi feudatarj, e cercano insieme contro questi un protettore nel Principe; quindi l' alleanza del principio democratico col monarchico, quindi la consolidazione dell' unità nazionale e l'abbassamento dell' elemento feudale.

La libertà infatti cessa di essere un privilegio di pochi per divenire via via l' appanaggio dei più; la vita politica circola in tutte le parti della nazione. La Proprietà castello della

libertà civile e politica, si affranca e prende un carattere privato: i servizj personali cui nella fase aristocratica corrispondono i diritti politici, sono surrogati dai tributi. I Contribuenti coi quali si confondono poi anche i possessori dei retrofeudi, manderanno i loro rappresentanti a sedere intorno ai Re, accanto ai grandi feudatarj da cui il tributo li avrà riscattati (. Da ciò l'origine del potere elettivo in cui risiede tanta parte della Sovranità ai giorni nostri.

Quando le accennate tre fasi si sono compiute senza che per le evoluzioni della seconda venga meno il principio essenziale della prima, e senza che per quelle dell' ultima scompajano interamente gli elementi della seconda, la nazione si trova nello stato suo più perfetto. Essa possede invero: Nel Principato il rappresentante ed il conservatore interiore ed esteriore dell' unità nazionale. Nelle dizioni provinciali, espressione della fase feudale o federativa, una egregia malleveria in favore della libertà, poichè per esse si può temperare efficacemente le tendenze minaccievoli delle potestà centrali. Nel concorso adeguato dell' elemento democratico al governo della cosa pubblica, una guarentigia di ordine, di forza e di regolare progresso. I tre poteri politici onde è organato il reggimento costituzionale corrispondono ognuno ad una di queste tre fasi, come a ciascuna di esse corrisponde successivamente la divisione dei poteri pubblici. Nessuno dei reggimenti che si informano esclusivamente all' una o all' altro delle fasi

La religione, le tradizioni, il diritto, le lettere, le arti, la filosofia vi contrastano all'idea di un Dio personale e libero, senza la quale diviene impossibile il concetto della libertà morale ed impediscono che si possa addivenire a quello della personalità e della libertà dell'uomo. L'idea di patria vi esiste appena, essa vi è soffocata dall'idea della Casta. Il despota stesso, che in Occidente riassume e concentra in se la libertà di tutti, in Oriente si trova religiosamente vincolato egli stesso. Se vi hanno despoti liberi, essi sono conquistatori stranieri prosciolti da ogni legame religioso colla razza conquistata.

La Casta orientale è luogo di prova; non si può cercar di uscirne senza compromettere gravemente le condizioni della vita avvenire; il desiderio solo di uscirne volontariamente è colà una colpa pari a quella del tentativo di suicidio pei cristiani. Il numero delle Caste, e l'antipatia che esiste fra esse, rende impossibile ogni concetto nazionale. L'Oriente in generale è signoreggiato dal domma panteistico della necessità; dal principio dell'identità; il tutto assorbe le parti, il creato si confonde coll'increato, e Dio stesso non vi è libero. Il Brama indiano, il supremo Brama deve adorare se stesso. Non sarà meraviglia quindi se vi si cerca invano la libertà nell'uomo. Quivi domina nei diversi ordini il principio del dovere, non quello del diritto; vi sono le condizioni di un ordine politico, ma non vi è un diritto pubblico.

I monumenti delle arti e delle lettere sono meraviglie del mondo, e fan pur fede di una grande civiltà; ma non portano nello stile il segno dell'uomo, vi manca l'impronta della libertà, vi manca il sigillo della personalità umana. Lo stesso si deve dire dei suoi Codici e dei suoi libri religiosi. La civiltà orientale ha raggiunto il suo apice in tempi anteriori alla storia dell'Occidente; da molti secoli essa si trova in istato di decadimento; la Grecia, Roma, le nazioni cristiane han tentato invano di farla entrare nelle condizioni del progresso da cui si informa la civiltà occidentale; l'Oriente è stato vinto a più riprese, ma la sua civiltà resiste sempre e sta ancora come fatata nella sua immobilità.

Non è già che nelle società orientali non si ravvisino molte istituzioni analoghe alle nostre; vi sono sia rispetto alla amministrazione della giustizia, sia rispetto allo esercizio della potestà esecutiva, certe forme tutelari dei principii che la legge e la religione consacrano. Vi si osserva anche un certo concorso delle caste superiori al governo. Ciò che vi manca è il principio di libertà civile che si trova a base del diritto pubblico delle nazioni occidentali.

Le tre fasi sociali di cui si è discorso nella lezione precedente, si compiono in Oriente sotto l'aspetto economico, non sotto l'aspetto politico; vi scorgiamo le traccie delle evoluzioni monarchica ed aristocratica, ma la divisione dei popoli per Caste vi impedisce la Democratica. Il lavoro ha potuto produrvi un certo grado di ricchezze, ma non la libertà. La causa principale di una simile

anomalia devesi vedere nella religione la quale, rintuzzando nell' individuo tutte le aspirazioni al suo miglioramento civile, prechiude alla Società le vie del progresso politico.

Però non tutti i popoli d'oriente si trovano nelle medesime condizioni; il popolo Israelita per esempio, ne è affrancato mercè il domma monoteistico che è in certa guisa l'anello, onde per questo popolo l'Oriente si congiunge all' Occidente. Gli Israeliti conservarono l'idea di un Dio libero, e quindi anche quella della libertà e della responsabilità umana. Ma la solidarietà della razza e la conseguente dottrina delle reversibilità sia in ordine al merito che al demerito vi temperano il principio di libertà: le uve acerbe mangiate dai padri vi allegano i denti dei figli, dice la Scrittura. Il popolo Ebreo nella fase monarchica ci dà un concetto elevato della nazione, dello Stato, e quindi della sua potente individualità, tanto più forte in quanto quel concetto è indipendente dallo suolo, mentre in Occidente l'idea dello Stato tende a fissarsi sopra una determinata terra. Nel concetto giudaico dello Stato e più ancora nel principio religioso che gli serve di base, si vede la ragione per cui questo popolo, disperso da tanti secoli in tutto il mondo, abbia potuto conservare la sua unità nazionale. Ma dei principj da cui si informa la costituzione di codesta razza misteriosa, faremo cenno quando diremo degli effetti del principio cristiano sugli ordinamenti civili dell' Occidente.

Uscendo dell' Oriente si sente in certa guisa dilatare il

petto e si respira un'aura vivificante, è questa l'aura della Grecia, è questo il soffio della libertà onde si anima la vita del mondo occidentale. Nella Grecia invero è il nido della libertà, vi è la culla del diritto. Quivi l'uomo sembra rivestire primamente la personalità civile ed assumere la responsabilità giuridica; la civiltà greca è una protesta contro il domma orientale dell'identità, e contro il panteismo religioso e sociale; essa è pure una protesta contro il principio monoteistico in quanto per questo si legavano insieme e si rendevano fra loro solidarj, il diritto e la religione, il culto e la politica.

I popoli ellenici divisi originariamente per diversità di religione e di razza, si uniscono fra loro per cagione di comuni pericoli provenienti da un comune nemico, l'Oriente. Il nodo che li strinse volle essere puramente politico, la diversità di culto impediva ogni sanzione religiosa. Così in Grecia vedevasi, forse per la prima volta nel mondo, compire per molti rispetti, ciò che con voce moderna si chiama la secolarizzazione dello Stato; il diritto interno di questi popoli, spogliasi quindi di ogni veste religiosa (. Il Politeismo ellenico è ad un tempo la causa e l'effetto della libertà e della civiltà greca.

La libertà religiosa è la più difficile a stabilirsi, ma le altre libertà non si costituiscono veramente che là ove essa è assicurata. Dal Politeismo nacque una consorteria di popoli esclusivamente civile e troviamo per molti rispetti in Grecia

i principj del diritto pubblico interno ed esterno quali dopo 22 secoli li concepiamo oggi. Così per confortar gli antichi con moderni esempj, diremo che la Grecia ci è raffigurata dall'unione Americana gli Stati della quale furono originariamente con diversi simboli fondati su base religiosa. Quando per resistere al comune nemico si sentì la necessità dell'unione, e si cominciò collo stabilire che la confederazione non potesse in alcun caso far leggi che toccassero alla religione. La libertà religiosa consacrata per necessità politica nello Statuto federativo, passava quindi, come avvenne appunto in Grecia, nelle Costituzioni di ciascuno degli Stati confederati.

I popoli ellenici passano dalla fase unitaria alla federativa senza conservare in questa l'elemento unificatore che si era svolto nella prima, il che spiega la debolezza dei loro vincoli federativi, e l'impotenza in cui raggiunta la fase democratica, si trovano di costituire la loro unità, che li avrebbe forse resi abili a compire la missione che poi compivano nel mondo i popoli latini.

Immensa è l'opera della Grecia nella storia dell'umanità. Essa sembra, ha detto Sismondi, essersi dedicata a creare grandi uomini: nessuna nazione infatti offre un maggior numero di genii al mondo ammirato. I monumenti delle sue lettere, delle sue arti, della sua filosofia, vincono al paragone tutti quelli delle altre nazioni civili. Tutti portano l'impronta della libertà, tutti portano il nome ed il segno dei loro autori. Il lavoro vi produce

ovunque se non sempre la libertà e i frutti di questa.

Il diritto pubblico ed il privato si sono sottomessi allo spirito versatile della speculazione politica, onde poi vada cadendo dal cuore dei popoli il rispetto delle patrie leggi; i filosofi greci giungono perfine al concetto dell'ordine monarchico costituzionale che Aristotile chiama „il tipo dei governi„ essi non si arrestano nelle vie speculative: le dottrine socialistiche moderne hanno il loro fondatore nel principe di quei filosofi.

Il mondo greco è invero una prefigurazione del moderno, il quale istituto a più alti principii e purgato per questi dai vizii onde è caduto l'antico era destinato a veder compirsi in nuove condizioni di civiltà tutti i desiderati pratici della speculazione ellenica.

Lezione III.ª

Roma

La Grecia iniziò la civiltà d'Occidente; per lei si portò la libertà in tutte le sfere dell'attività umana. E, comecchè deturpata essa medesima dalla servitù, richiamò alla perduta dignità l'uomo, caduto schiavo delle idee e delle cose in Oriente, e pose l'umanità nelle vie smarrite della sua ristaurazione morale e materiale. Questi mirabili risultamenti furono raggiunti dallo spirito greco sottomettendo alla ragione le condizioni esteriori della religione e del diritto. Il razionalismo funesto sempre quando scalza il principio onde si svolge il sentimento religioso, è potente mezzo morale e giuridico di riscatto quando si è fatto della religione uno stromento di

oppressione, od è divenuta comecchè sia, invadendovi gli ordini civili, cagione di ritardamento o di regresso. A questo rispetto si deve riconoscere che il razionalismo ha salvato spesso la libertà civile e morale nel mondo.

Il genio ellenico concepì, e la Grecia esperimentò quasi tutte le forme delle libertà. Le Costituzioni diverse delle città greche, delle colonie da loro figliate, lo comprovano; ma come si disse, i popoli ellenici non conservarono, e per la ragione stessa della loro medesima formazione primordiale non poterono acquistare nè territorialmente nè politicamente il carattere unitario, onde una causa principale del loro decadimento. Alessandro che per la Grecia conquistò il mondo, l'avrebbe pure iniziato alle condizioni della civiltà ellenica; ma la sua opera non potè essere che una brillante meteora, l'unità era il concetto di Alessandro, non quello della Grecia.

Toccava al popolo romano populum late regem, in cui l'amore della libertà si congiungeva al rispetto del principio che lo unificava nella città eterna, a stendere, l'opera della Grecia e compire la missione civilizzatrice da essa iniziata. Roma, come quasi tutti i grandi centri di civiltà comincia dall'asilo, ciò che le da successivamente una supremazia morale sulle città che l'attorniano. Gli uomini che l'asilo accoglie rappresentano già un piccolo mondo, di cui Roma è il centro. Questi rifuggiti, diversi per razza e per culto s'accordano sulla base degli eterni ed immutabili principii del diritto; da quì le tendenze per cui ben presto in Roma il diritto delle

genti prevale al positivo, che la giurisprudenza va mano mano spogliando del suo carattere religioso per non lasciargli che il carattere razionale. Questo carattere del diritto romano rinvigorisce in Roma la forza attraente, che fin dai suoi primordj esercita sul mondo che è chiamata ad incivilire: i popoli infatti sono attratti più che non sono conquistati da lei.

Confrontando la Grecia con Roma, si scorge appunto in quella una tendenza espansiva, in questa una tendenza attrattiva. Così noi veggiamo da un punto le colonie greche staccarsi ben presto dalla madre patria e portare i tesori della sua civiltà ai popoli in mezzo a cui sono fondate, e veggiamo dall'altro canto le colonie romane stringersi sempre più fortemente alla loro metropoli e spingere verso lei le nazioni fra le quali furono stabilite. Il diritto ellenico s'impronta come il romano dei principii razionali, ma essendo la Grecia una comunione di popoli, il razionalismo vi prevale sopratutto nel diritto pubblico, mentre essendo Roma piuttosto una comunione di famiglie, il razionalismo vi prevale nel diritto privato.

Da ambo i lati vi è un culto pubblico ed un culto privato. Nelle città greche il pubblico prevale al privato; l'inverso ha luogo a Roma. Gli Dei della Grecia sono una rappresentanza quasi politica dei diversi popoli che vennero formando la colleganza ellenica; quei di Roma rappresentano piuttosto le credenze delle famiglie onde si venne costituendo successivamente la città: i monumenti

che attestano fastuosamente in Roma il culto pubblico appartengono in generale ad un' epoca senza fede e sono dedicati o delle astrazioni o a Dei senza cultori e spesso non nostrali.

Questi riscontri spiegano come la Roma religiosa fosse necessariamente tollerante ed attraesse a se le nazioni; e come la Grecia e non religiosa fosse alcune volte intollerante e quindi meno simpatica alle altre nazioni.

Roma, assume carattere nella storia principalmente dal modo onde è costituita la famiglia romana: questa famiglia è un piccolo stato, di cui il padre è capo; il padre romano è il tipo monarchico per eccellenza e non vi ha nel mondo autorità più grande della sua. Roma comincia colla forma monarchica. Ma come la città altro non è che una confederazione di famiglie, noi la veggiamo passare ben presto dalla fase monarchica all'aristocratica, nella quale è soppressa la persona non l'autorità dei Re, la quale rimane fortemente costituita nelle magistrature della repubblica, e afforzata più che temperata dalla colleganza patrizia che sola concorre al governo della cosa pubblica.

La plebe per cui si svolge l'elemento democratico a Roma rimpiange i Re di cui fu e sarà ancora il nerbo; si pone in lotta coi patrizj al diritto dei quali sembra aspirare senza posa. Ogni vittoria sua ha per risultamento una modificazione sia nel diritto pubblico sia nel civile, tali modificazioni si compiono per le ragioni suaccennate, secondo i principii razionali e l'equità naturale.

E' sorta la questione di sapere, se il diritto romano che è pervenuto fino a noi, sia lo svolgimento del diritto dei Patrizj o non sia piuttosto l'esplicazione di quello della plebe, se ben si guarda alle evoluzioni generali del diritto ed al carattere sempre più recisamente razionale che va assumendo il romano, non si può a meno di inclinare per la seconda soluzione.

I patrigii che presentono l'avvenire dell'elemento democratico cercano per ogni modo di ritardare i trionfi della plebe, sia appropriandosene il genio e la forza coll'associarsi le grandi famiglie plebee nel che furono imitati da tutte le grandi aristocrazie; sia corrompendo il principio del lavoro, padre di tutte le libertà popolari, il che fecero disonorando, per un grande sviluppo dato alla schiavitù, il lavoro libero, onde fu tolta a questo la sua efficacia civile, tutto il sistema della politica conquistatrice romana si risente di ciò. La plebe disdegnò il lavoro; il tributo delle nazioni vinte, ed il lavoro degli schiavi, mantenendo i plebei in ozio ritardaron, per lungo tempo il loro avvenimento alla libertà politica ed all'eguaglianza civile.

I Patrizj si ricordavano che le prime vittorie riportate dalla plebe, avevano avuto luogo, per le ritirate seccessioni della classe laboriosa. Le seccessioni valsero alla plebe il capo che sotto il nome di tribuno andrà assumendo per la plebe l'autorità degli antichi Re detronizzati dal patriziato. L'istituzione consolare in cui vuolsi vedere solo uno sdoppiamento della monarchica fatto a sicurezza

dei patrizj, e le altre magistrature della repubblica sorte dai trionfi dell'aristocrazia sulla monarchia, non andavano a sangue alla plebe contro la quale sembravano costituite a guarentigia dei privilegj di cui il patriziato erasi posto in possesso.

Ma restituita col tribunato una gran parte della pubblica autorità alla plebe, l'avvenire dell'elemento democratico si trova assicurato, se non quello della libertà. Sotto la veste tribunizia si cela già Cesare. Contribuirono ad affrettare la fase democratica e la conquista della Grecia e le dottrine che colla filosofia e colle lettere greche vennero a Roma. I filosofi conferiscono l'autorità della scienza ai desiderati della plebe. Già qualche secolo prima della caduta della repubblica si scorge che le sorti di Roma si collegavano con quelle della plebe. I Gracchi, i Marj, i Drusi, nella vita e negli atti dei quali si sente già come lo spiro dei tempi moderni, sono precursori di un nuovo ordine di cose. La Roma dei Scipioni, dei Catoni, dei Silla è la Roma del passato: questi uomini furono diversamente grandi, ma il loro tempo è trascorso, nè la Provvidenza permette che si rinnovi.

La repubblica patrizia è scossa dalle sue fondamenta: il fuoco di Vesta è spento; l'antico guardiano della proprietà pubblica e privata, il Dio Termine è rimosso; le are domestiche sono senza sagrifizii; stanno deserti i tempii pubblici; nuovi culti si introducono a Roma e non nuovi credenti; un tempio unico vi accoglieva ben ~~tosto~~ tutti gli Dei, ma il Panteon più che del tempio ci offre l'immagine della tomba di tutti gli Dei. Lo scetticismo morale e civile vi segue il

religioso; nessuno crede negli ordini antichi, siamo alla vigilia d'una grande rivoluzione.

Un giovinetto patrizio di eccelsi natali, dotato di precoce ingegno, con elevata coltura, pontefice della gioventù e principe, dotato delle più belle qualità, e rotto nello stesso tempo ad ogni vizio, parteggia per Mario. Il suo nome, che è quello di Cesare, sta scritto sulle tavole delle proscrizioni sillane. Le Vestali si presentano al Dittatore, e gli chiedono in grazia la vita di questo giovane, grazia che egli aveva già rifiutata ad altre preghiere. Silla cede a malincuore, avvertendo quelle sacre vergini che non tarderanno a pentirsi di aver colle loro istanze salvato colui nel quale egli scorgeva già molti Marii. Morto il terribile Dittatore, Cesare, che la prudenza aveva allontanato da Roma, vi ricompare. Egli si alza in Senato per difendere i compagni di Catilina ed in proposito si ride dell'immortalità dell'anima a scandalo di Catone, rinnega i suoi natali, la tradizione dei suoi avi, si dichiara continuatore dei Gracchi, dei Marii, dei Drusi, e si offre già qual rappresentante del mondo. Ritorna dalla Gallia coperto di gloria, passa il Rubicone e porta senza rimorso le armi contro la Patria. I rappresentanti dell'antica repubblica escono sfiduciati, con Pompeo da Roma per andar a cadere vinti a Farsaglia; e ci pare di sentirli gridare partendo „ ave Cæsar morituri te salutant „ Essi andavano a morire per una causa che sapevano già perduta. Cesare in cui le virtù morali, eran così inferiori al Genio militare e politico, è l'uomo che ha lasciato la più

profonda traccia di se nella storia dell'umanità. Da lui comincia un nuovo ordine di cose; per lui la società romana compie la sua fase democratica; essa acquista l'eguaglianza civile, ma resta incapace della libertà.

Lezione IV.ª

L'Impero

Roma non è più circoscritta entro le sacre mura, essa è dovunque si stende l'autorità dell'Imperatore. Non diremo delle impotenti congiure ordite dal vecchio spirito della repubblica contro i principii rappresentati da Cesare, anzichè contro la persona di questo grand uomo. Egli cade sotto i pugnali del vinto patriziato, ma la sua morte consolida anzichè scalzare l'opera sua. La veste insanguinata di Cesare, diventa vessillo di popolari conquiste, il nome di lui sarà assunto come un titolo glorioso da tutti quelli cui cadrà in sorte il supremo potere nel mondo.

Dove era qui la buona causa? Era essa dal lato di quelli che soccombevano a Farsaglia, a Filippi, ad Utica, ovvero di quelli che vi trionfarono? In ordine al diritto positivo della repubblica, la giusta causa era certo dalla parte di Pompeo e di Catone, era dalla parte di Bruto e di Cassio; Cesare non era che un usurpatore. Ma se si considerano le cagioni della lotta al lume della ragione naturale e della ragione politica, la buona causa è quella che trionfò con Cesare. Il Patriziato romano era divenuto un' Oligarchia senza forze e senza autorità, incapace di

libertà come di impero. Sotto cui la plebe corrotta e le provincie oppresse gemevano egualmente. L'antica Roma era morta colle virtù che l'avevano fatta grande. La nuova educazione del patriziato, i nuovi costumi, la nuova coltura, rendeva i rappresentanti delle antiche famiglie quasi stranieri alla patria.

Così la tragedia che si compie ai piedi della statua di Pompeo, ritrae quasi di un dramma greco: i cospiratori disdegnano la lingua romana, e le ultime parole di Cesare sono pronunciate nel greco idioma; i complici di Bruto erano come lui stati istituiti da retori e filosofi greci, e non avevano di romano che gli illustri nomi.

Collo stabilimento dell'impero, l'evoluzione incominciata dalla plebe sotto i Re è compiuta. La legge regia conferisce ai Cesari il supremo potere che essi esercitano in nome del popolo. I Senati e le antiche magistrature della repubblica rimangono ancora, ma non sono che una menzogna; l'elemento aristocratico in cui si assicuravano le antiche libertà è scomparso. L'Imperatore non è più un'autorità romana, egli è il capo del mondo; il diritto romano non è più il diritto di una città, ma quello di tutte le nazioni su cui Cesare regna. È abolita la libertà politica ed è inaugurato il principio della libertà civile e dell'eguaglianza.

Sotto la repubblica il concetto più elevato dell'autorità era venuto manifestandosi nella tribunizia, ed Augusto cuoprendosi della veste tribunizia assume il supremo potere, diviene inviolabile e sa=

cro come il tribuno, e passa più oltre, ed assume la potestà pontificia. Così e patrizj e plebej, Roma e le provincie gli sono egualmente soggette, e diviene prezzo della suggezione comune, il benefizio del diritto civile romano. Per ventura ogni religione si trovava quasi spenta in quel tempo, onde fu che il culto divenuto stromento di politica nelle mani imperiali non potè produrre gli effetti che per la natura delle cose arreca mai sempre la confusione della civile colla potestà religiosa.

I primi imperatori se si considerano rispetto alla loro vita personale ci appajono in generale quali mostri esecrandi, onta dell' umanità: se si considera però l'opera loro indipendentemente dalla loro personalità non si può a meno dal riconoscere che essa fu propizia se non alla città, al mondo romano in generale. I popoli nelle provincie e la plebe a Roma innalzano tempj in segno di gratitudine a Tiberio, a Claudio ed a Nerone stesso, anche lungo tempo dopo che furono estinti. I loro successori trovano un mezzo di popolarità nel culto che professano per la memoria di cotali mostri. Non si dirà del bene operato dagli Imperatori che da Tito a Marco Aurelio, per confessione di tutti gli storici, formarono la delizia del genere umano. La memoria loro rese rispettata l'autorità imperiale anche quando venne a cadere nelle mani di esecrabili tiranni. – Questa popolarità dell'impero si spiega in parte per l'abbassamento in cui tenne, nell'interesse della plebe e delle Provincie l'antico spirito aristocratico della repubblica.

La Roma, che per diverse guise ha penetrato le nostre società

è la Roma imperiale e non la repubblicana. Ci conviene quindi dire ora alcune parole sui punti principali per cui l'impero si rannoda alla storia delle moderne istituzioni, ci conviene cioè ravvisarlo brevemente sotto il triplice aspetto dello svolgimento razionale del diritto romano, dell'organizzazione politica, degli ordinamenti municipali.

Lo svolgimento razionale del diritto romano ha cominciato, come abbiam visto, fin dai primordj della città eterna. Ma non è men vero che egli è soprattutto sotto l'impero che questo diritto viene il più profondamente penetrato dai principii razionali. Qui si spoglia quasi interamente del carattere municipale e religioso per farsi universale e puramente civile. Il principio d'eguaglianza trionfa nella famiglia come nello Stato, tanto rispetto alle persone che alle cose. Le massime del diritto naturale, consentite da tutte le nazioni, tendono a prevalere in tutte le leggi dell'impero, le quali fin da Augusto risentono già come un soffio del Cristianesimo. In ordine al tempo Roma, come la Grecia, pagane, prepara la via al mondo cristiano e sotto l'aspetto civile, Cesare si può dire un precursore di Cristo. — Quando parliamo di Cristianesimo, noi non lo consideriamo qui che in ordine ai principj razionali cui dà la sua sanzione.

L'organizzazione politica dell'impero sopprime tutti gli antagonismi che erano quasi una condizione del governo, sotto la Repubblica, tanto in ordine a Roma, quanto in ordine

alle Provincie. Per essa tutte le nazioni soggette sono costituite in una forte unità e vengono quasi senza resistenza ad abdicare in mano a Cesare la loro autonomia politica e religiosa, e perfino la loro lingua, onde sorge poi la seconda e sì poderosa nazionalità latina che tanto si stese e tanto conferì poi a ristaurare la civiltà nel mondo moderno — L'organizzazione politica dell'impero non ammette concorso della nazione nel governo, ma ordina lo Stato, e sotto questo nome si deve intendere qui una gerarchia di ufficiali soggetti all'autorità imperiale, senza alcun altro rapporto di dipendenza o di sindacato coi popoli governati. L'ordinamento municipale infine, è costituito sotto l'impero in tutte le Provincie, sulla stessa base. Alle distinzioni di diritto latino, italico, romano, delle colonie romane, latine, federate, si sostituiscono a poco a poco ordini amministrativi uniformi. I resti di questa organizzazione son divenuti presso molte nazioni il fondamento sopra di cui si sono eretti, i nuovi municipii che sotto il nome di comuni sono stati nell'età di mezzo la culla delle popolari libertà — La cagione dell'uniformità, che assumono in quell'età e dapertutto le istituzioni communali, vuolsi cercare principalmente nello schema che vi aveva lasciato l'ordinamento imperiale.

Noi riconosciamo nell'impero un gran progresso; non crediamo però con Montesquieu avesse in se solo gli elementi di una vita duratura. L'impero era affetto da un vizio immenso, la piaga della schiavitù lo divora, le leggi, la ragione

e la coscienza sono impotenti a guarirlo; la libertà civile è sempre un privilegio, e il lavoro è sempre disonorato. L'impero fa degli sforzi per rialzarlo, ma questi sforzi tornano vani, perchè egli è per la ragione propria del suo principio condannato a non poter associarsi colla libertà. I diritti di tutti sono senza guarentigia alcuna nelle mani di Cesare; vi è l'eguaglianza nelle soggezioni, ma nissuna speranza di libertà; vi è la quiete ma non la pace; vi è un organamento ma non l'ordine.

L'impero potè durare più secoli, ma un secolo appena dopo la sua istituzione egli andava perdendo le condizioni della vita, si stemperava. Gli avanzi della libertà politica rifuggitisi nei municipii scomparivano col progresso del principio imperiale. Gli uffizj della curia municipale divenivano più insopportabili della schiavitù. Tali uffizj invero si trasmutavano in una pena, la storia attesta che molti di coloro, i quali vi erano ascritti alla curia, preferivano a questa sorte la servitù presso i barbari!

L'evoluzione storica che, è rappresentata dall'impero è un grande progresso; ma il suo solo principio non basta a mantenere nelle condizioni di vita il mondo che egli ha unificato. Manca al mondo imperiale ciò che Cesare non gli può dare, gli manca l'unità spirituale; cercando la quale dopo vane indagini cadevano la filosofia greca e la romana — Questo nuovo principio di vita è recato all'impero da Cristo, ma la potestà civile, come l'ammalato che rifiuta la medicina che può dargli la salute, respinge il principio

cristiano. Anzi Cesare divien persecutore del nuovo culto a nome degli Dei in cui nessuno più crede. La Potestà civile tende ad invadere i penetrali dove si è rifuggita l'ultima libertà, quella della coscienza. Cesare ha in odio il Cristianesimo al quale egli stesso aveva preparata la via. Cristo viene a chiedergli conto della parte che ha usurpato sopra il dominio di Dio. Cristo viene a riscattare per sempre la libertà della coscienza umana.

Lezione V.ª

Il Cristianesimo e l'Impero.

Le tradizioni romane dell'impero, i principii del Cristianesimo e le tendenze che sono state impresse all'Occidente dalla conquista costituiscono i tre elementi principali delle nostre libertà moderne. Dovunque invero uno di questi tre elementi sia mancato, ivi queste libertà, o non si radicarono, o piegarono verso l'anarchia o verso il despotismo — L'esempio delle razze Slave, alle quali, comecchè Cristiane, fecero difetto le tradizioni romane; e quelle delle razze cristiane d'origine ellenica, che non parteciparono nè ai danni nè ai vantaggi della conquista, cui fu sottoposto l'Occidente, lo comprovano.

Ora si dirà del Cristianesimo considerato nei suoi rispetti colla Società imperiale.

Cesare cerca di concentrare in se stesso l'autorità civile e la religiosa, ma fortunatamente l'oggetto del despotismo religioso gli fa difetto, lo scetticismo era universale; e gli Dei antichi, di cui l'Impe-

ratore voleva farsi il difensore, non erano più nè temuti nè adorati. La forza sola aveva un culto. Egli è invero agl' Imperatori che si erigono tempj; ad essi soli si tribuiscono onori divini. Il Panteon stesso fu in prima dedicato da Agrippa al vivente Augusto; questi però ebbe tanto pudore ancora di ricusare un simile onore, e non fu se non se dopo il suo rifiuto che questo mirabile monumento fu dedicato a tutti gli Dei!

La sola sanzione della forza non bastava all' impero. La grande Società romana si sentiva moralmente sfasciata, il diritto civile mantiene la coesistenza pacifica fra i diversi elementi sociali, ma non crea fra essi la vita. La vecchia lupa, dopo aver divorato tutto d'intorno, a se rivolge sul suo proprio fianco le zanne temute. Roma sembrava disperare delle sue sorti eterne il celibato combattuto invano dalle leggi, si faceva universale nelle classi superiori, le quali sembrano rifiutarsi all' avvenire. Le classi inferiori, il popolo decresceva in tutto l'impero e la schiavitù disseccava le sorgenti della ricchezza. Il senso della patria si obliterava; non è patria laddove non è libertà. Le condizioni della civiltà latina si scalzavano. Noi siamo testimonj di un grande spettacolo, noi assistiamo all' agonia del mondo antico.

Dall' Oriente venivano a Roma le dottrine religiose ed i culti i più strani. In fatto di riti religiosi, la Società romana non sembrava qualche volta prender sul serio se non se quelli che dall' Oriente gli erano recati.

Il Messianismo è stato sotto diversi miti universale, l'aspettato dalle genti aveva i suoi cultori allo stato di vocazione in tutto il mondo — In un canto quasi ignorato dell'impero, da una nazione tenuta a vile dai romani, nell'infima classe sociale nasce Colui che all'Occidente infonderà nuova vita, e lo purgherà per sempre dai vizj onde perivano le sue vecchie società, e lo porrà nelle condizioni di una civiltà indefinitivamente progressiva.

Non è opera nostra il considerare il Cristianesimo sotto l'aspetto religioso. Noi ne parleremo solo sotto l'aspetto dei nuovi principj onde le società moralmente trasformate da Lui, vengono a modificare i loro ordini civili, e sotto l'aspetto dei principii e dei fatti onde la Chiesa per la sua costituzione esteriore veniva collegandosi a codesti ordini civili stessi in quasi tutto il mondo cristiano.

L'unità e la personalità di Dio, l'unità della stirpe umana e la personalità dell'uomo sono i portati cristiani, onde nell'ordine sociale e civile, scaturiscono i moderni principii di libertà e di eguaglianza. Il Panteismo in Oriente, il Politeismo in Occidente avevano cancellato a vicenda dalla coscienza umana il concetto del Dio, uno, personale e libero. Gli Israeliti soli avevano conservato questo concetto. Ma il loro Dio aveva un carattere nazionale, sdegnava il culto delle altre nazioni, era il Dio degli eserciti, era un Dio vendicatore del suo popolo; Cristo lacera il velo nazionale che cuopriva questo Dio, e ne appare il Padre

e il Dio dell'umanità. Con Cristo tutti i popoli sono ugualmente eletti, tutti gli uomini ugualmente liberi, lo spirito di Dio è spirito di libertà — I filosofi greci e romani avevano avuto il concetto della unità e della libertà divina, ma non avevano avuto che in modo incompleto quello dell'unità della razza umana e della libertà dell'uomo; l'idea medesima della libertà di Dio non aveva in essilesanzione della coscienza.

La nostra civiltà si differenzia dall'antica essenzialmente in ciò che sotto l'instituzione cristiana gli uomini hanno acquistata la coscienza della libertà e quindi l'aspirazione verso l'eguaglianza che non avevano se non se istintivamente nella società antica — Gli Israeliti non riconobbero più il loro Dio in quello di Cristo, ma riconobbe il suo quasi tutto il mondo occidentale. L'Evangelo fu per l'occidente una parola di vita, e di risorgimento morale e civile.

L'Impero aveva costituita l'unità politica e per molti rispetti l'eguaglianza civile, il Cristianesimo vi apportò la unità religiosa e la libertà spirituale, talchè l'opere dell'uno sembri compirsi per quella dell'altro. La dottrina di Cristo non si svolge veramente feconda sotto l'aspetto civile, che sotto l'ala delle aquile romane, sul territorio dell'impero dove il Politeismo latino e greco scalzando i due principii Panteista e Monoteista orientali le avevano preparato il terreno. — I popoli signoreggiati da questi due principii respinsero allora, come respingono ancora al giorno d'oggi, la parola emancipatrice del pensiero e della coscienza

Essi non possono comprendere le condizioni della nostra civiltà.

I principii di libertà e di eguaglianza cui il Cristianesimo ha data la sua sanzione divina si tradurranno successivamente nelle nuove leggi civili e daranno alle antiche una significazione che non ebbero prima. Il Cristianesimo infonde la sua vita nella legislazione già molto tempo prima che esso si fosse costituito per la Chiesa in alleanza coll' Impero. Prima di questa alleanza, come è già stato osservato da Troplong e da altri scrittori, molte fra le istituzioni dell' Impero erano trasformate dallo spirito trionfante del Cristianesimo.

Ordinariamente si deducono dal diritto naturale i principii da cui si informa la nostra legislazione, ma non si può a meno di riconoscere che questi principj non si traducono in atto se non dai popoli di mente cristiana. La condizione dei popoli non cristiani ci attesta almeno che non è mai se non se sul campo cristiano che i principii del diritto naturale possano recare frutto.

Lo spirito cristiano si introduce nel freddo domicilio romano, dove innalzando la donna allo stesso livello dell' uomo e consacrando il nesso conjugale, accende una nuova vita, che trasforma la famiglia, onde poi saranno allargate di tanto le basi dei nostri ordini sociali. Le altre religioni e con esse le leggi avevano fatto della donna una cosa, una proprietà dell' uomo; onde la Poligamia ed il Concubinato. Il Cristianesimo, all' opposto, e con esso le leggi dei popoli Cristiani vogliono che la donna sia la sola

e casta compagna dell'uomo, e la casa non più una specie di ergastolo ma una scuola di morale perfezionamento — La giurisprudenza attemperandosi ai nuovi principii tramuta la paterna potestà, e senza diminuire nei figli i doveri verso i loro padri, riconosce in essi i diritti che tengono dalle loro qualità di uomini.

Gli schiavi poveri, tutti gli afflitti trovano nella religione che ha per simbolo la Croce come una novella Società in cui essi occupano i primi ordini, poichè vi si chiamano avventurati tutti quelli che soffrono, e chi non soffriva nell'impero? Non sarà quindi meraviglia che il Cristianesimo divenisse ben presto la religione delle moltitudini.

I socialisti han voluto vedere nel Cristianesimo primitivo lo schema della Società che essi vanno disegnando; ma vi è questa differenza, che il socialismo cristiano è sempre attuabile con la libertà, mentre il Socialismo dei nuovi dottori non si può attuare che a condizione di fare per primo sacrifizio quello della libertà.

Si è detto e scritto da alcuni, a titolo di gloria, che Cristo era un rivoluzionario; fu invero condannato quale sedizioso, ma ingiustamente. La sua religione ha compito la più grande delle rivoluzioni, ma nè il suo autore, nè essa possono perciò chiamarsi rivoluzionarj. Il Cristianesimo al contrario è inteso a calmare ogni spirito di rivolta, a racconciliare colle loro miserie tutti quelli che soffrono. Nel suo consorzio non sono essi, come

si è accennato, i patimenti una specie di titolo aristocratico; non devono i Cristiani guardar con occhio di compassione più che di invidia i ricchi ed i potenti, pei quali rimane tanto difficile il regno dei Cieli? — La religione dei miti di cuore non è dunque rivoluzionaria.

Una grande rivoluzione è compita dal Cristianesimo nelle condizioni economiche e civili della vecchia società romana per la ristaurazione, cui si è già accennato della legge morale del lavoro. I primi lavoratori liberi sono stati cristiani, chiamando gli uomini liberi al lavoro; la religione portava indirettamente il più gran colpo all'istituzione della schiavitù, apriva la via all'emancipazione degli schiavi e schiudeva fonti inesauribili di ricchezze alle nazioni.

Ma il principio per cui il Cristianesimo mette in salvo la libertà del mondo è la separazione del dominio di Cesare da quello di Dio. Tutte le religioni dell'antichità si confonderano identificandosi spesso alla costituzione civile, talchè non di rado, queste costituzioni assumessero carattere teocratico e le religioni piegassero più sovente all'indole nazionale. Il Cristianesimo è una verità universale e indifferente ad ogni forma politica. Il regno di Cristo non è di questo mondo, egli non ha nulla da chiedere a lui, se non se la libertà. Così l'autore della nostra fede non dimanda a Cesare che le cose che sono del dominio di Dio, che sono cioè del dominio spirituale, e si sottomette all'impero per tutte le cose che sono del dominio temporale.

Noi abbiam detto altrove che la libertà nel mondo antico si doveva per gran parte alla separazione che in varj Stati era venuta mercè la debolezza del Politeismo, effettuandosi in fatto tra il principio religioso ed il civile. Il Cristianesimo proclama la separazione come una delle condizioni della sua propria verità. La coesistenza pacifica tra il consorzio religioso ed il civile non sarà quindi più possibile che con questa condizione — E veramente non si avrebbe a riconoscere dal Cristianesimo se non se il principio della separazione dei due dominii che la nostra religione dovrebbe ancora essere considerata come uno dei principali fattori della nostra civiltà.

Lezione VI.ª

La Chiesa e l'Impero

La religione cristiana cresceva potente come tutto ciò che cresce animato dallo spirito di libertà. Le persecuzioni ond'era l'oggetto non facevano che accenderne maggiormente la fede: il sangue dei martiri è la semenza più feconda della Chiesa. La religione di Cesare si disfaceva al fuoco dove ardevano i martiri cristiani; espressione dei diversi popoli che formavano l'impero, il Politeismo cadeva dinanzi all'unità Cristiana come erano cadute le loro istituzioni civili dinanzi all'unità imperiale.

Il Cristianesimo trovava nell'impero la forma politica che meglio si attagliava alla propria costituzione. La Chiesa offeriva al mondo l'esempio unico di un immenso corpo morale governato da una sola legge, senza alcuna sanzione di forza materiale.

l'esempio di una grande società liberamente costituita, tanto più sottomessa alla sua legge ed alla sua potestà quanto era più libera, quanto sembravano minori i suoi mezzi di coercizione; la sua giurisdizione universale come il suo principio, non aveva altri limiti che quelli della umanità — Il suo avvenire, indipendentemente dalle promesse eterne pareva agli occhi stessi della ragione pura, immenso.

La Chiesa infatti ne' suoi tre secoli primitivi, e già tanto cresciuta, si è già tanto estesa da sorpassare i confini dell'impero. E mentre questo si divide e si smembra, si ricompone per spartirsi e frazionarsi di nuovo; essa conserva sempre la sua vigorosa unità, non partecipando per nulla alle cause materiali di dissoluzione onde si sfasciava l'impero. L'autorità della Chiesa diviene tanto più efficace tanto più potente in quanto più rifugge dal manifestarsi esteriormente come una potestà — L'autorità ecclesiastica, non prenderà invero, il nome di <u>Potestas</u>, se non se dopo che la religione cristiana avrà assunto nell'impero il carattere di una pubblica istituzione, il che doveva accadere fra breve tempo.

La Chiesa, che aveva vittoriosamente resistito alle persecuzioni non seppe resistere all'allettamento della protezione imperiale e cadde nelle braccia di Costantino.

Questo Imperatore si accorse della potenza rinnovatrice che era nel Cristianesimo e dell'avvenire che a questo era riservato. Non diremo nè della apparizione che lo indusse a porre sul labaro la Croce col monogramma di Christo, nè del sogno che lo persuase

a stringere alleanza colla Chiesa, da lui esteriormente costituita e riconosciuta quindi quale un grande stabilimento dell' Impero — Al queste visioni, nelle quali non si deve ravvisare che uno dei modi pei quali l'opinione popolare si raffigura secondo i tempi le cause che determinano gli atti dei potenti; non facciamo allusione che per indicare lo stato degli spiriti nel periodo in cui la Chiesa cessa di essere perseguitata per subire le prove più difficili della protezione, la quale non è spesso che una delle forme sotto cui si cela la servitù.

Coll' epoca di Costantino finisce l'età eroica del Cristianesimo, si chiude il periodo più glorioso della Chiesa. Tale epoca ha una grande importanza per noi che andiamo indagando le origini delle istituzioni moderne, poichè egli è in essa che s'inizia, per alleanza del Sacerdozio coll'impero, un ordine di cose da cui riceve carattere la Storia civile e religiosa delle nazioni Cristiane, e del quale portano ancora fortemente l'impronta le forme loro politiche.

Quest' ordine di cose che è pur fondato sul principio della separazione dei due dominj non si poteva concepire nè effettuare che col Cristianesimo. Si aveva nel mondo orientale l'identità, nell' occidentale la confusione dei due dominj, l'alleanza fra loro è un concetto novello che si traduce per la prima volta nei fatti sotto Costantino. Le conseguenze di questo patto furono, per molti rispetti, egualmente funeste ed alla Chiesa ed all' Impero. La serie dei mali che quindi afflisse l'umanità parve sì grande da far nascere nel cuore anche degli uomini più un doloroso dubbio intorno alla bontà

degli effetti esteriori del Cristianesimo sulla civile società. Non si possono disconoscere le conseguenze di questo patto, ma si deve pure riconoscere che egli fu in virtù di esso che la Chiesa conferì sì potentemente alla Costituzione degli ordini di cui vanno più liete le libere nazioni moderne.

Appena costituita l'alleanza, la Chiesa tende a costituirsi sullo schema imperiale, ordinando la propria gerarchia in guisa da renderla indipendente dal corpo dei fedeli al governo del quale è proposta. Quindi cominciando dal sommo e discendendo fino all'ultimo grado le due gerarchie vengono a collimare fra loro in guisa tale che quando l'impero sarà caduto, la costituzione ecclesiastica basterà per stabilirne in nuove condizioni l'ordinamento — Il clero che nei primordj del Cristianesimo si distingue appena come si disse già dal resto dei fedeli cresce in potenza e si separa da loro; il concorso del popolo nel governo esteriore della Chiesa, ed il sistema elettivo che era a base di questo, diventano di giorno in giorno minori. La Chiesa ad esempio dell'impero è tutta nella sua propria gerarchia

Non pertanto le due potestà sono separate; questa condizione che era imposta dal suo fondatore alla Chiesa ha impedito alle nazioni occidentali di retrocedere verso l'Oriente ed ha salvato molti secoli di progresso. Tuttavia il principio di separazione è sovente compromesso dall'alleanza delle due gerarchie. La Chiesa venuta in possesso di una quantità di beni temporali va sempre più perdendo del suo carattere spirituale, più infatti diventa

ricca più si fa temporalmente grande, cade sempre più sotto la supremazia di Cesare sovrano delle cose del tempo.

Così l'alleanza diveniva ineguale, a danno della Chiesa, la cui indipendenza spirituale portava per ciò grave pericolo, e con lei tutta la libertà dell'ordine morale, onde a ragione il nostro gran poeta vedeva nella dote di Costantino una sorgente infausta di guaj per la Cristianità tutta. Dante comprendeva troppo le condizioni dell'indipendenza del sacerdozio, perchè noi abbiamo a seguire, qui coloro i quali non riferiscono che alla dote propria della Sede Apostolica il significato dei versi cui facciam allusione — Devesi però avvertire che il sistema beneficiario sul quale dopo Costantino venne successivamente stabilendosi, conferì a radicarla sul suolo, a confondere le sue colle sorti delle diverse popolazioni, a fare poi delle grandi dizioni ecclesiastiche, un nido favorevole alle rinascenti nazionalità. La parte che la Chiesa, come istituzione politica ha esercitato sulla costituzione degli ordini moderni non si potrebbe comprendere senza questo sistema.

Coll'alternare delle vicende, l'alleanza doveva pure compromettere l'indipendenza imperiale; l'impero dovrà riconoscere e dare la sua sanzione alle leggi della Chiesa ed ai giudicati delle ecclesiastiche magistrature. Per queste leggi, per questi giudicati si andrà invadendo il dominio civile in guisa che lo stato non apparirà più agli occhi dei popoli che come uno stromento di coercizione in mano della Chiesa — Ma anche qui devesi

osservare che se queste invasioni affrettarono il decadimento dell'autorità imperiale, conferirono pure a mantenere nel periodo della conquista, ai popoli vinti, leggi e tribunali propij.

Il principio di separazione fu grandemente compromesso a svantaggio della Chiesa già sotto Costantino; la protezione imperiale non lasciò al sacerdozio che l'ombra della libertà, Costantino è già salutato Vescovo esteriore, pontefice per le cose temporali della Chiesa — Egli va più oltre ed assume di comporre le differenze non che in materia temporale anche in materia spirituale, onde fosse poi che gli imperatori di Costantinopoli si occuparono più di questioni teologiche che della cosa dell'impero. E ciò con gravissimo danno della verità religiosa.

Infatti, le eresie che si produssero prima nella Chiesa non potevano reggere alla luce di questa verità liberamente espressa. Non sarà più così ora che Cesare può scegliere con autorità fra l'errore e la verità, laonde accadrà non di rado che questa soggiacerà, e quello col sussidio della potestà civile trionfi; da qui la cagione dei scismi che effettivamente vennero dappoi affliggendo la Chiesa e dividendo in campi ostili la cristianità. L'Arianismo, vecchia eresia, nata per così dire colla Chiesa stessa, ed ora respinta da quanti portano il nome di Cristiani, non avrebbe forse mai avuto che il valore di una opinione erronea se alcuni imperatori non l'avessero professato — Così se la maggioranza dei Vescovi è parsa in un certo stadio essere di mente ariana, questo si deve

sopratutto al fatto che quegli imperatori tenevano per scismatiche le Chiese dove tale errore non era tenuto in conto di verità.

Uno dei grandi avvenimenti di quest'epoca fu la convocazione del primo Concilio Niceno. Costantino lo intimò e lo presiedè; La convocazione aveva appunto per iscopo principale di far condannare l'eresia di Ario, e vi furono invitati eziandio i vescovi ariani. Questo consesso composto in generale d'uomini sopra gli altri venerandi per età, per virtù, per dottrina, alcuni dei quali portavano impresse sulle membre le stigme del sofferto martirio, si trovava moralmente rivestito della più grande autorità. Ario fu condannato, i Vescovi Ariani parvero sottomettersi; fu formulato il simbolo della Chiesa universale. L'Imperatore assunse l'obbligo di far osservare i Canoni del Concilio, e di tener mano a ciò che venissero esclusi dalla gerarchia ecclesiastica e dalla Comunione della Chiesa tutti coloro che non professassero il simbolo proclamato a Nicea.

Le leggi di questo primo Parlamento Cristiano sono pareggiate alle costituzioni imperiali. Laonde mentre la Chiesa sembra più potente diventa più schiava; le sue leggi saranno osservate non più in virtù della sanzione spirituale, ma per la spada di Cesare: il braccio secolare che la sostiene lungi dall'accrescere la forza di lei non fa che svigorirla.

Gli effetti di questo sistema si appalesarono dolorosi sotto lo stesso Costantino, il quale, sedotto da Ario, si fece per un tempo a

favorire i Vescovi che ne professavano le dottrine ed a perseguitare in Atanasio, che era il campione più fermo della fede di Nicea, i Vescovi ortodossi che fermi in quella fede respingevano Ario dalla loro comunione — E tale scandalo doveva rinnovarsi più volte sotto i successori di questo imperatore.

Lezione VII.ª

Seguito della precedente.

Le due potestà che si estrinsecano nell'alleanza della Chiesa coll'Impero sono per la natura delle cose in continuo antagonismo tra loro, talchè ambedue tendono sempre escludersi ed a soperchiarsi vicendevolmente. Onde il dualismo che caratterizza e tempera la vita delle nazioni moderne — La storia narra i duri cimenti cui furono spesso sottoposti i popoli a cagione delle lotte cui l'antagonismo delle due potestà dava origine. Non devonsi lamentare però simili lotte, poichè negli sforzi che fa la Chiesa per sottrarsi alla supremazia civile, e in quelli che fa lo stato per isvincolarsi dai nodi ecclesiastici, si trova per lungo spazio di tempo l'unica espressione della libertà nel mondo.

Ogni qualvolta infatti cessa di manifestarsi questo dualismo, il che non ha luogo mai se non per causa del predominio dell'una sull'altra potestà, allora non vi ha più libertà, allora il pensiero, la coscienza e l'azione sono egualmente oppressi, impedite. Allora da qualunque lato sia la supremazia vi è decadimento morale e civile; fortunatamente per la libertà queste supremazie

non possono essere di lunga durata presso le nazioni cristiane a cagione appunto del principio di separazione che non lo consente, poichè ogni predominio dell'una potestà sull'altra contiene una negazione del Cristianesimo.

I frutti che portava l'opera di Costantino erano amari assai; quest'opera d'altronde non era stata accolta con favore eguale da tutto l'impero: anzi tanto fra i pagani, dalle infime alle classi più elevate, quanto fra i Cristiani stessi che vedevano con maggior gioja la fine delle persecuzioni, molti riguardavano con occhio assai sospettoso la trasformazione della Chiesa in istituzione pubblica — I fatti, e si è già accennato ad alcuni di essi, vennero immediatamente a giustificare i sospetti concepiti.

La Chiesa stessa dopo il Concilio di Nicea parve ad un tratto aver deposta la sua naturale mansuetudine, e da perseguitata fecesi a sua volta persecutrice, e non tanto contro i suoi antichi persecutori, quanto verso i Cristiani, i quali non ammettevano che con riserva il simbolo Niceno. Si videro allora con meraviglia i confessori più illustri provocare in nome del Dio di pace per cui avevano sofferto il martirio, la collera di Cesare contro i loro fratelli. Assoluta come la verità che professa, la potestà ecclesiastica comunicò le sue tendenze indeclinabili alla potestà politica, in guisa che il despotismo imperiale divenisse sempre meno suscettivo di moderazione e nelle cose civili portasse l'inflessibilità che era uso di portare a scapito bene spesso della verità, e sempre della libertà,

nelle cose religiose. Questo stato di cose commosse gli animi in tutto l'impero.

Il Cristianesimo vittorioso ora sopra tutti i punti, sembrò perdere della sua forza attrattiva appena si fu posto sotto la protezione di Cesare; e già comincia una reazione contro di lui. Il Paganesimo al quale per ispirito di conservazione, per antipatia verso la moltitudine plebee che avevano abbracciata la nuova religione, assai più che per fede in esso, era pur rimasta attaccata una parte delle classi superiori, e che, come lo attesta il suo nome, aveva ancora negli abitanti delle campagne, fedeli sempre alle antiche superstizioni molti cultori, sembrò scuotersi dal suo mortale letargo per reagire contro il Cristianesimo officiale. La filosofia che sotto il nome di Neoplatonicismo preocupava allora gli ingegni, e che si pretendeva in possesso delle principali verità Cristiane per un insegnamento anteriore a quello di Cristo viene in ajuto di questa reazione — I Neoplatonici sono moralmente Cristiani se non che mirano a togliere al Cristianesimo la sanzione che fa di lui una fede e non una dottrina, una Chiesa e non una Scuola. In questa lotta però essi sembrano intesi a convertire la loro dottrina in una specie di religione; hanno culto, riti, altari e sagrifizj.

La reazione sotto specie dell'antica superstizione e della risorta filosofia contro l'alleanza stabilita da Costantino è essenzialmente politica. Essa si personifica in Giuliano, cui è rimasto il nome di Apostata che

per essere egli stato prima Cristiano, gli diede la Chiesa. Egli era il primo capitano del suo tempo; filosofo e scrittore non volgare, come ne fan fede i suoi libri, egli parlava le diverse lingue dell'impero, amava conversare coi dotti sopra ogni maniera di disciplina; i suoi nemici stessi riconoscono che i di lui atti pubblici portavano l'impronta della giustizia. Nipote di Costantino aveva già il titolo di Cesare quando gli fu conferito il governo delle Gallie da cui doveva venir per rovesciar l'opera del primo. Egli non indugiò ad abbandonar la fede in cui era stato allevato, appena potè farlo senza suo pericolo. A ciò era indotto non tanto per rialzare la religione degli avi verso la quale propendeva per l'amore delle arti e delle lettere che ne erano l'espressione, quanto per ragione politica.

È proclamato Imperatore a Parigi; e secondato dalla fortuna delle armi, appena ebbe assunto le redini dell'impero si diede ad esautorare la potestà che Costantino aveva associata all'impero, ed a ristaurare nello stato in cui era precedentemente, l'antico culto. Lo spirito e l'ordinamento della Chiesa gli sembravano contrarj alla Costituzione dell'impero. Non rinnovò però contro di lei le antiche persecuzioni. I Cristiani furono vessati da lui non propriamente perseguitati. La Chiesa restituita così bruscamente alle condizioni di una privata associazione, si credette però perseguitata, comecchè non fosse che rese alla libertà meno cara sempre a chi ha gustato il potere. Tolse a lei però i Tempii e gli

averi che avevano appartenuto al Politeismo; quelli fece aprire al vecchio culto; questi convertì in gran parte a sollievo dei poveri. La qual cosa accenna come gli istituti cristiani fossero già divenuti un bisogno per la Società — Le mutazioni che introdusse nei riti della religione da lui ristaurata, sono parimente un omaggio che suo malgrado egli era obbligato di rendere al Cristianesimo.

Alcuni scrittori del secolo scorso si sono dati a restituire la memoria di Giuliano, nel quale ammiravano quasi l'ideale del Principe; d'onde tali simpatie? Esse movono dalle cause medesime, per cui sotto pretesto di combattere la superstizione, codesti scrittori, si diedero a far guerra al Cristianesimo; non deve esser meraviglia quindi che ai loro occhi Giuliano apparisse come il tipo degli Imperatori. Gibbon, Montesquieu ed i loro seguaci ci narrano invero di questo Imperatore tutto quanto può conferire ad innalzare la sua memoria, dissimulando le sue debolezze, i suoi vizj, le sue superstizioni, ed i suoi delitti. Per contraria ragione mirano con ogni studio a deprimere Costantino la cui vita contaminata da atti non che turpi, atrocissimi, porgeva ansa alle accuse che per indiretto si volevan far cadere sulla religione che ebbe in lui il suo primo protettore.

Questi due Imperatori non hanno ancor trovato nella Storia la giustizia che è loro dovuta. Gli scrittori cui si è accennato, senza rendersi ragione dello stato degli spiriti nell'impero e delle tendenze cui Giuliano obbediva, attribuiscono troppa parte

della tentata reazione alle dottrine filosofiche del tempo ed all'individualità di Giuliano il quale non era invero che l'espressione più elevata di un partito vinto se non morto. Così si deve considerare pure l'opera di Costantino il quale, abbracciando il Cristianesimo altro non fece che porsi a capo di un partito trionfante e pieno di avvenire.

Si è voluto da alcuno pareggiare Giuliano a Cesare, ma se se ne toglie qualche riscontro affatto accidentale, il confronto non regge. Cesare precedeva il suo tempo, i suoi occhi sono tesi verso il mondo che sorgeva; Giuliano segue a suo malgrado i progressi compiti, il suo sguardo è rivolto al passato, i suoi istituti appartengono al mondo che se ne va; egli era ciò che si direbbe in linguaggio moderno „ un genio retrospettivo „. Cesare vedeva la vita nella attuazione delle idee nuove, Giuliano la vedeva nella conservazione degli ordini antichi. Ma la provvidenza quando un'età è compita, ne rompe, per così dire, lo stampo, e non è opera d'uomo il rifarla. Giuliano cadde, come tutti quelli che simile opera hanno tentato — Per questi rispetti Costantino potrebbe con maggior ragione essere comparato a Cesare, come questi veramente egli ebbe il senso della vita del suo tempo e l'intuito dell'avvenire. Laonde avvegnachè in principio non si voglia approvare il modo secondo il quale fu da lui stabilita in ordine al tempo la Chiesa, non possiamo a meno però di riconoscere che l'opera sua contribuì grandemente poi alla costituzione delle nazioni moderne.

La reazione di Giuliano fu di breve durata. Egli non regnò che due anni; il suo tentativo non profittò che alle idee contro le quali

era diretto e non fece che constatare la morte dell'antica società politeistica. Giuliano invero ed i filosofi che lo circondavano, erano loro malgrado costretti a riconoscere i principii proclamati dal Cristianesimo; i libri di questi filosofi e quelli stessi dell'Imperatore, come gli ordinamenti del suo breve regno, lo comprovano. Egli si aggrappava lagrimando agli smossi delubri del politeismo, ma la corrente del progresso lo trascinava. I suoi tentativi di reazione non riescono che a consolidare la potenza morale contro la quale erano diretti.

Giuliano muore della morte dei forti, in battaglia, combattendo contro i nemici esterni dell'impero. Si narra che morendo pronunciasse queste parole „ Galilee, vicisti „. Su queste parole che alcuni attribuiscono al campione del paganesimo, e che altri negano, vi ha la verità di quel tempo. Che sien state pronunciate, o no, poco importa: esse sono vere poichè esprimono un avvenimento incontrastabile: esse contengono il testamento del vecchio mondo, in favore del mondo rigenerato; del passato, in favore dell'avvenire. Il morto investe il vivo, dicono i giuristi: ora il vivo qui era il Cristianesimo. L'influenza che egli va ad esercitare nella ricostituzione civile dell'Occidente, mostrerà appunto come fossero potenti in lui le condizioni della vita.

Lezione VIII[a]

La Conquista.

I popoli di razza germanica hanno sortito dalla natura un'indole se non assolutamente opposta, diversa assai da quella dei

popoli di razza latina. Questa diversità si manifesta particolarmente quando si osservano le condizioni proprie dei loro ordinamenti civili. Così mentre nei popoli latini prevale il principio di unità e la tendenza a subordinare l'individuo alla Società, prevale nei popoli germanici il principio federativo e la tendenza a sottrarre l'individuo alla Società — Dopo quanto è stato esposto intorno alle tre fasi principali onde si svolgono le nazioni, si direbbe che la razza latina ha assunto il suo carattere proprio nella fase monarchica, e la germanica il suo nella fase federativa.

Ma seguendo l'indole propria, questi popoli non sarebbero mai giunti a costituire un ordine sociale e politico perfetto, poichè per questa via gli uni piegherebbero all'assolutismo, gli altri correrebbero rischio di cadere nell'anarchia. La perfezione politica che consiste nell'accordo tra il principio di autorità e quello di libertà, non si scontra veramente che presso le nazioni in cui l'indole dell'una e dell'altra razza si contemperano.

Il genio del Nord fu sempre ostile a quello del mezzodì: appena Roma si mostra nella sua potenza al mondo, scorge nelle moltitudini onde la razza germanica popola il settentrione, le forze che sono chiamate a contrastare i grandi destini della razza latina. Di sangue germanico è la prima onda di barbari che invade, per cadere sotto il ferro romano, il suolo della repubblica. Ma a questo sangue appartiene il diluvio barbarico onde si sfascia l'impero ed è distrutta la potente unità romana. Il genio latino domando quindi

con nuove armi i barbari vincitori, ricostituisce in Roma il centro della grande unità cattolica, la quale incontra parimente nel genio antiunitario della Germania i suoi maggiori pericoli.

Cesare costituendo nella sua alta mente l'impero prevedeva già che dalla Germania sarebbe venuta la rovina dell'opera sua, onde fu che egli pensasse a munire esclusivamente da questo lato il territorio romano. Questo presentimento determina per lungo tempo il sistema difensivo e la politica imperiale. Non disformi da tali presentimenti erano gli istituti delle nazioni barbare, le quali comecchè dapprima timide in presenza della gran mole dell'impero, si sentivano però spinte a rovina del medesimo. Gli Imperatori non tardano a patteggiare con loro, concedendo stanza ad alcune bande di essi sui confini dell'impero, per opporli ad altri barbari, e vincerli dividendoli.

Ma l'antica massima romana „divide et impera„ che Roma metteva in pratica verso le nazioni di altra razza, verso popoli stabiliti sopra un determinato territorio, non giova contro le nazioni di razza germanica che hanno nel frazionamento federativo e nella costituzione per bande il modo di svolgimento più conforme alle loro naturali tendenze. Già i barbari sono ammessi negli eserciti imperiali e ne formano spesso il nerbo. Capi barbari sono molti dei generali degli imperatori. Questi capi fanno educare i loro figli alle Corti di Roma e di Costantinopoli ove apprendono colla lingua e colle arti della civiltà romana, il segreto della debolezza dell'impero — La traslazione della sede imperiale a Costantinopoli,

ebbe per risultamento di porre in migliori condizioni difensive la parte orientale dei dominj romani, ma indebolì grandemente l'occidentale; la divisione dell'impero scemò ancora la forza di questa, la quale destituita quasi interamente di armi proprie, rimase esposta all'impeto dei barbari contro i quali era mal difesa da altri barbari.

Roma non ha perduta la sua forza attrattiva, ma sì quella di respingere da se gli elementi che non poteva assimilarsi. Essa attraggia ancora nella sfera della sua civiltà i primi barbari: le leggi che questi si fanno nell'impero occupato sono più romane che germaniche: si direbbe che essi son venuti per essere iniziati alla civiltà romana, anzichè per distruggerla.

Ma altri barbari vengono, ed irrompono, e si pongono in luogo dei primi, gli ultimi giunti sono soperchiati a lor volta o minacciati da altri nuovi; l'impero si sfascia, l'autorità imperiale, scompare, e niuno fra i capi conquistatori è in grado di assumerla, poichè alle consuetudini ed al genio barbarico non può confarsi l'opera del genio romano; l'unità civile del mondo occidentale sembra perduta per sempre.

Il colosso imperiale è caduto in frantumi, il territorio romano si divide in altrettante dizioni indipendenti, quante sono le bande barbariche e quanti i capi che le conducono. La coltura e le leggi latine se ne vanno in dilegno. I conquistatori seminano dapertutto la distruzione, si dividono fra loro le terre dei vinti,

lasciandone alcuna porzione a questi ultimi, della quale saranno poi spogliati da altri barbari. Liberi e schiavi hanno agli occhi del vincitore il valore medesimo: nella miseria comune gli uni sono costretti a lavorare accanto agli altri per provvedere ai proprj bisogni ed a quelli degli oppressori stranieri. La schiavitù propriamente detta, tende a tramutarsi in uno stato analogo alla servitù presso i barbari, onde poi verrà il servaggio dell'età di mezzo — Gli storici più autorevoli ravvisano in questo abbassamento generale una condizione di cose favorevoli appunto all'evoluzione per cui la schiavitù si converte in servaggio.

In mezzo a queste immense rovine di desolate città, di deserte campagne, tra il fumo ed il fuoco della conquista, dove tutto sembra scomparso il passato, sorge come sfidando questo gran turbine di barbarie, la Croce: è questa la bandiera dei vinti, intorno la quale il genio romano riunirà così presto i vincitori, ricostituendo sopra basi novelle la disfatta unità civile dell'impero, e portando il nome e le istituzioni di Roma a popoli ed a regioni che nel loro volo audace le aquile imperiali non avevano neanche intravedute.

La Chiesa offriva ai barbari lo spettacolo non mai più visto dalla maggior parte di essi, di un'autorità che senza la forza della spada imperava a popoli che avevano pure governato il mondo. La potente costituzione della gerarchia ecclesiastica ordinata sullo schema imperiale doveva fare una grande impressione sui conquistatori, talchè questi vedessero senza apprezzarne le conse:

guenze ricostituirsi per la Chiesa nella sua parte essenziale l'ordinamento civile dell' Impero. Egli è certo che fu sopratutto in questo periodo che la potestà ecclesiastica diede la più grande estensione alla sua giurisdizione. E come si vedevano in tempi meno remoti, dopo la conquista turca in Europa i Vescovi Greci divenire sotto i nuovi Signori quasi capi civili delle popolazioni che loro erano sottomesse spiritualmente; nella stessa guisa i Vescovi latini, che l'unità romana rendeva più autorevoli, assunsero gran parte del governo civile nel periodo della conquista germanica.

E così mentre la Chiesa rendeva meno difficile la consolidazione della conquista, assicurava ai vinti condizioni più miti nel presente e preparava il loro riscatto per l'avvenire. Si son giustamente condannate le tendenze del Clero ad invadere il dominio civile. Ma qui vuolsi tributar lode alla Chiesa di aver assunto sì gran parte nel governo civile dei vinti, e dobbiam essere tanto più riconoscenti verso di lei a tale riguardo, che le condizioni fatte per opera sua in questo periodo, alle popolazioni di civiltà latina han contribuito il più grandemente alla costituzione degli ordini liberi moderni.

La Chiesa non fu contraria alla conquista: anzi vi sono scrittori che l'accusano d'averla favorita. Essa non cospirò scientemente alla ruina dell' impero, ma è certo che non vedeva nei barbari i pericoli che vi vedevano gli imperatori, anzi sembrava ravvisare in quella nuova forza, in quelle nuove genti, una massa per lei, un avvenimento onde si allarga la sfera della sua missione — Essa dà opera a convertire

i nuovi signori, ed ha per essi tesori di dolcezza e d'indulgenza che ebbe rare volte per gli antichi.

Ciò non pertanto la Chiesa non si fa barbara come si era fatta in quanto alle sue istituzioni esteriori, imperiale, ma si mantenne latina, e conservò così gli ordinamenti essenziali dell'impero. Essa professa il diritto romano, il diritto dei vinti, e quindi si mantiene per lungo tempo in fatto la sola rappresentante di essi. I Vescovi rimasti soli nelle sedi degli antichi Magistrati imperiali, ne assumono per ciò che tocca i latini le funzioni essenziali, sotto i Re barbari. Di più come i leudi rappresentanti naturali della nazione conquistatrice, seggono nei consigli di questi Re, noi veggiamo i Vescovi sedere in questi stessi consigli come rappresentanti di fatto delle nazioni vinte. La superiorità della loro coltura assicura ad essi un'influenza considerevole in tutti gli ordini di questo tempo, e ne usano a vantaggio delle nazioni che rappresentano.

Da qui la ragione della grande potenza che assumendo poi il carattere feudale, acquista il Clero nell'età di mezzo.

D'altra parte la Chiesa istituendo i barbari nel Cristianesimo, li inizia in pari tempo nella lingua e nelle tradizioni di Roma. Pone nella loro coscienza il rispetto al principio di autorità religiosa, e li dispone a sottomettersi all'autorità civile, cui essa avrà data la sua sanzione, e così sposando al genio romano la tendenza germanica, risveglia lo spirito onde son venute dappoi informandosi le istituzioni dell'Europa civile.

Il Romanismo, e sotto questo nome comprendiamo il concetto giuridico dell'impero, ci ha dato l'unità politica e l'eguaglianza civile; il Cristianesimo ci porta l'unità morale, la fraternità e la libertà spirituale; il Germanismo ci arreca la libertà in tutte le sue manifestazioni e sopratutto nella politica. Dai principj che si estrinsecano per questi tre elementi riuniti sorgono gli aspetti principali delle nostre società presenti.

L'elemento del Germanismo completa le sorgenti della nostra civiltà. Le istituzioni germaniche vanno distinte per un grande rispetto per l'individualità, per la personalità umana. Le arti, le lettere, il culto della Germania portano al più alto grado l'impronta di questo rispetto. La religione dell'Io, la filosofia dell'Io, in cui si deve vedere il più grande omaggio alla libertà umana, non potevano nascere che in Germania. Quando un popolo di questa razza si sovrappone ad un altro ne rispetta ordinariamente le istituzioni; la professione dei diritti fu introdotta dalla conquista e durò per cinque o sei secoli, onde fossero nello stesso stato tanti diritti diversi quanto erano le razze che l'occupavano.

Il Romano è legislatore per genio; il Germano è piuttosto giudice che legislatore. Le leggi presso di noi si fanno in certo modo da per se stesse, sono un portato delle consuetudini; ma come giudice concorre ad ottemperarle alle diverse contingenze. Il Culto per la personalità, per la libertà, fa che il germano rifugga dall'imporre per le leggi ad altri la sua volontà; il culto del principio di autorità, il genio imperiale nel romano, aggiungasi pure il sentimento della sua supe=

riorità, lo portano a dettar leggi.

I popoli di razza germanica non hanno in generale imposta nè la loro lingua, nè le loro leggi alle nazioni da esse soggiogate, anzi non di rado, alla loro lingua ed alle loro istituzioni rinunciavano per adottare quelle dei vinti. La storia delle conquiste primitive come di quelle che seguirono molto tempo dopo, quali sono per esempio le diverse conquiste Normanne, fan fede di ciò. I popoli della primordiale conquista, perderono bensì la loro lingua, ma non smisero dell'amor loro per la loro libertà e delle loro tendenze federative se non in quanto era mestieri per contemperare le loro istituzioni col principio di unità civile e di autorità a cui si informavano sì nell'ordine civile che nel religioso, le romane.

Lezione IX.ª

Seguito della precedente.

Il Cristianesimo aveva riformata la famiglia romana, che sotto l'aspetto giuridico era pure la più perfetta di tutta l'antichità civile. E ciò faceva, elevando la donna e mitigando la sorte degli schiavi: la conquista concorse a completare questa riforma. Imperocchè presso le razze germaniche la donna non era stata degradata della sua naturale dignità, così pure esse non avevano schiavitù, ma solo un modo di esistenza civile inferiore e subordinata, per molti riguardi non disforme dal servaggio del medio evo, alla quale, alcuni romani, come si è già accennato posponevano certe condizioni di libertà civile e politica nel cadente impero. La potestà paterna dei romani, già addolcita dal

principio cristiano, trova nel mundio, in cui si riassumono presso i germani i diritti onde è retta la famiglia un temperamento favorevole alla libertà di coloro che vi sono sottoposti.

Quindi se ben si guarda ai principj, che abbiamo compresi sotto i nomi di Romanesimo, Germanismo e Cristianesimo, si vedrà che essi anzichè trovarsi in opposizione tra loro, concorrono insieme all'edificazione dell'attuale civiltà dell'Occidente, la quale invero altro non è che la risultanza generale degli elementi, onde si manifesta l'indole propria di ciascuna delle due grandi razze latina e germanica, rinnovate e fuse insieme mediante i principj del Cristianesimo — Qualche cenno comparativo intorno al reggimento barbarico, servirà a rendere evidente questa verità.

Presso le nazioni germaniche il governo della comunità sociale risiedeva in generale nei membri della medesima i quali partecipano direttamente nei diversi ordini, alla gestione della cosa pubblica e non cedono alla comunità se non se quel tanto della loro libertà che è necessario per tutelare i diritti inerenti alla nativa indipendenza.

Da questa compartecipazione non sono esclusi che i forestieri ed i servi, ma la nazione propriamente detta, cioè tutti gli uomini liberi che la compongono prende sempre parte al governo di se stessa — Ed è in parte a ragione che si cerca nell'antico sistema germanico il concetto primordiale delle libertà nostre.

A Roma, la città, l'ente Stato, è sempre più o meno distinto

dalla communanza da cui è formato. Tutti i cittadini sono governati dalla comunità, ma ristretto è sempre il numero di quelli che concorrono al governo della medesima — L'impero esagerando questo principio e divinizzando il concetto dello Stato era venuto ad escludere interamente la nazione da ogni ingerenza di diritto nel governo di se stessa. Ogni potestà si riassume nell'imperatore e si manifesta esclusivamente per la gerarchia che da lui emana.

Lo spettacolo di nazioni intere in possesso della loro libertà, che la Grecia stessa non ci ha offerto, ci viene dato dall'antica Germania. Lo Stato e la nazione, il Re e l'assemblea degli uomini liberi non formano che un sol tutto. Il Re è il Capo militare e civile della nazione; come capo militare la conduce alla guerra, come capo civile ne mantiene col concorso degli uomini liberi, le guarentigie di tutti — Insomma egli tiene il mundio della nazione.

Tali si affacciano i barbari nei paesi conquistati. Dovunque il Re, che è spesso l'eletto dei compagni che egli ha condotti alla conquista e che formano con lui come un corpo di nazione indipendente; governa col loro concorso questo corpo stesso ed il paese conquistato. Codesti compagni, leudi, antrustioni sono legati a lui col nesso morale della fedeltà, la fede dell'uomo nell'uomo è il vincolo fondamentale della società barbara. I vinti sono sottomessi per la ragione sola delle conquiste per la sanzione della forza — Così ci appajono i re dei Visigoti così quei dei Franchi, dei Burgundi, dei Lombardi, ecc, e sia che vadano alla guerra, sia che amministrino la giustizia, o faccian

leggi pei popoli soggetti noi non li veggiamo mai disgiunti dalle nazioni rispettive, essi non spiegano la loro autorità che in mezzo ad assemblee nazionali, onde hanno origine quelle che assumeranno il nome di Parlamenti, quando la forza della parola prevalerà nella nazione sopra quella della spada.

Le leggi non pertanto che quei Re dettavano per regolare la sorte dei popoli conquistati hanno un'indole disforme assai dallo spirito delle istituzioni barbariche, ciò si spiega non tanto pel loro fine quanto poichè esse erano in fatto consigliate e compilate dal Clero il quale come si disse rappresenta questi popoli intorno ai Re; onde fosse poi che i Vescovi venissero successivamente a sedere come consiglieri nelle assemblee della nazione sovrana, e la nazione soggetta vi avesse perciò essa pure un'effettiva rappresentanza — Egli è anzi da quì che comincia la fusione delle due razze; che cresce in vigore per la forza che le reca il concorso del paese soggetto, la potestà centrale del Re; e che le assemblee barbariche tendono ad assumere il carattere di Parlamenti.

I Vescovi contribuiscono a dare forme regolari al governo barbarico ed a farvi per molti rispetti, prevalere i principii di unità e di autorità a cui si informa l'istituzione cattolica, e senza volere con Chateaubriand e con altri scrittori vedere nei consessi ecclesiastici il tipo primordiale dei parlamenti non si può però a meno di riconoscere che egli non fu, se non se dopo che il Clero vi si fu introdotto, che le assemblee dei barbari cominciarono a prendere il carat-

tere dei moderni corpi politici che da questi vogliono farsi discendere. In questo stadio l'influenza della Chiesa sembra principalmente diretta a risvegliare nei popoli soggetti il sentimento della nazionalità, e ad assicur loro nella potestà reale una protezione interessata, il che ha per risultamento di separare le sorti della Corona da quelle della nazione di origine germanica, e di rendere quindi i Re capaci di domare col soccorso delle popolazioni riscattate i loro antichi compagni della conquista, quando questi obbedendo alla nativa tendenza minacciavan di dissoluzione le rinascenti nazionalità.

Il sistema del governo barbarico lasciando ai popoli vinti una parte delle loro istituzioni non che del governo di loro stessi, favorì da per tutto l'influenza del Clero, la quale fu appunto dovunque propizia a questi popoli ed ai Re — E ciò durò finchè una parte considerevole degli alti gradi della gerarchia ecclesiastica non venne ad essere occupata dai figli dei signori di razza barbara, il che fece perdere il suo carattere popolare se non alla Chiesa, a tutta una parte considerevole del Clero, che confuse i suoi interessi con quelli della feudalità; onde come si vedrà, andarono poi a seder più a titolo dei loro feudi che delle loro mense, più a titolo di Baroni che di Vescovi, molti dei capi della gerarchia ecclesiastica nei Parlamenti.

Fra le istituzioni che i conquistatori, avversi per indole al modo di vivere proprio delle aggregazioni urbane, lasciarono alle nazioni vinte, furono le reliquie della città e dei municipj imperiali,

dove si rifugiarono colle loro tradizioni e col loro diritto i resti dell'antica popolazione libera. Qui sono i centri dell'influenza ecclesiastica; quivi i germi delle popolari franchigie. I Vescovi, come si accennò, vi riassumono l'autorità degli antichi delegati imperiali; il popolo concorrendovi in parte all'elezione di questi suoi capi religiosi e civili si pone successivamente in possesso di molte fra le perdute libertà e ne acquista di nuove. A queste istituzioni corrispondevano negli ordini germanici certe comunanze di uomini liberi, nelle quali Niebur ravvisava appunto come un'immagine della tribù onde venne a costituirsi primitivamente l'antica Roma. Coll'ingrossare delle razze germaniche verso il mezzodì, e collo stendersi delle conquiste della Chiesa verso il Nord, codeste due ordini di istituzioni vennero a confondersi ed a completarsi reciprocamente, talchè in tutte le contrade di Europa si sviluppassero poi quasi nello stesso periodo e sullo stesso tipo all'ombra delle cattedrali e dei principali stabilimenti ecclesiastici, i comuni nei quali si educavano, e pel lavoro crescevano a nuove condizioni di vita civile, le nazioni moderne, dominate tutte più o meno nello stesso tempo, secondo che vi prevale o l'elemento latino od il germanico, dalla tendenza unitaria o dalla federativa, dal principio di autorità o da quello di libertà.

Eppertanto le due Società che dopo la conquista si trovano a fronte, vanno per la natura delle cose, temperandosi a vicenda; l'opposizione civile del loro genio rispettivo si concilia nella necessità politica della loro unione e nei principj religiosi cui entrambi obbe=

discono; talchè nella comunione cui sono, comecchè in condizioni diverse, astrette, abbiano ciascuna una causa di perfezionamento, e quindi un incentivo a confondere i loro destini. La Società latina dominando spiritualmente la germanica, inizia questa nei principj di ordinamento civile che la Chiesa ha per certo modo ereditati dall' Impero; la Società germanica che predomina politicamente la latina, la rende partecipe di una parte delle sue civili libertà — Così le due Società si svolgono parallellamente l'una sul tipo dell' altra, e andranno sempre più avvicinandosi finchè sarà scomparsa la distanza che le separava e non formeranno più che un sol corpo, tanto più omogeneo, quanto dapprima le sue parti non sembravano suscettive di unità.

Con questi brevi cenni generali noi abbiamo voluto indicare il modo onde ciascuno dei tre elementi che abbiam designati sotto il nome di Romanismo, Cristianesimo, e Germanismo, sia concorso durante il periodo in cui si consolidava la conquista e susseguentemente a costituire l'organismo sociale e politico delle nazioni moderne.

Lezione X.ª

Ricostituzione dell' Impero d' Occidente

Vi è un momento nella storia dell' invasione, nel quale i barbari assicurati fissano definitivamente le loro stanze sulle terre dei vinti ed in cui le sorti dei conquistatori si confondono con quelle delle contrade occupate. Da questo momento che piglia nome da Carlo

Magno, si chiude il ciclo della conquista e si apre quello dell'età di mezzo in seno alla quale si svolgono sopra un tipo quasi identico i germi delle moderne istituzioni.

Per quattro secoli le orde dei barbari si succedono, si incalzano si sovrapongono le une alle altre sul mondo romano, ruinose sopratutto alla parte occidentale di esso. Lo spopolamento, era effetto e causa del decadimento diviziale che seguiva dovunque; la conquista riponeva in generale le nazioni dell' Occidente in condizioni economiche e politiche, analoghe a quelle che noi abbiam detto, verificarsi nella prima fase dello svolgimento naturale dei popoli.

La Chiesa aveva già legati col nesso dell' unità religiosa i barbari ai vinti; e di più colle forme imperiali del suo ordinamento esteriore e colle sue tradizioni romane, le quali avvegnacchè contrarie al genio germanico, erano non pertanto favorevoli agli interessi dei principi barbari, preparava le vie alla costituzione di quella nuova e grande unità, onde poi sotto il nome di Cristianità furono riunite con nodi giuridici e religiosi, quasi in un sol corpo politico, tutte le nazioni cristiane; e ciò senza che queste perdessero le condizioni di svolgimento proprio per cui doveva in progresso manifestarsi l'individualità di ciascuna di esse — L'indole della Chiesa, e più particolarmente il carattere della sua costituzione temporale, richiedevano si conformasse l'ordinamento civile delle nazioni sottoposte alla sua autorità. Cristo, considerato in ordine al regno di quel mondo d'allora, la Chiesa esteriore, chiamavuno equalmente Cesare.

L'occidente versava di nuovo in gravissimi pericoli; le nazioni vi correvano rischio dell'esistenza, ed era minacciata nel suo principio stesso la Chiesa che le riuniva nel proprio seno. In Oriente una nuova religione, l'Islamismo sorge vigorosa propagando i suoi principj meno colla parola che colla spada. Le Chiese cristiane dell'Asia e dell'Africa sentono prime i duri effetti di questa terribile missione. La Spagna e le isole del Mediterraneo vengono già in mano degli Arabi, per questo nuovo fanatismo, irresistibili; la stessa sorte sovrasta all'Italia: tutta la Cristianità trema. Al settentrione ingrossava una nuova fiumana di barbari, parte pagani, parte professanti un Cristianesimo ostile all'ortodossia romana — Il Cesare di Costantinopoli a cui Roma era tuttora nominalmente soggetta, non era in istato di proteggerla; la fede della Chiesa greca era d'altronde da lungo tempo sospetta alla latina: timori quindi meno che speranza dalla politica bisantina.

La Chiesa che ebbe mai sempre il senso delle forze crescenti, s'accorse di buon'ora che egli era sulla vigorosa pianta barbarica, che si doveva innestare per vederlo rinverdire, senza suo pericolo, l'antico principio imperiale. Essa aveva da lungo tempo rivolto l'animo verso la razza dei Franchi, la più forte, la più libera, che libertà suona il suo nome, di quante fossero nel grembo di lei. I Franchi erano già celebri per i servigi resi al mondo Cristiano, e sopratutto per le recenti vittorie riportate sui nuovi nemici della civiltà occidentale, vittorie che a questo rispetto possono compararsi

a quelle di Salamina e di Maratona, per cui la Grecia antica questa stessa civiltà salvava. I nomi di Carlo Martello e di Pipino erano già cari e benedetti in tutto l'Occidente, e formidabili ai nemici del mondo cristiano. Fra gli uomini di questa razza, in questo sangue doveva essere scelto nuovo Saulle, colui che avrebbe per mandato di difendere la Chiesa, di condurre alle battaglie della fede il popolo cristiano. Leone III invero versava sul capo di Carlo Magno il sacro crisma, riconoscendo la sua supremazia in ordine alle cose del tempo, e sottomettendogli tutti i Cristiani — Il titolo di Imperatore, che assume Carlo Magno, è molto più grande che quello assunto dai successori di Augusto e da quei di Costantino, perchè il concetto del nuovo impero abbraccia tutto l'orbe, si stende cioè a tutto il campo della missione cristiana nel mondo.

Alla spada del novello Cesare è affidato la guardia, il mundio dell'umanità, in lui si adombra e comincia a concretarsi l'idea del governo cattolico, espressa dalle nazioni latine nell'età di mezzo, colle parole: un solo Dio, un solo Papa, un solo Imperatore. Fortunatamente per la libertà delle nazioni e degli individui, questo concetto non si potè mai attuare per la ragione della cosa che non lo consentiva. Gli sforzi del grande imperatore non potevano riuscire a simile intento, essi però lasciarono orme così profonde, che dopo tanti secoli s'incontrano ancora oggidì nelle istituzioni dei popoli; e fra tutti i nomi dei potenti che ricorda la storia, non ve ne ha alcuno più riverito di quello di Carlo Magno —

La Chiesa ne faceva un santo; egli fu come il Capo della cavalleria in tutto il medio evo. Si tenne nelle scuole non che quale grande grammatico, quale maestro in divinità, i capitolari che portano il suo nome, giustificano il concetto in cui è tenuto anche ai nostri giorni dai pubblicisti e dagli economisti; le sue vittorie attestano il suo genio militare; la storia dei principali istituti letterarj dell'Europa, fan fede dell'opera che diede dovunque alla ristaurazione degli Studj; tutte le tradizioni ed i miti popolari cui il suo nome ha dato origine accennano al movimento straordinario che il suo regno impresse in ogni ordine di cose e di idee alla maggior parte delle nazioni dell'Occidente.

La sua perenne popolarità però proviene anzitutto da ciò che senza togliere alla razza conquistatrice la superiorità che si è acquistata, intese a fonderla colla razza vinta, e che senza distruggere le istituzioni proprie del popolo da cui usciva, cercò di conciliarle colle imperiali romane, in guisa che per lui ricevessero grande incremento il principio monarchico, sollievo la plebe dei vinti, e sicurezza nelle posizioni occupate i conquistatori — Egli è l'imperatore di tutti, ordina su salde basi la gerarchia delle funzioni civili e consolida quella delle Ecclesiastiche.

Non è, come è parso ad alcuni, ristauratore nè dell'antico impero, nè delle leggi romane, ma sì un ordinatore della conquista ad equal profitto delle diverse razze che gli sono sottomesse. Egli è più Franco che Romano, e non ritrae degli antichi imperatori

se non se in quanto le plebi furono per opera sua iniziate ad un diritto superiore; fu invero nel periodo Carolingio che esse furono ammesse in parte al beneficio delle istituzioni germaniche, e che vennero sempre più cessando della professione del diritto romano. Ciò che di tanto contribuì a confortare le condizioni dell'unità novella — L'aspetto romano che conserva per alcuni riguardi, Carlo Magno dalla sua veste quasi ecclesiastica, gli viene anziché dall'antico impero. Non bisogna mai dimenticare che la Chiesa si fa germanica ma a patto che l'impero si farà ecclesiastico.

Con Carlo Magno la conquista si consolida e si assicura nel sistema beneficiario sul quale l'imperatore ordina e costituisce le due gerarchie, civile ed ecclesiastica; questo sistema che, come si è visto è bene spesso il risultamento di necessità economiche più assai che di politiche esigenze, era già stato uno dei modi per cui nel decadimento dell'impero si era organata la difesa militare dei confini, i primi barbari stabiliti per autorità imperiale sui territorj estremi, erano veri beneficiarj dell'imperatore. Ma i benefizii vengono ora a formare la base di tutto l'ordinamento civile, come formano il fondamento dell'organismo temporale ecclesiastico. I due ordini di benefizj dipendono egualmente dall'Imperatore, quantunque una buona parte dei benefizj ecclesiastici non provenisse dalle terre fiscali come ne provenivano primitivamente tutti i benefizj civili — Tanto nell'un ordine che nell'altro, i benefizj sono dapprima, salvo poche eccezioni, temporarj, non divengono vitalizi

che qualche tempo dopo il loro generale stabilimento. Da vitalizj poi i benefizj civili diventano ereditarj prima in fatto poi in diritto; si van tramutando cioè: in feudi. Ma ciò non succederà per quanto concerne i benefizii ecclesiastici che il celibato dei titolari preserverà dall'eredità.

Il sistema benefiziario serve meravigliosamente alla fusione delle razze. Tutti i benefizj, come tutte le funzioni che vi sono annesse, emanano dalla corona imperiale, che è il primo dei benefizj e rappresenta la prima delle funzioni temporali. Gli uomini delle diverse razze sono egualmente capaci di possedere benefizj e di esercitare gli uffizi che vi sono annessi; Molti di razza romana entrano quindi per questa via nella gerarchia civile, come altresì molti di razza barbara entrano nell'ecclesiastica; per la qual cosa venivano a fondersi insieme non solo le razze, ma pure a tramutarsi ed a confondersi esteriormente, tanto lo Stato quanto la Chiesa, la quale come si è detto, inchinava ad assumere un carattere analogo a quello della Società dominante.

Non diremo della questione di sapere se primitivamente l'elemento dell'elezione, come pei benefizj ecclesiastici non concorresse nel conferimento dei benefizii civili. Si hanno esempi che sembran appoggiare la soluzione affermativa. Ciò che pare indubitabile si è questo, che le terre benefiziarie qualunque fosse l'ordine delle funzioni che vi fossero annesse, erano considerate sempre come imperiali; l'uso che Carlo Magno ed i suoi successori fecero di queste terre,

sia che dessero, sia che togliessero alla Chiesa, lo comprova. Così sotto questo aspetto, cominciando dal supremo suo capo, tutti i membri della gerarchia ecclesiastica sono beneficiarj dell'impero — Così si concretava in parte il doppio concetto dell'unità spirituale e dell'unità temporale. Il Papa prevaleva all'Imperatore nell'ordine spirituale, e gli era suddito nell'ordine temporale; il patrimonio di S. Pietro non era che un beneficio dell'impero.

In questo periodo prendono nuovo assetto le nazioni; e ciò si manifesta principalmente nelle assemblee politiche, dove le medesime sono rappresentate dai beneficiarj delle due categorie — Nella costituzione di queste assemblee vuolsi veder in vero quella dei moderni Parlamenti, formati primitivamente dai rappresentanti dei grandi beneficj e delle funzioni che vi sono annesse senza distinzione di sangue o di ordini.

Non si dirà dei molti istituti che portano il nome di Carlo Magno, nè del modo onde per i suoi messi egli desse opera a mantenere in quei tempi incomposti i suoi ordinamenti nelle grandi provincie sottoposte alla sua dominazione. Solo faremo notare che questi ordinamenti furono in generale, e sono ancora per molti riguardi, a base della costituzione civile ed ecclesiastica di quelle provincie non solamente, ma altresì di molti altri paesi che non fecero mai parte dei suoi dominj, e dove gli ordinamenti carolingi furono portati dopo l'abbassamento del suo impero — Tali sono l'Inghilterra ed il mezzodì dell'Italia, dove furono por:

tate dai Normanni; tale è l'Oriente latino, dove furono portate dai Crociati; tali le terre Slave cattoliche, dove furono per alcune parti introdotte per opera della chiesa.

Carlo Magno siede fra due età, e gli elementi dell'una attempera a quelli dell'altra. Egli si trova in mezzo a razze ripugnanti fra loro, e le ordina in condizioni di pacifica coesistenza; talchè si possa dire che da lui è ricostituito e posto di nuovo nella via di poderosi destini il mondo Occidentale.

Questo grande uomo non ebbe successori degni di lui; tale è spesso la sorte dei genii più potenti: si direbbe che la natura dopo averli prodotti si trova spossata e prova bisogno di riposo. Egli è obbligato di lasciare la corona dell'Occidente a Luigi Bonario! Gli altri suoi successori Carlo il Calvo, Carlo il Grosso, Carlo il Semplice, Luigi lo Scilinguato, Luigi lo Scioperato come lo indicano i nomi che loro ha dato, non potendoli altrimenti qualificare, la storia sono egualmente incapaci di reggere tanta mole — Essi ci appajono tutti quasi un sarcasmo della provvidenza, per umiliare l'orgoglio delle grandezze ereditarie.

Il grande Imperatore non si illudeva su suoi successori; appoggiato sulla sua gloriosa spada egli ci pare assistere senza speranza all'imminente ruina dell'opera sua. I Mori ingrossano di nuovo, e lo assalgono al mezzodì. Egli vede impotente dall'alto delle sue terre venire dal Nord i pirati normanni e risalire i fiumi dell'impero e devastare le terre. Il vecchio leone è insultato da ogni lato, e more

senza fede nell'avvenire dell'opera sua; ma quest'opera non perirà, i Mori saranno rintuzzati, ed i Normanni divenuti Franchi, si faranno anzi propagatori delle istituzioni inaugurate da lui — Così si colorano spesso i disegni di Dio nel governo delle nazioni; inconsapevoli comecchè potenti per genio, coloro cui questo governo è affidato.

Lezione XI

Il Medio Evo

L'ordinamento dell'età di mezzo ha la sua base nel sistema feudale. Questo sistema si trova, se non in potenza, in germe come si è già accennato nel sistema beneficiario. Ma nello stesso modo che si veggono molti benefizj anche prima di Carlo Magno, così si incontrano anche durante il suo regno, molti feudi, cioè: molti benefizj ereditarj; ciò non pertanto vuolsi tenere per certo che la feudalità non diviene un sistema politico se non se sotto i suoi successori; la debolezza di questi, lo svigorimento della fedeltà germanica, l'interesse comune dei benefiziarj, in cui era riposto il nerbo principale delle forze dell'Impero, le condizioni economiche, tutto infine contribuì a rendere il benefizio ereditario — E dove non potè così tramutarsi, scomparve, come ciò ebbe luogo per diverse ragioni, in Italia, in alcune parti della Germania ed in Ungheria.

La trasformazione comincia già in larghe proporzioni sotto i figli stessi di Carlo Magno. E' difficile già il trovare in questo primo stadio una famiglia posta in possesso di un benefizio, la quale ne sia stata evinta per motivi diversi da quelli

onde poscia i vassalli potevano essere privati dei feudi. Quindi è stato che da parecchi scrittori si sia creduta identica l'istituzione del feudo a quella del beneficio. Ma coi lumi che oggi si hanno, non pare più permesso il dubbio a questo riguardo — I benefizj, come la Corona da cui emanano, diventano ereditarj nello stesso tempo; l'eredità di fatto però non toglie che i benefizj non conservassero in diritto per alcun tempo, il loro carattere primordiale.

Nel sistema feudale la gerarchia civile che nel sistema benefiziario, comecchè fissata al suolo, era però essenzialmente personale, cambia di carattere e diventa essenzialmente territoriale: qui invero non è più il funzionario, che risalendo o discendendo i diversi gradi della gerarchia si trova legato al principe che tiene il sommo di quella, ma è la terra feudale che nei diversi gradi si trova legata al demanio pubblico, di cui ha fatto od è riputata aver fatto primordialmente parte — Nel sistema benefiziario, l'uffizio prevaleva alla dote del medesimo, qui la dote del feudo che si chiama altrimenti il corpo di esso, prevale sull'uffizio che venne a dirsi poi il titolo e la giurisdizione del feudo.

Ogni giurisdizione annessa ad un feudo emana necessariamente dalla potestà sovrana, ma tutte le terre cui è annessa una giurisdizione non hanno fatto primitivamente parte delle terre fiscali, cioè: del demanio del Principe; il corpo del più gran numero dei feudi è formato di antiche terre libere, di antichi allodii. I proprietorj di questi, onde assicurarseli e prender posto nella gerarchia feudale in cui si rifuggiva la libertà, offrivano

in dono ai principi od ai feudatari superiori, i loro allodj per ri: ceverneli quindi con una parte di giurisdizione, con una porzione di sovranità che li tramutava in feudi. Era questo il modo per cui si entrava, come si direbbe oggi nel paese legale, e sotto specie di dipendenza, si acquistava una più sicura libertà — Da qui l'ori: gine dei retrofeudi, il corpo dei quali è in generale formato di terre allodiali costituite in feudi appunto per via di obblazione o di raccomandazione: onde fosse poi che in tempi meno remoti, i feudatarj senza distinzione, volessero attribuire alle loro terre il carattere di feudi oblati o di ripresa, ciò che vale lo stesso, e cancellare in molti di essi il carattere fiscale che tenevano dalla loro origine demaniale.

Così se se ne tolgono alcune terre indipendenti che in Ger: mania presero il nome di feudi del sole tutto il suolo delle na: zioni si trovò vincolato nel sistema feudale, onde si venisse a dire che non vi era terra senza signore, e quindi per legittima conseguenza che non vi era signore senza terra — Tutti i di: ritti, tutte le libertà non sono in questo tempo assicurate, se non in quanto hanno per base il suolo, e non è che dal suolo che sorge la nazione politica.

I benefizj ecclesiastici conservano il loro carattere in quanto alle persone dei benefiziarj, ma si trovano essi stessi compresi per ciò che tocca la dote nel sistema feudale. La Chiesa infeuda essa stessa le terre che le sono state concesse e quelle

che riceve per via di obblazione e di raccomandazione, anzi per questa via i feudi di movenza ecclesiastica divengono eguali, ed in molti paesi, superiori in numero a quelli di movenza laicale, il che si spiega per la supremazia della Chiesa in questo periodo e per l'efficace protezione che ai feudatarj moventi da lei accordava — Secondo il diritto pubblico di codesto tempo però i principi ritenevano sempre, siccome moventi dal loro demanio tutte le terre ecclesiastiche, e ciò anche quando essi stessi tenevano le loro corone a titolo di feudi ecclesiastici o di feudi di devozione.

Il feudo è il principio generale di tutto l'ordinamento politico e sociale dell'età di mezzo. Il servaggio stesso prende carattere di un istituzione feudale; il servo non è invero che l'ultimo dei feudatarj, la gleba è il suo castello, e questa servitù è per lui l'inizjamento della libertà. Il verbo servire in quell'età ha nobile senso e principalmente significa la relazione tra il capo sovrano e coloro che nella gerarchia feudale sono riputati dipendere da lui. Così il Re serve l'Imperatore, il Duca serve il Re, il Conte il Duca, e via di seguito fino all'ultimo dei vassalli, il servo — Il Re di Boemia trovato estinto fra quei che caddero a Crecy, portava scritto sullo scudo le parole je sers. Oggi ancora servire e servizio si applicano in tutte le lingue delle nazioni civili alla più nobile fra tutte le professioni, alla professione militare.

Il sistema benefiziario aveva fissate le nazioni conquistatrici

sul suolo; il sistema feudale ve le seppellisce per certa guisa in un colle nazioni vinte. Noi le vedremo risorgere poi ma totalmente fuse insieme e tramutate in novelle nazioni. Già la terra feudale le cuopre: i Franchi, gli Angli, i Burgundi, ecc., non sembrano più esistere, ma solo sono territorj che si chiamano Francia, Inghilterra, ecc. I re come i loro pari, o come i loro laudi e tutti quelli che da questi dipendono, perdono il loro nome personale o patronimico, per non tener più che quello delle terre su cui sono stabiliti — L'elemento del territorio prevale invero sopra quello della razza, da cui sono costituite, in tutte le nazioni che sono uscite dal sistema feudale.

I signori barbari non depongono la loro tendenza nativa in questo sistema, ma la terra feudale li costringe e tiene in condizioni indeclinabili se non di politica di materiale unità. Le società dopo la conquista erano per loro natura aperte ed agli uomini della razza dominante ed a quelli delle razze sottomesse il sistema feudale le chiude — Quindi la ripulsione contro gli stranieri, e le leggi odiose contro gli alibi nati; e ciò malgrado i principj religiosi da cui erano allora sì grandemente informate queste società. Ma quel sistema era più forte di quei principii stessi.

I riflessi anzidetti si applicano alle nazioni del Medio Evo considerate in ordine alla loro costituzione civile; non così se si considerano in ordine alla loro costituzione ecclesiastica.

Noi abbiam già detto che i benefizj ecclesiastici non subirono la trasformazione dei civili o militari, attesa l'istituzione del

celibato che impedisce divengano ereditarj. Così mentre tutti gli ordini e tutti i gradi civili sono occupati e chiusi, tutti gli ordini e tutti i gradi ecclesiastici sono aperti a tutti; la Chiesa quindi si rinforza continuamente di tutti gli elementi che la Società civile non può contenere. Il feudo non può contenere la famiglia Salica, i figli dei signori feudali trovano una posizione negli ordini e nei benefizj ecclesiastici che sono aperti a tutte le condizioni civili di quell'età; il servo della gleba, lo straniero stesso vi possono avere accesso — La Chiesa è più grande dello Stato; non vi sono stranieri per lei; rispetto a tutti i diseredati della società civile, essa è un campo di asilo, e sta in ciò un grande argomento della sua potenza.

Pel celibato i suoi benefizj ed i suoi istituti divenendo continuamente vacanti e continuamente aperti, ne conseguiva un incessante movimento della popolazione verso di lei, e con ciò sempre nuove e vigorose condizioni di vita. La qual cosa non avrebbe mai potuto aver luogo se i benefizj ecclesiastici fossero divenuti ereditarj. Come Roma nell'antichità, la Chiesa trova nel diritto di asilo che esercita il più largamente, uno dei mezzi di attrarre a se indipendentemente dalla sua azione religiosa le parti più vivaci ed energiche della Società — I tribunali e le leggi ecclesiastiche, il modo secondo cui il Clero governava allora i suoi dominj temporali, accrescono la di lei forza attrattiva.

Gli Imperatori ed i Re inclinavano per alcun tempo a concedere

al Clero i feudi che ad essi si devolvevano, come se volessero con ciò ristabilire il sistema benefiziario. Onde fosse che i Vescovi assumessero titoli e qualità di Conti in molti regni ed in quasi tutto l'Impero. Egli fu intorno a questi conti invero, che mediante l'asilo, non disgiunto da altre cagioni, a cui si è già accennato e di cui si dirà più oltre, crebbero i communi più considerevoli. I re preferivano vedersi circondati da questi benefiziarj, che servivan loro a temperare la fiera indipendenza dei Baroni feudali — Essi sono in maggioranza nei Parlamenti, e vi seggono, come lo attestano i documenti di quelle assemblee in Francia, in Inghilterra ed in Germania a titolo di Conti e di Baroni, meno che a titolo di Vescovi, e se vi seggono come Vescovi egli è a titolo delle loro mense, cioè dei loro benefizj moventi ora come i feudi, dal demanio delle Corone.

Non pertanto erano in queste condizioni di cose, in questa esuberanza di vita, grave pericolo e per l'istituzione cristiana e per la nuova Società. La ricca dote della Chiesa attirò verso di lei sempre un più gran numero dei figli della famiglia feudale, i quali portarono nel suo seno attitudine contraria allo spirito di lei. I Principi e sopratutto gli Imperatori investivano dei grandi benefizj ecclesiastici divenuti anche militari i loro fedeli, senza curarsi molto della loro qualità in quanto a Vescovi. La Simonia venne quindi divorando dovunque la Chiesa. Il benefizio ecclesiastico corse rischio di divenire col favore degli Imperatori, ereditario. Alcuni Vescovi miravano a far salire sulle loro Sedi contaminate, i loro figli spurj; il celibato

ecclesiastico cadde in dispregio. La Sede stessa Apostolica ebbe a portar pericolo di divenire per alcun tempo, retaggio di una famiglia che durante un certo stadio deturpò Roma. La Chiesa esteriore considerata in ordine alla sua gerarchia, sembrava dover chiudersi appunto come la feudalità, il che avrebbe compromesse le ragioni stesse della libertà e della civiltà di tutto il mondo cristiano.

Ma la Provvidenza suscitò a tempo l'uomo che questi pericoli doveva rimovere. Noi ci troviamo in presenza di Gregorio VII, uno dei più grandi riformatori della Chiesa — La lotta che egli sostenne per la libertà del Sacerdozio contro le pretese di Enrico IV, vuol essere considerata da noi come una lotta tra i principii di libertà instaurati dal Cristianesimo ed i principj onde per la confusione delle due potestà si afforza il dispotismo, e si scalzano le condizioni della civiltà. I predecessori immediati di questo Pontefice, avevano già riconosciuto in Ildebrando, il predestinato a compire l'alta missione: ma egli rifiutavasi continuamente alla tiara, scegliendo piuttosto di consigliare chi aveva missione di fare, che fare egli stesso. Il suo carattere però come l'opera sua non sono egualmente apprezzati da tutti, anzi pochi uomini furono oggetto di giudizj più disparati — Per giudicarlo come si conviene è d'uopo riportarsi interamente in quei tempi, e cercare quale fosse veramente l'indole dei mali cui era mestieri portar rimedio.

La Chiesa era affetta da piaghe profonde e da disordini immensi turbato l'Impero; per sanare quelle piaghe, per ristabilire

l'ordine civile, per ristabilire le società nelle sue vie di progresso, era necessaria una dittatura morale che allora il Papa solo poteva esercitare — Gregorio aveva per se il voto delle masse e gli interessi eterni della giustizia, aveva contro di se un gran numero di Vescovi, alcuni dei grandi feudatarj dell'impero, e l'Imperatore per i quali meno che gli interessi delle società civili si esprimevano l'asprezza e le passioni indomate di quel secolo.

La questione dell'investitura era una questione di vita e di morte, non solo per la Chiesa, ma altresì per la società civile.

Gli scrittori imperiali hanno acerbamente censurato questo Papa per l'umiliazione che fece sentire a Enrico IV nel castello di Canossa. L'animo nostro si rivolta oggi nel vedere così prostrata nella persona dell'Imperatore, la potestà civile, ma se, fatta astrazione dai tempi presenti, giudichiamo con cognizione di causa fra i due uomini, il nostro suffragio sarà con quello degli storici più imparziali, non per l'Imperatore, ma pel Pontefice.

Da Gregorio VII riprende la Chiesa indirizzo a favorire la libertà popolare: essa lascia i principi per mettersi coi popoli. L'Italia sente prima l'effetto di questo indirizzo. I Comuni Italiani si svolgono potenti sotto l'ala della Chiesa — Gregorio VII ebbe primo il concetto delle Crociate, e cercò di iniziare quel gran movimento dell'Occidente verso l'Oriente da cui doveva tanto avvantaggiarsi la nostra civiltà.

Lezione XII.

Delle novelle nazionalità

Vi è un principio dominatore nel diritto pubblico moderno, sia considerato rispetto a ciascuna nazione, sia rispetto alle diverse nazioni fra loro, e questo è il principio di nazionalità il quale si estrinseca e si concreta nel concorso di due principali elementi che sono la razza e il suolo su cui essa è stabilita. Nei popoli primitivi prevale l'elemento della razza, nei popoli più avanzati prevale quello del suolo. Il sentimento nazionale è più vivo laddove predomina il primo, più vivo l'amore della patria dove predomina il secondo elemento. Il nodo invero che stringe la razza è un principio di solidarietà morale, che sussiste quand'anche essa si trovi dispersa sopra diversi territorj, mentre quello che lega la razza ad un determinato territorio e ve la fissa indeclinabilmente, proviene un principio di affinità materiale che cessa fuori del territorio medesimo — Nel primo caso la nazione signoreggia il suolo che calca, nel secondo è signoreggiata da esso, e ciò tanto più in quanto questo suolo è reso sacro per le tradizioni e le memorie che racchiude.

Uno spiritoso scrittore moderno, Bulwer, parlando dell'Inghilterra e della Francia, ha detto esistere oltre molte altre, fra l'inglese ed il francese questa principale differenza: che il primo ama la patria sua perchè l'Inghilterra gli appartiene, e che il secondo ama la sua perchè appartiene alla Francia; l'inglese ama la patria e la difende come cosa propria, il francese ama e

difende la sua, come il servo ama e difende il suo padrone; nobile servitù! — La ragione di questa differenza è riposta in ciò che nella nazione inglese predomina l'istinto della razza, e per lei dovunque è la razza, ivi può essere la patria, e che nella nazione francese predomina il culto del suolo su cui è stabilita, fuori del quale essa non saprebbe vedere una patria.

Questi caratteri diversi si riscontrano più o meno tanto nell'antichità quanto nei tempi moderni in tutti i popoli. Il popolo Israelita ci offre il tipo di quelli che obbediscono anzi tutto all'istinto della razza; gli altri popoli dell'Oriente sono per lo più assorbiti dal suolo. Nella Grecia, se se ne giudica dal modo per cui si espanse fuori di se, prevalse la razza; a Roma i due principj si attemperano. Nelle nazioni moderne, quelle di sangue latino, sembrano tenere più al suolo, sembran tenervi meno quelle di sangue germanico quantunque, come lo ha dimostrato la storia della conquista, esse perdono facilmente l'estinto della razza — Le nazioni moderne però traggono tutte dagli ordini feudali, da cui sono per la maggior parte uscite, un culto per la gleba territoriale cui sono addette, che non ebbero eguale mai le nazioni dell'antichità.

Il Cristianesimo tendeva ad abbassare ambedue questi principj, ed a sostituirvi il principio religioso. Ma i sentimenti cui danno origine gli accennati principj si risvegliano comecchè impotenti per le ripugnanze e gli antagonismi che eccita la conquista. Noi abbiam visto come la Chiesa in conformità del proprio principio, sebbene fa-

cesse professione di nazionalità latina, mirasse a fondere insieme le diverse razze che eran venute stabilendosi nell'Occidente. Quando però essa si fu costituita sulla base beneficiaria nelle diverse contrade e vi ebbe presa una posizione analoga a quella che vi tenevano i signori forestieri, conferì grandemente alla consolidazione territoriale degli Stati moderni.

Ed invero mentre codesti signori, obbedendo alle native tendenze, cercavano di affrancarsi dalla superiorità della corona, il clero, obbedendo alla propria tendenza, si avvicinava ad essi ed alle sorti loro associava quelle delle masse sulle quali per la religione e per l'influenza che gli assicurava la sua posizione beneficiaria, dominava. L'azione del Clero non è mai stata veramente efficace e vantaggiosa agli ordini civili, se non se quando si è fatto l'avvocato ed il rappresentante degli interessi delle moltitudini.

Eppertanto le Chiese dei diversi paesi vennero a costituirsi esteriormente sopra basi nazionali, e si può dire che esse furono per molti rispetti, la culla delle nazionalità moderne. La storia della nazionalità francese come quella della nazionalità inglese, per non dir d'altre, attestano questo fatto. E se non si sono avuti gli stessi risultamenti altrove, come per esempio non si sono avuti in Italia, ciò si deve attribuire principalmente al fatto che per difetto di una corona nostrana, non vi si potè mai venire alla costituzione di una Chiesa nazionale, il che aveva luogo nelle nazioni precitate, senza rompere, nè sminuire in nulla l'unità cattolica.

L'unione delle chiese nazionali colla corona rese questa alcuna volta aspra troppo ai popoli; la strage degli albigesi, l'esterminazione dei Mori, infine le guerre inespiabili che per ragione dell'unità religiosa si accendevano allora, non avrebbero forse senza questa unione sì lungamente afflitta l'umanità, ma non si sarebbero avute forse neanche le grandi unità politiche, che quelle guerre avvegnacchè tanto deplorabili contribuivano ad assodare — Per questi diversi modi, la Chiesa concorre colle case sovrane alla costituzione territoriale delle nazioni moderne.

Divisi e dispersi nelle dizioni feudali, i nuovi e gli antichi signori dimenticano l'idioma delle native contrade per parlare le lingue per le quali cominciano già a distinguersi ed a manifestarsi le tramutate nazioni; ma non hanno perduta la forza guerresca che rendeva dapprima sì formidabili le loro bande. Essi la portano nella cerchia dei loro feudi dove per le private guerre e per i soprusi di ogni maniera divengono impedimento ai progressi civili ed economici — I re sono impotenti a mantenere il benefizio della giustizia ai popoli soggetti, talchè le risorte nazioni portassero in generale pericolo di dissoluzione.

Le Crociate contribuirono in parte a stornare simile pericolo. Queste intraprese delle nazioni cristiane contro l'Islamismo, dando uno scopo agli istinti guerreschi dei signori feudali ed alle loro avidità, ebbero per risultato di rimoverli per gran parte delle sedi in cui riuscivano sì infesti alla pace pubblica, all'unità dello

Stato, e di rivolgere la loro energia a profitto dell'avanzamento della civiltà occidentale — La tregua di Dio che la Chiesa ordinò durante queste spedizioni, le vie che per esse furono aperte ai commerci, lo stimolo e la sicurezza che quindi ebbe il lavoro e l'incremento che ne ritrasse la potestà reale sono per molto nelle cause dell'evoluzione politica ed economica onde in codesto stadio si trasforman le nazioni.

Queste grandi spedizioni non erano il fatto di alcuni governi o popoli in particolare, ma sì l'opera spontanea e libera di quasi tutte le genti cristiane sotto l'indirizzo della Chiesa. I principi vi intervengono più come cavalieri, più come capi di corpi franchi, che come sovrani. Nei campi d'Oriente, i Crociati si dividono piuttosto secondo l'idioma che parlano, che secondo il sistema politico di cui fanno parte in Occidente, onde sia che si risvegli in quei campi coll'istituto della solidarietà nazionale il concetto vero della patria assente. I nodi stretti in queste guerre fra gli uomini di una stessa lingua, la fratellanza giurata nei pericoli comuni, non si romperanno col ripatriamento, ma serviranno a consolidare il principio nazionale — Lo stesso si dica per ciò che tocca le consuetudini stabilite allora fra i corpi e fra gli individui delle diverse nazioni per cui tanto si avvantaggiarono poi le relazioni internazionali; talchè si possa affermare che le amicizie e le commende liberamente legate in quelle guerre contribuirono ad un tempo medesimo, ed a dar saldezza alle incipienti nazionalità, ed a confortare

negli animi quei sensi di umanità e di fratellanza internazionale, che senza farli inclinare al cosmopolitismo distinguono i popoli dell'Occidente.

E qui giova accennare le istituzioni che i Crociati, rimasti in Oriente, diedero a se stessi; esse furono in generale la riproduzione di quelle che vigevano presso le principali nazioni dell'Occidente — Le assisie di Gerusalemme che sono un monumento di grande importanza per nostri studj, altro non furono invero che la traduzione delle istituzioni franche; queste assisie profittarono agli stabilimenti latini in Oriente non solo, ma ebbero altresì per risultato di far conoscere, desiderare ed attuare molti degli ordini che statuivano in alcune parti dell'Occidente, che non si trovavano nelle condizioni dei popoli latino-germanici.

Non diremo della parte che ebbero nei destini della civiltà cristiana gli ordini cavallereschi istituiti dalla Chiesa, in complemento ed a sostegno dell'opera incominciata per le Crociate. Per questa istituzione, le leggi da osservarsi nelle guerre furono modificate secondo i principj contenuti nel nobile giuramento dei cavalieri, per essa furono innalzate la nobiltà e la dignità del Soldato. La spada del cavaliere non può essere che al servigio di una giusta causa e doveva sempre sguainarsi per la protezione del debole.

Neppure taceremo di due conquiste che si compirono in diverse guise all'aprirsi appunto del periodo delle Crociate, vogliam

dire delle conquiste dell'Inghilterra e di quella di alcune parti importanti dell'Italia inferiore fatta dai Normanni. Questi popoli eran pure divenuti Franchi di lingua di diritto e di costumi quando compirono ed assodarono tanto da un lato che dall'altro col sussidio morale di Roma, le loro conquiste. - Le istituzioni invero che i Normanni recarono all'Inghilterra ed al mezzodì dell'Italia avevano carattere Franco; esse andarono poi svolgendosi fino ai giorni nostri in Inghilterra, mentre scalzate dalla corrente di novelle idee venivano poscia cadendo in Francia, e dovunque furono portate prima dai Franchi. Nel mezzodì dell'Italia perivano per urti stranieri.

Così gli avvenimenti e le influenze principali dell'età di mezzo, contribuivano a rassodare il mondo Europeo, e a dare assetto ed indirizzo politico alle nazioni moderne.

Lezione XIII

I Comuni.

La superiorità delle nazioni moderne sulle antiche proviene essenzialmente da ciò che mentre le antiche hanno avuto nel lavoro schiavo una cagione continua di ritardanza e di decadimento, le moderne hanno nel lavoro libero un argomento perenne di progresso e di restaurazione.

Il comune è il nido entro cui, nell'età di mezzo, crescono in numero, in potenza ed in libertà, gli emancipati del lavoro in guisa da divenire dovunque, poterono collegare i loro interessi con quelli delle dinastie regnanti, il nerbo di potenti Stati.

Egli è invero nei comuni che istituito secondo i principj cristiani, si svolge pel lavoro quel terzo stato che noi vedremo assumere sì gran parte nel governo delle nazioni.

Non è già che i comuni fossero alla loro origine formati esclusivamente di lavoratori; in molti luoghi i signori meno potenti si collegarono essi pure sotto la forma comunale per la tutela delle loro libertà minacciate dai grandi feudatarj; ma egli è certo che l'istituzione dei comuni non divenne uno degli elementi principali delle nazioni, che laddove i medesimi assunsero carattere dalla popolazione che si dedicava al lavoro dell'industrie propriamente dette.

I Comuni sorgono nel mezzodì dell' Europa, sopra i resti degli antichi municipj romani, e per lo più all' ombra delle Cattedrali che per l'asilo attirano di buon ora intorno a se, dovunque sieno collocate, un'energica popolazione di rifuggiti. Nel Nord dove tali resti non si trovano, i Comuni crescono egualmente intorno agli Episcopii ed alle corporazioni religiose, le quali sono d'altronde da per tutto, iniziatrici di corporazioni civili analoghe alle loro — Laonde, tanto nel mezzodì, quanto nel Nord dell' Europa, qualunque sia l'origine di codesti nuovi enti politici, anche quando sono di costituzione imperiale o reale, tutti si ordinano sul tipo di quelli che avevano avuto unica iniziatrice, la Chiesa.

Quest' influenza della Chiesa sui Comuni, si spiega dal fatto che essa reclutava in essi principalmente la sua gerarchia, e che essi trovarono in lei allora una potestà, non nemica alle

libertà e pronta a difenderli, sia contro le feudalità, che li aspreggiava, sia contro i principi, quando questi facevano, come accadeva in Italia attesa la debole costituzione dell' impero, causa comune colle feudalità. Basti leggere gli Statuti primordiali dei Comuni principali di Europa, ed esaminare il loro organamento amministrativo, ed il modo secondo cui sono ordinati in compagnie ed in corporazioni di Arti, Mestieri, ecc, ecc, per riconoscere in essi il tipo generale dato, e per alcuni rispetti imposto dalla Chiesa. Essa sola d'altronde era in grado di conferire allora questa uniformità ai consorzj comunali.

Non pertanto lo spirito dei comuni, comecchè per lungo tempo devoti alla Chiesa, non è ecclesiastico, ed invero meno che a cercare di mantenersi sotto la sua protezione, o si isolano o cercano quella dei principi. Già vedemmo parlando di Roma, come quella plebe sorta e cresciuta soprattutto per l'asilo, e raccozzata di elementi e di tradizioni religiose e civili diverse, intendesse naturalmente a far prevalere nell' ordine giuridico i principj razionali del diritto delle genti. Ora i Comuni dell' età di mezzo tendevano appunto per non diversa ragione, inconsapevoli a simile risultato.

L'asilo da cui pure originano in generale le plebi moderne nella cerchia comunale, serve a spiegare l'evoluzione razionale che alla fine del medio evo subisce il diritto e l'ordinamento civile degli Stati. I principii del Cristianesimo in quanto possono applicarsi alla ragione sociale e politica, e le tradizioni del diritto romano, non mai interamente cancellate, favoirono questa evoluzione — Il bisogno di

protezione contro le soperchierie feudali e la solidarietà degli interessi comunali con quelli delle Corone, rivolgono di buon'ora le plebi verso i Principi, e questi verso quelle, onde poi l'alleanza per cui furono fiaccate le resistenze feudali, ed instaurata l'unità della maggior parte degli Stati moderni, e per cui senza uscire dalla Chiesa di cui non erano in fatto che uno strumento, poterono emanciparsi da lei e costituire l'indipendenza della società civile.

Nell'ordine delle nostre ricerche, l'importanza dei Communi si appalesa nella parte che in questo periodo vengono a prendere nel governo degli Stati. Fino ad ora il servizio militare del feudo od il servizio ecclesiastico del beneficio, davano solo diritto a sedere nei Parlamenti, composti perciò in generale di Baroni e di Vescovi. Ora i Communi vanno ad esservi rappresentati non in ragione di servizi analoghi a quelli dei Vescovi e dei Baroni, ma in ragione del contributo che possono essere chiamati a consentire in favore del Principe o della cosa pubblica — Il consenso al contributo e l'avvenimento dei Communi, che sono i primi contribuenti, nelle assemblee politiche, accennano alla rivoluzione per cui si instaura e si fissa nelle sue vere condizioni il Reggimento rappresentativo che altro non sarà in definitiva che il governo dei contribuenti.

Le assemblee del Clero e dei nobili, hanno alcune volte consentito come in surrogazione dei servizj che più non prestavano e da cui erano dispensati con correspettivo pecuniario. Ma il concorso al governo per ragione del contributo non comincia che per l'am-

messione dei Comuni nei Parlamenti o comecchè sia nelle assemblee in cui essi sono rappresentati colle diverse altre parti della nazione.

I Comuni non differiscono però dagli altri enti politici dell'età di mezzo, essi sono veri feudi collettivi, ed hanno verso le Corone obblighi analoghi a quelli dei feudi veri; i privilegj delle diverse corporazioni di cui sono formati, ad altrettanti retrofeudi pajono assimilarli. Ma sta sempre che i Comuni si sdebitano principalmente dai loro obblighi verso il Sovrano, mediante concorso pecuniario — I nobili stessi che da prima si fanno esentare dal servigio militare pagando uno scutatico, finiscono, come si osserva nella storia inglese, per aggregarsi ai Comuni, talchè d'allora in poi questi acquistino il diritto di rappresentare l'intera nazione dei contribuenti.

Coi progressi economici ed in ragione dei bisogni delle Corone cresceva l'importanza dei Comuni e quindi in molti Stati si manifesta una tendenza delle classi privilegiate a cercare i benefizj dell'associazione e delle libertà comunali. A questo rispetto le nazioni moderne differiscono dalle antiche, poichè se nell'antichità greca e romana le plebi mirano ad acquistare il diritto dei patrizj, il patriziato non inclina all'acquisto dei diritti delle plebi. Nel medio evo per l'istituzione comunale, le classi popolari aspirano bensì ad eguagliarsi negli onori e nei diritti alle classi nobili, ma noi veggiamo altresì queste ultime cercare spesso i vantaggi degli istituti e delle libertà comunali e farsi popolo, e stabilire con ciò fra le diverse parti della nazione quei nodi di simpatia che

si osservano per esempio in Inghilterra, dove il privilegio aristocratico non è più proprio che delle persone che hanno seggio ereditario nel Parlamento, e dove l'amore per la libertà è un sentimento universale — Così fu allora in alcune parti dell'Italia, così nei Paesi Bassi e sul Reno.

Questo movimento ascendente e discendente è una condizione della vita sociale nelle nazioni moderne. Il signor di Tocqueville ha detto giustamente che dovunque, come ciò ha avuto luogo negli ultimi secoli in Ispagna ed in Francia, la nobiltà si è rifiutata a farsi popolo, vi è stato l'antagonismo per cui andarono a rovina tutte le libertà dell'antichità; onde il patriziato fu perduto senza che le plebi ne avvantaggiassero — Il movimento ascendente della plebe al patriziato non è atto a togliere questo antagonismo.

Grande fu nell'età di mezzo l'influenza che per le loro ricchezze, per l'energia dei loro abitanti esercitarono in ogni ordine di cose i Comuni; essi non entrano però che con difficoltà nei consigli dei Re loro protettori, non acquistano che tardi i diritti che pareggiano le loro assemblee a quelle dei Nobili e del Clero i quali disdegnando e temendo di sedere coi rappresentanti dei Contribuenti, si tenevano, salvo in Inghilterra, quasi dapertutto lontani e separati dalle assemblee popolari. I rappresentanti dei Comuni, comecchè dimessi ed umili ed in veste di supplicanti, avevano nel voto che loro si chiedeva, l'arma che doveva assicurare alle Camere Elettive quella sì grande parte che son venute poi esercitando a nome di tutta la nazione, ed a scapito della

nobiltà e del Clero.

Di buon ora prevalse il principio che il voto del contributo e la riparazione dei gravami, si tenevano. Il che posto in raffronto della massima che intorno allo stesso tempo diviene un canone fondamentale del diritto pubblico, della massima cioè: che nessuna imposta può essere prelevata senza il consenso dei Contribuenti, ci dà la ragione del come i rappresentanti dei Contribuenti venissero ad esercitare sia direttamente che indirettamente una sì grande parte della pubblica potestà — Modesti essi, non chiedono nelle loro petizioni che la riparazione dei gravami; le Corone non accordan loro il diritto di concorrere con esse a far la legge, o ad amministrare nei Parlamenti la Giustizia, ma la loro petizione accolta diviene pel fatto la legge stessa.

Le strettezze in cui si trovano i principi ed il pericolo che la loro autorità corre ogniqualvolta sono costretti di aver ricorso ai Signori feudali od al Clero, li getta nelle braccia dell'elemento comunale, in cui non hanno a temere attesa la solidarietà che esiste fra gli interessi veri delle loro Corone e quelli delle classi popolari. Tra la plebe e Cesare, e tra Cesare e la plebe vi è sempre una ragione di accordi che non esiste quasi mai fra alcuno di loro due ed il patriziato.

Non sarà meraviglia quindi, se nello stesso tempo noi veggiamo crescere da per tutto in potenza le assemblee dei Comuni, qualunque sia il carattere che assumono e la posizione che prendono

nei Parlamenti, nelle Cortes, nelle Diete, negli Stati generali — La libertà è più antica del despotismo, come si vede.

L'età di mezzo fu un periodo pieno di energia in tutti gli ordini degli Stati; fu un periodo di affrancamento politico, morale e intellettuale al quale sono stimoli principali gli incrementi della vita communale. In questi tempi, a tale affrancamento contribuirono potentemente le celebri università di Bologna, di Parigi, e di Oxford, veri soli di scienza laicale, esse crescono vigorose, ordinate sotto forme communali, e spesso nel seno di Communi potenti, talchè fossero esse stesse in alcuni Stati, come ancora oggi in Inghilterra, rappresentate nelle Assemblee dei Communi — Le università sono invero nell'età di mezzo per l'affrancamento intellettuale e morale ciò che furono i Communi per l'affrancamento economico e civile; tanto gli uni quanto le altre hanno contribuito allora il più efficacemente all'emancipazione delle nazioni ed all'avanzamento delle pubbliche libertà.

Noi abbiam accennato ai punti principali della storia del Medio Evo. I nomi soli degli uomini e delle opere che hanno illustrata questa età bastano per raccomandarla ai nostri studj.

Abbiam già accennato a Gregorio VII, aggiungeremo a questo nome quello di Alessandro III e quello di un Pontefice più grande ancora, il nome di Innocenzo III. Nei Re troviamo Guglielmo il conquistatore, Lodovico Filippo Augusto, Rodolfo di Absburgo.

Non si dirà di Anselmo, di Bernardo, di Abelardo, di Pier Lombardo, di Bonaventura e di Tomaso, che la speculazione teologica e filosofica portarono sì alto da disgradarne i secoli antichi e l'età moderna. Non diremo i nomi, da voi conosciuti, dei grandi Giureconsulti che dalle tenebre trassero quasi rivelazione della ragione civile, il romano diritto. Non diremo dell' autore del meraviglioso poema cui cielo e terra ha posto mano; nè cercheremo di sollevare il velo che cuopre il nome degli autori dei Niebelungen e dei canti del Cid, nè quello che nasconde i nomi di coloro che concepirono il disegno delle Cattedrali di Strasburgo, Colonia, York, dell' Abbadìa di Westminster del Duomo di Milano, ecc, mirabili monumenti del genio umano.

Intanto alcuni poveri operaj cercando modo di economizzare l'opera loro, trovano i caratteri Tipografici; un viaggiatore arrecò all' Italia la bussola; un monaco trovò la polvere da cannone; un nostro compaesano, deriso dai suoi contemporanej, offriva un nuovo mondo ad Isabella la cattolica, la quale sola ha fede in lui, ed egli le recava col mondo promesso la chiave dei tesori che nelle mani del nipote di lei dovevano riuscir sì funesti a tutte le franchezze che il medio evo aveva costituite.

Lezione XIV.ª

La Rinascenza.

Nell' ordine delle nostre disquisizioni noi comprendiamo sotto il nome di Rinascenza meno il risorgimento delle arti e delle lettere onde sembra rischiararsi il tramontare dell' età di mezzo, che tutto quel movimento che con voce dei nostri tempi si direbbe retrospettivo, pel quale presso le nazioni germanico-latine già fin dal cuore di codesta età gli ingegni van tentando di attingere dai fonti autorevoli dell' antichità greco-romana, argomenti razionali di riscatto intellettuale e di ristaurazione civile. Poichè egli è da questo movimento di cui le arti e le lettere rinascenti sono men che la causa l' effetto, che assumono carattere ed indirizzo le rivoluzioni politico-sociali onde va mano mano cangiandosi l' aspetto dell' Occidente e si iniziano i tempi nostri.

Noi abbiam visto come fino a questo punto le nazioni crescenti sotto l' ala della Chiesa non avessero altra guida tanto in religione quanto in politica che gli insegnamenti di questa loro istitutrice; il dogmatismo dominava dapertutto; il razionalismo, cioè la scienza considerata indipendentemente dalla religione, era sbandito non che dalla cerchia delle cose spirituali, dal dominio delle temporali. Ora comincia in questo dominio il regno della ragione, noi abbiam già detto come e perchè inchinassero al razionalismo civile i comuni nei quali nascono gli uomini che il principio razionale faranno trionfare e nell' ordine civile ed anche per alcuni rispetti nel religioso.

La scienza senza contrastare alla fede detta con autorità

eguale a questa. Gli insegnanti delle sorgenti università parlano dalle loro cattedre colla stessa lingua, colla stessa autorità, colla stessa veste con cui parlavano dai pergami i ministri della fede: anzi essi conservarono esteriormente il carattere clericale, e mantenendosi nella ortodossia cattolica conciliarono all'insegnamento scientifico il rispetto e la sottomessione che si aveva pel religioso. Così i nomi dei grandi filosofi, poeti, giureconsulti dell'antichità si frammischiarono a quelli dei padri e dei dottori più illustri della Chiesa, e Aristotele, Platone, Virgilio, Papiniano, comecchè imperfettamente conosciuti, furono tenuti come lo attestano i monumenti storici, in grandissima venerazione non che nelle scuole presso le moltitudini. Le quistioni filosofiche si alzarono accanto alle teologiche, senza però che queste perdessero della loro importanza, anzi i teologi si fanno filosofi, talchè sembri risorto quel quarto secolo sì ricco di potenti ingegni difensori della fede coll'armi della filosofia — Questo gran movimento razionale, quantunque subordinato all'autorità cattolica, portava già in se un principio di dissoluzione, conteneva i germi delle dissidenze che poi divisero la Chiesa e la Cristianità.

Tutta la vita intellettuale di questo periodo, tutte le manifestazioni dei pensieri si informano principalmente all'antichità. I popoli cristiani quasi disdegnosi del loro nome sembrano rialzare la bandiera della estinta civiltà pagana contro la vivente civiltà barbaro-cristiana. Le nazioni in cui prevale il genio se non il sangue latino, e sulle quali splendono più le glorie dell'antichità, e l'Italia prima di tutte, sono a

capo di questo grande moto degli ingegni nell'età di mezzo.

I più forti campioni del risorgimento contro le istituzioni sorte sotto l'influsso della conquista e della Chiesa sono i giureconsulti, i quali, rinvenuti gli smarriti volumi del Romano diritto trovano in esso come un'arma fatata invincibile per oppugnare e distruggere codeste istituzioni.

Alle forme rozze e ad un tempo complicate dei governi d'origine barbarica, essi espongono il semplice e maestoso concetto del governo imperiale. Al Re che tiene con mano mal sicura il mundio della nazione legata a lui coi vincoli ora mai infermi della fedeltà barbarica, contrappongono la maestà del Re esercente la suprema potestà in virtù di una delegazione del popolo fatta per la pretesa legge regia agli imperatori romani che nella cerchia del suo territorio egli rappresenta; al Pari, al Giurato popolare espressione incolta ma vera della volontà e della coscienza nazionale, oppongono il giudice espressione scientifica e prammatica delle leggi, al quale accresce ancora dignità l'istituzione reale. Alla legislazione consuetudinaria, empirica, incomposta, pongono incontro la legge romana, la ragione scritta, un concetto a priori che s'impone allo spirito e toglie ogni individualità alla espressione nazionale.

Le dottrine dei giureconsulti tendono dovunque a rialzare la potestà civile ed a circoscrivere se non ad abbassare l'ecclesiastica. Nella lunga lotta tra il sacerdozio e l'Impero, i giureconsulti sono per quest'ultimo, anzi si può dire che nascono per venire in soccorso

della potestà civile. Era del loro numero quel Nogaret che a nome di Filippo il bello osava portar la mano sacrilega sul viso a Bonifacio VIII.° _ I principi riassumono ora l'episcopato esteriore, e le superiorità sul temporale di tutte le loro chiese.

Il sistema feudale non può resistere all'urto delle dottrine novelle. Ai servizj gratuiti fondati sui doveri inerenti alla fedeltà feudale si surrogano gli uffizj stipendiati della gerarchia imperiale. I benefizj donde i feudi son nati si chiamano con ardita etimologia: Bona fisci, e così l'ordinamento feudale si scalza sotto l'azione di un vasto sistema di devoluzioni e incorporazioni in favore del demanio regio_ Durante la feudalità, gli allodj, le terre libere erano scomparse, mediante le raccomandazioni e le obblazioni che li avevano tramutati in feudi o retrofeudi, ora essi risorgono franche per opera dei giureconsulti.

I Comuni nei quali più prevalevano i principj razionali, assumono quasi dovunque il carattere di Municipj Romani, e così cadendo sotto la mano regia perdono la loro giustizia, e quindi il sentimento della libertà. Essi però rannodandosi intorno ai Re costituiscono il corpo delle nazioni.

Intanto la fiscalità scalza il principio del libero consentimento delle imposte e dà origine al sistema proibitivo. Tutti gli esercizj industriali cessano di essere espressioni di libertà, diventano privative esercitate in nome dei Principi. Alla fine del medio evo il lavoro era in genere dichiarato un diritto regio _ La schiavitù

trasformatasi come vedemmo in servaggio riprende sotto l'azione dei principj che l'avevano legittimata nel mondo romano, il suo antico carattere a vergogna delle nazioni dell'Occidente e ad insulto della Croce, in quasi tutte le Colonie, che per le ragioni del sistema proibitivo e per l'avidità dei governi eran fondate al chiudersi del Medio evo nel nuovo mondo.

I giureconsulti sono una nostra gloria. Essi però non furono allora favorevoli alla libertà; la loro opera lunga, costante intelligente è diretta in favore dei Principi contro la feudalità contro la Chiesa e quindi contro i Comuni stessi, in cui essi avevano avuta la culla. Non fu se non più tardi, che, volendo per certa guisa risarcire le nazioni dai colpi che alle loro franchigie avevano recati nel passato, si diedero a quel lavoro di riedificazione cui dobbiamo molta parte dei moderni liberi ordinamenti — Tutte le nazioni subirono la loro influenza salvo l'Inghilterra ove l'Università di Oxford respinse Piacentino e Vacario e tutti i Dottori che protetti dai suoi Re venivano dall'Italia maestra di Romanismo.

Ma d'onde mai questo irresistibile ascendente dei giuristi sopra tutti gli ordini dell'età di mezzo? Come furono essi considerati dalla feudalità di cui le loro dottrine minacciavano sì fortemente la base? Come dalla Chiesa? Usciti dalle classi popolari essi si presentavano sotto veste clericale ai Signori od ai Re, avendo la coltura del Clero senza averne il carattere e sono accolti senza sospetto alcuno. Il giurista invero stassi umile dietro incolto Barone, quando questo era chiamato a render giustizia e gli suggerisce la legge e la sentenza,

lo accompagna alle Corti Regie, ai Parlamenti nei quali si amministrava principalmente, come vedemmo, la giustizia al modo barbaro, dove gli presta egualmente l'ajuto dei suoi consigli.

Intanto il Barone dimentica sempre più la legge: egli non lascia più dietro di se il Consigliere, ma lo fa parlare in suo nome, poi si fa rappresentare da lui. Quando i Baroni cessarono di presentarsi personalmente, il Re neppur esso assistette alle Corti di giustizia, le quali presiedute dai Cancellieri regj non furono più che stromento di autorità monarchica. I giuristi divenuti uomini del Re, conservano ancora nelle Corti giudiziarie il titolo di consiglieri avuto dai Baroni che prima consigliavano — Così andava in dileguo il concorso del paese nell'amministrazione della giustizia.

L'influenza dei giuristi fu più pronta nei Comuni dove di buon ora divennero per la giustizia quasi arbitri delle sorti comunali. Noi veggiamo ciò che fanno sotto il nome di Podestà nei Comuni italiani; essi vi modificano tutti gli ordini. Nè in Italia solo, ma dovunque tramutaro le istruzioni municipali — Essi poi sono ricercati, accolti e ricompensati dai Principi — I dottori dell'università di Bologna sono chiamati arbitri tra le città italiane e l'impero alla Dieta di Roncaglia e la loro sentenza fu a danno di quelle.

La supremazia delle scienze in ogni ordine di cose è riconosciuta da tutte le potestà di quel tempo. Enrico II di Inghilterra propone di sottomettere all'università di Oxford la sua differenza col primate Tommaso Becket, a quella di Parigi Bonifacio VIII

propone di sottomettere la contestazione che aveva con Filippo il bello; mille altri esempj si potrebbero citare al proposito.

Già si perdeva l'intelligenza delle istituzioni del medio evo, un'era nuova cominciava sotto l'influsso delle idee antiche che per avere carattere razionale sono dotate di un'eterna giovinezza. La filosofia che sì gran lampo aveva mandato, si arresta inciampata nelle ambagi aristoteliche. La scolastica è come una rete nella quale il pensiero coglieva se stesso — Essa rimane costretta quindi in una specie di carcere di cui la Chiesa tiene la Chiave, ma non vi resterà a lungo, essa ne uscirà ben presto come Sansone portando seco le porte della sua prigione.

Conferì grandemente, convien riconoscerlo, alle evoluzioni politica e sociale di cui parliamo, la rinascenza delle lettere e delle arti cui abbiam già accennato. La seduzione che i capi lavori dell'antichità esercitarono sugli Spiriti, fu irresistibile. Alla loro vista sorse negli animi un senso di spregio per i monumenti delle arti cristiano-barbariche e quindi per le istituzioni fra le quali si erano svolte. Tutto ciò che non aveva un tipo nell'antichità parve men degno di essere conservato.

I prodotti delle arti antiche colla loro perfezione esteriore stupirono i semplici artisti del medio evo, dalle mani dei quali fan cadere lo scalpello e la squadra. Già alla fine del 14º secolo, progredendo l'opera della rinascenza, le condizioni della vita morale delle nazioni sembrano smimmissi. Petrarca attesta formalmente che i più illustri

fra i letterati del suo tempo avevano in grandissimo sprezzo tutto ciò che nelle lettere sentiva di Cristianesimo. Ed erano questi in generale insigniti delle più alte dignità ecclesiastiche — Più grande è ancora questa ruina nel 15° secolo, in cui è affrettata dalla caduta di Costantinopoli, dalla scoperta dell' america, da quella del Capo di Buona Speranza. Cadono le feudalità, il Clero, i Comuni e solo si erge minacciosa la Potestà regia.

Così si chiudeva il Medio Evo, mentre Giovanna la pazza dava alla luce Carlo V, colui cui era riservato di far scomparire i resti delle vecchie libertà in sì grande parte di Europa.

Stava però ancora in piedi con tutta la sua esteriore maestà, la Chiesa, malgrado le molte piaghe che le rodevano le membra; e finchè essa si mantiene nella sua unità, il medio evo che essa aveva per molti rispetti costituito e sì energicamente governato, non è interamente caduto.

Ma ai vagiti di Carlo V si frammischia una canzone libera di due adolescenti figli del popolo; il Cielo tuona, il fulmine scoppia e colpisce il minore di essi, il superstite crede di vedere in questo caso un avvertimento della provvidenza e abbandonato ogni pensiero di vita mondana, implora di essere ricevuto come Novizio in un Convento di Agostiniani. Questo novizio si chiamava Martino Lutero; Nome tanto contrario all' antica unità e communanza dei popoli Cristiani quanto quello di Carlo V. lo è alla libertà di un gran numero di essi — Con questi due nomi si pone veramente il sigillo all'età che ha cominciato col grande nome di Carlo Magno

Lezione XV.a

Carlo V e Lutero

Sotto il soffio delle dottrine della Rinascenza in mezzo alle ruine delle istituzioni del Medio evo, cresceva svolgendosi sul tipo dell'autorità imperiale, la potestà regia. Le cause di questo incremento si invigoriscono in alcuni stati dal sistema salico, che di buon'ora era venuto regolandovi la successione dinastica, onde fosse che per i matrimonj più che per le armi alcune delle case saliche divenissero in questo periodo potentissime a danno dell'indipendenza degli Stati, dove quel sistema non vigeva, e delle libertà dei popoli in cui esse imperavano. L'indebolimento relativo delle Corone elettive conferì allo stesso risultamento — Così quando alcuna di queste case si trovò al governo di diverse nazioni non si tenne più come particolarmente legata a veruna di esse, e domando le une colle forze delle altre, non ebbe più ritegno alle sue tendenze assolute.

La provvidenza permise che ciò si verificasse, a grande pericolo delle nazioni più civili dell'Europa, in Casa d'Austria alla fine del 15.o secolo. Questa casa era già sorta a grandezza fin da Rodolfo d'Absburgo suo vero autore; ma non fu che con Massimiliano I.o e soprattutto con Carlo V che essa diventa minacciosa. La Monarchia universale, secondo il concetto della Rinascenza, non sembra più impossibile — Se guardiamo gli Stati che vennero successivamente nelle mani dei discendenti di questi due imperatori, avremo onde esserne convinti. Essi invero tennero la Germania, l'Ungheria, la Boemia, i Paesi Bassi, la Spagna ed il Portogallo colle loro immense Colonie, l'Italia, alcune parti

d'Africa e di Asia. L'Inghilterra stessa corse pericolo di diventarne preda pel matrimonio di Filippo II con Maria Tudor, terribili nozze che il Cielo rese felicemente sterili.

I tesori di America esimevano Carlo V dalla antica necessità di ricorrere troppo spesso ai sussidj dei paesi su cui imperava; per cui le riparazioni e le concessioni che avevano le loro cause nel voto nazionale dei sussidj cessano, e tanto più facilmente che i popoli esausti erano men teneri delle convocazioni delle assemblee parlamentari, le quali non si convocavano mai che per chiedere loro novelli sagrifizj, fatale inganno; quando l'Imperatore ebbe eserciti stanziali, soldati dal suo erario potè senza rischio chiedere ed ottenere senz'altra forma costituzionale i sussidj onde aveva bisogno.

Questo sistema divenne per certa guisa una necessità politica per gli altri Principi, i quali forzati a tenersi in guardia contro le ambizioni austriache cercarono modo ad acquistare i tesori di cui l'imperatore disponeva, si volle seguire in ogni punto il suo esempio. Di più si falsificarono le monete; Carlo V e suo figlio ne fecero altrettanto. Ma siccome non tutti possedevano mine di metalli preziosi, e che per le vie legittime questi metalli non si possono acquistare che con altri prodotti, come l'attestavano le finanze di Venezia, Firenze, ecc. ecc, si venne nel concetto del sistema proibitivo e coloniale che aveva appunto per fine principale di fornir d'oro gli stati che l'addottavano — Noi abbiam già accennato alle conseguenze di questi funesti provvedimenti.

Le esigenze delle situazioni, i cimenti nei quali si trovavano

le nazioni, fecero sì che esse meno al mantenimento delle loro libertà interiori, che alla difesa della propria indipendenza avessero l'animo rivolto. Disposizione generosa della quale il genio dell'assolutismo abusò grandemente in tutta l'Europa.

I sovrani ed i popoli stavano sotto l'incubo dei pericoli onde erano minacciati dalla soperchiante politica di Casa d'Austria. Quando il grido di Riforma innalzato nel cuore dell'Impero germanico viene ad arrestare nella dispotica loro corsa le ambizioni di questa Casa.

Se come cattolici noi consideriamo questo grande movimento della riformazione religiosa, non possiamo a meno di non scorgere con dolore in essa una calamità che rompe il fascio delle nazioni civili ed in due campi nemici divide religiosamente la Cristianità. Ma non appare così agli occhi di chi ne considera il principio unicamente sotto l'aspetto civile, poichè del principio di libero esame, si informa tutta la vita rappresentativa, e s'avvivano tutte le libertà e si temperano tutti i despotismi. Non così appare agli occhi di chi la considera unicamente nei suoi effetti politici immediati che furono l'abbassamento di Casa d'Austria, la libertà degli stati germanici e l'affrancamento dei Paesi Bassi che ebbero poi sì gran parte nella storia dell'incivilimento. L'Inghilterra vide rimossi per sempre da suoi lidi i pericoli ond'era particolarmente minacciata. La Francia e molti altri stati furono assodati nella loro indipendenza — I mali che seco addusse la Riforma, sono stati grandi senza dubbio, buona parte di Europa ne sente ancora il peso, ma quando si ravvisa questa rivoluzione sotto gli aspetti indicati, codesti mali pajono minori assai di quel

che in realtà furono per molte nazioni.

Or vediamo con rapido sguardo qual fosse il carattere vero di questo movimento e quale la legge morale che lo governava. Veramente il principio del libero esame che gli serviva di bandiera non era nuovo nella storia della Chiesa. A questo riguardo il protestantismo si trova più o meno in tutte l'eresie dei primi secoli, egli è potenzialmente nella stessa libertà filosofica dei Padri. Ma ciò che vi ha di nuovo si è che colla bandiera del libero esame che col motto: Cristo nell'individuo, la Riforma procuri immediatamente di ordinarsi e costituirsi dapertutto in Chiesa di autorità, la quale cosa implicava negazione del suo proprio principio. Questa contraddizione di cui il protestantismo ci offre già dal suo nascere e dovunque la prova emana essenzialmente dal fatto che la Riforma si collegava in ogni Stato o contrastava ad interessi politici più o meno fortemente costituiti.

Il grido della riforma in quanto mirava più particolarmente a correzione degli abusi, non è gettato la prima volta dal lettore di Wittemberga; Lutero ebbe a questo rispetto molti precursori. Fino dal Medio evo si rinvengono in Italia, Germania, Inghilterra e Francia uomini pii e dotti che per amor della religione e per la gloria della Chiesa chiedevano fosse questa riformata nel suo Capo e ne' suoi membri e ricondotta alla semplicità delle sue origini, anzi era questo un grido quasi universale in tutta la Cristianità. Non erano bastati a questi fini i provvedimenti di Gregorio VII e quelli di Innocenzo III ecc, ecc.; eran stati senza effetto i decreti dei Sinodi. Tutti

i predicatori, tutti i cronicisti di qualunque veste, tutti i poeti, non citeremo che il Grande Alighieri, tutti i novellieri, quanti scrivono infine nei tre secoli che precedono la riformazione, tutti fan fede dei disordini e degli abusi che erano introdotti nella Chiesa e del voto generale perchè vi si recasse rimedio — Gli atti dei Concilj generali di Costanza, di Basilea di Firenze, quelli infine del Concilio di Trento intimato appunto per riformare la Chiesa e per condannare le dottrine di Lutero attestano con ben maggior autorità ancora la verità delle piaghe che affliggevano in codesto periodo la Chiesa. I legati del Papa a Trento sclamavano con parole scritturali: noi siam la cagione di tanta tempesta, gettateci nel mare. Il Concilio Riformatore gettò invero molte cose al mare, ma dimenticò di gettarvi ciò che più pesava alla Chiesa, la soma temporale, cioè, onde tanti guai erano nati. Il grido della riforma non era quindi nè scismatico nè ereticale.

Le dottrine della Rinascenza ajutarono questa grande rivoluzione. La fede era potente ancora nel popolo, ma si affraliva nelle classi superiori. I prelati si davano al culto delle lettere. I Principi erano presi ai vizj e sedotti dalle dolcezze della pagana civiltà. A Roma il culto onde si circondavano le reliquie delle arti antiche era sì grande che Adriano VI, Papa forestiero, e non partecipante ai gusti dell'alto clero italiano, trovandosi in mezzo a tante statue di Dei e di eroi rialzate ed ammirate, sclamasse quasi spaventato: Proh idola barbarorum; gli parve veder in ciò il paganesimo rinascente; e volle farsi a riformare in proposito; ma la Corte Pontificia, ma i Cardinali vinti dalle idee

dalle idee della Rinascenza si ridevano di lui cristiano in seno ad una consorteria già per questo rispetto pagana — Sadoleto e Bembo leggevano l'uffizio in greco per non deturpare la purezza della loro latinità colla lingua che loro sembrava troppo semplice e rozza della Chiesa. La bolla onde Lutero è condannato tiene estiriormente più assai della lingua della Rinascenza che non di quella che la Chiesa aveva dato al mondo Cattolico.

La Riforma però avrebbe cessato di essere popolare, e non avrebbe mai preso gran piede, ove si fosse annunciata come contraria alla unità della Chiesa, come dissidente dell'antica ortodossia. Lutero in effetto non si affaccia quale demolitore del grande edifizio dell'unità cattolica, ma timido, rimesso verso l'autorità. Le sue prime più ardite proposizioni toccano questioni di disciplina. I dommi cardinali non sono attaccati se non se quando la Riforma prova bisogno di costituirsi in chiesa separata dalla cattolica, se non se quando cioè essa è costretta a farsi scisma. La dogmatica protestante era già stata professata da Wicleff e G. Huss, ma Lutero non la pose innanzi qual base ad una istituzione novella se non se quando si fu assicurato del concorso di alcuni fra i più potenti membri dell'impero che trovarono nella Riforma costituita in Chiesa, un mezzo, un sussidio a tutelare più efficacemente la propria indipendenza gravemente compromessa da Casa d'Austria, la quale per la sua alleanza con Roma diveniva, attesa l'influenza politica di questa nell'impero, ora più minacciosa che mai — Un simbolo fu conseguentemente necessario, e questo simbolo voleva

staccarsi quanto più dal cattolico. Furono poste quindi, giusta l'accennata dogmatica, le basi religiose della novella Chiesa, nella confessione augustana.

Senza queste necessità politiche il protestantesimo sarebbe per avventura rimasto l'espressione del libero esame, ciò che è sempre stato in tutte le religioni, ma non si sarebbe forse mai costituito in Chiesa di autorità sulla ruina della Cattolica — Questo gran movimento avrebbe avuto per effetto di promuovere regolarmente le riclamate riforme — Ma le scissure e lo smembramento della Chiesa latina non avrebbe forse avuto luogo.

Così egli è al carattere politico che assunse il movimento della Riforma che si deve principalmente il trionfo del Protestantesimo in buona parte di Europa. E veramente senza l'accrescimento eccessivo che prese la Casa d'Austria con Carlo V e senza l'alleanza che la Chiesa in ragione dei suoi interessi temporali nell'Impero, strinse allora con codesta casa, più fatale quasi sempre a suoi alleati ed amici, che non è infesta a suoi nemici, quanti guai non sarebbero stati rimossi dalla Cristianità.

L'abbassamento che Casa d'Austria ebbe a subire nell'Impero e in Europa, a cagione della Riforma, conferì ad assicurare non che l'indipendenza di molti stati, quella altresì della Chiesa stessa ravvisata nelle sue condizioni di esistenza esteriore — Ove invero Carlo V di cui conosciamo l'umore dispotico e le dottrine politiche, avesse potuto imporre la sua legge alle nazioni civili, non avrebbe certamente, ed il Pontefice

ne ebbe anticipatamente la prova, rispettate le legittime libertà ecclesiastiche in cui si son pure riposte, come abbiam visto per sì gran parte le ragioni della nostra civiltà.

Lezione XVI.

Tendenze politiche della Riforma.

Abbiam visto quali sono state le cause che principalmente contribuirono all'avanzamento ed alla consolidazione della rivoluzione politico-religiosa per cui veniva nel XVI.° secolo mutato l'aspetto dell'Europa civile. Ora ci conviene esaminare il carattere che la Riforma assume presso le diverse nazioni. Questo esame ci è necessario per porci in grado di giudicare degli effetti della medesima sopra gli ordini politici interni e sopra le relazioni esterne degli stati d'Europa in generale.

Si è già detto parlando di Roma rispetto ai barbari, delle tendenze proprie dei popoli di razza latina, e di quelle cui obbediscono più particolarmente i popoli di razza germanica. I primi come lo attesta la loro storia, la costituzione dell'Impero e quella della Chiesa sembrano inchinare al principio di autorità, i secondi, come lo prova parimente la loro storia, l'opera loro nell'impero ed il continuo loro frazionarsi, sembrano inchinare più particolarmente verso la libertà — Vi è un antico invincibile antagonismo fra le due razze — Lutero si sente quasi per istinto chiamato ad oppugnar la Roma cattolica; come i suoi antenati si sentivano spinti quasi loro malgrado alla distruzione della Roma imperiale.

Tanto i precursori principali della Riforma quali sono Wicleff, G. Huss, Reuchlino, Erasmo, E. Huten, ecc, quanti riformatori propria-

=mente detti, quali sono Lutero, Zvinglio, Melanctone, ecc, ecc. apparten=gono tutti alla razza germanica od a nazioni ove l'elemento germanico prevale. Il concetto di una riforma della Chiesa fu universale, come abbiam detto, ma se si osserva come questo concetto appare alla mente di Arnaldo da Brescia, di Dante, di Gersone, di P. d'Ailly e di Savonarola, che appartengono alle nazioni di razza latina, si vedrà che esso si con=giunge sempre al principio di autorità — Nè si può eccepire per ciò che concerne l'Italia a questo riguardo dai nomi di Pier Martire Vermiglio, di Aonio Paleario, di Curione Secondo, dei due Socini, ecc, ecc; i quali se ben si guarda, sono più filosofi che teologi, più figli della Rinascenza che della Riforma; essi sono più della famiglia di Bruno che non di quella di Lutero. Le dottrine del più gran numero di questi, mirano non che a scalzare l'autorità del vicario di Cristo, a togliere la sua aure=ola divina a Cristo stesso.

In Francia dove prevaleva l'elemento latino, la Riforma non vi attecchì se non in quanto assunse carattere politico. Calvino che è di questa nazione, si mostra alla differenza di Lutero, dotato di un forte ingegno ordinatore; il popolo delle città francesi resta in generale fidele alla Chiesa, la quale ispirò e diresse sovente la Lega formata contro il Protestantesimo. Il Comune di Parigi era a capo di questa Lega nel=lo stesso modo che fu a capo dei comuni di tutta la Francia nello stadio più terribile della grande rivoluzione — La Lega era accetta alle masse, la Riforma vi fu abbracciata più particolarmente dalle classi aristocra=tiche: per lei si manifestava nell'ordine politico come una grande rea=

=zione contro l'opera sommamente popolare dei regni precedenti e so=pratutto di quello di Luigi XI sì funesto ai privilegj ed alle franchigie feudali, sì caro alla borghesia ed al popolo.

E se ben si osservano i fatti e si cerca la ragione loro, si vedrà che qui la lotta del Protestantesimo e del Cattolicismo è prima politica che religiosa. La strage della notte di S. Bartolomeo, la cui memoria non pertanto farà sempre inorridire l'umanità, vuol essere giudicata essa stessa con questo criterio. Se la Chiesa invero trasgredendo la carità, temme quel crudele avvenimento siccome propizio a lei, la Monarchia lo tenne egualmente come un principale suo trionfo — I deboli Valois restarono in effetto lungamente sospesi fra i due campi, Caterina dei Medici ondeggiò fra Guisa e Condè, ma prevalse il partito che sembrò più con=forme alle tradizioni della Monarchia; quindi per reazione la tendenza antimonarchica che prese poi la Riforma in quel regno.

Cattolici nell'interesse dell'autorità reale, i Valois si fanno a perseguitare il protestantesimo nell'interno, mentre si collegano con esso al di fuori per combattere la preponderanza austriaca che minacciava la loro indipendenza e le ragioni della loro influenza in Europa — Già nello stesso intento di abbassare casa d'Austria, Francesco I° non si era peritato di dare un grandissimo scandalo alla Cristianità stringendo alleanza col Turco, tanto è vero che ora le condizioni dell'equilibrio le necessità politiche più assai che la religione, guidavano i Re di Francia in questo periodo.

In Inghilterra la riforma si affaccia sotto l'aspetto di uno

scisma operato nell'interesse della Corona, la quale assume la supremazia nella chiesa nazionale, il che malgrado le dissidenze per le quali si manifesta essenzialmente la vita religiosa ed il genio proprio della nazione, malgrado la rivoluzione cui queste dissidenze sono incitamento e causa, lascia a codesta Chiesa, alla quale venne dato un simbolo protestante, l'indole di uno Stabilimento monarchico-cattolico.

In nessun paese però il protestantesimo ha più penetrati tutti gli ordini civili quanto in quest'isola.

Se ben guardiamo alla storia della guerra dei trent'anni, noi vedremo che se la Riforma trionfa in Germania, ciò vuolsi attribuire più che alle armi protestanti, a quelle dei Re Cristianissimi. La pace di Westfalia per cui è assicurata con politiche guarentigie la esistenza del Protestantesimo, si stipulò sotto l'influenza della Francia, governata allora dal Cardinale Mazzarino che altro non faceva d'altronde che continuare all'estero l'opera del Cardinale di Richelieu.

La repubblica delle provincie unite che sorse quasi per incanto a tal potenza da eguagliare colle sue forze marittime tutta la marina riunita di Europa trovò nel principio della riforma un argomento acconcio ad accendere gli spiriti contro la dominazione spagnuola, ed a porre tra lei e Spagna una barriera che assicurasse moralmente la sua indipendenza.

L'antagonismo tra le città aristocratiche e le campagne democratiche, dà carattere alla Riforma in Isvizzera: le prime divengono protestanti, mentre le seconde e principalmente i cantoni forestali restano fedeli al principio cattolico. Ciascun Cantone assume forza dal principio religioso

che professa: ma si concepisce agevolmente che senza queste differenze politiche, difficilmente la nuova religione sarebbe venuta a costituirsi sulla base del diritto pubblico come vi era costituita la prima. Giovanni Müller, il grande storico della Confederazione, osservò che le divisioni accese dalla Riforma, esistevano fin da prima, benchè composte dopo la guerra detta di Borgogna alla Dieta di Stanz per opera di Niccolò di Flue. Ma dopo che la divisione si fu inacerbita per l'opposizione religiosa, la composizione divenne impossibile — Egli fu invero per questa immistione della nuova religione colla politica, che molte delle nazioni civili si trovano dal XVI° secolo quasi irreconciliabilmente separate e discorde. Nel XV° secolo i Cantoni Elvetici tendevano, malgrado le accennate differenze all' unità; dopo al contrario, non intesero più che a rallentare fino all'anarchia, il nodo federale.

In Germania noi abbiamo lo stesso fenomeno, senza i pericoli politici ond'erano minacciati i membri dell'impero, la Riforma sarebbe rimasta una dottrina, e non si sarebbe dopo 20 anni costituita in Chiesa. Il nome stesso di protestante non è propriamente di origine religiosa, e fu assunto dai Principi e dalle città che protestarono contro l'editto di Spira che proscriveva Lutero e i suoi aderenti, editto che ledendo le libertà del corpo germanico, fu respinto anche da parecchj fra i principi cattolici.

Questo nome che si applica ordinariamente a tutti coloro che si staccarono nel XVI° secolo da Roma, divenne allora proprio dei professanti la Confessione di Augusta, cioè dei Luterani propriamente detti. Gli altri nuovi religionarj che da Calvino si denominano sovente, si

chiamavano allora ed anche oggi riformate — I riformati ed i protestanti non differivano religiosamente fra loro che sul dogma eucaristico, differenza fondamentale che li ha tenuti lungamente divisi.

I Protestanti di Spira dunque vedendo le loro libertà minacciate, si rivolsero senza distinzioni di culti alle potenze di Europa. Gustavo Adolfo di Svezia, Enrico II di Francia, entravano in Germania ciascuno a nome della libertà dei Principi Tedeschi, quantunque il primo sotto le lustre della fraternità protestante, si presentasse. Così le passioni politiche accese dalle religiose, fanno spesso dimenticare i doveri che si hanno verso la patria — I liberatori della Germania furono sì funesti alla libertà vera di lei ed alla sua integrità che maggior detrimento avrebbe appena potuto temere dal trionfo dei suoi più temuti oppressori.

Se si guarda poi alle tendenze politiche proprie della Riforma indipendentemente da quelle che assumeva presso le diverse nazioni dagli interessi che si collegavano a lei e ne perturbavano il naturale andamento, si vedrà che essa inchina alla forma repubblicana con indirizzo fortemente teocratico. La Scrittura lasciata alla libera interpretazione, induce in molti Stati le moltitudini sofferenti e fanatizzate da alcuni dottori del nuovo culto in un concetto di governo civile informato in parte ai principj evangelici ed in parte agli ordinamenti assoluti, esclusivi dell'economia mosaica.

Così si viddero nella Svevia e nella Franconia, vivente Lutero stesso, i paesani accesi e condotti da Müntzer che si diceva un nuovo Gedeone, cercare di stabilire per la forza il regno di Dio sulle rovine della vecchia

Società. Poco dopo seguendo gli stessi Principii, noi veggiamo Giovanni di Leida con gli Anabattisti in Westfallia, costituire a Münster una specie di Stato, di cui egli si proclamava Re, e la cui Costituzione sociale si fondava sulla poligamia e su molti dei principj più eccessivi del moderno Communismo. Questi due tentativi furono sommersi in un mare di sangue — Tendenze analoghe si osservava in Inghilterra, durante quella che gli inglesi chiamano la ribellione, in cui prevalsero alcun tempo i così detti Santi. Così nei Paesi-Bassi ed in Isvizzera. Il Protestantismo francese, comecchè inchinasse a repubblica, fu contenuto dal genio proprio della razza in condizioni più temperate.

In questi trasmodamenti si vuol vedere la ragione per la quale tanto i primi riformatori quanto i Principi, si accordarono nel riconoscere la necessità di determinare per mezzo di confessioni le dottrine delle loro Chiese, di costringere i loro sudditi che erano nella comunione di queste, a conformarsi a tali confessioni — Così si venne a costituire la Chiesa di Stato dominata principalmente dalla autorità per forme che ne fosse il più gravemente compromesso il principio del Protestantesimo.

I riformatori, fra i quali Teodoro Beza, sostengono per mezzo di acconcie scritture, l'obbligo che ha la potestà civile di costringere e di percuotere colla spada gli eretici — Michele Serveto, già condannato per delitto di eresia in Francia, si rifuggiva a Ginevra dove da quel governo teocratico, condotto da Calvino, era per lo stesso delitto fatto abbruciar vivo, plaudenti tutte le Chiese elvetiche — La stessa sorte era minacciata nella Roma protestante al nostro Bruno, ma era scritto ch'egli

dovesse subire questo supplizio nella Roma Cattolica.

Vi è un lungo periodo nelle due Chiese in cui entrambe perdono la via della carità cristiana, in cui nessuna può rinfacciare all'altra di essere intollerante: lo sono tutte e due egualmente.

Lezione XVII.ª

Degli effetti generali della Riforma.

Egli è stato finora sommamente arduo il portare un retto giudizio sulle conseguenze vere della Riforma, e ciò a cagione delle passioni e delle preoccupazioni politiche e religiose che inframettendosi agli elementi della quistione venivano continuamente a falsarne i termini ed a comprometterne la soluzione.

Gli storici invero ed i pubblicisti delle due comunioni ostili, con tutti gli scrittori alleati, comecchessia del principio rappresentato in ciascuna di esse, non sembrano aver avuto fino ai giorni nostri, tanto da un lato quanto dall'altro nessun intento principale, fuor quello di tessere perennemente i Protestanti, un atto di accusa contro il Cattolicismo ed un'apologia in favore della Riforma, i Cattolici un atto di accusa contro il Protestantesimo ed una apologia in favore della Chiesa; talchè ne andasse quasi interamente di mezzo la verità storica, non tanto per ciò che concerne i fatti e gli avvenimenti che accompagnarono e seguirono la Riforma, quanto per ciò che tocca l'intero svolgimento della vita religiosa e civile delle nazioni cristiane in generale — L'indipendenza che la Storia ha acquistata in questo nostro secolo per l'opere di severi e coscienziosi scrittori delle due parti, permette un men dubbio ed incerto apprezzamento

degli effetti politici di questa rivoluzione.

Non pertanto sono ancora assai diverse le opinioni in proposito. Vi hanno pubblicisti di una scuola che si potrebbe dire retrospettiva in cui brillano scrittori di alta levatura, quali sono De Maistre, De Bonald, Bader, De Haller, Goerres, Balmes, Donoso Cortes ed anche per alcuni rispetti Chateaubriand, ecc, ecc. secondo i quali la Riforma sarebbe stata grande calamità tanto a cagione dei suoi risultamenti religiosi, quanto pei suoi effetti politici e sociali — Ai loro occhj, i mali sotto cui gemono o di cui sono minacciate le Società moderne, hanno in essa per la maggior parte la loro radice.

Per converso i pubblicisti e gli scrittori più eminenti della scuola detta liberale, dei quali sarebbe quanto lungo altrettanto vano il dire i chiari nomi onde si illustra l'età nostra e dai quali riceve indirizzo la parte più illuminata della pubblica opinione in Europa, senza disconoscere i servigj resi in un altro ciclo storico dalla Chiesa Cattolica alla libertà, e senza dissimularsi i danni che primordialmente ed in seguito originarono dalla Riforma, veggono nell'avvenimento della medesima, considerata nei suoi rispetti puramente politici e sociali la causa ad un tempo ed il mezzo per cui le Società entrano emancipate nella via dei progressi onde di tanto si è potenzialmente ed in fatto accresciuta la loro efficacia civilizzatrice e l'energia morale ed economica degli individui che ne fanno parte.

E veramente per questo avvenimento, tutto il sistema sul quale era fondato il diritto pubblico dell'età di mezzo, cade. Ciò che non avevano ancora potuto fare le dottrine giuridiche della Rinascenza, si compie in

principio in seguito alla Riforma.

Nel medio evo quelli che chiamiamo ora i diritti del cittadino erano inerenti alla professione cattolica: l'eretico, l'infedele, l'ebreo, eran quindi per necessità giuridica, esclusi dal benefizio del diritto comune, riputati e trattati quali nemici; erano respinti dal consorzio civile perchè non facevan parte della comunione religiosa — Nè era fatta eccezione in proposito a sicurezza delle Corone. La Chiesa scioglieva i sudditi dalla fedeltà verso il Principe che non le era religiosamente sottomesso, e per la scomunica lo balzava dal trono. I capi esteriori delle rispettive chiese, i Sovrani temporali dovevano essere ortodossi.

La supremazia della potestà ecclesiastica sulla civile costituiva il carattere di quell'età.

La Riforma sotto l'impulso di varie cause, scioglie codesti diversi vincoli e lo Stato tende quindi a riconquistare la sua naturale indipendenza. I Sovrani così emancipati vanno reagendo poi contro la potestà ecclesiastica; conservando nell' indipendenza la qualità di Vescovi esteriori, essi pretendono non che al diritto di riformare il temporale delle loro Chiese rispettive a quello di riformarle anche nell'ordine spirituale — Il che negli Stati protestanti ha per risultato di trasformare i Principi in veri Capi spirituali dei loro sudditi. Ma ciò era troppo opposto alle norme del Cristianesimo, troppo in contraddizione colla dottrina del Protestantesimo stesso per poter perdurare lungamente.

Gli effetti della Riforma sono lenti, la separazione della professione del diritto da quella della religione, fu proclamato a favore dei dissi=

denti dalla religione del Sovrano nel trattato di Westfallia; ma non è divenuto un principio di diritto pubblico ammesso nel più gran numero degli Stati di Europa che dopo la rivoluzione francese — Oggi però sono alcuni paesi liberi in cui questo principio non è peranco ammessa. L'Inghilterra non ha attribuito l'eguaglianza politica ai Cattolici che dopo il 1830, oggi essa ne rifiuta ancora il benefizio agl' Israeliti

I risultamenti immediati della Riforma non furono in generale favorevoli alla libertà: anzi per essa fu affrettata quasi dapertutto ed in molte contrade precipitata la rovina delle malleverie che si fondavano sugli ordini del medio evo. Lo Stato nel quale va concretandosi l'antico concetto dell'omnipotenza e della maestà imperiale si affaccia ora come investito di carattere divino; su suoi altari i Magistrati, gli Statisti, i giuristi, sagrificano con le libertà ecclesiastiche, tutte le franchigie civili delle nazioni — La dottrina del diritto divino dei Principi nasce in questo torno nel campo protestante; era diretta a sostenere le ragioni ereditarie di Enrico IV°. contro i dottori della Lega; essa diventa quindi a breve tempo la dottrina ed il titolo di tutte le corone che aspiravano all'assolutismo, titolo di cui i Sovrani Cattolici usarono poi ad oltranza.

Non diremo delle guerre che sotto pretesto di religione, per due secoli insanguinarono l'Europa, noi abbiam già detto della parte che esse ebbero alla rovina delle istituzioni pubbliche.

La politica che prevalse negli Stati protestanti in ordine al governo delle cose religiose, si introduce successivamente negli Stati cattolici. La Chiesa quindi minacciata di nuovi scismi, sentì il bisogno di stringersi

con nuovi patti col principato, e di collegare gli interessi del trono con quelli dell'altare, da qui gli indulti, i concordati e le concessioni per cui le libertà ecclesiastiche sono per molti riguardi sagrificate ai Principi. La Chiesa non ha accanto al trono gli onori di spesa che a patto di serbarli nello Stato in condizione di ancella.

La compagnia di Gesù che nasce, si svolge potentissima in codesti tempi; è appunto negli Stati cattolici, il pegno di questo non ben augurato connubio. Per lei, Roma mira a riprendere nelle mutate condizioni l'ascendente perduto — Il Gesuitismo onde si viene per certa tal guisa traducendo in atto il concetto di Cristo al servizio di Cesare costituiva in fatto una negazione dei grandi principj da cui si informa la vita della Chiesa e tutta la civiltà moderna.

Ai trionfi della celebre compagnia corrisponde invero un grande scadimento morale e civile delle nazioni cristiane che essa prende ad istituire. Il che spiega come questo sodalizio malgrado gli ingegni eminenti che l'illustrarono, malgrado lo spirito di sagrifizio e di abnegazione personale che animava i suoi membri, malgrado i servigi incontestabili resi nelle sue missioni alla causa del progresso e dell'umanità, pure suscitasse in ogni tempo contro di se, i sospetti e le ripugnanze dei popoli civili, scaltriti quasi per istinto dei pericoli che s'ascondevano nel sistema di cui il gesuitismo era l'espressione pratica.

Lo Stato di servitù in cui sono tenute le novelle Chiese negli Stati Protestanti, vi produce i risultamenti analoghi. Macaulay e Ranke, scrittori non sospetti, ci descrivono lo Stato di grande abbassamento in

cui cadde l'istituzione ecclesiastica in Inghilterra ed in Germania verso la fine del XVI.° e nel XVII.° secolo — La depressione civile seguiva anche in codesti stati l'abbassamento morale, senonchè quivi il principio protestante rinviando continuamente, per logica necessità, il credente a se stesso rendeva in fatto la società, abile a riporsi per mezzo degli individui che la componevano, nelle smarrite vie della libertà. Il che ebbe luogo più tardi.

Gli sconvolgimenti, le guerre intestine ed esterne, occasionate dalla Riforma, hanno per risultamento di trasformare o di falsare ~~tutte~~ le istituzioni che restavano ancora in piedi se non le distruggono — I Parlamenti, le Diete, le Cortes, gli stati generali non sono più, dovunque i Principi possono dispensarsi dal loro concorso, convocate; e dove per ragion contraria sono ancora intimate, divengono arena di lotte incomponibili tra le corone e le nazioni, o tra le diverse parti civili o religiose.

Il trionfo del Parlamento sulla corona, salva però la libertà in Inghilterra. L'accordo quindi della Corona col Parlamento vi assicura il principio monarchico costituzionale, e come la lotta si risolve nella vittoria della parte protestante, ne avviene che il Protestantesimo sia ravvisato dagli Inglesi come la base ed il principio delle loro libertà — In Ispagna i tesori dell' America, le armi forestiere in mano alla Corona, l'Inquisizione, potere a un tempo religioso e politico, cui l'odio e la tema del Protestantesimo rende formidabile, tutto infine vi assicura contro le Cortes, sottomesse, ammutite e chiuse, il trionfo del despotismo.

Le lotte tra Enrico IV.° e la Lega, e la conversione di questo principe

il quale trovò che Parigi valeva bene una messa, lo scetticismo degli uomini politici di quel tempo, le necessità di mantenere in condizioni di pace, la nazione divisa, inducono alla soppressione di fatto degli stati generali. Le Corti sovrane che vi hanno nome di Parlamento, non sono più che stromenti della Corona — La guerra religiosa e civile, rende affatto impotenti la Dieta dell' Impero e l' Elvetica. L' Italia aveva già perdute le sue libertà politiche colla fine del XV.° secolo, le restava la gloria di una grande letteratura e quella delle scienze e delle arti. Ma le conseguenze della Riforma togliendole la libertà della manifestazione del pensiero, estingue in lei la ragione ed il principio di quelle glorie — Non vi è che un solo stato, il quale possa dirsi venire a vera indipendenza e crescere meravigliosamente potente e glorioso colla Riforma, ed è questo l' Unione dei Paesi-Bassi di cui abbiam già fatto cenno.

Quel che è strano si è che la libertà religiosa la quale era scritta in prima linea sulla bandiera della riforma, non si sia mostrata che ben tardi presso le nazioni protestanti. Le leggi dell' Inghilterra, quelle della Germania e della Svizzera, quelle delle Provincie Unite e dell' America britannica stessa, dove la libertà religiosa doveva poi così largamente fiorire, per non dir della Svezia e Danimarca per esempio, portano lungo tempo l' impronta del più arcigno spirito di intolleranza.

Non è però mai vero che il trattato di Westfallia in cui vuolsi vedere l'atto pubblico il più liberale che si potesse mai concepire nel secolo XVII stabilisse guarentigie positive in favore di questa libertà nell' impero, non già che ne proclami esplicitamente il principio, ciò non era proprio dell' epoca, ma gli dà sicurezza, temperando nei sovrani il diritto di riformare, e riconoscendo nei cittadini dell' impero una professione di diritto indipendente dalla

professione religiosa.

Le paci di Olivia e di Arau che lo seguirono si informavano ai suoi principj. Questi atti ai quali il diritto pubblico interno di molti Stati si è conformato, erano un compromesso tra comunioni diverse, senza del quale la coesistenza pacifica tanto interna quanto internazionale, diveniva impossibile.

Eppertanto non vuolsi neppur dissimulare che il principio protestante del libero esame spiegandosi successivamente in tutte le sfere di speculazione religiosa, filosofica, e politica, non abbia contribuito grandemente a risvegliare col culto della ragione il sentimento della libertà e ad invigorire, comecchè per alcun rispetto, a scapito della solidarietà sociale, la potenza individuale.

I veri mutamenti poi di cui fu cagione ed occasione la Riforma furono in definitiva e generalmente favorevoli all'avanzamento economico delle nazioni protestanti, le quali si trovarono perciò ben presto riscattate dai mali e dai dolori immensi che in ragione di quei mutamenti ebbero prima communemente a sofferire — E devesi cercare anzitutto qui la causa della superiorità economica di codeste nazioni, sopra quelle che rimasero ferme nell'antica devozione a Roma, le quali fino al XVI° secolo, prevalsero per ogni maniera di supremazia sopra le altre, ma vennero al paragone decadendo in progresso.

La Riforma restituiva dovunque trionfava al commercio ed all'energia privata una quantità di beni che i vincoli ecclesiastici avevano sottratti alla contrattazione ed alla fecondazione degli interessi individuali; costringeva al lavoro una quantità di braccia che per carattere o per clientela avevano fino a quel tempo vissute inoperose sulle rendite della Chiesa — La miseria stessa che in conseguenza di tale rivoluzione venne a colpire una gran parte

delle popolazioni, fu potente stimolo al lavoro ed a nuove produzioni.

Nuovi proprietarj sorsero, l'agricoltura si rialzò, la ragione dei risparmj si accrebbe, novelle industrie quindi e nuovi commercii. L'abolizione del più gran numero dei giorni feriati aumentò di ben più di un sesto i giorni del lavoro, in vantaggio dei protestanti, il che per non poco conferì a dar loro il sopravvento sui mercati del mondo — Aggiungasi a ciò che le popolazioni riformate, ebbero per diverse cause minori incentivi a consumare improduttivamente la ricchezza e maggior stimolo ad impiegarla riproduttivamente.

Così mentre si stemperava l'energia economica in Francia, in Ispagna, mentre le grandi Case che in Italia, il commercio e l'industria avevan reso potenti, rinunciavano al lavoro, chiedendo a Carlo V ed ai suoi discendenti, titoli di nobiltà; la Svizzera, l'Olanda, l'Inghilterra ed una parte della Germania al contrario, cercavano tutte nel lavoro l'argomento della loro futura grandezza e prosperità, e con ciò anche il segreto della loro libertà.

Non diremo degli errori che commisero a questo riguardo gli Stati cattolici, dove la persecuzione religiosa produsse un'emigrazione considerevole di intelligenze, di attitudini e di capitali che andarono ad arricchire ed a fecondare le nazioni protestanti che li accoglievano. Le più gravi, le più fruttifere industrie dell'Italia furono portate alle nazioni che ora primeggiano nel mondo industriale da quei proscritti italiani. La rivocazione dell'editto di Nantes ebbe gli stessi risultati a svantaggio della Francia ed a pro degli Stati protestanti.

Egli è insomma nelle diversità delle condizioni economiche indotte dalla Riforma, anzichè nella opposizione del principio religioso, che devesi

a nostro parere, cercare la causa della superiorità relativa delle nazioni protestanti — Nelle condizioni economiche vuolsi altresì vedere per gran parte la ragione delle libertà di codeste nazioni.

Lezione XVIII.ª

Delle Dottrine che prevalsero dopo la Riforma

E' proprio delle epoche critiche dei tempi, cioè di rivoluzioni religiose e politiche nei quali le nazioni quasi smarrite sembrano cercare le vie del loro avvenire il dottrineggiare intorno alla condizione dell'ordine civile e morale; alla fede religiosa e politica, scalzata o distrutta, sottentra il razionalismo. La filosofia sotto mille forme si affaccia in mezzo alle rovine per dar norma alla vita morale e civile — Così la Grecia e Roma, viddero sorgere i loro più grandi moralisti, i loro più insigni pubblicisti, se con questo nome nuovo può indicarsi una categoria dell'antichità, quando i principj della morale e l'autorità delle alte tradizioni di governo vi erano senza rimedio scosse e perdute.

Noi abbiam già visto come il razionalismo si manifestasse per la Rinascenza e la Riforma, onde si chiude l'età di mezzo; ora diremo brevemente della maggior influenza che dopo quest'epoca esercità nel governo degli Stati.

Prima di tutto ci si presentano gli scrittori di politica dai quali si esprimono i principj onde gli uomini, che prima in Francia, durante le lotte della Riforma e quindi altrove, assumono appunto il nome di politici; cercano di comporre le cagioni di quelle lotte nell'intento esclusivo dell'ordine civile — Le loro dottrine che discendono in parte da quelle dei Giureconsulti

sono ecclettiche e costituiscono una specie di giusto mezzo tra le tendenze politiche dei Cattolici e quelle dei Protestanti nell'interesse della pace pubblica e principalmente in quello delle Case Sovrane che presiedevano alle sorti degli Stati.

Ma avanti di dire degli effetti di queste dottrine, ci convien chiamare per un istante la nostra attenzione sopra un nome, il quale avvegnacchè anteriore alla Riforma, si trova non pertanto aver dato corpo e grido a dottrine che come nel secolo precedente a questa rivoluzione, così nei due secoli che la seguirono trovarono grandi riscontri pratici nella politica di molti Stati. Vogliamo dire di Macchiavelli che spirava appunto mentre per opera di Lutero cominciava quella grande arsione di Protestantesimo in Germania — Gli fu madre l'Italia, la quale sia per causa delle triste sue condizioni sia per la sua maggior coltura, aveva già di molto precorse nella speculazione politica, le altre nazioni.

Machiavelli si è fatto principalmente nello studio dell'antichità; istituito ai principj della rinascenza, egli porta in mezzo ai suoi tempi la luce dell'esperienza dell'antichità pagana, col criterio politico e morale di questa. I principj del Cristianesimo affievoliti dapertutto, avevano già da lungo tempo cessato di essere norma alla morale pratica dei governi. Il celebre italiano fa quindi astrazione dei medesimi, e vi sostituisce quelli onde già presso di noi ed altrove si informava la ragione di Stato. Egli non cerca nell'antichità che le ragioni estriori dell'ordine, all'infuori di ogni considerazione morale, e non ha altra norma del bene e del male se non se la riuscita — Machiavelli può dirsi a questo rispetto, il fondatore della scuola storica fatalista che di tanto ha contribuito a deprimere il senso morale e civile

nell'età nostra.

Può egli chiamarsi particolarmente in colpa per aver eretto un tempio alla fortuna politica? Questo culto era già universale, egli non ha fatto che dare il suo nome ad una dottrina che sciaguratamente era già lodata nella pratica molto tempo prima di lui: egli è l'espositore, non l'autore del Macchiavellismo. Forse Luigi XI e XII, Massimiliano I, Ferdinando ed Isabella avevano letto il Principe? Cesare Borgia non era già ammirato dai suoi contemporanei prima che Macchiavelli presentisse in lui il tipo del Principe?

Nè vuolsi meno scusare questo scrittore come da alcuni si fa, con maggior studio del suo nome che del vero, dicendo che egli intendesse coi suoi libri, nei quali con apparente encomio sono descritti gli atti più atroci della tirannide, far prendere il Principato in abbominio ai popoli, e far loro amare la libertà repubblicana. Al Secretario fiorentino non si può a nostro credere cercar scusa se non se in ciò che per lui si esponeva, avvegnacchè a mal in cuore, la politica che pareva sola atta nei suoi tempi agitati e scomposti a mantenere le condizioni dell'ordine politico e sociale, ed a costituire sulla base dell'autorità sorretta dalla forza e dall'arte, le nazioni. Ma se si può dire che egli fu superiore per la mente a tutti gli statisti della sua età, non si può dedurre nè dalla sua vita, nè dai suoi scritti che la sua morale politica fosse migliore di quella che dal maggior numero di essi, senza distinzione di carattere e di veste, si praticava se non si professava apertamente. Non crediamo d'altronde che nè l'Italia nè la verità possano mai profittare dalle apologie che di Macchiavelli si son tentate e si tentano ancora a questo proposito.

Nelle lotte della Riforma furono designati in Francia sotto il nome di politici gli uomini, che avendo a capo il virtuoso l'Hopital parvero cercare esclusivamente nell'equilibro delle forze contendenti la ragione di un compromesso puramente politico tra gli interessi protestanti e gli interessi cattolici, i quali tutti avrebbero avuta una adeguata guarentigia in una forte costituzione della regia autorità — Fallito il compromesso, i politici si diedero, sia come Magistrati, sia come Scrittori a giustificare indipendentemente da ogni ritegno morale e giuridico, tutti gli atti che tendevano a rafforzare quest'autorità.

In altri termini sotto altro nome, sotto altre forme il Macchiavellismo divenne in Francia una dottrina di governo confessata, e senza scrupolo alcuno praticata. La grande scuola dei giuristi che nel XVI secolo illustrò la Francia nella quale splendono i nomi di Cujaccio, di Donello, di Dumoulin, Pithou, ecc, ecc, era troppo sfavorevole alla potestà reale per poter temperare efficacemente colle norme del diritto, l'indirizzo politico dello Stato — Ciò che succedeva in Francia aveva luogo anche presso le altre nazioni.

Non diremo delle dottrine utopistiche di Tommaso Moro, di Campanella e di Harrington per le quali codesti scrittori per sì diverse sorti noti precorrono le scuole socialiste moderne — Le loro dottrine sono un segno di quei tempi, ma non potevano avere nessun effetto sull'indirizzo della politica per cui si governavano allora gli Stati.

Ma si accenneremo alle speculazioni di Obbes, il quale premesso il principio che si contiene nella strana formola: homo homini lupus, venne deducendone sistematicamente la dottrina sì cara a tutti i dispotismi che pel

bene di questi diversi aggregati di belve che si chiamano le nazioni, i governi, astrazione fatta da ogni nozione di giusto e di ingiusto, non debbono avere altra norma che la volontà del Sovrano, altro sussidio che la forza materiale. L'impudenza con cui questi concetti furono esposti, accenna ad un grande abbassamento del senso morale politico. Obbes fu maestro di Carlo II d'Inghilterra; il suo insegnamento non fu forse per poco nelle sorti infelici della ristaurazione in quel paese.

Come quelle di Macchiavelli questa politica fu combattuta, ma la politica generale non era meno l'espressione della medesima. Gli Statisti professano che la condotta dell'uomo privato deve avere norme diverse da quella dell'uomo pubblico. Si inaugura apertamente il culto della ragione di Stato, onde la morale ed il diritto sono sbanditi dagli ordini pubblici — La ragione di Stato serve invero a scusare i governi di tutti gli atti che contro la giustizia, contro l'equità, contro la ragione privata cioè, commettono.

E per tali principj sorge in Europa una specie di istituzione novella, che ha conservato lungamente dappoi i cattivi vezzi che prendeva in culla, vogliam dire della Diplomazia. Straniera dovunque si trovava essa, non ha nè viscere, nè cuore, nè altro culto fuor quello del successo, fuor quello della abilità politica, e sembra esser stata costituita per coronare i fatti compiti senza tener conto delle ragioni morali e giuridiche che al loro compimento contrastano — La Diplomazia non divenne proprio un'istituzione del diritto delle genti che dopo il trattato di Westfallia. Prima di quest'epoca il Papa solo e Venezia tenevano ministri permanenti con limitate attribuzioni presso le Corti principali.

Dopo quest'epoca si ebbero quasi dapertutto legazioni stabili. Ogni

Principe fu circondato dai suoi pari nella persona dei loro rappresentanti. La strettezza delle relazioni che si fermarono con ciò fra le Corte, riuscì funesta alla libertà delle nazioni contro le quali i Principi sembravano costituire quasi una Società di vicendevole soccorso — Fu la Diplomazia che spinse gli Stuardi agli eccessi per cui perderono il trono d'Inghilterra. Così fu con diversa vece dei Borboni di Francia e di Spagna e dei due rami di Casa d'Austria — Fortunatamente pei popoli, la gelosia reciproca dei Principi, l'opposizione dei loro interessi, le insidie di cui essa diplomazia si fece più volte stromento, e più di tutto il risorgimento della moralità politica, ajutata dalla pubblicità che si venne dando agli atti diplomatici, contribuirono a vicenda a temperarne gli effetti.

Il culto della forza introdusse nel consorzio degli stati la dottrina materialista dell'equilibrio, onde pel principio di conservazione fu messa in forse l'esistenza delle nazioni e sopratutto quella delle minori che per ragioni di situazione territoriale si trovavano nel <u>Circondario Politico</u> delle grandi Potenze entro le quali volevansi conservare le condizioni dell'equilibrio — Questa appellazione di <u>potenza</u>, non è venuta ad esprimere l'idea di un grande stato che dopo l'introduzione di cotali dottrine.

Vi furono l'equilibrio del Nord e quello del Centro. Le grandi coalizioni delle diverse potenze che si formano alternativamente ora contro Casa d'Austria ora contro la Francia, non hanno altra ragione che quella della ponderazione politica. Le corti marittime, Inghilterra, Olanda, prevalendosi delle condizioni favorevoli in cui erano per la loro situazione e per la natura delle loro forze ebbero per un tempo la direzione della politica europea. La ragione

dell'equilibrio inducendo per necessità il sistema degli eserciti permanenti fa cessare dapertutto quello delle milizie e dei servigi feudali onde il disarmo delle nazioni — Le resistenze che si fecero al poter regio nell'età di mezzo, ed al cadere di essa divennero perciò impossibili. Così per salvare l'indipendenza nazionale minacciata, le nazioni perderono le loro libertà interne. Abbiam detto altrove, come appunto per questa cagione i principi poterono dispensarsi se non di riscuotere, di chiedere alle nazioni il concorso finanziario.

Non fu senza danno alle franchigie dei popoli l'esempio del despotismo lungamente fortunato e glorioso di Luigi XIV Egli fu riguardato come l'ideale dei sovrani, e tutti i suoi pari con diversa sorte, cercarono di imitarlo. Questo Re era la dottrina dell'assolutismo in azione, egli aveva dato nelle parole: <u>lo stato son io</u>, il motto d'ordine a tutti i principi, i quali salvo Giacomo II che vi perdè la corona, riuscirono ~~quasi tutti~~ non alla gloria del loro tipo allo stabilimento del despotismo — Abbiam accennato altrove alla dottrina del diritto divino dei sovrani, ora essa prende il più grande sviluppo a minaccia della Chiesa stessa che ha cessato di combatterla e che la subisce con questa dottrina, i diritti e le libertà dei popoli non han più ove rifuggirsi.

La Chiesa che malgrado le scosse ricevute, conservava ancora un forte organamento, è divisa, le dottrine regalistiche e curialistiche la snervano dovunque — La Chiesa Anglicana, come tutte le Chiese Protestanti sono divise per la lotta che sorge nel loro seno per causa dell'Arminianismo e del Gomarismo, e come diceva Demostene dell'oracolo di Delfo, filippeggiano, esse si fanno serve dei governi e poco giovano ai popoli.

Il sistema proibitivo prende in questo periodo la più funesta esten=

sione, plaudenti, come accade spesso, i popoli stessi di cui manometteva gli interessi ed i diritti. Il mondo porta ancora ben profonda la traccia dei mali che dalle dottrine a cui si informa a codesto sistema ebbero origine, per esse le nazioni credendo di non poter arricchire che a danno le une delle altre divennero sistematicamente avverse ciascuna alla fortuna economica delle altre. Onde le pretese alla sovranità dei mari, e la teoria del mare chiuso e del mare aperto che furono cagione alle guerre tante per cui tutte le acque del globo furono sì lungamente insanguinate — Il regime coloniale, la schiavitù dei Negri, alla quale prese sì gran parte l'Inghilterra, ricevono in questo stadio per conseguenza di tale sistema, le più grandi proporzioni. L'Olanda, la quale per la sua fedeltà ai principj della libertà economica, era salita a tanta grandezza, finisce essa medesima per tiranneggiare i mari e per stabilire i più mostruosi monopolj.

Insomma tutti gli elementi morali e giuridici della civiltà propria alle nazioni cristiane, sembravano andare in dileguo. Chi ricostituirà questi elementi? Finora codeste nazioni, seguendo una legge che è propria di tutte, han cercato in un passato molto remoto, la ragione della loro ristaurazione morale e civile. Per la Rinascenza esse la cercano nella antichità greco-latina; per la Riforma esse la cercano negli incunaboli del Cristianesimo; opera vana, come abbiam visto.

Ora la filosofia emancipata, fatto divorzio dalla Teologia e dalla giurisprudenza positiva, posti da banda il diritto romano e la Scrittura, intende a risalire più alto, e chiede a Dio stesso il secreto dell'umanità; intende a cercare, cioè, nella natura umana, le ragioni dell'ordine sociale e politico —

Noi dobbiamo a questo ardito tentativo della filosofia per cui sono a diverso titolo chiari i nomi di Bacone, di Grozio, di Leibnizio, ecc, ecc, quella serie di dottrine che son venute formando ciò che si chiama il diritto naturale che ha avuto sì gran parte nella ricostituzione civile delle nazioni.

I filosofi, facendo di se medesimi l'oggetto delle loro ricerche, rinvennero nella natura umana ciò che vi avevano portato di più eletto, vi rinvennero, cioè: i principj stessi di cui il Cristianesimo aveva dotato il mondo e nei quali essi erano stati istituiti.

Ma la sanzione razionale che per queste disquisizioni in apparenza indipendenti ricevevano tali principii secolarizzandoli in certa guisa, cioè spogliandoli del carattere religioso, conferì a farli entrare con più larga vena nelle costituzioni moderne.

Laonde non vanno lungi dal vero errati come si vedrà, coloro che asseriscono avere la ristaurata filosofia, comecchè non religiosa, conferito grandemente ad introdurre i principj del Cristianesimo nel diritto pubblico delle nazioni più civili.

Lezione XIX.ª

Della Francia e della sua rivoluzione.

Le istituzioni, le leggi, i costumi, le lettere e le arti di quasi tutta l'Europa, portano nei tempi nostri sì profonda l'impronta dell'influenza morale e politica della Francia che per ben comprendere la ragione e l'indole degli ordini moderni attuali, ci conviene cercar le cause principali dell'impero straordinario che come sulle altre nazioni fanno sopra la nostra le idee francesi.

Tali cause sono varie e complesse, ma agli occhi di chi è fornito di qualche

potenza d'astrazione, esse si ravvivano e si riassumono quasi tutte nel portato maggiore di codesta nazione nel concetto e nel fatto cioè della grande rivoluzione per cui alla fine del secolo scorso il popolo francese tramutando se stesso in nuove condizioni di esistenza civile, scoteva il più fortemente se non trasformava integralmente quelle degli altri popoli.

Questa immensa rivoluzione nella quale vengono a confondersi, e per certa guisa ad unificarsi i risultati principali dei due grandi movimenti della Rinascenza e della Riforma, onde furono dovunque scalzati o rovesciati gli ordini dell'età di mezzo, si affaccia nella storia, piuttosto sotto l'aspetto di un'evoluzione dell'umanità che sotto quello di un rivolgimento nazionale — Essa ha avuto invero per effetto, e l'opera sua non è compita, non che di cangiar il modo di esistenza sociale e politica di uno stato cangiar pur quello di quasi tutte le nazioni civili.

La rivoluzione francese non assomiglia in fatti ad alcun'altra di quelle molte che l'hanno preceduta presso i diversi popoli, le quali conservano per lo più un'indole nazionale che determina e circoscrive la sfera della loro efficienza; questa al contrario, ha un carattere universale che la fa uscire immediatamente dalla cerchia in cui viene iniziata per farvi partecipare il mondo civile. In altri termini essa è più che una rivoluzione nell'ordine dei fatti materiali, una rivoluzione nell'ordine dei principii che fino a lei avevano governato il sistema sociale e politico delle nazioni d'Occidente — E crediamo si possa portar pericolo senza essere accusati di profanazione, affermare che dal Cristianesimo in poi nessun altro avvenimento quanto questo della rivoluzione francese abbia maggiormente contribuito a modificare dietro

un tipo ideale, mediante l'arma dei principj, le condizioni esteriori dell'Occidente.

Nè il paragone difetta di omogeneità, poichè come è già stata osservato da scrittori non sospetti, i principj di cui si faceva propagatrice la rivoluzione francese nell'ordine sociale e politico, si informano per gran parte a quelli di cui nell'ordine morale e religioso si faceva missionario il Cristianesimo. Talchè la Francia possa a questo rispetto essere senza errore considerata come uno strumento della Provvidenza, per l'avanzamento e pel riscatto civile dell'umanità. — E verrà forse tempo in cui le opere e le imprese di questa nazione sceverate dagli orribili delitti onde il genio del male le circondava, potranno con maggior verità che non lo furono quelle che compiva nell'età di mezzo, essere disegnate colle belle parole: gesta Dei per francos.

In tutte le età la Francia ha esercitata una potente influenza nel mondo; ma in nessun periodo mai quanto dopo la sua rivoluzione e ciò appunto perchè dopo questa epoca il suo lavoro è men che nazionale, umano. Tutte le nazioni di razza e di tendenza latina furono prime avvinte a lei; quindi quelle di razza germanica e slava subirono il suo ascendente morale; il loro diritto pubblico, le loro riforme sociali, accennano oggi a questa invincibile influenza. L'Inghilterra stessa, la quale pel carattere fortemente individuale di cui è dotata, ha potuto restare più lungamente ferma nei suoi antichi principj di ordine sociale, subisce ora anch'essa, a confessione dei suoi migliori pubblicisti, l'azione prepotente delle idee francesi — Vi è stato in questo un grande ascendente di una nazione sopra le altre, una gran ragione di progresso civile, ma vi è forse altresì, come vedremo, una cagione permanente di gravi pericoli per tutte.

La Francia è stata sempre stromento vigoroso di attuazione non che dei proprj concetti, di quelli delle altre nazioni. Noi abbiam visto come si valessero di codesto stromento Cesare, Giuliano, Carlo Magno, e come soprattutto sapesse maneggiarlo nell'interesse della Cristianità, la Chiesa la quale nel medio evo col mezzo principalmente di questa nazione venne a costituirsi temporalmente in potenza, ed a compire grandi opere di civiltà, se non sempre a vantaggio nostro, a vantaggio certamente dell'umanità — Ed è senza dubbio riposta in questa disposizione del popolo francese ad abbracciare le idee degli altri popoli ed a farsi il campione e l'apostolo delle medesime, una delle ragioni principali della grande influenza che esercita nel mondo.

Noi abbiam già detto come la Francia contribuisse ai progressi dello spirito umano nel medio evo per mezzo della sua grande università di Parigi, centro luminoso al quale le nazioni tutte, mandarono ad attingere come a fonte comune i tesori della scienza, e che ebbe tanta autorità morale da bilanciare per certi rispetti quella stessa che Roma esercitava allora sul mondo cristiano. Ebbene l'università di Parigi era meno un'istituzione nazionale che universale. La luce che accoglieva in essa le veniva anzitutto dalle altre nazioni; stranieri erano per la maggior parte i suoi grandi dottori dei quali noi abbiamo detto altrove i nomi gloriosi, eran stranieri pure in gran numero gli studenti che pendevano dal loro labbro — Talché in fatto si verificasse in quel celebre istituto, sia pei professori sia per gli allievi e per le dottrine che vi si esponevano, una vera rappresentanza morale del mondo di quei tempi. Non pertanto la Francia come di ragione ne trasse il più grande argomento di azione morale ed intellettuale sulle altre nazioni.

Così più tardi nel XVI.° secolo veggiamo con eguale risultamento primeggiare in tutta Europa la scuola dei giureconsulti francesi, i quali altro non fanno in realtà che dettare con mirabile artifizio di esposizione, le dottrine nelle quali l'Italia nostra li aveva iniziati ed istituiti.

Il Protestantesimo stesso avvegnacchè in generale non si attagliasse nè al genio nè ai gusti di lei, pure diventa nelle mani dei suoi riformatori un mezzo acconcio ad allargare la sfera della sua azione esterioe — Da Calvino infatti e non da Lutero ricevevano il loro indirizzo dogmatico ed il loro nome le Chiese Protestanti dei Paesi-Bassi, della Svizzera, dell'Inghilterra e delle sue colonie e della Scozia, come altresì quelle di alcune parti della Germania e dell'Ungheria.

Dotata della più grande recettività la Francia accoglie e feconda anche spesso il pensiero elaborato fuori di lei. Non ha individualità propria vigorosa; noi veggiamo invero come colla più grande facilità, di galla si faccia romana, e quindi come di romana colla massima facilità si facesse franca. Essa ha il senso delle forze vive e ad essa si sente attratta meno di ogni altra nazione ha culto pel passato e per ciò che ruina o cade. La sua lingua è quella della sociabilità e dei negozj, facile, precisa, pratica, prosaica, stromento egregio che ha fatto del popolo francese come il dragomanno delle nazioni, e lo fa atto a diffondere quelle dottrine che esposte nella lingua delle nazioni da cui sono figliate, resterebbero spesso sconosciute al resto del mondo civile. Se la Francia non dasse opera a divulgarle; sebbene accomodate sovente un pò troppo a sua guisa, talchè i loro proprj parti non riconoscono poi che difficilmente sotto la nuova veste le vere madri — Queste qualità della lingua francese e

l'uffizio che quindi è per essa riservato alla Francia, fanno sì che ciascuno dei popoli stranieri sia disposto a riconoscere al francese il maggior numero dei trovati e delle dottrine di cui egli stesso non è ben certo di essere l'autore.

Da ciò la larga parte che nel tesoro comune delle idee si suole ordinariamente attribuire alla Francia.

Laonde senza voler scemare in nulla i pregi di questa nazione, si può affermare che i principj che essa proclamò nella sua grande rivoluzione, formavano già il patrimonio intellettuale delle nazioni civili. Il merito incontestabile che essa ha avuto, è stato quello di affrontare generosamente i sagrifizj di ogni maniera che eran necessarj per mandare questi principj ad effetto, per incarnarli nei fatti. Questo merito si verifica nel popolo francese, pel bisogno che prova sempre di sottomettersi e di sottomettere gli altri all'impero delle idee, giacchè malgrado le lotte sostenute da lui in nome della libertà, egli inclina più verso il principio di autorità che verso quello di libertà, e per questa sua naturale inclinazione si spiega appunto come le sue leggi e le sue consuetudini civili sieno venute a far parte del diritto positivo di parecchj Stati di Europa.

In religione egli è cattolico sempre, in ciò almeno che quand'anche rinnega il Cattolicismo, non sopporta dissidenze dal culto pubblico, e si è visto divenire qualche volta intollerante in nome del principio stesso di tolleranza. Così in politica egli professa il culto della potestà pubblica, e non si è forse mai mostrato tanto assoluto che quando più era acceso per la libertà, quando cioè; faceva maggiori sagrifizj per istabilirne il regno. I nomi più popolari in Francia sono quelli di Luigi XI, XIV, di Richelieu, di Napoleone — Egli trova

in generale i suoi ordini politici, eccellenti, e come imponeva nel Medio Evo le istituzioni franche ai popoli che cadevano sotto il suo dominio, nell'età nostra imporrà loro gli ordini fondati dalla rivoluzione non tanto per assicurarsene la signoria che anzi spesso a cagione di ciò perde, quanto per sottometterli ai principj cui si informava il proprio governo, e massimamente per tutto ridurre allo stesso tipo ideale.

Da questo morale bisogno di unità, provenne invero che quasi tutti i paesi conquistati dalla Francia, durante il periodo rivoluzionario ed imperiale, vedessero le loro istituzioni trasformate sullo schema delle Francesi. Cessava la violenza dell'occupazione, ma restavano a profitto di codesti paesi per gran parte, quasi tutti i cambiamenti operati dalla conquista, restavano cioè, colle istituzioni francesi i principj da cui si informavano.

E veramente nessun popolo quanto il francese si è mai tenuto tanto obbligato dai principj in cui ha fede, ed è qui per fermo la più bella faccia della sua storia. Si è parlato con molta leggerezza delle nobili parole pronunciate autorevolmente nelle più grandi assemblee della Francia: perissent les colonies plutôt qu'un principe; ma a gran torto poichè non si trattava qui di utopie, ma sì d'imporre un'enorme sagrifizio alla nazione pel trionfo della libertà umana, si trattava dell'abolizione della schiavitù dei Neri. In questa sua sottomissione all'autorità dei principj in questo suo continuo omaggio alle idee che vengono mano mano signoreggiando il suo spirito, si rivela il secreto della potenza morale della francese nazione.

Noi abbiamo dimostrato come tutti i principj, come tutte le credenze che erano a fondamento degli antichi ordini fossero venute per varie cause

quasi dovunque scalzandosi. In tutta Europa, i Sovrani e le nazioni; il Clero la Nobiltà ed il popolo, lavoravano concordi comecchè inconsapevoli dell'opera loro, a scavare per diversi modi la tomba della vecchia Società — La filosofia si erge sovrana degli spiriti, e, deducendo dai principj del diritto naturale le più audaci ed insieme le più seducenti dottrine, viene a dare a questa commune opera di distruzione, la sua alta sanzione. Un nuovo ordine di cose è costituito secondo codeste dottrine, e promesso alle nazioni per essa rigenerate, cui premeva.

La Francia cui premeva più ed a ragione il bisogno di riscattarsi dal passato ebbe fede nei nuovi principj e pose tutto il suo naturale ardore di propaganda al servizio di essi, ma siccome la fede dei popoli, anche quando come era qui per molti rispetti il caso ha per oggetto l'errore, accresce potentemente le loro forze e li rende abili a compire per essa le più ardite intraprese, la Francia ebbe quindi l'energia necessaria per compire la sua grande rivoluzioni, per la quale se tutte non si sono compite le promesse troppo spesso fallaci della filosofia, si sono certo profondamente cangiate le condizioni sociali e politiche di tutte le nazioni civili.

Lezione XX.ª

Delle Dottrine sotto l'impero delle quali si compie la Rivoluzione Francese.

Si suole generalmente esagerare la parte che le dottrine dello scorso secolo hanno avuto alla rivoluzione francese. I nemici di questa personificandole con alcuni nomi famosi, chiamano su di esse come sulla cagione prima dei mali che alla rivoluzione attribuiscono, l'esecrazione generale. Per converso, in non meno esagerato apprezzamento vanno a tale

rispetto i fautori di questo grande avvenimento. Non pertanto siccome tali dottrine in cui vuolsi vedere men che una causa prima, uno dei tanti effetti delle cause molte che produssero la rivoluzione, divennero a loro volta, come di simili effetti accade spesso, causa ed incitamento efficace alla medesima, non si può prescindere dal tener conto di esse, quando con animo imparziale si cercano le cagioni interiori della rivoluzione; e ciò tanto più che dal loro complesso risulta per molti rispetti quasi il programma morale di codesta rivoluzione, alla quale esse danno sovente norma, e di cui per fermo creano anticipatamente la lingua astratta ed il metodo reciso.

Queste dottrine si possono comprendere sotto tre categorie, denominandole dagli Enciclopedisti, dagli Economisti e dai Pubblicisti, tre ordini di scrittori che nel secolo scorso si ripartivano, quantunque non di rado in contraddizione fra loro, l'impero della pubblica opinione presso tutte le nazioni. La loro sede principale era in Francia, ma avevano pure autorevoli Dottori ed abili volgarizzatori in tutto quanto il mondo civile. Esse sono tutte indirizzate, avvegnacchè per diversa via contro i principj a cui si informano gli ordini esistenti. Quelle della prima categoria portano principalmente alla distruzione dell'autorità religiosa, quelle della seconda vanno anzitutto a scalzare il regime economico, quelle dell'ultima infine, sono più particolarmente rivolte a rovesciar la costituzione politica – Ognuna di esse all'ordine che batte a ruina, pretende sostituire un ordine novello fondato sulla ragione e stabilito secondo la natura delle cose.

Sotto il nome di Enciclopedisti noi comprendiamo non solo gli scrittori che sotto la direzione di Diderot e di D'Alambert e sotto il patrocinio di Voltaire presero direttamente parte alla compilazione dell'Enciclopedia, raccolta in cui

tutto lo scibile umano è diretto a scuotere i cardini della vecchia società e soprattutto i principj del Cristianesimo, ma altresì tutti gli scrittori le cui opere a questo ultimo fine principalmente tendevano.

Ma come mai potè verificarsi una simile cospirazione delle scienze e delle lettere senza provocare nel senso cristiano della nazione una potente reazione? La ragione di ciò si deve vedere nell'abbassamento morale e religioso che in tutta Europa si verificò in seguito delle guerre di religione; dopo tanto sangue versato invano; dopo tante rovine si sentì generale bisogno di tolleranza; vi fu tregua, vi fu compromesso, vi fu pace fra i culti; l'aura del razionalismo venne quindi ad addormentarli ed a temperare in essi ogni ardore di fede. I conduttori delle diverse communioni si davano in molti luoghi la mano senza che alcuno fosse scandalizzato. I Ministri dell'altare erano divenuti senza accorgersene, filosofi; i libri stessi di religione portano in codesto tempo l'impronta del razionalismo dovunque trionfante — Il clero fornì invero molti dei corifei delle nuove dottrine. Condillac, D'Alembert, De la Harpe, Millot, Raynal Mably, ecc, ecc, ecc, portarono veste ecclesiastica. Tutti gli Enciclopedisti non erano essi d'altronde stati educati in istituti diretti dalla Chiesa?

Così era dei Sovrani erano invero amici alle nuove dottrine, Federico II, Carlo III, Catarina II, Giuseppe II e suo fratello Leopoldo, Luigi XV, ecc. Lo erano i loro Ministri; i favori onde colmarono i nuovi filosofi e più ancora lo spirito secondo cui erano fatte le riforme dei loro Stati, ne fanno fede. Lo stesso accadeva delle classi superiori della Società: Presso tutte le nazioni l'aristocrazia spiccava pel suo scetticismo, per l'ostentazione del suo spregio in ordine alle cose religiose; dal seno di lei uscivano principalmente coloro che primi assunsero il nome

di spiriti forti — Le donne di queste classi mentendo ai naturali istinti di pietà che sono proprj del loro sesso, propendono spensierate, come lo attesta la letteratura femminile contemporanea, mirabile d'altronde per altri rispetti, verso le ardite teorie di quel periodo angoscioso. Le classi medie si accostavano per questo riguardo alle superiori. Le classi inferiori smarrite dalle loro vie per l'incuria delle loro naturali guide, subivano mano mano la contagione dell'esempio, ed erano invase esse stesse dalle nuove idee; e già della miscredenza si menava grossolanamente vanto anche in mezzo a loro. Je ne suis qu'un pauvre diable, diceva in Parigi ad un alto personaggio, un popolano, mais je ne crois pas plus en Dieu que vous, monsieur le Comte; che queste parole sieno state in fatto pronunciate o no, poco monta, esse sono vere per noi in ciò che ci fan fede del giudizio che in quei tempi, da cui ci sono tramandate, si formava intorno allo stato delle credenze popolari. Le Arti belle ed il Teatro onde ricevono spesso grande impronta, i costumi erano in generale dominati dallo stesso spirito.

Le idee rivoluzionarie come è stato detto con ragione da un eminente ingegno, sono venute dall'alto in basso, e quando ebbero invase le classi inferiori, esse furono presso a tradursi violentemente in alto e ad entrare nei fatti.

Il reggimento che vigeva allora era fondato essenzialmente sull'ineguaglianza. Quando il popolo non ebbe più fede nella religione che prima lo confortava a sopportare pazientemente le conseguenze di questo reggimento, e non vide in lei più che uno strumento di oppressione, egli chiese il benefizio delle novelle credenze, chiese l'eguaglianza civile, domandò cioè nell'ordine temporale l'eguaglianza che solo nell'ordine spirituale gli assicurava il Cristianesimo —

a questo riguardo, i principj dell'Evangelo rivolti dai filosofi a dar norma ed indirizzo alla Società civile, i resti dell'antica fede furono nelle masse, incentivo e non più ritegno alla rivoluzione. Ciò spiega come i Paradossi di G. G. Russeau sulla causa dell'ineguaglianza fra gli uomini in Società produssero un sì immenso effetto, non che in Francia, in tutta quanta l'Europa.

Tali sono le ragioni per cui le dottrine esposte dagli scrittori che abbiamo designati sotto il nome di Enciclopedisti, comecchè audacissime, non provocarono alcuna seria reazione: questi scrittori erano prima l'espressione della Società in cui vivevano che non ne erano la guida — Il mondo spensierato del futuro non sembrava aver più bisogno che di ben essere materiale. A questo sol fine erano dirette le sue cure.

Una nuova scienza, l'economia politica si stacca in questo tempo dall'albero della filosofia per cercare i modi di una soddisfazione a questo generale bisogno, per sciogliere cioè il principale problema delle sofferenti Società. Essa si annuncia invero come la scienza sociale per eccellenza, essa viene ad insegnare alle nazioni ed agli individui l'arte del ben essere materiale — L'influenza degli economisti che quasi rivelatori i sacerdoti di una novella fede si affacciavano a Società così ben disposte a riceverne domini, doveva essere e fu grande assai presso tutte le nazioni.

I collegj della nuova scienza che assunsero in Francia dall'indirizzo generale della filosofia, la quale ogni altra legge ripudiava salvo quelle cui deduceva dalla natura, il nome di Fisiocrati conferirono potentemente ad avanzare la rivoluzione. Essi professano in generale le dottrine degli Enciclopedisti, ma i loro scritti sono più particolarmente diretti a criticare ed a

riformare le condizioni diviziali degli Stati ad intento di accrescere le sorgenti della pubblica prosperità e di assicurare alle moltitudini quel massimo bene materiale verso il quale ora principalmente sospirano. L'abbassamento finanziario in cui per il mal governo della pubblica e della privata fortuna era caduta la Francia, le sorti economiche della quale eran venute ancora peggiorando in seguito alle funeste conseguenze del sistema di Law, e la necessità universalmente sentita di recar rimedio pronto a questo deplorabile stato di cose, vi assicurarono immediatamente una grande autorità agli economisti, non solo sopra le varie classi della società francese, ma anche sopra gli uomini di Stato che presiedevano al governo di questa. Per non diverse cagioni, un eguale autorità ebbero pure sugli uomini che tenevano il timone delle altre nazioni.

L'Europa teneva ancora all'antica superstizione dell'oro, al pregiudizio cioè che faceva consistere la ricchezza degli Stati essenzialmente nell'abbondanza dei metalli preziosi di cui erano in possesso, pregiudizio da cui era nato, e sotto cui si era svolto nelle sue più diverse e talvolta mostruose applicazioni, il sistema proibitivo. L'opera dei fisiocrati è indirizzata a distruggere questa funesta superstizione. Un'alta mente, un magnanimo cuore, Quesnay amico e medico di Luigi XV studiando le cagioni dei mali sotto cui giaceva impoverita la Francia, venne nel concetto che questi mali provenivano anzitutto da ciò che i governi correndo dietro alle chimere dell'oro, non si erano accorti che la vera, l'unica sorgente della ricchezza degli Stati, si trovava nell'agricoltura, e che per assicurare la nazione in condizioni di perenne prosperità alla madre terra, alla coltura del suolo conveniva anzitutto rivolgere ogni cura.

Ed in un saggio che portava l'epigrafe _pauvre paysan_, _pauvre royaume_, _pauvre roi_, egli venne a dedurre appoggiandolo sul diritto naturale il suo sistema economico. Quantunque fondato sopra un nuovo errore anzi appunto forse a cagione di ciò il nuovo sistema incontrava il più grande favore — Il culto economico della terra è antico nelle nazioni, l'errore che ne instaurava gli altari doveva essere come fu universalmente accolto. Un falso sistema non è vantaggioso mai se non quando serve a distruggere un più falso ed un più pernicioso. Tal fu invero l'effetto del generoso errore del padre dei fisiocrati, il quale così pel mezzo del culto della terra scalzava il più fortemente negli spiriti il culto dell'oro che serviva di base al sistema proibitivo.

Gournay studiando allo stesso fine da un altro lato le condizioni dell'industre manifatturiere e del commercio, era venuto già erigendo in sistema il concetto contenuto nelle parole: _laissez faire_, _laissez passer_, con cui alcuni negozianti di Lione chiedevano già indarno un secolo prima, sotto modeste forme la libertà dell'industria e dei traffici a Colbert. Così coi principj svolti da queste due vigorose menti, gli Economisti venivano inaugurando le dottrine del libero scambio ed a portare l'ultimo colpo al regime proibitivo che sotto il nome di sistema mercantile, si sosteneva ancora troppo vivace in tutta Europa — Gli scrittori italiani, gli inglesi, gli spagnuoli, lavorando la stessa vena erano venuti a concetti pressochè identici. Egli è pure ai fisiocrati francesi che appartiene il merito di aver dati a tali concetti un assetto scientifico. L'economia politica non assume nè le proporzioni, nè il carattere di una scienza che dopo di essi.

Gli Economisti formarono in Europa come una specie di setta che ebbe

in tutti gli ordini sociali i più ferventi adepti. Si associarono in ogni luogo ai governi, talchè ne fossero dovunque riempite le amministrazioni. Molti di essi salirono nel consiglio dei Principi, i quali non ebbero in questo tempo grido di sapienti se non in quanto si lasciavano indirizzare dai nuovi Dottori. E come la costituzione economica degli Stati s'atteneva fortemente su molti punti alla loro costituzione politica, la quale era fondata in gran parte sopra privilegj di cose, di persone, di classi e di luoghi, che il suolo, i capitali ed il lavoro egualmente inceppavano; accadeva che le dottrine e l'opere degli Economisti mirando a svincolare il suolo e tutti gli elementi della produzione avessero per risultamento di scalzare il più profondamente la costituzione politica medesima. Sotto questo aspetto più rivoluzionaria di quello degli enciclopedisti era certamente l'influenza degli autori dell' Economia Politica – Sarebbe lungo l'enumerare le riforme molte operate sia in Francia sia presso le altre nazioni, secondo i canoni della novella scienza. Dall'enumerazione di tali riforme risulterebbe evidente però che per esse grandi mutazioni economiche precorritrici della rivoluzione politica si eran già compite in quasi tutta Europa.

In politica i fisiocrati comecchè riconoscessero secondo i principj del razionalismo politico dominante che ogni potere emanava dal popolo, tendevano però a confortare la monarchia temperata dalla legge meno che da una ponderazione di potere nella quale sembrano intravedere prima un impedimento che una facilitazione alle concepite riforme. Epperò non molto inchinevoli si mostravano verso i Pubblicisti che la guarentigia dei diritti e degli interessi cercavano in forme politiche più complesse.

Sotto il nome di Pubblicisti noi non comprendiamo qui propriamente se non se gli scrittori che prendendo per base il vecchio diritto pubblico positivo dei diversi Stati di Europa e principalmente della Francia, miravano alla ristaurazione delle perdute libertà. Escludiamo quindi dal novero G. G. Russeau il quale per l'indole puramente speculativa dei suoi studj e per le sue tendenze generali, vuol essere piuttosto collocato con tutti gli scrittori della sua scuola fra quelli che abbiam designati sotto il nome di Enciclopedisti ai quali s'attiene d'altronde per la maggior parte delle sue opere. Il suo contratto sociale è stato detto è vero dai contemporanej il vestibolo del tempio innalzato al diritto pubblico positivo da Montesquieu nel libro dello spirito delle leggi. Non è a credersi però che l'illustre autore di questo libro avesse mai consentito a entrar nel suo tempio per codesto vestibolo — L'importanza del contratto sociale noi siam lontani dal disconoscerla. Essa fu, se si considera in ordine all'indirizzo delle assemblee rivoluzionarie della Francia, superiore a quello che vi ebbe lo spirito delle leggi; ma l'azione del primo, sia rispetto al tempo, sia rispetto alle circostanze, è troppo diversa da quella del secondo per poter essere poste qui nella stessa categoria.

I Pubblicisti a capo dei quali si trova appunto quella grande mente di Montesquieu, al quale fanno per diverso modo, corona e seguito sono gli uomini che splendevano per maggior dottrina. Nei Parlamenti francesi ed in generale i Giuristi più insigni dell'Europa, mirano a ristaurare le franchigie nazionali. L'Inghilterra in cui si erano mantenute e svolte le libertà che abbiam visto nascere dovunque dopo la conquista, e che per la sua grande prosperità e potenza eccitava l'ammirazione non che l'invidia dei governi e dei popoli, era il tipo a cui essi per la maggior parte si riferivano onde appoggiare le loro dottrine — Questa

nazione di cui Delolme espose poi la costituzione, era divenuta allora scopo al pellegrinaggio ed agli studj di tutti coloro che intendevano a riformare ed a richiamare a libertà gli Stati.

Legati in generale agli Enciclopedisti, al lavoro dei quali per diversi scritti parecchj di essi parteciparono, i Pubblicisti si trovarono ben presto in possesso di una grande popolarità; talchè l'opera loro non venisse seriamente contrastata. L'intento delle loro dottrine come pure la posizione sociale che alcuni di essi occuparono, conferirono d'altra parte ad accrescere loro credito ed a conciliare loro con la simpatia delle classi elevate quella dei Sovrani stessi di cui miravano a temperare l'assolutismo.

La responsabilità del despotismo cominciava a pesare sui Principi, alcuni di essi fra i quali l'infelice Luigi XVI, ne sentivano duramente il carico, talchè non fossero alieni dall'adagiarsi all'idea di quel sicuro riposo in cui i Re d'Inghilterra eran dipinti stare circondati dall'amore e dal rispetto dei loro sudditi emancipati. I nobili che i favori di Corte non avevano potuto compensare dell'abbassamento in cui erano caduti, vedevano nel trionfo delle dottrine dei pubblicisti una via a riscattarsi e ad acquistare nel Parlamento o negli Stati generali la perduta influenza. Lo stesso si dica del Clero in generale, il quale nel concorso che la ristaurazione delle vecchie libertà gli assegnava nella direzione politica dello Stato, scorgeva egli pure un mezzo di favorevole reintegrazione. La borghesia sopratutto caldeggiava codeste dottrine; essa sentiva come la parte che per la natura delle cose sarebbe venuta ad esercitare negli ordini restituiti, dovesse rialzarla ed assicurarla — Così quando si cominciò a parlare in Francia delle convocazioni degli Stati generali, non vi fu alcuno che non vedesse in ciò un

avvenimento felice. Il despotismo inaugurato da Luigi XIV aveva compito il suo tempo.

Ecco come sotto il vento del dominante razionalismo, le tre accennate categorie di dottrina l'espressione di bisogni di diversa natura non sempre bene compresi non sempre convenientemente apprezzati, venissero per varj modi e sotto molteplici forme a preparare le vie della grande rivoluzione, la quale doveva cangiare gli ordini politici e sociali della Francia non solo, ma a modificare altresì profondamente quelli di quasi tutta Europa!

Lezione XXI.

Delle Riforme e degli avvenimenti che precedevano la Rivoluz.e Francese

Nel secolo scorso le nazioni principali di Europa andavano, condotte dai loro Sovrani pel lubrico sentiero delle teorie, verso l'ordine di cose che la nazione francese inaugurava poi fra le ruine di tutto il passato pella sua rivoluzione, alla quale così come per anticipazione tutte prendevano parte — Laonde se questo grande movimento, a colpa potesse mai essere imputato, come si vuol da taluni, alla Francia, tutte le altre nazioni coi loro Principi sarebbero imputabili, sia per le dottrine, sia pei fatti di una più o men grande complicità colla medesima.

Dapertutto prima della rivoluzione si compivano sotto specie di riforme, opere rivoluzionarie. Accenneremo solo di volo a quanto si faceva al proposito in Italia, dove repubbliche e Principi e massimamente questi ultimi, che di molto allora avanzavano nelle idee che oggi chiamansi liberali i loro popoli, tutti ponevano la mano alle più ardite novità.

La Lombardia che dalla signoria Spagnuola era venuta sotto l'Austriaca, si vide in breve tratto di tempo pei più radicali mutamenti trasformata. Nessuno ignora come Maria Teresa e sopratutto suo figlio Giuseppe II, rompendo colle viete tradizioni della Casa d'Absburgo, si facessero ad innovare il più largamente per non dire il più rivoluzionariamente in tutti i loro dominj. Quì essi si lasciavano, con prudente consiglio condurre nella via delle utili riforme dagli italiani stessi, talchè secondo i concetti dei Carli, dei Negri, dei Beccaria, dei Verri, ecc, ecc, fossero le condizioni di questa parte d'Italia in tutti gli ordini cangiati. Nè per diversa via, avvegnacchè più canti andavano i Sovrani del Piemonte; le Regie Costituzioni del 1770 e le riforme compiute e gli istituti eretti dietro i consigli dei Daguirre e dei Pensabene e quindi su quelli dei Ministri D'Ormea e Bogino, ne fanno fede.

Il Duca di Parma, l'allievo del Condillac e di Millot, consigliato dal suo ministro Dutillot, attirava sopra di se l'attenzione dell'Europa per le provvisioni civili che faceva, e per gli stabilimenti che creava nei suoi Stati. Quel di Modena che ebbe a Consigliere Ricci, il precursore di Malthus, precedeva gli altri sopratutto per i più radicali provvedimenti economici.

Il nome di Leopoldo di Toscana che fu poi imperatore, suona un Principe sovra ogni altro riformatore e novatore. Egli apriva primo la via alla libertà dei traffici, purgava lo Stato dai resti della feudalità, lo dotava, precorrendo i tempi nostri della più mite legislazione penale, in cui la pena di morte era abolita, lo riscattava dai vincoli che l'indipendenza della potestà civile, nei suoi rispetti colla Potestà spirituale, vi inceppavano.

A Roma i Papi Ganganelli, Lambertini, e Rezzonico, risvegliati e sedotti

dallo spirito del loro secolo, gli Stati Pontificj e gli istituti stessi ecclesiastici plaudenti e sorridenti e i filosofi che in questo stadio colla più grande autorità indettavano l'opinione pubblica in Europa su molti punti importanti riformavano.

I Borboni di Napoli per l'opera dei Tanucci e dei Caraccioli, gli aspetti civili del loro doppio reame, con ogni maniera d'innovazioni essi pure cangiavano, secondando le idee degli eminenti scrittori di cose pubbliche che lo illustravano.

Come nel resto dell'Europa le riforme dei Sovrani italiani erano in generale dirette contro gli ordini privilegiati ed in ispecial modo contro gli istituti e le immunità che l'autorità e l'influenza della Chiesa a diminuzione della indipendenza civile degli Stati, in diritto ed in fatto confortavano.

Quest'ultimo indirizzo sopratutto bastava spesso ai governi ad acquistare il favore efficace della pubblica opinione, la quale era allora, come si è detto, signoreggiata da dottrine ostili ad ogni Cristianesimo positivo, principalmente all'istituzione cattolica, e denunziava siccome incivili, non senza loro pericolo, i popoli ed i governi che a tale indirizzo si mostravano restii.

Una nobile e generosa nazione, la Polonia che tanti servigi avea pur resi alla civiltà dell'Occidente, così denunziata a cagione di certi atti di intolleranza che la sua infelice costituzione e la sua posizione rendevano necessarj, era smembrata, connivente questa stessa opinione, la quale da lunga mano ingannata, era usa ad ammirare come tre soli di civiltà i tre Sovrani che se ne dividevano le membra, i quali per le loro riforme e più ancora per la loro munificenza si erano anticipatamente assicurate le lodi troppo spesso vendereccie degli scrittori appunto che più sullo spirito pubblico dell'Europa allora imperavano.

Caterina II era continuamente esaltata pei suoi favolosi codici che invero non hanno mai esistiti se non nella conversazione e nelle corrispondenze che essa intratteneva con codesti scrittori; coi quali usava famigliarmente e con liberalità il grande Federico, e dei quali Giuseppe II era a molti riguardi e per le stesse ragioni l'allievo prediletto. L'infelice repubblica riformava secondo i principj più liberali i suoi ordini e di più facendo essa stessa atto di omaggio alle idee del tempo, chiedeva all'autore del Contratto Sociale uno schema di costituzione, ma indarno, poichè ciò non valse a sgravarla dalle taccie di superstizione e di barbarie che pesava sopra di lei, come le atrocità che accendendo fanatismo contro fanatismo erano commesse ad instigazione della Russia nella Podolia non valsero a spegnere un solo dei raggi onde era formata l'aureola della Semiramide del Nord.

La storia dello smembramento della Polonia, mostra sotto quale pressione si trovassero ed in quale abbassamento morale e politico fossero cadute le potenze che erano naturalmente più interessate alla conservazione di questa nazione.

Le Corone come nei loro rispetti coi proprj sudditi, così nelle loro relazioni esteriori, avevano perduto il senso dei loro diritti e dei loro doveri. I trattati che avevan dato origine alle tre grandi guerre di successione e quelli che le avevano composte ed avevano regolate successioni minori, senza tener conto alcuno nè dei diritti dei popoli nè di quelli delle Case Sovrane che sopra di essi imperavano, avevano contribuito a pervertire interamente la morale internazionale.

I Borboni di Francia e di Spagna, stringendo alleanza colle Colonie inglesi ribellate contro le Metropoli abbruciavano essi stessi i titoli delle loro proprie Corone. A quest'alleanza con una repubblica democratica le due

potenze più assolute di Europa erano pure trascinate dal voto irresistibile della pubblica opinione accesa ai principii che i giovani Stati uniti proclamavano.

Da questi brevi cenni circa lo Stato generale delle nazioni più civili nella seconda metà del secolo scorso, si comprenderà facilmente come fossero disposte a gettarsi nella via che stava per aprir loro la rivoluzione francese.

Non diremo delle conseguenze immediate di questo movimento nè delle misere condizioni economiche della Francia, nè del deficit che oggi non recherebbe il menomo imbarazzo al più modesto dei finanzieri. Noi sappiamo ora mercè i lavori storici che si son fatti sullo Stato della Francia in quello stadio, e principalmente mercè un recente libro del grave Signor di Tocqueville come la rivoluzione fosse già compita negli spiriti ed in parte anche nei fatti prima della grande scossa di cui porta il nome — Lo spoglio della istruzione che portavano i Deputati dei tre Stati alla congregazione generale, ne fa ampiamente fede.

Era già in Francia opinione generale, che la nazione sola legittimamente convocata, fosse in grado di recar convenientemente rimedio ai mali sotto i quali gemeva. Ogni fiducia nell'antico governo era cessata, era caduto dal cuore dei francesi il rispetto pel sangue di S. Luigi. I discendenti dei Crociati erano i più ferventi discepoli di Voltaire. Il Parlamento di Parigi credendo di crescere in potenza mentre in fatto abdicava, riconobbe solennemente la necessità della convocazione degli Stati generali. Questi Stati furono convocati la prima volta a cominciare dal XIV secolo per riconoscere contro le pretese di Bonifacio VIII ed in favore di Filippo il bello che la Corona di Francia non aveva altro temporale sovrano in terra, fuorchè Dio. Essi sono

convocati l'ultima volta per affermare, salvo la parte che si sarebbe fatta in dipendenza di quest'affermazione all'Essere Supremo ed alle Corone la Sovranità della nazione.

Gli Stati generali, espressione del voto di oltre sei millioni di francesi, recavano nella loro grande maggioranza il più forte appoggio alle nuove dottrine, essi portavano con se la rivoluzione; anzi erano dessi medesimi una rivoluzione. E siccome la prima loro convocazione aveva avuto per risultato di restaurare tanto interiormente, quanto esteriormente il principio monarchico, e di compire l'integrale trasformazione del Re, degli scomposti Franchi in re di Francia; così dopo quasi cinque secoli, nel corso dei quali tutti gli antagonismi di razze e di contrade si sono estinti, e tutti gli elementi della nazionalità hanno trovato nelle Corone il loro centro organico di unità, essi vengono ad inaugurare il principio democratico – Non è già che gli Stati avessero nelle adunanze generali, idee repubblicane, ma vi portavano il concetto della solidarietà del popolo col Re, il concetto che trasformava il Re di Francia nel Re dei francesi.

Tanto nella prima quanto nell'ultima convocazione, si compiva per la Francia una grande rivoluzione con questa differenza, che la prima, avvegnachè fosse fatta nello spirito di quel secolo si restrinse però nella cerchia della nazione francese, mentre l'ultima, comecchè fatta in questa stessa cerchia, si affaccia da suoi primordj ed è in fatto una rivoluzione europea – Il modo con cui l'Europa intera salutò la convocazione degli Stati generali in Francia, i voti che si facevano in tutte le nazioni civili affinchè essi potessero compire la grande opera di emancipazione cui eran chiamati, aggiungeva per

certa guisa al mandato che tenevano dalla nazione francese, quello di tutta Europa.

La Costituzione propria degli Stati generali, trovava essa stessa la sua morte nel concetto che dalla pubblica opinione, se non dai loro Cahiers avevano mandato di ridurre in atto. L'opinione pubblica invero abbandonava già il Clero e la Nobiltà per soffragare e rialzare il terzo Stato, dove la Borghesia, dove il popolo, dove i figli del lavoro, dove gli interessi più vivaci della nazione, dove gli elementi della sua prosperità e della sua vera forza erano rappresentati. Nelle precedenti convocazioni, gli oratori del terzo, come si diceva allora, parlavano inginocchiati dinanzi al Re. Il terzo che tanti sagrifizj aveva fatti per la Monarchia, che tanto sangue sempre e tanti sudori aveva sparso pei Re, invece di essere rialzato, come lo fu per diverse cause in Inghilterra, era stato sempre depresso, sacrificato, umiliato, non che nelle cose sostanziali, anche nei riguardi di forme puramente esteriori al Clero ed alla Nobiltà. Ora egli alza fieramente la testa diventando, come si scrisse allora da un Celebre Pubblicista, da nulla che era prima, tutto, si presenta come il solo vero rappresentante della nazione.

Il ruinoso dispotismo di Luigi XIV, i disordini della Reggenza, le vergogne dell'ultimo regno, avevano scemato nella Borghesia e nel popolo, che il terzo Stato rappresentava, il rispetto che avevano sì lungamente sì indeclinabilmente conservato pei loro Re. Così quando Luigi XVI che era pure il più sincero amico dei suoi popoli, facendo infelicemente diritto alle pretese dei due altri Stati, ordinava al terzo che si costituiva senza osservare le forme antiche, di sciogliersi, Mirabeau prendendo voce dagli istinti del terzo e dalla pubblica opinione, rispondeva al messaggiere reale: allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté de la nation — Per quest'ordine di Luigi XVI, e per queste parole

di Mirabeau si determinava quel funesto antagonismo fra la Corte ed il popolo, e quindi tra la Sovranità del Re e quella della nazione, onde era gettata dai suoi primordj in una via piena di pericoli; la rivoluzione, la quale non potrà quindi compire l'opera sua di rinnovamento che a traverso gli orrori da cui rifugge, oggi ancora, e non a torto la memoria dei popoli che nel benefizio di quest'opera hanno assicurate le condizioni della loro prosperità e dei loro progressi.

La risposta del gran tribuno popolare fu seguita dal giuramento detto del giuoco della Pallacorda, per cui i Deputati del terzo uniti ad una parte dei deputati degli altri due Stati, spiegando il concetto di questa terribile risposta prendono l'impegno di non sciogliersi se non dopo aver adempito il mandato che dichiarano tener dalla nazione, di dopo aver data cioè una nuova costituzione alla Francia. Così la assemblea degli Stati generali, rompendo colle antiche forme e coll'antico diritto, si trasformava interamente, assumendo il carattere ed il mandato di un'assemblea costituente.

Vi sono nella storia dei riscontri che forzano a chinare la fronte, dinanzi alla potestà che governa la vita morale e civile delle nazioni. Mirabeau che per tanto contribuì al rovesciamento della Monarchia in Francia respinto tanto per l'abuso che aveva fatto delle eminenti qualità del suo ingegno, tanto pei suoi clamorosi vizj dall'ordine cui apparteneva si risolveva ad abbandonare l'Europa per andare a stabilirsi nell'America affrancata, una lettera di Cachet di Luigi XVI lo costringe a rinunciare alla presa risoluzione. Cromvello acceso soprattutto per la libertà di coscienza, e volendo sottrarsi alla intolleranza anglicana, si era già imbarcato per portare nuovo pellegrino le sue convinzioni religiose in questa stessa America, allora selvaggia, in

cui tanti altri martiri delle stesse libertà l'avevano preceduto, quando un ordine di Carlo I lo costringe a riprender terra ed a rimanere. Napoleone vedendo come dopo la parte gloriosa da lui presa nell'espugnazione di Tolone fossero pur sconoscenti i suoi grandi talenti militari, si decideva ad offrire la sua fatale spada alla cadente Turchia, quando il Direttorio negandogli il necessario congedo lo impediva di compire il suo divisamento — Si potrebbero trarre sì dalle antiche che dalle recenti storie, altri consimili esempj, per mostrare appunto, come qualche volta i governi faccian inconsapevoli ogni opera per preparare e per conservare intorno a se stessi gli strumenti immediati della loro rovina.

Nè questi riscontri cui incidentemente e di volo abbiam accennato, possono indurvi nel fatalismo storico, che abbiamo altrove condannato, e noi al contrario, non gli abbiamo indicati che per mostrare come sotto la mano della Provvidenza l'azione libera delle grandi personalità determini spesso la via per cui le nazioni devano compire la loro missione. Anche senza Mirabeau la rivoluzione si sarebbe fatta ma non forse per le vie che ebbe a percorrere per raggiungere il suo fine.

Lezione XXII.

Della Costituente.

Le riforme per cui dai principi inconsci si spianavano le vie alla rivoluzione dovunque erano considerate come legittime. I popoli istituiti alla scuola dell'assolutismo erano usi a riconoscere come legittimo tuttociò che veniva dall'alto, e comecchè per ogni verso rivoluzionarie se si guarda alle istituzioni che scalzavano o distruggevano, quelle riforme non erano di natura a farli discredere; tanto meno che se erano concepite nell'interesse delle Corone, erano in fatto egualmente favorevoli alle nazioni.

La rivoluzione che comincia col giuramento della Pallacorda porta in alto ciò che era in basso, tramuta dalla Corona alla nazione le sorgenti della Sovranità, ma il processo che quindi segue la prima assemblea rivoluzionaria, ma i fonti da cui si legittimano agli occhi dei popoli i suoi atti non sono, fatta astrazione dalle teorie dominanti, molto diversi da quelli che in diritto ed in fatto furono norma al governo che surrogava. In ciò solo stà la differenza che mentre la Corona respingeva in principio ogni temperamento alla sua onnipotenza, la nazione al contrario quasi spaventata della sua conquista cerca immediatamente di temperare colla Sovranità della legge e col magistero delle forme l'enorme potere che si accoglie in lei, tanto più formidabile in quanto per la sua impersonalità essa è molto meno suscettiva di responsabilità che in fatto non era la Corona — A questo intento sono dirette le massime, i canoni, le regole, i dommi sociali e politici che si comprendono comunemente in Francia sotto il nome di principj del 1789, e che sono venuti quindi per diverse vie a penetrare il diritto positivo di quasi tutta l'Europa civile.

Non diremo del carattere della grande assemblea che prima proclamava questi principj. Formata in prima dai membri del terzo stato e dai membri degli altri due stati che più parteggiavano per le novelle dottrine politico-sociali, essa esordiva nell'opera sua secondo lo spirito di codeste dottrine, tenendo sempre in minor conto la realtà che le astrazioni; e quando ai fatti pur conveniva chiedere lume essa preferiva interrogare l'antichità, ciò che non faceva che ognor più stornarla dalla realtà presente. Essa teneva ai concetti della rinascenza, i suoi membri si pascevano volontieri delle idee classiche, onde sia stato detto che la Costituente sentiva dei collegi da cui erano usciti per la maggior parte i suoi membri

imbevuti dei principj delle repubbliche greche e romana — Ma sotto questa veste accademica, l'assemblea conteneva una serie di uomini sommamente ragguardevoli e per la profondità degli studj e per l'altezza della mente per l'eloquenza e per la forza di carattere, e sopratutto per lo spirito di abnegazione e di sagrifizio. Provò difetto d' uomini pratici, d'uomini la cui esperienza delle cose pubbliche servisse di contrappeso al gran numero di coloro che si lasciavano condurre esclusivamente dalle idee speculative. Da questa mancanza vuolsi riconoscere principalmente la ragione del carattere soverchiamente astratto di tutta l'opera di questo grande consesso.

Erano in esso diversamente rappresentate le dottrine degli Enciclopedisti, degli Economisti e dei Pubblicisti delle quali abbiamo parlato, vi presero prima il dissopra quelli che partendo dal principio che l'umanità avesse tenuta fin ora mala via, conchiudevano non potesse reintegrarsi nelle condizioni di felicità per cui era creata, se non se rinunciando interamente al passato e ricostituendo la Società sulla base del diritto che la ragione e la natura stessa rivelavano all'uomo — Le dottrine dell' autore del Contratto Sociale erano tenute da una buona parte di quest'assemblea e dalla grande maggioranza di quelle che le succederono, in conto di una vera rivelazione. L'ombra del filosofo ginevrino sta sopra tutti codesti consessi. I concetti dei pubblicisti propriamente detti, acquistarono quindi qualche autorità sopra la costituente, ma non fu che quando essa diede mano alla costituzione. Nell'opere di distruzione è condotta principalmente dalle dottrine critiche che condannano in tutte le sue manifestazioni, il passato.

Gli annali del mondo non offrono alcun esempio di una nazione che rinnegando tutta la sua storia abbia proceduta come la Francia in questo periodo

distruggendo dalle fondamenta tutti i suoi ordini politici e sociali, senza sapere ancora sotto qual reggimento sarebbe per adagiarsi. La ragione di questo fatto straordinario è riposta principalmente in ciò che come odiava il passato, essa aveva una fede ardente nelle nuove teorie — Non bisogna dissimularsi però che l'abolizione di tutti i privilegj di razza, di ceto, di luoghi, che l'affrancamento di tutte le cose, di tutte le persone, di tutte le industrie, che l'abolizione di molti carichi, onde erano incomportabilmente gravate le classi laboriose delle città e delle campagne, realizzavano già tale profitto in favore delle popolazioni che non deve essere meraviglia se queste si mostrarono sì accese per le dottrine che recavano un tale portato, e volessero esse pure colla distruzione di tutti i resti del passato rendere impossibile il ritorno di un ordine di cose nel quale avevano sì grandemente patito.

Come tutte le grandi rivoluzioni, la francese cominciava invero per innestare i suoi principj sugli interessi materiali delle masse, il che dà ragione per alcun riguardo dell'energia immensa che la Francia attaccata quindi da tutta l'Europa spiegò per mantenere le conquiste civili fatte nella rivoluzione — Tutti i governi che si sono succeduti dappoi in codesto paese non hanno potuto stabilirsi che promettendo di conservare alla nazione lo stato di cose fondato dalla rivoluzione ed il solo sospetto che quelle promesse non fossero sincere è bastato spesso a scoterli fortemente ed a rovesciarli.

Convien dire altresì che i principj proclamati dalla Costituente si incatenavano pure sui sentimenti cristiani di eguaglianza e di fratellanza che erano ancora essi nel cuore delle masse abbandonate, egli è a questo sentimento che per l'onore dell'umanità e della Francia, che non fu mai avara del suo sangue

quando si tratti di versarlo pel trionfo dei grandi principj morali onde si informa la nostra civiltà che si devono attribuire gli atti di eroismo nazionale onde rese ammirato il mondo in questo periodo.

I principii novelli, comecchè puramente razionali assunsero per certa guisa carattere religioso, per essi la nazione francese condotta dalla sua costituente sembrava passare da una terra di maledizione ad una terra promessa, convitandovi tutte le altre nazioni. Così la rivoluzione sotto la bandiera di tali principj mirava ad imporsi ai popoli tutti, ebbe quindi pei suoi fanatismi, le sue superstizioni, i suoi martiri e perfino i suoi miracoli, fu aggressiva propagandista intollerante persecutrice — Questo carattere eccessivo la rivoluzione francese non lo assunse propriamente che dopo il periodo della costituente, quando cioè si trovò essa stessa minacciata nei suoi principj e nelle sue conquiste.

Intanto gli sguardi di tutta l'Europa erano rivolti verso la Francia. Dovunque si sentiva che la costituente faceva non tanto un'opera nazionale quanto un'opera Europea, o per meglio dire umanitaria. Le masse popolari vedevano nelle condizioni che erano fatte al popolo francese emancipato un affidamento anche per esse, cominciavano a chiedere minacciose come un diritto le riforme che prima erano use ad implorare ed a ricevere sempre con riconoscenza come si riceve un beneficio — La rivoluzione invero che ardeva in Francia scaldava e metteva per certa guisa in ebullizione tutta l'Europa. Le più larghe riforme che fanno i principi, eccitano, come accade sempre in simili casi, anzichè calmare le concitate popolazioni.

Laonde quando venne in luce il simbolo politico della costituente, quando cioè si venne in cognizione della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino che

doveva essere preposto alla nuova costituzione della Francia; l'Europa come lo attestano le memorie dell'epoca vide in quel simbolo l'atto per cui si constatavano i diritti di tutte le nazioni.

Essa è così concepita:

I rappresentanti del popolo francese costituiti in assemblea nazionale considerando che l'ignoranza e l'obblio o lo sprezzo dei diritti dell'uomo sono le sole cause delle calamità pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre in una dichiarazione solenne i diritti naturali inalienabili e sacri dell'uomo; al fine che questa dichiarazione costantemente sotto gli occhj di tutti i membri del corpo sociale loro ricordi ognora i loro diritti ed i loro doveri; al fine che gli atti del potere legislativo e quelli del potere esecutivo, potendo essere ad ogni istante confrontati collo scopo di ogni istituzione politica sieno quindi più rispettati; al fine che i richiami dei cittadini fondati d'or innanzi sopra principj semplici ed incontestabili, volgano sempre al mantenimento della costituzione ed alla felicità dei più.

In conseguenza l'assemblea riconosce e dichiara in presenza e sotto gli auspicii dell'Essere Supremo i seguenti diritti dell'uomo e del cittadino.

1°. Gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali in diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

2°. Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono: la libertà, la proprietà la sicurezza e la resistenza all'oppressione.

3°. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione. Nessuno corpo, nessun individuo può esercitare autorità che da lei non emani espressamente

4°. La libertà consiste nel far tutto ciò che non nuoce ad altri: così l'esercizio

dei diritti naturali di ciascuno non ha altri limiti che quelli che assicurano gli altri membri della Società, il godimento degli stessi diritti — Questi limiti non possono essere determinati che dalle leggi.

5º La legge non ha il diritto di proibire che gli atti nocivi alla Società — Tutto ciò che non è vietato dalle leggi non può essere impedito e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non comanda.

6º La legge è l'espressione della volontà generale — Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere alla sua formazione, direttamente o per mezzo di loro rappresentanti — Essa deve essere la medesima per tutti, sia che protegga sia che punisca — Tutti i cittadini essendo eguali ai suoi occhj, tutti sono ammessibili egualmente a tutte le dignità, impieghi ed uffizj pubblici secondo la loro capacità senza altra distinzione che quella della loro virtù e del loro ingegno.

7º Nessun uomo può essere accusato, catturato e detenuto che nei casi previsti dalla legge e secondo le forme da essa prescritte — Chi promuove, spedisce, eseguisce o fa eseguire ordini arbitrarj deve essere punito — Ma ogni cittadino chiamato o preso in nome della legge, deve obbedire; resistendo si rende colpevole.

8º La legge non deve stabilire che pene strettamente ed evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito che in virtù di leggi promulgate anteriormente e legalmente applicate.

9º Ogni uomo essendo presunto innocente fino a che sia dichiarato colpevole, se il suo arresto è indispensabile, ogni rigore che non sarebbe necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla legge.

10º Nessuno deve essere inquisito a causa delle sue opinioni anche religiose, purchè la loro manifestazione non turbi l'ordine stabilito dalle leggi.

11°. Il libero commercio dei pensieri e delle opinioni essendo il più prezioso diritto dell'uomo, ognuno può parlare, scrivere e stampare, salvo risponda dell'abuso nei casi determinati dalla legge.

12°. La guarentigia dei diritti dell'uomo e del cittadino, rendono necessaria una pubblica forza; questa forza è dunque istituita a vantaggio di tutti, e non per l'utilità particolare di coloro ai quali è affidata.

13°. Pel mantenimento della forza pubblica e per le spese di amministrazione, è indispensabile una contribuzione comune: essa deve essere egualmente ripartita fra tutti i cittadini in ragione delle loro facoltà.

14°. Tutti i cittadini han diritto di constatare, o da per se stessi o per mezzo dei loro rappresentanti, la necessità della contribuzione pubblica, di liberamente consentirla di vegliarne l'impiego, e di determinarne la quotità, l'assetto, il modo di percezione e la durata.

15°. La Società ha diritto di chiamare a sindacato ogni agente pubblico per la sua amministrazione.

16°. Ogni società nella quale la guarentigia dei diritti non è assicurata, nè determinata la separazione dei poteri, non ha costituzione.

17°. La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato se non se quando la necessità politica legalmente constatata lo esigga evidentemente e sotto condizione di un giusto e previo indennizzo.

Dal preambolo come da ciascuno degli articoli di questa dichiarazione si rivelano le dottrine a cui obbediva l'assemblea che le dettava; ad ogni punto si potrebbe aggiungere il nome o di una delle scuole di cui abbiam parlato, o di uno dei loro principali scrittori. Essa non ha nessun carattere nazionale e può porsi

in capo alla Costituzione di ogni qualunque popolo, poichè se ai diritti dell'uomo congiunge quelli del cittadino, il cittadino qui non ha alcun carattere particolare è cosmopolita – Il suo linguaggio non ci è sconosciuto perchè è scontrato spesso tanto nelle nostre quanto nelle legislazioni positive degli altri popoli civili dove si è introdotto per l'azione diretta della Francia o per l'influenza delle sue idee. Essa stabilisce un divorzio tra il passato ed il presente fra i quali pone un abisso irremeabile.

La rivoluzione è passata come un incendio che tutta sembrava menare a ruina, un nuovo ordine è sorto da lei. Noi che senza aver subito le dure prove, a traverso le quali la Francia dovette passare per far trionfare i principj contenuti in questa dichiarazione, noi che godiamo i frutti di quei sagrifizj senza avervi presa che una debole parte, noi che possiamo lavarci le mani fortunatamente delle abbominazioni onde questo trionfo fu contaminato in Francia, noi non dobbiamo maledire alla rivoluzione per cui sì grande opera di riscatto e di progresso si compiva a beneficio dell'umanità – Si attribuiscono communemente a Luigi XVIII alcune parole sulla rivoluzione che se non nella bocca del fratello dell'infelice Luigi XVI, starebbero bene nella bocca di un savio „ N'en parlons pas, elle a fait trop de mal pour qu'on en dise du bien; elle a fait trop de bien pour qu'on en dise du mal „ Quest'è il giudizio che l'Europa illuminata porta sopra questo grande avvenimento.

I principj del 1789, come l'assemblea che li dettava sono d'altronde puri dai delitti onde negli anni seguenti la rivoluzione faceva inorridire il mondo. – Questi principj contengono invero i desiderati principali della rivoluzione, ma non vi è nessun nesso fra loro e gli atti che si commisero dappoi in nome della rivoluzione; poichè se vi è stato nel mondo un governo che abbia seguiti i principj accennati, egli è stato certamente quello che tenne il timone della Francia nel periodo sanguinoso che ha reso per molti rispetti sì terribile il nome della rivoluzione francese.

Lezione XXIII

Costituzione del 1791.

L'Europa aspettava con ansietà la Costituzione politica che l'assemblea costituente aveva assunto il mandato di dare alla Francia. Dai primi atti di questa assemblea si poteva però già prevedere quali sarebbero i principj da cui verrebbe informata la nuova costituzione.

L'antagonismo che abbiam visto sorgere fin dalla prima adunanza degli Stati generali tra l'elemento democratico e l'elemento monarchico; la rottura che abbiam visto scoppiare tra la Corona e la nazione al momento stesso in cui il Re chiamava questa intorno a se per consolidare e ristringere i nodi morali che il cattivo governo dei suoi predecessori aveva rallentati se non prosciolti interamente; già meno lasciavano sperare che l'assemblea nata da questo antagonismo e da questa rottura fosse in grado di concepire e stabilire un organamento politico nel quale collegati, secondo la ragion costituzionale in stretta alleanza, il principio democratico ed il monarchico, venissero di conserto ad assicurare alla Francia col beneficio della pace interna, l'attuazione degli ordini d'onde risulta il concorso regolare ed effettivo delle nazioni nel governo di se stesse.

La Costituzione del 1791 infatti è fondata, infuori d'ogni base di diritto storico, sul principio esclusivo della Sovranità nazionale e stabilisce piuttosto una repubblica democratica con forme rappresentative, avente a capo sotto il nome di Re un Supremo Magistrato ereditario che non stabilisce nelle condizioni sue essenziali una monarchia rappresentativa — Invero tutte le disposizioni di questa costituzione, sono da un lato dirette ad allargare ed a confortare l'azione del potere che rappresenta effettivamente la nazione, sono dall'altro lato dirette a ristringere ed a paralizzare quella del potere regio che non la rappresenta che nominalmente.

Il principio della separazione dei poteri in cui vuolsi vedere il domma fondamentale di ogni libero reggimento, e che l'assemblea proclamava come tale nella sua dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, riceve nella costituzione la più larga, ma nello stesso tempo la più falsa applicazione, imperocchè attesa l'identificazione che vi si è fatta dei poteri politici coi poteri pubblici, il principio stesso lungi dal concorrere efficacemente alla malleveria dei diritti e dell'ordine stabilito fallisce questo doppio intento, poichè separando interamente gli enti politici per cui si manifesta secondo l'ordine costituzionale la sovranità, fra i quali vogliono in ogni tempo essere ragioni di accordo, tende a scuotere quest'ordine e senza poter quindi stabilire la divisione di attribuzioni e di competenze da cui nasce la guarentigia dei diritti, non assicura a questi che una tutela necessariamente manchevole — Si ritrovan le traccie della falsa applicazione che la Francia faceva allora di questo grande principio, in molte delle costituzioni che ella si diede in appresso, ed in quelle pure che sul suo esempio si diedero le altre nazioni.

La Costituzione del 1791. invero, affida il sovrano potere ad un'assemblea unica che assume il nome di legislativa, e ad un Re che assume quello di Re dei francesi. Quantunque questa costituzione consacri il principio di un censo elettorale si può dire però, attesa la tenuità del censo stesso, che l'assemblea legislativa esce dal voto universale reso non pertanto meno franco dalle forme indirette dell'elezione a doppio grado.

Il concetto costituzionale di un Re con due camere che prima della convocazione degli Stati generali signoreggiava l'opinione pubblica perde ogni autorità a misura che la rivoluzione va passando il suo livello di ferro sopra i privilegj, sopra le differenze sociali e politiche senza le quali questo concetto non sembrava potersi svolgere convenientemente — Appena in realtà la rivoluzione ebbe fatto qualche progresso che

già non vi era più posto negli spiriti sedotti se non se per le teorie di governo le più semplici, e parve semplice ciò che non era che incompleto.

Le due camere non furono considerate come una condizione di un buon organamento politico, ma come una complicazione che la storia spiegava senza poterla legittimare agli occhi della filosofia civile. Sarebbe stato d'altronde quasi impossibile il far accettare allora due camere le quali non avessero avuta la stessa origine democratica del voto universale. In simili condizioni le due camere, come si vide dappoi nella costituzione dell'anno III non avrebbero mai potuto avere in se stesse le ragioni di equilibrio onde nasce la sicurezza e la moderazione propria del governo costituzionale. — L'idea poi di lasciare al Re il diritto di nominare i membri di una di codeste camere era in quello stadio di più difficile attuazione che non lo sarebbe stata quella di costituirle sulla base ereditaria o vitalizia.

Non parve d'altronde alla maggioranza dei costituenti che il principio della divisione dei poteri potesse ridursi francamente in atto, se non se identificando i poteri politici coi pubblici, e dando a ciascuno di essi base distinta sopra cui istituzione per ogni riguardo distinta e separata. L'unione dei poteri politici nell'esercizio del potere legislativo, e quindi la loro separazione più o meno assoluta nell'esercizio del potere esecutivo e del giudiziario sembrò una negazione del principio stesso della divisione. — Non si vide insomma che nella solidarietà e nella ponderazione dei poteri politici era riposta la condizione della divisione dei poteri pubblici, della divisione cioè delle competenze da cui deriva la guarentigia dei diritti nell'ordine costituzionale.

Così questa celebre costituzione veniva ad attribuire all'assemblea esclusivamente il potere legislativo, al Re l'esecutivo, separandoli interamente, e per ciò che concerne la condotta delle cose politiche e per ciò che tocca la loro rispettiva azione

in ordine alla emanazione delle leggi ed all'esecuzione delle medesime. Non è punto di contatto non ragioni di accordo fra loro. Il Re è senza iniziativa, non concorre in guisa alcuna all'opera legislativa. I suoi Ministri non possono far parte dell'assemblea legislativa, e ne sono esclusi non solo durante il tempo in cui seggono nel Consiglio, ma ancora due anni dopo che hanno cessato di far parte del medesimo. L'assemblea è parimente chiusa a tutti gli ufficiali dipendenti dalla Corona; talchè sia tolto a lei ogni modo di intervenire o di associarsi anche indirettamente, come ciò ha luogo in Inghilterra ai lavori dell'assemblea. Il diritto che è accordato al Re di fare delle osservazioni intorno a siffatti lavori, non muta le sue condizioni subordinate.

A rimuovere ogni ingerenza della Corona nell'esercizio della potestà legislativa, le è tolta la prerogativa di dare liberamente la sanzione alle leggi. A questa prerogativa che è una delle condizioni della monarchia rappresentativa, è surrogato il diritto di apporre eventualmente alle leggi un veto sospensivo — Diritto di un esercizio quanto difficile altrettanto pericoloso.

Nel sistema costituzionale la Camera Alta ponendo indugio o respingendo secondo i casi le proposte dell' Elettiva, che non le sembrano conformi agl'interessi dello Stato esercita opportunamente questa forma di veto senza che la corona abbia a pronunciarsi; privo di questo presidio, il Re non poteva sospendere le leggi votate dall' assemblea legislativa sotto il vento della pubblica opinione concitata o comecchessia reclamata da questa — Nessuno ignora invero di quanta impopolarità fosse fatalmente seguito l'uso che l'infelice Luigi XVI si credè in coscienza obbligato di fare di un sì funesto diritto. Questo Re e la misera sua consorte erano accompagnati al patibolo da una plebe insensata che loro gettava per ischerno il nome di „Monsieur et Madame Veto.

Il poter giudiziario sorge dall'elezione e si trova egualmente separato dalla

Corona e dall'assemblea legislativa; il Re è obbligato di instituire i giudici eletti, i giudici scadono da uffizio dopo un certo termine, le loro funzioni sono gratuite — La prerogativa della grazia, come dal suo esercizio potesse venir detrimento alla verità del principio della divisione dei poteri, è tolta alla Corona, è abolita.

L'amministrazione superiore di ciascun dipartimento e l'amministrazione subordinata di ciascun distretto è composta di agenti nominati dal popolo sopra i quali il Re non può esercitare realmente e con efficacia alcuna autorità.

Non avendo accordato al Re, nè il diritto di convocare, nè quello di sciogliere la assemblea legislativa, diritti per cui nell'ordine costituzionale, la Corona mantiene la rappresentanza nazionale in continua comunione col paese legale, la Costituente sentì quindi la necessità di abbreviare per quanto fosse possibile le legislature che ridusse a due anni, onde l'assemblea potesse appunto ritemperarsi e prender continuamente voce dalla nazione — Ma il movimento della opinione pubblica in quello stadio era sì grande che questo tempo stesso fu riconosciuto pel fatto troppo lungo.

Nessuna delle prerogative che nel reggimento monarchico rappresentativo si considerano come proprie della Corona fu lasciata nella sua integrità al Re. La guerra non poteva essere dichiarata che dall'assemblea legislativa stessa sulla proposta della Corona. Il Re era obbligato di far la pace quando l'assemblea stessa avesse manifestata la sua volontà in proposito. I trattati dovevano essere in ogni caso ratificati da lei. Così la corona intorno alla quale trovano la loro unità tanto i poteri politici quanto i poteri pubblici, si trovò, atteso l'antagonismo di cui abbiamo parlato ed a cagione di un falso concetto della divisione pratica dei poteri, ridotta ad essere prima un inciampo che un istituzione essenziale dei nuovi ordini. Le sue attribuzioni sono quelle di una pura rappresentanza, poichè la parte di potere che le fu effettivamente

lasciata era di un impossibile esercizio — Quest'impossibilità d'azione colpiva d'altronde o per incompetenza morale o per incompetenza giuridica cominciando dall'assemblea legislativa, e andando fino al poter giudiziario, tutte le autorità che emanavano da questa Costituzione.

Dopo ciò non diremo della responsabilità dei Ministri, ognun vede che questa responsabilità avvegnacchè proclamata come un principio cardinale dalla Costituzione dovesse divenire per gran parte in fatto parimente impossibile, poichè moralmente i Ministri non potevano essere chiamati a sindacato per gli atti che si compivano da officiali che non erano che nominalmente sotto la loro dipendenza.

Tale fu l'opera della grande assemblea in ordine alla costituzione che aveva assunto l'impegno di dare alla Francia. L'ordine per lei stabilito non durò un anno. L'essere stato rovesciata per certa guisa prima di essere stata posta ad effetto e più ancora la contrapposizione che la seguì, le hanno valso senza esame l'ammirazione di molti che confondendo con quei che si chiamano i principj del 1789 nei quali sono veramente le conquiste della rivoluzione, che tutta l'Europa liberale ha accettati, la Costituzione del 1791. a questa rendono l'omaggio che merita la Costituente per aver introdotti quei principj in tutte le leggi che sono a fondamento del diritto positivo della Francia. — La sua costituzione rovinò come ne rovinarono molte altre in appresso, ma stanno saldi, immobili per la Francia e per tutto il mondo civile, i principj che essa incarnava nella legislazione moderna.

È stato detto da alcuni che la costituzione del 1791 non sarebbe perita se i membri della Costituente rinnovellando i celebri esempj di alcuni legislatori dell'antichità, non si fossero dichiarati ineleggibili alla assemblea legislativa che era chiamata a dar vita all'opera loro.

L'esperienza acquistata nelle disputazioni parlamentarie, lo spirito della nuova costituzione che essi possedevano, l'autorità che esercitavano sulla pubblica opinione avrebbero certamente contribuito a salvare codesta costituzione se pure avesse avuta qualche condizione di vita. Un popolo quanto grande possa essere, la sua coltura non è mai in grado di fornire nello stesso tempo d'un numero d'uomini egualmente eminenti due grandi assemblee politiche. Nè la Francia poteva sperare di riunire nella legislativa i meriti d'ogni maniera che si ammiravano nella Costituente. In tali condizioni, la prima l'assemblea legislativa, dalla quale dovevano pure escludersi i funzionarj pubblici, non poteva essere come non fu in fatto che relativamente mediocre e tanto meno autorevole agli occhj della nazione che rappresentava, in quanto che si si sarebbe trovata quasi schiacciata dal paragone che naturalmente verrebbe ad istituirsi fra lei e quella cui succedeva.

Tuttavia non vuolsi attribuire a ciò la rovina della Costituzione, ma bensì alla pratica impossibilità di questa, per cui, come nelle mani della legislativa sarebbe egualmente perita in quella della costituente. Imperocchè se essa aveva organi in apparenza vivaci, non aveva realmente un organismo vitale, non vi era cioè fra i poteri che costituiva nè quella solidarietà d'intento, nè quella proporzione di forze, nè quelle ragioni di temperamento onde acquistano unità e potenza di vita e di avvenire le libere istituzioni.

E veramente per la confusione e per l'identificazione cui si è toccato, i poteri si trovavano gli uni rispetto agli altri non che in istato di assoluta separazione, in istato di continuo antagonismo fra loro, talchè la costituzione, prima un'arena ove essi avessero a combattersi ed a sminuirsi vicendevolmente, che un arringo ove limitandosi avessero ad accordarsi ed a confortarsi reciprocamente. Era in effetto, da un lato l'assemblea

avente in diritto attribuzioni tali che in fatto era nell'impossibilità morale e materiale di esercitare, era dall'altro lato il Re al quale non spettavano in diritto che attribuzioni inferiori a quelle dei primi Magistrati delle Repubbliche. Ma che, sia per la natura stessa delle cose, sia per le condizioni della monarchia, si trovava in fatto nella posizione di poter eventualmente sostenere la lotta coll'assemblea che per argomento del diritto lo soperchiava.

Nè vi era un potere che fosse costituzionalmente abile a stabilire l'accordo fra il diritto ed il fatto. La potestà giudiziaria per l'indole propria, e per le ragioni della propria costituzione era bensì idonea a tutelare i diritti dei cittadini, non quelli degli altri poteri. La nazione in cui erano le sorgenti della sovranità, non aveva nessun azione diretta sui poteri per lei costituiti, imperocchè costretta a non intervenire fra loro che entro certi termini e secondo forme che rendevano all'uopo il suo intervento o impossibile o inefficace.

Tutti i poteri agivano per sua delegazione quali rappresentanti di lei, ma essa non aveva nel maggior numero dei casi, modo di rivocare il mandato conferito che seguendola via angurosa delle rivoluzioni - E fu quindi per questa via che dando successivamente volta venne poscia sempre a cambiare le forme del governo suo.

Così se colla giornata del 10 agosto 1792 fu rovesciata la costituzione monarchica dell'anno precedente per far luogo alla forma repubblicana, fu più presto colpa della costituzione stessa che non degli uomini alla guardia dei quali era affidata - Diremo di più che la rivoluzione che si compiva in quella terribile giornata era in potenza nella costituzione del 1791 nella quale il principio della monarchia che è il perno dell'ordine costituzionale, non sembrava esser stato lasciato che come un'elemento estraneo che pel naturale svolgimento della costituzione medesima, ne sarebbe stato o tardi o tempo espulso.

Ora lo ripetiamo il lavoro per cui la Costituente ha meritato un sì alto posto nella storia politica della Francia e di quasi tutte le nazioni, non si riassumono nella costituzione del 1791.

in cui meno che ragioni per innalzare, si affacciano argomenti per abbassare il concetto in cui si ha per altri riguardi a giusto titolo quella grande assemblea. – Questa costituzione però si studierà sempre con profitto sia per l'insegnamento negativo che sorge da lei, sia perchè proclama i grandi principj, che come si disse prima, la costituente introduceva nelle legislazioni delle civili società, sia infine perchè contiene i rudimenti onde si è venuto formando il linguaggio del diritto pubblico positivo moderno.

Lezione XXIV

La Rivoluzione e la Ristaurazione.

Le grandi rivoluzioni non sono compite, se non che quando gli interessi che esse urtavano e quelli cui davano origine, vengono con una specie di compromesso a riconoscersi ed a porsi rispettivamente in condizioni di pacifica coesistenza. Se questo compromesso non può effettuarsi, i governi ed i popoli sia che avanzino nelle vie della rivoluzione, sia che indietreggiano per quelle della reazione, si trovano sempre in uno stato precario pieno di pericoli pel presente e di minaccie per l'avvenire.

Le Costituzioni sono gli atti in cui sono stipulati per certa guisa i patti del compromesso. Esse non durano se non se quanto soddisfacendo agl'interessi dominanti, esse fanno equamente ragione a tutti quelli che avendo radici giuridiche nel passato, e collegandosi colla vita morale ed economica della nazione, possono rinfrancarsi e riacquistare eventualmente una forza minacciosa pei primi. – In altri termini è mestieri che la Costituzione affidi gli ultimi per forma che questi possano desistere dalle ragioni e dalle pretese che accampavano contro quelle, ed accettino in ogni caso come arringo delle loro contese, il campo della Costituzione stessa.

La costituzione del 1791 non aveva nè poteva avere in fatto le condizioni di un simile compromesso, essa non era che l'atto per cui la rivoluzione constatava il suo trionfo

e prendeva possesso della Francia – Il patto che la democrazia sembra stringervi colla monarchia, altro non era che un consorzio leonino, nel quale questa con tutte le istituzioni che la circondavano con tutti gli interessi che si collegavano a lei, era interamente sagrificata a quella.

Non diremo come non potesse avere le condizioni di un compromesso, la Costituzione del 1793 per la quale si instaurava nella Francia dopo 14 secoli monarchici il regno della Democrazia pura. Questa costituzione parve sì eccessiva alla convenzione stessa di cui era l'opera che dopo averla fatta accogliere dall'immensa maggioranza, dalla quasi unanimità dei francesi che non son mai stati liberi in simili voti, non stimasse poterla mandare ad effetto e la sospendesse, assumendo fin alla pace la dittatura per poter così prosciolta da ogni vincolo, provvedere alle urgenti necessità in cui si trovava la nazione. E quando nel 1795 questa terribile assemblea fu per cessare, rinunciava interamente alla sua prima opera dando alla Francia la costituzione detta dell'anno III –

Noi siam lieti ed insieme siam mesti di non esser chiamati a descrivere gli avvenimenti del tempestoso periodo che corse dalla caduta della Costituzione del 1791. allo stabilimento di quella del 1795, nel qual tempo la Provvidenza facendo splendere le più grandi virtù ed eccitando gli atti del più magnanimo eroismo, permetteva che anche le più atroci violenze ed i più abbominevoli delitti concorressero ad assodare coll'indipendenza della Francia le conquiste fatte dalla rivoluzione a vantaggio di tutto il mondo civile.

Nella costituzione dell'anno III. si vede spuntare il concetto e l'intento del compromesso. Per lei si consacrano i principj della Costituente ma si cangian le forme: a due Camere, agli anziani ed ai cinquecento è affidato il potere legislativo, ad un Direttorio il potere esecutivo. „ Essa ricostituiva, come ha detto un illustre storico, il potere; permetteva la libertà, e porgeva ai diversi partiti l'occasione della pace, se ciascuno di essi senza

seconde mire non pensando più alla dominazione esclusiva e contentandosi del diritto comune avesse preso il suo vero posto nello stato„ Non pertanto malgrado questa qualità, il compromesso che consiste nell'accordo tra i fatti ed il diritto, era ben lungi dall'essere accettato da tutti i partiti e ciò perchè appunto questa costituzione lasciava ancora molti interessi dell'ordine il più elevato ed ancor vivaci in istato di sofferenza – Su quest'ultima opera della convenzione ritorneremo a dire quando esporremo le forme del nostro governo. Solo diremo oggi che essa ha esercitato una grande influenza in Europa, imperocchè per le conquiste della Francia, fu data, con leggiere modificazioni all'Italia Settentrionale, alla Liguria, a Roma, a Napoli, come fu data alla Svizzera ed ai Paesi-Bassi, e conferì ad assicurar, dovunque fu introdotta, ai popoli, i benefizj della rivoluzione, senza i grandi sagrifizj che costarono alla Francia.

La Costituzione dell'anno III cadde, per l'impotenza in cui si trovavano i poteri da essa costituiti, di assicurar i portati principali della rivoluzione, e di dare in pari tempo soddisfazione agli interessi legittimi dei partiti che l'oppugnavano – Gli uomini i quali dovevano guardarne il deposito, avevan lasciato frangere nelle loro mani l'argomento dell'autorità, la nazione era d'altra parte rimasta incapace di libertà.

La Costituzione dell'anno VIII che surroga quella dell'anno III, comecchè concepita se si considera in generale da Sieyes vuolsi ritenere però come l'opera di Napoleone, il quale invero non conservò della Costituzione immaginata dall'illustre pubblicista che quanto essa aveva di realmente pratico, rimovendo da lei tuttociò che per diverso modo poteva incagliarne l'andamento. Essa mira evidentemente alla ricostituzione dell'autorità monarchica fondata sul voto popolare – Ma questo voto dal basso in alto è prima una manifestazione anticipata di fiducia popolare verso i cittadini fra i quali le potestà costituite sono chiamate a sciegliere i funzionarj pubblici di ogni ordine che non è

un concorso anche indiretto nel governo dello Stato.

La facoltà di eleggere è tolta alla nazione per essere deferita ad un Senato conservatore, il quale elegge i suoi proprj membri e quelli dei due altri corpi che si chiamano il Tribunato ed il Corpo legislativo, ed oltre ciò tre consoli ed i membri della Corte di cassazione con quelli della Camera dei Conti.

La Costituzione attribuisce la facoltà legislativa a tre poteri, cioè; ai Consoli, al Tribunato ed al Corpo legislativo propriamente detto. Le leggi sono mandate dai Consoli al Tribunato, il quale le discute e le manda al corpo legislativo dinanzi al quale tre membri del Tribunato stesso sostengono il sistema del corpo cui appartengono, tre Consiglieri di Stato vi sostengono il sistema della legge quale è stata proposta dai Consoli i quali hanno soli propriamente l'iniziativa. Il corpo legislativo dopo aver sentito disputar come in contraddittorio il progetto, lo adotta o lo respinge senza discussione. La legge può essere deferita al Senato conservatore il quale l'annulla ove vi scontri un vizio costituzionale. Ai consoli appartiene oltre l'iniziativa delle leggi, il potere esecutivo, e con esso appartengono al primo console principalmente tutte le attribuzioni che nell'ordine costituzionale fan parte della prerogativa reale inclusivamente alla nomina dei membri dell'ordine giudiziario; la sola Corte di Cassazione ed i giudici di pace eccettuati.

Questa costituzione come si vede si allontana nello stesso tempo e dal sistema parlamentario e dal sistema rappresentativo. Essa è un avviamento all'impero. Il primo Console invero dopo di essersi fatto deferire il Consolato a vita, finisce in breve per farsi conferire, mediante il Senato-Consulto del 28 fiorile anno XII, la Corona imperiale. Il Senato aveva non pertanto dalla Costituzione per mandato di conservare i principj di questa. Per la stessa via dei Senato-Consulti è cancellato dalla medesima quanto vi ricordava la repubblica, le forme ed i nomi democratici.

Il principio del compromesso quantunque non appaja, si trova nella costituzione dell'anno VIII e più ancora nell'uomo che in quel periodo si faceva il manovaldo di tutti gli interessi più vivaci e più veri della Francia. Napoleone non è come si è voluto fare da alcuni il rappresentante di una reazione contro la rivoluzione, al contrario egli è della famiglia di Cesare ed il suo avvenimento, non che scuotere rassicura la rivoluzione minacciata nel suo principio dai vecchi partiti — Egli da soddisfazione agli interessi che hanno lor radice nel passato, ma a condizione che essi riconoscano la rivoluzione di cui egli è agli occhj della novella Francia il rappresentante e la guarentigia principale.

Il trono imperiale è solidare con tutti gli interessi cui la rivoluzione ha dato origine. Napoleone invero ristaura gli altari, restituisce l'antico culto, ma a patto che la potestà ecclesiastica rinuncierà ad ogni pretesa incompatibile coi diritti della rivoluzione. Richiama dall'esilio l'antica nobiltà, ma a condizione che essa abbia a riconoscere i fatti compiti dalla rivoluzione.

Egli sospende la libertà, sia rispetto al concorso della nazione nel governo dello Stato, sia rispetto alla manifestazione del pensiero per la parola e per la stampa, ma era per ristabilire l'ordine nelle condizioni che gli erano fatte dalla rivoluzione, e non per distruggere l'opera di questa. La Francia dopo le grandi scosse della tempesta rivoluzionaria aveva mestieri del silenzio. Napoleone lo ha detto egli stesso, l'obblio era necessario, io era un'amnistia vivente. — Il silenzio si voleva perchè non si risvegliasse negli affari il sentimento delle patite ingiurie, perchè gli offensori fossero anch'essi attutati. Gli uomini si erano fatto troppo male gli uni agli altri, il diritto delle classi nuove erano troppo poco consolidate moralmente, perchè la libertà della discussione intorno alle cose pubbliche non fosse per recare gravissimi sconcerti.

E senza voler indagare quali potessero essere per l'avvenire della libertà in Francia

l'intenzione dell'Imperatore, si può affermare che la costituzione dell'impero fu favorevole all'assodamento della rivoluzione. Diremo di più che Napoleone vuol essere collocato fra i più grandi propugnatori dei principj della medesima — Dovunque infatti le aquile imperiali hanno avuto stanza, ivi han preso radice tali principj.

Mi presenterò, diceva egli da Sant'Elena alla posterità col codice delle mie leggi in mano, ed essa dimenticherà i torti che posso aver fatti alla libertà. Questi Codici son restati in generale nei paesi che fecero parte del sistema imperiale e sono stati quindi copiati dai Sovrani degli stati, che la supremazia dell'impero non subirono. Le leggi di quel glorioso despota non eran sospette ai Principi, anzi le adottarono volentieri, senza accorgersi che per esse si innestavano la rivoluzione.

E veramente si può affermare che se le nazioni di Europa si trovano oggi in gran parte per ciò che riguarda le basi del loro ordine sociale, e le loro tendenze politiche nelle vie dei progressi segnati dalla rivoluzione, ciò si debbe anzitutto alle riforme che alle loro legislazioni furono recate sul tipo delle leggi Napoleoniche.

Nè l'Imperatore era inconscio della sua opera, come erano i principi di Europa della loro nel secolo passato e nel presente. Non citeremo in prova di ciò che le parole che egli scriveva al Re di Napoli suo fratello, il quale si lamentava a lui della specie di resistenza morale che incontrava nelle grandi famiglie del Reame: établissez le code civil à Naples, tout ce qui ne vous sera pas attaché va se détruire en peu d'années — Il codice civile invero porta con se i principj da cui si informa e si accende la rivoluzione che ha rovesciati e distrutti per sempre gli ordini del passato. Non ci son vecchie costituzioni per fortemente organate che sieno, le quali possan resistere all'azione di questo codice, il quale introducendo negli stati il principio dell'eguaglianza puramente civile vi introduceva in pari tempo di straforo il seme dell'eguaglianza politica, e con esso le promesse

della libertà — Imperocchè quantunque la libertà contrasti per indole propria, come si è visto all'eguaglianza, non è tuttavia men vero che il primo bisogno dei popoli i quali hanno raggiunta l'eguaglianza civile, non sia quello della libertà e di tutte le guarentigie che l'accompagnano.

Così gli ordini Napoleonici perdevano il carattere di un compromesso fra i diversi interessi ed i diversi principj che si trovavano in lotta nel periodo rivoluzionario, quando instaurato l'ordine e confortate le condizioni dell'eguaglianza si mostrarono incompatibili con quelle della libertà — Era qui il lato debole del sistema imperiale, erano qui i suoi pericoli.

Ben si accorsero di ciò, comecchè tardi i nemici del grand uomo, sicchè non più in nome della Corona, non più in nome dei diritti che la rivoluzione aveva per sempre distrutti, ma in nome della libertà dei popoli, ma in nome dell'indipendenza delle nazioni gli movessero la guerra che finì per rovesciarlo — Pitt dopo aver stretto invano per diverse alleanze le corone a ruina di Napoleone sempre trionfante di esse, spirava dicendo che non si conseguirebbe l'intento se non che sollevando contro di lui i popoli in nome della libertà. Così quel grande Ministro legava alle Corone umiliate col segreto della debolezza del loro oppressore, quello pure della loro emancipazione.

E veramente oggi siamo sorpresi, non senza causa, a cagione dei mutati sensi leggendo gli atti pubblici, i proclami, i manifesti per cui le potenze che formarono quindi la Santa alleanza, iniziavano la guerra che ebbe per risultato la caduta di Napoleone e la ristaurazione. Si direbbe invero che le parti sono invertite. Questa guerra ci rende imagine di una Crociata dei principi e delle nazioni contro il despotismo in nome della libertà — Le più larghe franchigie sono dovunque promesse ai popoli che si solleveranno per scuotere il giogo Napoleonico.

Alla Francia restituita alla libertà non è alcuno che nuova guerra; le armi delle nazioni non sono dirette che a liberare il popolo francese dal despota che l'opprime- Qual differenza in effetto fra i proclami e i manifesti con cui dal 1792 al 1794 i Brunswick ed i Cobourg minacciavano la Francia rivoluzionaria e quelli con cui i sovrani alleati dal 1813 al 1815 non sembrano invitarla che alla libertà, o quanto meno a sceglierfsi essa stessa liberamente quella forma di governo che meglio sarà per convenirle.

Così la ristaurazione si compiva dovunque nella concordia dei Principi e dei popoli legati insieme col vincolo delle promesse libertà.

Il reggimento monarchico-costituzionale parve la forma nella quale appunto si potesse concertare acconciamente per tutte le nazioni quel compromesso tra i principj della rivoluzione, e quelli i quali negli ordini antichi avevano legittima origine che alla loro pacifica coesistenza era necessario- In questa forma veramente si stringe l'alleanza del principio democratico col principio monarchico e sotto tale alleanza trovano lor sicurezza tutti i diritti, e tutti gli interessi che senza escludersi a ciaschedune di codesti due principj si collegano.

La Carta che Luigi XVIII dava al popolo francese infatti conteneva non che l'amnistia della rivoluzione, la ricognizione di tutti i diritti e di tutti gli interessi da lei creati, e di più assicurava alla nazione quella libertà di cui non potè godere durante lo stadio rivoluzionario, e che Napoleone non seppe e non volle accordarle.

Il Conte di Artois rientrava primo col titolo di luogotenente del Regno dicendo: Rien n'est changé; il n'y a qu'un français de plus. In queste parole era il concetto fondamentale della Carta, cioè la guarentigia che la nuova Francia chiedeva principalmente all'antica dinastia; esse avrebbero dovuto essere sempre norma alla politica dei Borboni- Se questo Principe che fu poi Carlo X, seguendo consigli funesti non avesse abbandonato

questa norma, i discendenti di San Luigi non andrebbero ora di nuovo ramingando per le strade del mondo, nè sarebbe forse di nuovo la nazione francese destituita dalla libertà.

La Carta instaurando con la guarentigia di tutti i diritti il regno della legge e della libertà sembrava chiudere per sempre l'adito alle rivoluzioni. Essa fu accolta come un benefizio da tutte le parti della nazione, e massimamente da quelle che più di tale guarentigia che della libertà politica provavano necessità.

Non pertanto la promessa della libertà rappresentativa spianò grandemente le vie alla Ristaurazione in Francia. Queste libertà sembravano allora il bisogno più prepotente della nazione. Lo comprovano invero, e le Costituzioni che vennero dal Corpo legislativo e dal Senato imperiale, presentate ai Borboni, quasi pegno di riconciliazione della nazione colla dinastia; lo prova soprattutto la Carta che sullo schema stesso di quella di Luigi XVIII, Napoleone credeva di dover dare nei cento giorni alla stessa Francia. Come pure ne fanno fede per ciò che tocca l'Europa, lo statuto che in quell'epoca Alessandro I di Russia dava al suo nuovo regno di Polonia, e quelli che nello stesso torno altri principi largivano, e solennemente promettevano ai loro popoli.

Delle diverse costituzioni di cui è fatto cenno in questa lezione, e di quelle che con questa per diversi rispetti si apparentano, verremo a dire mano mano comparativamente colla Costituzione inglese, quando parleremo delle guarentigie e delle forme che ci sono assicurate dallo Statuto.

Fine della parte prima.

Parte Seconda

Delle Libertà Costituzionali

Imprendiamo a trattare dei diritti assicurati ai regnicoli dallo Statuto Costituzionale, incominciando da quanto sta scritto al titolo Dei diritti e dei doveri dei cittadini. E per mantenere quanto è possibile al nostro corso l'indole spositiva e sistematica, andremo raccogliendo nelle diverse parti dello Statuto, le libertà da esso sparsamente assicurate, per presentare in un sol corpo il testo delle nostre franchigie che toccano all'individuo: e così più facilmente se ne scorgerà il legame e la solidarietà. Quindi diremo delle guarantigie dei diritti costituzionali, trattando dei poteri pubblici costituiti al loro mantenimento.

§ I.°

Della Eguaglianza

E daremo principio colla Eguaglianza civile e politica, a norma dell'art.° 24. al. 1.° dello Statuto, che suona così: „ Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali dinnanzi alla legge „ nelle quali parole, si trova, come a dire, il motto del nostro secolo. Esse contengono invero l'espressione di quel diritto da cui si penetrano e si informano tutte le leggi, non solo posteriori, ma anteriori anche allo Statuto, e per cui ciò che in esse o non può arrivarsi a questo principio, o vi è contrario, resta abolito.

L'Eguaglianza come fondamento dell'ordine sociale, è la più recente conquista compita dalle nazioni civili. L'antichità invero aveva i suoi ordini fondati sulla ineguaglianza. L'Eguaglianza non può

concepirsi colle istituzioni religiose e sociali dell'Oriente: Grecia e Roma libere erano contaminate dalla schiavitù. Pur questo diritto sebbene si deduca razionalmente dall'intima natura umana, non si tradusse nè poteva tradursi, negli ordini sociali, se non presso le nazioni la cui civiltà si informa ai concetti cristiani, dove cioè avesse la sua radice nelle coscienze e la sua sanzione fuori del tempo. La Croce, simbolo di riscatto morale, è quindi per noi segno pure del riscatto civile. Vero è che il Cristianesimo dando il concetto dei più alti diritti, si restrinse alla sfera spirituale, ed anzi alcuna volta impedì che del principio si facesse applicazione nella sfera temporale, acciocchè la rivoluzione civile non ritardasse la rigenerazione morale, e le condizioni dei consorzj civili non compromettessero l'universalità della comunione religiosa. Ma intanto il principio della eguaglianza era proclamato: e l'eguaglianza del cristiano innanzi alla legge morale, fu scala a quella del cittadino innanzi la legge civile. Toccava alla filosofia politica introdurre questo principio nelle legislazioni moderne. Da che invero per la secolarizzazione degli Stati, essa ebbe assunto l'indirizzo civile delle nazioni, è entrato, civilmente parlando, più cristianesimo negli istituti delle Società moderne, che non durante il lungo periodo in cui alla potestà laica soprastava l'ecclesiastica.

Tutte le lotte sociali e politiche, di cui la storia ci narra le fasi diverse, avevano sempre per fine la conquista o la difesa di un previlegio, che poi la parte conquistatrice custodiva con più

gelosia che non avesse fatta la conquistata. Le libertà pubbliche erano franchigie, previlegj: il mondo cercava la libertà, ma non nella eguaglianza. I nuovi emancipati erano i più acerbi nemici di quelli che rimanevano nello stato da cui essi erano usciti, onde dalla stessa disfatta il previlegio vedeva aumentarsi i suoi difensori, e rinvigorire tutti i suoi mezzi di resistenza. Tale è la storia della libertà in Grecia ed in Roma. La plebe romana a poco a poco cresceva in libertà, s'innalzava in diritto, e intanto più dura si faceva la schiavitù. Lo schiavo dapprima famiglio, sedente col padrone a desco e coltivante lo stesso campo, si separò via via dalla persona del suo signore, e il sedersi a desco divenne segno di emancipazione. Quando poi irruppero i barbari recarono seco molte libertà ma previlegiate. Il previlegio si accrebbe per le stesse condizioni della conquista: ed essi divisi in diritto fra loro, lo furono pure dalla razza dei vinti: sicchè i Barbari apportando molte fomite di libertà, non avviarono le nazioni all'eguaglianza. Furono necessarj più di venti secoli perchè il concetto che avevano intravedato razionalmente le scuole di Grecia e di Roma, e che Cristo rivelava al mondo restaurando la coscienza umana, si introducesse nella legislazione: ma tanto tempo era ben necessario. Tutto cospirava contro di esso: le cosmogonie e le religioni, le tradizioni, le dottrine politiche, le antipatie sociali, le diversità di razze e di climi, le opposizioni d'interessi, ecc. Intanto la filosofia e la religione novella cominciavano l'opera loro di emancipazione. Sarebbe bello il seguire

quest' opera presso le diverse nazioni, ed osservare i progressi che fanno secondo la loro diversa natura. Noi vedremmo come il principio di eguaglianza si venisse svolgendo in Italia e per quali modi; come in Germania ed in Spagna. L' Inghilterra che si dice restia tanto all'eguaglianza noi la vedremmo già prima della Magna Charta, inchinare in tutti i suoi statuti, a far trionfare la legge comune sui previlegi, sicchè di buon ora fossero commoner quasi tutti i cittadini, tranne solo pochi Pari sedenti in parlamento, e non partecipanti il previlegio neppure alle loro famiglie. La Francia in cui men vivo parve il gusto della eguaglianza che quello delle distinzioni, noi la vedremmo progredire lentamente per quindi divenire la più potente ed efficace propagatrice di questo grande principio.

L'al. 1.º dell' art. 24 del nostro statuto è tradotto letteralmente dalla Carta di Luigi XVIII, in cui venne per dritta linea dalla dichiarazione dei dritti dell' uomo e del cittadino, preposta dalla Costituente alla Costituzione del 1791, e che si conservò con diversi temperamenti nelle seguenti. Già dicemmo come la rivoluzione francese, deducendo dalla natura umana il dritto di eguaglianza, lo introducesse nelle sue leggi, e per queste quindi entrasse in breve e a larga mano, in tutti i codici delle nazioni civili. E la rivoluzione Francese è per gran parte in quest' articolo, il cui concetto è sì profondamente radicato nelle nazioni da essa risveghate ed istituite; che da esso assumono principalmente forza e carattere li ordini loro. Napoleone riconobbe la potenza di questo concetto, e lo ridusse in atto, tal chè può dirsi a questo

riguardo il più grande propagatore della rivoluzione. La Monarchia restaurata l'accettò, e quando volle disdirlo cadde: come poi cadde il sistema di Luglio, sotto sospetto di favoreggiare in fatto i privilegj finanziarj. Ogni tentativo diretto o indiretto dei governi contro la conquistata eguaglianza fu sorgente di gran pericoli, e segno spesso della loro rovina: mentre non fu così sempre di quelli che dando sicurezza a questo principio, si mostrarono invece meno amici a quello di libertà.

Lezione 2ª

Immensi furono i vantaggi risultanti dalla eguaglianza dinanzi alla legge, sia che si consideri rispetto alla vita propria delle nazioni, sia che si consideri rispetto ai poteri da cui sono governate. Essa conferì alle moltitudini la dignità di cui andavano destitute sotto il reggimento che aveva le sue basi sul privilegio: donde la forza dell'opinione pubblica diventata per molti versi sovrana. Per lei fu rinvigorito nel governo degli Stati il principio di moralità: il popolo essendo di natura sua conservatore fedele di quelle massime morali che scadono non di rado nelle classi superiori, per ragione degl'interessi potenti e contrarj che spesso a quelle massime contrastano. Cosicchè dove l'elemento popolare s'introduce nella cosa pubblica, si moralizzano i governi: e Macaulay ed Hallam osservarono che il governo Inglese venne successivamente prendendo indirizzo morale più sicuro in ragione del maggior concorso del popolo nell'azienda generale della nazione. D'altra parte la nazione intera

concorrendo, comecchè in diverso modo, al governo di se stessa, esercita continuamente rispetto ai poteri l'ufficio di un gran giurì morale, cosicchè se i governanti non si rendano degni di lode, stieno almeno guardinghi a non offendere i principj su cui è fondata la pubblica morale. Basta il considerare a questo proposito, la diversità che esiste fra le moderne corti, e quelle il cui esempio demoralizzava i popoli nei due ultimi secoli. Noi abbiam visto la nazione francese sollevarsi nell'ultimo regno a forte commozione, per atto di immoralità di cui erano accusati alcuni personaggi che circondavano il trono. Nei secoli precedenti ben altri esempi di immoralità avevano offerto i principi stessi: ma allora l'eguaglianza non aveva dato autorità al tribunale della pubblica opinione. L'eguaglianza ha certo i suoi pericoli: ma per tema di essi non vorrà certo alcuno ritornare al passato: ed anche coloro che avversano gli ordini moderni, avrebbero orrore dell'opera loro, ove si riconducessero le nazioni allo stato da cui le ha riscattate il principio di eguaglianza: allo stato in cui il suolo era appannaggio di poche famiglie: il lavoro era dritto regale: tutto pesava sul popolo senza che egli partecipasse in nulla alla cosa pubblica: immunità di ogni specie: fori previlegiati, giustizie speciali, statuti locali diversi paralizzavano la vita nazionale: l'artiere era misero al pari del lavoratore dei campi: tutto era confusione ed ingiustizia. Non era questa veramente la nostra condizione, poichè prima dello Statuto, eravamo già in possesso della eguaglianza civile per molti riguardi, per quanto cioè tocca le

relazioni dei cittadini fra loro: e la giustizia dei Principi temperava gli effetti della ineguaglianza esistente nelle leggi. Difatti la Nobiltà non era infine che un previlegio di favori e di servigi più che di diritti: e non portava seco, salve alcune eccezioni in dritto penale, grave sfregio al principio di eguaglianza. Vi erano però alcuni regnicoli che per differenza di religione non partecipavano al benefizio. Gli Israeliti e i Valdesi si consideravano come separati dal resto dei sudditi, come stranieri, venuti ad abitare il paese sotto speciali condizioni.

Ma collo Statuto i resti della antica ineguaglianza disparvero: e facilmente; perchè Carlo Alberto chiamando la nazione al governo di se stessa altro non faceva invero che innestare l'eguaglianza politica sulla civile. Così tutti i regnicoli senza distinzione di grado o di titolo, sono eguali dinanzi alla legge, sia per ciò che tocca i dritti, sia per ciò che tocca i doveri politici. E le limitazioni che fa lo Statuto non sono, se ben si guardi, di tale importanza che si debbano ritenerle come negazione del principio; ma sono poste in vista di un discreto concetto di quell'interesse pubblico, che non deve però mai uccidere quello più eccellente di eguaglianza. Così abbiamo che il Senato ha un fòro previlegiato: ma dall'altro canto l'ufficio non è ereditario, tutti i cittadini in certe condizioni accessibili a tutti, possono essere eletti a sedere in questa assemblea. Onde il previlegio non va alla persona ma all'ufficio. Così i militari sono sottratti al giudizio comune in ciò che concerne le funzioni che esercitano:

ma ciò non ferisce il principio di eguaglianza che negativamente e per tempo determinato. È pure da osservarsi che il Clero presso di noi è soggetto a leggi per molti riguardi diverse a quelle dello Statuto. Veramente ciò non si accorda coll' art.° 24: ma siccome l'art.° 1° ammette una religione dello Stato, ne viene che la potestà pubblica debba prestar mano se non alla osservanza della legge ecclesiastica, almeno al rispetto di essa, per ciò che concerne gli obblighi che assume sotto questa legge il clero. E finchè il principio di separazione non divenga possibile, dovrà ritenersi questa ineguaglianza, del resto più che a benefizio a carico delle persone ecclesiastiche. Vi è pure un resto di ineguaglianza per ragione di culto, tra i cattolici e gli accattolici: ma la professione religiosa non altera gravemente la professione giuridica: ed anche ammessa la religione dello Stato, può avvenire che un accattolico salga ai più alti uffizj dello Stato: come ne avemmo esempio in Francia e altrove, dove si videro a capo dei dicasteri principali della Giustizia e della Istruzione Pubblica, ministri che non professavano il culto della nazione. Così, a propriamente parlare, non si ha che una sola eccezione: quella per cui il Re è sottratto alle leggi, il che è statuito nell' interesse comune. Ma non vi ha altri che, essendo capaci di responsabilità, non sia più o meno sottomesso al principio di eguaglianza. L'eccezione che si fa in favore della famiglia reale sebbene non abbia la stessa ragione che milita in favore del capo dello Stato, pure tiene da lei principalmente. Neppure viene offeso il principio

di eguaglianza dai requisiti che si richiedono per l'esercizio dei dritti civili e politici: per esempio, il saper leggere e scrivere per essere elettore, condizione che tutti possono acquistare: il censo stabilito si modico che pochi sono esclusi, ecc. Del resto la nazione essendo quella che fa la legge, non è a temersi che essendo in possesso della eguaglianza, voglia con moltiplicati previlegi ed esenzioni, spontaneamente privarsene. Sarebbe primo da temersi l'eccesso contrario. Bisogna piuttosto insistere contro le tendenze che porterebbero alla esagerata applicazione di questo principio, che contro le tendenze che porterebbero a restringerlo; e la Storia contemporanea giustifica questo concetto.

L'art.° 24 non vuol essere inteso nel senso materiale che abbassa e brutalizza, ma nel senso che eleva e nobilita. Egli ha per fine di far partecipare tutti i cittadini ai benefizj sociali, ma non quello di far discendere al livello in cui si trovano le masse, i cittadini che si sono già elevati nella scala civile. E però non devesene tanto allargare il senso da credere che tenda a fondare la eguaglianza sociale: con che sarebbe sacrificata la libertà. Onde l'art.° 24. vuol essere inteso in rispetto agli altri, ed in rispetto al principio di libertà che li domina tutti. Certo non devesi recar sfregio al principio di libertà: ma esso deve con quello di eguaglianza contemperarsi e coordinarsi: e la legge può con provvedimenti generali impedire il soverchio sviluppo della libertà, quando per gli effetti di quella si venisse ad offendere troppo la eguaglianza: come fa regolando le successioni, temperando le associazioni, e via dicendo.

Lezione 3ª

L'eguaglianza civile, come ogni altro dritto, ha per guarentigia e per sanzione definitiva la forza: onde potrebbe diventar minacciosa alle nazioni in cui fosse senza alcun temperamento giuridico introdotta. Difatti quando le diverse classi della società non potevano venire in competenza fra loro nel governo della cosa pubblica, chi apparteneva alle classi diseredate del potere si contentava della propria sorte, e la religione ajutava a riconciliarli ad essa, sebbene misera fosse. Ma dappoichè tutti i cittadini concorrono al governo ed in ognuno riposa una parte eguale di sovranità, è da temersi che i sofferenti il cui numero è sempre grandissimo vogliano usare dei poteri che sono nelle loro mani per correggere gli inconvenienti veri o supposti della libertà, secondo lo spirito livellatore del principio di eguaglianza. I dolori adunque onde per questo principio sono afflitte o minacciate le Società moderne, possono eccedere la misura del bene stesso che ne hanno ritratto, e ciò appunto perchè le classi cui pare di vederlo mentito a loro riguardo, soffrono molto più che quando si ritenevano per disposizione superiore poste in condizione subordinata. E vogliono cercarsi quì per gran parte, le cagioni delle piaghe da cui sono rose le nazioni moderne. Epperò partendo dal principio di libertà, o da quello di eguagl.za sono sorte due scuole in antagonismo fra loro, ciascuna delle quali ha per intento di soddisfare il più largamente ai bisogni della società e risanare coteste piaghe. Gli individualisti opinano che l'ordine sociale sia istituito per favorire lo sviluppo libero della indi=

vidualità, sicchè per tal modo ne emerga la più perfetta delle armonie sociali. Al contrario i Socialisti opinano che la società è anzi tutto istituita per la società stessa cioè per provvedere al meglio dell' universalità dei cittadini, e non rifuggono di accordarle tutti i mezzi di coazione necessarj a correggere i disordini che inevitabilmente trae seco la libertà. I principj di queste due scuole sono antichi quanto la storia del mondo occidentale; ma non sono stati svolti sistematicamente, se non se dopo che l'eguaglianza venne introdotta nel diritto positivo dell' Europa per opera principalmente della Rivoluzione francese. Tali principj noi li troviamo nelle lotte civili delle repubbliche greche e di Roma; li riscontriamo in Platone ed in Aristotile, come prima nei filosofi delle scuole italiche e poscia nei Neoplatonici: si appalesano nelle guerre che la città eterna ebbe a sostenere coi suoi alleati che ebbero da ciò nome di sociali, come si manifestano per le guerre servili; sono invocati contraddittoriamente nel medio evo durante le insurrezioni dei paesani che in Francia prendono nome di Jacqueries; sono, all'epoca della riformazione il grido dei combattenti nelle lotte cui danno origine gli errori degli Anabattisti; ma non è propriamente che ai nostri tempi che essi sono divenuti il simbolo di due scuole le quali sono divenute due parti politiche. L' abbassamento del senso religioso nelle masse portando questa alla ricerca esclusiva delle soddisfazioni materiali, ha accresciuto asprezza all'una ed all'altra parte di cui l'economia politica, la scienza del ben essere sociale, parve esser divenuto la reli=

gione. Ma la scienza non è fautrice che della verità ed in luogo di farsi paciere fra le parti contendenti, non fece che accrescer forza agl' individualisti: da A. Smith, per non salire più alto, fino a Malthus, da I. B. Say fino a F. Bastiat, il brillante autore delle armonie economiche, essa non fa che combattere le dottrine socialiste; e si può affermare essere il suo concetto fondamentale la negazione del socialismo. In prova della bontà delle sue teoriche presenta i prodigj di ricchezza che ha compiti il lavoro umano nella libertà; nè pare commossa dai mali che possono derivare da questa stessa libertà. I Socialisti Saint Simon Fourrier ec. e Owen in capo fino a Cabet, Louis Blanc, Considérant etc, criticano amaramente la libertà ed i suoi frutti che dicono avvelenati pei quali si è venuto a sostituire all'antica istituzione della servitù un ordine di cose in cui le classi laboriose libere portano invidia a quelle che sono oggi oltre l'atlantico nella Schiavitù. Le loro dottrine sono tanto più pericolose che le classi cui si diriggono sono meno idonee a comprenderne la fallacia.

Queste due scuole trovano un riscontro nelle due comunioni che dividono le nazioni cristiane: cioè: gli individualisti nella Protestante, i Socialisti nella Cattolica. Ma la libertà protestante, come l'autorità Cattolica si esercitano in una sfera puramente spirituale, dove possono contrastarsi senza elidersi. Quello poi che si è voluto chiamare, nella sfera temporale, il Socialismo della Chiesa, mira a correggere gli inconvenienti della libertà,

non per impedirla, ma sì per accrescerne i frutti. Tutti i grandi istituti di cui il Cristianesimo ha dotato il mondo, mirano ad ajutare i soffrenti: onde il compianto Arcivescovo Sibour disse esservi un vero socialismo, e questo essere il cristianesimo che rifugge da ogni coazione mentre il male del Socialismo odierno sta nel cercare per sua sanzione la forza, col che diviene minaccioso a tutta la libertà. Ecco come si può spiegare perchè il Socialismo ha fatto grandi progressi nei paesi cattolici, appunto perciò che ha potuto innestarsi ai principj di carità che sono nel cuore delle masse. Il fatto di una Società fondata dai Gesuiti nel Paraguay accenna alle tendenze di questa celebre compagnia, ma non si collega necessariamente ai principj della Chiesa Cattolica. Intanto le nazioni moderne versano in grandi pericoli per questa lotta: e gli uomini di Stato debbono cercare il modo di conciliare i desiderati principali della eguaglianza e della libertà. Accenneremo esser lode speciale degli Economisti Italiani, Genovesi, p. es. Ortes, Beccaria, Ricci, ecc; l'aver nelle opere loro avuto sempre in mira l'accordo della libertà con le legittime soddisfazioni che il cittadino è in diritto di chiedere alla Società. E lo Statuto ordina le potestà pubbliche in guisa da assicurare l'eguaglianza e la libertà senza lasciar luogo ai pericoli che possono nascere dall'una o dall'altra. Ci guarentisce contro le esagerazioni di ogni scuola e ci pone nella condizione di stabilire l'accordo fra i due principj e nella via di risolvere questo gran problema

delle Società odierne.

Lo Statuto col suo art.° 24 non guarentisce il principio di eguaglianza che alle persone propriamente dette, ma poichè le cose non han valore che rispetto alle persone, si vuole che secondo lo spirito dello Statuto sia introdotto anche a favore di esse: sicchè vi sia per quanto è possibile nelle relazioni giuridiche eguaglianza anche fra le persone morali, gli istituti, associazioni, ecc., e sieno aboliti coi previlegj delle persone, anche quelli che furono in altre condizioni politiche, accordati ai diversi luoghi e regioni dello Stato.

Lezione 4.ª

Discorso fino ad ora dei vantaggi che dall'eguaglianza risultano ai membri della Società e dell'antagonismo che si appalesa tra questo principio e quello di libertà; verremo adesso a considerare l'eguaglianza in ordine ai carichi, a norma dell'art.° 25. che suona così: Essi (i cittadini) contribuiscono indistintamente in proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato. Nella introduzione storica vedemmo come pel contributo, le classi popolari salissero a partecipare della pubblica amministrazione: e qui aggiungeremo come l'imposta debbasi considerare, non che come un carico, come uno dei mezzi per cui la nazione è assicurata nel possesso delle sue franchigie.

Tuttavia oggi parleremo della Imposta come carico. Negli ordini antichi, i carichi pubblici erano inegualmente ripartiti, anzi il privilegio aveva appunto per carattere questa ineguaglianza. Così la

Nobiltà era, quanto ai suoi membri ed alle sue proprietà vincolata ad un servizio feudale, esente da ogni imposizione sebbene pagasse a titolo di donativo, o anche a titolo di imposizione, o per certi beni particolari, come l'allodio che si esimeva dal tributo quando si confondeva col feudo. Neppure il clero contribuiva, perchè sedente sopra un beneficio la cui dote godeva come compenso dell'opera sua: e a poco per volta involse i beni personali nel privilegio dei benefiziarj. Ma, la legge romana prevalente, si vennero prosciogliendo gli allodj dai feudi, ed i beni personali dei cherici dai benefizj e si sottoposero alle imposizioni. Non pertanto queste gravavano principalmente su quelle classi laboriose, che dal soverchio peso si trovarono alleggerite colla proclamazione del principio di eguaglianza. La rivoluzione Francese pose la guarentigia del concorso generale e proporzionale nelle sue costituzioni, e da queste si propagò persino nei paesi non liberi: poichè mentre tal guarentigia si accorda ai sentimenti dei moralisti, soddisfa pure agli Economisti che veggono per tal modo accrescersi le sorgenti della pubblica finanza con minor danno delle private fortune.

Non è veramente da muoversi dubbio sulla eccellenza del principio accolto dall'art.° 25. considerato sotto ogni rispetto economico o morale. Pure quando si viene all'applicazione, essa lascierebbe presupporre una imposta, unica e personale: mentre nel fatto le sorgenti dei tributi non toccano che assai poco direttamente le persone, e sono più e diverse. Eppur se vi è un principio/

universalmente consentito dagli uomini della Scienza si è che eccellente sia l'imposta unica come mezzo il più sicuro di giungere a migliori risultati: ma gli uomini di arte vogliono che sia una astrazione destituita di ogni pratica possibilità. E nel fatto il sistema d'imposte quale è stabilito attualmente in tutta Europa si trova per moltissimi rispetti in contraddizione col principio guarentito negli Statuti, e le contribuzioni, nè scientificamente nè praticamente parlando, seguono il principio di eguaglianza. Infatti tutti gli Stati ritraggono i più grandi redditi dai dazj di consumazione, per esempio dai dazj sul sale, sulle bevande, carni, farine, ecc, che pesano in modo enorme su chi non ha averi, senza confronto assai più che sui proprietarj. Un'altra ineguaglianza sulla distribuzione delle imposte si è il servizio militare, la contribuzione di sangue, come chiamasi da coloro i quali sovra ogni altra l'avversano, che certamente grava maggiormente sulle classi inferiori. Le quali, come osservavano Ricardo e la sua scuola oltre che allo Stato, pagano anche a quelli che loro soprastanno economicamente, atteso il men giusto assetto della gravezza, un non lieve contributo. Cosicchè in generale è loro addossata una grave e non proporzionata parte dei carichi pubblici, senza che possano avere il diritto di concorrere all'amministrazione dello Stato, poichè l'imposta che grava su loro è indiretta. Onde se l'eguaglianza ha prodotto grandi resultati, non ha dato ancora tutti i frutti che dovrà portare: poichè sebbene il problema dell'imposta e lo sgravio

delle classi infime sia il soggetto continuo di studio agli Economisti, ancora non si è potuto trovare altro modo con cui sopperire ai bisogni dello Stato. D'altra parte l'imposta unica sulla rendita produrrebbe minimi resultati, se si operasse per denunzia, e se per inchiesta, offenderebbe il dritto individuale; e la imposta progressiva a molti appare impossibile e contraria alle guarentigie dello Statuto, comunque esista rispetto a certi atti. Difatti la progressiva giunta a un certo grado, distrugge necessariamente la propietà, arresta i risparmj, paralizza il lavoro, e disecca le sorgenti della ricchezza, come dal suo carcere lo dimostrava il coraggioso Lejolivet alla convenzione la quale mentre dichiarava colpevole di morte chi proponesse di abolire la propietà, decretava ed ordinava quel sistema d'imposta: sicchè per prima incorresse così nella pena comminata.

Grandi e favorevoli sono i risultamenti della guarentigia contenuta nel 25.º articolo dello Statuto, comecchè non possa forse mai essere tradotta con tutta la sua verità nei fatti. Intanto una parte ragguardevole delle ricchezze nazionali, le Cedole, carte di credito, ecc, sono sottratte all'imposizione; bisogna trovar modo di cogliere se non direttamente indirettamente i possessori di esse, e di sgravare le classi più gravate e nel medesimo tempo non recar detrimento allo Stato. Già l'Inghilterra colla riforma di Peel, abolendo la tassa sui cereali, alleggerì le classi industriose e gravò i propietarj. Quì vi è ineguaglianza, ma come nelle

imposte sul lusso, coll' utilità pubblica si ottiene pure il vantaggio delle classi popolari, quasi a sgravio dei pesi che d'altronde le soprastanno; così allato alla imposta del servizio militare che le grava più specialmente, potrebbesene porre un'altra che ad essa corrispondesse e ciò in conferma e non a scapito delle guarentigie dell' articolo 25.

Conchiudiamo che se per lo Statuto non si ha altro diritto che di chiedere la proporzione per quanto è possibile nella imposta diretta, non ci avvicineremo mai al vero spirito di esso se non quando si sarà raggiunta, senza offendere le condizioni economiche del paese, la maggior proporzionalità possibile anche per le imposte indirette. Egli è a questo intento che sono principalmente rivolte ora le meditazioni degli uomini che seggono al governo delle nazioni civili e libere.

Lezione 5.ª

§ 2.

Della Libertà

Se non fosse stato per seguire l'ordine tenuto dello Statuto, avremmo prima che della Eguaglianza, trattato della Libertà che il principio in cui hanno fondamento ed a cui si informano principalmente gli ordini nostri costituzionali.

La libertà è la vera espressione della personalità umana, sia che si consideri sotto l' aspetto religioso, sia sotto l' aspetto civile ed economico. Per la libertà sola l' uomo è perfettibile: per essa

solo egli s' innalza sovrano della creazione. L'uomo, ben disse un filosofo, è un Dio caduto, è uno Spirito libero, incatenato alla materia, divenuto schiavo della natura e sottomesso così alle leggi della necessità, ma che differisce dalle altre creature pel sentimento della sua origine divina, per la coscienza cioè, della libertà, al concetto della quale invero, non si eleva propriamente se non quando giunge a concepirla in Dio. I suoi primi passi sono al conquisto della libertà: e la storia dell' umanità è appunto una serie di fatiche per conseguire questo bene; fatiche tanto più gravi inquanto per legge provvidenziale tutto sembra cospirare nella natura contro l' opera dell' uomo. E perciò l' umanità trova il più alto grado di libertà nel soggiogare la materia. Non è a credersi però che il senso della libertà siasi presto sviluppato nell' uomo: anzi dai primordi della storia sembra quasi averne smarrita la via ad essa, sopravvivere in lui più come un istinto che come una legge morale. Intanto gli si parono innanzi gli ostacoli non che della natura, degli uomini. L' uomo condannato al lavoro ha nel lavoro il segreto per raggiungere il suo perfezionamento; la società ha le sue origini, come lo presentì già la filosofia antica, nelle relazioni che nascono dal lavoro; ma appena col lavoro l' uomo si è innalzato di un grado nella scala della libertà trova chi gli distrugge l'opera compita. Caino non è solo una delle nostre tradizioni religiose, ma un mito da cui si adombra la primitiva storia

dell'umanità intera. In questo primo periodo l'uomo ci appare quale ci viene dipinto da Hobbes: homo hominis lupus, il fratello uccide il fratello per impossessarsi di quel prodotto che è segno della sua libertà. Ma proseguendo, il più forte comincia a trovar il suo interesse, non ad uccidere ma a conservare il meno forte appropriandosi i prodotti del lavoro di lui, togliendogli cioè la libertà. Così dapprima si corrompeva questo principio. La schiavitù come la libertà nella loro origine come nelle loro evoluzioni, hanno per cagione e per argomento principale il lavoro, i frutti del quale anche usurpati, producono l'affrancamento negli usurpatori, benchè non lo legittimino. Così in Grecia e Roma troviamo la libertà assisa sul lavoro degli schiavi i quali si trovano coi liberi in una proporzione ognora più soperchiante e minacciosa. E la libertà che aveva radice in un lavoro che non apparteneva a chi ne godeva perì insieme colla ricchezza i cui fonti finiscono sempre per diseccarsi dovunque il lavoro è disonorato per la servitù. Sarebbe bello il far la storia parallela del lavoro e della libertà, e della conquista di questa per mezzo di quella. Questo studio sarebbe fecondo di utili insegnamenti. Si vedrebbe a Roma viziata nella plebe per la schiavitù e pei doni, la legittima sorgente della libertà, il lavoro; onde si venisse poi nell'interesse dei privilegiati dal potere a determinare la politica conquistatrice che faceva concorrere il mondo a mantenere la plebe romana. Si vedrebbe come Cristo venisse

a restaurare comecchè indirettamente il principio di libertà, proclamando l'obbligo e la nobiltà del lavoro ed attribuendogli carattere espiatorio. Si vedrebbe come dopo ciò nel mondo moderno sieno le libertà pubbliche quasi interamente fondate sulla base del lavoro: tolto il quale la civiltà e la libertà perdono le loro radici naturali. Si vedrebbe come dal risorgimento le crescenti nazioni, spartite in umili consorzj, si raccogliessero tutte intorno ad una bandiera su cui è scritto: ora et labora. Ed ecco costituirsi e collegarsi col nesso del lavoro i comuni; i militi e la nobiltà intromettersi alle classi laboriose: e poi le nazioni formarsi e rendersi potenti, e i principi allearsi col lavoro, che per mezzo del tributo mantiene le sue franchigie. Figlio del lavoro è questo terzo stato che oggi governa l'Europa. Figlie del lavoro sono le nazioni più potenti e gloriose al dì d'oggi. Toglièté, diceva un pubblicista, all'Inghilterra i mezzi esteriori della sua potenza, il suo navile di guerra, il suo esercito e le sue colonie sarà qualche anno svigorita e poi si rialzerà: ma distruggete gli argomenti onde pel suo lavoro siede sovrana del mondo commerciale sarà irremissibilmente perduta, sebbene conservi flotte, colonie ed eserciti, e tutte le sue libertà saranno egualmente compromesse. Si dia uno sguardo all'America ove il lavoro è guarentigia alla libertà: un altro alla Spagna che abbandonate le sorgenti del lavoro, perdè ricchezze e libertà. Se Venezia, che un tempo fu sì

potente, cadde a grado a grado non fu tanto per la nuova via aperta ai commerci, quanto per la perduta attività e per la prosperità corruttrice. Così Firenze cadde con tutte le sue libertà quando i suoi fabbricanti ed i suoi mercanti cercarono gli onori dati all'ozio. Tale adunque è la solidarietà della libertà politica e della economica, che pericolando l'una pericola l'altra. E di ciò si accorsero dovunque gli illuminati amici della libertà; se ne avvide Peel quando per assicurar la nazione inglese nelle vie della libertà, diede mano ad un provvedimento innanzi al quale altri avrebbe indietreggiato, e appoggiando la libertà politica solidamente alla economica, salvò definitivamente l'una e l'altra. (*)

Imprendendo a dire delle condizioni della libertà civile, non si doveva tacere di quella principale per cui questa libertà riceve carattere e si legittima e si assicura presso le nazioni moderne.

Lezione 6.ª

Parleremo adesso della libertà considerandola in ordine al concorso della nazione nel governo di se stessa. Il reggimento costituzionale è di sua essenza un reggimento di libertà: è quella forma politica che rinviando continuamente i cittadini a se stessi, non lascia alla potestà centrale altro mandato che quello di proteggere i cittadini stessi nell'esercizio delle loro libertà e di far per tutti solamente l'opera che di per se non potrebbero

(*) Veggasi per tutto ciò che tocca lo svolgimento storico della libertà civile quanto è stato detto in proposito nell'introduzione al Corso.

fare. Onde quando il governo costituzionale oltrepassa questi limiti dettati dalla sua ragione politica, smarrisce le proprie vie per entrare in quelle dei governi assoluti.

Nella definizione che abbiam data stà tutta la teorìa di quel _Self Government_ per cui sì potenti si resero le nazioni che lo conservarono. Onde se da alcuni si dice che la razza Anglo-Sassone debba la sua potenza al sangue, al temperamento, al clima, sicchè dopo la razza latina si offra in lei, nei tempi moderni, il tipo più perfetto dell'uomo: noi piuttosto riconosceremo tale superiorità dalla libertà di cui da secoli è in possesso la nazione inglese. Difatti noi troviamo questa stessa razza altrove, per esempio nella bassa Germania, senza trovar la stessa potenza morale negli individui, perchè essi furono da lungo tempo diseredati della libertà, e perderono la forza che si acquista coll'esercizio di essa. Quando la libertà nel Medio Evo si svolgeva sì potente, specialmente nelle classi popolari, si videro sorgere grandi e potenti individualità; e sino al 16º secolo la Spagna, il Portogallo, l'Italia offrirono caratteri più meravigliosi che non la razza Anglo-Sassone al dì d'oggi. Onde negli ordini liberi affinchè crescano ed invigoriscano i cittadini, deve il governo favorire la libertà, e lungi dal temerla deve anzi per ogni modo eccitare all'esercizio di essa gli individui non solo, ma le associazioni naturali e le sociali. Nè sarà mai governo per lunga pezza potente, che quello che amministra popoli

liberi la libertà gli conferirà perennemente le forze vive di cui vanno per loro indole necessariamente difettando i governi dispotici.

Ordinariamente i nemici della libertà dicono assurdo l'ammettere tutti i cittadini al governo della cosa pubblica poichè la maggioranza essendo composta di incapaci, si avrà tale un governo qual'è la nazione. Ma si risponde che la scala delle capacità nel governo dello Stato è tale che ciascuno può secondo essa, trovare il suo luogo: cangiato il quale però, sarebbe pur spostata la capacità. Il migliore adunque dei governi si avrà perciò laddove ogni capacità sarà al suo posto, nè il governo si crederà possederne una maggiore della intera nazione, anzi riconoscerà sommamente difficile che mai, per incompatibilità di posizione si trovi locata al centro. Onde a ragione diceva un celebre ministro _il y a quelqu'un qui a plus d'esprit qu' Alexandre, plus d'esprit que César, plus d'Esprit que Napoléon: et ce quelqu'un c'est tout le monde._ Questa verità si appalesa principalmente nella condotta delle cose civili; difatti l'insieme dei cittadini dispiega nelle diverse sfere in cui vuol manifestarsi l'azione governativa, una capacità adeguata al fine e superiore d'assai a quella di pochi anche fra i meglio dotati intellettualmente. Se, soprattutto nel continente le nazioni europee sono state a lungo incapaci di governare se stesse, ciò è venuto da che i governi a poco a poco hanno privato il cittadino non solo della libertà

nella sfera pubblica, ma persino nella privata, riducendo i popoli allo stato di fanciulli che, sorretti sempre, non imparano mai a camminar da per se. L'Autorità pubblica si prese l'incarico di tutto, in guisa che i cittadini prima smarrirono poi perdettero affatto la nozione del governo delle cose pubbliche, e parvero incapaci coloro che in altri tempi si erano con grande sapienza retti da per se stessi. Si cominciò col limitare le libertà comunali e le provinciali, e chiuse queste scuole di attività pubblica e di libertà civile, si mancò di ingegni robusti ed atti alla amministrazione dello Stato. Così il despotismo distruggeva i germi della capacità politica e con essi disfaceva anticipatamente i proprj strumenti, onde fosse che l'abolizione della libertà non fruttasse che impotenza e inettezza.

Altri ammettendo astrattamente la più larga libertà, ne limitano il concetto opinando stare essa potenzialmente in tutti i cittadini, ma l'esercizio di essa non dover appartenere se non alle capacità; tutti poter diventare ottimi, ma solo agli ottimi spettare il governo. E su questo principio della capacità comprovata dalla elezione, si fonda veramente il sistema rappresentativo. Ma in questa dottrina della capacità stanno riposti gravi pericoli per la libertà e bisogna porsi in guardia contro le conseguenze estreme di essa che menerebbero all'attuazione delle dottrine socialistiche. Si sa che il motto di Saint-Simon era: a ciascuno secondo la propria capacità,

ad ogni capacità secondo l'opera propria. Questa teoria cessa adunque di esser buona se non si accorda con l'altra del governo nazionale, poichè le capacità come dicemmo, sono diverse assai e chi è ottimo in una sfera è inetto in altra. Ma i due principj uniti si dan forza l'un l'altro. La teoria delle capacità assolutamente presa, falserebbe il governo rappresentativo, poichè stabilirebbe un'oligarchia la quale, per esser fondata sulla potenza intellettuale sarebbe forse più autorevole, ma non perciò migliore delle altre. La nazione sarebbe, è vero, rappresentata al sommo dai più eccellenti; ma malamente, dove una capacità minore deve adempire meglio il suo ufficio. Una prova del pericolo che nasconde questa teoria, si è che i nemici della libertà tendono sempre a farla prevalere. L'ideale che essi presentano è il governo di pochi o meglio di un solo dotato di fine tatto politico e d'occhio sicuro che sceglie i più capaci e li pone al governo. E si citano a questo proposito Carlo V, Luigi XIIII, Napoleone, ecc. ecc, come se essi stessi avessero non che scelte, create le potenti individualità di che si servirono, e non piuttosto avessero raccolta la messe seminata dalla libertà e cresciuta nelle lotte per essa. S'incontrano è vero nella storia, dispotismi luminosi per grandi opere; ma se ben si osserva, questi succedono sempre a un periodo di libertà o di lunghe lotte civili. Gli uomini che han reso alcune volte glorioso l'assolutismo sono stati i figli della libertà. Onde concludiamo affermando non essere

la dottrina degli ottimi buona in se, se non in quanto si accorda colle condizioni dell'ordine costituzionale, e la nazione è mantenuta in possesso della libertà e così educata a produrre in abbondanza tali capacità. Così il sistema costituzionale mira a chiamare in tutti gli ordini, alla direzione della cosa pubblica i più atti, e misura l'opportuna idoneità non da segni esteriori e legali da cui risulti di una certa coltura letteraria e scientifica, ma bensì colla misura degli interessi, che sono certamente i più intelligenti in tutto ciò che tocca loro da vicino. Onde nei paesi rappresentativi, la capacità civile non è fondata sopra indizii fallaci, ma sopra certe condizioni di censo che dinotano ed il concorso finanziario dei cittadini alla cosa pubblica, e la conveniente coltura. Perciò quando volendosi in Francia riformare la legge elettorale, parecchi proponevano che si desse il dritto a chiunque avesse ottenuto lauree o brevetti, ecc, ecc,. P. Rossi invece e stavan con lui i più serii pubblicisti, stimando che queste sedicenti capacità porterebbero elementi di disordine e perturbazione, opinò fosse meglio all'occorrenza diminuire della metà il censo elettorale. Si sarebbe invero data così più solida base all'ordine stabilito e questa base si sarebbe tanto più rinvigorita quanto più si sarebbe steso il campo di tutte le libertà, quanto più cioè quella nazione sarebbe stata restituita in possesso del governo di se medesima.

I principj che abbiamo enunciati per quanto concerne la

libertà politica, sono tanto più importanti fra noi," quanto da più di tre secoli la nazione nostra è stata interamente privata della libertà. Non già che anticamente Casa Savoja non fosse amica di libertà, e non la favorisse nei Comuni contro il feudalismo e il clero, massimamente nei suoi possedimenti oltremontani. Ma allargandosi in Italia e raunando provincie diverse di interessi e lingua e costumi, dovè cominciare una energica opera di concentrazione che sagrificando la libertà, diede un unico indirizzo alla nazione. La quale immedesimata coi principi lasciò loro ogni pubblica cura: ma giunta ora alla libertà, mancherebbe a se stessa ed ai suoi destini providenziali se dopo aver chiesto per tanto tempo al governo di fare per lei, non si argomentasse oggi di fare un pò da se stessa e non prendesse per costume di dire al governo lasciatemi fare.„ Così solamente ci saranno assicurati i benefizj dello statuto, e ben lungi dall'esserne svigorito, il governo ricondotto alla sua verità non ne aquisterà che maggior forza.

Lezione 7.a

Diremo adesso della libertà in riguardo alle sue condizioni civili in riguardo cioè alle guarentigie di cui ha mestieri per svolgersi. La libertà naturale, comecchè legittimamente acquistata, non è sicura, anzi è in continuo pericolo, ove non sia potentemente suffragata dalla legge. La libertà è solo in

potenza nell'uomo allo stato naturale, e non diventa una verità, un fattore di progresso morale e civile se non per gli uomini costituiti in Società. La libertà abbisogna adunque di un certo ordine sociale per essere assicurata e svolgersi fruttifera: anzi lo scopo principale della Società civile è quello di tutelare la libertà.

La legge tuttavia non è sempre conforme al diritto naturale nel guarentirla. Essa parte principalmente dai fatti ed imprime loro la legittimità, ed è come un compromesso tra i fatti stessi ed il diritto naturale: e tale è il carattere che ha nei paesi che progrediscono. Così la legge romana consacrava i fatti compiuti; la giurisprudenza temperava man mano la legge, secondo che i fatti stessi venivano modificandosi inclinando alle norme dell'equità ed ai principj del diritto delle genti. Di qui ne viene che non può chiamarsi ingiusta la legge che non consacra assolutamente la libertà, perchè essa deve avere per primo scopo di mantenere la coesistenza pacifica dei diversi fatti, condizione principale dell'ordine e della pace pubblica. Cosicchè quando la schiavitù per ragioni economiche e politiche si trova nei fatti e questi sono condizioni di pace, la legge mantiene la schiavitù, come all'inverso emancipa lo schiavo quando sia la schiavitù incompatibile colla pace. E ciò diciamo contro certe scuole che prefiggendosi norme ideali, condannano tutte le leggi che da esse si disformino.

Certamente tali dottrine, comecchè si ammantino col nome di progresso, sono le meno progressive di tutte; perchè se vi fosse un tipo di perfezione sociale e questo potesse attuarsi per le leggi nell'ordine dei fatti, non sarebbe possibile quell'avanzamento che consiste nel tendere sempre verso un ideale ognora più elevato e più perfetto. Le leggi moderne sono difettive in ciò appunto, che avendo troppo spesso in mira un tipo speculativo assoluto, perdono di vista i fatti e le necessità onde questi hanno origine; il che togliendo alle medesime il carattere di concretività, impedisce loro di prendere radice nelle nazioni.

Ma ragionando delle malleverie della libertà, veggiamo che cosa debba intendersi propriamente per libertà negli ordini civili moderni, cerchiamo, cioè, in quali limiti e sotto quali condizioni la potestà individuale sia in essi guarentita. La rivoluzione francese informa talmente le nostre leggi, che dobbiamo continuamente ad essa ricorrere. La Costituente invero ha posto grandi principj dottrinali in fatto di libertà; e prima ha detto nella dichiarazione del 91 la libertà consistere nel poter fare tuttociò che non nuoce altrui. Ma tale definizione, buona forse filosoficamente, manca di precisione legislativa, ha carattere negativo, e sente troppo le dottrine della scuola individualista di cui si è parlato. E la convenzione poi nella Costituzione del 93 la modificò dicendo che „la libertà aveva

per principio la natura, per norma la giustizia, per guarentigia la legge„ Riunendole insieme avremo forse una definizione meno imperfetta della libertà, ma sempre più dottrinale che pratica: perchè avremo più che il principio applicabile, la determinazione negativa dei limiti e le norme ideali ed astratte. Ma più vicina al vero sarebbe quella definizione che dicesse esser la libertà il diritto di fare tuttociò che secondo natura e giustizia l'uomo può e debbe volere, e di non esser costretto a far ciò che per natura e giustizia non può nè debbe volere. Questa definizione che si accorda coi principj che Montesquieu d'accordo coi moralisti vorrebbe veder posti a base di ogni legislazione, verrebbe per avventura a riunire meglio i concetti delle due assemblee.

La legge civile adunque deve avere per suo fine principale quello di favorire per ogni verso lo svolgimento della libertà, e sopratutto far sì che il cittadino mai non sia obbligato a far cosa che la legge morale, alla quale anzitutto deve obbedire, condanni. Ma di ciò si dirà più ampiamente quando si parlerà più specialmente del fine delle leggi; ora, discorrendo di esse in ordine alla libertà ci basti di affermare che quelle solo saranno in armonia con questo principio, le quali non ordineranno se non se cose possibili secondo coscienza, e non impediranno ciò che il cittadino secondo coscienza crederà dover fare. La potestà pubblica ha qui un indirizzo

morale e politico che la manterrà nella via tracciata dallo Statuto.

E' tempo di uscire dalla sfera della speculazione politica e sociale per venire a discorrere più concretamente della libertà della persona e delle guarentigie che sono assicurate a questo diritto.

Il nostro Statuto all'art° 26. così si esprime „ La libertà individuale è guarentita „ e soggiunge „ Nessuno può essere arrestato e tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme da essa prescritte „ E' da notarsi poi che questo articolo nostro sebbene tolto dalla Carta di Luigi XVIII ne differisce in ciò che è distinto in due paragrafi, mentre il francese è uno solo e seguitando il senso suona „ personne ne pouvant être ecc „ Il che restringe la guarentigia della sola libertà individuale solo a quella, che da un celebre pubblicista si è chiamata la libertà del corpo, alla libertà, cioè, in quanto può essere minacciata per l'arresto personale, mentre l'art° nostro la estende oltrecciò agli altri aspetti che assume.

Fu già da molti osservato che le costituzioni del Continente assicurando a titolo generale la libertà individuale, lasciando alla legge di applicarne la guarentigia alle diverse categorie di casi, altro non fecero che consacrare un principio che la legge distrugge poi per motivi bene spesso speciosi di ragione di stato, di sicurezza pubblica, ecc.

Per la stessa via andarono perdendosi altre preziose guarentigie; ma perduta questa tutti i diritti pericolano sempre il più grandemente. In Inghilterra la guarentigia della libertà individuale è tenuta come il perno di tutte le altre, e parve a questa nobile nazione di avere assicurato il suo grande avvenire quando ebbe posto in sicuro la libertà della persona.

Non sarà meraviglia che le nazioni sollevate contro il despotismo, questa libertà inserivano sopra tutte le altre. Nè che gli uomini più temperati, gli amici più sinceri del principato vedessero un grande pericolo per le Corone nel poco rispetto che coloro i quali tenevano il potere professavano per simile libertà. Malsherbes diceva a Luigi XIV non esser una patria quella ove la libertà della persona era sempre in istato provvisorio, ove nessuno poteva esser sicuro di non vederla sagrificata a vendette private, perchè nessuno era abbastanza grande per esser salvo dall'odio di un ministro, nè abbastanza piccolo per esser salvo dall'odio di un commesso degli appalti: ma non si porse orecchio a così grave rimostranza; e non molti anni dopo il popolo inaugurava la rivoluzione distruggendo in nome della libertà la Bastiglia ove avevan languito le vittime delle lettere di cachet onde la libertà personale ebbe tanto a patire. Ma la rivoluzione stessa, per quanto abbia fatto in nome della libertà, non seppe fermarne le guarentigie, e salvarla appunto

dalle ragioni di Stato, di ordine, di sicurezza, di salute pubblica per cui non fu mai forse più compromessa la libertà che nel partito rivoluzionario.

Lezione 8.a

Seguiteremo a parlare della libertà della persona, toccando insieme dell'inviolabilità del domicilio che per molti rispetti a quella libertà si attiene. E' principio che informa il diritto pubblico delle nazioni libere, che chi tocca il suolo nazionale diventi libero, sebbene involto nei nodi della servitù: onde il detto: la terre de France rend franc quicconque la touche. Ma il diritto pubblico del continente non riguarda con questa guarentigia che le violazioni del diritto per parte dei privati, non già le sociali e governative contro le quali sembrano dappertutto impotenti le prescrizioni degli Statuti e delle leggi.

L'Inghilterra però fin dalla culla delle sue istituzioni ebbe il senso delle guarentigie necessarie a mantenerle, e le chiese spesso invano ai suoi Re; ma se le assicurò nel 1680, sotto gli Stuardi ristaurati, con quelle leggi che prendono il nome di habeas corpus. Per le quali tutti i giudici sono obbligati, sull'istanza del prigioniero o di un parente o di qualunque altro, di farsi presentare l'arrestato stesso, di esaminarlo, ed ove non gli risulti jure victus, ordinarne tosto la liberazione. E da tale obbligo non può esimersi in caso

alcuno. Nè può credersi che il giudice inclinando al potere esecutivo come in altri paesi, renda un ordine ingiusto o severo perchè dovendo poi la causa dell'arrestato essere esaminata sia per l'accusa, sia pel giudizio dai giurati suoi pari, se il giudice si vedesse continuamente liberare da questi, chi egli avesse fatto sostenere in carcere, sarebbe moralmente esautorato. Anzi inclinerà piuttosto all'opposto partito. Che se poi il giudice si rifiutasse di sentire immediatamente il prigioniero, potrebbe esser sottoposto a grave multa. Onde nelle mani del poter giudiziario, è posta coll' habeas corpus, la tutela della libertà personale, e per gran parte la responsabilità della sua violazione, ed è appunto riposta in tale responsabilità del giudice, la forza della guarentigia stessa.

Questa legge contro cui dapprima si scagliarono i partigiani degli Stuardi divenne poi, per l'alternar dei partiti, così cara a tutti che Johnson stesso, sebbene nemico mortale dei Whigs che l'avevano ottenuta, diceva essere essa il solo vantaggio dell' Inghilterra sugli altri governi cui solo mancava perchè fossero migliori dell'Inglese. Onde a ragione tanto Macaulay che Hallan, tanto Burke che Peel, tanto i Whigs quanto i Tory, la riguardano come il più efficace freno posto al despotismo, è la guarentigia più possente di tutte le libertà nazionali. Difatti questa legge toglie al potere esecutivo e pone assolutamente nelle mani del giudiziario, la sicu=

rezza della persona, sicchè sia tutelato nell'interesse di tutti i partiti come di tutte le condizioni. Nell'ordine costituzionale, chi è assicurato di stare sempre al sommo dello Stato? Chi di non aver ad invocare la tutela di questo potere indipendente? Quel paese solo è libero veramente dove questa tutela non è inefficace. Di qui il rispetto avuto in Inghilterra alle sentenze del potere giudiziario maggiore anche di quello avuto alla legge.

E sebbene qualche volta, come in caso di gravi commovimenti o di guerra, si sospenda la guarentigia dell'habeas Corpus, lo si fa col concorso dell'intero parlamento, con un bill speciale e per tempo determinato che non potrebbe prolungarsi che con altro bill, e comecchè non teman più di perderla, sono gli inglesi gelosi custodi di questa libertà. Nel Continente al contrario, osservava un viaggiatore, anche col sentimento della mia innocenza non sono mai sicuro. Difatti il potere giudiziario nel continente in generale, sebbene posto a tutela della libertà, non è costituito responsabile a questo riguardo, ed il più spesso è posto nell'impossibilità di prosciogliere i vincoli che alla libertà personale vengono posti dal potere esecutivo. Il principio stesso della divisione dei poteri, sì propizio a tutte le libertà viene qui ad inciampare il poter giudiziario. Qui invero il Magistrato è chiamato dalla legge a vegliare sulla libertà individuale; ma chi può chiamarlo in colpa di non aver

vegliato, di non aver fatto diritto alla domanda che gli era fatta dall'arrestato o da chi per lui? Per non collidersi, i due poteri si schivano, e ne va di mezzo bene spesso la libertà.

L'artº 27 consacra una libertà che si confonde con la libertà personale, colle parole „Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza delle leggi e nelle forme da esse prescritte„ Dicemmo che questa guarentigia si immedesima coll'altra, perchè il domicilio è come il territorio della sovranità personale, è come dicono gl'inglesi il mio castello, la mia fortezza. Difatti che sarebbe la inviolabilità personale se la casa, la famiglia, le carte, i libri, gli atti dell'individuo potessero essere ad ogni istante spiate dalla politica Autorità! Ma come per la inviolabilità personale si è posta una limitazione, così per la domiciliare: perchè vi sono casi in cui è assolutamente necessario il sospendere la guarentigia. Però bisogna che la legge sia molto cauta a tale riguardo: il che non si osserva in generale nelle leggi continentali. Difatti sebbene l'inviolabilità del domicilio sia pure sotto la tutela del potere giudiziario, questo si trova grandemente inceppato quando si tratta di chiedere conto agli agenti del potere esecutivo di un atto compito da essi in esecuzione d'ordini emanati da questo potere; poichè in tutti i paesi ove prevale la legislazione francese, il funzionario non è responsabile degli atti suoi che verso i proprj superiori ai cui ordini

obbedisce.

Di qui ne viene che spesso l'inviolabilità del domicilio si trovi offesa, perchè, le cautele prescritte dalla legge, non trovan chi tenga mano alla loro osservanza e sia responsabile della trasgressione di esse. In Inghilterra la violazione illegale del domicilio, legittima la resistenza. Il che non è nel continente, sebbene i pubblicisti dichiarino la resistenza in tal caso, un diritto, anzi un dovere. La ragione come il diritto positivo consacrano la legittimità della resistenza comune alle invasioni del potere pubblico; ma ove si tratti della libertà individuale e della inviolabilità del domicilio l'opinione come la giurisprudenza stanno incerte; il timore di veder compromesso l'ordine, le dispone a chiuder gli occhi sui pericoli della libertà.

La giurisprudenza delle Corti di giustizia francesi vuole che quando l'arresto e la violazione del domicilio sia fatta da un officiale avente carattere legale, cessi ogni diritto di resistenza, comunque sia illegale l'atto. E dicono i partigiani di questo sistema, che in tale caso riman sempre all'offeso la via della repressione legale: la giustizia lo vendicherà. I pericoli di una simile giurisprudenza sono meno a temersi dove la nazione concorre essa stessa pel mezzo dei giurati all'amministrazione della giustizia. Così in Inghilterra nel caso accennato, e se ne hanno molti esempi, qualunque fossero le conseguenze della resistenza all'atto illegale, i verdict dei giurati assolverebbero.

In quanto a noi abbiamo guarentigie a tal diritto nel sistema liberale seguito dal governo; delle leggi diremo ciò che della legislazione francese abbiam riferito in proposito. Noi le rispettiamo, ed a chi ci volesse censurare perchè alcun severo appunto facciamo qualche volta su di esse, risponderemmo che abbiamo meno l'incarico di esporre il diritto positivo, che non il mandato speciale di criticarlo in tutte le sue parti quando non fosse conforme allo spirito delle nostre istituzioni e non fossero per esso applicati i principj che lo Statuto vuole a fondamento di tutta la nostra legislazione.

Lezione 9ª

§§ 3º

Della libertà della Stampa.

Fra tutte le libertà essenziali all'ordine rappresentativo questa siede sovrana, ed è così potente che basterebbe questa sola guarentigia a mantenere il governo nelle vie della giustizia e nelle condizioni di quest'ordine stesso, ove essa non avesse bisogno per sussistere della malleveria dei poteri costituzionali. Il governo parlamentare è il governo della pubblica opinione, e la stampa è il mezzo con cui essa si organizza e prende forma ed efficacia. L'opinione s'ingenera dalla parola e per essa si estrinseca, e la parola è il nodo appunto che legando l'uomo all'uomo, da origine alla manifestazione sociale ed alle forme esteriori del diritto. La parola

è più forte della spada, per lei si edifica più che non si distrugga, mentre per la spada si distrugge sempre, e rare volte si edifica. Tutto ciò che tende come fa la stampa, ad accrescer vigore alla parola conforta le condizioni dell'ordine sociale.

Tale è stata sempre la potenza della parola che chiunque ha avuto il privilegio di parlare al mondo, ne è stato padrone. Così la Chiesa assunse per questo privilegio l'impero morale sopra la società nell'età di mezzo, la parola era la sua forza. Con essa umiliava i principi, con essa sollevava i popoli. Lo Stato non aveva voce, ma era il braccio della Chiesa: e l'opinione pubblica era essenzialmente ecclesiastica. Pure lo Stato si riscosse quando la parola laica risuonò sulla bocca dei legisti e nei parlamenti, accanto ai baroni che non sapevano maneggiare che la spada. Ma la potenza della parola laica era assai limitata, perchè lo Stato aveva colla Società assai meno punti di contatto che non avesse la Chiesa. Vi era lotta tra l'elemento civile e l'ecclesiastico. E intanto le generazioni sofferenti sentivano il bisogno di comunicarsi i proprj pensieri, i propj dolori; esse sembravano in certa guisa chiedere la parola. Vi era la scrittura: ma chi era in possesso dei libri, chi li copiava, erano i Chierici. Così la Chiesa aveva infatto ed il privilegio della parola ed il monopolio della scrittura per cui la parola si conserva e si moltiplica.

Tal era lo stato della Società quando la parola fu per così dire data al mondo laico per l'invenzione della Stampa: un povero borghese di Magonza trovò i tipi mobili, e così inaugurò l'età moderna, più che non l'abbiano fatto l'invenzione della bussola, quella della polvere, la scoperta d'America, la Rinascenza e la Riforma. Fiat lux et lux facta est è scritto a ragione nel foglio che tiene in mano la statua di Guttemberg a Strasburgo. Difatti colla stampa a tutti venne dato il mezzo di far conoscere i proprj concetti, e colla propagazione di essi rompere il simbolismo del medio evo e porre l'umanità in possesso di tutti i mezzi che possono condurla al miglioramento. L'invenzione della stampa fu come causa strumentale della rivoluzione che sotto il nome di Riforma scuoteva le condizioni religiose e civili del mondo cristiano. Essa si affacciava con un libro. Colla Bibbia alla mano; la Bibbia era l'arma de' suoi capi e dei suoi soldati; senza i tipi di Guttemberg il suo esercito non avrebbe mai ingrossato d'assai; nè di molto si sarebber forse stese le sue conquiste.

Tutti proclamarono dapprima divina quella invenzione. Principi e Pontefici la protessero a gara, senza accorgersi di subito che sorgeva come potenza novella fra loro, e come arbitra dei destini degli Stati. Ma non passò tempo che divenne sospetta allo Stato ed alla Chiesa

ai paesi cattolici come ai protestanti. I cattolici non potendo vincere la stampa, trovarono una via indiretta di rimovere i pericoli che da essa temevano, impedendo per quanto si poteva o ritardando lo sviluppo dei primi elementi della coltura nelle moltitudini, onde poi venisse ad ordinarsi sistematicamente quella gran cospirazione contro l' istruzione popolare, che è stata causa di tanta decadenza nelle nazioni cattoliche. E non è senza meraviglia che si ricava dalle Storie essere stato in molte nazioni il numero dei sapenti leggere nel medio evo, maggiore che non sia oggidì. Divenne poi arte di governo il tener le nazioni nell' ignoranza. Nè questa guerra contro la stampa e contro l' istruzione, fu propria solo degli stati, che rimasero nel grembo della Chiesa Cattolica; i Principi e le Chiese Protestanti ne fecero altrettanto, e queste Chiese le quali non avevan voluto tra Dio e l'uomo che un libro, inclinavano a dare ad un ministro il posto del libro.

Ma la stampa doveva trionfare ovunque: ed anche schiava, era una potenza. Nei paesi poi ove furono conservate le franchigie pubbliche, la stampa libera fu il puntello più saldo di esse: sicchè svolgendosi divenne, come è di sua natura, un elemento principale delle libertà e dell' ordine rappresentativo; senza essa invero mal potrebbe oggi concepirsi il concorso effettivo della nazione nel governo

di se stessa. Al contrario dove non sussiste libertà di stampa, comecchè la nazione, possa per avventura godere di alcuna malleverià costituzionale, la nazione correrà sempre rischio di essere seggregata dai poteri pubblici, mancando a lei il mezzo di porsi con essi a contatto. Difatti per questa libertà si appalesano gli interessi ed i bisogni dei diversi luoghi e delle diverse classi e si prepara su di essi il giusto giudizio della opinione pubblica. Se la Stampa non indicasse le condizioni dello Stato, non ponesse in luce la necessità in cui versa la nazione, i servizj, la specialità ed i titoli dei cittadini, imperfetto assai sarebbe il criterio degli elettori nel conferire il loro mandato. Pel mezzo della Stampa, la quale si fa come il portavoce della rappresentanza nazionale la nazione assiste in certa guisa personalmente alle discussioni parlamentari; per questo stesso mezzo i rappresentanti della nazione sentono continuamente la voce dei loro costituenti. Senza la libera stampa e la pubblicità di cui è l'organo i deputati renderebbero forse il loro partito secondo coscienza, ma essi probabilmente non rappresenterebbero che molto imperfettamente la nazione.

Senza questa malleveria come potrebbe la nazione esercitare quel controllo che esercita sul governo e sui rappresentanti? La libera stampa la quale rivela la

nazione a se stessa, appura la pubblica opinione, costituisce ordine ed ammansa le parti, vuol essere considerata non solo come un elemento ma come una condizione principale del governo rappresentativo. Infatti senza essa la nazione non potrebbe ordinarsi secondo le esigenze della verità costituzionale, le parti dissegregate si tramuterebbero in fazioni; gli interessi che non sono così potenti da trovar una rappresentanza sufficiente nei poteri pubblici, si nimicherebbero al governo, ecc, ecc.

Non è necessario aggiungere che per la stampa libera ogni cittadino può concorrere efficacemente alla formazione delle leggi, sia promovendole sia proponendo l'emendazione delle imposte legislative sia provocandone la rejezione. Non è necessario il dire infine che per lei ogni cittadino ha per certa guisa voto consultivo in tutti i consigli della nazione.

Lezione 10.ª

Dicemmo che la stampa come espressione degli interessi nazionali, serve a mantenere in continuo rapporto di sentimenti la nazione colla sua rappresentanza. Ma altri e molti son gli uffizj suoi: essa è lume all'amministrazione onde non si smarrisca dalla via tracciata dalla pubblica opinione; la stampa da invero al potere esecutivo modo di avvedersi e correggersi degl'errori commessi.

Onde i governi lungi dall' aver interesse a contrastare il libero svolgimento della stampa, ne hanno uno più reale a promoverlo, poichè se la luce che viene da lei splende per la nazione, rischiara nello stesso tempo la via dei suoi rettori.

La Stampa ha pure un' importanza considerevole se si ravvisi nè suoi rispetti colla Corona. Generalmente il potere esecutivo e le maggioranze parlamentari, sedotte dalla stampa del loro partito, non curano la stampa avversaria ed ostile, e proseguono nella propria via. Ma se vi è chi debbe aver occhio attento a tutti i movimenti della pubblica opinione, questi è il Capo dello Stato, la cui alta missione consiste appunto nello studiare il Cielo per prevedere le tempeste, e salvar con un opportuno cenno la nave dello Stato. La Stampa è veramente il libro del Re: in essa egli cerca la vera opinione nazionale, poichè superiore a tutti i cittadini, è superiore a tutti i partiti. Il capo dello Stato non professa che l'opinione della nazione sopra la quale regna; senza che a lui possa mai essere imputato anche solo moralmente il variare con essa.

Nè questo basta. Il Parlamento ha la tutela dei diritti e degli interessi comuni. Ma esso è riunito solo una parte dell' anno e nelle vaccanze parlamentari, il potere esecutivo per molti rispetti ha libera azione.

allora la libera stampa surroga il Parlamento, ed esercita sul governo una influenza che lo ritiene sulla sua via forse più efficacemente che non faccia il governo stesso, in cui il Ministro ha spesso per la natura stessa delle cose una maggioranza devota. Onde ripetiamo che la stampa libera basterebbe a tutelare le libertà se non fosse indivisibile dalle franchigie pubbliche. Di più la libera stampa esercita il suo ministero tutelare anche verso i funzionarj subordinati che non sono sottoposti all'azione del Parlamento, ed illumina su di essi l'opinione pubblica e quella del governo in generale.

Nè minori sono i suoi benefizii rispetto alla nazione ravvisata nei singoli individui e nelle diverse classi che la compongono; certo nei paesi ove è libera, la stampa ha carattere moralizzatore, sicchè anche nella sfera puramente morale non si osi innanzi alla sua censura libera e severa ciò che si oserebbe davanti a una stampa officiale e serva.

E' vero che se essa si svii dal vero suo fine, il bene che da lei deriva può cangiarsi in male gravissimo. Può cadere in mani violenti, divenire strumento a triste passioni, e diventare tizzo che incenda anzichè fiaccola che illumina. Ma i più bei doni di Dio, possono divenire una maledizione, quando l'uomo non ne usi convenientemente.

abbiamo spesso visto e deplorato gli abusi della stampa e maledetti coloro che avvelenavano questa fonte salubre; ci siamo fatti un triste concetto del popolo che sopportava simili abusi; pure non è mai sorto nella nostra mente che vi si potesse portar altro rimedio in fuori di quello della libertà stessa. Bisogna resistere alla tentazione dei provvedimenti, cui troppo sovente cedono i popoli e governi perchè tal'è la natura umana che quando l'opinione nostra è percossa e minacciata da un'altra, preferiamo spogliarci noi stessi della libertà perchè ne sia privata anche l'opinione avversaria. Ma la Stampa è come la lancia d'Achille: ferisce e risana. Dalla lotta delle opinioni delle parti sorge il trionfo della verità civile come risulta quello delle verità morali.

Ciò che è più da temersi in un governo libero per la stampa sono i provvedimenti onde al fine di scansare i pericoli che da questa libertà possono derivare si costringe a mentire e si fa di lei un inganno. Abbiamo visto il resultato delle leggi francesi sulla stampa, e non esitiamo a riconoscere che si deve ad esse attribuire non lieve parte nelle cagioni della rovina del sistema di Luglio. Con esse si volle toglier la parola al partito repubblicano che scomparve infatti un momento dalla stampa per rientrarvi sotto mentite vesti. Nel medesimo tempo il partito repub=

blicano lavorando segretamente colla stampa clandestina, venne a confondersi coi suoi estremi e collegarsi al socia= lismo. Nè potendo avere espressione propria nel paese e nella rappresentanza, si unì alla opposizione parlamentare, sembrò rinvigorirla, la spinse inconsapevole ad atti a cui altrimenti non sarebbe trascorsa. Ma a poco a poco fu soverchiata dai suoi ausiliari, sicchè uno dei più emi= nenti fra i Ministri della Corona avesse a dire ai Capi illusi della opposizione: Non temo voi, ma quelli che sono dietro di voi. Il 24. febbrajo venne troppo presto a provare che l'opposizione era forte solo perchè sorretta dai partiti repubblicano e socialista; essa trovò la sua tomba nel suo trionfo. La Francia cadde nelle mani dei partiti ed in preda alle dottrine che per le sue leggi il governo si era funestamente condannato ad ignorare. Se questi partiti avessero potuto discutere in pubblico le loro dottrine, in breve non sarebbero più stati terribili. Dopo le leggi del Settembre le dottrine comuniste e socialiste presero forza nel segreto, concentrate e ristrette. Al contrario quan= do in piena repubblica, Luigi Blanc radunò al Lussembur= go una specie di parlamento socialista, quindici giorni di discussione bastarono, perchè tutti salvo i capi fossero convertiti al= la verità perchè riconoscessero cioè la nullità razionale e pratica delle dottrine che con tanto amore da molti

anni seguivano.

Epperò diciamo che il governo il quale cerca di impedire la libertà della stampa, onde far tacere una fazione avversaria, nuoce sempre più a se che a quella fazione, la quale acquista dal silenzio cui è condannata, una autorità ed una forza che non l'avrebbe mai acquistata ove avesse dovuta procacciarsela nella palestra della libera parola. Nessuno dunque ha maggior interesse del governo, e sotto questo nome vuolionsi comprendere qui tutti i poteri costituiti a mantenere libera la stampa; essendo libera essa, non è mai senza valore per lui, egli ha spesso in lei un sostegno ed una guida. La nazione poi deve vedere in questa libertà nella quale alcuni pubblicisti ravvisano come il quarto dei poteri costituzionali, una ferma tutela delle sue franchigie, ed i cittadini una salvaguardia efficace dei loro diritti.

Lezione 11ª

Verremo adesso a considerar la stampa nelle condizioni fattele dallo Statuto e dall' Editto del 26 Marzo 1848. Lo Statuto dice, art.° 28 „ La stampa sarà libera, ma una legge ne reprimerà gli abusi. Tuttavia la Bibbia, i Catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potran essere stampati senza preventivo permesso del Vescovo „ A nostro parere non vi ha costituzione in cui la guarentigia della stampa sia più francamente formolata che non lo sia nel nostro statuto; e ciò malgrado l'eccezione che pone in ordine alla stampa delle Bibbie e dei libri liturgici. Nelle costituzioni

che seguirono la rivoluzione del 1830 si aggiunse in presidio del principio di libertà violato dalle fatali Ordinanze di Carlo X che la censura non potrebbe essere ristabilita. Questa disposizione confortava certamente la libera stampa, ma non l'assicurava contro i danni che avrebbe potuto patire da altri provvedimenti preventivi. Sebbene invero si tolga la possibilità di leggi censorie, non si elimina il dubbio che altri mezzi possa adoperare il legislatore per impedire questa libertà. Difatti in Francia la stampa fu gravata in modo di cauzioni, diritti di bollo, ecc; che si fece strumento quasi esclusivo di interessi potenti e delle classi più ricche, divenne pel fatto un privilegio egualmente dannoso per la nazione che per le parti che più parevano profittarne.

Vi sono dei periodi politici in cui il silenzio è necessario per qualche tempo; in cui la libera stampa può essere un pericolo, e questa necessità la creano le rivoluzioni e le profonde mutazioni civili e sociali, onde i rancori e le ardenti passioni cui la libera stampa non farebbe che dar esca ed incitamento. Così dopo le lunghe guerre di religione da cui fu afflitta l'Europa, il silenzio fu benefico alle nazioni che di quelle guerre avevano in se stesse ancora vive le cause e dolorosi gli effetti. Napoleone dopo la rivoluzione ed il terrore opinava propizia alla Francia l'amnistia del silenzio, ma a suo credere stesso non doveva essere perpetuo; così quando nei cento giorni riprese il potere, la prima libertà che proclamò fu quella della stampa. La ristau=

razione giunse quando sotto l'aspetto sociale il silenzio cessava d'essere necessario, ma sentì nel tempo stesso troppo i pericoli che essa correva dal lasciar libera la parola alla rivoluzione, e non s'accorse dei rimedj che seco porta questa libertà. E tutte le leggi di quel periodo intesero a percuoter la stampa, finchè sopravenne la rivoluzione del 1830, la quale ha avuta la sua cagione immediata appunto nella resistenza o per dir meglio nella guerra che la Ristaurazione dichiarava alla libera stampa.

Meglio che in Francia nel Belgio non vi ha nè censura, nè cauzione. Il nostro Statuto non è men liberale della Costituzione Belga, e forse lo è più perchè garantisce salvo la repressione delle leggi la libertà in modo assoluto per guisa da escludere in principio ogni provvedimento preventivo. In quanto ai pericoli possibili, noi non abbiamo a temere che si producano presso di noi quelle necessità politiche che richiesero il silenzio della stampa, perchè presso di noi la rivoluzione venne compita legalmente, senza promuovere odj profondi e subiti rivolgimenti. Quando gli fu data questa libertà la nazione era matura per farne suo prò a tutela di tutte le altre sue franchigie. Non basta non vi sia censura, perchè sia assicurata la libertà della stampa. In Francia ed in Austria non vi è censura, ma vien data autorità alla potestà civile di sopprimere un libro, un giornale, quando il suo indirizzo sia contrario o per meglio dire non sia conforme a quello del governo. Ciò è peggio della censura

preventiva che assicura almeno chi stampa contro il suo proprio trasmodare, mentre nel sistema accennato non vi ha sicurezza alcuna nè per la libertà nè per gli interessi che vi si associano.

Oltre la cauzione, i bolli, gli ammonimenti, vi è un altro sistema che ha pure un certo carattere preventivo, ed è quello per cui si richiede nella stampa periodica, che ogni articolo porta il nome del suo autore. Questa disposizione sembra morale in se stessa, ma in fondo è contraria alle guarentigie che i diritti dei cittadini dovrebbero trovare nella libera stampa. La forza morale del Giornale consiste in ciò che si presenta non come apostolo dell' opinione degli individui, forse sconosciuti che lo scrivono, ma come l'organo di un partito potente che si raduna sotto una stessa bandiera. Ora, se invece di questa potenza incognita ma reale, subentra un individuo, anche noto e illustre, l'articolo cessa di avere autorità, perchè assume carattere e valor personale. Adunque tutte le leggi che richiedono la responsabilità personale, tendono a snervare la forza della stampa.

E notiamo che sebbene lo Statuto nostro non impedisca espressamente questi provvedimenti, sebbene il legislatore possa venire indirettamente come lo ha fatto altrove a creare impigli preventivi a questa libertà, pure non è a temersi di essi, poichè sarebbero contrarj allo spirito largo delle guarentigie dell'art.° 28. il quale ripugna in principio ad ogni preventivo provvedimento.

Vedemmo che vi è un eccezione contenuta nell'alinea, e che concerne le Bibbie, libri liturgici che devon esser sottoposti al Vescovo. Or come porre d'accordo ciò colla libertà largita ai culti dissidenti? È evidente che il datore dello Statuto non ha avuto qui in vista che le Bibbie e libri liturgici della Chiesa Cattolica, e non dai culti dissidenti, il che equivarrebbe ad una negazione della guarentita tolleranza. Perciò crediamo che tanto gli Israeliti che i Valdesi possano benissimo far stampare i loro libri nello Stato, senza sottomettersi all'approvazione vescovile. Il largitore dello Statuto ha inteso di allargare la sfera della libertà di tutti i regnicoli senza eccezione, e non è a presumersi che abbia voluto restringere la libertà religiosa ai dissidenti nel mentre stesso che li pareggiava in diritti agli altri sudditi. L'eccezione dell'artº 28 si spiega logicamente di per se stessa se si applica alla Chiesa Cattolica, diventerebbe assurda ove volesse applicarsi ai culti tollerati, poichè se i Vescovi possono e debbono, anche secondo la carità del loro ministero, tollerare i dissidenti, non possono nè debbono tollerare le loro dottrine; epperò non vuolsi dar loro mandato di approvare i libri liturgici propj di codesti culti.

Chi dice libertà di stampa, dice pure libertà di commercio librario, perchè ove la legge permettesse la stampa e non la vendita, si mentirebbe la libertà. Fino al 1848 non si era fatto negli Statuti cenno alcuno di questa libertà, tanto la si

credeva identificata con quella della stampa di cui è sorella. Toccava alla dotta Germania, la moderna patria dei libri, di reclamare per questo commercio la guarentigia stessa che altrove si era chiesto solo per la stampa. Il nostro Statuto è muto a questo riguardo; ma non è dubbio che anche presso noi la libertà del commercio librario non abbiasi a tenere come assicurata sotto l'egida della costituzione. Non è già che questo commercio, sopratutto quando si fa con l'estero, non debba essere sottoposto a certe regole particolari, non fosse altro che per assicurare gli effetti della legge stessa della stampa, sia in quanto ne protegge la libertà, sia in quanto ne reprime gli abusi. I nostri regolamenti a questo rispetto vogliono essere riveduti e posti in armonia collo Statuto.

In ogni caso, la libertà di questo commercio dovrà sempre essere guarentita ai culti tollerati per ciò che tocca l'acquisto dei libri che loro sono particolarmente necessarii; e ciò quand' anche si avesse sempre ad interpretare il più largamente la eccezione fatta all'articolo di cui parliamo; essendo invero il numero di quei che professano tali culti molto ristretto, potrebbe accadere che a tale riguardo non fossero in grado di usare della libertà interiore della stampa, e non fosse essa pei medesimi che un'illusione.

Lezione 12ª

Difficile e quasi impossibile è sembrato ovunque il far

una buona legge sugli abusi della stampa; poichè secondo i tempi la più severa diviene insufficiente, e la più mite solo efficace. Ma i reati di stampa hanno necessariamente il loro freno nella pubblica opinione più che nella sanzione penale, e ciò che fa la legge buona o cattiva si è anzi tutto il carattere del giudice cui il delitto è deferito anzichè il sistema penale stesso. Se ricorriamo agli esempj della nazione Inglese, vedremmo che essa ha un sistema penale relativamente alla stampa che può dirsi draconiano: e non pertanto la stampa gode in quel paese della più larga libertà, perchè la repressione di questi delitti è posta, come essi dicono, in mano della patria, cioè della pubblica opinione rappresentata dai giurati.

Il sistema dei giurati ha fra gli altri vantaggi quello di farsi alcuna volta superiore alle leggi, o almeno di interpretarle secondo lo spirito nazionale. Così le leggi più dure nei paesi ove la nazione pei giurati concorre all'amministrazione della giustizia, vengono temperate: e le leggi repressive sono tali che l'applicazione non possa offendere la pubblica opinione. Così la giurisprudenza informa e modifica la legge secondo lo spirito pubblico: e di quì le leggi penali inglesi, acerbissime a confessione dello stesso Peel, vennero dalla legge vivente dai giurati, corrette via via dei loro difetti, in modo che nessuno più si lamenta di esse.

Anche in Inghilterra i giudici Regj, contrastarono lungamente ai giurati la capacità di conoscere dei reati di stampa: essi

misero innanzi quelle stesse ragioni che pongono innanzi i nemici presenti della libera stampa e dell' istituzione dei giurati. Come mai, dicono essi, un bottegajo un mercante che sa appena leggere, potrà giudicare di un articolo di un libro? Ma tralasciando che il giurato è chiamato dall' istituzione sua a decidere cose ben altrimenti difficili; il buon senso congiunto ad una mezzana coltura conferisce anche quì al giurato ordinario una competenza spesso superiore a quella degli uomini forniti di una più elevata coltura, cui la ragione letteraria può non di rado impedire di addivenire ad un retto apprezzamento dei reati su quali sono chiamati a pronunciare. Si voleva altresì in Inghilterra che i giurati non si pronunziassero che pel fatto materiale della stampa, e ai giudici regj si lasciasse la facoltà di apprezzarne il merito. Onde il Cancelliere Mansfeld richiedeva che i giurati chiamati a pronunziare sulla reità delle famose lettere di Junius dichiarassero solo se egli avesse o no fatte stampare o stampate quelle lettere. I giurati presero alla parola il Gran Cancelliere, e dissero l'editore colpevole unicamente di aver stampato le lettere: e come non vi era pena per simile colpa davano in fatto sentenza di assoluzione. D' allora in poi, malgrado qualche alternativa i giudici del Re rispettarono nel giurì il vero il naturale giudice dei reati di stampa.

Le leggi francesi hanno data e sottratta ad ora ad ora la stampa alla giurisdizione dei giurati: ma quando l' hanno data ad

essa, sempre hanno lasciato una parte di simili delitti alla giurisdizione dei giudici ordinarj. La nostra legge deriva dalle Francesi, e riproducendo sopratutto quella del 1819 la migliora in parte e in parte si scostan non troppo felicemente da lei.

Il nostro legislatore fu così compreso della verità che il giudice naturale della stampa è il giurì, che lo istituì espressamente e solamente a questo fine. Ma introdusse molte distinzioni fra i reati, alcuni attribuendo al giurì, altri esclusivamente al giudice regio. Or qual è la ragione di tal distinzione? Vi sono dei reati pei quali il solo giudice è il giurì: per esempio tutti quelli che attaccano l'ordine stabilito, la moralità pubblica, i poteri dello Stato, i pubblici funzionarj nell'esercizio delle loro funzioni ecc: nei quali il miglior giudice è il giurì che giudica del fatto non tanto in relazione alla legge quanto in relazione dell'effetto che produce sulla coscienza pubblica. Ma vi sono pure dei reati contro i privati ed in tali casi l'opinione pubblica è poco commossa dall'ingiuria fatta ad un particolare. Qui il giurì potrebbe per avventura non offerire sempre una guarentigia sufficiente di buona giustizia. Le passioni politiche, le antipatie religiose, le ripugnanze di razza potrebbero perturbare il suo giudizio, talchè l'offeso si trovi spesso meglio assicurato di ottenere una giusta riparazione portando la sua querela dinanzi ad un giudice che faccia astrazione dal sentimento individuale e dalla pubblica opinione e non vegga che la legge. Il giudice

regio offre questa malleveria.

La nostra legge sfugge alle condizioni dell'ordine rappresentativo sottoponendo al giudice regio i reati dei funzionarj pubblici, che, necessariamente dovevano cader sotto la giustizia nazionale. Questo difetto era stato valorosamente combattuto in Francia dal Duca di Broglie; e pure fu introdotto fra noi. Il giudice ordinario è troppo legato ancora coi poteri politici, perchè in questo caso la pubblica opinione non abbia a preferirgli il giurato il quale essendo il rappresentante della nazione sembra il giudice nato di simili reati.

Il nostro legislatore ha pure posto innanzi ai giudici regj i delitti contro la religione. Noi approveremmo questa disposizione se la vedessimo pure introdotta in Germania, Svizzera, Inghilterra, paesi di molte differenze religiose. Ma la nostra nazione professa quasi universalmente il Cattolicismo, e così non esistono quelle ferventi lotte religiose che in codesti paesi potrebbero render pericolosa la giurisdizione dei giurati per tali fatti. Da noi questi delitti potevano porsi sotto la tutela della coscienza nazionale, perchè il giudice eccezionale nuoce più che non giovi, e perchè ove i delitti di stampa in proposito di religione fossero deferiti ai giurati, si avrebbe dalla tutela da essi esercitata a nome della nazione un efficacia morale che il giudice ordinario non ha.

Non diremo qui del modo vizioso secondo il quale vengono formate le liste dei giurati, riserbando ciò a quando parleremo partico=

larmente del sistema dei giurati. Qui osserveremo che non essendo i giurati chiamati a pronunziare che sui reati di stampa, assumono il carattere di giurisdizione particolare e perdono il vero carattere del giurì, col pericolo che questa limitazione impedisca al giurato di formarsi un'idea ben netta del suo mandato. Nè il sistema nostro potrà dirsi compiuto, se non quando la legge che introduce il giurì per tutti i reati sarà divenuta una istituzione morale.

Non ha molti anni che venne fatta una modificazione particolare alla nostra legge per ciò che concerne i reati di stampa contro le persone dei potentati stranieri. Allora queste leggi sollevarono inquietudini fra gli amici della libertà. Ma la natura del reato è così eccezionale, così per la qualità dei querelanti come per gli effetti possibili dell'offesa, che il giurì è forse meno competente a conoscerne: perchè rappresentando la pubblica opinione potrebbe forse in un certo andazzo della medesima in certi momenti di concitazione, non vedere un reato nelle offese che per la stampa si recherebbero a tale o a tale altro sovrano straniero, e ciò con isfregio della giustizia ed in pari tempo con pericolo del paese. La ragione di Stato l'interesse della pace, in un con quello della giustizia, possono a questo rispetto consigliare provvedimenti eccezionali senza che perciò la libertà della stampa riceva troppa forte breccia.

Non vi è da risalire molto addietro per vedere come la stampa fu cagione di guerre e di nimicizie. Si ricordi la

guerra di Luigi XIV contro l'Olanda, e gli odj accesi sì a lungo fra Francia e Inghilterra. Adunque in tal caso debbe come si è detto parlando delle offese contro i privati, cercarsi un giudice secondo la legge, libero da considerazioni di parte ed indipendente dall'azione che esercita sui giurati l'opinione prevalente. Crediamo che adoperassero saviamente il governo proponendo ed il Parlamento accettando la legge in proposito. I timori che alcuni amici della libera stampa concepirono allora si sono dissipati, senza che codesta legge abbia in alcuna guisa perduta la sua efficacia.

In Inghilterra veramente tali reati spettano al Giurj; le leggi che li reprimono sono severissime; il dritto delle genti fa parte del dritto della nazione e l'azione pubblica vi spiega i suoi effetti indipendentemente dalle querele degli offesi. Non pertanto la storia di simili processi in quel paese attesta delle difficoltà se non dei pericoli che si dovettero incontrare per non aver potuto attribuirli ad una giurisdizione se non più competente più sicura sotto l'aspetto delle convenienze esteriori.

Presso di noi alcuni avrebbero creduto, anzichè accordar tali delitti alla giurisdizione dei giudici regj, rifomar piuttosto il sistema dei giurati, in modo che essi potessero ben comprendere la natura e le conseguenze di tali reati. Ma tal proposta fu fortunatamente respinta: e diciamo fortunatamente perchè così si sarebbe costituito un giudice che avrebbe in tutti i reati apportato forse le disposizioni necessarie in questo:

Dal che la stampa libera avrebbe potuto patire danni assai più gravi di quelli onde sembrava agli occhi di alcuni minacciata per la modificazione recata alla legge in quella parte solo che mira a reprimere gli abusi di questa libertà rispetto ai Sovrani esteri.

Conchiuderemo questa materia, facendo voti perchè la nostra stampa che è chiamata ad avanzar l'avvenire della patria e darle la coscienza di sè e dei suoi destini si mantenga degna della sua alta missione innalzando gli animi ai grandi e generosi propositi, promovendo negli Italiani il culto di quelle virtù onde per la spada e per la parola la patria nostra fu già iniziatrice e propugnatrice di due grandi civiltà nel mondo.

§§ 4.° Lezione 11.ª

Delle inviolabilità della Proprietà

Il nostro discorso volgerà oggi intorno al dritto sul quale han base i nostri ordini sociali e la moderna civiltà, discorreremo cioè della guarentigia contenuta nell'articolo 29 che suona „ Tutte le proprietà senza eccezione sono inviolabili „ Le questioni che di quì emergono sono tante e tali, che lungo lavoro sarebbe necessario a svolgerle in tutte le loro parti. E poi indipendentemente dalla natura stessa del tema, le passioni dei tempi nostri e le dottrine ingenerate da esse hanno portato tali oscurità e dubbiezze, che non che in qualche lezione, in un intero corso non avremmo esaurita la materia.

Dicemmo già (§ 2) che lo scopo dell'uomo sulla terra è anzitutto la sua ristorazione morale e materiale, la quale si compie per l'accrescimento continuo della sua personalità, e si svolge fra i due poli opposti del bene e del male sì morale che materiale. In altri termini lo scopo dell'uomo è il riscatto di se stesso dalla schiavitù della materia, la conquista della libertà. Ora la proprietà è il segno appunto per cui si appalesano i progressi fatti dall'uomo nelle vie della libertà mediante il lavoro, che è il mezzo e la condizione per cui si innalza all'altezza cui è chiamato. Difatti l'uomo è il re della creazione, ma solo presuntivamente: ha da Dio un titolo irrefragabile sulla materia, ma a patto che seguendo la legge morale a lui imposta, egli faccia conquista di quella sua perpetua nemica, che sempre gli para dinanzi nuovi ostacoli.

Se si volesse, seguendo Vico, Herder, Hegel, ecc. tratteggiare od adombrare questo primitivo periodo dell'uomo in lotta colla natura, innanzi il nascere del dritto di proprietà, ci dilungheremo troppo dall'indole dei nostri studj. Noi perciò ci fermeremo solo a parlare dell'uomo quando, trionfatore della materia vi pone sopra il sigillo della proprietà come a porger testimonianza del suo lavoro, e può come l'Ercole della favola, alzar gli occhi al cielo e gridare: ho vinto. E la storia dell'umanità comincia veramente da questa vittoria dell'elemento libero sul non libero, sulla materia. Ma la conquista essendo temporaria non basterebbe a distinguere l'opera dell'uomo da quella del bruto. Ciò che da

un carattere speciale all'opera umana, sta nel risparmio, nella forza cioè via via accumulata e tenuta in serbo per vincere le resistenze della natura e soggiogarla.

La società non entra nelle vie del perfezionamento se non quando comincia a riconoscere come inerenti alla personalità i frutti del lavoro di ciascuno. Nè la proprietà è così una necessità solamente dell'ordine sociale, ma del morale eziandio, poichè per raggiungere il perfezionamento morale, bisogna che l'uomo possegga i mezzi necessarj ad affrancarsi dalla servitù materiale. Difatti solo per la scala economica, così gli individui come i popoli si ergono ad un grado maggiore di perfezione, o ne discendono quando non si serbino fedeli alla legge provvidenziale del lavoro. La nozione adunque del mio e del tuo è la più salda base dell'ordine sociale poichè implica l'idea della ricognizione della personalità umana, e conduce quindi per logica necessità a quella dell'eguaglianza di tutte le personalità, poichè ogni uomo ha egual diritto alla Proprietà, a questo mezzo di affrancamento materiale e di forza morale. L'idea della proprietà si identifica sì con quella della personalità che non possiam disgiungere l'una dall'altra. La capacità di possedere, di fare cioè proprio il frutto del suo lavoro, è la prima idea che ci si affaccia allo spirito, quando a traverso la storia vogliamo concretare nell'individuo il concetto di libertà. Le Società libere sono tutte costituite sulla base della Proprietà figlia del lavoro

Gli Stati in cui non esiste ovvero esiste fortemente inceppata e destituita di carattere personale, come per esempio in Oriente, non hanno nè possono concepire ordini liberi; mentre al contrario dove troviamo ordini liberi, come in Grecia ed a Roma, dovremo dire là esser ampiamente riconosciuto il diritto di Proprietà. Per le Società moderne poi le quali, qualunque sia la forma loro politica, son tutte più o meno informate al principio della libertà civile, questo diritto è considerato siccome talmente essenziale alle condizioni della loro vita che sembrano ferite a morte ogni qualvolta si vuol toccare alle radici del medesimo. Onde possa dirsi a preferenza di tutti gli altri, non che un diritto costituzionale, un diritto precostituzionale: tanto è vero che nei tempi presenti in cui si volle porre nelle leggi fondamentali degli Stati la guarentigia del principio di libertà, esso principio sia quindi sembrato ad alcuni anzichè invigorito scalzato. Poichè le cagioni che resero necessaria questa guarentigia, accennano ad un pericolo più che non costituiscono una sicurezza per la proprietà.

E per fermo, quando si son viste le nazioni profondamente agitate dallo spirito d'innovazione, mutare e rimutare in pochi lustri le forme dei loro governi, e nello stesso torno rimaneggiare tutte le loro malleverie politiche e sociali, non è senza qualche ragione che si stia in apprensione scorgendo così spesso all'urto delle rivoluzioni questa base dell'ordine sociale.

Lezione 12.ª

Tocca alla filosofia del Dritto il cercar la base razionale della Proprietà, ed all'Economia Politica il dimostrare come sia la condizione prima degli accrescimenti diviziali. Noi però studieremo questo argomento solo nei suoi rapporti colla storia dello svolgimento delle libere istituzioni, e con quella delle guarentigie del nostro Statuto.

Già dicemmo della Proprietà in quanto si legittima dal lavoro ed ha in esso la causa prima della sua costituzione e del suo svolgimento. Su questo punto non vanno molto discordi fra loro le diverse scuole ognuna di esse riconosce nell'uomo il diritto di far suoi i prodotti del proprio lavoro; ma le difficoltà tanto sotto l'aspetto economico quanto politico, sorgono quando si tratti dell'appropriazione degli agenti naturali della produzione e sopratutto quando si tratti dell'appropriazione del suolo.

La Proprietà fin dall'antichità, ha avuto principal fondamento nel suolo: perchè il suolo è il campo principale che l'uomo è costretto ad irrigare del suo sudore per trovare i mezzi alla propria ristorazione. Onde Fisiocrati d'accordo in ciò colle confuse tradizioni dell'umanità non vedevan che in esso, la vera sorgente della ricchezza. Noi istituiti a più alti principj, e rimosso ogni pregiudizio tradizionale troveremo questa sorgente nel lavoro, sia esso applicato al suolo o a qualunque altro oggetto. Non pertanto vuolsi riconoscere che la costituzione della proprietà territoriale è la prima condizione

degli ordini sociali per cui le nazioni s'innalzano nella scala della civiltà. Egli è sul suolo che si assodano primordialmente i diritti politici. E se qui è l'origine delle lotte interne ed esterne dei popoli, qui è pure la cagione della loro prosperità e dei loro progressi; qui la ragione della loro grandezza e della loro decadenza.

Vi è un periodo nella storia delle nazioni, in cui è mestieri passare dallo stato in cui per ragione economica non esiste la proprietà del suolo all'appropriazione del medesimo, il che ha luogo per una necessità parimente economica cui è mestieri obbedire sotto pena di regresso. Se allora sorge chi ponga delle chiudende ad un campo, e dica: questo mi appartiene, senza che i suoi concittadini vi si oppongano, se di più riconoscono in lui questa proprietà, se rispettano in lui questo diritto, egli avrà posto il fondamento degli ordini nuovi. Quanti dolori, quante miserie, quanti delitti, quante guerre, dice G. G. Rousseau, non avrebbe mai risparmiato all'umanità, chi rompendo quelle chiudende, avesse detto agl'illusi; non date retta a quest'impostore, la terra è di tutti! Veramente Rousseau ha ragione di dire che la guerra cominciò da questo momento, perchè appunto questo in cui la necessità dell'appropriazione del suolo si affaccia, è un periodo di guerra intestina; ma non si accorse che l'appropriazione è il mezzo non di accendere la guerra, ma di rimuoverne le cagioni, ma di comporla.

La terra non basta alle crescenti popolazioni se non se a patto che esse vadano successivamente perfezionando il modo di usu-

fruttuosa. Così se in uno dei primi periodi della Società, nello stadio per esempio della pastorizia, basta una certa estensione di suolo a mantener la popolazione, col crescer di questa è necessaria l'agricoltura, e questa a sua volta necessita l'appropriazione. Che se non si trapassi di subito dalla pastorizia alla agricoltura, non vi sarà altro mezzo che l'emigrazione, o una guerra di esterminazione per mantenersi sempre nelle condizioni prime su quel suolo. Onde quando si giungerà ad uno stabile regime di agricoltura, potrem dire che con essa e coll'appropriazione del suolo che ne conseguita, l'umanità abbia compito un gran progresso. Le nazioni che hanno potuto fare questo primo passo si sono poste nella via di indefiniti progressi, quelle che non hanno potuto farlo sono rimaste nella loro primitiva posizione, incapaci di ogni avanzamento.

Dappoichè ad uno più che ad un altro non potrebbesi giustamente accordar la proprietà, essa comincia coll'obbligazione di certi servigj sociali. Il sistema beneficiario e feudale, e come si è già osservato antico quanto la storia dell'umanità è si riproduce ovunque per l'unione degli offizj pubblici con la proprietà del suolo, per l'unione cioè di un servizio civile o militare con certe parti del territorio dello Stato, connubio nel quale si confonde con l'elemento della Proprietà, quello della Sovranità. Composta fra i popoli quella lotta che stabilisce la proprietà nazionale, l'appropriazione individuale del suolo, si riconosce a favore di alcuno e a carico di un servigio verso il capo dello Stato: il che costituisce l'elemento aristocraz-

tico e feudale che produce le libertà locali e provinciali non senza pericolo dell'autorità centrale. Questi stessi poi, che possedono la terra in privilegio, e per distribuzione sovrana, la danno a lavorare a carico di altri servigi, a un'altra parte della nazione, sicchè il feudo si suddivide mantenendo una certa dipendenza gerarchica fra le diverse sue parti, all'infinito; finchè non si giunga alla propietà democratica prosciolta da ogni vincolo di dipendenza, senza altro carico che il contributo, in cui si trasmuta il servizio. E' questo il periodo in cui i cittadini son liberi ed eguali, in cui la propietà mobiliare si sviluppa e tende ad acquistar gli stessi diritti della territoriale.

Questi aspetti della questione sono a nostro credere di altissima importanza, e servono a spiegare la storia delle nazioni Europee, dando il segreto dei loro progressi. Gettando uno sguardo all'Europa, per investigare lo stadio di civiltà dei diversi paesi, vedremo che secondo è stabilita la Propietà, così è sviluppata la libertà. Vero è che la propietà posa quasi ovunque sulle stesse basi, ma in alcuni paesi si svolse naturalmente, in altri vi fu regresso e reazione del principio dispotico che le tolse il suo carattere politico. Ma poichè era economicamente necessario mantenere la Propietà nelle condizioni in cui era cresciuta colla libertà, il dispotismo dovette arrestarsi nell'opera sua, e rispettar quelle condizioni, sebbene la Propietà, caduta la libertà, non si mantenesse in fiore. Si veda la Spagna ove la propietà forse prima che altrove, si svolse contemporaneamente alla libertà: si consideri qual'era ai tempi dei Re Cattolici; quale adesso, come e che sia

pur osservata la sanzione che la legge diede ad essa. Gettiamo lo sguardo pur sull' Italia. Una delle cose che più colpiscono si è il vedere nelle città, nelle borgate, nei villaggi monumenti maravigliosi, segni indubbi di una prosperità passata straordinaria. Ma restano i segni della grandezza, senza la grandezza stessa, sebbene sieno conservate le guarentigie civili date alla Proprietà, perchè scomparve la libertà dalle terre italiane. Fortunatamente i germi di libertà si sono nuovamente svolti presso di noi, e basta osservare quello che in pochi anni ha prodotto la libertà politica relativamente all' industrie, per essere sicuri che l' Italia riprenderà nell' avvenire l' antica grandezza sua.

Si consideri egualmente la condizione della libertà in Portogallo: e si confrontino in proposito l' Inghilterra ed il Regno di Napoli; le leggi tutelari della Proprietà nei due stati non differiscono guari fra loro; ma la differenza di condizioni deriva appunto da ciò, che colà, la proprietà si trova fecondata e tutelata dalla libertà, mentre quì il difetto di libertà toglie ogni sua virtù alla Proprietà. La storia economica e civile, tanto dell' antichità quanto dei tempi moderni, ci fornirebbe all' uopo ed in copia esempi per comprovare la solidarietà che esiste costantemente tra le libertà pubbliche e la proprietà.

Quando la Proprietà territoriale è giunta al suo ultimo periodo sorge una nuova cagione di pericoli la quale è riposta nelle lotte che deve sostenere colla mobiliare. Come al principio

vi fu lotta tra i pastori e gli agricoltori, così nei tempi moderni in cui la propriètà territoriale è giunta al suo ultimo svolgimento si origina la guerra fra essa e la Proprietà mobiliare. Ma poichè questa chiede solo i dritti che à quella sono assicurati, la legge, pel principio di eguaglianza, deve tendere a introdurre pace fra i due elementi nemici. Ed è ciò che si fa presso tutte le nazioni le più avanzate dell' Europa, nelle quali si tende con ogni studio ad indagare le vie per cui posti allo stesso livello civile questi due modi della proprietà, possano venire a soffolgere le condizioni della civile e politica libertà.

Lezione 13a

Tutte le leggi regolatrici da diversi modi della Pproprietà e quelle che pongono e determinano i servigi pubblici a carico dei Proprietarj, si legittimano dalla necessità di stabilire per quanto sia possibile l'eguaglianza fra i diversi elementi economici dello Stato. Il previlegio pure di cui in diversi tempi ed in diverse guise, proprietà e lavoro sono stati l'oggetto, a questo fine sempre mirava, inconsapevoli bene spesso i governi stessi che lo sanzionavano, di indurre una certa armonia economica e politica fra la proprietà mobiliare e l'immobiliare. Onde, per non risalir più alto, quando nel Medio Evo la terra prese carattere feudale e rappresentò un servizio pubblico, si vennero d'altro lato a stabilire pei previlegj accordati alle arti e mestieri, quasi altrettanti feudi immateriali che rispondessero equilibrandoli ai feudi prediali.

Difatti la libertà del lavoro non era possibile dinanzi alla terra previlegiata: onde per equilibrare i due elementi sociali, si previlegiarono pure le arti dalle maggiori alle minori, ponendo sempre loro sopra il carico di un servigio pubblico che si traduceva poi in quella imposta da cui doveva venire ad esse gran parte del potere politico. I due previlegj si trovarono spesso in guerra fra loro; la legge intervenne a pacificarli con un suo compromesso che componeva secondo i casi le ragioni della lotta. Nella introduzione al Corso si è detto più largamente intorno a questi aspetti della proprietà nei tempi di mezzo. Al Rinascimento tutto si cangia d'ambe le parti; e come le condizioni previlegiate accordate all'immobile avevano stimolato il lavoro industriale alla ricerca di condizioni analoghe, così quando per questa rivoluzione la terra si scioglie dai vincoli feudali e torna allodio le arti pure e il commercio chiedono e ottengono a poco alla volta la loro emancipazione la quale non è più ritardata che per ragione di mori e di pregiudizj puramente economici.

Questo sviluppo continua fino ai giorni nostri, fino alla Rivoluzione francese, sotto l'azione della quale si spoglia la proprietà del carattere pubblico, per porla quasi interamente sotto l'impero del diritto privato. La Proprietà territoriale ha però conservato ancora molti previlegj che non le apparterrebbero che a titolo pubblico, e che le sono stati in molti paesi fatali come accade in Irlanda, ove le molte difficoltà poste all'alienabilità delle

terre furono, a detta degli uomini più competenti, cagione principale del profondo decadimento e delle inenarrabili miserie di quell'isola. La legge che ultimamente vi sciolse questi vincoli, ha già in pochi anni riscattato da molti mali questa infelice contrada. Pure a questi previlegj, i Proprietarj sono attaccati come ad àncora di salvezza: e così in tutti i paesi. trovano opposizioni alle leggi che tendono a facilitare l'espropriazione degl'immobili. Ciò che si dice dei previlegj che rimangono alle stabili deve dirsi di altri previlegj analoghi riserbati ancora a certe proprietà mobili.

Non parleremo delle dottrine dei Socialisti e dei Comunisti intorno alla Proprietà, se non per accennare come sieno in urto col principio su cui hanno lor fondamento le nostre libertà. Essi osteggiano anzi tutto nell'interesse dell'eguaglianza, il principio di eredità, siccome quello per cui la Proprietà perde il carattere che la legittima nella sua origine e per cui in condizioni troppo disformi fra loro sono collocati i cittadini. Egli è difficile poter concepire, colla libertà, l'accumulazione delle cose che formano l'oggetto della proprietà, senza il diritto successorio. L'eredità se ben si consideri, non è altro che un sussidio giuridico che la Società fornisce ai suoi membri, onde possano soddisfare al prepotente bisogno di perpetuare se stessi nel mondo, assicurando i frutti del loro sudore al proprio nome alla propria discendenza. Noi veggiamo spesso uomini laboriosi che si sommettono per tutta la vita a travagli durissimi, non per assicurare a se comodi ed agi, ma per tramandare ai

figli il risultamento dell'opera loro. Tolta l'eredità l'umano sudore sarebbe sparso invano, il risparmio sarebbe senza ragione, l'opera umana sarebbe produrre per subito distruggere. Ma il contrario sarà se al figlio che naturalmente rappresenta il padre, al figlio su cui pesa la reversibilità dei dolori, degli errori dei vizii, fin dei delitti paterni, al figlio come in compenso, sia pur lasciata la reversibilità delle virtù, dei beni, del frutto del lavoro paterno. Senza l'eredità che la legge deve attemperare alle diverse condizioni della società non vi sarebbe che l'ombra della proprietà e diverrebbe quindi impossibile la libertà che in essa si annida e da essa riceve incremento.

Ed invero qual sarebbe il criterio secondo il quale si distribuirebbero i frutti del lavoro umano ove fosser tolte la proprietà e l'eredità. Certo non altro che quello della capacità e dell'opera. Di qui che ne succederebbe? Succederebbe che invece di ristabilire, per mezzo dell'abolizione della proprietà, l'eguaglianza si consacrerebbe realmente l'ineguaglianza, la casta, il previlegio dei pochi a scapito dei più. Così nei gradi inferiori della scala sociale, avremmo delle masse inerti, impotenti, ed inintelligenti, mentre al sommo per mancanza di stimolo, a poco per volta si produrrebbero i medesimi effetti. La civiltà occidentale primeggia appunto sull'orientale per ciò che l'intelligenza penetra tutta la massa sociale e la rende capace di libertà e di progressi, mentre qui per contraria cagione questo principio di vita salendo in alto lascia le masse

destituite di potenza iniziatrice, immobili e non idonee alla libertà.

Così seguendo codeste dottrine le Società moderne indietreggierebbero per tornare ad un regime analogo se non identico a quello delle caste orientali coloro che mirano a togliere l'eredità in vista dell'eguaglianza, non si accorgono che la proprietà e l'eredità sono appunto ordinate a temperare le ineguaglianze naturali ed a favorire la eguaglianza sociale. Per questi due sussidii giuridici invero si rialza una quantità immensa di individui che perirebbero schiacciati dalla natura delle cose, e ciò senza che ne venga nocumento ad alcuno; anzi per ragione di tali sussidii è posto nelle mani di tutti i membri della Società un mezzo efficace di migliorare la propria condizione.

Già parlando della Libertà (Lez. VI) dicemmo dei pericoli del sistema che alle sole capacità assicurerebbe il governo della nazione ed ora egualmente respingiamo il sistema che alle sole capacità assicurerebbe i benefizj del lavoro. Ma la proprietà libera da questi sofistici sistemi è la principale guarentigia dell'ordine sociale, tende a rannodare insieme tutte le molecole dello stato, stabilisce la più grande solidarietà fra gli uomini di una stessa nazione non solamente ma lega altresì per mezzo dei loro membri le varie nazioni fra loro.

Qui giova accennare ad un altro vantaggio della Proprietà ereditaria. Uno dei pericoli maggiori delle nazioni libere si cela nella tendenza che vi assume la popolazione, a trascendere i

mezzi di sussistenza, onde sia che esse si trovino o minacciate o afflitte dal pauperismo che secondo Malthus sarebbe la piaga dei popoli liberi. Il rimedio a questo male si trova a detta di P. Rossi nel coltivare nei cittadini il rispetto della proprietà e per certa guisa il senso aristocratico che si svolge nei proprietarj. Le statistiche in comprova di ciò han dimostrato che la popolazione cresce oltre misura nelle classi proletarie, mentre è stazionaria o decrescente nelle classi proprietarie. Guarentito adunque in tutte le sue condizioni il dritto di proprietà, e poste per le vie legittime tutti i cittadini in grado di acquistarla, le società saran salvate per l'amore alla famiglia ed alla proprietà stessa, senza far getto delle libertà, dai pericoli, onde sembran secondo taluni più minacciate.

Lezione 16.ª

Lo Statuto dice all'art.° 24 „ Tutte le Proprietà senza eccezione, sono inviolabili „ e soggiunge nell'alinea „ Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si può esser tenuti a cederla in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi „ Queste disposizioni sono tratte principalmente dalla Carta francese, sebbene si scorga che i compilatori dello Statuto ebbero sott'occhio anche altre costituzioni, fra le quali quella del Belgio.

Già dicemmo che le diverse guarentigie date alla Proprietà, hanno piuttosto scalzato che corroborato questo principio, certo è che questo dritto che non a torto vuolsi chiamare precostituzionale,

è stato nelle molte costituzioni dei diversi paesi, in varj modi guarentito, ed è dubbio l'affermare per quale di esse sia stato meglio assicurato, comecchè tutte mirassero ad assodarne il più fortemente la base.

Alla Restaurazione Borbonica del 1814. Luigi XVIII ritornando in Francia portato dalla forza che rovesciò Napoleone, si trovava nella necessità di rappattumarsi colla nazione, riconoscendo i fatti principali e le conquiste capitali della rivoluzione di cui la Francia non voleva perdere i vantaggi che tanto sangue e tanti sagrifizii le eran costati. Ora i benefizii della rivoluzione per la massa della nazione non consistevano tanto nelle libertà politiche quanto nella conquistata eguaglianza civile e nel mantenimento delle proprietà di cui una parte di essa era stata posta in possesso durante il periodo rivoluzionario. I nuovi proprietarj nei quali era il nerbo della nazione avevano già salutato con grande soddisfacimento la conclusione del Concordato colla Santa Sede per cui Pio VII a nome della Chiesa rinunciava agli antichi possessi. Questa era già, comunque si volesse considerare i diritti della Chiesa una gran sanatoria: ma nei beni detti nazionali vene era pure una gran parte rispetto alla quale; gli antichi proprietarj, nobili emigrati, non avevano mai rinunziato i loro diritti. D'altronde i titoli di un gran numero fra i nuovi proprietarj erano primordialmente così viziosi che Napoleone stesso non credendo bene sottoporre le contestazioni relative all'origine di queste nuove proprietà ai Tribunali ordinarj, ne attribuiva la cognizione al Consiglio

di Stato. Quel grand'uomo temeva che la nazione non ricevesse troppo grave perturbamento. Se non si fosse sostituito all'ordinario un giudice politico che tenesse conto, non che della ragion civile della ragion di Stato.

Luigi XVIII veniva da un lungo esiglio con tutta l'emigrazione la quale tanto aveva sofferto per la causa che ora trionfava; egli tornava accompagnato dagli antichi proprietarj di una gran parte dei beni che sotto il nome di nazionali si trovavano in mani non disposte a renderle. La ristaurazione dei Borboni sull'avito trono sembrava dovesse condurre seco quella pure degli emigrati nelle loro confiscate proprietà, d'onde molte speranze e molti timori. In questo stato degli animi era riposta ed una grave minaccia per la rivoluzione ed un non men grave pericolo per la Monarchia. L'accordo tra la restituita dinastia e la nazione non poteva assodarsi se non se con una guarentigia che rendesse incommutabili nelle mani dei loro attuali possessori le proprietà nazionali: ciò che fece la carta e fu gran provvedimento di ragione politica ed economica, ed insieme anche di giustizia, quello di riconoscere e di confermare i diritti acquistati durante la rivoluzione salvo un indennizzo agli antichi proprietarj che venne infatti accordato più tardi, il che ebbe per risultamento di rendere maggiormente sicura la posizione morale e giuridica dei nuovi. Così la forma della guarentigia introdotta nella costituzione francese si spiega per la necessità di raffermare e sanare le

propietà nazionali, viziate generalmente nella loro origine: La Carta invero così si esprime in questi termini „ sono inviolabili tutte le proprietà senza eccezione di quelle che chiamansi nazionali, la legge non ponendo alcuna differenza fra esse „.

Ma quando nel nostro Statuto si legge la frase „ senza eccezione „ si deve intendere che non vi sia modo di Proprietà qualunque che non possa invocare la legge fondamentale per mantenersi immutabile? Non lo crediamo, benchè non abbiamo le politiche ragioni che danno un significato più limitato e proprio alla frase della Carta francese. Non è a tacersi però che l'estensione che da taluni vuol darsi a questa malleveria, nuoce più che non giovi, mentre tutte le proprietà di qualunque genere e modo vengono quindi equiparate a quella sola vera che si aveva in vista di guarentire il più efficacemente. Certo non era mente dell'autore dello Statuto di guarentire assolutamente le diverse guise della proprietà fide commissarie, le banalità, gli uffizj, le mani morte, i beni ecclesiastici, ecc. che pur tutti son venuti mano mano invocando a loro tutela l'artº 24.

Tale non è lo spirito della nostra costituzione, essa non tende certo a guarentire così recisamente i beni delle persone che non sono se non se una creazione della legge, a differenza delle persone naturali di cui la legge riconosce e non crea i diritti, avvegnachè determini le relazioni cui essi danno origine. Se il largitore delle nostre libertà avesse voluto dare alle persone

create dalla legge una simile malleveria, lo avrebbe detto come lo dichiarò quando volle assicurare le proprietà degli ordini cavallereschi ecc. ecc; dalla sua riserva in proposito si deve arguire che egli ha voluto lasciare in balìa della legge il determinare secondo l'opportunità le condizioni nelle quali le persone che essa crea possono partecipare al beneficio civile della proprietà.

La Costituzione Belga ci sembra collocata a questo proposito sopra un terreno molto sodo; essa riconosce la proprietà come esistente fuori delle guarentigie costituzionali, e solo sancisce nessuno poter esserne privato se non nei casi e forme stabilite dalla legge, e mediante una giusta e previa indennità. Non parla cioè della proprietà se non se per assicurarle la malleveria che è contenuta nell'alinea dell'articolo 29 del nostro Statuto.

Lezione 17.a

Abbiam detto che la Costituzione non guarentisce le proprietà degli enti e corpi morali che dalla Società solo sono originate poichè con ciò si sarebbe tolto alla legge, che loro ha data vita, il mezzo di perfezionarli e di accomodarli ai bisogni dei tempi ed alle mutabili condizioni del civile consorzio. Ciò facendo invero si avrebbe immobilizzata, a danno della società, una quantità di persone morali che pel bene di questa furono primordialmente create, e che non han più ragione civile di sussistere quando coll'andare degli anni

non che fallire possono contrastare al fine della loro istituzione. Non pertanto siamo alieni del riconoscere allo Stato il diritto di confiscare queste proprietà ogni volta creda opportuno di togliere la vita civile al corpo cui appartengono.

Non concordiamo cioè coll'opinione da Thouret espressa alla grande costituente, quando parlando della soppressione delle mani morte, diceva che come togliendo la personalità legale a questi enti non si commette un assassinio, così prendendo i beni di essi, non si commette un furto. L'argomento è specioso ma è spesso contrario alla morale civile e non è fondata nella giustizia: perchè molti di questi corpi o fondazioni avevano per scopo un servigio pubblico, come l'istruzione dei fanciulli, la cura dei malati, l'ospitalità ai viandanti, ecc, a vantaggio di certe parti della popolazione o di determinate località: per cui se si può sopprimere una persona morale senza commettere un assassinio non si può sempre metter la mano sulla sua proprietà senza portar pericoli di incorrere nella taccia da cui quell'illustre oratore voleva sgravare la sua nazione. A questo rispetto la legge ha certi limiti che per non essere descritti nello Statuto non sono però meno inviolabili.

Il governo dello Stato dovrebbe seguire in questi casi, la stessa norma che nel Diritto civile: fiscus post omnes egli non dovrebbe venire in fatti se non se dopo che tutti i diritti e tutti gli interessi legittimi della provincia dei Comuni, delle diverse classi della società sarebbero soddisfatte. Ma generalmente non si

è osservata questa norma con tutto il rigore. E' vero che le proprietà ecclesiastiche furono considerate come una parte dell'asse pubblico, cioè appartenenti alla Società. Così le nostre Costituzioni come le leggi Francesi e la patria giurisprudenza malgrado l'ultimo Concilio Lateranense non riconobbero il dritto di proprietà alla Chiesa universale, ma solo ai singoli enti fra i quali sono ripartiti i beni ecclesiastici nello Stato. Veramente fino dai primi tempi, la Chiesa possedette a titolo pubblico, i beni rappresentavano un servigio, e il Principe, come Vescovo esteriore li sorvegliava. In Inghilterra, in Germania ed in Francia i beneficj altro non erano che feudi rilevanti sia immediatamente sia mediatamente dalla Corona; onde i Vescovi sedono nel Parlamento Inglese propriamente come Baroni.

Così il clero era rappresentato sempre a titolo feudale nei Parlamenti e negli Stati generali della Francia, nelle Cortes della Spagna e nelle Diete germaniche, nei senati della Polonia, ecc, ecc. Adunque i benefizj qualunque fosse la loro origine erano considerati come staccati primitivamente dalla corona che manteneva sopra essi l'alto dominio. Allo sciogliersi dei feudi si riconsolidarono nel dominio stesso della corona, non in quello del Pontefice, e ciò anche laddove i Re tenevano i beneficj in feudo dalla Chiesa.

Noi non siamo nemici delle Proprietà costituite in favore di enti morali, anzi in certi casi crediamo vantaggioso l'aver un servizio pubblico stabilito sopra una dotazione permanente, e preferiamo questo sistema a quello dei salarj. Ed anche a proposito

del clero al sistema degli stipendj che ci sembra men confacente alla dignità degli uffizj cui deve rettribuire e men conducente allo scopo di legare la Chiesa esteriore ai destini dello Stato, preferiamo il sistema dei benefizj, perchè con questo il Clero immedesima più i suoi cogli interessi della nazione, ed aderisce più ai poteri che lo rappresentano; con quello degli stipendj si identifica meno cogli interessi che lo circondano, senza che da lui si ottenga una maggior devozione verso la potestà civile. L'esperienza mostrò invero che il Clero salariato è più del benefiziato, sommesso alla influenza cui si credeva poterlo per qualche parte sottrarre, col regime degli stipendj. Il Clero francese antico, era più regalista e più affezionato agli ordini civili dello Stato che non sia oggi in cui la sua maggioranza propende verso le dottrine curialiste. Di più la dotazione è più opportuna perchè non soggiace alle circostanze di guerra o disastri che potrebbero far mancare gli stipendj ed interrompere così il servigio per cui è stabilita. La dotazione in istabili che non dipende da circostanze di tempo e da bilanci governativi, ha il vantaggio inoltre che cresce quasi sempre in ragione dei bisogni e così serve ognora alla soddisfazione dei medesimi. La storia ci reca esempj di benefizj dapprima tenuissimi, e quindi cresciuti a grandissima rendita, e ciò per circostanze esteriori e senza si aumentasse la proprietà stessa.

Di più è da osservarsi che vi è una disposizione negli

animi a cercare ogni modo di protrarre se non la propria esistenza la memoria di se fra i posteri per mezzo di fondazioni od altre opere che faccian fede di un nome benemerito; è altresì da osservarsi come a molti prema l'obbligo sia di restituire per questa guisa il mal tolto, sia di testimoniare della propria gratitudine. A simili tendenze non può lo Stato ragionevolmente contrastare; gli istituti che più onorano l'umanità ne derivano. Onde si voglia, a nostro credere, al sistema degli stipendj preferire pei servizj accennati, quello della dotazione, lasciando allo Stato la facoltà di regolare e modificare l'esistenza dei diversi corpi secondo il fine per cui furono costituiti.

Lo Statuto vuole che „ quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo richieda, si possa esser tenuto a cedere in tutto o in parte la Proprietà, mediante giusta indenizzazione in conformità delle leggi „. Questa disposizione necessaria in ogni tempo lo è divenuta sopratutto nel nostro in cui si compiono sia dallo Stato sia dalle private associazioni, opere di utilità generale sì maravigliose che senza una larga applicazione del principio consacrato nell'eccezione di cui si parla, non potrebbero mai eseguirsi. La Carta francese e le altre Costituzioni da cui è tolto il nostro articolo contengono l'aggiunto previa alla parola indennizzazione, ciò che fu e non ne sappiamo, perchè nella nostra tralasciato. Difatti ove l'indennizzazione non fosse previa, si correrebbe troppo spesso alla espropriazione e spesso per avventura anche con aperta violazione

dei diritti del cittadino. La Costituzione Prussiana prevedendo il caso di urgenza che renda impossibile la previa indennizzazione, vuole che sempre sia dato all'espropriato un titolo esecutivo perfetto. Veramente il Codice patrio provvede a ciò: ma meglio sarebbe se lo registrasse anche lo Statuto.

Spetta ad altri l'esporre come voglia essere applicata codesta guarentigia; ed il descrivere i diversi procedimenti che secondo le leggi vogliono osservarsi al proposito. Solo si dirà per confortare il concetto della proprietà che quando l'autorità pubblica espropria, non devesi in ciò vedere nessun dritto derivante dall'alto dominio dello Stato, che cessa affatto negli ordini costituzionali. Poichè come per motivi di coesistenza pacifica dei cittadini, il Codice vuole l'espropriazione in causa di utilità privata, così per analoga ragione la vuole in caso di utilità pubblica. A questo stesso fine vuolsi aggiungere che se il principio di espropriazione deve essere applicato con grande riserva alla proprietà stabile, con ben maggior riserva ancora si ha da applicare alla mobile, la quale immedesimandosi maggiormente colla persona, veste un carattere per certi rispetti ancora più sacro della prima. A tale riguardo noi preferiremo il sistema che non ammetterebbe altro modo di rendere pubbliche le cose che sono di privata proprietà, se non se quello che può risultare da un contratto liberamente convenuto fra l'autorità che agisce nell'interesse pubblico ed i privati.

Lezione 18ª

§§. 5º
Dei dritti e dei doveri dei cittadini in ordine alle imposte.

Lo Statuto vuole che nessun tributo sia imposto o riscosso senza il consenso delle camere e la sanzione del Re. In questa guarentigia sta la tutela principale della libertà. Spetta al Parlamento che rappresenta la nazione, il dritto di consentire l'imposta, ed ai cittadini il dritto ed il dovere di rifiutare un' imposta non regolarmente consentita. Se questi canoni del reggimento rappresentativo non fossero osservati tutte le libertà nostre rischierebbero di dileguarsi. Ma con questo dritto di consentire o di rifiutare, la nazione ha un'arma sicura per tutelare tutte le sue franchigie. Enrico Gagiern primo presidente dell'assemblea di Francfort nel 48 diceva a ragione molto anteriormente a quest'epoca: contentiamoci del dritto di consentire le imposte, perchè quando i nostri principi ci avran riconosciuto tal diritto, avremo il mezzo più sicuro di conquistare senza rivoluzioni e violenze tutti gli altri. E adduceva l'esempio di quelle nazioni che sono cresciute in libertà. Egli fu invero pel mezzo delle contribuzioni che i popoli giunsero ad assicurarsi le loro più efficace malleverie.

Le contribuzioni sono uno fra i principali argomenti dell'ordine costituzionale. Se si potesse sopperire ai pubblici bisogni senza ricorrere ad esse, qual ragione avrebbero i governi di rispettare i dritti delle nazioni? Tutti gli interessi tutti i diritti dipenderebbero

dal buon volere di coloro cui la sorte avrebbe posto in mano il potere. È stata veramente gran ventura, con De Lolme un sapiente pubblicista, che le corti abbiano avuto inclinazione al lusso ed ai dispendj che le hanno costrette ad alienare a vendere quei ricchi demanj, quegli appannaggi e patrimonj con cui potevano sopperire per gran parte ai carichi dello Stato. Perchè così han dovuto ricorrere alla nazione colle imposizioni. Questo solo fatto del dover ricorrere alla nazione è già una guarentigia, perchè un governo che non soddisfaccia ai bisogni dello Stato ed agl'interessi generali del paese troverà sempre restii i cittadini a sobbarcarsi alle imposte, e proverà la necessità di giustificare i suoi atti e l'impiego del danaro che chiede ai contribuenti. Più crescono le gravezze invero, più si svolge nella nazione il senso del suo diritto a sindacar il governo ed a pigliare parte al medesimo. Il sistema rappresentativo è un governo di contribuenti.

Nello Statuto si fa spesso menzione delle imposte: l'art.° che guarentisce l'eguaglianza assicura pure la proporzionalità delle imposte. Se ne parla al titolo dei doveri e dei diritti dei cittadini, e dove si tratta delle attribuzioni delle due camere del Parlamento, come quando si tratta del sindacato. È naturale adunque che anche a noi tocchi a parlarne sovente. Ma qui noi non ne diremo se non in quanto si riferiscono al diritto ed al dovere di rifiutarne il pagamento ove non sieno previamente consentite dai legittimi rappresentanti di coloro che devono fornirle ed in quanto concerne al

carattere delle medesime. I popoli liberi sono pagatori di contribuzioni: gli schiavi di imposte a propriamente parlare. Quest'adagio spiega il carattere che il contributo assume presso i diversi popoli. I liberi concorrono liberamente alle spese necessarie alla cosa pubblica: dai non liberi si estorce spesso a loro danno il frutto dei loro sudori.

Le redini del governo, nei paesi liberi, sono in mano ai contribuenti; nei paesi retti assolutamente non sono nelle loro mani, ma il governo vi ha troppo spesso a temere le scosse delle rivoluzioni che sono il modo onde fan sentire la loro terribile voce e le loro disordinate volontà le nazioni cui non è lasciato alcuna parte nel governo di se stesse, alcun modo regolare di illuminare la potestà politica sulle vere condizioni loro. Presso i popoli liberi, il diritto di consentire e rifiutare è riconosciuto; i beni sono considerati come dicemmo appartenere in genere ai privati: mentre presso i popoli non liberi si ritiene che lo Stato esiga il tributo in virtù di un diritto suo proprio sui beni dei particolari. Da ciò la ragione diversa e contraria delle due forme, del governo libero e dell'assoluto.

Negli stati liberi la nazione è solo padrona dei proventi pubblici, che derivano non solo dalle imposte, ma anche da monopolj, dai tributi esteri, dai beni territoriali, ecc. Queste ultime categorie vengono assimilate a quella dei proventi delle contribuzioni, e il diritto dei contribuenti si estende pure su di esse. In Inghilterra vi erano anticamente due erarj, quello delle imposte

consentite dalla nazione, e quello dei redditi proprj della Corona. Ma la nazione fino dal tempo degli Stuardi, mirò sempre a confondere insieme i due rami, che ricordavano l'Erario e il Fisco dell'epoca imperiale romana. Raggiunto questo fine chiese e ottenne anche il diritto di appropriare l'imposta, cioè conoscere e consentire le destinazioni di essa non solo, ma ottenne altresì quello di esaminare se le somme appropriate avevano avuto in realtà la destinazione che i rappresentanti dei contribuenti loro avevano assegnata. Ciò non avrebbe mai potuto aver luogo in modo efficace, ove la nazione e la Corona non avessero confusi in un solo tesoro sotto la mano del Parlamento, l'Erario ed il Fisco.

Storicamente, il diritto a consentire l'imposta deriva dal diritto di consentire il servizio personale, dacchè l'imposta come dicemmo altrove, lo surroga nei tempi moderni. Tanto la surrogazione è perfetta, che l'imposta viene ogni anno consentita dai Parlamenti, nello stesso modo appunto che in altri secoli si consentivano dalle assemblee primordiali degli ordini nostri moderni i diversi servizj.

Le libertà pubbliche avanzano in ragione del crescere delle imposte, sicchè più grande è il sacrificio della nazione, più grande è pure la libertà che si accorda in compenso. Onde alcuni ebbero a dire il governo costituzionale esser macchina utilissima a prelevar tributo, sicchè più pagassero le nazioni libere che le schiave. E' veramente incontrastabile che le nazioni libere pagano

maggiori imposte ma si deve dedurre da questo fatto che esse sono più realmente gravate delle schiave? mai no; esse pagano di più perchè la libertà le mette in grado di provvedere più largamente ai loro bisogni sì pubblici che privati, mentre le schiave men pagano perchè meno ricche delle libere, perchè incapaci di innalzarsi nella scala della ricchezza.

Il pagar di più non vuol dire che sieno maggiormente gravate. Al contrario le nazioni rette dispoticamente anche pagando meno sono il più spesso maggiormente gravate. La Storia prova questa verità. L'Inghilterra sotto Giacomo 2°. pagava 25 milioni di franchi: sotto la Regina Anna il solo interesse dei debiti contratti superava tal somma. Ma pure adesso la nazione era meno gravata di prima. Ma dove vuolsi trovare la causa di un così immenso cangiamento, compito nel ciclo di pochi lustri? La causa di questo maraviglioso fenomeno è riposto in ciò che tra Giacomo II ed Anna sua figlia, vi è la Rivoluzione del 1688 la quale aveva assicurato al paese quelle libertà che in breve eccitarono talmente l'energia della nazione, che furono moltiplicate dovunque le sorgenti della sua ricchezza ed assicurato per l'avvenire la prosperità nazionale.

Lezione 19.a

Con quanto abbiamo detto noi non intendiamo di certo propugnare la causa delle enormi spese e delle grandi imposte che ai tempi nostri gravano molti stati liberi, anzi teniamo

per fermo doversi sotto ogni forma politica osservare il prudente consiglio che l'esperienza degli antichi ci ha tramandato; essi viddero la più eccellente delle gabelle nella provvida economia del tesoro pubblico onde l'adagio: optimum vectigal est parsimonia. Non si può a meno invero di non scorgere negli esorbitanti debiti e negli ognor crescenti bilanci per cui si vanno gravando le moderne nazioni, una grande minaccia pei loro progressi economici e civili.

Noi che siamo chiamati a studiare gli effetti delle imposte in ordine alle pubbliche franchezze veggiamo in codesto continuo crescere delle imposte un pericolo per le condizioni del reggimento rappresentativo. In verità si va ponendo con ciò nelle mani del governo un mezzo troppo potente di azione perchè egli non possa essere eventualmente tentato di farne uso a detrimento delle liberta nazionali. Egli è perciò che si vogliono in proposito osservati il più strettamente i principj consacrati dallo Statuto, i quali attuati nella loro verità, ci affidano che le contribuzioni e la loro destinazione non saranno sviate dal loro fine; e che la nazione legittimamente rappresentata non imporrà a se stessa che secondo le proprie forze in guisa da non fare come i governi senza ritegno costituzionale i quali ad imitazione del selvaggio bene spesso tagliano la pianta per avere il frutto, e caricano di pesi incompatibili l'avvenire dei popoli che loro sono commessi.

Le imposte equamente distribuite non sono pericolose alla libertà, e neppure alla prosperità. Un grande economista ha detto che esse lungi dall'esser funeste alla nazione sono soventi di stimolo a maggior produzione. Infatti quando per l'imposta si chiede a un produttore una quota del suo prodotto, questi per non rimanere troppo stremato produce in di più la parte che deve pagare allo Stato: cosicchè a un tempo aumentino e la pubblica e la privata ricchezza. Questa sentenza ha la sua parte di verità: e la Statistica di Europa dimostra che l'imposta territoriale per esempio, quando sia ben assisa produce tali risultati.

Certo nelle nazioni vi ha una facoltà di sopportare carichi anche gravissimi. Le immagini onde la Grecia ci ha tramandata, sempre sotto veste poetica, la sua sapienza, ci raffigurano un adolescente crotoniate che avendo preso a portar per vezzo alcuni momenti in tutti i giorni il vitellino dal dì che l'aveva accarrezzato lattante non ne sentì il soverchio peso quando crescendo si tramutava in toro. Così le nazioni acquistano coll'esercizio successivo della loro forza una grande energia ed una maggiore capacità a sopportare nuovi carichi. Si paragonino di fatto le presenti imposte alle antiche: e si troverà che in molti Stati si paga adesso annualmente più assai che non si pagava nel periodo di molti lustri per lo passato, e ciò senza che i popoli si sentano realmente più gravati; ma di questa facoltà delle nazioni non si può abusare. A questo

proposito ci convien vedere quali imposte sono per loro natura più confacenti ai governi costituzionali. Nei governi assoluti la ragione politica vuole che l'imposta assuma possibilmente carattere impersonale; l'imposta personale non sembra legittimarsi che col consenso del contribuente da cui ripugna il principio di codesti governi. Sotto il reggimento libero al contrario le imposte debbono per quanto è possibile assumere carattere personale. Difatti il governo assoluto tende al possibile di separarsi dalla nazione, mentre il libero vuol essere continuamente solidare con essa. Ciò che l'uno e l'altro ottiene stabilendo secondo la sua ragione propria, l'imposta.

Due sono le categorie di imposte: le dirette e le indirette, e ad esse corrispondono generalmente il carattere personale e l'impersonale. Naturalmente il governo dispotico che vuole evitare le cause onde può sorgere conflitto fra gli agenti fiscali e la popolazione, preferisce le imposizioni indirette che si pagano se non senza che i contribuenti se ne accorgano, senza almeno che il fisco venga troppo in contatto con essi. Questo contatto è all'opposto una condizione dei governi liberi, qui le imposte vogliono essere per quanto è possibile pagate personalmente e direttamente dai contribuenti. A ciò si deve avvertire poichè anche nei paesi liberi non si resiste sempre all'allettamento di statuire troppo largamente imposte indirette. Già vedemmo come in Inghilterra si fosse abusato di queste imposte a carico

incomportabile delle classi laboriose, ed in generale del paese extralegale, ed a vantaggio dei proprietarj di cui quasi esclusivamente componesi da secoli il Parlamento. Ma i pericoli che questo abuso aveva generati e la ragione propria degli ordini liberi vi indussero il paese legale a quel gran sacrifizio a cui lo spinse l'illustre Peel quando per l'abolizione delle leggi sui cereali lo faceva consentire ad una specie di legge agraria in favore delle classi che non partecipavano alla proprietà del suolo.

Fermi sempre su quanto si è detto intorno all'eccellenza dell'economia ed intorno ai pericoli che in ogni ordine politico emergono dalle eccessive gravezze, non si può a meno di insistere sul fatto che col crescere delle imposte si scalzano dovunque le condizioni del dispotismo, poichè, come vedemmo, più grave è la gravezza più ampia dev'essere necessariamente la misura della libertà contraccambiata alla nazione. Per essa accrescesi l'obbligo nei governi di render conto del modo col quale l'imposta è consumata, e si dilegua affatto quel segreto finanziario che fu un tempo argomento di governo: e che oggi non potrebbe conciliarsi col credito pubblico, onde di tanto si aumentano le forze delle nazioni moderne.

Il concorso delle nazioni nel governo di se stesse non ha luogo veramente che laddove i cittadini sono chiamati a sopperire largamente alle spese pubbliche. L'ideale degli Stati assoluti sarebbe riposto nella gratuità del governo. La

gratuità è uno dei modi coi quali più si tengono soggetti i popoli; e fu, come tutti sanno, sperimentato da Roma antica, e prima dalla Grecia. Ma per tal modo si tende a dividere la nazione dal governo. Ne è più men remoto esempio la Chiesa. Il suo governo esteriore era dapprima costituito sul concorso diretto dei fedeli e con essa si confondeva e più confortato che scalzato veniva perciò il principio di autorità da cui vuol essere informato; ma quando colle donazioni, col regime dei benefizj si venne a sopperire ai bisogni di questo governo in guisa che le spese vennero sempre meno a gravare sui fedeli, si andò costituendo una gerarchia ecclesiastica che ad immagine dell'imperiale, gli interessi suoi esteriori separava da quelli delle popolazioni governate.

Difatti il popolo che non paga, il popolo che si amministra gratuitamente, non ha nè intenzione nè sembra aver diritto di concorrere al governo. Tutte le aristocrazie, e non citeremo al proposito, che la repubblica di Venezia, dimostrano colla loro lunga e pacifica esistenza questa verità. Le stesse democrazie pure si convertono per tal modo in vere aristocrazie di fatto: come accadde nei Cantoni forestali Svizzeri, ove non si hanno imposte e dove la gratuità delle funzioni pubbliche fa cadere necessariamente il governo nelle mani di alcune poche famiglie, le quali vi costituiscono una vera oligarchia ereditaria. L'abolizione della gratuità o della

quasi gratuità delle pubbliche funzioni e l'introduzione successiva di un sistema d'imposte in armonia coi loro nuovi bisogni, ha posti già gli altri Cantoni nelle condizioni della libertà rappresentativa, di cui tutti hanno assunte per quanto lo poteva comportare il reggimento democratico, le forme servatrici della libertà stessa.

Epperò vuolsi ritenere per fermo che le forme rappresentative, qualunque sia il sistema cui sono applicate, non possono costituire un'efficace guarentigia per le libertà pubbliche, che laddove le reddini del governo sono poste effettivamente nella mano di veri e leali contribuenti.

Lezione 20.a

Il concorso pecuniario chiama adunque il politico. I primi contribuenti eleggevano a malincuore i loro rappresentanti alle assemblee intimate dai Re, perchè esse non erano convocate che per consentire nuovi sagrifizj, ma pur si facevano rappresentare in queste assemblee per conservarsi il diritto di consentirli; e per ottenere in compenso quelle riparazioni che mai forse non avrebbero i Re altrimenti concesso. Prevalse invero di buon'ora il principio che: Vote d'impôt et redressement de griefs se tiennent: talchè come si è visto nell'introduzione al corso, la rappresentanza dei contribuenti acquistossepoi sì gran parte d'influenza dall'esercizio dei poteri politici.

Vedremo altrove come e quando sieno i Parlamenti chiamati a consentire o rifiutare l'imposte e il modo secondo cui è fatta l'appropriazione, e il sindacato finanziario. Oggi porrem fine alle ricerche che ci siam proposti di fare intorno ad alcuno degli aspetti di questo vasto argomento, dicendo del diritto, anzi del dovere che hanno i cittadini di rifiutare le imposte non regolarmente consentite dal Parlamento.

Quando la nazione legittimamente rappresentata nel Parlamento rifiuta il concorso finanziario al governo, essa ha usato dell'ultima arma che il diritto pone nelle sue mani contro un'amministrazione la quale si smarrisce in vie contrarie a quelle che sono additate dalla nazione: ultimo mezzo giuridico, diciam noi, poichè quando il governo esca dopo ciò dai limiti che gli sono tracciati dalla costituzione, la nazione non ha più forse contro di lui per la tutela dè suoi diritti altro mezzo che quello della forza materiale, mezzo pericoloso e che è riuscito il più sovente funesto ai popoli che han voluto farne uso.

Il diritto di resistenza fu stabilito in molte delle Carte nel Medio Evo: la nazione si costituiva in leghe, in Confederazioni ordinate e regolari, e muoveva guerra ai Ministri del Re in nome del Re stesso. Le Costituzioni antiche di alcuni dei Regni della Penisola Ispanica consacravano il principio che quando il potere avesse violato tale

o tal altra guarentigia, la nazione prosciolta potesse riprendere i suoi diritti e mover guerra al Re stesso. Lo stesso principio era consacrato nelle costituzioni della Polonia. Non si è creduto opportuno di scrivere questo dritto negli Statuti moderni. La resistenza in caso di violazione aperta dei diritti si legittima dalla violazione stessa. Non pertanto la nazione ravvisata nei singoli suoi membri, indipendentemente dalla sua rappresentanza regolare che può esser disciolta ad ogni istante, possede ancora un mezzo costituzionale di resistenza, il quale comecchè negativo, può divenire efficacissimo, e consiste nel rifiuto di concorso per parte dei contribuenti.

Questo rifiuto dei contribuenti nei casi accennati non è solo un diritto, ma un dovere, perchè in esso può stare la salvezza delle pubbliche libertà. Difatti se il governo può credere che i cittadini pagheranno l'imposta quand'anche non sia stata consentita dai loro rappresentanti, non si curerà molto nè di seguire l'indirizzo parlamentare nè di mantenere le guarentigie costituzionali. La libertà è perita ovunque i contribuenti non seppero rifiutare le imposte, quando i poteri che dovevano consentirle, o non furono convocati per ciò fare, o furono soppressi. La libertà non si conservò che laddove i cittadini ebbero il coraggio di ricusare ai governi divenuti tirannici o prossimi a divenirlo, il concorso finanziario rifiutando le imposte non consentite od arbitrarie, onde in

Inghilterra sono famosi e riveriti col nome di Hampden i nomi di coloro che malgrado i magistrati corrotti e le pene inflitte, ricusarono le contribuzioni illegalmente stabilite. Questi cittadini grandemente conferirono a salvare la libertà inglese contro le aggressioni degli Stuardi.

Ma è possibile si dirà, che tutti, che la maggioranza dei cittadini abbiano il coraggio di opporsi ai mezzi di violenza che può contro di loro impiegare il governo? Non ci saran certamente molti eroi: ma basterà che un piccolo numero invocando il diritto cominci a ricusarsi, perchè il governo vegga in questa protesta di pochi coraggiosi l'espressione del voto nazionale e la sua condanna, e perchè si senta moralmente impotente a procedere più oltre nella sua via incostituzionale. In Inghilterra pochi cominciarono: l'esempio divenne contagioso; così sarà dovunque si avrà il senso della libertà. Onde i contribuenti sono veramente gli ultimi guardiani delle franchigie costituzionali, e la nazione che in codeste supreme necessità, non trovasse fra i suoi un numero di uomini devoti che resistessero, anche a rischio di gravi danni, questa nazione non meriterebbe le sue libertà.

I cittadini che pagano le imposte non legalmente consentite, offendono essi stessi la legge e si fanno complici del governo oppressore, al quale porgono essi i mezzi di mantenersi nell'illegalità. Le leggi non hanno veramente

una sanzione contro la trasgressione di questi obblighi cittadini: ma per ciò non è meno uno dei primi doveri verso la patria; perchè il rifiuto di concorso fatto dai singoli cittadini può bastare a ricondurre il governo nelle vie costituzionali ed a salvare l'avvenire della libertà e fors'anche quello della nazione.

Il rifiuto delle imposte non è attuabile veramente se non per quanto riguarda le Contribuzioni dirette; sarebbe quasi impossibile per le indirette. Abbiamo invero visto per causa di contribuzioni indirette sollevarsi non che le masse popolari in alcuni stati, nazioni intere: la rivoluzione delle colonie, che poi presero il nome di Stati Uniti dell'America del Nord, ebbe la sua causa determinante in simili contribuzioni. Nullameno nessuna altra imposta porge ai cittadini quel sicuro ed efficace mezzo di resistenza che offre loro l'imposta diretta.

Certamente l'individuo abbandonato a se stesso è debole assai senza un potere che tuteli i suoi diritti. Il potere giudiziario esercitato in concorso colla nazione cioè coi giurati da giudici inamovibili, è per lui una gran guarentigia. Ma potrebbe darsi che questo stesso potere alcuna volta fosse minore al suo ufficio; la storia Inglese come altresì, e più quella di altre nazioni ci somministrano all'uopo alcuni deplorabili esempj.

Ma non è perciò che i cittadini possano mai tenersi per iscusati dell'aver posto in non cale il loro dovere. A questo riguardo, noi non abbiamo a temere, quantunque ci faccia

difetto ancora l'istituzione dei giurati e manchi alle nostre leggi quella sulla responsabilità ministeriale in cui si consideri il caso di prelevamento d'imposte non consentite; e quantunque manchino altre leggi per cui si vietino non solo ai ministri, ma anche a tutti gli agenti subalterni tali prelevamenti e si rendano tutti passibili di pena adeguata al fine — In Inghilterra anche chi scrive i ruoli dei contribuenti, chi li stampa, chi porta le cedole, chi riscuote il danaro, tutti in tal caso sono passibili di gravi pene, nessuna responsabilità ministeriale può cuoprire il subordinato. Anche secondo le leggi francesi dovevano essere severamente puniti, per eccezione in questo caso, anche gli agenti affatto subalterni. — Presso noi non sono ancora simili leggi, è mestieri quindi di far suonare ben alto il dritto e il dovere di rifiutare l'imposta non consentita secondo le leggi.

Il pericolo accennato non è a temersi ora da noi; ma non si deve per ciò dimenticare il mezzo costituzionale più efficace per rimoverlo. Questo mezzo è più sicuro che non sono le armi in mano ai cittadini, per le quali sventuratamente si accende più spesso la guerra civile che non si salva la libertà.

Non è però che non vi possano essere casi in cui il governo è obbligato di ricorrere direttamente alla nazione, come quando per motivo di invasione straniera o per un grande sollevamento interiore, il Parlamento non può in alcuna guisa essere convocato. Allora il Re tiene dalla natura stessa

delle cose, tutti i poteri di un generale in un paese che il suo esercito occupa. La Francia e l'Inghilterra hanno spesso versato in tali emergenze: ma l'Inghilterra ha sempre sanato con atti parlamentari successivi l'imposta, restituendola fittivamente ai contribuenti per farla quindi consentire dai Comuni. Nè in simili casi rinuncia ai suoi diritti o manca ai suoi doveri il contribuente che si sottomette. Anzi sottomettendosi quì fa il più spesso atto di buon cittadino. Egli è invero scusabile per le imposte che in simili frangenti paga all'invasore straniero od a un potere di fatto qualsiasi; non può quindi meritare che lode se senza cercare una legalità impossibile si sottomette al suo legittimo governo. La posizione propria del nostro paese, teatro sempre di lunghe guerre, voleva che si accennasse a questo aspetto della questione.

Nella nostra breve storia parlamentare abbiamo alcun esempio a questo riguardo: e ciò fu quando nel 1849 sciolte successivamente per due volte le camere, il governo credè potere, viste le necessità urgenti, prelevare per alcun tempo imposte non consentite. Una parte della Camera elettiva prevedendo lo scioglimento, offrì di consentire il prelevamento della imposta e le spese per qualche tempo. Ma il governo non credè poter accettare l'offerta e si pose in una via incostituzionale, dalla quale lo ritrasse con un voto sanatorio poi il Parlamento. — In Inghilterra la Camera Elettiva che rifiuta il concorso politico al governo

non gli rifiuta il finanziario nel tempo della sospensione o dello scioglimento della Camera. Egli è questo un compromesso che tutte le parti accettano per non incorrere nella responsabilità di aver lasciato violare la Costituzione. Ciò che si fece presso noi nel 1849 è una macchia alla culla delle nostre istituzioni. Essa accenna però più alla nostra inesperienza della vita rappresentativa che ad intenzioni avverse alle malleverie costituzionali. E se non vi fu, in generale rifiuto per parte dei cittadini, si vuol vedere in ciò più un omaggio reso alla rettitudine del governo che un segno della loro indifferenza per le libertà guarentite dallo Statuto:

§§ 6°

Lezione 21ª

Del Dritto di Petizione

Vedemmo come la maggioranza del paese legale, composta di contribuenti abbia nei voti finanziarj un mezzo acconcio di temperare secondo le proprie tendenze; l'indirizzo del governo. Ma vi sono pure le minoranze che sono debolmente rappresentate nei poteri pubblici, e vogliono esser pure significate nel Parlamento. Una parte assai considerevole di contribuenti, non raggiunge quel censo necessario al dritto di elezione, e così non ha rappresentanza alcuna. Vi ha una altra parte che paga molto, ma per contribuzioni indirette. Per completare adunque il concorso della nazione nel governo di

se stessa, è necessaria un'altra libertà che lo Statuto ci assicura nel dritto di Petizione. Esso offre, come lo dimostra la storia delle nazioni rappresentativamente governate, un mezzo al paese non rappresentato di manifestarsi nei poteri costituiti, di modificarvi l'indirizzo politico e di iniziarvi alcuna volta anche le proposte legislative. Già si disse come per la petizione gli eletti della nazione assumessero primordialmente una parte non minore della potestà legislativa. Le leggi iniziate nella Camera dei Comuni in Inghilterra conservano ancora ai nostri dì il carattere esteriore di petizioni che vestivano nel Medio Evo: la sanzione regia conserva pure a loro riguardo il carattere di un atto grazioso per cui la regina esaudisce una supplicazione.

La Petizione vuolsi quindi considerare come una libertà fondamentale dell'ordine Costituzionale, e porla sulla stessa linea della libertà della stampa e forse anche al disopra di questa. La petizione invero più della stampa conferisce a dar la vera misura e significare il grado d'intensità dei sentimenti e delle tendenze dei bisogni generali del paese o di alcuna parte di esso. La stampa non rappresenta spesso che gli interessi dei partiti più potenti; l'elezione non porta sovente al Parlamento che la voce della maggioranza legale; per queste vie la verità rappresentativa non appare intiera; a simile lacuna, lasciata dalla stampa e dalla elezione vien riparato coll'esercizio del dritto di Petizione. Esso costituisce in apparenza la più umile

di tutte le nostre franchigie: ma non è meno uno dei più potenti diritti. In esso è riposta per gran parte la tutela dei più vitali interessi della nazione.

L'esercizio sincero del diritto di Petizione servirà mirabilmente a correggere gli effetti del disaccordo che può appalesarsi tra il paese considerato nell'universalità di cittadini e di poteri costituiti, nel mentre che fornirà la controprova e la misura delle manifestazioni della stampa e della significazione risultante dall'elezione. Nei paesi nuovi agli ordini rappresentativi non è ancora stato bastantemente apprezzato l'esercizio di tal diritto, che vi resta solo allo stato potenziale, epperò alcuna volta vi si sentono gli effetti della sua mancanza. Ma nei paesi più provetti è diventato un mezzo efficacissimo di ponderazione morale e giuridica fra i diversi poteri e di temperamento alle tendenze dei partiti preponderanti. La petizione invero illumina gli eletti della nazione, rafferma e spiega il mandato che tengon dai loro costituenti, in guisa da ritenere la rappresentanza nazionale sempre nelle vie della verità rappresentativa.

Uno dei pericoli dell'ordine costituzionale stà in ciò che i mandatarj della nazione inclinano staccarsi da essa: ed è perciò che si vogliono le legislature brevi onde ricondurre il più spesso i Deputati all'urna elettorale — Le lunghe legislature hanno prodotto dovunque delle aristocrazie. La Petizione anche nelle meno lunghe legislature è efficace in ciò che rammenta

continuamente ai Deputati la loro origine, e loro addita le fasi della volontà nazionale, che non vogliono mai esser poste in non cale, anche quando sembran non dover essere durevoli.

Parlando della stampa, dicemmo della potenza della parola al servizio della giustizia; ma vi è qualche cosa più potente ancora della parola, ed è la preghiera, la quale fa forza non solo agli uomini, ma a Dio; tanto più se collettiva. Si respinge colla forza la dimanda anche giusta appoggiata alla forza: ma non la preghiera appoggiata dalla sola intrinseca giustizia; è in essa allora una forza irresistibile, onde sia che i governi assoluti abbiano sempre osteggiato questa inerme manifestazione del voto popolare. I governi liberali qualunque sia la loro forma, che impediscono la petizione sono dissennati, perchè avrebbero in essa, quando regolarmente e sinceramente esercitata come nella stampa, un mezzo di riconoscere lo stato vero della pubblica opinione e di quelle forze che compresse, conducono ai grandi cataclismi sociali.

Questo diritto fu consacrato in tutte le costituzioni dei popoli liberi, e ben lungi dal nuocervi al regolare andamento dei poteri non ha fatto che spianare loro la via. Le leggi delle libere nazioni proteggono il supplicante, falserebbero invero questo diritto quelle leggi che sindacherebbero il cittadino pei voti emessi nella sua petizione. La veste di supplicante deve renderlo sacro; egli non deve abusare della qualità che assume; ma sarebbe perdere uno dei più efficaci diritti onde si venissero a comminare come

vorrebbero alcuni pene severe contro simili abusi; per riparare ai quali basterà il più spesso che i poteri dinanzi ai quali sono recate non diano pubblicità alle petizioni quando fossero incostituzionali o offensive verso i privati.

Molte delle conquiste per cui è bella la civiltà moderna, sono frutto principale del diritto di petizione, e non è meraviglia, poichè gli ordini stessi, costituzionali, come si è detto, hanno avuto in questi diritti una delle loro pietre angolari. La Petizione acquista col crescer della coltura nazionale una più grande efficacia; quando essa sia espressione di bisogni generali e profondi essa diviene irresistibile. Si può non fare diritto ad una petizione di pochi, ma se il numero cresce, quando essa diventa l'espressione di grandi interessi, sarà finalmente necessario, trasformar la supplica in legge. La petizione è chiamata forse a diventare dovunque un modo di esercizio quasi diretto delle sovranità nazionali.

Questa franchigia non può mai tramutarsi in un' arma funesta in mano alla nazione; i danni che sono nati alcuna volta dall'esercizio di altre libertà anche costituzionalmente esercitate, non si avranno a temere dalla petizione, esercitata nei limiti che le sono tracciati dallo Statuto. La petizione d'altronde non acquista forza se non se quando è suffragata dai sentimenti della nazione; ora le masse sono conservatrici sempre, non che dei principii morali degli ordini sociali stessi. Non è mai popolare una petizione troppo novatrice. Si è osservato anzi che

il popolo chiede sempre ristaurazione di diritti che ha posseduti o di cui crede di esser stato spogliato, rare volte chiede novità. Così le grandi rivoluzioni dell'umanità sembrano compirsi sopra uno schema retrospettivo mentre procedono sempre avanti. In Inghilterra le leggi problematiche, le libertà accordate da Edoardo il confessore furono ben lungo tempo il grido ed il voto dei fondatori delle libertà di quella nazione.

Il sistema rappresentativo consacrando il principio di petizione ha dato alla nazione intera un mezzo legittimo di concorrere a svolgere le sue istituzioni, ed a ciascun cittadino il modo di farsi sentire in seno al Parlamento, e di esercitarvi, comecchè indirettamente, una parte della potestà di cui sono investiti a titolo diretto i rappresentanti costituzionali del paese.

I Cantoni formanti la Confederazione Svizzera, eran retti da Costituzioni invariabili, o solo mutabili dopo un determinato periodo di tempo; ciò che non impediva che in fatto ad ora ad ora si modificassero per la via rivoluzionaria. Dopo il 1848 fu introdotta l'applicazione del principio di Petizione al rinnovamento degli Statuti, così federale come cantonali, cosicchè quando una parte determinata degli elettori, definita in ciascun Statuto, chieda il rinnovamento parziale o integrale della legge fondamentale, tale Petizione si debba sottoporre al voto dell'intera nazione. Così si evitarono molti pericoli, si chiusse la porta alle molte rivoluzioni che avevano luogo in ogni anno per cagione di mutamenti

costituzionali. Ora per la Petizione, la rivoluzione è divenuta legale e pacifica, ed il paese ha assicurato la sua pace, mentre prima era sempre alla vigilia della guerra civile.

Questo sistema non ha ancora per se una lunga esperienza, ma i suoi risultati sono tale già da confortare quanto da noi si è detto finora intorno all'efficacia del diritto di Petizione.

Lezione 22.ª

I principii ai quali si informa la nostra Costituzione, non consentono si possa mai dare, presso noi, al diritto di Petizione, l'estensione che ha potuto ricevere nei paesi retti secondo la forma democratica, nei quali è divenuto quasi un modo diretto dell'esercizio della Sovranità. Nel reggimento Monarchico rappresentativo in cui la Sovranità risiede esclusivamente nei poteri costituiti, la prerogativa reale provvede opportunamente ai pericoli di rivoluzione che, per mancanza di questo mezzo costituzionale, sono esposte le repubbliche quando i poteri costituiti cessano di rappresentarvi la nazione Sovrana. Il diritto che ha il Re di sciogliere, quando accada, la camera elettiva per sentire il voto del paese, e di modificar all'uopo il Senato, contiene invero una guarentigia per la quale siamo assicurati che il governo non potrà mai mantenersi lungamente in disaccordo col voto nazionale — Anche a questo rispetto gli ordini nostri prevalgono sui repubblicani nei quali l'esercizio della Sovranità per mezzo della

petizione potrebbe per avventura precipitare le rivoluzioni che è destinato ad impedire.

I limiti che la petizione incontra nella ragione propria delle nostre forme costituzionali non le tolgono l'efficacia di una grande malleveria. Il popolo Inglese ha potuto per questo mezzo iniziare e veder condotte a compimento in questo secolo le riforme che a cagione degli interessi resistenti sembravano pure le più difficili a conseguirsi. E fra queste noteremo l'abolizione della tratta e l'affrancamento dei negri, l'emancipazione dei Cattolici, la riforma elettorale, e la soppressione delle leggi sull'introduzione dei cereali esteri.

Le maggioranze del Parlamento in seno alle quali si riparavano gli interessi e le passioni che il concetto delle chieste riforme minacciava, resistevano lungamente, ma convenne finalmente cedere al voto che per la petizione veniva ad esprimere il sentimento nazionale. Quando Wilberforce dimandò dapprima l'abolizione della tratta si opposero difficoltà insormontabili; egli persistette e secondato successivamente dalla petizione ottenne l'intento suo. L'umanità gli deve questo gran benefizio. La petizione non si arrestò e venne chiedendo sempre con maggiore istanza l'affrancamento degli schiavi nelle colonie; la schiavitù sembrava collegarsi, non che alla prosperità, alla esistenza delle medesime, non pertanto la petizione che si faceva sentire ognora più forte, quasi un grido della coscienza nazionale, vinse. La Gran Brettagna che aveva provveduta di schiavi tutta l'Europa, riparò con un

enorme sagrifizio, agli oltraggi che per quell'infame traffico avea fatti all'umanità. L'emancipazione dei cattolici era avversata da una gran parte della nazione, ma la petizione che la chiedeva si appoggiava alla giustizia. L'Irlanda desolata e misera, era odiata per la sua fede che agli occhi degli Inglesi la rendeva ostile alle loro istituzioni libere, fondate ed assicurate sul principio protestante, ma più ancora forse perchè lungamente e troppo ingiustamente maltrattata dall'Inghilterra, giacchè non di rado l'oltraggio dell'oppressione diviene nell'oppressore cagione d'odio verso l'oppresso. Non pertanto l'Inghilterra che aveva per sì lungo tempo represso colla forza tutti i tentativi dei Cattolici, dovette cedere ai loro richiami fatti senz'altro appoggio che quello dell'esercizio pacifico del diritto di petizione. La riforma elettorale e l'abolizione delle leggi frumentarie che toccavano tanto la prima che la seconda, sì vivamente, quella parte del paese che era più particolarmente rappresentata nei poteri costituzionali; non si ottennero che, mediante una grande manifestazione della nazione pel mezzo della petizione — E senza voler attribuire unicamente a questo mezzo tutte le riforme accennate, si può però affermare che la petizione ha conferito potentemente ad accelerarne il compimento.

Non come in Inghilterra questo diritto si è svolto presso le altre nazioni. In Francia, il governo Costituzionale pose sempre inciampi ad esso; convien osservare però che il popolo

francese non era forse ancora, attese le sue tradizioni rivoluzionarie, maturo per queste libertà; invero mentre in Inghilterra più e più migliaja di persone possono ordinatamente riunirsi in un luogo determinato per segnar una petizione e indi quietamente ritirarsi; in Francia un assembramento anche molto minore non si contenterebbe di fare una petizione, tenterebbe forse una rivoluzione. A questo rispetto, il governo francese ha dovuto subire le conseguenze del non aver educato il popolo all'esercizio pacifico de' suoi diritti, il popolo, quello di averne abusato. Sotto ogni forma politica convien assicurare al popolo un mezzo legale di manifestare i suoi voti, e tener conto di quelle manifestazioni. Il sistema di Luglio e la repubblica che lo surrogò, caddero entrambi per non aver osservati questo principio.

La parte che facciamo qui al diritto di petizione, sembrerà forse a taluni in contraddizione coll'opinione da noi altrove emmessa contro il voto universale che noi condanniamo, perchè non crediamo che da esso possano uscire i veri rappresentanti della nazione: ma crediamo pure che la rappresentanza nazionale, che i poteri politici non debbon ignorare i bisogni, le tendenze, gli istinti delle diverse parti del paese; il che si otterrà assai meglio per la petizione che pel voto universale.

Alcuni si dichiarano meno amici al diritto di petizione, perchè esso è venuto qualche volta a porre ostacoli alle migliori riforme, ed al proposito ne citano esempj. Oltre gli esempj in

contrario che possono arrecarsi, notiamo che l'approvazione del voto espresso nella petizione resta sempre ai poteri Costituzionali i quali non si arrenderanno a secondarlo se non in quanto le riforme alle quali questo voto contrasta, fossero per divenire di men facile effettuazione. Non è a desiderarsi d'altronde che si faccian novità, le quali, comecchè buone in se stesse, non abbian ancora nelle condizioni della nazione quella preparazione senza cui le migliori riforme riescono sovente a scapito del bene cui miravano — a questo riguardo il desiderio del meglio è stato appunto non di rado, impedimento al conseguimento del bene.

Lo Statuto, consacrando il diritto di petizione pone opportunamente alcune condizioni all'esercizio del medesimo. Così dice all'articolo 57: „Ognuno che sia maggiore di età, ha il diritto di mandar petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una giunta, e dopo la relazione della medesima deliberare se debbano esser prese in considerazione, ed in caso affermativo, mandarsi al ministro competente, o depositarsi negli Archivj per gli opportuni riguardi„ Aggiunge quindi all'articolo 58: „Nessuna petizione può esser presentata personalmente alle Camere. Le Autorità costituite hanno sole il diritto di indirizzare Petizioni in nome collettivo„

Queste disposizioni non sembrano dar luogo ad alcuna seria quistione. Non pertanto è sorta appo noi come

sorse in Francia quella di sapere se i minorenni e gli stranieri non sieno esclusi dal poter mandar petizioni alle due camere: la soluzione favorevole ai petenti di questa categoria è la sola ammessibile. Lo Statuto guarentisce il diritto dei maggiorenni regnicoli e rende obbligatorio a ciascuna delle camere il prendere ad esame le loro petizioni. Ma non è perciò che non sia facoltativo alle medesime di accogliere e di prendere ad esame le petizioni dei minorenni e degli stranieri. E ciò tanto più, poi, quando si tratta di petizioni non aventi carattere politico, o quando si tratti di richiami onde si spiega una parte sì importante del diritto di Petizione. La vigilanza che il Parlamento è chiamato ad esercitare sopra tutti gli atti del governo e sopra tutti i rami dell' Amministrazione sarebbe per avventura incompleta se non dovesse porger orecchio che ai richiami fatti nelle condizioni dell' articolo 57.

La prima parte dell' art.° 58. è tratta dalle Costituzioni della Francia ove era viva la memoria dei tempi in cui il popolo in massa si presentava alle assemblee nazionali, premendo colla sua presenza, forzava le volontà. Questa disposizione d'altronde è favorevole al libero esercizio del diritto di petizione, perchè altrimenti questo diritto non potrebbe essere esercitato efficacemente che da una piccolissima parte dei cittadini, come accadeva appunto nel periodo rivoluzionario in Francia.

Rispetto poi alla seconda parte di questo articolo che limita il diritto di presentar petizioni in nome collettivo alle sole autorità

costituite, si fa questione se queste possano far petizioni anche sopra oggetti che escono dalla cerchia delle loro attribuzioni legali. La soluzione negativa sembra quì solo ammessibile, senza che da ciò si possa dire diminuito il diritto di petizione. I Consigli Communali provinciali e divisionali, i tribunali, le magistrature, le potestà militari, tutte le autorità costituite infine, sì civili che ecclesiastiche, cessano dal fare atti legali dal momento che deviano dal fine per cui sono costituite o riconosciute. In questo caso le loro deliberazioni, i loro atti, sono come non avvenuti. Così non sembra che le Camere del Parlamento debbano tener conto di petizioni che per questa ragione non possono avere alcun carattere legale — Ed a noi sembra agire nella sfera dei suoi diritti il governo, quando dichiara nulle prima che giungano al Parlamento, simili petizioni.

Non è mestieri dire delle considerazioni politiche che ci inducono ad adottare questa soluzione; esse si affacciano agli occhi di chiunque abbia alcun pò meditato sulle condizioni degli ordini civili; l'esempio della Francia alla fine del secolo scorso, ove l'elemento communale era venuto tramodando per questa via a soperchiare ed a paralizzare l'azione dei grandi poteri dello Stato, basterà fra mille altri che si potrebbero citare all'uopo per dimostrare i pericoli cui potrebbe aprire la strada la soluzione contraria.

L'esercizio del diritto di petizione è troppo prezioso perchè si abbia a dargli un'estensione che non tenderebbe se non se a compromet terlo od a scalzare eventualmente l'ordine costituzionale stesso.

§. 7°

Lezione 23ª

Della libertà d'associazione.

Tutte le costituzioni portano l'impronta delle circostanze in mezzo alle quali furono deliberate o largite, la nostra come tutte quelle che vennero compilate sullo schema delle carte francesi è muta dal diritto di associazione. L'abuso che si era fatto di questa libertà in Francia nel periodo rivoluzionario, spiega il silenzio delle carte predette, come spiega altresì la severità troppo spesso inefficace, della legislazione francese in proposito. – Le preoccupazioni di questa nazione diventano per ragion di contatto e qualche volta per analogia di condizioni quelle pure dei popoli che la circondano.

Il nostro Statuto veniva largito al momento in cui ferveva presso i nostri vicini, la lotta cui dava origine la questione del diritto di riunirsi, e che ebbe per risultamento la catastrofe del 24 febbrajo; esso stabilisce quindi una guarentigia condizionale del diritto di riunione. Le costituzioni che vennero dopo quest'epoca, date ad altre nazioni consacrano per analoghe ragioni di circostanza il diritto di associazione.

In quanto a noi dobbiam lamentare che lo Statuto non abbia posto guarentigie a tal diritto? No veramente, perchè come già accennammo, le guarentigie poste in favore dei diritti naturali, sono prima il segno di un pericolo che i diritti guarentiti portano che non costituiscano una maggior sicurezza per essi. Il largitore dello Statuto non credette necessario di mallevare espressamente questa libertà, egli

la lasciava sotto la tutela non manchevole del diritto naturale, considerandola inoltre una delle libertà essenziali dell'ordine costituzionale, egli doveva ritenerla anche sotto il rispetto positivo, siccome abbastanza assicurata dal complesso delle largite istituzioni — Ed invero, non appena che lo Statuto ebbe vigore si abolirono gli art.i del Cod. Pen. 483-4-5-6, che a codesta libertà contrastavano. E ciò fu consigliato al Re non da Ministeri ardenti di novità, ma sì da uomini che di troppa circospezione se non di disamore verso le nuove istituzioni avevano voce, e che caddero comecchè ingiustamente, sotto la taccia d'illiberalismo.

L'associazione è condizione prima di ogni civile consorzio. Da lei origina la città: da lei la vita; l'incremento civile ed economico delle nazioni; senza lei sarebbe compromessa la verità rappresentativa ed imperfetto il sistema parlamentare.

La facoltà di liberamente associarsi, la sociabilità appunto è quella che caratterizza l'uomo, e lo distingue dagli altri esseri animati, i quali hanno bensì associazioni istintive, ma non libere. Onde la società, lo Stato, che da tale facoltà è primordialmente nato non può contrastar questo diritto senza scalzar le proprie fondamenta. E perciò negli Stati dove vi si è più contrastato, si è venuto non di rado perdendo lo stesso sentimento sociale, talchè le popolazioni anzichè volgere ai progressi civili vi restassero a stazionare od inchinassero alla selvatichezza.

Tutto ciò che i Latini, con ampiezza di concetto, ridussero sotto la voce Humanitas, non sarebbe possibile senza l'associazione: dap=

poichè i due grandi fattori di civiltà, la religione e il diritto con cui interiormente ed esteriormente si compie la umana ristorazione, non si estrinsecano che per associazione. La forza ha potuto dare nella storia origine ad alcuni Stati, ma egli è certo che non durano se non se quelli che dall'associazione libera hanno avuto naturalmente la loro costituzione, o che per l'associazione han potuto purgarsi dal vizio dissolvente che aveva lasciato in essi la forza materiale, onde furono primitivamente costituiti — Senza le condizioni dell'associazione, comecchè stabilite, la forza non potrà mai dare che un esistenza effimera agli Stati, non potrà dar vita ad una nazione.

Sarebbe bello ed util lavoro da farsi ancora, la storia dell'Associazione. Esso veramente fu fatto per certi riguardi, come dal punto di vista del socialismo economico, ma noi intendiamo parlare della storio dell'associazione libera. E per tal modo si vedrebbe come le più belle conquiste della nostra civiltà siano il risultamento dell'associazione. Per essa invero il principio cristiano che informa la nostra vita civile trionfa nel mondo occidentale, e non vi perde alcuna parte della sua efficacia se non se quando il consorzio religioso cessa di essere l'espressione della libera associazione. Si vedrebbe da un altro lato come l'avvenimento delle razze germaniche fosse parimente il risultato dell'associazione. Gli eserciti barbari erano per lo più formati secondo il principio dell'associazione: erano in generale veri corpi franchi — Tale fu pure il carattere delle Crociate per cui fu rintuzzata una grande minaccia alla civiltà occidentale.

Si vedrebbe che tutte le grandi istituzioni del medio evo hanno avuto per principio e per mezzo le associazioni libere. Così i communi esistettero come libere associazioni ben prima di esser riconosciuti: anzi tanto in Francia che in Italia, tanto in Germania che in Spagna, i communi cominciarono a decadere, quando riconosciuti dai Principi, inclinarono a costituire in corporazioni e consorterie le libere da cui aveva avuta origine la loro forza e la loro prosperità. Ciò che si dice dei communi devesi dire parimente delle molte forme di confederazioni che hanno data origine a vigorosi enti politici nel medio evo. La lega Lombarda che tanto illustra la nostra storia, l'alleanza dei Cantoni Elvetici; l' Ansa, cioè l'associazione delle città commerciali del Nord a cui presero parte quindi tutte le principali città di Europa, da Napoli a Nowgorod, sono di questo numero.

Se poi veniamo dal medio evo alla età moderna troveremo che i più grandi e i più prosperevoli e potenti stati sono quelli che più vivace han conservato il principio dell'associazione libera. L' Inghilterra e l' Olanda, nel suo bel tempo, fan fede di ciò, ed oggi qual'è la nazione i cui progressi d'ogni guisa destano più e da ragione la meraviglia del mondo civile? Non è ella l'unione Americana la quale ha nel principio di associazione e le ragioni della sua costituzione e quelle di tutti i suoi accrescimenti economici e civili. La libera associazione dopo aver fatta grande la madre patria, sembra dover rendere ancora più grande questa sua figlia alla quale arridono i più superbi destini — E non potrebbe essere altrimenti poichè l'associazione offrendo

uno scopo a tutte le forze sociali e preparando a tutti i mezzi necessarj onde possano spiegare l'energia di cui sono capaci, pone e mantiene le nazioni nella via d'incalcolabili progressi.

Nè possiamo al proposito pretermettere un esempio, che ora stesso ci suggerisce questo albergo delle scienze in cui siam riuniti, l'esempio cioè delle associazioni che sotto il nome di università degli studj di tanto contribuirono a riaccendere le faci della civiltà ed a far uscire il mondo dalle tenebre dell'età di mezzo.

I più illustri studj di Europa hanno avuto vita e potenza dall'associazione libera. Erano invero le prime università, picciole repubbliche di studenti o associazioni di professori, secondo i due tipi che ci rappresentano quella di Parigi e quella di Bologna — Nel nostro stato stesso, sia che si consideri la culla di questo studio illustre nel suo periodo Vercellese, sia che si ravvisi nei suoi primordj Torinesi, noi lo veggiamo sempre, comecchè oscillante fra i due tipi predetti, animato dallo spirito di libera associazione.

L'abuso che si è fatto di questa libertà ha suscitato contro di lei molti nemici ed ha reso assai circospetti e timidi i suoi amici, onde accada che in molti stati si inclini a limitarne con provvedimenti preventivi l'esercizio. Come l'abuso di tutte le grandi libertà quello dell'associazione può addurre i più gravi pericoli, la storia deve renderci scaltriti in proposito. Ma crediamo le leggi repressive assai più efficaci per tutelare la società contro i giustamente paventati pericoli che non le invocate previsioni preventive—

Il sistema preventivo più soventi impedito il bene che dall'associazione proviene alle nazioni che non le ha preservate dai danni di cui l'abuso di questa libertà può essere la causa o l'occasione.

Lezione 24ª

Riconosciuti i vantaggi risultanti dall'esercizio del diritto di associazione ed i pericoli che dall'abuso di esso possono emergere, quale dovrà essere secondo lo spirito dei nostri ordini liberi il contegno della potestà pubblica a suo rispetto?

Non vi è associazione vera che nella libertà. La morte della vera associazione proviene dal privilegio e dalla protezione che non è il più spesso che una delle forme diverse della società. I governi quindi avevano provveduto al meglio delle associazioni non assicurando loro che la libertà. L'ingerenza governativa non farebbe che scemare in esse la naturale energia. E come già dimostrò contro le teoriche dei socialisti, un brillante ed acuto scrittore che l'armonia da queste cercata invano, emergeva perfetta dalla natura delle cose e che bastava lasciar ciascuno nella naturale sua libertà per indurre nello Stato un ordinamento più armonico di quello che il socialismo va fantasticando: così potrebbesi dimostrare che il modo più sicuro di dar vita e organamento alle private associazioni consiste nel lasciarle interamente a se stesse, nella libertà. Ciò che lo Stato, cioè la società pubblica deve fare in loro prò, si è di astenersi in ogni ordine di cose dall'opera che meglio di lui possono compiere le associazioni libere e di circoscrivere la sua azione all'eseguimento dei concetti rispetto ai quali

rimane o per ragione politica o per necessità economica assolutamente incapace l'azione dei privati e delle private società.

Come quasi tutta l'Europa continentale noi usciamo dal reggimento assoluto, il quale sebbene abbia contribuito in alcune nazioni a costituire fortemente lo stato ha quasi spento ovunque il principio di libera associazione. Restituiti alla libertà ora dobbiamo seguendo gli esempi dei popoli che ci precedettero in queste vie, porci in possesso di questa potente libertà chiedendo al governo non di fare, ma come abbiam detto altrove, di lasciarci fare. Noi non abbiamo che a gettar lo sguardo su l'opera immensa compiuta da quei popoli, sia nella cerchia delle cose materiali, sia in quella delle cose morali; mediante l'associazione privata per accorgerci del compito che ci resta a fare.

Non sarà che per questo modo che le nazioni continentali giungeranno veramente a riscattarsi dalle conseguenze del secolare dispotismo che ha pesato sopra di esse.

Come la libera stampa, la religione e molte altre delle franchigie di cui ci occupiamo in questo corso, la libera associazione non è solo un diritto assicurato ai cittadini, ma vuol essere ravvisata altresì come una delle condizioni dell'ordine rappresentativo. Egli è per l'associazione che le forze, gli interessi, i diritti che non sono sufficientemente rappresentati nei poteri politici trovano modo di difendersi e di farsi efficacemente rappresentare. Non citeremo in proposito che l'esempio più recente

dell'Inghilterra dove l'associazione degli interessi commerciali ed industriali trionfava degli interessi agricoli malgrado che questi fossero fortemente in possesso del potere. Quale è d'altronde quella delle grandi riforme compite dall'Inghilterra che non abbia avuto nell'associazione un dei suoi principali incentivi?

Alcuni ammirando nei prodigj dell'industria moderna il risultato dell'associazione, inclinano a promoverla nell'ordine economico, ma non nel politico, perchè quì si affaccia loro più minacciosa che benefica; se ben si guarda però alla ragione intima delle cose si scorgerà che possono risultare pericoli tanto dall'associazione politica quanto dall'economica, e che quelli cui può dare origine la prima toccan solo alle condizioni dell'ordine politico, mentre quelli che posson nascere dalla seconda alle basi stesse dell'ordine sociale vanno a far urto quindi per necessità alla costituzione politica degli Stati — L'azione d'altronde che le associazioni economiche, anche senza toccare alle condizioni dell'ordine sociale, possono talvolta esercitare sull'ordine politico, è sì grande e sì irresistibile che i governi stessi presso i quali il principio dell'associazione è tenuto in maggior pregio, quali sono l'inglese e l'americano, si son visti non di rado costretti a far delle leggi speciali per affrancarsene.

Epperò proclamando la libertà di associazione siamo ben alieni di contrastare alle leggi che possono aver per fine di porre certi limiti all'esercizio di questo diritto, quando le condizioni della Società lo esigano; ma fra queste leggi diamo la preferenza a quelle che

intendono piuttosto a reprimere l'abuso di codesta libertà che ad impedirne con mezzi preventivi l'esercizio. I mezzi repressivi rispondono meglio al fine e sono più in armonia collo spirito delle libere istituzioni.

La Società deve provvedere alla fermezza dei proprj ordini sociali e politici. Così quando le classi operaje per esempio, si costituiscono in leghe per ottener aumento di salarj, o quando associazioni di capitalisti si formassero nello scopo di monopolizzare un ramo d'industria comune, il governo nel generale interesse ed in quello della libertà di cui abuserebbero, deve cogli opportuni mezzi impedirle.

Così, se nell'ordine politico si costituissero associazioni col fine di distruggere quest'ordine stesso od anche collo scopo di offenderlo, come per esempio di proteggere la libertà o la proprietà, invadendo per tal guisa le attribuzioni della Società madre — Laonde l'Inghilterra, quantunque minacciata fortemente dai cattolici irlandesi, provvidamente e giustamente sciolse le società Orangiste, avvegnaechè per le stesse ragioni, la Confederazione Elvetica soppresse colle armi la lega detta del Sonderbund, quantunque nell'un caso come nell'altro le due colleganze men che a distruggere, sembrassero formate per proteggere, secondo la loro diversa condizione, meno che per scalzare l'ordine stabilito.

Si fu invero per associazioni di quest'ultimo genere che nel Medio Evo si sciolse la vasta unità dell'impero. Le terre più eccentriche per questo modo si sottrassero a poco per volta, dalla giuris=

dizione imperiale, e passando di grado in grado si resero di poi al tutto indipendenti — Ci sarebbe facile il citare altri esempj di altre associazioni, sia di individui che di corpi, e la storia delle relazioni della Chiesa collo Stato ce ne fornirebbe pure in copia, le quali sotto aspetto di verità, da sussidio alla società civile si surrogavano a lei, e costituendosi quasi stati nello stato ne cangiavano la natura ne compromettevano spesso l'unità e sempre l'indipendenza — La potestà pubblica non saprebbe mai guarentirsi abbastanza contro simili associazioni.

Ma anche a questo riguardo, le leggi repressive ed i tribunali ordinarj del diritto comune, bastano. E nel caso in cui, atteso il modo di esistenza e l'indole propria di una determinata società rimanesse a suo rispetto disarmata, la potestà pubblica allora si potrà se accade venire con un provvedimento legislativo speciale a sopprimerla.

Le leggi devono mirare anzi tutto a ciò che la pubblicità presieda per quanto è possibile a tutte le società. La pubblicità è sempre dovunque una condizione di sicurezza morale e politica. E si conseguirà tanto più agevolmente simile risultato, quanto meno severe saranno le pene destinate a contenere in giusti limiti gli atti delle diverse associazioni. Le società segrete, onde è venuto spesso sì gran detrimento agli stati ed urto alla morale politica, si sono svolte in ogni tempo a cagione delle cattive leggi in proposito, e veramente esse sono in generale figliate da queste o dall'oppressione politica o religiosa. La durezza delle leggi romane costrinse sovente gli individui

ad associarsi nel secreto, talvolta anche per compire gli atti che secondo la legge morale sono i più legittimi, onde fu che la Chiesa cristiana stessa si vedesse nei suoi primordj, costretta ad assumere sotto l'impero il carattere di una vera associazione clandestina; le società secrete che nel Medio Evo manifestaronsi sopratutto nella Germania, per le terribili giustizie dei franchi giudici, o tribunali vemici, ebbero la loro causa nell'assenza di ogni guarentigia, ed in leggi per atrocità inefficaci — Lo stesso si dica delle sette politiche che in molti stati si formarono secretamente nei tempi moderni e sopratutto nel secolo nostro contro l'assolutismo e principalmente contro l'oppressione forestiera.

Nei paesi civili dove le leggi danno norma all'esercizio del diritto di associazione, secondo il principio di libertà non cercano la tutela del secreto, ma non si collegano nelle tenebre, che i tristi, i faziosi, i nemici della libertà e dell'ordine politico stabilito — La libera associazione è il più sicuro rimedio contro questa peste delle nazioni civili.

§.° 8.°

Lezione 25.ª

Del Diritto di Riunione.

L'articolo 32. del nostro Statuto dice: „è riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senza armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questo disposto non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici o aperti al pubblico i quali rimangono interamente sog=

getti alle leggi di polizia.,,

Le preoccupazioni dell'epoca, in cui la nazione fu chiamata a concorrere al governo di se stessa, si appalesano in tutto il complesso di questo articolo. I pericoli onde la vicina Francia appariva minacciata a cagione del contestato esercizio di libera riunione, volevano non si lasciasse questa libertà senza guarentigia nello Statuto, riservando alla legge di provvedere contro i pericoli che dall'abuso di essa libertà potessero eventualmente minacciare l'ordine pubblico.

La Costituzione belga offriva nel suo articolo 19 lo schema della guarentigia che si cercava, e fu su questo schema che i compilatori dello Statuto stesero l'articolo che ora ci occupa.

In due punti differiscono però fra loro i due articoli, poichè la Costituzione belga dopo le parole ,, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio,, aggiunge ,, senza però sottoporlo a previa autorizzazione,, e statuendo quindi l'eccezione al principio stabilito dice ,, Ciò tuttavia non è applicabile agli assembramenti fatti fuori all'aperto, i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di Polizia,,— Queste differenze sembrano attenuare d'assai il valore della nostra guarentigia rispetto alla belga. Presso noi invero, da un lato non sarebbe esclusa la necessità di non potere legalmente formare riunioni senza previa licenza delle autorità costituite, per il che verrebbe resa eventualmente illusoria la concessa guarentigia; e resterebbero dall'altro lato sottoposti alle leggi di polizia, non solo gli assembramenti fatti fuori all'aperto, ma

altresì tutti i luoghi pubblici od aperti al pubblico ove potesse farsi un'adunanza qualunque, ciò che incepperebbe pure grandemente l'esercizio del guarentito diritto.

Ma le disposizioni dello Statuto vogliono essere interpretate secondo lo spirito che lo informa meno che secondo la sua lettera. Epperò noi crediamo che l'articolo 32 debba essere inteso favorevolmente al diritto cui si riferisce. L'interpretazione contraria viene rimossa pel fatto autorevole cui si è già accennato, dell'abolizione degli articoli del Codice Penale, concernenti le associazioni e le riunioni, che ebbe luogo quasi immediatamente dopo la promulgazione dello Statuto, regnante il largitore del medesimo, mentre usava della pienezza della potestà legislativa, che il primo Parlamento gli aveva per un certo periodo di tempo, conferita. Nel quale fatto vuolsi vedere la mente dell'autore delle nostre libertà a proposito di questo diritto.

Ed ove questo non bastasse l'interpretazione contraria sarebbe esclusa dalla guarentigia la quale nell'articolo 2° ci assicura le condizioni dell'ordine monarchico rappresentativo; condizioni che non sono certamente tutte comprese nello Statuto, ma constano altresì di quella serie di usi, consuetudini e pratiche onde si è venuta formando presso le nazioni governate costituzionalmente la giurisprudenza rappresentativa che noi siamo fondati ad invocare ogni qualvolta occade, o di interpretare le disposizioni dubbie dello Statuto, o di definirne le questioni

relative all'andamento costituzionale in generale. I principii di questa giurisprudenza vogliono tenersi in parte per virtù dell'articolo 2° dello Statuto, quali elementi del nostro diritto pubblico positivo.

Ora egli è evidente che secondo tali principj, il diritto di riunione è una delle condizioni dell'ordine costituzionale, il quale sarebbe invero assai manchevole nei suoi effetti ove i cittadini non potessero riunirsi che col beneplacito del governo; l'esercizio dei principali diritti sarebbe impedito; l'elezione, cardine del sistema rappresentativo verrebbe falsata; sarebbe tolto alle parti il mezzo pacifico di intendersi e di organarsi.

Lo Statuto non può interpretarsi mai in guisa da compromettere il conseguimento del fine principale per cui è stato largito; nè le singole guarentigie che sono contenute in esso possono interpretarsi contro il principio che consacrano. Tale sarebbe il caso ove le leggi destinate a regolare l'esercizio del diritto di riunione venissero ad inceppparlo colla condizione della previa licenza del governo — La libertà d'associazione, la libertà religiosa, tutte le libertà infine che per estrinsecarsi e spiegare il loro effetto hanno mestieri della libertà di riunione, sarebbero in pari tempo da simile condizione, scalzate.

Così si dica pure del caso, ove interpretando restrittivamente le parole comprese nell'alinea del nostro articolo, si intendesse sottoporre alle leggi di Polizia le riunioni elettorali, religiose

ed altre che si tengono ordinariamente se non sempre in luoghi pubblici quasi sempre però in luoghi per la ragione propria delle riunioni, aperti al pubblico — Egli pare evidente d'altronde che l'accennato alinea non si riferisce se non se alle adunanze che hanno luogo all'occasione di spettacoli, di banchetti, di divertimenti, ecc. e non alle riunioni precitate, e che le leggi di polizia, di cui è parola sono quelle che concernono l'igiene, la sicurezza delle persone e la tranquillità pubblica.

Non è mestieri dimostrare come dal popolo più provetto nella libertà si tenga in pregio il diritto di libera riunione e come sia in fatto una delle condizioni della sua vita politica. Il governo inglese invero, come il popolo, si son mostrati sempre egualmente interessati a mantenerlo. E questa libertà di cui è sì facile abusare e quella di cui in fatto si è meno abusato in Inghilterra.

Non si può dire altrettanto della Francia, in cui a cagione appunto degli abusi che a più fiate in diversi periodi se ne erano fatti; questa libertà stava senza guarentigia costituzionale; ma come si ravvisava in essa una condizione dell'ordine rappresentativo(si era venuto sotto il sistema di luglio, a liberamente esercitarla. Se ne abusò di nuovo. Il governo allora invece di ricorrere alle leggi repressive di simili abusi, cercò nell'arsenale delle sue leggi morte una disposizione analoga a quella dell'alinea dell' articolo 32. di cui parliamo, la quale aveva tutt'altro fine che quello di impedire le riunioni politiche. e contro questa pure in=

tesa a dirigerla — Fatale consiglio, poichè fu la causa occasionale se non la causa diretta della rivoluzione che rovesciò e la novella dinastia e la libertà costituzionale in Francia, e scosse il più profondamente tutta l'Europa nel 1848.

In quest'anno, presso quasi tutte le nazioni del continente si abusò più che non si usò di questo diritto. Ciò non pertanto, esso fu proclamato come una delle libertà fondamentali in tutte le costituzioni di quest'epoca tempestosa, fossero esse deliberate da assemblee costituenti, o fossero largite da Principi.

E per non far cenno che di quella di un grande stato, che essendo entrato in tale epoca nell'arringo costituzionale, in questo comecchè difficilmente si mantiene tuttora, vogliam parlare della Prussiana; si dirà che sebbene largita dal Re, dopo che a cagione sopratutto della pressione esercitata per l'abuso del diritto di riunione, la Costituente nazionale si dimostrò impotente a dotare di una costituzione qualunque il paese, pure contiene una solenne guarentigia in favore dell'abusato diritto, e così suona il suo art.º XXIV. „ Tutti i prussiani hanno il diritto di radunarsi senz'armi in locali chiusi senza previa licenza dell'Autorità „ anche dopo il colpo di stato per cui sciolse la Costituente, il Re non credè poter dare una costituzione rappresentativa alla nazione senza guarentirvi quella libertà — La Costituzione prussiana che avremo occasione di citare ancora, è fra le moderne quella in cui sono meglio riassunti forse i principj cardinali dell'ordine rappresentativo, e non si vogliono

imputare ad essa gli errori di coloro che sono stati chiamati ad applicarla.

Dopo ciò concluderemo dicendo che l'art.° 29 del nostro Statuto, sia che si esamini al lume dei principj stabiliti nello statuto medesimo, sia che si interpreti a norma della giurisprudenza seguita dalle nazioni costituzionali, vuol essere inteso e spiegato in favore della libertà cui si riferisce, e che le leggi repressive sono bastevoli per impedire gli abusi che si potrebbero fare della medesima — A questo rispetto noi dobbiamo astenerci dal seguire l'esempio della vicina Francia, tanto per ciò che tocca l'esercizio del diritto di riunione, quanto per ciò che concerne le leggi preventive o repressive che a tale esercizio si riferiscono.

§§. 9°

Lezione 26.ª

Della libertà di coscienza

Diremo oggi della libertà di coscienza, non già in ordine alle guarentigie positive che in favore della religione dello Stato e dei Culti tollerati sono proclamate nello Statuto, che di ciò si parlerà in altra parte del corso, ma sì in ordine a quelle che indipendentemente dalle accennate risultano dal complesso dello Statuto in favore di questa principale libertà.

Noi dobbiamo a Carlo Alberto, al più religioso dei Principi del nostro secolo, questa libertà che comunque in armonia coi principj del Cristianesimo, sembra però la più contraria alle abitudini di spirito dei credenti. Essa viene assicurata non tanto per le gua-

rentigie accordate alle comunioni dissidenti dalla cattolica, quanto lo sono per lo spirito che informa lo Statuto e per le disposizioni onde sono nel medesimo mallevate le altre libertà. Accordando a tutti i regnicoli indipendentemente dalla loro confessione religiosa, la pienezza dei diritti civili e politici, lo Statuto assicura tutte le coscienze contro l'azione che a loro riguardo poteva esercitare la potestà pubblica negli ordini antichi; e ciò malgrado le relazioni ecclesiastiche che questa potestà conserva in virtù dell'articolo 1°. di esso Statuto colla chiesa cattolica — La Costituzione novella è venuta separando per questa via interamente il principio religioso dal civile, ha secolarizzato lo Stato che fino ai tempi nostri riteneva più o meno veste ecclesiastica, ha reso affatto incompetenti le autorità civili in materia religiosa.

Da questa incompetenza più che dalle disposizioni positive riguardanti la tolleranza dei culti, è stata assicurata la libertà di coscienza, la quale non è mai veramente guarentita che dove il governo dello Stato è per la natura della sua costituzione moralmente incapace di ingerirsi nelle cose di qualsiasi religione, come è appunto il nostro per la ragione che possono essere chiamati a parteciparvi in tutti i gradi, uomini di culti e di confessioni diverse — Le nostre leggi, è vero, non son tutte d'accordo collo Statato, alcune di esse hanno mestieri di essere modificate per venir poste in armonia con questi principj, non accenneremo in proposito che quelle risguardanti il matrimonio, le quali fanno ancora

dipendere una parte dell'esercizio dei diritti civili sui quali ha fon=damento la famiglia, da certe condizioni di professione religiosa e di subordinazione ed autorità indipendenti dalle leggi dello Stato.

I cittadini hanno diritto alla tolleranza la più larga, ma che cosa deve intendersi con ciò? Non certamente che lo Stato deve imporre il principio di tolleranza. nè alla religione dello Stato nè ai culti accattolici, il che non potrebbe farsi senza violar quella stessa libertà che vuol guarentirsi. Poichè la tolleranza religiosa, sebbene raccomandata in quanto alle persone dai culti cristiani in generale non è propria di nessuno di essi in quanto alla fede. La tolleranza è una virtù che non appartiene al credente mortale, ma a Dio che possiede solo la verità, paziente perchè eterno. Tale principio nelle religioni indurrebbe per necessità l'indifferenza e la negazione del loro simbolo — Ciò non converrebbe allo Stato il quale è disinteressato a che i cittadini non sieno destituiti di religione, e chiede ai culti diversi non la tolleranza di ciò che credono contrario alla loro fede ma solo rispetto alla libertà di coloro che questa fede non confessano.

La libertà di coscienza è bastevolmente assicurata dalla tolleranza civile, quella sola che poteva assicurarci e ci assicura lo Statuto col rendere la spada temporale impotente a sciogliere i nodi e le differenze religiose. Se le leggi volessero la tolleranza religiosa, costringerebbero tutte le religioni a rinunciare alla loro verità, tutte le Chiese ad abdicare la loro missione — Nulla di più contrario alla vera tolleranza che simili leggi, le quali sotto questo mentito nome, ad

altro non hanno mirato dovunque che a spegnere il sentimento religioso.

La storia ci offre esempj di simile tolleranza reciproca di Culto. Oltre quello che si verificò sotto l'impero romano, alla fine del secolo scorso vedemmo i diversi culti perdere sotto il soffio del razionalismo, la loro asprezza rispettiva. Ma avvenne intanto che mancando ai principj morali la sanzione religiosa, si vennero dovunque affralendo i costumi e quindi le virtù sociali e civili, e non è stato che pel risvegliamento religioso che molte nazioni han quindi potuto riaversi dall'abbassamento morale in cui erano per quella condizione di cose, cadute.

La vita religiosa preserverà dal verme roditore che distrusse le antiche società: e ciò importa tanto più a noi istituiti ai principj del Cristianesimo, in quanto nell'ideale della Società religiosa abbiamo un tipo perfetto di Società civile: il regno di Dio che invoca l'uomo religioso è un modello che serve a perfezionare pure le società politiche. Lo stato ha bisogno che non si tocchi questo ideale, e la vita religiosa della nazione si sviluppi largamente, poichè è questa una delle ragioni principali dei suoi progressi sociali e politici.

Dopo questi riflessi, non saremo spero accusati d'irreligione, se dichiariamo che secondo i principj ai quali si informa lo Statuto, l'autorità pubblica e le leggi, hanno missione di proteggere in tutti i cittadini la libertà di coscienza, senza che per ciò lo Stato abbia a meritarsi taccia d'indifferenza e molto meno di ateismo, giacchè secondo gli accennati principj, che governano ora mai la costitu=

zione di tutte le nazioni civili, lo Stato non è nè indifferente, nè ateo, egli è, per servirmi della parola dell'illustre Royer-Collard, incompetente in materia religiosa _ La vita religiosa dei popoli profitterà più di questa incompetenza che non ebbe mai a profittare della protezione dei governi che si crederono abili a far elezione di una religione ed a farsi quindi per la spada i propugnatori ed i propagatori dei suoi dogmi.

Non diremo della storia della libertà di coscienza, nè quale questa libertà fosse sotto le teocrazie monoteistiche e panteistiche dell'antichità non in quali condizioni si svolgesse presso le nazioni politeistiche dell' Occidente. Abbiam discorso per molti riguardi di ciò nell'introduzione a questo corso, in cui si è detto pure di tale libertà sotto il reggimento dell' alleanza dello Stato colla Chiesa presso le nazioni Cristiane _ Solo ci basti dire che questa, che è la più preziosa di tutte le libertà, appare sempre l'ultima a consolare gli umani consorzj, e che non si mostra veramente che laddove viene a separarsi, secondo i principii del Cristianesimo, l'ordine religioso dall'ordine civile; ed in ragione che la potestà civile diviene incompetente in materia spirituale.

Tutte le teocrazie le sono ostili, come le è ostile il sistema dell' alleanza; si applichi esso secondo i principii curialisti, o secondo i principii regalisti, poco monta; nell'un caso o nell'altro le coscienze si trovano in istato di sofferenza. Lo spettacolo doloroso che offrì la Francia alla fine del secolo scorso per la costituzione civile della

sua chiesa, ci dispensa dal dire quali possano essere le condizioni della libertà della coscienza, laddove la potestà civile si crede essa stessa autorizzata a dettar leggi alla Chiesa — A questo ultimo riguardo, lo strazio che si fece di questa libertà sotto i Tudor, e sotto gli Stuardi in Inghilterra; i cimenti che subì in Germania ed in Isvizzera poco dopo la Riforma e le sue condizioni attuali in Russia, ci mostrano che se la coscienza è sempre oppressa, dovunque la potestà ecclesiastica predomina sopra la potestà civile, non lo è meno spesse volte dovunque la potestà civile governa le cose religiose.

Conchiuderemo dunque coll'affermare che il nostro governo entrerà a questo rispetto, tanto più nello spirito dello Statuto, quanto meno si ingerirà nelle cose di religione, e quanto darà maggior opera, salvi i diritti della potestà pubblica, per ciò che tocca la morale e le istituzioni fondamentali dello Stato, ad assicurare a tutti i cittadini la libertà di coscienza — Dell'esercizio di codesta libertà si dirà particolarmente quando sarà discorso dei culti tollerati.

§ 10°

Lezione 27ª

Della Pubblicità

Dopo aver discorso intorno ai principali diritti che a norma dello Statuto e secondo la giurisprudenza costituzionale, sono assicurati alla nazione Subalpina, e prima di venire a parlare delle potestà che sono costituite per mantenere le guarentigie sociali e politiche, diremo della Pubblicità, considerandola come una delle

condizioni essenziali degli ordini liberi, senza la quale potrebbero essere minacciate gravemente, coi diritti di cui si è discorso, tutte le franchigie nazionali. Tutti i despotismi infatti sono fondati sul mistero; ma la luce della pubblicità riducendo le cose al loro giusto valore, le spoglia del prestigio di cui le riveste il mistero. Il segreto serve a dissimulare la debolezza dei governi assoluti, mentre dalla pubblicità viene la forza dei governi liberi — La pubblicità invero implica necessariamente se non il concorso diretto della nazione nel governo di se stessa, quello almeno della pubblica opinione nella condotta delle cose dello Stato. Nè è mai debole il governo che può assicurarsi un tale concorso.

L'Oriente, patria del despotismo religioso e politico, era avviluppato nel mistero. Il governo nei suoi diversi rami, sta incognito e celato, inconscio pure per molti riguardi della significazione del simbolismo in che si avvolge. Il despota orientale sta alla cima della scala sociale, ma ignora ciò che si compie nei gradi inferiori: e l'alzar gli occhi su di esso, e cercar di penetrare nei misteriosi penetrali è delitto capitale. Le tenebre morali e giuridiche hanno, è vero, ingigantito agli occhi della moltitudine il potere che la regge, e nascosti i piedi di argilla dei colossi dinanzi ai quali stanno tremanti inginocchiate. Noi sappiamo quanto poca sia stata sempre la forza degli imperi orientali. I nostri tempi presentano ad avvenimenti che attestano l'immensa loro debolezza. Ciò che han potuto contro di essi nei tempi moderni le poche forze che l'Inghilterra ed altre

nazioni europee vi hanno alternativamente impiegato, lo potè nella antichità la picciola Grecia la quale bastò non solo a respingere le nazioni asiatiche, ma seppe poi spingersi fino all'India con Alessandro.

La Grecia infatti è la più grande nemica dei misteri, e sorge potente col rompere tutti i simboli religiosi e politici, essa trasporta il segreto del governo dai penetrali jeratici nella piazza — Presso nessuna nazione, mai maggiore pubblicità ha presieduto alle cose di Stato che in Grecia, e intanto nessun paese ha avuto una storia più gloriosa di quel piccolo popolo, il quale sembra tanto più ingrandire in quanto rivela più apertamente tutte le condizioni della sua vita morale e civile al mondo.

Roma conservò per qualche tempo alcun che di sacerdotale per l'influsso delle tradizioni etrusche: ma colla rivelazione del segreto delle leggi e delle forme del procedimento civile, progredisce in potenza e in libertà. Le XII Tavole furono il trionfo e il trofeo della pubblicità. La cognizione delle leggi cessò di essere l'appanaggio del Patriziato per divenire quello altresì della plebe, talchè questa fosse fatta abile a partecipare prima indirettamente e quindi direttamente, alla potestà legislativa ed al governo dello Stato — I progressi delle popolari libertà sono a Roma in ragione di quelli della pubblicità, causa ed in pari tempo effetto delle medesime.

La libertà delle nazioni moderne germano-latine, si venne parimente assicurando colla pubblicità. Se la legge in generale

non è scritta o scolpita come a Roma, essa è opera della nazione e figlia della consuetudine, e non ha altro interprete che la nazione stessa, la quale è chiamata sola ad applicarla: il giudice regio dava la sanzione: ma la legge era primitivamente espressa nei verdetto del giudice popolare — Il medio evo è essenzialmente dominato dalla ragione di pubblicità. Le assemblee in cui i Re d'origine germanica rendevano giustizia e dettavano legge, erano tenute in aperto col concorso delle nazioni dominate e sempre in presenza del popolo. In Inghilterra anche al giorno d'oggi le leggi non si promulgano perchè il popolo è considerato sempre come presente nel Parlamento dove sono discusse e sancite dal Re.

La pubblicità non cessò nel medio evo che col prevalere dei principj del rinascente diritto imperiale romano. I Parlamenti cominciarono a tenersi in chiuso, il popolo non fu più ammesso ad assistere a queste assemblee, le quali private così dell'aria che loro era necessaria, vennero svigorendosi e tramutandosi in guisa da non essere più malleveria alla libertà, ma sì stromento di oppressione — Quindi in secreto si venne amministrando e corrompendo la giustizia, donde poi le Camere Ardenti, le Camere Stellate, le Commissioni Regie sì infeste alla giustizia, al diritto ed alla libertà, come saranno sempre tutti i tribunali secreti. L'inquisizione sarebbe stata impossibile, ove la pubblicità l'avesse posta sotto l'occhio dell'opinione e della coscienza pubblica.

La soppressione della pubblicità ebbe dovunque per risultato

la rovina delle libertà civili: lo stemperamento dei costumi pubbli=ci e l'indebolimento del carattere nazionale, ne conseguirono im=mediatamente; poichè il coraggio civile come tutte le virtù dei citta=dini, ha mestieri del suffragio pubblico; il secreto gli è funesto. L'ero=ismo stesso nell'ordine civile ha bisogno della luce del sole, nelle tenebre i migliori cittadini divengono spesso timidi e riguardosi — La pubblicità mette la nazione in communione col suo governo; il secreto la rende estranea al medesimo, talchè le masse sono poi indif=ferenti alle sorti dello Stato.

Il secreto ha potuto per qualche tempo celare le piaghe di al=cuni governi, sicchè paressero sani quando più incancrenivano, ma come quei cadaveri che la tomba sembra mantenere intatti e che il contatto solo dell'aria riduce in cenere, così cadevano in is=facelo alla prima scossa interna od esterna od al primo raggio di luce che li penetrava. Così cadde la repubblica Veneta, la quale do=po aver perduta l'antica sapienza aveva fatto dell'arcano quasi uno dei principj cardinali del suo governo. Il velo che vi cuopriva i veri detentori della pubblica autorità, il secreto dei suoi tribunali, il mistero delle sue prigioni e de' suoi supplizj, avevano alienato da lei l'animo delle popolazioni soggette, e l'avevano posta in sos=petto e fatta disamare dalle nazioni e dai governi civili. Si ado=però quindi contro di lei senza scrupolo il suo sistema ed essa fu calunniata prima, mercanteggiata e venduta ignobilmente, senza che nel mondo si alzasse una voce per protestare in suo favore —

Molti altri esempj si potrebbero citare all'uopo, e l'Italia nostra ce ne fornirebbe disgraziatamente un buon numero.

Il governo che entra nel sistema di pubblicità dà per questo solo fatto ai suoi amministrati ed agli altri governi una prova delle sue leali intenzioni mostrando di non temere il sindacato della pubblica opinione; egli procaccia con ciò al paese una parte dei vantaggi che risultano dalle libere forme. Noi abbiam visti nel secolo scorso e nel nostro alcuni governi, fra i quali ci piace citare la Prussia, che per questa via si assicurarono col suffragio della pubblica opinione interna una grande e profittevole considerazione in Europa.

Nel reggimento costituzionale poi la pubblicità in tutti gli ordini in tutte le aziende, è una condizione essenziale sì che ove essa facesse difetto in alcuna parte, tutto il sistema sarebbe compromesso. Senza questa condizione i poteri politici e pubblici non sarebbero più in contatto colla nazione. In alcune repubbliche si sarebbe voluto perfino la pubblicità delle deliberazioni dei consigli esecutivi — Nel sistema costituzionale la pubblicità degli atti del potere esecutivo basta poichè la responsabilità qui rende ciascun di quegli atti, personali.

Il principio della pubblicità trova oppositori in coloro che han conservato il culto, per non dir la superstizione della ragione di Stato. Essi non ne disconoscono il pregio per ciò che concerne gli atti interni, ma credono necessario il secreto per ciò che si riferisce alle

relazioni esteriori, in ordine alle quali la pubblicità potrebbe avere eventualmente risultati contrarj agli interessi delle nazioni. Non si vogliono disconoscere interamente queste eventualità. Ma se consultando la storia della diplomazia i pericoli della pubblicità mettiamo al paragone con quelli del secreto, vedremo come questi sieno maggiormente a temersi di quelli, e come nella pubblicità sia quasi sempre un'efficace tutela per l'oppresso, una guarentigia pel diritto, per la giustizia; mentre son riposti sempre minaccie e pericoli nel segreto — Quante iniquità di meno, se i congressi in cui si regolano i destini delle nazioni si fossero tenuti in pubblico, quante insidie non si sarebbero rimosse dal capo delle nazioni, quante di esse che sono state pel secreto e nel secreto sagrificate non farebbero ancora oggi parte delle libere potenze?

La Polonia, la quale essa stessa i suoi pericoli dissimulava improvvida, nei misteri diplomatici, fu smembrata ed infine cancellata dal ruolo delle nazioni dalle tre potenze sue vicine, le quali prepararono la sua rovina nel secreto. Furono ingannate le Corti e la pubblica opinione dell'Europa, in cui quell'infelice nazione avrebbe avuto con una grande pubblicità il più potente dei sussidj — Cadde con lei uno degli antichi baluardi della civiltà, senza che le nazioni civili ne fossero commosse, e non s'accorsero del male che lungo tempo dopo che era irreparabile.

La pubblicità è malleveria dell'indipendenza degli Stati minori. Nel 1831 il partito liberale chiedeva in Svizzera la pubblicità

delle sedute della Dieta, e vinse ad onta dei soliti argomenti addotti dai nemici della pubblicità. I frutti del nuovo sistema si videro ben tosto: il segreto diplomatico che prima metteva sempre in agitazione sulle sue sorti quel piccolo popolo, fece luogo ad un franco sistema che nei dubbj momenti trovava il suo appoggio nella opinione europea. E ai tempi procellosi del Sonderbund, la nettezza del problema che si doveva sciogliere ed il suffragio dell'opinione pubblica europea, impedì quelle intervenzioni che avrebbero fortemente compromessa l'indipendenza elvetica.

I progressi poi che la pubblicità ha fatto fare alla politica nelle relazioni diplomatiche, è incontestabile. L'Inghilterra col dare la prima pubblicità alla maggior parte degli atti diplomatici, ha grandemente contribuito a rialzar i principj del giusto e dell'onesto nelle relazioni internazionali — Nè vale l'eccezione qui, che ciò che è lecito ad una grande potenza non lo è sempre egualmente ad un picciolo stato. Imperocchè la guarentigia della pubblicità pei deboli contro i forti, vuole anzitutto essere invocata tanto in ordine all'interno, quanto in ordine alle relazioni esterne.

Lezione 28.a

Dei Poteri Costituzionali

§ 1.° Divisione dei Poteri Politici

La più bella e la più feconda conquista che nella sfera della speculazione politica si sia compita nel secolo scorso, è senza dubbio quella del principio della divisione dei poteri che i pubblicisti deducevano dalla prammatica rappresentativa dell'Inghilterra, e che prima sul Continente europeo la Costituente francese del 1789 traduceva il più largamente, avvegnachè non perfettamente in atto, nella costituzione del 1791. A questo principio si informa oggi il diritto pubblico di tutte le nazioni libere.

In nessuna forma però la guarentigia risultante dalla divisione dei poteri si compie più efficacemente che nell'ordine monarchico costituzionale; in nessun altro reggimento i diritti da noi fin qui esposti sono per lei meglio assicurati. La ragione di ciò è riposta nel fatto che per la condizione della monarchia rappresentativa, la divisione dei poteri pubblici che così chiamiamo la potestà legislativa, la giudiziaria e l'esecutiva, si può compire senza recare impedimento alcuno all'unione dei poteri politici onde si manifesta nell'accordo tra la Corona, il Senato e la Camera Elettiva, la Sovranità nazionale. Questa distinzione tra i poteri politici ed i pubblici che è propria del reggimento monarchico costituzionale, rafferma la guarentigia del principio di divisione accennato, mentre corre sempre pericolo di essere scossa nei reggimenti ove i poteri pubblici si identificano necessariamente coi politici, come ciò accade in generale nelle repubbliche rappresentative.

Non è già che per molti rispetti una simile identificazione non si appalesi in parte anche nelle forme nostre; la Corona vi esercita e vi presiede alla potestà esecutiva e vi concorre nello stesso tempo cogli altri due poteri all'esercizio della potestà legislativa: il Senato è chiamato ad esercitarvi eventualmente funzioni giudiziarie; ambedue le Camere e principalmente quella dei Deputati concorrono, avvegnachè indirettamente alla potestà esecutiva — Ma questo modo di ingerenza dei poteri politici nella sfera dei poteri pubblici, lungi dall'eccitare, tempera e corregge gli antagonismi che il principio della divisione genera spesso nelle altre forme con grave detrimento della guarentigia dei diritti e degli interessi non solo, ma altresì delle condizioni dell'ordine sociale e politico.

La confusione che si fa volgarmente tra gli enti che costituiscono i poteri politici e le categorie di attribuzioni per cui si appalesano i poteri pubblici, ha contribuito per molto ad oscurare il concetto della divisione dei poteri.

Si sente spesso dire che questa divisione è una utopia, cui contrastano la storia e le condizioni stesse della vita costituzionale e la natura stessa delle cose, si è ripetuto anche da scrittori, per altri rispetti molto gravi, che nel fatto il potere più forte trascina gli altri: e si cita ad esempio l'Inghilterra, dove secondo i tempi e le forze degli elementi politici, ora la Corona, ora la Camera dei Lord, ora quella dei Comuni, hanno alternativamente dominato; i poteri deboli si agitano sempre nell'orbita del più forte, talchè in realtà non sia che un solo potere, e meglio sia ristabilire l'armonia tra il fatto ed il diritto, coll'instaurare l'unità del

potere, che mantenere una finzione senza effetto favorevole — Non prenderemo ad esame nè questi giudizj nè queste dottrine, per cui si andrebbe direttamente al despotismo, il quale potrebbe divenire tanto più irresistibile, in quanto sarebbe in mano di grandi corpi che per la loro impersonalità sono necessariamente irresponsabili, ma solo diremo che gli scrittori anzidetti non hanno compreso nè il carattere nè il fine proprio della proclamata divisione, poichè ne applicano il principio non ai poteri in ordine ai quali può solamente spiegare i suoi effetti, ma sì ai poteri politici, rispetto ai quali si vuole in favore del principio stesso una costante ragione di accordi che per molti riguardi si escluderebbe.

Ci basti intanto l'aver detto della distinzione tra le potestà pubbliche ed i poteri politici, propriamente detti, dell'indole della condizione, dei quali parlerassi in altra parte del corso; ora continuiamo a dire in modo particolare della divisione che forma attualmente l'oggetto dei nostri studj.

Aprendo il corso, abbiamo detto delle condizioni economiche, sociali e politiche, secondo le quali si vengono attuando le diverse forme di governo, e come col perfezionarsi di queste forme si venga mano mano compiendosi in fatto, quantunque imperfettamente, la divisione dei poteri pubblici. Nel periodo monarchico tutte le libertà, tutti i poteri sono congiunti nel Capo dello Stato, nè i diritti dei sudditi han altra guarentigia che la di lui volontà. Nel periodo che abbiam chiamato aristocratico, comincia a manifestarsi

in favore di pochi la distinzione della potestà giudiziaria da quelle che chiamiamo oggi legislativa ed esecutiva. Ma nel terzo periodo, cioè: nel democratico o nazionale, crescono le ragioni della divisione la quale tende a concretarsi, inconsapevoli le Società stesse, rispetto a tutte le potestà e nei gradi di ciascuna di esse — La storia del diritto pubblico fa fede di queste evoluzioni, nè valgono a contestarle, nè ad attenuare l'efficacia del privilegio, i fatti onde in tutti i tempi venne violato, poichè la divisione dei poteri è una semplice norma politica la quale non ha in se alcuna forza propria, alcuna sanzione che possa mantenerla, fuor quella del diritto. Quando i popoli sono in grado di conoscerne i vantaggi, sono sempre disposti a fare i sagrifizj necessarj per assicurarsi allora solo questa norma e sufficiente tutela.

La divisione dei poteri è come la separazione tra le cose dell'ordine spirituale e le cose dell'ordine civile, un mero ritegno, un semplice limite ideale senza sanzione propria. Osservato nella Chiesa Cattolica, esso vi ha prodotta la potente gerarchia che per tanti secoli ha governato il mondo morale. Questa gerarchia ha la sua base nel principio della separazione, e si spiega per l'applicazione del principio medesimo nei diversi gradi delle sue giurisdizioni e competenze.

La divisione dei poteri altro non è che un regolamento generale di competenze nell'osservanza delle quali sta massimamente la guarentigia dei diritti e degli interessi per cui è instituita

Il reggimento politico meglio costituito è quello in cui i limiti che la legge pone fra i poteri pubblici, sono più rispettati. Non è agevole però costituire i poteri in guisa da renderli capaci di contenersi sempre in tali limiti.

Nel secolo scorso l'opinione pubblica dietro la scorta di Montesquieu e Delolme chiedeva istantemente la divisione dei poteri pubblici, come rimedio sicuro, ai mali immensi in cui il despotismo aveva gettato la nazione. Questa riforma radicale era chiesta durante il lungo ed inglorioso regno del successore immediato di Luigi XIV che confondendo in se stesso ogni potestà aveva detto: lo stato sono io. Quando la rivoluzione scoppiò il principio della divisione era uno degli elementi principali della fede politica della Francia. La Costituente come di ragione lo proclamava, aggiungendovi la dichiarazione che non poteva dirsi avere una costituzione la nazione presso la quale non fosse attuata la divisione dei poteri — E questo è appunto ciò che i francesi non senza un legittimo orgoglio chiamano il principale dei loro grandi principj del 89.

Quella grande assemblea però compromise, esagerandolo, come abbiam già visto nell'introduzione a questo Corso, il principio stesso che aveva per mandato di applicare, per la ragione appunto che i poteri pubblici identificò sì fattamente coi politici, che la divisione riuscì prima a dissoluzione e ad anarchia anzi che ad effettuare per un acconcio ripartimento delle attribuzioni sovrane, la guarentigia di tutti i diritti e di tutte le libertà senza scalzare

nè la condizioni dell'ordine nè quelle dell'unità politica — Le assemblee repubblicane ebbero in mira lo stesso fine, ma non lo conseguirono meglio della prima. La divisione dei poteri non è stata in Francia una verità feconda se non se sotto il regime delle due Carte; cioè sotto il governo monarchico rappresentativo. Il principio però aveva trionfato alla Costituente.

Il despotismo di Buonaparte che si chiama a giusto titolo il più illuminato dei governi assoluti, non ha per avventura meritata questa qualificazione se non se perchè mantenne per quanto lo consentivano le ragioni della forma imperiale e le necessità dei tempi il principio della divisione dei poteri. Noi troviamo la traccia di questo principio nelle savie costituzioni della monarchia Sabauda; quantunque si dicesse e si vantasse la più assoluta di tutte, come la troviamo pure nelle legislazioni di tutti gli stati avanzati in civiltà senza distinzione di forme. Il fatto solo di questa divisione avvegnachè imperfetta accenna sempre a grandi progressi, e ad una tendenza verso la libertà. Aggiungeremo di più che la bontà di questo principio, è evidente, e per la ragione sua propria sì efficace che ogni governo il quale si pone in via di riformare lo Stato è obbligato quasi a suo malgrado, di rendervi per alcun riguardo, omaggio — Si potrebbero addurre molti esempj in appoggio di questa asserzione fra i quali si potrebbero citare non che le riforme che alla fine del secolo scorso si compivano in Russia sotto Caterina II quelle altresì che si sono attuate durante l'ultimo regno in quell'Impero

Lezione 29.ª

Da quanto si è detto nell' ultima lezione intorno all' indole ed alle condizioni dei diversi poteri ed ai rispetti che devono esistere fra essi nell' ordine costituzionale, questo ordine deve essere sembrato la più complessa delle forme politiche; tale è veramente il sistema rappresentativo, ed è riposta in ciò appunto la ragione della sua perfezione relativa.

A questo riguardo è d'uopo guarentirsi dei concetti che per la loro semplicità allettano qualche volta, secondo Montesquieu i forti ingegni e seducono sempre il volgo. I governi si perfezionano col complicarsi. Come per la divisione del lavoro noi veggiamo nell'azienda economica, crescere con la forza e l'efficacia del lavoro medesimo, la perfezione dei suoi prodotti, così nell' azienda politica, sorge dalla divisione dei poteri, l'ordinamento governativo il più acconcio a mantenere la guarentigia dei diritti. La confusione dei poteri si confà all' infanzia delle società dove gli uomini sono incapaci di libertà, come si confà in uno stadio più avanzato al despotismo che intende a spegnere ogni libertà — Ma quando la libertà si trova in condizione di poter chiedere una malleveria efficace, essa la cerca prima nella divisione primordiale dei poteri, quindi come vedremo, in una adeguata ripartizione delle competenze in ciascuno dei poteri stessi, talchè più si progredisce più si stende l'applicazione del principio di divisione.

Ciò posto veniamo a riconoscere, secondo i migliori pubblicisti, in modo generale, se non i limiti, l'oggetto principale di ognuno dei tre poteri.

La potestà legislativa ha per mandato di dichiarare i diritti dei cittadini, imporre le obbligazioni che loro corrispondono, coltivar così i diritti come le obbligazioni sotto la guarentigia della sanzione penale, statuire le cose che debbono esser fatte nell'interesse comune della società, determinare i sagrifizj di uomini e di danari, necessari per raggiungere questo scopo.

Quando le ingiunzioni del legislatore sono state disconosciute o violate, interviene la potestà giudiziaria che ha per mandato di constatare le infrazioni volontarie o non volontarie che sono state recate alla legge; di infliggere le pene se vi ha luogo, e di ordinare in ogni caso le riparazioni — La potestà giudiziaria adunque non è abile a creare diritti ed obbligazioni, ma solo a riconoscere i rispetti che possono esservi tra tale e tal altro fatto e la volontà del legislatore.

L' ufficio poi della potestà esecutiva è quello di costringere i cittadini alla osservanza delle leggi, e i condannati all'esecuzione della sentenza. A queste dovrebbero, secondo alcuni pubblicisti, restringersi le funzioni della potestà esecutiva per le quali essa non sarebbe che il braccio, ora della potestà legislativa, ora della giudiziaria — Ma per le necessità dell'ordine sociale, noi veggiamo ovunque attribuita alla potestà esecutiva la condotta di tutte

o gran parte delle opere che la potestà legislativa vuol fatte dalla società nell'interesse comune. Egli è in ciò che consiste l'amministrazione propriamente detta la quale abbraccia sì gran parte delle attribuzioni governative, e che a suo luogo vedremo da quali principj e norme sia governato.

Queste sono le determinazioni generali dell'oggetto dei tre poteri pubblici.

Egli è agevole riconoscere quindi in che consista la guarentigia della divisione, poichè basta spostare indirettamente i limiti che secondo la speculazione politica e la ragione pubblica positiva delle nazioni libere, sono stati a norma delle accennate determinazioni stabilite, per accorgersi dei pericoli, che a cagione di un simile spostamento, potrebbero soffrire i diritti dei cittadini e le libertà pubbliche.

Si confonde infatti per esempio la potestà legislativa colla giudiziaria. Ciò basterà a scuotere tutte quelle malleverie che si racchiudono nei due poteri divisi appunto per l'incompetenza di ciascuno di essi nella cerchia dell'altro. Il giudice divenuto legislatore distruggerebbe in questa qualità ciò che avrebbe fatto nell'altra, e viceversa. Ogni sentenza sarebbe nuova legge, non che per le parti tra le quali è pronunciata, per tutti i cittadini, e le leggi spesso assumerebbero il carattere di sentenze. Le leggi di prescrizione, di devoluzione, di confiscazione, come le sentenze per cui le corti, i Magistrati provvedevano alle necessità della politica

o soddisfacevano alle passioni dei principi, mostrano come il legislatore possa divenire tiranno ogni qualvolta si fa giudice, e come questo possa divenire uno strumento di oppressione assumendo la parte del legislatore.

La storia degli ultimi tempi della repubblica, a Roma, quella dell'impero, mostrano a quali orrori conducesse la confusione dei due poteri; non diremo degli effetti di simile confusione nell'età di mezzo, il pensiero rifugge dal ricordarli, come si schiva dal richiamare quelli che essa produsse in tempi men remoti da noi. I supplizj di Carlo I e di Luigi XVI come tutti gli altri atti atroci che li precedettero e seguirono furono suo portato.

Quando il legislatore ed il giudice sono costituiti in uffizj distinti, la confusione delle loro competenze reca con se pericoli maggiori che non quando i loro uffizj, siccome accade nel regime assoluto primitivo, si identificano in un solo: poichè in quest'ultimo caso la personalità del sovrano porta sempre seco, come si è già osservato una certa tal quale malleveria.

La guarentigia che è riposta nel carattere generale e perpetuo della legge si stempera e si dilegua nella confusione poichè il magistrato può modificarla e tramutarne la significazione giuridica e dare alle sue sentenze un carattere relativamente più fermo che non è quello della legge medesima, onde poi la ragione di sottomettere la amministrazione della giustizia al potere politico, e di fare di questa meno che una malleveria pubblica, uno strumento di governo. Nè quanto diciamo ora è in contraddizione con ciò che abbiam esposto sull'

importanza della giurisprudenza dei Magistrati in ordine al perfezionamento storico del diritto. La divisione dei poteri non tende a distruggere questa giurisprudenza ma solo ad impedire che essa possa assumere indole e forza di legge indipendentemente dalla potestà da cui solo la legge deve costituzionalmente emanare.

I riflessi che precedono acquistano maggior vigore poi se si considerano gli effetti della confusione in ordine alle potestà giudiziaria e legislativa, ravvisate nei loro rispetti e nei loro conflitti coll'esecutiva la quale per la naturale sua complessione inclina ad invadere il dominio della prima. Siccome la divisione dei poteri si è effettuata storicamente spogliando l'ente politico, cui son quindi rimaste solo le attribuzioni esecutive, ne avviene che egli, favorito dai mezzi immensi che la legge lascia nelle sue mani e dalla ragione della propria posizione politica, tenda incessantemente a riconquistare il terreno perduto, e procacci costantemente di sottomettersi per diretto e per indiretto i due altri poteri.

Il principio della divisione è principalmente rivolto a porre un freno a questo potere soverchiante, contenuto il quale, riesce meno difficile il mantenere nella sfera della loro legittima efficienza gli altri due — Il mezzo costituzionale per cui i diversi poteri sono mantenuti ciascuno nel proprio arringo è più negativo che positivo, e consiste principalmente nella incompetenza giuridica di cui ciascuno di essi è colpito al momento in cui entra nella cerchia dell'altro al momento cioè in cui invade le attribuzioni, che secondo le determinazioni di cui si è parlato non gli sono costituzionalmente assegnate.

Si è detto da noi che lo Statuto aveva costituito una efficace libertà rendendo lo Stato assolutamente incompetente in materia religiosa: così crediamo poter affermare che nella rispettiva incompetenza giuridica dei tre poteri, sta un'altra guarentigia, la quale avvegnachè negativa non è meno però il più forte presidio dei nostri diritti — L'impotenza giuridica a fare è l'argomento da cui sono temperate e nei loro eccessi impedite tutte le autorità nell'ordine costituzionale; essa spiega i suoi effetti non solo per ciò che riguarda i rispetti dei grandi poteri, ma altresì per ciò che tocca il ripartimento delle attribuzioni nelle diverse parti dell'organismo di ciascuno di essi; poichè in quest'ordine, chi può il più non può il meno; chi può in una certa dizione non può in un'altra, ma ciascuno dei detentori della potestà pubblica è solo abile a fare ciò che secondo la legge è chiamato a fare.

L'osservanza di questi principj è tanto più necessaria nel reggimento rappresentativo, il quale per essere fortemente soggetto alle influenze, si svierebbe dal suo fine ove con la più grande gelosia non fossero mantenuti i limiti che secondo lo spirito delle libere istituzioni vogliono essere posti fra i diversi poteri. In questo reggimento vuolsi temere massimamente che la debolezza degli uomini sedenti nel consiglio del Re, congiunta alla eccessiva cura di mantenersi il suffragio del Parlamento non ceda troppo a questo, come si vide in Inghilterra sotto gli Stuardi, talchè ne vadano poi compromesse le condizioni del reggimento stesso — La storia della Francia e come quella delle nazioni più recentemente entrate nel sistema monarchico costituzionale ci avverte che oggi meno

nelle invasioni fatte dal governo sul parlamento, che da quelle fatte dal parlamento sulle attribuzioni esecutive possono sorgere pericoli e minaccie per le istituzioni rappresentative.

§§. 2°

Lezione 30.ª

Della potestà legislativa.

La potestà legislativa è una. Non pertanto ai tempi nostri e principalmente presso le nazioni che svolgono la loro libertà sullo schema delle istituzioni francesi, essa si manifesta sotto tre aspetti diversi, secondo che, o dichiara i diritti fondamentali e stabilisce le forme del governo, nel qual caso il suo dettato assume il titolo di costituzione ossia statuto fondamentale; o dispone nei limiti che si è imposti essa stessa per la costituzione, e allora l'opera sua prende più particolarmente il nome di legge; o infine si spiega mediante una delegazione da essa fatta alla potestà esecutiva nei limiti della costituzione e delle leggi; e qui l'opera delegata prende il nome di regolamento. Quantunque si senta che esistono limiti razionali entro i quali ciascuno di questi modi della potestà legislativa dovrebbe essere circoscritto, pure a confessione dei migliori pubblicisti, è sommamente difficile il determinarli anche solo in via speculativa e ciò tanto più in quanto la legislazione positiva è dovunque ben lontana dall'offrire alcuna norma in proposito.

Ed invero se gettiamo lo sguardo sul nostro statuto, troveremo che ad esempio delle costituzioni francesi, contiene non solo la proclama=

-zione dei grandi diritti e delle forme costituzionali, ma altresì disposizioni che più razionalmente e più acconciamente avrebbero formato l'oggetto di leggi od anche di decreti, attese le condizioni necessariamente variabili delle cose cui provvedono; similmente nelle nostre leggi troviamo in gran numero disposizioni di natura regolamentare. La copia di tali disposizioni dipende da che la maggior parte di queste leggi è stata fatta in tempi nei quali tutte le potestà si confondevano nel principe, e da ciò che alcune di esse si risentono troppo delle circostanze in cui furono dettate le leggi forestiere sul modello delle quali sono compilate — Così senza esserci trovati noi nella necessità in cui atteso il modo secondo il quale le ordinanze regie eran venute durante la ristaurazione modificando ad ogni momento a scapito delle franchigie nazionali il procedimento delle elezioni politiche, si trovò la Francia di regolare e fissare i minimi particolari di tale procedimento nella legge elettorale. La nostra che da quella è principalmente tratta, si estende parimente a minuzie che meglio sarebbe stato lasciare al regolamento siccome quello che per la sua natura meno ferma e più acconcio a dar norma alle cose che per indole variano secondo i tempi ed i luoghi. Si sarebbero così forse evitate molte difficoltà di esecuzione. In ogni caso ciò non devesi troppo lamentare; l'avvenire potrebbe, ciò che Dio non voglia, dar ragione in proposito al nostro legislatore.

Dopo aver accennato ai tre modi della legge, cade in acconcio di dire, che secondo il nostro diritto pubblico debba o possa eventu-

almente sorgere una potestà costituente o indipendentemente dai poteri stabiliti dallo Statuto. Questa questione è oltremodo grave, essa non potrà essere trattata in modo completo, se non se quando si terrà discorso dei poteri politici; non pertanto parleremo oggi dei suoi principali aspetti in guisa che basti a farne conoscere i termini ed a porre sulla via della sua vera soluzione.

Sono in proposito due sistemi a fronte, l'inglese ed il francese ognuno di essi ha nella storia delle istituzioni dei due popoli la sua ragione propria; il primo è informato dal principio dell'onnipotenza parlamentare; il secondo al quale si improntа quello della maggior parte delle nazioni libere è informato dal principio della sovranità popolare, la quale non si estrinseca nella sua pienezza che per mezzo delle Costituenti – Il nostro sistema, attesa l'origine dello Statuto, più all'inglese che al francese pare doversi accostare.

In Inghilterra si ammette per principio, che non vi è cosa che il Parlamento non possa fare, salvo, come volgarmente si dice colà, di cangiare un maschio in femmina, e viceversa. Non vi si concepisce quindi altro potere che il parlamento, il quale perciò può modificare ove accada, tutti gli Statuti le leggi e gli usi che formano la base della Costituzione inglese. Non vi è là discrepanza di sorta alcuna in proposito — In Francia al contrario, malgrado l'origine della Carta, malgrado l'opinione di autorevoli pubblicisti, fra i quali ci è caro annoverare i nomi illustri del Duca di Broglio e di Guizot, il maggior numero degli scrittori animati dallo spirito che da quasi

un secolo agitò quella nazione, reputava non potersi modificare e riformare la Costituzione per mezzo del potere legislativo, ma doversi per ciò aver ricorso alla sola potestà competente cioè al potere costituente, in cui solo si trova la espressione legittima della sovranità nazionale.

Bisogna guarentirsi contro le seduzioni che sono nel concetto delle Costituenti, e senza toccare per ciò che concerne la Francia la questione giuridica, e ristringendoci unicamente alla politica, diremo che nell'attuazione di codesto concetto si racchiudono pericoli molto maggiori per l'ordine e le libertà che non potrebbe mai celarne il sistema della onnipotenza parlamentare. La nazione è sempre meno realmente rappresentata in questo potere straordinario che non lo è nei poteri costituiti. L'opera della gran Costituente francese, accenna col suo carattere astratto generale come quest'assemblea debolmente rappresentasse la nazione; la sua Costituzione sembra fatta piuttosto per tutti i popoli anzichè per un solo — Non diremo delle Costituenti cui, sì in Francia che altrove, venne nei tempi nostri, affidato il mandato di riformare le rispettive Costituzioni politiche, che per constatare la loro inettitudine a sdebitarsi convenientemente del ricevuto mandato.

Per converso il Parlamento inglese, come potere permanente come rappresentanza pratica del paese, ha simil senso degli interessi veri e reali. Nè un sì sconfinato potere del Parlamento, ha mai indotto in timore la nazione, che corrotto o ingannato, possa violare i diritti guarentiti dalla antica costituzione; poichè Parlamento e nazione sono

una sola ed identica cosa. Inoltre l'Inghilterra tiene più allo spirito che alla lettera sempre incerta della Costituzione, e ciò basta perchè ad ogni singola proposta, di riforme costituzionali si abbia ricorso alla lunga giurisprudenza del Parlamento, e se si ravvisa contraria alle proposte difficile per non dire impossibile, riesce la dozione di questa. Egli sembra anzichè sia perchè le è riconosciuto incontestabilmente il diritto di modificare la sua costituzione che l'Inghilterra è più fedele alla medesima.

La nazione subalpina si trova per motivi giuridici nelle stesse condizioni dell'inglese; la nostra Costituzione è largita; essa non è sorta come altre unicamente dal voto nazionale. Secondo lo Statuto invero i poteri da esso istituiti hanno la pienezza della sovranità. Se si volesse ammettere che sotto o dietro essi si celi un potere superiore incognito che li potrebbe annullare, sarebbe rotta l'alleanza stabilita fra la Corona e la nazione per lo Statuto, sarebbero scosse le basi giuridiche delle nostre libertà — Per noi non vi ha altro Sovrano se non se quello che si manifesta nell'unione dei poteri costituiti. Il concetto di una Costituente è così contrario al nostro diritto pubblico positivo che in generale allo spirito del governo monarchico rappresentativo.

Nè da questi principj ci deve smovere un voto emmesso nel 1848 del nostro parlamento in favore di una Costituente eventuale; le circostanze in mezzo alle quali fu emesso quel voto lo spiegano e lo attenuano ma non lo legittimano — Si trattava allora di porre con ciò il sigillo alle fusioni già compite colle provincie Lombardo-Venete.

Noi crediamo che la loro ammessione immediata al godimento dei benefizj dello Statuto avrebbe meglio conseguito lo scopo e meglio procacciato l'avanzamento della causa italiana.

Lezione 31ª

Come le grandi forze nella natura non acquistano tutta la loro energia se non in quanto sono più o meno costrette in certi limiti, se non in quanto obbediscono ad una determinata legge; così è dei grandi poteri dello Stato i quali non divengono realmente forti se non in quanto hanno una sfera di efficienza circoscritta, se non in quanto sono abili a seguire certe determinate norme.

Il sistema costituzionale perderebbe quindi della sua efficacia, se la potestà legislativa, comecchè onnipotente, non potesse circoscrivere e frenare se stessa in certi confini. Non per altro il dispotismo è il peggior dei governi, se non perchè la sua onnipotenza non gli consentendo limite, lo rende incapace di obbligar se stesso.

Il medesimo inconveniente presenta il sistema della sovranità popolare esercitata per mezzo di Costituenti, perchè una seconda assemblea può sempre togliere le guarentigie stabilite da una prima e via dicendo, poichè nessuna di esse può essere obbligata a rispettare nè le promesse nè le sicurezze date dall'altra — Quindi la necessità di allontanare quanto più possibile i termini entro i quali questo potere eccessivo, questa forza senza limiti, questo sovrano sempre incognito, deve entrare in attività; talchè poi quando fuori di questi termini le politiche contingenze vogliono necessariamente una riforma si sia costretti a procedervi per la via dei colpi di Stato o per quello delle

rivoluzioni, due vie egualmente funeste sempre alla libertà ed alla sicurezza dei diritti.

La storia degli Stati ordinati su questo sistema, le loro moltiplici costituzioni mutate e senza posa rimutate e tutte le loro guarentigie scosse, ci mostrano quanto grande sia l'impotenza dei poteri che tutto possono fuor che obbligar se stessi — Nella loro onnipotenza sta la negazione del patto sociale, ed una minaccia continua per tutte le civili istituzioni.

A Dio solo appartiene l'attributo dell'onnipotenza perchè solo può essere fedele a se stesso, perchè la legge che per lui governa il mondo, essendo perfetta, non sopporta mutazioni. Le Società al contrario non crescono in potenza se non in ragione che riconoscono in se stesse fuori del loro dominio, leggi che devono rispettare — Laonde si vogliono considerare più perfetti gli ordini dove in tutti i gradi della gerarchia civile, l'autorità si trova contenuta per un'adeguata determinazione delle rispettive competenze.

Queste determinazioni sono proprie del reggimento rappresentativo, sono una delle sue condizioni essenziali poi, per ciò che tocca l'esercizio della potestà sovrana. I governi assoluti stessi che hanno voluto acquistare fermezza di indirizzo politico, mantenere la loro legislazione indipendente dalle influenze forestiere e conciliarsi credito, morale, autorità; si sono visti costretti di venire con leggi fondamentali a temperare essi stessi per molti rispetti il loro assolutismo, e quei soli hanno raggiunto gli intenti loro che a codeste leggi son rimasti fedeli —

Molte costituzioni imperiali, molti editti dei Re di Francia, molte leggi della monarchia Spagnuola nel suo periodo più assoluto sono dettate a codesti fini.

Anche le nostre RR. CC. contengono una serie di disposizioni che temperano opportunamente il potere di principi che pur si vantavano di portare una fra le più assolute corone della Cristianità. Così Amedeo VIII e suo figlio Lodovico volendo costituire fortemente il demanio pubblico, stabilirono che quando un feudo, una regalia od un diritto qualunque vi fosse legittimamente rientrato, non potesse più esserne distratto, dichiararono quindi nulli anticipatamente gli atti proprj e quelli dei loro successori per cui simili distrazioni fossero fatte anche quando avessero con disposizione speciale derogato in proposito alla Costituzione che la Camera dei Conti, gli ufficiali fiscali, i magistrati sovrani avevano mandato di mantenere contro i Principi stessi. Questa costituzione valse a dar fermezza ed unità allo Stato, ed a formare di elementi diversi un popolo compatto — Diremo in altro luogo delle leggi per cui questi Principi deferendo ai magistrati questioni che s'attenevano alla Sovranità dello Stato, considerata ne' suoi rispetti colla potestà ecclesiastica, assicurarono l'indipendenza delle loro Corone.

Luigi XIV esperimentò alla fine del suo regno quanta ragione d'impotenza morale e politica fosse nello aver assunti in se stesso tutti i poteri dello Stato. Nessuna delle Corti che trattavano con lui a Utriecht, lo credè capace di obbligarsi in ciò che toccava le condizioni della sua dinastia, ed egli fu costretto di evocare come malleva=

=drici le ombre dei poteri che aveva distrutti.

Laonde nel respingere il sistema di una Costituente, siccome contrario alla condizione degli ordini stabiliti dallo Statuto; nell'ammettere eventualmente l'onnipotenza dei tre poteri politici istituiti dallo Statuto medesimo, l'onnipotenza cioè della potestà legislativa ordinaria, siam ben lontani dal voler che questa potestà non debba tenersi massimamente nel suo andamento ordinario rigorosamente limitata dallo Statuto_ Solo affermiamo che ad essa sola appartiene l'interpretare, ed all'occorrenza riformare questa costituzione, e che ove la necessità di simili riforme si affacciasse, si avrebbe nella potestà costituita dallo Statuto, nella potestà che trova in lui la sua necessaria limitazione, una guarentigia di conservazione e di rispetto per le malleverie rappresentative che non si potrebbe mai avere in una Costituente.

Alcuni credono non sia conveniente il sollevare quistioni di questo ordine le quali trovano ordinariamente negli avvenimenti la loro miglior soluzione. Questo non ci pare prudente consiglio, crediamo anzi che si debba affrontare la questione e preparare l'opinione pubblica ad appoggiare al caso la soluzione che è la più conforme alle condizioni dell'ordine costituzionale_ Tale ci sembra il modo più conveniente di prevenire eventualmente i colpi di Stato e le rivoluzioni per cui gli avvenimenti d'ordinario sciolgono simili quistioni.

Una legge in proposito risponderebbe forse alle esigenze possibili dell'avvenire. La Costituzione belga, comecchè originata da una Costituente, ha disposto a tale riguardo, giusta il nostro concetto; secondo questa

costituzione il potere legislativo ha il diritto di dichiarare che è d'uopo rivedere una tale disposizione costituzionale che egli accenna, dopo questa dichiarazione le due Camere sono disciolte di pien diritto. Le nuove camere statuiscono quindi di commune accordo col Re intorno ai punti sottoposti alla revisione, i due terzi dei membri di ciascuna camera ed i due terzi dei voti in ognuna di esse sono necessarii per l'adozione del cambiamento proposto _ Abbiam già visto come in parecchi Cantoni Elvetici si divenga alla revisione delle Costituzioni per mezzo delle petizioni. Tutti questi esempii, sebbene non applicabili a noi che per l'origine dello Statuto ci troviamo in condizione diversa, servono a dimostrare come si possa nel medesimo tempo salvare lo Statuto e le forme costituzionali, e d'altra parte indurre quelle mutazioni che sole possono prevenire sconvolgimenti e lotte cittadine.

In ogni caso la riforma per mezzo della potestà legislativa ordinaria, non potrebbe mai essere che parziale, mentre sarebbe necessariamente almeno in principio integrale, ove dovesse esser fatta da una Costituente; ora nella riforma parziale la potestà legislativa si trova necessariamente limitata dall'art.° 2° dello Statuto che consacra la forma monarchica rappresentativa e che salva perciò le franchigie principali contenute nel medesimo.

Epperò così compresa l'onnipotenza parlamentare, assicura, lungi dal compromettere le pubbliche libertà. In nessun paese si fa suonar più alto il principio di questa onnipotenza quanto in Inghilterra, ma come si è detto: vi è egli uno Stato libero in cui il Parlamento

si sia mostrato più geloso conservatore delle franchigie nazionali che in codesto? Vi è altrove un potere che lo scrupolo, che la superstizione, direm quasi, delle forme tradizionali, frenino e limitino quanto per simile causa è moralmente frenato e limitato l'onnipotente Parlamento inglese?

Lezione 32.a

La potestà legislativa è una, ma come essa può avere senza dividersi, un limite nell'opera che compie come potestà costituente, così ne ha uno pure in quella che essa è meno abile a compire e che delega sia in principio sia con particolare mandato alla potestà esecutiva, la quale sotto forme di Regolamento è chiamato spesso, non che a dar norme di pura esecuzione, a dar compimento alla legge stessa, cui le norme regolamentarie si riferiscono — Epperò intendiamo parlar quì di codesto campo per certo modo indiviso fra le due potestà che si chiama il regolamento.

Questa delegazione tende a prendere per necessità politica ed amministrativa un'estensione ognor più grande presso le nazioni massimamente che sullo schema del diritto pubblico della Francia, sono andate costituendo i loro ordini civili. Tale tendenza non è scevra di pericoli, ma convien riconoscere che il principio della delegazione risponde ai bisogni veri e nel medesimo tempo contiene in se stesso ragioni di guarentigia non disformi dalle condizioni essenziali del reggimento rappresentativo. Si vedrà invero che il regolamento è meno un'estensione data alla potestà esecutiva, che non è principalmente un freno posto ed un temperamento recato alla medesima affine di impedire la troppo grande balìa e gli arbitrii nella cerchia delle

cose in cui il principio della responsabilità ha minore efficacia.

La legge vuol avere indirizzo generale e carattere perpetuo; in questo principio è riposta per molti rispetti la guarentigia costituzionale, la quale si stempera dovunque il legislatore smarrisce la via indicata da tale principio. Non pertanto vi sono delle relazioni, vi sono dei casi che non possono essere nè descritti nè fissati dalla lettera della legge senza portar pericolo di recar nocumento agli interessi e qualche volta anche ai diritti cui si attengono; talchè all'intento della guarentigia stessa meglio convenga applicare a codeste relazioni e casi, una norma legislativa speciale, che senza perdere nè l'indirizzo, nè il carattere accennato; possa, stando entro i confini della legge stessa, più acconciamente discendere ai particolari, onde quegli interessi e quei diritti per diverse forme si appalesano, ed essere suscettiva di una certa tal quale mobilità relativa corrispondente e necessaria al naturale variare dei medesimi — Questa norma è tracciata d'ordinario mediante i regolamenti per cui la potestà esecutiva fissa le regole amministrative e determina i modi secondo cui avrà ad esercitare le sue proprie attribuzioni costituzionali.

La potestà legislativa può certamente dare simili norme, ma egli è certo che negli ordini nostri esse son meglio attribuite all'esecutiva siccome quella che più si trova in grado di conoscere gli oggetti cui vogliono essere applicate. Il Parlamento d'altronde discendendo oltre misura a regolare i modi di esecuzione, rischierebbe troppo di scalzare il principio della responsabilità — Lo Statuto nostro attribuendo al Re il diritto di fare regolamenti, ha indicati i limiti razionali della legge, propriamente detta, senza che però voglia inten=

dersi che con ciò abbia recato alcun impedimento al potere parlamentare in proposito _ Il principio di centralizzazione, al quale si informa l'ordinamento amministrativo di quasi tutti gli Stati d'Europa, avendovi fatte scomparire le franchigie provinciali e communali, come pure tutte le libertà onde i diversi corpi morali e le diverse classi dei cittadini erano in possesso a titolo pubblico, ed avendovi tutto evocato al centro politico amministrativo, ha esteso in proporzione il dominio della potestà legislativa, senza dare a questa la competenza morale necessaria all'uopo; in generale essa non può attribuirsela che a patto di delegarla alla potestà esecutiva, la quale in ragione dei suoi rispetti con tutte le parti del paese, è più in grado di esercitarla congruemente _ In codesti stati quindi il potere esecutivo detta quasi solo leggi al proposito. Il potere legislativo ed il giudiziario vi stanno in guardia e presidio della costituzione e della legge, propriamente detta, poichè egli è per questa via che il potere esecutivo può eccedere i suoi naturali confini entro i quali, solo il decreto regolamentare ha tutta la forza della legge.

Abbiamo detto che se da un lato era un pericolo nella facoltà accordata al potere esecutivo, vi era dall'altro lato una guarentigia. Così le leggi impongono spesso che sia provveduto alla loro esecuzione per via di regolamenti, e prescrivono non di rado la forma che si dovranno osservare nel farli. Rispetto a queste leggi, il governo potrebbe per avventura essere chiamato in colpa od essere accusato di arbitrio nell'esecuzione delle medesime, se le norme esecutive non avesse tracciato a se stesso. Così contenuto nei suoi limiti giuridici e razionali il regolamento, è interamente conforme

ai principii da cui è retta l'istituzione rappresentativa, poichè non che diminuire conforta le guarentigie costituzionali — In ogni caso quindi non merita appunto il potere esecutivo che agli impedimenti, che la legge oppone alla troppa sua balìa, aggiunge secondo lo spirito della Costituzione quello di un ben ordinato regolamento, e ciò tanto meno in quanto è evidente che questi nuovi freni che facoltativamente pone a sè stesso non possono in alcun caso diminuire la malleveria della responsabilità.

Non si dirà come pel Regolamento solo si possa stabilire l'unità del sistema amministrativo e dar forma alla relativa giurisprudenza. Se consultiamo la serie delle nostre leggi, ne troviamo molte le quali, sebbene assai diffuse, pure lascierebbero luogo a grandi arbitrj, ove il regolamento non fosse venuto a frenare coloro cui è lasciato il carico dell' esecuzione di esse.

Il difetto di simile freno si è osservato per alcuni riguardi in ordine a molti editti. Non citeremo altro esempio se non se quello della legge che dal 1848. governa l'amministrazione generale della pubblica istruzione. Sola, era insufficiente a dare la conveniente fermezza all'indirizzo delle diverse categorie cui si riferiva. Senza la norma di un regolamento appropriato, la sua autorità vacillava in tutti i gradi della gerarchia. Non aveva perciò una giurisprudenza, o ne mutava troppo facilmente al cangiar degli uomini, che la fiducia della Corona chiamava a presiedere a questo ramo importante di pubblici servizj — E ciò basta a spiegare senza che si possa fare appunto alcuno ai varj ufficiali ed alle diverse autorità che subordinativamente erano chiamati ad eseguirla, come essa meno acconciamente rispondesse al suo fine.

Potremmo citare a sostegno del nostro avviso, come in altri stati, molte leggi eccellenti in se medesime, per questo stesso motivo facessero assai mala prova di se stesse.

Ognuno può giudicare dell'importanza dell' Editto pretorio nello svolgimento del Diritto Romano. Or che era egli mai se non una norma che il pretore si prefiggeva per l'applicazione della legge? nell'ordine amministrativo il regolamento è pel governo ciò che era nell'ordine giudiziario l'editto pel Pretore.

La parte che al proposito in alcuni paesi si è dovuta, a cagione dell' accentramento amministrativo lasciare ai governi, è sì larga che la legge vi ha creato intorno a questi certi corpi particolari i quali, sotto il nome di Consigli di Stato od altro, sono destinati a consigliarli, mantenerli nelle vie di una certa giurisprudenza, e sono per ciò che concerne le attribuzioni regolamentari quasi ombra di Parlamenti accanto ad essi.

Il reggimento rappresentativo non vuole che il potere esecutivo, abbia a trovare inciampi ed abbia quindi a diminuirsi la sua responsabilità obbligandolo di sentire troppo spesso il voto di cotali consigli. Per la qual cosa noi non approviamo simili corpi, i quali per la loro grande autorità spostano sovente in fatto le ragioni dell'equilibrio costituzionale. Ma non si può a meno di riconoscere l'importanza dei medesimi anche in simile reggimento, quando l'opera loro sia esclusivamente diretta a temperare moralmente la balìa del governo nella cerchia delle cose che per loro natura sfuggono necessariamente alle condizioni della responsabilità ministeriale _ Ove dovessero invero oltrepassare questi limiti, essi sarebbero in urto coll'istituzione rap-

presentativa e diventerebbero un pericolo per la medesima, come lo dimostra la storia di alcune nazioni civili, nelle quali tali consigli vennero a soperchiare e ad annullare quasi la rappresentanza nazionale.

Viene qui in acconcio di dire alcune parole in ordine a quelle leggi dei tempi assoluti, in cui per l'antica confusione dei poteri, e per la facilità che si aveva quindi di modificarle ad ogni occorrenza, la parte regolamentare va sovente riunita alla legislativa. Esse non sembrano potersi modificare ora che seguendo le forme parlamentari ordinarie, talchè il potere esecutivo si trovi a loro rispetto in condizioni disformi da quelle che gli sono fatte dallo Statuto, poichè qui le norme esecutive conservano per lui il carattere delle leggi cui si attengono. Anche ora i regolamenti sono obbligatorii pel governo che li fa, finchè osservate le forme, consacrate, non sono surrogati da altri; ma a lui spetta sempre nei limiti della legge, la facoltà di modificarli; il che non può concedersi a lui per ciò che tocca le leggi in quistione, attesa i pericoli che sarebbero nell' arbitrio che avrebbe con questo di fare elezione tra la parte che in esse vuole avere la fermezza legislativa e la parte che vuol essere considerata come regolamentare __ Cotale difficoltà si è affacciata in tutti gli Stati che come il nostro, entravano di sbalzo dagli ordini assoluti ai liberi, e dovunque si è ritenuto che salve le norme di pura e mera esecuzione, lo stralcio della parte legislativa, da quella che per sua natura vuolsi piuttosto lasciare ai regolamenti non si possa fare che nelle forme ordinarie del Parlamento unito al Re.

Osserveremo per ultimo che in Inghilterra, agli esempj della quale abbiamo per costume di riferirci sovente, la legge statuisce per moltissimi dei punti

che negli Stati continentali modellati sullo schema della Francia si lasciano al regolamento — Le leggi inglesi preferiscono delegare alcune delle facoltà che si attribuiscono nel Continente ai governi, alle esistenze politiche od amministrative subordinate cui la Legge si riferisce. Ma senza portar ora giudizio su questo sistema, si può affermare che egli è solo possibile in un paese dove non si è attuata ancora la centralizzazione che si è compita forse irreparabilmente in quasi tutti gli Stati Continentali.

Non si è parlato qui del Regolamento, se non se in quanto si confonde necessariamente colla legge, riservandoci di dirne ancora brevemente quando si parlerà più particolarmente della potestà esecutiva.

Lezione 33.a

Dei Caratteri della Legge

Nell'ordine costituzionale, nessuno ha autorità, nessuno è obbligato se non in virtù della legge, e tutto ciò che non vi è vietato dalla Legge, è lecito. Questa d'altronde è una condizione di tutti i reggimenti liberi — Epperò il carattere principale che in codesto ordine deve avere la legge si è quello di essere certa: il dubbio a simile riguardo potrebbe compromettere non che l'economia dei poteri donde risulta la guarentigia costituzionale, i diritti e le libertà per cui questa guarentigia è stabilita.

Sotto l'incertezza della legge si cela e si afforza il despotismo, esso non esiste invero che dove solo la volontà attuale non previamente conosciuta del Principe, è legge. Dall'istante che egli dichiara anticipatamente la sua volontà e la impone come norma certa a suoi ministri ed a suoi sudditi egli cessa di essere despota, perchè egli fa entrare il suo governo sotto il regime

della legge certa, e ciò quand'anche questa legge è meno favorevole alla libertà. Così a misura che la legge diviene certa, i diritti degli individui si assodano, le forme del governo vengono pronunciandosi, le nazioni vanno acquistando il senso di se stesse.

Noi abbiamo visto, come per questa guisa, venissero ad aprirsi in Roma le vie della libertà civile. La Legge delle XII Tavole, inducendo la certezza dei fonti del pubblico e privato diritto vi avanzò più che non fece la cacciata dei Tarquini, il regno della libertà. Un analogo risultato vi ebbero le successive pubblicazioni conosciute sotto il nome di diritto Flaviano e di diritto Eliano, che quasi per frode vennero fatti delle forme dei procedimenti giudiziarj a danno del Patriziato.

Nel mistero della legge, si assicurano i privilegj delle caste sacerdotali e civili, nella pubblicità e nella certezza delle medesime le popolari libertà. Per converso la certezza delle leggi e la conseguente cognizione di esse, sottomettendole al giudizio della pubblica opinione, associano ed iniziano già le nazioni, avvegnachè indirettamente alla potestà legislativa, e la preparano ad avere una parte diretta all'esercizio di questa potestà.

Non accenneremo agli effetti dell'incertezza, nè diremo come essa sotto molti rispetti, ritardasse i progressi civili a Roma, nè come si inventassero ivi spesso leggi inesistenti, ed in qual guisa si cercasse per falsi testimonj di provare che esse fossero state portate od applicate. Si tacerà pure del come nel medio evo si falsificassero ovunque le leggi per far prevalere quì il principio imperiale, là l'ecclesiastico, altrove le franchigie municipali o i diritti di qualche corporazione o le pretese di qualche signori. I vecchj archivj sono pieni di supposte leggi. I Capitolarj di Carlo Magno a cagione dell'autorità del nome, furono

sopratutto oggetto di molte e grandi falsificazioni e supposizioni — Non citeremo in proposito per motivo delle nostre discipline se non se quello che fu fabbricato da Benedetto Levita e per cui si proibiva lo studio del diritto romano ciò che ebbe fra altri il risultato di ritardare nell'interesse della potestà rivale lo svincolamento della potestà civile.

Voi conoscete lo sconvolgimento che nell'età di mezzo indussero in tutto il sistema del diritto pubblico ecclesiastico, le false decretali di cui molte, alcune delle quali furono poscia autenticate, si trovano ancora nel corpo del diritto canonico e particolarmente nel Decreto — Non mancano esempj di simili falsificazioni anche nei tempi meno remoti da noi. Nello stadio stesso della rivoluzione francese e nel Napoleonico, vi sono stati tentativi di questo genere.

Di buon'ora i Principi Sabaudi provvidero a ciò che la legge fosse certa, essi volevano essere signori assoluti, non despoti. Le nostre antiche costituzioni fanno fede della loro intenzione al proposito. Il Codice Albertino, lungo tempo prima dello Statuto stabilisce per l'avvenire il modo di promulgazione delle leggi più acconcio ad assicurarne la certezza ed a porre i cittadini in grado di venire, per quanto è possibile, effettivamente in cognizione delle medesime — Non pertanto esistono ancora negli archivj certi atti sovrani speciali sull'indole e sulla certezza dei quali potrebbe cadere qualche dubbio. Alcuni di questi furono resi autentici per la loro introduzione nelle regie costituzioni.

La legge per essere certa, vuol secondo le condizioni dell'ordine costituzionale, essere uniforme. La diversità delle leggi che regolarono le stesse relazioni giuridiche nei varj ripartimenti dello Stato induce una confusione fra esse che tende a scemare il beneficio della certezza loro. L'uniformità ha

per fine di interessare egualmente tutta la nazione alla conservazione od alla Riforma della legge comune, lo che non succede quando la legge non è uniforme — Allora il potere esecutivo ed il giudiziario, ciascuno mediante la propria giurisprudenza indipendente può più facilmente venir modificando non sempre a profitto dei diritti e degli interessi che tutelano, ora questa ora quella delle diverse leggi, senza che la nazione per esse così divisa, sia abile a venire per mezzo della sua legittima rappresentanza, a presidio dei diritti e degli interessi offesi.

L'uniformità della legge crea e conforta la solidarietà nazionale. La sua varietà malgrado la certezza, tende a segregare le diverse parti dello Stato a profitto solo del potere centrale. Così non possono sostenere l'eccellenza della diversità se non se coloro che veggono nell'antico principio del divide et impera la base del miglior sistema di governo. La ruina della libertà presso alcune delle nazioni e la consolidazione moderna del dispotismo si spiegano a molti riguardi per questa infelice diversità.

Nè vale il citare contro ciò che affermiamo l'Inghilterra, la quale conserva invero ancora alcuna varietà nelle leggi, nelle consuetudini delle diverse sue provincie; poichè se questa nazione lascia alla contea certe usanze particolari, segno e prova della libertà che loro assicura, non è meno però stata la prima di quante sono in Europa, che mediante il suo diritto comune ed i suoi statuti abbia introdotto per ciò che concerne le basi dell'ordine sociale e politico, l'uniformità della legge in tutto lo Stato — I nostri Sovrani come lo dimostrano le Regie Costituzioni prima di molti altri principi introdussero meno qualche eccezione di cui parleremo

a suo luogo, questa felice uniformità che da tanto ha contribuito a fare dei loro diversi dominj un solo regno, dei loro diversi popoli una sola naz

La certezza e l'uniformità della legge vuolsi altresì stabilire, per rendere quanto meno remota dal vero la finzione legale, secondo la quale nessuno è riputato ignorare la legge. Questo principio che le esigenze dell'ordine sociale e politico impongono alla ragione ed han fatto consacrare dovunque non troverà, è vero mai il suo riscontro integrale nei fatti; poichè egli è impossibile che i semplici cittadini non solo, ma neanche gli uomini che han della giurisprudenza il loro studio speciale possano mai conoscere tutte le leggi sotto il governo delle quali si trovano sia in quanto alle loro persone sia in quanto alle loro cose ed ai loro atti; sia per ciò che tocca i loro diritti, sia per ciò che tocca ai loro doveri, e ciò tanto meno che o si trovino nello Stato, o si trovino all'estero, essi sono egualmente riputati non ignorare una larga parte delle leggi forestiere — L'incertezza e la non uniformità non fanno che accrescere ciò che in quella finzione necessaria, sembra più offendere il senso morale pratico al proposito.

Contrastano alla certezza ed all'uniformità il duplice fatto che molte leggi cadono in dissuetudine e che molte altre non sono scritte, o ricevono non che la loro vita, i temperamenti opportuni dalla consuetudine. Non sembra potersi ammettere nel reggimento costituzionale che le leggi possano cessare di avere vigore o possano modificarsi altrimenti che per l'autorità del potere legislativo — Se si annullasse il principio della dissuetudine, si riconoscerebbe l'esistenza di un potere legislativo incognito superiore a quello che è stabilito dalla costituzione. Si riconoscerebbe in altri termini al potere

esecutivo, l'arbitrio nell'applicazione della legge, il che rovescierebbe col principio della responsabilità, le basi stesse del sistema costituzionale.

Per ciò poi che ha tratto alla legge consuetudinaria non scritta, essa non esiste se non in quanto il legislatore la riconosce, e non produce effetti che entro i limiti che le assegna. In ogni caso le leggi di questa specie non dovrebbero potere eventualmente regolare che le relazioni dei privati, ma non quelle che esistono fra essi e lo Stato, atteso il principio di eguaglianza che non lo consente. Epperò salve alcune eccezioni per ciò che riguarda certi esercizj particolari, e più particolarmente per ciò che concerne il Commercio e l'Agricoltura, noi non abbiamo più di simili leggi — Della non uniformità delle patrie leggi in ordine al complesso del nostro diritto ecclesiastico, si dirà estesamente in altro luogo.

Tra i caratteri proprj della legge nel sistema costituzionale vi è questo, che essa è rispettivamente obbligatoria per tutti i poteri, o si considerino indistintamente, o si considerino a norma della distinzione che si è fatta tra i poteri politici ed i pubblici. Nessuno di essi può come si è detto che ciò per cui ha facoltà dalla legge, alla quale nessuno può derogare od aggiungere che nei termini e secondo le forme che essa prescrive — La divisione dei poteri senza di cui, giusta i grandi principii proclamati dalla prima Costituente francese, non vi può essere costituzione, ha il suo fondamento nel carattere obbligatorio della legge, se le si togliesse invero questo carattere, tutta la guarentigia costituzionale sarebbe in pari tempo scalzata e distrutta. Lo Statuto proclama nell'art.° 6 e nell'art.° 73 i principii giusta i quali vuol essere limitata l'efficienza dei poteri pubblici e dei poteri politici in proposito.

Nell'art.° 6. dello Statuto è detto che il Re „ fa i decreti e regolamenti

necessarj per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza o dispensarne„. Le ultime parole di questo articolo sembrano ultronee, esse sono veramente un pleonasmo se si raffrontano colle altre disposizioni dello Statuto stesso. Non pertanto crediamo si debba tributar lode al largitore della nostra costituzione di avere con codeste parole dato una più grande sanzione ai principj già nelle diverse parti della medesima consacrati.

Si è già detto che le Costituzioni portano in generale l'impronta delle circostanze nelle quali furono largite o modificate. L'articolo accennato è tolto dalla Carta che la Francia riformava nel 1830. La Carta di Luigi XVIII diceva nel suo art.º XIV. Le Roi „ fait les reglements et les ordonnances necessaires pour l'execution des lois et la sureté de l'Etat„. Queste parole furono interpretate dai Ministri di Carlo X in guisa da attribuire al Re, in certi casi, una specie di dittatura per cui quando la sicurezza dello Stato lo esigesse, egli avesse balìa di provvedere, senza tenersi obbligato nè dalle leggi nè dalla Costituzione. Le ordinanze di Luglio, consigliate in conformità di sì fatta esegesi della Carta furono il segnale di una rivoluzione per cui l'antica dinastia fu rovesciata e la Corona conferita agli Orleanesi. La Carta fu immediatamente riveduta, riformata, si cancellarono nell' art.º XIV, che divenne il XIII.º della Carta nuova, le parole „ et la sureté de l'Etat„ che male interpretate avevano cagionate la rivoluzione, e di più si aggiunsero, onde fosse ben ferma e nota la mente della nazione in proposito le parole „ sans pouvoir jamais suspendre les lois elles mêmes ni dispenser de leur execution„. Ecco il tramite pel quale, comecchè ultroneamente per noi codeste ultime parole furono tradotte nel nostro Statuto.

Questo canone del Diritto costituzionale, vuol essere applicato non solo alle leggi, ma altresì per molti rispetti ai regolamenti stessi, i quali possono bensì essere sempre riformati dal potere cui è imposto e cui spetta di farli, ma finchè la riforma non abbia avuto luogo secondo i modi stabiliti essi debbano essere tenuti nei termini delle leggi cui si riferiscono, obbligatorj come le leggi stesse.

L'art.° 73 dello Statuto, il quale attribuisce la facoltà di interpretare autenticamente ed in modo obbligatorio per tutti, la legge al solo potere legislativo, impedisce che il potere giudiziario possa, come faceva in altri tempi, invadere per la giurisprudenza la diversa sfera del potere legislativo. Per l'art.° predetto, i Magistrati sono posti sotto la schiavitù della legge. E sta in ciò la maggior guarentigia pubblica, perchè se al potere giudiziario fosse fatta facoltà di prender voce dalla pubblica opinione ed indirizzo dalle circostanze politiche nell'applicazione della legge per quindi modificarla e sotto specie di interpretazione dispensare dall'osservanza delle medesime o sospenderne a titolo generale gli effetti, l'economia costituzionale sarebbe falsata ed in un con essa compromessa la divisione dei poteri, e sarebbero eventualmente poste a repentaglio tutte le libertà — Il potere giudiziario non fu tutela efficace ai diritti ed agli interessi dei cittadini ed all'ordine sociale e politico, che laddove si fece veramente schiavo della legge. Egli è stato, come ha detto il più illustre dei Dupin per questa sua inalterata soggezione alla legge, che la Magistratura francese è restata sola in piedi fra i tanti poteri che ha visto sorgere e cadere intorno a se, e che si è posta in grado di poter salvare le condizioni dell'ordine civile. La certezza e l'uniformità delle

leggi, la loro bontà relativa sono un beneficio incompleto, se esse non sono così come sono per tutti i cittadini, egualmente obbligatorie per tutti i poteri.

Lezione 34.ª

Dell' Amnistia.

Quando Trasibulo ebbe cacciati da Atene i 30 Tiranni, fece votare una legge che ebbe nome di Amnistia, e per la quale era proibito di ricercare i cittadini per gli atti commessi durante la tirannia. E siccome la necessità politica di dimenticare il passato, alla quale obbediva quel grande ateniese, si riproduce sempre nella storia dei popoli, noi troviamo dappoi frequentemente, sia nelle repubbliche, sia nell' impero, e quindi dopo gli studj della rinascenza anche nei tempi moderni, leggi che sotto questo stesso nome, recano alle Società il rimedio dell' obblio giuridico rispetto a reati, che atteso il grande numero dei colpevoli, sarebbero necessariamente per la maggior parte sfuggiti alla repressione della giustizia, o contro i quali le condizioni dell' ordine e della pace pubblica non richiedevano più comecchessia l'applicazione comminata della pena.

L' amnistia ha per effetto di annullare, a titolo generale, mediante la finzione giuridica dell' obblio, dinanzi alla Giustizia penale, i reati commessi in determinate circostanze di tempo e di luogo, e conseguentemente di estinguere a loro riguardo ogni azione pubblica e di prosciogliere integralmente i colpevoli dalle pene cui per simili reati possono eventualmente essere stati condannati. In somma essa ha, come dicono assai congruemente gli inglesi, per effetto di dispensare dall' esecuzione delle leggi penali, salvi stando sempre i diritti

che pei danni sofferti a cagione dei reati amnistiati, secondo le leggi civili competono ai privati.

Ciò premesso rientriamo nella cerchia che ci è assegnata, e veggiamo a quale dei poteri pubblici secondo le norme costituzionali, appartenga il diritto di pronunciare amnistie.

Dopo ciò che abbiamo detto intorno alla divisione dei Poteri, ed intorno al significato dell'art.° 6 dello Statuto, per cui viene interdetto in modo assoluto al governo del Re di sospendere le leggi, o di dispensare dall'osservanza delle medesime, la soluzione della questione non può essere dubbia. Ai nostri occhi, il potere che ha mandato di far la legge, ha esclusivamente quello di sospenderne l'effetto o di derogarvi.

Non pertanto vi sono alcuni pubblicisti per ogni ragione di meriti autorevoli che facendo derivare il diritto di amnistia dalla prerogativa della grazia, attribuiscono malgrado il disposto sì preciso dello Statuto, codesto diritto alla Corona. Questa sentenza non può reggere alla prova di un serio esame, poichè se storicamente è vero presso noi come altrove, che attesa la concentrazione di tutti i poteri nel Sovrano, durante gli ordini assoluti, l'amnistia e la grazia comecchè per carattere distinte si confondevano, ci sembra altresì vero che questa confusione non sia più possibile negli ordini novelli, i quali sono appunto fondati sul principio della separazione del potere da cui emana la grazia, da quello da cui solo può emanare costituzionalmente l'amnistia.

Nè valgono gli esempj forestieri onostri a moverci, poichè quand'anche calzassero ciò che in generale non è, altro non farebbero che significare come a questo proposito alcuni governi costituzionali non abbiano potuto ancora confor=

marsi alle condizioni proprie dell'ordine che li regge.

Il favore con cui l'opinione pubblica accoglie generalmente gli atti di amnistia, ha contribuito forse a far sì che in varj paesi non si andasse con molto scrupolo ad indagare la legittimità costituzionale — E conviene premunirsi contro tutti gli eccessi di attribuzioni, a cui coll'ajuto di simile favore, i diversi poteri possono alternativamente lasciarsi andare con grave pregiudizio delle libere istituzioni.

L'Inghilterra, agli esempj della quale giova sempre riferirsi, lasciando intatta la prerogativa della grazia, interdisce alla Corona, riservandolo all'intero Parlamento, il diritto cui pretendevano a nome del Re, gli infausti Consiglieri degli Stuardi, di poter dispensare dalla esecuzione delle leggi penali — Gli Stuardi abusarono dell'amnistia che facevan derivare dal loro potere assoluto, come dicevano per favorire i loro partigiani contro il Parlamento ai quali essi promettevano il premio della vittoria in caso di riuscita, ed il condono delle pene in caso che le loro imprese andassero fallite.

Quando in Francia il partito costituzionale uscì, nel 1830, vittorioso della lotta che sosteneva contro i propugnatori dell'antico regime, combattente sotto la bandiera del ramo primogenito dei Borboni, trasse dagli Statuti dell'Inghilterra per introdurla nella Carta riformata, la disposizione che poi è venuta a formare l'oggetto principale dell'art.° 6 del nostro Statuto, la quale come si vede non ad altro fu primitivamente diretta che ad impedire non venisse la Corona sotto specie di grazia a dispensare dall'osservanza delle leggi penali — Laonde considerandolo geneticamente, si può affermare avere codesto articolo oltre il suo significato generale, che basta del resto all'uopo nostro,

quello altresì per cui fu primordialmente scritto negli Statuti dell'Inghilterra; e che serve a maggiormente illuminare la presente questione.

Non è mestieri l'enumerare le conseguenze che potrebbe avere il sistema che oppugniamo. Ognuno vede che la guarentigia della responsabilità dei Ministri dinanzi al Parlamento diverrebbe per avventura affatto illusoria; giacchè l'amnistia potrebbe venire a cancellare i reati di cui i Ministri, o come autori principali o come complici, si sarebbero resi colpevoli, ed a rompere così nelle mani del Parlamento la spada della giustizia nazionale — Ognun vede, e l'esempio citato degli Stuardi lo comprova, che ove la Corona potesse mai sposare gli interessi di un partito incostituzionale, questo avrebbe allora nell'amnistia un incentivo alle più audaci intraprese contro le istituzioni dello Stato.

E per ciò che ha tratto ai rispetti della Grazia coll'Amnistia, diremo che esse differiscono tanto e per l'indole e per gli effetti loro che appena si può istituire un paragone fra di esse, atteso il difetto di omogeneità che non pare consentirlo. L'amnistia per necessità logica non può considerarsi, siccome un'estensione della grazia, perchè il più non può mai aversi come un'estensione del meno — Nell'ordine Costituzionale, chi può il più non può sempre il meno, ma è certo poi, che chi vi può giuridicamente il meno, non vi può per questo in nessun caso il più.

Ora non sembra potersi rivocare in dubbio che la facoltà di amnistiare è infinitamente superiore a quella di far grazia e non si può nè logicamente nè giuridicamente far derivar la prima dall'ultima; tanto varrebbe il dedurre la potestà legislativa dalla giudiziaria o dall'esecutiva. La Grazia invero tiene a un tempo della potestà giudiziaria e dell'esecutiva più assai da quella

che di questa, ma nulla tiene della legislativa; i suoi atti sono sempre a titolo speciale come quelli della giustizia e dell'amministrazione in generale. L'amnistia per converso, qualunque sia l'autorità che la pronuncia, è sempre un atto necessariamente legislativo; essa si spiega invero ognora a titolo generale come la legge — La grazia non fa che rimettere la pena senza toccare alla legge, alla quale anzi non fa che rendere omaggio. L'amnistia annulla il reato e dispensa dall'osservanza della legge. La Grazia corona l'opera della giustizia, l'amnistia la impedisce. La grazia infine è impetrata, l'amnistia è imposta.

Nè sta contro la nostra tesi il fatto che le Corone stipulano in virtù delle loro prerogative costituzionali, trattati di pace nei quali si conviene ordinariamente di accordare amnistia ai sudditi rispettivi per gli atti contrarj ai doveri della sudditanza commessi durante la guerra; poichè in questa come in tutte, le parti per cui simili trattati obbligano le potestà costituite od i cittadini nell'interno dello Stato, non acquistano nei paesi rappresentativi vigore di leggi, se non in quanto sono approvate dai rispettivi Parlamenti — Così lo vuole lo spirito delle malleverie costituzionali, così la giurisprudenza degli stati liberi, la quale non potrebbe per alcun fatto isolato in cui queste forme non sono state osservate, essere rivocata in dubbio

Si citano anche a conforto della contraria tesi, le amnistie che il Re promulga in caso di grandi sollevamenti al fine di avanzare il ristabilimento dell'ordine e della pace interna. Ma qui diremo col precitato Dupin. Il Re opera come Capo dell'esercito, e non fa in sostanza più di quanto faccia un generalissimo, quando nell'interesse della guerra che conduce, ritiene

o libera i prigionieri, reprime severamente le influenze, condona le inflitte multe alle popolazioni che si sottomettono — Sotto questo stesso aspetto vogliono essere ravvisate le Amnistie che i Principi accordano in certe circostanze per alcuni delitti militari. Così si dica pure quanto alle amnistie pronunciate rispetto a contravvenzioni di certe leggi gabellarie demaniali e forestali, ecc, ecc; il Principe siccome in proposito è spesso autorizzato a comporre, qui agisce come il Capo di una casa, come il conduttore di una privata azienda, che tale è per molti riguardi in ordine ad una parte della fortuna pubblica, e può quindi a questo titolo condonare, come senza offendere la legge, avrebbe potuto astenersi dal porgere querela.

Non sembra dunque potersi inferire da alcuno degli accenniati casi che alla Corona competa il diritto di dispensare a titolo generale, mediante amnistie, indulti, perdoni, poco importa il nome, dall'esecuzione delle leggi penali, nè i poteri nè i cittadini.

Vanno errati d'altronde coloro che credono di accrescere col diritto di amnistia la prerogativa reale. L'esperienza storica ha chiarito come questo diritto sia prima un pericolo che un argomento di forze in mano della Corona, la quale si troverebbe quindi per necessità morale legata, anche a suo malgrado coi partiti che in un preteso suo interesse fossero per cospirare contro la libertà della nazione. Queste fatali attinenze non furono certamente la minore delle cagioni per cui volsero sì miseramente a perdizione la dinastia degli Stuardi e quella dei Borboni — La grazia stessa, che è pure uno dei più belli attributi del Principe, può divenire in ordine ai reati politici, sia che egli l'accordi, sia che si trovi costretto a negarla un pericolo grave per lui. Non citeremo in

proposito che la grazia negata per salvarsi di Carlo I a Strafford, condannato dai Pari sull'accusa dei Comuni, per essersi fatto stromento delle mire ambiziose del medesimo, contro cui poscia il sangue di Strafford non cessò di eccitare la pubblica opinione e di gridare vendetta. Voi conoscete la fine sciagurata di quell'infelice Re.

Si dirà che nessun potere è meglio collocato dell'esecutivo per conoscere l'opportunità o la necessità dell'amnistia, noi lo riconosciamo volentieri, ma nulla impedisce che quando la ravvisi necessaria, non possa presentarla sulla forma di progetto al Parlamento. Nei casi poi di estrema urgenza egli potrà provvedere riservando l'approvazione sanatoria delle camere come negli altri provvedimenti che in simili casi straordinarj è chiamato a prendere — La condizione di dover ottenere la sanatoria del Parlamento è per questi casi una guarentigia sufficiente.

Fino al termine dello scorso anno il governo nostro fu rigoroso osservatore degli esposti principj. Vi fu un'amnistia nel 1849 la quale attese le circostanze in cui fu data, vuol essere pareggiata a quelle che il Principe dà in alcuni casi straordinarj nella sua qualità di capo militare della nazione. Essa era incompleta, poichè escludeva alcuni individui che furono quindi condannati contumacialmente. Quest'eccezione falsava il principio dell'amnistia stessa, e rispetto ai condannati e rispetto alla potestà giudiziaria. Conveniva rimediare a tale stato anormale di cose. Il governo dichiarava che non si credeva abile a ciò senza il concorso del Parlamento. Ma alla fine del 1856 persuadendolo il voto instante della pubblica opinione cangiava d'avviso, e completava per un Decreto Regio l'atto del 1849.

Malgrado un esempio analogo della Francia, durante il sistema di Luglio, malgrado la forma data al Regio Decreto accennato, rimane ancora dubbio ai nostri occhi se la condotta del governo non fosse più conforme alla verità costituzionale quando soprassedeva, che quando cedeva ai voti della pubblica opinione — Ed il dubbio sembra tanto più fondato che nulla impediva che la prima amnistia fosse compita col concorso delle due Camere.

Lezione 35.ª

§ 3.°

Del Potere giudiziario

Spettando ad un'altra cattedra il trattare tanto sotto l'aspetto speculativo che sotto l'aspetto positivo e prammatico le quistioni che si riferiscono alla Costituzione del Potere Giudiziario ed al modo onde nei suoi diversi gradi viene a conseguire secondo le forme che dalla legge gli sono assegnate il fine della propria istituzione; Noi ci limiteremo quindi a considerare questo potere nei suoi rispetti coll'ordine costituzionale ravvisandolo principalmente riguardo alla sua essenza ed alle condizioni che lo rendono abile a mantenere gli ordini politici stabiliti e le libertà guarentite dallo Statuto — Ne parleremo particolarmente secondo i principj che governano il nostro diritto pubblico positivo, e comparativamente secondo quelli da cui si informano al proposito le leggi e la giurisprudenza delle nazioni, le quali come la nostra, i loro diritti hanno assicurati nell'istituzione monarchico-rappresentativa.

La giustizia è fondamento degli Stati. Questa proposizione è egualmente vera, sia che se ne consideri il concetto sotto l'aspetto morale, sia che si consideri sotto l'aspetto civile: o si riguardi cioè la giustizia come norma alla condotta

dei regnanti, o si riguardi come istituzione sociale. Razionalmente parlando la Società non comincia invero che dal momento in cui parecchj individui consentono o comecchèssia si piegano a non sciogliere più le loro differenze mediante la forza, mediante cioè la guerra, che è la giustizia degli uomini nello stato di natura o di salvatichezza, ed a sottomettersi alla decisione di un giudice comune.

In questo primordiale consenso, o ciò che vale lo stesso, in questa prima sottomessione di fatto, consiste veramente il patto sociale, il giudice comune è il nodo che stringe la Società, è la prima manifestazione della medesima come ente politico perfetto, poichè egli basta a mantenerne i membri nelle necessarie condizioni di pacifica coesistenza — In tutti i periodi della storia, la potestà giudiziaria è stata sempre considerata siccome il principale attributo della Società.

Nei tempi primitivi invero, il Giudice si identifica col Re, anzi in codesti tempi l'istituzione dei Re si legittima essenzialmente dinanzi ai popoli, per l'amministrazione della giustizia. Poichè se le nazioni hanno mestieri di capi che le conducano alla guerra, questo bisogno non è che temporario, mentre il bisogno della giustizia è perenne, onde sia che nella mano di giustizia più che nello scettro e nella spada, si ravvisi il vero simbolo della potestà regia e si trovi riposta principalmente nell'indipendenza della giustizia l'autonomia degli Stati — Così noi veggiamo nell'antichità come nell'età di mezzo molti stati costituiti nell'indipendenza, mediante il solo patto di una giustizia esclusivamente propria, come ne veggiamo altri, perdere la loro indipendenza pel solo fatto che riconoscevano ad alcuni degli individui che ne facevano parte il diritto di ricorrere a giurisdizioni straniere.

I grandi imperi si formano certo spesso per le armi, ma non si man=

tengono e consolidano che per l'amministrazione della giustizia. L'unità latina costituita non tanto per le armi quanto per la toga, quanto cioè per la giustizia imperiale in cui le nazioni soggiogate trovavano per certa guisa compenso alla perdita delle loro libertà. La legge civile romana ai diversi statuti nazionali non venne in generale surrogata che per la successiva trasformazione che il giudice latino faceva loro subire nello spirito della giurisprudenza Cesarea. Questa grande unità cessò non tanto per la ragione della conquista, quanto perchè i conquistatori sia per indole sia per difetto di sufficiente coltura, si trovarono incapaci di mantenere nei territorj conquistati l'unità dell'amministrazione della giustizia. I barbari, come abbiam visto già ruppero la costituzione dell'impero sopratutto per le varie giurisdizioni che attesa la professione di diversi diritti che era in uso fra loro, introdussero nei territorj su cui si stabilirono — La Chiesa solo mantenendo l'unità di giurisdizione che negli ordini temporali aveva ricevuto dall'impero, conservò a se stessa l'argomento principale della supremazia che venne quindi ad esercitare sopra le diverse nazioni della Cristianità. Le sue giustizie di cui essa non cessava di allargare le competenze, le assicurarono allora più ancora forse che non la sua influenza religiosa, una superiorità incontestata sulla polvere dell'Impero romano, sugli innumerevoli ed effimeri stati, cioè che sorgevano dalla ruina di questo.

Per l'unità nell'amministrazione della giustizia si tentò quindi la ricostituzione dell'impero medesimo Occidentale. I missi dominici di Carlo Magno non avevano altro mandato principale che quello di ristabilire nel modo che quei tempi lo comportavano, l'unità della giustizia imperiale. Lo stesso intento aveva

in quello stadio il sistema beneficiario. Ma l'opera di Carlo Magno si sciogli appunto per la conversione del beneficio in feudo, cioè per lo sperperamento dell' autorità giudiziaria, poichè altro non è veramente il feudo se non se una porzione della giustizia imperiale sottratta all'azione del centro da cui emanava. Molti feudi diventano Stati Sovrani ottenendo dall'impero il diritto di non appellando, e ciò quantunque conservino gli altri obblighi della fedeltà feudale — Tale fu pure il modo per cui molte città e comuni, tanto nel settentrione quanto nel mezzodì dell'impero si affrancarono da questo confederandosi appunto col patto di sciogliere le loro differenze pel mezzo di giudici proprj e di non ricorrere mai alle corti imperiali. Così quando a Munster si riconobbe l'indipendenza della Svizzera, si appoggiò tal riconoscimento al fatto che i Cantoni da lunghissimo tempo non avevano ricorso ai tribunali imperiali. La Lega Lombarda non aveva altro fine che di mantenere le giustizie comunali contro l'autorità imperiale. La Chiesa non si sentì veramente percossa in Germania che quando per la pace Westfallica le furono tolte definitivamente le sue giurisdizioni sopra le popolazioni che avevano cessato di dipendere religiosamente da lei.

Egli è stato per la restituzione della giustizia alla sua unità che la sovranità degli Stati moderni è venuta a consolidarsi e che le nazioni hanno potuto acquistare il senso della solidarietà di tutte le loro parti. Fu per le sue Corti di giustizia, pei suoi Parlamenti che la Francia si incorporò le provincie sue più belle, le quali per la distrazione delle giurisdizioni feudali, si erano da lungo tempo staccate dal loro centro comune. Per la stessa via giunse ad analoghi risultamenti la Spagna. L'Inghilterra gioì molto prima

aveva unificata la sua giustizia. Dopo la conquista normanna d'altronde l'unità giudiziaria stabilita in questo paese, non soffrì per la feudalità e la dominazione che per questa ebbe a soffrire altrove — Due sole nazioni in Europa non raggiunsero l'unità perduta nell'età di mezzo: e sono la Germania e l'Italia che non si poterono costituire per la giustizia. La Bolla d'oro fu un tentativo per la prima, ma le divisioni che vi eccitarono l'ingrandimento di Casa d'Austria, e la Riforma, distrussero forse per sempre in lei questo elemento di ristaurazione nazionale. L'Italia per aver avuto fuori del suo seno il suo centro giuridico, cioè l'imperatore, e per l'opposizione che si manifestava di buon'ora tra questo ed il centro dell'autorità religiosa che essa aveva nel suo seno, cioè la Corte di Roma, non potè mai tentare seriamente nè colle proprie forze, nè col soccorso degli stranieri la ricostituzione della giustizia nazionale.

Il disfacimento della unità giudiziale, aveva originato certamente grandi disordini, ma aveva altresì agevolato il risorgimento delle libertà locali, aveva confortato le franchigie municipali; l'abuso però che della giustizia si veniva facendo dalle classi privilegiate e dalla Borghesia, fecesì che le masse popolari in generale vedessero dovunque con soddisfacimento la ristaurazione della perduta unità giudiziaria, benchè ne andassero di mezzo care libertà — Il grido conservatosi dai Cronisti, ah! si le roi le savait, che all'occasione di offesa o di ingiuria il popolo gettava, ci dà argomento della ricognizione implicita men che della legittimità, della bontà relativa della giustizia reale per parte delle popolazioni oppresse. Esse plaudevano in generale ai trionfi di questa giustizia sulle dizioni feudali, communali

od episcopali.

Ma quando i Principi si trovarono reintegrati nella loro giustizia, invece di adoperarla ad incremento proprio e delle nazioni cui imperavano, ne fecero non di rado uno strumento di iniquità o di oppressione, e di abbassamento tanto più odioso appunto che sotto la veste venerata della giustizia, celava gli intenti più ostili alla libertà, le ambizioni dinastiche e più spesso ancora le passioni meno nobili che si agitano intorno al dispotismo — Così se in conseguenza di codesta ristaurazione crebbe la potestà dei governi, si crebbero le condizioni di unità politica negli Stati, ma non giova dissimularlo, le nazioni vi perderono in generale l'ombra delle loro antiche libertà.

Un solo popolo non ebbe a lamentare tanta jattura nella ricostituzione della giustizia reale, e questo popolo fu l'inglese, per la ragione che mentre le attribuzioni dei giudici regj si estendevano vigile egli estendeva in pari tempo le attribuzioni dei giudici del paese, cioè dei giurati; legate costituzionalmente l'una all'altra la giustizia regia non poteva mai crescere in Inghilterra a troppo scapito della nazionalità, e mentre altrove la giustizia allargava il suo impero a profitto quasi esclusivo dei principi, le allargava qui ad eguale profitto del Principe e della nazione, talchè se da un lato vi sorgeva un pericolo per la libertà, vi sorgesse dall'altro un presidio non sempre inefficace per lei. Nel Continente attesa l'influenza delle dottrine dominanti dei Giureconsulti, delle quali abbiam parlato altrove, si ebbero a vile le nazionali e le popolari giustizie; ed invece di rialzarle e di unificarle nello stesso tempo che si elevava e si concentrava la regia, si sacrificarono interamente a questa — Le nazioni non vi concorsero più all'esercizio di codesta parte principale della

Sovranità, che anzi abdicarono, a quanto sembra di buon grado, dandosi, per amore di un'ingannevole perfezione di forme esteriori, e di una certa maestà nei giudizj, piedi e mani legate in balìa dei loro Sovrani.

Ma è nella natura delle cose, che tutti gli eccessi provochino una reazione; in questo enorme incremento che per la giustizia riceveva l'autorità regia, vi era un pericolo permanente, e pel principio stesso della giustizia e per le condizioni proprie delle monarchie medesime. Laonde non che l'opinione pubblica i Magistrati ed i Sovrani stessi, spaventati in certa guisa della propria onnipotenza, cercassero il modo a portar un rimedio, e si credè aver trovato nel mandato conferito alle Supremi Corti di Giustizia di interinare al fine di accertare la volontà del Principe, gli editti Sovrani col diritto di fare all'uopo la rimostranza che credessero opportuna nell'interesse dello Stato.

Questo mandato che dava, comecchè per indiretto alla Potestà giudiziaria vere attribuzioni politiche ne denaturava il carattere, poichè se da un lato la poneva in condizione di paralizzare alcuna volta la Potestà Regia, le togliva dall'altro la competenza morale di mantenere efficacemente i diritti per la tutela dei quali è istituita. Codeste Corti si conciliarono spesso il _favore_ del pubblico per la loro opposizione a certi provvedimenti impopolari, il che accennava ad un bisogno di regolari libertà; ma questa non era certamente la via per conseguirle. Le corti opponenti, o furono costrette a recedere dalla loro opposizione pel mezzo dei _letti di giustizia_ nei quali il Principe in persona dichiarava alle medesime la sua volontà, e quando vollero persistere in un sistema di opposizione all'indirizzo politico del governo, furono soppresse o surrogate da organi che con questo indirizzo potessero meglio accordarsi –

Così confondendosi, corrompevano necessariamente l'una per l'altra, la ragione politica e la ragione giudiziaria.

In questo modo si andava per gran parte perdendo nel maggior numero degli Stati del Continente il beneficio dell'instaurata unità giudiziaria.

Lezione 36.ª

Dell'istituzione e dell'inamovibilità dei giudici.

Le esistenze politiche nate col frazionarsi della Potestà Giudiziaria disparvero col concentramento della medesima sotto la mano dei Principi, e non ne rimanevano più che i resti disorganizzati ad impiglio dell'azione governativa e non a sostegno della libertà, la quale, cessato il concorso delle nazioni nell'esercizio della Potestà pubblica, non aveva in nessuna delle istituzioni esistenti, nè rifugio nè tutela di sorta alcuna. Il principio di eguaglianza come accade sotto tutti i governi più assoluti, veniva svolgendosi, ma più a danno della libertà che a presidio di essa. — L'arbitrio dei governi metteva in forse tutti i diritti, d'onde uno scadimento generale in tutte le sfere dell'operosità civile ed economica.

Dovunque si invocava il regno della legge come rimedio a questo stato di cose. Nessuno contestava ai Principi il diritto di farla o di riformarla, ma si voleva che fosse certo obbligatoria per tutte le autorità che essa costituiva come per tutti i sudditi di cui reggeva le condizioni. Ma ciò non si poteva conseguire che costituendo nella giustizia una potestà che nella sua esclusiva propria schiavitù alla volontà del Principe manifestata per la legge, trovasse le ragioni di indipendenza necessaria per tutelare efficacemente i diritti che questa legge riconosceva o dichiarava.

Già fin sotto gli ultimi Valois, la scuola dei grandi Giureconsulti che in quest'epoca illustrarono la Francia, e che tanto fecero per la Ristaurazione dell'autorità reale, non altrimenti intendeva il mandato delle Corti Sovrane di giustizia. Così parimente si intendeva dai grandi magistrati che vennero sia in Francia sia presso le altre nazioni e principalmente presso di noi presiedendo queste Corti, ognuno di essi sentiva che in una simile costituzione stavano le ragioni della buona giustizia, e quelle della morale autorità dei corpi a capo dei quali sedevano.

Ma nessuno di essi osava indicare ciò che sarebbe parso in contraddizione coi principj da loro professati intorno all'autorità reale, le condizioni necessarie a rendere in fatto il giudice sottomesso unicamente alla legge, e severo custode della medesima; nessuno osava cioè indicare nell'inamovibilità del giudice la condizione essenziale per fare dell'autorità giudiziaria una vera potestà indipendente. Non fu invero che dopo gli studj fatti intorno alle istituzioni inglesi, che i Pubblicisti vennero nel concetto dell'inamovibilità, per l'attuazione del quale si compie effettivamente in ciò che tocca la giustizia, il principio della divisione dei poteri, principio che al proposito senza questa condizione non avrebbe mai in fatto, malgrado i limiti della legge, tutti gli effetti che dal medesimo si attendono.

La nazione Inglese non si contentò di concorrere come abbiam visto coi giudici regj nell'amministrazione della giustizia. Essa non credè la sua libertà assicurata a questo riguardo, se non quando ebbe per l'inamovibilità sottratti codesti giudici alla pressione che potrebbe eventualmente esercitare sopra di essi il governo.

Così, come le condizioni dell'ordine avevano voluto in un certo tempo si concentrasse la Potestà giudiziaria nelle mani dei Re, le condizioni della libertà vogliono ora che questa potestà conservando l'unità ricevuta sotto le Corone, si costituisca nella più ferma indipendenza. In questa guisa invero è stabilito presso tutti i popoli liberi, e se si attiene ancora per alcun rispetto alla Potestà reale, essa non vi si attiene, per servirsi di un'immagine di cui si è già fatto uso a questo proposito, che come il feto uscito dal seno della madre vive già di sua vita propria, quantunque tenga ancora pel cordone ombelicale alla medesima. I giudici vi sono istituiti o nominati dalla Corona, il che serve a mantenere un certo nesso di unità fra i poteri pubblici, senza che da ciò venga scemata l'indipendenza loro rispettiva, poichè l'inamovibilità crea immediatamente al giudice una posizione che lo riscatta per certo modo dalle debolezze cui vanno in altre condizioni quasi necessariamente soggetti gli altri funzionarj pubblici, lo affranca dalle influenze del partito politico che tiene i seggi del potere come dall'azione di quelli che ambiscono di sbalzarnelo, e che presto o tardi otterranno il loro intento — Egli è quindi il giudice di tutti, non fa eccezione di persone, e si affaccia prima come un'istituzione che come un individuo; egli abdica nell'interesse di tutti la sua propria personalità per non essere appunto che lo schiavo della legge, che l'espressione impassibile della giustizia.

Dopo quanto abbiam detto sulla storia dei due poteri, la questione di sapere se il giudiziario sia o no un ramo del potere esecutivo, sembrerà affatto oziosa, poichè la sua soluzione non potrebbe avere nessun interesse nè scientifico nè pratico.

L'inamovibilità non ha avuto dovunque gli stessi risultati che in Inghilterra. I suoi effetti sono invero meno evidenti in alcuni Stati del Continente, dove atteso i diversi ordini di grado della gerarchia giudiziaria, può il governo, mediante le promozioni da un ordine all'altro, da un grado all'altro, scemare se non annientare il benefizio dell'inamovibilità, e rendere al giudice quella sensibilità politica di cui si è voluto appunto spogliare pel mezzo dell'inamovibilità — Questo inconveniente è grave certamente, ma non è affatto senza rimedio, poichè la legge può o regolando il sistema delle promozioni, o facendo, come ciò ha luogo nel Belgio, concorrere alla nomina per via di presentazione, o il potere stesso giudiziario od alcuno dei poteri politici od i Consigli provinciali, temperare d'assai gli effetti di un simile ordine di cose.

Il nostro Statuto agli articoli 68, 69 così si esprime: la giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome da giudici che egli istituisce „ I giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio „ Ora secondo lo Statuto, l'istituzione e la nomina, sono due atti distinti, che vuol dire che vi possono essere giudici nominati da altri che dal Re, benchè tutti vogliano essere istituiti da lui. Il benefizio dell'inamovibilità però non appartiene che ai giudici nominati dal Re, salve le eccezioni che dallo Statuto stesso sono determinate. Non si potrebbe però indurre dalla distinzione tra la nomina e l'istituzione che la legge possa, attribuendo la nomina, cioè la designazione dei candidati ad altri, e non lasciando al Re che l'istituzione, privare tutti i giudici che essa porrebbe in simile condizione dell'inamovibilità che secondo lo spirito dello Statuto

non disforme dalla sua lettera loro è guarentita nell'interesse della libertà.
Egli è evidente che la destinazione non si può applicare ai tribunali ordinarj, e che non è posta nello Statuto se non se per ciò che tocca i tribunali militari di commercio, etc. Vi sono nello Stato, giudici, che senza essere nè nominati nè istituiti dal Re, amministrano non pertanto la giustizia: sono questi i giudici ecclesiastici. Si aspetta una legge che attribuisca le materie di cui essi conoscono a giudici istituiti secondo lo Statuto, dal Re — Finchè questa legge non sia emanata, i tribunali ecclesiastici si trovano sotto la guarentigia dell'art.° 70 dello Statuto medesimo.

L'eccezione che riguarda i giudici di Mandamento, si trova nelle costituzioni di altri stati, e si spiega, sia per la natura mista delle attribuzioni che tali giudici vi hanno, sia per lasciare eventualmente all'elezione in tutto o in parte la nomina di questi magistrati popolari, rispetto ai quali l'inamovibilità non sarebbe spesso che un impedimento all'opera che da loro si richiede.

La nostra costituzione sembra meno ferma di quelle di altri popoli in ordine a questo principio tutelare dell'inamovibilità, giacchè oltre i dubbj cui lascia luogo la distinzione che stabilisce tra la nomina e l'istituzione, essa non concede l'inamovibilità al giudice se non se dopo tre anni di esercizio. Questa disposizione che si trova parimente nella costituzione napoletana, dove venne quasi letteralmente introdotta dalla legislazione imperiale francese, non pare in accordo perfetto coi principj da cui si informa lo Statuto, e che governano in generale l'ordine monarchico rappresentativo.

Si concepisce che un governo qual'era l'imperiale, volesse prima di accordare un uffizio giudiziario a titolo perpetuo ad un suddito, assicurarsi mediante una tale prova non che della idoneità, anche della docilità dell'eletto; ma ciò si concepisce meno nel reggimento libero dove da un lato non si può presumere che la giustizia possa essere mai amministrata da giudici incapaci, da Magistrati cioè che abbian mestieri di fare un tirocinio giudiziario a pericolo delle sostanze, delle libertà, della vita dei cittadini; e dove dall'altro lato non si può ammettere un tirocinio che sia a scapito dell'integrità dell'eletto, e che possa per un sol momento lasciar cadere sospetto sull'indipendenza dei suoi giudizj rispetto al potere che per tre anni tiene in mano le sue sorti.

Egli è certo che ove si trattasse di conoscere di reati o di diritti in cui si trovasse comecchessia impegnato il governo, un tribunale in cui la maggioranza dei giudici non avesse ancora compito il voluto tirocinio di prova non offrirebbe all'opinione pubblica tutte quante le guarentigie di morale indipendenza che sono necessarie. Un governo meno scrupoloso non potrebbe egli per avventura abusare dei diritti della Corona in proposito e comporsi per le presumibili occorrenze tribunali a lui devoti? Questi timori sono ora ben rari per noi, e quando dovessero cessare d'esserlo, la legge senza toccare allo Statuto, può provvedere agli inconvenienti che da una falsa applicazione del medesimo a questo riguardo possono derivare — In Inghilterra i giudici sono eletti per restare in uffizio quamdiu se bene gesserit, è questa ivi la formola dell'inamovibilità; ma non spetta alla Corona, non spetta al potere esecutivo, il conoscere della condotta

dei giudici così eletti.

L'inamovibilità del giudice riguarda anzi tutto il seggio; e meno la funzione; se lo Statuto avesse avuto principalmente in mira la funzione, non si sarebbe servito della parola amovibili che porta seco l'idea di moto da luogo, ma avrebbe scelto la parola perpetui, irrevocabili, od altre che all'uffizio più che alla sede si riferiscono. La storia dell'inamovibilità ed il modo secondo cui essa è applicata in tutti i paesi costituzionali, non ci permette dubbio a questo proposito. Se il principio di questa guarentigia non dovesse applicarsi che alle funzioni, il potere esecutivo cui spetta il fare i traslocamenti dei giudici, avrebbe il modo di eludere troppo spesso la guarentigia medesima, poichè il cambiamento di seggio in molte circostanze ed in certi casi può equivalere ad una vera rimozione. Allora il timore di non incorrere nelle disgrazie che si tradurrebbero in un cambiamento di questo genere toglierebbe al giudice l'indipendenza morale che lo Statuto ha voluto assicurare alla nazione — Non si debbe però esagerare il principio dell'inamovibilità, in guisa che l'andamento dell'amministrazione della giustizia, la spedizione delle cause e dei processi possa soffrirne. La legge senza urtare in questo principio può acconciamente provvedere in proposito.

Noi crediamo insomma che fra le franchezze costituzionali non ve ne sia una maggiore e più efficace dell'inamovibilità dei giudici; egli è sopra di essa principalmente che è fondata in fatto l'indipendenza del Potere Giudiziario, sotto cui si assicurano tutte le altre malleverie.

Sarebbe lungo il tessere la storia dei servizj resi alla libertà da questo potere dappoi che fu stabilito in condizioni di effettiva indipendenza.

Gli annali della nazione inglese ci forniscono più confortevoli esempi a questo riguardo, ne fornisce egualmente la storia contemporanea della Francia ove appunto la Magistratura mostrò più volte come ben comprendesse il suo alto mandato. Non voglionsi qui dimenticare le parole: La Cour rend des arrets et non des services, con cui il Presidente della Corte Reale di Parigi, rispondeva nei primi anni della ristaurazione, alle sollecitazioni di un Ministro della Corona. Queste parole e quest'atto in cui si riassumono la teorica e la pratica del potere giudiziaro nell'ordine costituzionale, erano in pari tempo un opportuno avvertimento dato alla Ristaurazione. Quando invero nel 1830 Carlo X, mal consigliato, sottoscriveva le funeste ordinanze di Luglio, la Magistratura non mancò a se stessa, e nel giorno in cui era più dubbia la vittoria del popolo, annullava nei loro principali effetti quelle ordinanze, costringendo i tipografi a stampare i giornali per le medesime soppresse. Nè vi mancò nel 1832 la Corte di Cassazione quando respingendo ogni considerazione di pubblici pericoli, di istituzioni minacciate, di salute pubblica, e non mirando che a riparare le offese recate alla legge, cassava le sentenze pronunciate dai tribunali incostituzionali durante lo stato di assedio di Parigi e rinviava gli accusati dinanzi ai loro giudici naturali. Se le libertà pubbliche avessero potuto in tempi più prossimi esser salvate in Francia, sarebbero state salvate da questa grande Magistratura.

Lezione 37.ª

Dei Giurati

Gli ordini liberi risultano dall'accordo fra il principio di libertà ed il principio di autorità. Questi ordini vengono meno quando per il soperchiare

dell'uno di tali principj sull'altro: si va necessariamente, o verso il despotismo o verso l'anarchia. Nell'un dei casi la potestà pubblica tende a costituirsi indipendentemente dalla Società e ad imporsi alla medesima come avvenne nel periodo imperiale. Nell'altro la Società tende a svincolarsi dalla potestà pubblica, ed a sperperarsi governata come avvenne nell'età di mezzo. Gli ordini liberi quindi non si ricostituiscono che col ristabilimento dell'accordo fra i due principj. Il che non ha veramente luogo se non se pel concorso della Società in tutti i rami della potestà che la governano; concorso per cui sono assicurate in pari tempo le condizioni del principio di autorità e quelle del principio di libertà.

Ora essendo riposto nell'amministrazione della giustizia l'argomento principale onde si confortano nella loro legittima azione tutti i poteri e onde hanno sicura guarentigia le cittadine libertà, accede che il concorso diretto della Società nell'amministrazione della giustizia, voglia considerarsi siccome condizione fondamentale degli ordini liberi.

Noi abbiam visto come le Corone reagendo contro le cause che avevano data origine al frazionamento della pubblica autorità ed alla conseguente anarchia dell'età di mezzo venissero mano mano a subordinarsi le giustizie locali e quindi a concentrare nelle loro mani tutta la potestà giudiziaria; ma come tutte le reazioni questa pure andò presto oltrepassando d'assai le ragioni che prima la legittimavano. La amministrazione della giustizia da cui furono interamente esclusi servì a spogliarla di ogni altro concorso nel governo di se medesima, servì in altri termini ad isolare le Corone, e ad instaurarle nell'assolutismo che separando per l'estinzione di tutte le libertà i principi dai

loro popoli a questi ed a quelli doveva riuscire egualmente funesto. Laonde il primo pensiero delle nazioni risorgenti a libertà, è stato quello di staccare per la divisione dei poteri e per l'inamovibilità accordata ai giudici dalla potestà esecutiva l'amministrazione della giustizia e di costituire questa nell'indipendenza — I nodi invero che nell'istituzioni rappresentative legano ancora per alcun rispetto, il potere giudiziario alla Corona, non sono tali da poter gravemente mai compromettere questa servatrice indipendenza.

Non pertanto i migliori pubblicisti si accordano nel riconoscere che questa grande malleveria non è sufficiente che laddove sul tipo dell'Inghilterra come in tutti i poteri la nazione è chiamata a concorrere effettivamente nell'amministrazione della giustizia — Le condizioni dell'accordo tra il principio di autorità e quello di libertà non sembrano veramente ferme, nè sembrano tutte le libertà pubbliche assicurate che quando si verifica nella sua sincerità, questo concorso.

Secondo lo Statuto e secondo le leggi e la giurisprudenza che sono venute svolgendone le franchigie, la nazione, o si consideri universalmente nelle sue rappresentanze costituzionali, o si consideri nei singoli cittadini, concorre per diversi modi sia direttamente sia indirettamente all'esercizio della potestà legislativa e dell'esecutiva, ma non concorre ancora all'esercizio della potestà giudiziaria se non per ciò che riguarda i reati di stampa — Questa parte di concorso è certamente una preziosa guarentigia, ma noi non possederemo intera la verità dell'istituzione rappresentativa. Non possederemo tutte le condizioni essenziali della libertà politica che quando questo concorso si stenderà almeno a tutta la giustizia repressiva.

Abbiam aggiunto che non possederemo le condizioni essenziali della libertà

politica perchè il concorso nazionale nell'amministrazione della giustizia non è solo essenziale all'ordine rappresentativo, ma sì a tutti i reggimenti liberi qualunque siano le forme loro.

Le quattro diverse fasi per cui si svolge la libertà anteriore che hanno nome da Solone, Clistene, Aristide e Pericle si appalesano, secondo ha osservato Grote, successivamente per un maggior concorso del popolo nell'amministrazione della giustizia. Nella fase di Pericle i giudici sono mano mano designati senz'altro per la sorte fra tutti i cittadini: questo è il punto culminante della libertà come della civiltà greca. Così fu dei progressi della libertà a Roma; la plebe non vi divenne popolo, per servirci del linguaggio di Niebhur, se non se a misura che venne a prendere una parte ognor più grande nell'amministrazione della giustizia. Il popolo romano raggiunse il massimo grado di libertà quando la qualità di cittadino implicava quella di giudice. Lo stesso si dica delle repubbliche del medioevo e delle moderne, le quali tutte, come si è già visto, hanno avuto pure in questo concorso la guarentigia principale interna ed esterna delle loro libertà le quali vi sono venute meno sempre quando per una ragione qualsiasi ne sono state private. Ciò dunque che è ravvisato come base della libertà politica negli ordini, dove la somma degli altri poteri è esercitata integralmente dalla universale cittadinanza, sembra doversi tenere a maggior ragione, siccome tale negli ordini costituzionali, dove la Sovranità è stabilita in guisa da non lasciar al popolo che una parte relativamente minore nell'esercizio della medesima.

Non pertanto il concetto del concorso diretto della nazione nell'amministrazione della giustizia, non è ancora che mediocremente caldeggiato presso

di noi dalla pubblica opinione, la quale non sembra a questo riguardo essersi peranco resa sufficientemente ragione dell'importanza di codesta fondamentale malleveria. — Così se diverse proposte per lo stabilimento dei giurati sono state presentate già al Parlamento, ciò si deve attribuire prima al liberalismo del governo, che all'iniziativa del paese, il quale si mostra pure sempre caldo per tutto ciò che può maggiormente confortare le pubbliche libertà.

L'opinione dell'Italia è ancora al proposito sotto il giogo delle dottrine imperiali della rinascenza, per le quali i suoi giurisconsulti dell'età di mezzo le fecero, come abbiam visto fin d'allora, pigliare in dispregio le popolari giustizie delle sue città; dispregio onde sorsero poi le cagioni per cui furono prima scalzate quindi perdute le libertà delle medesime. Epperò nella lotta che in tutta Europa, non esclusa la stessa Inghilterra, i giudici togati e sopratutto gli Officiali della Corona, sostengono contro i giudici popolari, noi troviamo in generale gli scrittori italiani, immemori troppo dei modi onde l'Italia in prima, quindi la Francia, la Spagna, la Germania, ed altre nazioni vennero spogliate delle loro franchezze, e di ogni mezzo giuridico di riconquistarle, dal lato di coloro che l'istituzione dei giurati oppugnano più vivamente. — Con questi essi non sembran vedere nel giurato che un magistrato ignorante, un magistrato destituito della coltura che più si richiede nel giudice, e senza rendersi ragione di ciò che si vuole nel giurato, meno un abile legista, che un interprete sincero della coscienza nazionale, meno un presidio dell'autorità politica, che un manovaldo della libertà, lo dichiarano moralmente incompetente ad intervenire nell'amministrazione della giustizia.

Tocca ad altri il considerare l'istituzione dei giurati sotto l'aspetto puramente

giudiziario, a noi spetta il considerarla principalmente sotto l'aspetto politico. Tuttavia come l'aspetto giudiziario deve sempre prevalere al politico, diremo che l'ignoranza relativa del giurato non è ostacolo mai alla buona giustizia o nessuno è riputato ignorare la legge. Il giurato è riputato conoscerla, come son riputati conoscerla al pari del giudice coloro, che entrambi sono spesso chiamati a giudicare. Questa finzione legale però non toglie che nella realtà il giurato in generale non abbia se non se una cognizione molto imperfetta della legge, od almeno non la conosca come il giudice, e che per conseguenza nell'apprezzare le relazioni dei fatti, che gli sono sottoposti, colla legge non segua bene spesso norme assai diverse da quelle che segue il giudice — In questa diversità di norme sta appunto tanto nel rispetto giudiziario quanto nel politico la guarentigia dell'istituzione dei giurati, sta il pegno della migliore e della più soddisfacente giustizia.

Il giudice giudica secondo la legge meno assai che non giudica della legge stessa; il giurato per converso nei suoi apprezzamenti giudica bensì in vista della legge ma per le norme che attesa la sua incompleta cognizione di questa, è costretto di seguire giudica in fatto più soventi della medesima, riferendosi al diritto naturale, alla legge morale che porta scritta nel cuore, ed all'autorità di cui non può riferirsi che subordinatamente alla legge positiva il giudice. Espressione pratica della coscienza nazionale, il giurato oppone spesso le esigenze di questa coscienza a quelle della legge, ogni qualvolta le prime colle ultime si trovino comecchessia fra loro ripugnanti; espressione pratica della legge, il giudice non può ricorrere a questi alti fonti nè riferirsi ad essi che nei casi in cui la legge tace o consente — Così dunque il giurato ed il giudice che separati formerebbero ciascuno una magistratura relativamente imperfetta si completano a vicenda riunendosi, e

costituiscono il meno imperfetto dei tribunali tanto nell'interesse della giustizia quanto in quello della conservazione delle pubbliche libertà.

Tale è l'opinione che, meno le eccezioni di cui si è fatto cenno, si ha dell'istituzione dei giurati nelle nazioni presso le quali è stata introdotta. Alcune di esse sono state private dappoi di assai preziosi diritti, ma non ne è veruna che non vedesse nell'abolizione di cotesta istituzione popolare, una gravissima minaccia per le libertà politiche che ancora le restano per la giustizia stessa.

Lezione 38.a

Seguito della precedente.

L'istituzione dei giurati nasce dalla conquista e dalla conseguente coesistenza sotto la stessa sovranità, di razze professanti diritti diversi; su questo punto malgrado la moltiplicità delle opinioni che intorno allo svolgimento di codesta istituzione sono state emesse sì in Inghilterra che altrove, sembrano oggi meno discorde fra loro gli storici ed i pubblicisti più autorevoli — I dicasteri e le diverse forme di tribunali per cui il popolo amministrava egli stesso la giustizia ad Atene ed a Roma, non hanno salvo alcuni tratti di somiglianza, alcuna relazione generica coll'istituzione dei giurati, e da questa si diversificano interamente tanto nella loro costituzioni originali quanto nei loro svolgimenti successivi.

Il Giurì risulta dal fatto di una razza dominante che professa una legge diversa da quella della razza soggetta alla quale ha il debito ed il diritto sovrano di amministrare la giustizia. Il tribunale da cui la giustizia si distribuisce è composto di un Signore, di un giudice appartenente alla razza sovrana, e di uomini appartenenti alla razza sottomessa, i quali giurando la loro legge, pronunciano su tutte le materie sì civili che criminali, ed in generale tanto sul fatto che

sul diritto. La distinzione tra il fatto ed il diritto che si vuole, osservata oggi è relativamente, come ha dimostrato Blakston molto recente — Il Giudice il quale ignorava la legge che professavano i giurati, non pronunziava sul diritto se non se quando i fatti sopra cui il Giurì aveva pronunciato, costituivano un'infrazione o toccavano comecchessia alla legge che la razza dominante aveva imposta alle soggette, ma più comunemente non faceva che dar sanzione al giudicato e por mano, ove accadesse all'esecuzione del medesimo.

Neppure esistono relazioni d'origine tra la giustizia dei pari e quella dei giurì, benchè per molti riguardi sieno in progresso di tempo venute a confondersi. La giustizia dei Pari era dapertutto propria delle razze dominanti e delle classi privilegiate; questa piuttosto che quella del giurì può per alcuni rispetti paragonarsi ai tribunali delle repubbliche antiche che abbiamo accennato.

Il Giurì acquista un gran carattere nella storia da ciò che dovunque fu mantenuto, divenne il mezzo legale con cui le razze soggette vennero mano mano a riscattarsi nella libertà e quindi a far prevalere il loro diritto su quello delle razze dominanti. Egli è invero al Giurì più che ai giudici regj, più che al suo Parlamento stesso che l'Inghilterra deve la sua formazione primordiale del suo diritto comune — Dopo questa formazione, solo la giustizia dei giurati diventa per molti riguardi una vera giustizia di Pari, poichè i tribunali del diritto comune vi assorbono quasi tutte le giustizie privilegiate.

E siccome l'istituzione del giurì servì in Inghilterra a riscattare il Sassone ed a pareggiarlo al Normanno. Così istituzioni analoghe avevano servito prima a fondere in Ispagna i signori di razza Visigota, colle diverse razze della Penisola; ed in Francia, i Franchi coi Gallo-Romani. Nella

Germania in cui si incontravano diverse famiglie di popoli quasi tutti di una stessa razza, vi erano giustizie di Pari, ma non vi esisteva una forma analoga a quella del giurì, e ciò vaglia a dimostrare come questa giustizia cui da origine la conquista delle razze germaniche nell'Occidente non sia già un'istituzione straniera, ma sorga, dovunque ha esistito, dal fatto dell'opposizione o per meglio dire della diversità delle razze — In Italia l'opposizione e la diversità giuridica delle razze essendo cessata più presto, per altre ragioni che non altrove si ebbero molte giustizie popolari, ma ove se ne tolga il suo mezzodì, non vi si poterono radicare istituzioni conformi a quelle dei giuristi; esse vi scomparvero come si è già visto per le cause stesse onde più tardi vi disparivano le giustizie popolari indicate.

Nelle mutate condizioni, nella forma costituzionale, il concorso della nazione nell'amministrazione della giustizia per mezzo dei giurati, non ha perduto guari della sua importanza politica. Le nazioni costituzionali non hanno più a tutelare le loro libertà contro il sinistrare di barbari stranieri, ma sì eventualmente contro gli insulti che i poteri stessi costituiti potrebbero sotto l'impulso di un partito ostile a questa libertà recare alla medesima.

Si supponga invero il caso in cui un governo, calpestando la ragione costituzionale, intendesse porre ed esigere imposte non consentite dal Parlamento. Il rifiuto in questa eventualità è, non che un diritto, un dovere di tutti i cittadini, giacchè si tratterebbe qui della ruina del principio generatore dell'ordine rappresentativo, ma se la resistenza non trova nel giudice nazionale una tutela giuridica, essa non avrà luogo, e se ha luogo sarà forse repressa — Egli fu con quest'appoggio, comecchè debole allora, che alcuni cittadini inglesi, di cui abbiam

altre volte detto i nomi venerati, poterono resistere efficacemente al trasmodare del governo degli Stuardi in proposito.

Lo stesso si dica delle altre libertà, le quali potrebbero essere minacciate o compromesse, se una forte resistenza per parte dei singoli cittadini non avesse nella giustizia nazionale un adeguato sostegno — A questo riguardo si potrebbero citare esempj molti dell'Inghilterra ed anche della Francia, in cui senza le difficoltà che il giurì opponeva alle intenzioni sinistre di poteri violenti o corrotti, le libertà di queste nazioni avrebbero portato i più gravi pericoli.

Il concorso della nazione nell'amministrazione della giustizia per mezzo dei giurati, pone in mano della nazione stessa un mezzo efficace di iniziare, comecchè per indiretto, la riforma delle leggi e massimamente delle repressive e le dà la facoltà quanto meno di temperarle in ogni caso, giusta il sentimento pubblico. L'Inghilterra ha potuto lungamente conservare secondo si scorge dalla storia di Hallam, una serie di leggi per ferità atroce che un passato pieno di violenze le aveva tramandate, e ciò senza che scadesse menomamente dalla riputazione di sommamente civile fra le civili nazioni — Se essa non avesse avuto che i soli giudici, schiavi necessarj delle leggi per applicarle avrebbe spaventato colla sua efferatezza il mondo. Ma il giurì rompeva coi suoi verdetti nelle mani del potere, rendendoli innocui questi strumenti di cui fu armato in tempi feroci.

Questa forma di intervento popolare nel potere giudiziario, non può in alcuna guisa far temere i risultati che un tale intervento anche meno diretto, può alcuna volta avere negli altri poteri, i quali sotto la pressione delle manifestazioni popolari, avvegnacchè legalmente espresse, si sono trovate in fatto non

di rado privi della libertà necessaria per mantenere le guarentigie sociali, per compire il loro mandato costituzionale. Il popolo invero non si introduce nel santuario della giustizia pel mezzo del giurì che per esservi l'espressione serena della coscienza nazionale e l'organo del buon senso popolare.

Si è detto da alcuni scrittori che il Giurì rappresenta la coscienza dell'accusato, e che il suo verdetto viene in luogo della confessione del medesimo. L'Inghilterra si dice, non ebbe la tortura appunto perchè ebbe pel mezzo del giurì la confessione dell'accusato che altrove si voleva ottenere per mezzo dei tormenti. Questa finzione teorica è certamente a molti riguardi, plausibile, ma se si guarda al modo di comportarsi dei giurati in ordine ai fatti che loro sono sottoposti, se si cerca il criterio che loro serve di norma per apprezzarli, essi si affacciano allora meno assai come portanti testimonianza sopra la coscienza dell'accusato, che sopra il sentimento della nazione intorno ai fatti che formano l'oggetto dell'accusa. I Giurati rappresentano il paese dinanzi alla Corona, rappresentata essa stessa dal Giudice, nello stesso modo che in altra sfera gli interessi del paese sono rappresentati dinanzi alla Corona medesima dagli eletti della nazione – Cosicchè il principio che informa l'ordine rappresentativo, spiega qui egualmente la sua efficienza – Che ciò sia vero si può dedurre dalle formole per cui in Inghilterra l'accusato che vuol far constare della sua innocenza, dichiara di voler essere giudicato per Dio e per la Patria. La Patria è rappresentata dal giurì.

Si rimproverano al giurì difetti che non vengono dall'istituzione, ma dalla falsa applicazione che se ne è fatta sopratutto nel Continente, ove pare che siensi voluto porre sempre in opposizione i giurati coi giudici. Sarrebbe ad alcuni che quando questi formassero un'accusa, i giurati altro non avessero a

fare che a dichiarare reo l'accusato, e sembrano scandalezzati dal fatto che quasi la metà degli accusati venga ordinariamente assolta. Questa enorme differenza fra le accuse e le condanne non si osserva in Inghilterra per la ragione appunto che non vi esiste l'opposizione accennata e che l'accusa vi è pronunciata da un grande giurì il quale apprezza i fatti che gli sono sottomessi collo stesso criterio con cui li apprezzerà quindi dopo il dibattimento il giurì di giudizio — La differenza dunque che si osserva a questo proposito fra l'Inghilterra ed il Continente in generale, proviene anzi tutto da ciò che nel Continente, per un'incompleta applicazione del sistema dei giurati, il giudice che accusa, apprezza i fatti in modo diverso da quello che segue il giudice chiamato a pronunciare definitivamente, per l'assoluzione o per la condanna.

Si citano esempj di deplorabili errori commessi dal giurì ma ciò tenderebbe a mostrare che non vi è giustizia che possa andare esente da simili errori, piuttosto che a scalzare l'istituzione dei giurati. È raro d'altronde che un grave errore possa imputarsi ai giurati che non sia egualmente imputabile ai giudici. Il giudice invero che assiste al dibattimento, che è chiamato egli stesso a pronunciare la pena in vista dei fatti che formano l'oggetto dell'accusa, ha sempre mezzo o di sospendere il giudizio o di indirettamente impedirne l'esecuzione quando consti alla sua coscienza dell'errore in cui possono essere caduti i Giurati. In ogni caso questo pericolo dell'errore è comune sempre alle due giustizie, ed è riposto nella loro riunione il mezzo meno incerto di evitarlo. Si può affermare che gli errori più funesti sono stati commessi da certi giudicanti senza l'intervento dei giurati.

Questa grande istituzione del giurì, non è stata per parte di alcun

scrittori del Continente, l'oggetto di severe critiche, se non se perchè nel maggior numero dei casi essi la giudicavano in fuori delle condizioni dell'ordine rappresentativo e per lo più sopra tipi in cui era falsato il principio dell'istituzione stessa, o non vi era applicato che in un modo assai imperfetto.

Lezione 39ª

Seguito della precedente

Se si considera l'istituzione dei giurati nei suoi rispetti generali collo svolgimento della Società, si scorgerà che senza esservi remora a graduali e maturati progressi, vi spiega piuttosto indole conservativa. E se questa sua indole non si è ancora mostrata ben recisa nel Continente, ciò proviene dal modo secondo cui vi è stata costituita, come altresì da ciò che il giurì non vi è in generale chiamato se non se a conoscervi di una parte dei fatti che importano infrazione alle leggi penali, e non di quelli onde nascono le contestazioni civili in ordine ai quali esso senza dubbio avrebbe maggior occasione di manifestare le sue naturali tendenze.

Negli Stati del Continente invero, ove se ne tolgano alcuni Cantoni della Confederazione Elvetica, nei quali quasi tutti i reati gli sono attribuiti; il Giurì non conosce, eccetto una parte dei delitti di stampa, che dei crimini propriamente detti; in nessuno di codesti stati poi i Giurati hanno mai ad ingerirsi per un modo qualunque nell'amministrazione della giustizia civile. Per converso sono in Inghilterra ben pochi i giudizj civili in cui essi non intervengano nella stessa guisa che intervengono in tutti i giudizj penali. E si deduce da Blakston e da Delolme, come dall'intervento dei giurati abbia acquistato presso questa nazione grande fermezza la giurisprudenza civile e le leggi generalmente che vi sono

a base dell'ordine sociale — I Giurati portano qui come altrove lo spirito della vecchia Inghilterra.

Questo spirito di conservazione sarà sempre proprio dei tribunali dove interviene comecchessia l'elemento popolare, e sopratutto se questo elemento come era qui il caso si combina con quello del suolo. Il popolo delle campagne è in generale conservatore del bene come spesso anche del male di molti errori sempre; noi abbiam visto come dopo l'avvenimento della religione rinnovatrice, gli agricoltori, il popolo dei contadi dei villaggi (pagi) restasse lungamente fedele alle antiche superstizioni, talchè da lui queste assunsero appunto il nome di paganesimo. La mobilità non pare infatti un carattere del popolo che quando si vuol considerare esclusivamente nelle agglomerazioni urbane, ma non è nè secondo la verità rappresentativa, nè secondo i rispetti che sono fra le diverse parti della popolazioni degli Stati che l'elemento cittadinesco prevalga nel Giurì, in cui non può mai avere che una minima parte, quella porzione del popolo, che non avendo radice economica, si agita spesso sulla superficie delle nazioni.

Non si può eccepire contro i riflessi che precedono dagli esempj, in cui il Giurì acceso dalle passioni che agitano lo Stato fatto stromento di poteri violenti si associa ad indegni magistrati per commettere sotto specie di giustizia le più atroci vendette, le più inique spogliazioni, poichè se si guarda a questi esempj di delitti giudiziarj che offrono disgraziatamente in copia, i sanguinosi annali delle rivoluzioni e delle controrivoluzioni sì in Francia che in Inghilterra, si vedrà che falsato interamente nella sua costituzione, il Giurì che si rendeva complice di tali delitti e tracotanze, non era più per la subita trasformazione se non se una commissione dei partiti che imperversavano al potere.

Eppertanto il modo secondo cui vogliono essere scelti i Giurati, deve in prima attirare l'attenzione del legislatore, poichè dal metodo seguito nella formazione delle liste da cui si estraggono questi popolari giudici dipende essenzialmente la buona o la mala riescita dell'istituzione.

La forma elettiva rende, secondo alcuni, la lista sospetta di tendenze politiche, come la rende in ogni caso sospetta di eguali tendenze la parte che si lascia nella sua formazione agli ufficiali del potere esecutivo. La parte lasciata in proposito ai magistrati dell'ordine giudiziario porterebbe pericolo di snaturare l'istituzione — Secondo Blakston, le condizioni per esercitare le funzioni di giurato, devono essere determinate dalla legge, in guisa che qualunque sia l'autorità chiamata a fare le eliminazioni necessarie, possa compire l'opera sua, senza che abbia ad incorrere mai nella taccia di voler modificare ad intento politico, contro il fine della legge, le relative liste.

A questo scopo ha mirato sempre la legislazione inglese; lo Seriffo cui spetta di fare, formando le liste e le eliminazioni che essa è venuta prescrivendo, è un ufficiale il quale, comecchè eletto dalla Corona, si trova in fatto ed in diritto quasi assolutamente indipendente dal potere esecutivo. In Francia la parte troppo grande lasciata sempre nella formazione delle liste ai Prefetti organi veri del potere esecutivo, vi ha spesso scemato nella pubblica opinione il concetto di indipendenza in cui vuol essere tenuto il Giurì. Lo stesso accade nei paesi che a questo riguardo seguono l'esempio della Francia. In Isvizzera le liste sono formate per mezzo dell'elezione; e non si scorge che quindi i malgrado i timori che alcuni pubblicisti manifestavano, l'istituzione vi abbia assunto un carattere contrario agl'interessi della giustizia — Qui tutti gli

elettori sembrano accordarsi finora senza distinzione di parti nel riconoscere la necessità di scegliere a giurati gli uomini che sono moralmente più idonei all'alto uffizio. Ma il giurì è di troppo recente data in codesto paese perchè non si debba sovrastare nel portar giudizio sul modo di sua formazione.

La legge secondo cui è istituito il nostro giurì per la stampa, è informata dai principj più liberali al proposito. Le liste sono formate dalla legge stessa, la quale con ottimo consiglio, riferendosi alla lista formata secondo lo scopo di costituire il paese legale, assicura al medesimo principalmente il concorso necessario nell'amministrazione di questa parte della giustizia senza lasciar nascere sospetto che il giurì possa assumere da ciò tendenze politiche — La sorte dà quindi senza l'intervento attivo di altri elementi, la lista da cui sono tratti, salvo la ricusazione della parte pubblica e degli accusati, i giurati per ogni giudizio.

La Giurisprudenza però avendo ammesso che invece di scegliere i giurati nelle liste elettorali dei Circondarj delle diverse Corti di appello, si scegliessero unicamente in quelle delle città che sono sede di queste Corti, ha a nostro credere, grandemente mutato all'intento della legge che per certo non era quello di assicurare ai soli elettori di tali città, il diritto di far parte del giurì — Con ciò le condizioni della stampa sono state, non cerchiam quì se in bene o in male, d'assai per fermo modificate.

Le critiche che da alcuni pubblicisti si sono fatte al sistema delle nostre leggi, che è quello di un popolo giunto ad alto grado di coltura, perchè la modicità del nostro censo elettorale, chiama anche le classi meno colte a prender parte nell'amministrazione della giustizia, cesseranno ben presto dall'avere qualche ombra d'importanza, poichè la nazione già molto avanzata progre=

disce a gran passi nell'acquisto della coltura che al proposito da tali pubblicisti si ravvisa necessaria.

Non devesi però mai perder di vista che il giurì vuol essere una giustizia di pari e che sarebbe falsata nella sua essenza, ove non si chiamassero ad amministrarla se non se uomini i quali per l'educazione e per l'istruzione uscissero troppo dalla mezzanità, poichè non recherebbero forse più allora nei loro giudizj ciò che si richiede principalmente, il criterio comune della nazione. — In Inghilterra la ragione di questo criterio è riputata sì essenziale che si lascia allo straniero accusato il diritto di presentare sotto certe condizioni egli stesso la metà dei giurati che devono pronunciare sui fatti che gli sono imputati e di sceglierli fra gli uomini del proprio paese. Vi si lascia cioè il doppio beneficio di essere in parte giudicato dalla sua stessa patria e da suoi pari.

Il giurì è una grande guarentigia politica, noi non lo consideriamo che sotto questo aspetto, ma crediamo che essa guarentigia perderebbe della sua efficacia ove venisse ordinata ad intento politico, ad intento vogliam dire di assicurare a questo od a quel partito, a questa od a quella classe di cittadini un grado maggiore di influenza nello stato; poichè allora il giurì cessando di essere la giustizia di tutti per tutti non sarebbe più la giustizia del paese. Anzi crediamo che a tale riguardo non si voglia circoscrivere agli uomini che fan parte di quel che si chiama il paese legale, il diritto di concorrere ad amministrare questa giustizia, ma che si debban scegliere altresì, osservando certe condizioni fuori di codesta cerchia, in tutta quanta la nazione; e ciò senza tema che ne scapiti la buona giustizia — L'esperienza ha dimostrato che l'uomo semplice cui viene affidato l'uffizio di giurato, si investe al pari dei più colti e forse più ancora

della dignità del suo mandato e della responsabilità morale che gli impone. A misura che si sente l'arbitro della vita e della libertà dei suoi simili, egli si trasmuta in certa guisa in altro uomo; il sentimento del suo dovere afforza e rischiara la sua intelligenza, e prendendo voce dalla sicura coscienza, porta nei suoi apprezzamenti una sagacia, una rettitudine di giudizio, che non suole spesso manifestare negli atti della vita ordinaria.

Più si penetra d'altronde nella massa della nazione, meno si trova obliterato il senso morale della medesima. Il giurì o si consideri sotto l'aspetto giudiziario o si consideri sotto l'aspetto politico acquista maggior importanza quanto più ne è estesa la base o quanto più assume carattere universale — Esso avrà raggiunto il suo più alto grado di perfezione quando col crescere della coltura del paese, come i giudici ad Atene, potranno i giurati essere tratti senz'altro a sorte non che da tutto il paese legale, da tutta la nazione.

Vuolsi pure osservare che questa istituzione non potrà prendere nel continente tutto il suo naturale svolgimento se non se quando sull'esempio dell'Inghilterra essa vi venisse, per acconcie riforme a comprendere non solo la giustizia penale ma altresì la civile. Ognuno sente come al pari dell'ordine politico, l'ordine sociale sia per diversi riguardi interessato a codesta estensione della giustizia nazionale — Ma il modo onde è costituito il potere giudiziario presso le nazioni continentali, ed i molti vantaggi che senza esserle esclusivi da simile costituzione risultano, non ci lasciano sperare ben prossime queste radicali riforme.

Non è alcuno che non riconosca legittimo ed inerente alle condizioni dell'ordine rappresentativo, il concorso della nazione nell'amministrazione della

giustizia. Ma sono parecchi e l'istituzione dei giurati non ha maggior nemici di questi, i quali rendendo omaggio al principio che l'informa, professano di non credere i popoli in istato di esercitare codesto concorso se non se quando abbiano attinto un grado di coltura dal quale in generale sono ben lungi ancora. Egli è fuor di dubbio che più grande sarà la coltura di una nazione più idonea diventerà questa a convenientemente fare la parte che le è attribuita nel governo della cosa pubblica. Ma ciò non toglie che anche in condizioni di civiltà meno avanzata, essa non possa praticare le principali libertà costituzionali e soprattutto non possa esercitare quella del concorso giudiziario.

E veramente se siamo maturi per concorrere nella potestà legislativa, per concorrere in tutti i rami della pubblica amministrazione; se siamo maturi insomma per tutte le libertà che ci sono assicurate dallo Statuto, non lo saremo per la franchigia di cui l'Italia e l'Europa intera erano già in possesso, come abbiam visto, sono ora tanti secoli? — Se non siamo maturi per questa, se tanto ha meatito per noi il progresso, lo saremo ben meno ancora per le altre libertà costituzionali.

Che il giurì sia la malleveria per cui sono più atti e più maturi i popoli Europej, lo dimostra la sua storia, lo prova l'esempio vivente dell'Inghilterra, ne fa fede l'esempio delle nazioni che di quasi tutte le conquistate libertà facendo getto a questa sola si mostravano pertinacemente attaccate. La Francia perdonò Napoleone in vista della gloria, gli oltraggi molti da lui fatti alla libertà, ma fra le macchie che oscurano la grande memoria di lui, la principale agli occhi di questo popolo è il Senato-Consulto per cui l'imperatore annullava il verdetto della giustizia nazionale pronunciato dal giurì di Bruxelles — La Francia ne fu gran:

demente commossa; essa scorse in quell'atto un insulto alla giustizia e una ferita mortale alla istituzione in cui vedeva la più preziosa delle mallevérie che ancor le restavano.

Lo stesso difetto di maturità da parecchj si opponeva non sono molti anni in Isvizzera all'introduzione del giurì, allora che il nostro Pellegrino Rossi fra i primi vivamente lo raccomandava a quella sua patria di adozione, dove parevano pure opporsi all'istituzione raccomandata, le differenze di razza, di lingua di costumi, e sopratutto l'antagonismo delle confessioni — Non pertanto l'esempio del Cantone di Ginevra che prima l'adottò, trascinò in breve molti altri Cantoni, ed infine la confederazione stessa. L'istituzione vi è ora già radicata e vi ha prodotti i migliori risultamenti senza alcuno dei mille inconvenienti che indicavano siccome inevitabili gli oppugnatori della medesima.

Si potrebbero addurre altri esempj molti in proposito, ma gli addotti bastino. Ora facciam voti perchè la legge costitutiva del giurì già iniziata dal governo dinanzi al Parlamento venga finalmente a coronare l'edifizio delle nostre libertà costituzionali.

Lezione 40ª

§§ 4.

Del Giudice naturale

Le guarentigie che risultano dall'inamovibilità dei giudici e del concorso della nazione nell'amministrazione della giustizia, potrebbero perdere in molti casi ogni efficacia ove non vi si aggiungesse quella del giudice naturale. Per quest'ultima si compie invero la serie delle guarentigie politiche necessarie alla tutela dei diritti dei cittadini, ed al mantenimento delle pubbliche franchigie in quanto tocca

la costituzione e l'esercizio della potestà giudiziaria.

Così in conformità dei grandi principj che governano l'ordine rappresentativo, il nostro Statuto dispone al suo art. 71 che niuno può essere distolto da suoi giudici naturali ed aggiunge immediatamente nel capoverso dello stesso articolo in complemento ed in esplicazione del contenuto principale che non potranno perciò essere creati Tribunali o commissioni straordinarie. Il tenore di questo articolo si trova nelle più antiche carte e negli Statuti dell'Inghilterra ed in molte delle vecchie leggi di altre nazioni che furono poi diseredate dalla guarentigia che esprime. Fu ristabilito in Francia dalla Grande Costituente nella costituzione del 1791. d'onde passò nelle diverse costituzioni che si diede successivamente questa nazione ed in tutte quelle pure che ebbero da lei sullo schema delle sue si diedero molti altri popoli.

La forma che questa guarentigia veste nel nostro Statuto è desunta da quella che ebbe nella Carta largita da Luigi XVIII. alla Francia nel 1814, meno però l'eccezione che manteneva le Corti prevostali da cui quella carta fu purgata mercè la riforma che le fece subire la rivoluzione del 1830; senza però che ad esempio di questa riforma il largitore dello Statuto abbia creduto necessario di aggiungere al disposto che vieta la creazione di Tribunali o commissioni straordinarie, queste parole: a qualunque titolo e denominazione che possa essere. Non esistevano invero presso noi i motivi di sospettare che indussero i riformatori della Carta del 1814 ad aggiungere quelle parole.

Ora che cosa si deve intendere per giudice naturale? sono giudici naturali quelli che la legge assegna ai cittadini secondo le condizioni che loro riconosce nel tempo e in luoghi in cui recano un'infrazione alla medesima. Tali sono i Magistrati che si comprendono sotto la denominazione generale di Tribunali ordinarj, tali

pure per ragion di condizione i tribunali militari e marittimi, tale infine per ragion di condizioni ed in via di eccezione, il Senato stesso, sia quando è chiamato a conoscere dei reati imputati a suoi membri, sia quando è costituito in alta Corte di giustizia per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, sia pure quando siede per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

Prima che la malleveria del giudice naturale venisse a frenarli, i governi si attribuivano il diritto di sottoporre secondo il proprio beneplacito, gli accusati, ai tribunali che la ragion di Stato pareva consigliare. E sotto questo funesto nome di regime di Stato si celava bene spesso la vendetta e non di rado lo spirito di spogliazione dei governi medesimi. Egli fu invero per codesta via che in tutti i secoli si commisero i più atroci abusi della giustizia — Noi abbiamo accennato altrove alle Corti, alle Camere, alle Commissioni che con differenti denominazioni e sotto i più svariati pretesti furono costituite nei diversi Stati a simili intenti.

Colla malleveria del giudice naturale non hassi più a temere il ritorno di simili abbominazioni. L'inamovibilità del giudice ed il concorso dei giurati in tutti i giudizj criminali bastano è vero essi soli per impedire tale ritorno. Non pertanto se si osserva da un lato il modo secondo cui è costituito nel continente in generale il potere giudiziario ed all'azione sempre grande che vi esercita sopra di esso il potere esecutivo, se si osserva da un altro lato che il giurì, anche il meglio costituito, può trovarsi in un momento dato, ed in certa determinata circoscrizione signoreggiato da passioni e naturalmente obbediente a tendenze che possono eventualmente fare di lui, inconsapevole, uno stromento di quest'ultimo potere, si vedrà come la balìa lasciata a lui di tradurre a suo beneplacito dinanzi

a questo od a quel tribunale gli accusati, possa alcuna volta scemare se non distruggere interamente il benefizio della guarentigia dell'inamovibilità e quella pure del Giurì.

Egli è evidente che combinando l'influenza che per la nomina e le promozioni può in certi casi esercitare sui giudici col fatto delle passioni e delle tendenze accennate nei giurati di un determinato circondario, un governo meno osservante dell'onestà politica e meno curante dello spirito delle libertà costituzionali, potrebbe venir costituendo nel seno della giustizia ordinaria tribunali, che salvo la forma non fossero in fatto che commissioni al suo servizio ed a quello del partito che lo sostiene al potere contro coloro che lo avversano.

L'accusato invero che si trova tradotto dinanzi a giurati che non sono quelli della sua terra, che egli non conosce vedrebbe a suo detrimento immutato il carattere del Giurì, che vuol essere anzitutto una giustizia di pari; essi in realtà apprezzeranno i suoi atti con un criterio diverso da quello che i nati in circostanze analoghe alle sue, ed allevati sotto l'impero delle idee stesse in cui è stato educato, li apprezzerebbero, ed invece di trovare in essi i suoi pari morali i suoi compaesani non vi troverebbe per avventura che degli stranieri e spesso anche dei nemici, rispetto ai quali gli sarebbe pur tolta in fatto la facoltà di fare delle ricusazioni efficaci — L'esercizio di questa facoltà non è possibile che laddove l'accusato è in condizione di conoscere i suoi giudici.

A confortare questi riflessi si potrebbero citare molti esempj. L'Inghilterra prima che la guarentigia del giudice naturale vi fosse ben stabilita e la Francia in quasi tutti i tempi, ne offrono di terribili. Nei due paesi si cercò sempre di illudere questa salutare guarentigia, là si viddero gli accusati catto:

lici ed i dissidenti, i realisti ed i repubblicani sottoposti gli uni e gli altri alternativamente al giudizio dei loro più ardenti nemici religiosi e politici; qui si videro gli accusati Protestanti, gli aderenti di una nuova dinastia, i repubblicani, sottoposti ai Cattolici, ai fautori del potere costituito, ai realisti e viceversa. La storia della Spagna, della Germania, dell'Italia sono piene esse pure di simili esempj – Qual'è dunque la nazione che se ne possa dir netta?

Non è già che si intenda mai voler assicurare per giudici all'accusato i suoi complici morali; ma si deve per ogni modo impedire che egli non trovi in essi i suoi nemici – Lo scopo cui si deve mirare in ogni caso, si è che l'accusato sia effettivamente giudicato da coloro che la legge gli assegnerà per giudici al momento del reato.

Ciò che abbiam detto altrove dell'indipendenza naturale del giurato e delle ragioni che fanno di lui il giudice più imparziale e più moralmente competente che cercar si possa, non toglie che, sotto l'influenza sempre delle idee e delle consuetudini che governano comecchessia la morale pratica delle contrade in cui vive, egli non sia più o meno buon giudice della reità degli accusati secondo che questi appartengono alla sua contrada o le sono stranieri. Il giurato ovvegnacchè rappresenti la nazione deve restar sempre nell'interesse della giustizia un giudice locale.

Per molti dei motivi anzidetti e con gran fondamento di ragione si dirà che la buona giustizia vuole che l'accusato possa sottrarsi alle influenze locali ed alle passioni che possono rendere incompetente il giudice naturale. Egli è appunto a cagione di ciò che in tutte le legislazioni libere, si accorda all'accusato il diritto di concorrere negativamente per la via delle ricusazioni alla formaz

zione del tribunale che deve giudicarlo. Il che ha luogo principalmente rispetto al giurì. Le leggi inglesi a questo proposito sono molto larghe, men larghe quelle della Francia in favore dell'accusato. Ma questo non basta, vi sono casi in cui l'accusato, malgrado le ricusazioni anche le più larghe, non può sperare imparziale giustizia dai suoi giudici naturali. Allora è necessario trasferirlo dinanzi ad altri giudici che gli siano naturali in quanto al delitto che gli è imputato ed in quanto alle persone, non in quanto al luogo. Tuttavia ciò non deve farsi se non se ad istanza dell'accusato ed in ogni caso solo per l'autorità del potere giudiziario. La guarentigia del giudice naturale è accordata agli accusati, ed essi in principio dovrebbero avere solo il diritto di fare istanza per esser tradotti dinanzi ad altri giudici, al potere giudiziario solo in ogni circostanza il determinare quale dovrà essere, stando sempre nella sfera dei giudici assegnati dalla legge, il Magistrato dal quale avranno ad essere giudicati.

Colla guarentigia del giudice naturale la nostra come tutte le costituzioni dei popoli liberi, ha avuto anzitutto in mira di impedire che il governo potesse tradurre gli avversarj politici dinanzi a magistrati che non fossero in fatto che una sua commissione. Non basta quindi che il potere esecutivo sia posto nell'impossibilità giuridica di istituire tribunali e commissioni straordinarie. Il capoverso dell'artº 71. toglie non che a lui, al potere legislativo stesso una tale facoltà. Lo spirito che informa quell'articolo e tutto lo Statuto, vuole di più che la legge stabilisca e stenda nelle sue applicazioni la guarentigia del giudice naturale, in guisa che ciò che nè il governo nè alcuno dei poteri costituiti possano in diritto, si possa mai stabilire in fatto.

Il potere legislativo stesso quindi uscirebbe dalle norme che si desumono dalla

lettera e dallo spirito dello Statuto ove venisse a costituire magistrature le quali, sia per l'estensione della rispettiva giurisdizione, sia pel modo secondo cui sarebbero eletti i loro membri, sia pel carattere dei reati di cui fossero per conoscere, divenissero in fatto vere commissioni del governo. La quale cosa si è visto in alcuni stati dove sotto la veste di giudici assegnati dalla legge non si sono avuti e non si hanno tuttavia veramente che commissarj del potere politico.

Egli fu appunto per impedire eventualmente l'istituzione di simili magistrature che nella Carta riformata del 1830 si aggiunsero in Francia alla disposizione che abolivano i Tribunali e le commissioni straordinarie le parole: sotto qualunque titolo e denominazione e fu con savio consiglio; infatti due anni dopo la Corte di Cassazione, appoggiandosi sopra quelle parole, annullava le sentenze pronunciate dalle Corti marziali durante lo stato di assedio di Parigi.

Abbiam detto più sopra che la disposizione su cui principalmente si appoggiava nel 1832 la Corte di Cassazione in Francia non era stata creduta necessaria dal largitore dello Statuto. E veramente noi abbiam visto due otre volte il nostro governo costretto di porre in istato d'assedio alcune città e provincie, ma in nessuno di questi casi malgrado la necessità di provvedere con prontezza ai pericoli dello Stato il governo si è creduto mai autorizzato di distrarre i cittadini dai loro giudici naturali. E ciò diciamo non già a cagion di lode che per fermo meritava il governo per la liberale sua condotta in quei frangenti, ma sibbene per stabilire con questi precedenti come dai Ministri che si trovarono essere in parte i compilatori stessi dello Statuto, si intendesse la guarentigia del giudice naturale che in ogni caso il potere giudiziario avrebbe all'uopo mantenuta.

Ma si dirà da alcuni ciò che si disse in Francia, che giova la guaren:

tigia dell'art.° 71. quando il governo ha il Senato che nomina e di cui può modificare in ogni caso gli elementi, una Commissione permanente dinanzi alla quale egli a suo arbitrio può tradurre tutti gli accusati per la tutela dei quali è principalmente stabilita la guarentigia del giudice naturale; tutti gli accusati cioè per delitti politici e tutto ciò senza che si possa eccepire contro questa alta Corte che essa non è un Tribunale naturale, poichè essa è costituita dallo Statuto come il più alto di questi e senza che si possa avere mai contro le sue sentenze il rimedio del ricorso in Cassazione che pur si avrebbe sempre contro i giudicati di qualunque altro tribunale.

Egli è certo che ove si potesse concepire che questa alta corte potesse farsi stromento del potere che elegge i suoi membri, la malleveria di cui parliamo sarebbe in principio grandemente scalzata. Ma ciò non è nè può essere. Gli elementi di cui secondo lo Statuto vuol essere composto il Senato nel quale devono accogliersi tutti i tesori di dignità, di sapienza civile, di moderazione e di indipendenza morale, di integrità, di alta esperienza politica della nazione non lascian luogo a dubitare della sua imparzialità e della sua giustizia. Aggiungeremo pure che pei reati di cui il Senato può essere chiamato eventualmente a conoscere, egli solo in certi casi può avere l'autorità e la libertà morale necessaria alla tutela degli accusati_ Vi possono essere in effetto processi, nei quali gli accusati di regioni differenti e di diverse categorie e condizioni non troverebbero forse dinanzi ai tribunali ordinarj anche i meglio costituiti per i motivi che si sono più sopra indicati, la guarentigia d'imparzialità che questo grande giurì nazionale può solo sempre loro assicurare.

Non pertanto anche qui dobbiamo sapere grado al governo, di non avere

avuto ancora ricorso a questa Alta Corte quantunque a cagione degli avvenimenti accennati si sia a varie riprese trovato, a norma dello Statuto, in caso di potervi ricorrere. Qui pure vogliomsi vedere precedenti i quali comecchè negativi non sono meno senza una grande importanza, poichè se non si è fatto uso di questo mezzo costituzionale quando i pericoli in cui versava il paese che non si riprodurranno forse più mai e la necessità di un'alta repressione morale sembravano più richiederlo, non è a credersi che si voglia farne uso se non allora che maggiori pericoli e più impellenti necessità lo richieggano effettivamente — Ma a questo proposito si parlerà più estesamente quando diremo del Senato considerato come Corte di giustizia.

Non parleremo della pubblicità dei dibattimenti giudiziarj assicurata dallo Statuto. Abbiam detto altrove in una lezione specialmente consacrata a questo tema come la pubblicità sia una delle condizioni della libertà rappresentativa in ordine a tutti i poteri, non è mestieri quindi il dilungarsi su tale argomento. Nell'amministrazione della giustizia, la pubblicità completa, le tre guarentigie principali dell'inamovibilità del concorso nazionale e del giudice naturale, e in ogni caso conforta l'indipendenza dei Magistrati.

Noi non guardiamo la questione della pubblicità sotto l'aspetto stesso da cui la guardano i moralisti, ma dobbiamo considerarla solamente sotto l'aspetto politico, senza però che si voglia con ciò indicare che la nostra deduzione possa essere mai in contraddizione con quella dei moralisti.

La presenza del pubblico nei giudizj è evidentemente una tutela per gli imputati, un freno salutare sì per l'accusa che per la difesa cioè sindacato morale, efficace tanto pei giudici quanto pei giurati. Questa presenza corrobora

sopratutto il principio del concorso della nazione nel poter giudiziario, e come è stato già osservato da altri, tiene luogo per alcuni rispetti di tale concorso in tutti i paesi dove senza il giurì è ammessa la pubblicità dei dibattimenti giudiziarj — Il governo che ammette il pubblico ad assistere liberamente questo dibattimento si trova già nelle vie della libertà politica.

Lezione 41ª

§§ 4º

Del Potere esecutivo e della Prerogativa.

Secondo il linguaggio politico ed i principj che ci sono stati tramandati dalla grande Costituente ed in generale dalla rivoluzione francese per le quali si proclamò la divisione dei poteri si confusero, come si è visto, i poteri politici coi pubblici, il potere esecutivo comprende in massima tutti gli atti che sono costituzionalmente attribuiti e subordinati alla Corona. Secondo il linguaggio dei pubblicisti più corretti e secondo i principj che governano l'ordine monarchico rappresentativo, nel quale l'accennata confusione può avere luogo nelle attribuzioni della Corona, si sogliono principalmente distinguere gli atti del potere esecutivo da quelli che si dicono proprj della prerogativa reale.

Sotto l'influenza di questi diversi linguaggi e di questi differenti principj, il vocabolario del diritto pubblico è divenuto molto incerto, talchè spesso si comprendono sotto il nome della prerogativa in generale, tutte le attribuzioni costituzionali della corona, e non di rado queste stesse attribuzioni si comprendono sotto il nome del potere esecutivo. Noi intendiamo mantenere la distinzione. Essa non ha invero nella pratica rappresentativa molta importanza, ma ne ha una grande al punto di vista speculativo e storico, e serve a far conoscere i rispetti che sono fra la potestà reale e gli altri poteri, ed a mostrare la parte che questa esercita nell'economia costi=

tuzionale. Delle quistioni che si riferiscono a tale distinzione, diremo più ampiamente quando parleremo della Corona considerata come potere politico. Nello stesso modo però che abbiamo distinto i poteri pubblici dai politici, così ci conviene ora fare la distinzione accennata, non per determinare i limiti della prerogativa in ordine a codesti ultimi poteri, ciascuno dei quali sotto il titolo di privilegj, ha pure attribuzioni speciali per molti riguardi analoghe a quelle che si comprendono nella medesima, ma si deve principalmente ben determinare i suoi rispetti coi poteri pubblici, e massimamente col potere esecutivo.

Quando si cerca negli scrittori che cosa si debba intendere per prerogativa reale, difficilmente si trova una definizione conforme, poichè la prerogativa varia di estensione secondo le epoche e le nazioni cui le opere di questi scrittori riguardano. Non pertanto crediamo che salvo sempre il principio che rex non potest nisi quod jure potest si possa definire la prerogativa: quella parte di Sovranità che per l'essenza dell'ordine monarchico rappresentativo appartiene alla Corona e di cui non potrebbe essere spogliata senza compromettere il più gravemente l'ordine stesso — Questa definizione esclude è vero, una parte delle attribuzioni della Corona, le quali, benchè non esecutive, appartengono però in virtù della legge positiva egualmente al Re, sia che si consideri come potere politico, sia che si consideri come potere pubblico. Ma non si intende colla distinzione che intendiamo mantenere ripartire in due sole categorie esclusivamente i diritti della Corona la quale per la consuetudine o pel disposto degli Statuti, può avere altri diritti che non sieno compresi nè teoricamente nè prammaticamente in alcuna delle due categorie. Come appunto oltre i privilegj essenziali a ciascuna di esse, ognuna delle due Camere può avere dalla legge o dalla Costituzione alcuni diritti che non

s'attengono nè al suo privilegio nè alle sue attribuzioni legislative.

La storia non che le condizioni razionali dell'ordine rappresentativo ci fanno scorgere le ragioni della prerogativa reale. Storicamente invero al loro risorgimento le libertà pubbliche si affacciano tutte in prima come un'emanazione dei principi anzichè delle Corone, onde fosse che dovunque all'avvenimento di ogni nuovo Signore, i popoli richiedessero sempre la confermazione delle franchigie. La Magna Carta come tutte quelle che son venute successivamente ad allargare e ad assodare le libertà inglesi sono state per molte volte confermate. Così fu delle franchigie date ad altre nazioni. I nuovi principi cercavano spesso di ritenere e di reintegrare alle loro Corone i diritti così alienati dai loro predecessori a pregiudizio di ciò che chiamavano la prerogativa delle medesime — Non è stato che in tempi molto meno remoti che le concessioni fatte dai principi hanno obbligato le loro corone, cioè: tutti i loro successori allo stesso titolo.

Gli ultimi Stuardi pretendendo, sotto pretesto appunto di prerogativa a ristaurare quel che chiamavano il potere assoluto delle loro Corone, miravano, seguendo l'esempio di molti principi d'allora, a riprendere la più gran parte delle libertà di cui la nazione inglese si trovava da lungo tempo per legittime concessioni in possesso. Il Parlamento che già anteriormente ai Tudor e poi sotto i primi Stuardi, aveva sostenute acerbe lotte in proposito, reagendo contro gli ultimi, era venuto non che ad assicurare i suoi privilegj, a spogliar la Corona della più gran parte dei diritti proprj della medesima — Ma appena assicurato della vittoria per la rivoluzione del 1688, egli si accorse della necessità di reintegrare nell'interesse stesso delle libertà nazionali la Corona rinfrancata per una dinastia non sospetta in una gran parte dei diritti che esso aveva se non usurpati, occupati durante una parte della ristaurazione.

Non fu che allora propriamente che si venne dagli scrittori inglesi e mas-

sivamente nelle assemblee del Parlamento a discutere intorno alla questione della prerogativa della Corona considerata nei suoi rispetti coll'ordine costituzionale. Proclamato collo stabilimento di Guglielmo d'Orange, il principio che Lex facit regem contro il principio contrario del Rex facit legem che avevan sostenuto i partigiani degli espulsi Stuardi, la prerogativa della Corona diveniva agli occhi di tutti una guarentigia, anzichè una minaccia per le libertà pubbliche. Si sentì dovunque come fosse in essa una delle pietre angolari dell'edifizio costituzionale — Ogni partito si affrettò a riconoscere che, o fosse egli al potere o vi fosse il partito avverso, ognuno di essi aveva un eguale interesse a mantenerla ed a consolidarla.

Tuttavia non si venne a determinarla pel mezzo di dichiarazioni o di Statuti. Tutti si accordano invero presso codesta nazione nel riconoscere nei diversi atti del potere regio, quelli che appartengono alla prerogativa, e quelli che non spettano essenzialmente alla medesima. Ma non si è creduto che si potesse determinare la serie delle attribuzioni che vogliansi comprendere nella prerogativa con una legge. Tutte le quistioni che si riferiscono a questa materia sono lasciate alla prammatica costituzionale, alla giurisprudenza rappresentativa, la quale informandosi dai precedenti, e prendendo voce dalle circostanze va sicura al suo intento.

Le Carte e gli Statuti delle nazioni continentali determinano bensì le attribuzioni generali della Corona, ma con opportuno consiglio essi pure si astengono dal distinguere fra queste, quelle che per essenza sono proprie della prerogativa.

Il nostro Statuto dopo aver detto nel suo artº 5º che „ al Re solo appartiene il potere esecutivo „ soggiunge „ Egli è il Capo Supremo dello Stato, comanda tutte le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, di alleanza e di Commercio „ Nella serie di queste attribuzioni che si scontra con eguale forma in tutte le Costituzioni

e cui si aggiungono quelle di convocare e di sciogliere il Parlamento, di sciegliere liberamente i Ministri, di sancire le leggi, di nominare i Senatori e di far grazia, le quali, come nel nostro si trovano parimenti quasi tutte anche negli altri Statuti, e che per fermo non fan parte del potere esecutivo, alcuni pubblicisti veggono, e non a torto, gli atti principali della prerogativa — Le attribuzioni che secondo lo Statuto il Re esercita nel Parlamento, come parte integrale del medesimo, iniziandovi le leggi, sono certamente importantissime, ma non possono considerarsi come faciente parte della Prerogativa, il Re invero potrebbe come in Inghilterra essere privato di queste attribuzioni senza che ne scapitasse nè l'ordine costituzionale nè la Corona.

Ora comecchè le attribuzioni che giusta le accennate norme costituiscono principalmente la prerogativa, non abbiano tutte un eguale rilievo, non pertanto esse sono tutte di tal natura che la Corona non potrebbe essere privata di alcuna di esse senza che l'economia Costituzionale non fosse in qualche punto più o meno gravemente turbata.

La Sovranità dello Stato risiede a un titolo eguale nei tre poteri politici, ma al Re solo appartiene il diritto di rappresentarla sia internamente sia esteriormente. Questa rappresentanza personale dello Stato è essenziale, tanto rispetto ai cittadini ed ai poteri pubblici e politici, che trovano tutti nel Re il loro centro di unità, quanto rispetto alle potenze estere che nella persona del Capo dello Stato veggono quella della nazione. Il comando supremo della forza di terra e di mare congiunto al diritto di dichiarar la guerra e di fare la pace, derivano e sono complemento della prerogativa che egli ha di rappresentar solo lo Stato — La Costituzione francese del 1791 diminuendo nel Re la sua qualità di Comandante Supremo delle armate di terra e di mare, togliendogli il diritto di far guerra e pace esautorò interamente la Corona, alla quale non si può togliere l'attributo della spada senza abbassarla

agli occhi dei cittadini e senza abbassare nello stesso tempo in cospetto dei popoli esteri colla maestà del Capo dello Stato, quella della nazione stessa.

Il Re considerato rispetto al diritto delle genti è essenzialmente colui che conduce il suo popolo alla guerra, togliere ad esso questo attributo sarebbe privarlo del titolo principale della sua autorità, chi riconoscerebbe senza l'attributo della spada il capo del Belligero Piemonte, il successore dei nostri Re guerrieri? I pericoli che si temono in proposito per la libertà interna, se non si scansano per l'argomento del diritto non sarebbero accresciuti anzichè scemati col deferire ad altri che al Re la potestà militare — Il Parlamento inglese usciva dalle condizioni dell'ordine costituzionale, quando sotto Giacomo I affidava ad una Commissione Parlamentare la condotta della guerra palatina.

Nella prerogativa di convocare e di sciogliere il Parlamento, ricorrendo ove accada alla nazione pel rinnovellamento della Camera elettiva è riposta la chiave del reggimento monarchico rappresentativ. Per essa il Re conserva il suo governo in continuo accordo colla nazione e costringe i rappresentanti costituzionali di questa a mantenersi in stretta e non interrotta comunione di voti coi loro costituenti — La libera scelta dei ministri completa codesta principale prerogativa, poichè col cambiare il suo consiglio, la Corona ha modo di ristabilire l'accordo accennato senza che sia mestieri di ricorrere alla nazione alla quale non si rivolgerà se non quando avrà argomento di credere che il governo rappresenta in fatto la nazione stessa meglio che non la rappresenti la maggioranza attuale di mandatarj costituzionali della medesima.

La Costituzione francese del 1791 come abbiam visto e quelle che vennero sull'esempio di questa togliendo o limitando alla Corona questi due mezzi efficaci di mantenere il governo e la rappresentanza nazionale in comunione continua col paese, confe-

rivano per un certo tempo almeno ad isolare i poteri costituiti a pregiudizio della verità costituzionale la quale non esiste se non a patto che questa comunione non patisca mai interruzione.

I governi delle repubbliche cui manca necessariamente questo magistero della Corona si trovano infatti esclusi dal paese ben più spesso che non posson mai trovarsi i governi monarchico-rappresentativi. – Questo isolamento perdura nella democrazia finchè i termini assegnati dalla Costituzione al rinovellamento dei poteri politici non sieno decorsi, e come il Sovrano cioè il popolo non può mantenersi lungamente in disaccordo coi poteri da lui costituiti, accade che si venga a ristabilire l'armonia il più spesso per la via delle rivoluzioni quando non si faccia per quella dei colpi di Stato.

Nel reggimento costituzionale, la Corona usando opportunamente della sua prerogativa procaccia i risultati che si possono ottenere dalle rivoluzioni senza alcuno dei mali gravissimi che inevitabilmente le accompagnano e che non sono quasi mai compensati del bene che può alcuna volta provenire dalle medesime.

La prerogativa delle Corone in ordine al Parlamento ed ai ministri vuolsi considerare non tanto come uno dei più grandi attributi del Re costituzionale quanto come una delle più preziose malleverie nazionali giacchè per essa ove sia ben praticata si assicurano al paese tutti i vantaggi che si suppongono nelle forme democratiche, senza alcuno dei molti pericoli che loro sono effettivamente inerenti.

Lezione 42ª

Seguito della precedente

Nel sistema costituzionale la Corona è il centro intorno al quale spiegano la loro efficacia e trovano la loro unità tutti i poteri. La sanzione è l'argomento per cui il Re unifica purgandola dal vizio che lascia in esse l'opposizione delle mi-

noranze parlamentari l'opera delle due Camere, alla quale egli solo può imprimere il suggello dell'autenticità le Lex fit consensu populi et constitutione regis.

Non si potrebbe invero togliere alla Corona la libera facoltà di sancire le leggi senza allontanarsi dai principj razionali e dalle norme tradizionali onde si informa il governo che ci è guarentito dallo Statuto — Nè la sanzione diviene inutile quando si tratta di leggi iniziate dalla Corona e mantenute senza cambiamento di sorte alcuna dalle due Camere, imperocchè gli atti per cui il Re inizia le leggi provengono unicamente dalla parte che gli è assegnata nell'esercizio della potestà legislativa in concorrenza cogli altri due poteri politici, sono necessariamente imperfetti e non s'attengono per nessuna guisa agli atti perfetti per cui egli le sancisce, come questi non si collegano con quelli per cui in seguito le promulga e le fa eseguire che sono atti più o meno perfetti proprj della potestà esecutiva.

Si può quindi concepire l'integrità costituzionale della Corona anche senza la potestà di iniziare direttamente le leggi, ciò che invero ha luogo in Inghilterra, si può per molti riguardi concepire egualmente, salva la prerogativa della spada, anche senza la facoltà di provvedere esclusivamente all'esecuzione della medesima, ma non si può concepire una tale integrità senza il diritto esclusivo di dar loro la sanzione _ D'altronde i motivi che possono avere determinata la Corona ad iniziare una certa legge potrebbero per diverse cause cessare al momento in cui questa avrebbe ricevuta l'approvazione del Parlamento, quando cioè diventerebbe obbligatoria pel potere esecutivo.

Noi abbiamo detto parlando della Costituzione francese del 1791. come la grande costituente non riconoscendo al re che il diritto di apporre un veto puramente sospensivo alle leggi deliberate dall'assemblea legislativa, spogliasse la Corona di una delle sue

essenziali prerogative ed uscisse per conseguenza, come lo dimostrarono i fatti dalle condizioni della monarchia rappresentativa.

Nella serie delle accennate attribuzioni della Corona vi è quella per cui il Principe nomina a tutte le cariche dello Stato. Non è mestieri il dire che salve sempre le disposizioni positive dello Statuto, se si eccettuano le nomine dei Ministri e quelle che appartengono necessariamente al Re in virtù delle prerogative per cui comanda le forze di terra e di mare e per cui rappresenta lo Stato all'estero, la maggior parte delle altre potrebbe essere affidata ad altri senza che ne ricevesse scapito la Corona o ne fosse stemperato l'ordine Costituzionale. Così per esempio la nomina dei giudici salva l'istituzione loro che vuolsi sempre riservata al Re come capo del potere giudiziario potrebbe esser lasciata ad altro potere in concorrenza colla nazione, o come accade secondo la costituzione nel Belgio essere fatta dal Re coll'intervento simultaneo, o secondo i casi separato, dal potere giudiziario del Senato e dei Consigli provinciali. Non pertanto vi è un'ordine di nomine e che deve mantenersi a titolo di una delle sue principali prerogative alla Corona, e queste sono le nomine dei membri del Senato.

Storicamente parlando, l'Alta Camera è la prima emanazione della Corona, è il potere che prima si estrinseca da questa, senza mai cessare però in diritto almeno di esserle unito. La separazione di fatto ingenerava spesso lo smembramento delle nazioni. L'unione dei Pari col Re costituiva il solo argomento di unità politica nel medio evo. Dovunque quest'unione si è potuta mantenere, si è venuto all'instaurazione di forti Stati. Il mezzo di mantenerla era riposto appunto nella facoltà che aveva il Re di attribuire seggio e qualità di Pari a cui avesse voluto. Oggi questi vincoli tra la Corona ed i Pari, se il Senato non fosse Corte di giustizia, non sembrerebbero ad alcuni più necessarj al punto di vista politico. Ma la parte importante che questa Camera esercita

nell' economia costituzionale, e quella che la Corona deve esercitarvi in tutti i poteri indistintamente vogliono che a questa sia sempre riservata a titolo di prerogativa la nomina dei Senatori.

La Costituzione del Belgio e sul suo esempio per alcun riguardo la prussiana, si staccavano dai principj del governo monarchico-rappresentativo, facendo sorgere i Senatori dall' elezione, ciò che obbliga quindi gli autori di codeste costituzioni a non lasciare al Senato le alte attribuzioni che è chiamato ad esercitare in ordine ai Ministri accusati dalla Camera elettiva. La Prussia ha già corretta a questo riguardo la sua costituzione non il Belgio. I Pubblicisti più assennati osservarono già da un lato che la Costituzione belga rendeva eventualmente impossibile il togliere di mezzo le opposizioni che venissero a sorgere od a perdurare fra la Camera dei Deputati ed il Senato, imperocchè manca alla Corona la facoltà di ristabilire fra loro mediante opportune modificazioni recate al Senato, l'accordo necessario, ed osservarono da un altro lato come per contraria ragione la Corona potrà rimanere interamente paralizzata quando cioè, attesa la sorgente comune da cui derivano le due assemblee essa sarà indeclinabilmente trascinata con grande pregiudizio delle guarentigie risultanti dall' equilibrio costituzionale, nella loro corrente irresistibile. – Si sono già fatti vedere i segni di questo doppio pericolo che la sapienza civile del Re ed il buon senso della nazione hanno finora allontanato. Ma sarà sempre così? Le limitazioni che la Francia apportava nel 1830 per la legge ordinatrice della Camera dei Pari alla nomina regia, e che sullo schema di codesta legge lo statuto nostro pure consacrava, sono sembrate già meno in armonia coi principii che governano il sistema costituzionale; contrarie quindi poi a questi principj vogliansi tenere le leggi che ad esempio delle citate costituzioni tendono a spogliare interamente la Corona di questa sua essenziale prerogativa.

Così spogliata invero la Corona resta soverchiamente isolata. Il Senato vuol essere l'espressione di interessi morali e politici analoghi a quelli che rappresenta per l'indole e pel fine della sua istituzione, la Corona alla quale egli deve essere presidio nei frangenti in cui questi interessi possono trovarsi in urto con quelli che trovano la loro espressione nella Camera elettiva.

Il Re è costretto per la natura delle cose di scegliere i suoi consiglieri anzitutto nel seno di codesta camera. Egli può trovarsi in fatto men libero in seno del suo consiglio. Vi sono provvedimenti legislativi, rischiosi che talvolta le passioni del momento sembrano reclamare imperiosamente. Il potere elettivo si trova spesso sotto la pressione di tali passioni. Il rifiuto di sanzione per parte del Re può divenire in fatto assai pericoloso. Il senato solo in grado di venire con temperamenti opportuni ritardare, modificare il provvedimento reclamato, assicurando l'indipendenza morale della Corona e con ciò spesso la libertà nel paese – Epperciò nell'interesse dell'ordine rappresentativo questa prerogativa vuolsi lasciare interamente al Re, come si vogliono quindi interpretare il più largamente le disposizioni dello Statuto, che come si vedrà parlando del Senato, regolano l'esercizio della prerogativa reale in proposito.

Non è alcuno che contesti alla Corona il diritto di far grazia e di commutar le pene dei condannati la cui condanna non può più trovare comecchessia rimedio nel potere giudiziario. Abbiamo accennato altrove ai rispetti che sono fra la grazia e l'amnistia. Storicamente il Re è il supremo giudice della nazione. Così anche dopo che il poter giudiziario fu staccato da lui per non dipendere più che dalla legge, questo potere conserva ancora colla Corona dei vincoli esteriori senza nuocere alla sua indipendenza e senza distorlo menomamente dalla sua soggezione alla legge, fanno fede delle relazioni che esistevano primordialmente fra loro e conferiscono ad accre=

scere efficacia a tutte le guarentigie che per esso si mantengono, abdicando nelle mani del potere giudiziario la sua autorità di giudice il re si è riservato il diritto di rimettere le pene; quando pronuncia la grazia egli tiene ancora la mano di giustizia, e la grazia incorona l'ordinamento giudiziario, essa splende sopra il medesimo per assicurare nella fedeltà alla legge la coscienza dei giudici. Se il Re invero non avesse la prerogativa della grazia, questa sarebbe per necessità morale esercitata a pregiudizio della legge dal giudice stesso.

L'abuso che si era fatto del diritto di grazia in Francia sotto l'antico regime, indusse l'assemblea Costituente ad abolirlo, e fu tolto così alla Corona dei Re Cristianissimi il più bello dei suoi attributi. Dopo i terribili cimenti della repubblica, quando la nazione pareva volgere più alla instaurazione del principio monarchico, questo diritto fu ristabilito. Luttuosi errori giudiziarj senza rimedio legale di sorta alcuna reclamavano d'altronde un tale ristabilimento che ebbe luogo in seguito alla Costituzione dell'anno VIII mediante un Senato Consulto dell'anno X che attribuiva colla riserva di certe forme la grazia al capo dello Stato, cioè al primo consiglio. Così Napoleone avanti di assumere la corona, assumeva per anticipazione l'esercizio della prerogativa che rende più auguste le teste coronate agli occhi dei popoli — Al cader del sistema imperiale la grazia veniva a compire la serie delle prerogative della Corona nella Carta che salendo sul trono dei suoi avi, Luigi XVIII largiva alla Francia. La lettera del nostro Statuto a tale riguardo è tratta da codesta carta.

Le quistioni diverse che si riferiscono alla prerogativa della grazia, sia che si ravvisi sotto l'aspetto giudiziario, sia che si ravvisi sotto l'aspetto puramente politico saranno sciolte a loro luogo, in quella parte del nostro corso cioè, in cui si parlerà dell'esercizio delle varie prerogative fin ora adombrate e della responsabilità ministeriale

in proposito — Qui non abbiamo voluto parlare propriamente delle prerogative costituzionali della Corona, se non se per chiarire in generale quale sia l'indirizzo della giurisprudenza parlamentare, a loro riguardo, quali sieno i rispetti loro colla potestà esecutiva, quale infine la parte che hanno nell'economia dell'ordine rappresentativo.

Prima di por termine però a questa lezione diremo il più concisamente di una speciale prerogativa assicurata dallo Statuto al Re, la quale comecchè non inerente alle condizioni del governo rappresentativo, è non pertanto, attesa la guarentigia dell'art.° 1.° dello statuto stesso di un grande rilievo per noi; vogliam dire di quella per cui in vista dell'art.° 18 appartiene al Re l'esercizio dei diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero. Secondo il nostro antico diritto pubblico ecclesiastico in ordine al temporale, il superiore civile della Chiesa è il Vescovo esteriore della medesima. I Concordati riconoscono implicitamente questa qualità nei nostri Principi — Lo Statuto innova bensì alle condizioni dei cittadini in ordine alla religione, ma pel suo art.° 1.° mantiene in ciò che concerne le relazioni dello Stato colla Chiesa, le relazioni cioè: fra le due potestà civile ed ecclesiastica, l'antico diritto

Il Re si trova quindi investito di un potere del quale i suoi Ministri potrebbero abusare, portandolo a compromettere le franchigie nazionali come fecero in altri tempi, e per molti riguardi han fatto anche recentemente alcuni Principi, o come fecero altri nel XVI secolo, ed alla fine del passato la Costituente francese, a compromettere la libertà necessaria alla indipendenza spirituale della Chiesa — Lo spirito della nostra età, la complessione morale del paese, e le tradizioni del governo nostro in proposito, non ci lasciano temere alcuno di simili eccessi. Del resto la malleveria della responsabilità ministeriale ci guarentisce abbastanza contro i medesimi.

Noi abbiam fatto cenno di questa prerogativa speciale di cui si tratterà

più ampiamente quando verrà in acconcio di dire della guarentigia contenuta nel primo articolo dello Statuto, per mostrare come oltre i diritti che la Corona esercita in virtù della prerogativa sopra indicata ed in virtù del potere esecutivo che le appartiene a titolo generale sia investita per questa di attribuzioni che estendono singolarmente la sfera sua di efficienza politica e morale nello Stato.

Lezione 43.ª

Delle diverse attribuzioni del Potere Esecutivo.

Compendieremo, a cagione del tempo che stringe in questa lezione, quanto ci resta a dire sotto l'aspetto politico delle quistioni concernenti le attribuzioni che si accumulano nella potestà esecutiva riservandoci, come abbiam fatto per ciò che riguarda la prerogativa reale di completare la trattazione delle medesime quistioni quando si avrà a dire particolarmente della Corona e del suo Consiglio.

Secondo le dottrine che prevalsero in seno alla grande Costituente, la Potestà Esecutiva è quella che ha per mandato di costringere i cittadini all'esecuzione delle leggi ed i condannati all'esecuzione delle sentenze. Vi sono ancor oggi alcuni pubblicisti che a questo mandato vorrebbero limitata nell'ordine costituzionale, l'efficienza di questa potestà non solo ma quella pure della Corona – Tale fu presso a poco la parte che le fece la costituzione del 1791. Non ravvisando invero nel Re che il capo della forza pubblica, essa non riconobbe propriamente in lui se non se il braccio che tiene la spada della nazione, può costringere ora al servigio della Potestà legislativa, facendo eseguire la legge, ora al servigio della Potestà giudiziaria facendo eseguire le sentenze.

La qual cosa ci ritrae in certa guisa il concetto che in altri tempi la Chiesa aveva dalla Potestà civile, la quale altro non era ai suoi occhj che il braccio per cui la Potestà Ecclesiastica costringeva o percuoteva o proteggeva. Onde non senza ragione sia stato detto da un

grande spirito che la rivoluzione Francese concepì la divisione dei poteri nella stessa guisa che il medio evo concepiva la separazione delle due potestà, spirituale e temporale. Ciò che è vero sopratutto in quanto concerne la potestà esecutiva nei suoi rispetti colla legislativa e colla giudiziaria – Nè questo concetto troppo reciso è il solo che nella loro opera ricostitutiva e nel loro indirizzo politico le assemblee della Francia rivoluzionaria, traevano dagli esempj onde si manifestava e dai principj a cui si informava in un epoca più remota, il governo e l'indirizzo esteriore della Chiesa.

Ma le attribuzioni della potestà esecutiva sono ben altrimenti estese, nè possono nelle condizioni della nostra società in così stretti limiti circoscriversi.

Vi è nello stato una forza pubblica che è mestieri organizzare, vestire, nutrire, alloggiare, vi ha un demanio che conviene render fruttifero, condurre e sorvegliare; vi sono delle privative da esercitare; vi sono lavori di pubblica utilità da intraprendere, da finire, da conservare; vi è una pubblica istruzione da diffondere in tutte le provincie; vi sono dei culti alla esistenza materiale dei quali convien provvedere; vi sono dei Comuni, delle Provincie, delle Divisioni da governare, ecc, ecc, ecc. Su questi diversi rispetti il governo si affaccia non tanto come la potestà che costringe i cittadini all'esecuzione delle leggi, ed i condannati a quella delle sentenze, quanto principalmente come una persona morale che tratta spesso con essi da pari a pari; si presenta come il Capo di una grande associazione di cui in uno scopo determinato dalla legge, amministra le sostanze e dirigge i servizj – In altri termini egli amministra, ed in quanto è amministratore, i suoi atti volevano essere distinti se non separati da quelli della potestà esecutiva, come l'avrebbero chiesto i rigorosi principj della Costituzione del 1791.

Come amministratore il potere esecutivo ha per guida la legge, ma egli le dà esecuzione con norme che la legge stessa vuole che egli medesimo si imponga.

Nei piccoli stati come sono per esempio i Cantoni Elvetici o le città libere e qualcuno dei Principati della Confederazione Germanica, la potestà legislativa può convenientemente dare essa stessa codesta norma. Ma non è così come abbiam già visto nei grandi Stati dove a meno che discentralizzando, non si lasci, come ciò ha luogo in Inghilterra, una gran parte dell'amministrazione della cosa pubblica od a corpi ed enti particolari od alle provincie, convien delegare lo stabilimento di siffatte norme al governo, siccome quel solo che sia in grado di conoscere particolarmente la diversità degli oggetti a cui si devono applicare.

Eppertanto oltre alle attribuzioni esecutive ed all'amministrativa, si accumula nel governo, per la facoltà che gli è accordata di stabilire le accennate norme per via di regolamento una parte non minore della potestà legislativa — Se a queste attribuzioni si aggiungono poi quelle della prerogativa reale di cui abbiamo parlato e che per la natura stessa delle cose non possono disgiungersi, senza compromettere l'efficienza costituzionale della Corona, si sarà a buon diritto sorpresi dell'enorme forza che si accoglie in quello che si chiama con modesto e subordinato nome il potere esecutivo.

I mezzi materiali immensi di cui dispone, le influenze d'ogni genere che sono nelle sue mani e che egli può dirigere secondo gli aggrada al conseguimento dei suoi fini, costituiscono un pericolo perenne per gli ordini liberi, contro il quale gli altri poteri, o si considerino sotto l'aspetto politico o sotto l'aspetto pubblico, non hanno veramente che la barriera che gli oppongono la legge positiva ed i grandi principii del diritto e della giustizia cui si informano la pubblica opinione e la morale pratica dei governi.

Laonde oggi più che mai l'ordine costituzionale abbia mestieri della buona fede per reggersi. Egli non può in effetto spiegare i suoi benefici effetti che là ove è stabilito francamente sulla base della legge e continuamente confortato dalla pubblica onestà — Dovunque invero si mantiene la libertà, si può essere certi oggi che il governo propriamente detto e gli altri poteri vi sono

ossequenti alla legge e morali; imperocchè non vi è più alcuna potestà se l'equilibrio di diritto non basta, che possa contrastare nei paesi continentali sopratutto, al sinistrare eventuale dell'esecutiva.

I Castelli dei Baroni, le mura dei Comuni, le difficoltà naturali degli accessi, da un lato la strettezza relativa delle Corone, le deboli forze onde potevano in difetto delle armi feudali e comunali disporre, conferivano dall'altro lato, in tempi meno civili, a temperare le voglie assolute dei governi e ad assicurare comecchessia le franchigie delle nazioni — Ora quei mezzi positivi e negativi di resistenza e di difese locali non esistono più; e sono al contrario, sia per la moltiplicazione e la rapidità dei mezzi di comunicazione, sia pei grandi eserciti stanziali, sia infine pel perfezionamento delle armi, cresciute a dismisura nella mano dei governi, gli argomenti di aggressione e di repressione; sicchè propriamente non trovino i popoli altra bandiera sotto la quale combattere altra salvaguardia sotto cui tenersi sicuri che quella della legge.

E' mestieri quindi vegliare indefessamente per farla rispettare e per riparare e reprimere le infrazioni che per diretto o per indiretto alla medesima possono esser recate. Il potere esecutivo trasgredirà o violerà difficilmente in modo aperto la legge, ma cercherà di eluderla o di paralizzarla — Vi sono nei ritegni delle Costituzioni, nei ripari della legge appunto, certi spiragli, certe aperture segrete dalle quali uscendo la potestà esecutiva, potrà invadere il dominio delle altre potestà, ed è qui che conviene essere vigili onde impedire che tali invasioni non assumano il carattere di precedenti; imperocchè nell'ordine costituzionale, i precedenti, per ciò che tocca le attribuzioni dei poteri, acquistano talvolta un'autorità superiore alla legge stesso.

Abbiamo già visto come il potere esecutivo abbia sempre per lo passato inteso ad estendersi sul dominio del giudiziario; i nodi che legano ancora questo potere alla Corona, agevolano per diversi modi l'azione dell'esecutivo sopra di lui — La separazione però delle competenze loro rispettive, indotta pel principio della divisione dei poteri, costituisce sempre una grande mole:

veria a questo riguardo.

Se non che in alcuni Stati, come nel nostro, il potere esecutivo possede, sotto il nome improprio di contenzioso amministrativo, una specie di giurisdizione particolare in cui più per l'analogia delle forme che per l'indole dei giudizj, sembra rivestire ad un tempo la qualità di giudice e di parte, e per cui eludendo la guarentigia della divisione accennata, potrebbe per avventura invadere la sfera del potere giudiziario – In questa giurisdizione è riposta una pregievole tutela tanto per gli interessi dello Stato, quanto per quelli dei cittadini, ma a condizione che la legge e la giurisprudenza faranno concordi opere, acciocchè non entri in quella dei diritti, ciò per cui fin dalla sua origine fu gravemente alterata in Francia, dove in virtù di una serie di imperiali decreti si venne ad attribuire ai tribunali amministrativi la cognizione di vere contestazioni di diritto.

Per la qual cosa sono molti egregi pubblicisti i quali preferiscono veder le nazioni rinunciare ai vantaggi di simiglianti tribunali, anzichè di vederle portar pericolo di perdere per essa il benefizio dell'integrale malleveria.

Nullameno non è come hanno osservato il Duca di Broglio ed il signor Hello, dal lato del potere giudiziario che l'esecutivo tende principalmente a fare le sue imprese negli ordini costituzionali. Egli è piuttosto indirizzato ad invadere l'arringo del potere legislativo; il che egli fa appunto per la via già da noi indicata dei regolamenti, via coperta in cui ha sopratutto per ciò che riguarda gli oggetti in ordine ai quali per ragion della materia egli non può esser ricondotto nei suoi proprj limiti dal poter giudiziario, bene spesso ogni balìa – Debole è il freno della potestà legislativa a questo riguardo, poichè è non di rado difficile assai che i poteri politici sulla maggioranza dei quali si appoggia il governo, venga a porgli ostacolo ed a sindacarlo seriamente in proposito –

Noi abbiam già accennato come sotto la Ristaurazione in Francia, si venisse

per la via delle ordinanze e dei regolamenti a snatturare la legge elettorale e quella concernente l'esercizio dei culti, la pubblica istruzione, la leva, ecc. ecc. Si potrebbero addurre esempj di altre nazioni ed anche nostrali ove fosse mestieri di mostrare qui ciò cui intendiamo solo di accennare.

In Inghilterra il Parlamento si è riservato, ed abbiamo altrove dette le ragioni per cui ha potuto farlo di provvedere con delle leggi particolari cui si da il nome di By-law, ai bisogni cui provvedono per necessità presso le nazioni continentali, le ordinanze, sopratutto i regolamenti. Egli è da questo lato che la legge deve tenere in freno, ed i poteri debbono sopravvegliare l'esecutivo, affinchè abusando della specie di delegazione che tiene dal legislativo cioè dalla Costituzione e dalla legge di fare i regolamenti, non venga ad alterare con grave pregiudizio delle pubbliche guarentigie, l'Economia Costituzionale.

Vi è un'altra uscita per la quale il governo può invadere il dominio della potestà legislativa, e questa uscita egli può aprirsela per gli atti detti della prerogativa, i quali per le ragioni della responsabilità, vogliono necessariamente essere attribuite al medesimo. Ognun vede per esempio come pei trattati egli possa eventualmente introdurre nello stato leggi che obblighino i cittadini comecchessia ai loro diritti senza che la potestà legislativa sia concorsa a farle; non citeremo in proposito che il trattato per cui la Francia stipulava coll'Inghilterra obblighi reciproci relativamente al diritto di visita, trattato per cui i cittadini francesi venivano per molti rispetti spogliati della guarentigia del giudice naturale. Abbiam visto d'altra parte come interpretando ed estendendo a sua balìa la prerogativa della grazia, sià venuto in molti stati attribuendosi il diritto di dispensare gli accusati e di interdire ai tribunali l'esecuzione delle leggi penali — Non ripeteremo quanto abbiam detto già a questo riguardo intorno alla prerogativa dell'art.º 18 dello Statuto, per la quale con decreto regio, con un Concordato o con un semplice Exequatur, il governo potrebbe in materia religiosa, introdurre nello stato tutta una

nuova legislazione e modificare interamente il nostro diritto pubblico ecclesiastico.

In ordine a questi eccessi eventuali della potestà esecutiva noi dobbiamo riposarci nella guarentigia dell'art.° 2° dello Statuto, che ci assicura a titolo generale le condizioni dell'ordine rappresentativo, e che fa perciò entrare la giurisprudenza universalmente seguita dalle nazioni costituzionali nel nostro diritto pubblico positivo — Le norme di tale giurisprudenza, come vedremo a suo luogo, nella seconda parte del corso, possono guarentirci contro gli eccessi di competenza cui può inclinare il governo, o si consideri questo come potere pubblico, o si consideri come potere politico. *

Fine della parte seconda.

* Il corso prende termine con tre lezioni, di cui non si potrebbe che molto difficilmente dare il Sunto. La prima e la seconda volgevano intorno alla Bibliografia della materia insegnata; per la terza venivano adombrate e rannodate in un quadro sintetico, le diverse parti del corso medesimo.

Errata

Sono occorsi alcuni errori, inevitabili sempre e sopratutto in questa maniera di riproduzione. Qualche mancamento od aggiunta nella punteggiatura, qualche particella o trasposta od ommessa, qualche parola o mal collocata o inesattamente trascritta, rendono men chiaro o talvolta cangiano anche il senso di alcune frasi. Ma essendo agevole a chiunque possegga la menoma coltura intorno all'oggetto del Corso e massimamente a coloro che l'hanno frequentato il ristabilire il senso vero, si crede affatto inutile di aggiungere un'Errata che ciascuno degli Studenti cui questi Sunti son destinati, avrà già fatto o farà a misura di per se stesso.

Indice

Parte Prima

Introduzione al Corso di Diritto Costituzionale

Parte seconda

Delle libertà Costituzionali

— §§ 1.° —

— §§ 2.° —

— §§ 3.° —

— §§ 4.° —

— §§ 5.° —

— §§ 6.° —

— §§ 7.° —

— §§ 8.° —

— §§ 9.° —

— §§ 10° —

Dei Poteri Costituzionali

— §§ 1° —

— §§ 2° —

— §§ 3° —

— §§ 4° —

SUNTI DELLE LEZIONI

di

DIRITTO COSTITUZIONALE

date dal Sig.r Professore

L. A. MELEGARI

nella Università di Torino

L'ANNO SCOLASTICO 1857-58

compilati da alcuni studenti per uso de' loro condiscepoli

ANNO 2.o DI CORSO

Litografia di Gius.e Laudi, Piazza Castello, N.o 23.

Della Forma Monarchico-Rappresentativa e di ciascuno dei Poteri ond'è costituita secondo lo Statuto.

Corona - Senato
Camera dei Deputati

— I. —

Della forma Monarchico-Rappresentativa in generale

— Lezione Iª* —

— Del carattere storico della forma di governo guarentita dallo Statuto —

Il corso di quest'anno è dedicato all'esposizione delle forme, nelle quali è riposta la tutela delle libertà, che hanno formato l'oggetto principale delle nostre lezioni nell'anno precedente. Considerati sotto questo aspetto gli studj che ora intrapprendiamo assumono un'importanza maggiore di quelli per cui siamo andati indagando le ragioni proprie di codeste libertà.

La forma di governo che ci è guarentita dallo Statuto non sarebbe la più perfetta di tutte, se la sua eccellenza non potesse essere dimostrata razionalmente. E quantunque essa non sia stata primitivamente dedotta dalla natura o dall'indole dei consorzj umani, è pure quella che risponde meglio al loro fine; talchè si possa dire a questo riguardo, il miglior portato della ragione umana. — L'ordine costituzionale non pertanto vuolsi considerare, ed abbiam cercato di dimostrarlo nell'introduzione storica, prima quale un prodotto dei fatti che delle idee, prima quale un compromesso compito sotto l'impero della forza delle cose fra diversi elementi morali, economici e giuridici, cozzanti fra loro in determinate circostanze di tempo e di luogo, che come la realizzazione e lo svolgimento di un'idea concepita a priori da filosofi e da legislatori; ciò di cui l'antichità ed anche l'età moderna ci porgono esempj men rari che felici.

La forma monarchico rappresentativa è nata prima dalla superposizione delle razze germaniche sulle razze di origine e di genio latino legate insieme nel vincolo morale

* Il corso è stato aperto con una prelezione in cui si trattava dell'onestà politica, ed in generale delle condizioni morali del reggimento rappresentativo.

del cristianesimo sotto l'autorità della costituzione cattolica. Questi tre elementi: germanico, latino e cattolico sembrano una condizione necessaria allo svolgimento di tale forma, i rudimenti della quale non si appalesano dovunque uno di questi elementi generatori della medesima manca, come lo comprova la storia civile dei paesi di razza Slava e di quelli che si sono trovati nel seno della Chiesa Greca.

I germi dell'ordine costituzionale invero non li veggiamo spuntare che nel ciclo storico che precede l'età di mezzo, nell'epoca della conquista. L'antichità Greca e Romana ben concepì idealmente un ordine di cose nel quale i cardini dell'ordine costituzionale moderno erano accennati. Si trova speculativamente, ed Aristotele per Grecia, Cicerone per Roma ne fan fede, che la forma di governo più eccellente sarebbe quella che insiem riunisse i principj monarchico, aristocratico e democratico, in guisa che senza distruggersi a vicenda si temperassero nell'interesse della libertà e dell'ordine civile. Ma nè l'uno nè l'altro accennarono ad un modo qualunque di porla in atto. Ed invero, l'accordo fra questi principj, che è una delle condizioni degli ordini costituzionali moderni era divenuto impossibile tanto in Grecia quanto a Roma, poichè da ambi i lati era scomparso il principio monarchico, da cui solo posson emanare le ragioni di accordo o di ponderazione fra gli altri due, che quindi non potendosi temperare, miravano ad escludersi ed a distruggersi vicendevolmente. Sorse il principio monarchico, ma per far cessare la lotta fra i due principj, non per indurre transazione o accordo fra loro; sorse non per instaurare in condizioni novelle la libertà ma per inaugurare il despotismo. — Come spesso le grandi cose, l'ordine costituzionale sorse da dove nessuno l'aspettava. Le cause principali della libertà e della civiltà moderna vengono da dove non si attendeva che la rovina della civiltà antica.

D'altronde mancava alla Grecia, mancava a Roma, come a tutta l'antichità civile dell'Occidente, uno degli elementi essenziali dell'ordine rappresentativo, mancava l'elemento della nazionalità, il quale era andato sperperandosi nelle confederazioni, e quindi nelle città dove si perdeva interamente; il che ha conferito a rendere così difficile poi la sua ristaura=

zione anche nei tempi moderni.

Di più mancarono di buon'ora alla Grecia ed a Roma le condizioni economiche proprie della libertà costituzionale. Mancò loro la proprietà feudale sopra la quale qualunque sia il nome sotto cui si asconda, si assicura prima sempre il privilegio della libertà politica. La feudalità fu assorta nel patriziato delle città, il quale vi assorbì ed assunse il principato. Mancò loro la più legittima delle proprietà, quella che è figlia del lavoro, e senza la quale il popolo resta incapace di mantenersi nella libertà, e non è la democrazia che una guerra contro l'aristocrazia. La schiavitù vi corrompeva inoltre il principio della libertà e scalzava irreparabilmente la causa della loro civiltà. — Vico e tutti i filosofi che dopo lui sono andati investigando le leggi delle rivoluzioni civili dei popoli, hanno riconosciuto nei diversi modi della proprietà, il segno e la condizione delle forme politiche. Questa verità si riscontra anzitutto nell'evoluzione per cui viene a costituirsi nella storia la forma costituzionale.

Gli ordini costituzionali hanno il loro principio nella conquista del mondo latino, e si svolgono col consolidamento di questa e colla successiva fusione delle razze conquistatrici colle razze vinte. I conquistatori portan seco gli elementi essenziali di questi ordini, e se non trovano nel suolo occupato le condizioni economiche che voglion esser base agli ordini stessi, vi recano l'organamento proprio della conquista da cui sorgeranno i modi della proprietà territoriale sui quali si fisserà primamente la forma costituzionale.

La conquista in verità si compie da ~~le~~ associazioni di uomini liberi, di militi uniti sotto il nome di Leudi, fedeli, antrustioni, ecc. col vincolo morale della fede barbarica e capi ordinariamente elettivi, e qualche volta, per tradizioni di razze, in fatto ereditari. Essa si stabilisce sul suolo dell'impero, ed appena vi è fissata che si veggono i germi degli ordini novelli. Noi scorgiamo in ognuno dei paesi occupati da una di codeste grandi associazioni un Re circondato da suoi fedeli formanti una nazione di pari, ond'è costituita un'alta aristocrazia; e sotto questa abbiamo un'altra nazione formata dalle classi vinte, in cui si vede l'elemento democratico allo stato di vocazione —. La terra

conquistata, base della signoria e di tutti i diritti politici, appartiene in principio al Re a condizione che la distribuisca a suoi fedeli, i quali la terranno da lui in segno di dipendenza, ma colla terra hanno la parte di sovranità che è stabilita su di essa; ai vinti resterà la proprietà del lavoro, che è stromento per cui l'elemento democratico si alza a libertà e viene ad esercitare una parte preponderante nei poteri politici.

Le assemblee in cui i Re barbari, circondati dai loro fedeli cioè da tutta la nazione dominante, rendono la giustizia o fanno provvedimenti legislativi, ci rappresentano ne' loro rudimenti ben pronunciati, l'ordine parlamentare. Le nazioni vere, cioè i vinti, non hanno posto in codeste assemblee; ma non passerà lungo tempo che esse stesse vi avranno voce. — La Chiesa institutrice religiosa dei conquistatori solleciterà questo momento. Oltre l'insegnamento cristiano, essa ha altre cose ad apprendere ai nuovi signori.

Il Clero che usciva dalle nazioni vinte e professava il Diritto Romano che era il Diritto dei vinti, si introduce di buon'ora nei consigli dei Re novelli, e prende posto nelle grandi assemblee della nazione dominante; non si sa a qual titolo in diritto, ma egli è certo che in fatto egli vi rappresenta gl'interessi del proprio ordine, e con essi quelli delle nazioni conquistate. Questo è un fatto universale che ha avuto grandi conseguenze: basti l'osservare ora che le nazioni vinte ebbero in lui, finchè le razze barbariche non si introdussero nel clericato, e finchè egli le sue sorti non confuse con quelle dell'aristocrazia feudale, un operoso ed autorevole rappresentante nel governo della cosa pubblica. La sua influenza nei Consigli dei Re e nelle assemblee delle nazioni, era diretta al riscatto delle razze vinte.

Quando il Clero cessò di rappresentarne gl'interessi, esse cominciavano già pei Comuni e per mille modi diversi di associazioni, favoriti prima da lui, a provvedere a se stesse, collegandosi ordinariamente intorno ai Re, i quali cominciano a dar loro una specie di rappresentanza diretta nelle assemblee della nazione dominante. Talchè si venga a scorgere in queste fino nel cuore del Medio Evo il terzo elemento dell'ordine

costituzionale, l'elemento democratico.

Così quasi tutte le nazioni dell'Occidente si trovano avere gli stessi ordini. Esse li portano dovunque si stendono per novelle conquiste.

La Chiesa, convien riconoscerlo, è stata quella che ha più conferito a questa grande uniformità. Essa esercitò una considerevole influenza sullo sviluppo degli ordini novelli. Il suo organamento esteriore che tolse al tipo imperiale, è trasmesso da lei alle nuove nazioni, le quali tutte invero si vanno svolgendo sullo schema dell'ordinamento ecclesiastico. Il sistema benefiziario che essa portava dall'Impero, diventa nell'ordine civile il sistema feudale: chè altro non è il feudo se non se un benefizio civile divenuto per la forza delle cose, ereditario. Il benefizio ecclesiastico assume poi il carattere di un feudo in quanto ai diritti politici che ai feudi sono annessi. La Chiesa fa di più; prevalendosi della sua supremazia morale, tenta di riunire in un sol corpo politico tutto il mondo cattolico. Carlo Magno è una creazione di lei; il nuovo impero d'Occidente è un concetto ecclesiastico. — Non è stato invero che per l'affrancamento morale delle Corone da Roma che questa grande unità giuridica ha cessato, quantunque in fatto non avesse mai potuto realizzarsi in modo completo.

In questa guisa dal concorso dei tre grandi elementi di cui abbiamo parlato, sorgeva nell'età di mezzo in tutti gli stati dell'occidente, una forma politica quasi identica per la quale il Clero, la feudalità ed i Comuni, cioè il popolo, uniti sia col carattere di Parlamenti sia col carattere analogo, comecchè diverso, di _stati generali_, concorrono o dirett.te o rappresentativamente al governo dello stato; sorge in altri termini dovunque la forma monarchico-costituzionale.

Ma si svolgono già nel seno stesso di quell'età, principj che tendono ad intraversare questa forma ed a perdere la libertà di cui è l'espressione. Sono le aspirazioni della Rinascenza, sono i Giureconsulti che coi libri delle leggi romane alla mano, scalzano in favore dei Principi, i privilegj della feudalità, del Clero, e dei Comuni. Sono i letterati i quali instaurando il culto dell'antichità, fan prendere in disdegno il portato delle libertà

barbariche e della civiltà che ne derivava. La riforma religiosa del XVI° secolo quindi produce per molti stati del continente un effetto analogo a quello della Rinascenza. La Chiesa si collega coi Principi, cessa di essere solidaria coi popoli pel mantenimento delle loro libertà; anzi tende per necessità a rafforzare dovunque i nemici di queste. — Il nome di Carlo V sì funesto a tutte le libertà, basta qui per indicare con una sola parola le conseguenze di questa fatale colleganza, dopo la quale tutti i semi delle dottrine imperialiste della Rinascenza crebbero ruinosi; ed in un breve stadio si videro in quasi tutti gli stati del continente servire a profitto dell'assolutismo, le forme onde questi stati erano cresciuti in grandezza morale e politica, ed in civiltà.

Una sola nazione separata dalle altre dal mare, la quale presaga dei suoi alti destini, fin dal Medio Evo aveva saputo vigorosamente resistere alle idee della Rinascenza, ostili ai principj a cui s'informavano i governi di quell'età, potè mantenersi nelle vie della libertà. La Riforma anzichè, come altrove, concorrere ivi colle idee della Rinascenza a scalzare le pubbliche franchezze, contribuì potentemente a fare che l'ordine costituzionale vi si mantenesse e vi si consolidasse definitivamente; d'onde poi gl'incrementi per cui di tanto saliva in potenza, per ogni maniera di civili progressi, sopra le altre tutte questa nobile nazione.

Al finire del secolo passato, le nazioni d'Europa affrante dal doppio despotismo morale e civile, economicamente sgovernate, abbattute da miseria e spopolamento generale, volsero i loro sguardi verso codesta isola meravigliosa, ne esaminarono le forme di governo, e a loro grande meraviglia le riconobbero non molto difformi da quelle di cui le nazioni dell'Europa tutte erano in possesso qualche secolo prima.

L'Inghilterra sembrò allora come l'unico albero rigoglioso, di una selva per tutto da lunghi anni abbattuta. Le nazioni si avvidero che coltivando i resti di codeste antiche libertà sarebbero giunte a risultati analoghi. — Montesquieu col suo stile mirabile, e Delolme, ed una serie di altri scrittori di tutte le nazioni, contribuirono a render

sempre più popolare l'ordine costituzionale, nel quale l'Europa colta vedeva non solo la forma politica di un gran popolo, ma l'immagine di un proprio bene perduto.

La rivoluzione francese si compie pertanto al grido di riforme da farsi per la ristaurazione delle antiche libertà sul tipo inglese. Tutte le classi in Francia vedevano nella convocazione degli Stati Generali il solo rimedio capace di guarire i suoi mali immensi; senza escludere il Re, tutti in quella nazione, Clero, Nobiltà, Borghesi e Popolo, credevano di vantaggiare della restituzione degli antichi ordini. Ma le diverse assemblee politiche di questa grande nazione, che si profondamente hanno cambiato la ragione pubblica della Francia e dell'Europa, dominate dalle dottrine astratte del secolo loro, rifuggirono dal concetto di ricostituire la Francia sulle sue basi storiche; le diverse Costituzioni che esse diedero a questa nazione eran concepite a priori, sopra un tipo ideale sempre di impossibile realizzazione, e non erano che la ristaurazione dell'autorità assoluta del Principe.

Non fu propriamente che nel 1814, che Luigi XVIII ritornando da un lungo esiglio, portava appunto dall'Inghilterra, quasi pegno di riconciliazione tra la sua dinastia e la Francia della rivoluzione, le istituzioni Monarchico-rappresentative. La Carta di questo Re è lo schema sul quale furono quindi compilati i diversi statuti delle nazioni continentali. Egli fu invero per questa via che la forma parlamentare s'introdusse nel continente.

Il Piemonte ebbe egli stesso nel suo passato non ispregievoli franchigie che scomparvero interamente sotto il gran nome di Emanuel Filiberto. Spettava ad uno dei più illustri suoi discendenti, al magnanimo Carlo Alberto il restituire l'accresciuta nazione nelle condizioni della libertà. La grande largizione dello Statuto poneva appunto il popolo subalpino in possesso delle istituzioni monarchico-costituzionali, e gli spianava con ciò le vie del suo grande avvenire.

– Lezione IIa –

Delle norme secondo le quali vuolsi interpretare lo Statuto — in ordine alla forma del governo —

Le leggi non sarebbero altro che lettera morta se si facesse astrazione dallo spirito che le informa, e dal significato che dà loro la pratica e la tradizione. Così i pochi articoli di cui si compone lo Statuto fondamentale sarebbero spesso in contraddizione fra loro, e talvolta senza un congruo significato, se dovessero lasciarsi interamente all'interpretazione razionale, e non rinvenissero nella Giurisprudenza costituzionale lo spirito che deve informarli ed illuminarli.

La più perfetta delle leggi, la legge divina stessa, ha bisogno di una giurisprudenza. Tutti gli errori, tutte le eresie che nei diversi tempi sono venute a travolgerne la significazione, provengono da ciò appunto, che per interpretarla la ragione si proscioglieva troppo dal vincolo della tradizione. Ciò è tanto più vero delle leggi umane, le quali quando siano lasciate alla interpretazione libera, si staccano dallo spirito che ne informava il dettato primitivo e la pratica applicazione, talchè vengono poi a cozzo tra loro stesse, e perdono ogni autorità.

Tal fu delle leggi romane quando ebbero perduta la scorta della giurisprudenza che le vivificava. Per accorgersene basta confrontare le Istitute di Gajo coi Basilici, o il Digesto colle leggi così dette romane dei tempi barbari. Così è stato pure di molte Costituzioni concepite a priori sopra un tipo puramente ideale, nei tempi moderni, le quali per difetto di norme interpretative divennero di impossibile attuazione.

L'autore delle nostre libertà sentì che la sua grande largizione sarebbe per avventura meno assicurata, se non avesse infuso nello Statuto un elemento che lo conservasse, se cioè non lo avesse fiancheggiato di una serie di usi, di consuetudini e tradizioni, tratte da quei popoli che nella via costituzionale ci avevano preceduto; se, insomma mentre largiva lo statuto non avesse in pari tempo dotata la nazione della giurispru-

denza secondo cui dovea essere interpretato ed applicato. Eppertanto, dopo la suprema guarentigia data alla religione dei suoi padri, il sapiente Re sanciva quella del principio che governar deve in tutte quante le sue parti la legge fondamentale, scrivendo in questa che „ Lo stato è retto da un Governo Monarchico - rappresentativo „. In questo articolo che consacra la forma del governo, sono, se ben si guardi, contenuti tutti i successivi, (salvo alcuni che contengono speciali disposizioni), che ne sono come il compimento e lo svolgimento, e da esso prendono forma e vita.

Basta esaminare invero gli altri articoli dello statuto, per convincersi che essi ne darebbero molto incompleta la forma rappresentativa, senza questo principale che somministra luce alla loro interpretazione, e porge un significato alle loro disposizioni. Per esso, provvidamente Carlo Alberto ci venne facendo per certo modo, eredi della ragione politica dell'esperienza e dei precedenti costituzionali delle nazioni più provette nell'esercizio delle libertà rappresentative ed in buon punto, imperocchè noi non avevamo tradizioni proprie in proposito. Erraronо invece i pubblicisti e i legislatori del secolo scorso, i quali pretendevano, bastasse compilare una costituzione conforme al diritto naturale ed alla ragione politica, perchè potesse senz'altro ridursi in atto e svolgersi quasi di per se stessa. Ma l'opera della Grande Costituente, la Costituzione del 91, frutto di tali dottrine, sebbene opera di molto studio, perdè la sua significazione tosto che si trattò di tradurla in pratica, perchè le mancavano la tradizione e la giurisprudenza, ed aveva più i caratteri dell'astrazione che della attuabilità pratica. — Così fu, e per gli stessi motivi, come si è già accennato, delle altre costituzioni che seguirono in Francia ed altrove, quella della Costituente.

Per codesta disposizione dell' art.° 2.° adunque la Giurisprudenza, le tradizioni e gli ordini rappresentativi vengono fino ad un certo punto a formar parte integrale del nostro diritto pubblico positivo. Nonpertanto l' importanza di esso non è stata generalmente sentita dai nostri pubblicisti, come anche neppure dagli stranieri; i quali

ultimi forse ne tacquero perchè negli Statuti loro non stava scritta una simile quarentigia, mentre i primi non ne tacevano forse se non perchè non ne tenner parola gli scrittori francesi che sono usi a seguire. Noi però consideriamo tal quarentigia, non come a taluni potrà sembrare, quale un ozioso pleonasmo, ma come necessario complemento, e affermiamo che la sua importanza si dimostra ad ogni passo, poichè sempre devesi ricorrere nell'interpretazione dello Statuto alla giurisprudenza costituzionale. Stando infatti solo a ciò che sta scritto, e lasciando ansa quindi all'interpretazione prosciolta da ogni vincolo di giurisprudenza, potrebbe un partito poco amico all'ordine costituzionale, renderlo affatto impossibile, senza tuttavia recar violenza alla lettera dello Statuto.

Ed ogni qualvolta nei diversi paesi avviati alla vita rappresentativa sorsero conflitti fra i poteri politici intorno alle loro prerogative reciproche, come per es. intorno al diritto di iniziare le leggi di finanza, non si è trovato altra via per comporli, che di ricorrere agli usi dei popoli presso cui la forma costituzionale ha ricevuto maggior fermezza e perfezione. Per la qual cosa si può dire che abbiasi o non abbiasi una quarentigia speciale in proposito, non si potrà mai attuare con successo l'ordine rappresentativo, senza ricorrere in fatto alla giurisprudenza di codesti popoli talchè questa si debba considerar sempre e senz'altro, come la Chiave degli ordini medesimi da tutti i poteri che intendono praticarli con lealtà e con buona fede. Noi siam però in condizioni migliori, poichè l'art° 2° dello Statuto impedisce ogni contraria interpretazione e ci pone effettivamente in possesso della giurisprudenza per cui si illumina e si completa tutta la nostra legislazione.

E per spiegare gli effetti pratici di queste quarentigie, non si ha che a ricorrere all'esempio del diritto civile di una gran parte degli stati moderni che è venuto svolgendosi sullo schema del diritto romano, alla autorità del quale vollero i Principi si avesse ricorso per soccorrere al silenzio ed al difetto delle loro leggi, od anche pel solo fatto che per interpretarle convenientemente i Giureconsulti ed i Magistrati

ricorrevano a questa gran fonte della civile ragione. — Così per la volontà del largitore dello Statuto, noi siamo stati ammessi al beneficio di tutti i risultati della sapienza pratica degli altri popoli costituzionali, e ci troviamo ad avere una legislazione completa e relativamente perfetta.

Un pubblicista di grande e felicissimo ingegno, ma più rumoroso che autorevole, il sig. E. di Girardin, ha scritto che la più perfetta delle Costituzioni sarebbe quella che potesse contenersi tutta scritta in una delle faccie di uno scudo. Si può osservare al vivace scrittore ch'ei dà uno spazio anche troppo esteso alla lettera della sua Costituzione, poichè secondo noi, basterebbe scrivere le parole del nostro Statuto che formano l'oggetto di questa lezione, cioè: „Lo stato è retto da un Governo Monarchico-Rappresentativo„ le quali parole possono capire nel più esiguo degli spiccioli dello scudo, per poter affermare di avere una costituzione relativamente perfetta.

Ma non perciò vuolsi scemare il valore delle singole disposizioni dello Statuto, le quali conservano pei casi e per le guarentigie cui si riferiscono, la più grande importanza, e danno fermezza e significato alle diverse parti del nostro diritto pubblico, sebbene come dicemmo, la guarentigia della forma includa quella della giurisprudenza in cui sono le condizioni principali dell' ordine costituzionale.

Così in Inghilterra la Costituzione non che la relativa giurisprudenza, sono riposte non tanto nella Magna Charta, non tanto nelle Carte, Statuti, Dichiarazioni, Petizioni di Diritti, leggi ed Ordinanze che la seguirono, ma in tutti questi monumenti riuniti e più ancora nelle tradizioni, negli usi, nei costumi, nonchè nella fede che la nazione ha nella sua forma, talchè ogni cittadino vi si accorga come di una sua ferita quando si reca urto alla medesima. Il popolo inglese sente più che non conosce la sua costituzione; con tal sentimento generale non vi ha pericolo alcuno per la libertà, la quale non corre alcun rischio, qualunque sia il partito che giunga al potere. Nè potendo nella nazione inglese nascere il concetto di forma di-

versa, si è potuta assicurare in tutta la sua integrità l'onnipotenza parlamentare che trova i suoi limiti così nel senso nazionale e comune. — Epperò non crediamo si abbiano da noi a seguire, massimamente per ciò che tocca l'azione dei poteri sulla nazione, e viceversa, migliori esempi di quelli che offre questo grande popolo.

Ora dobbiamo aggiungere che l'articolo di cui ci occupiamo sta in fronte allo Statuto per illuminare non solo le disposizioni susseguenti e le leggi novelle, ma eziandio per penetrar della propria luce le anteriori, o abolirle se fossero contrarie allo spirito dello Statuto stesso. Tenendo lo sguardo sempre rivolto a questo luminoso principio, noi non correremo mai pericolo di sviarci dalle vie della vera libertà costituzionale.

Noi abbiamo già indicate le sorgenti vere della giurisprudenza costituzionale. Egli è sopratutto all'Inghilterra che conviene ricorrere per ciò; la vita parlamentare nostra non ~~poteva~~ potrebbe avere migliori norme. — Senza che però abbiansi a disdegnare gli esempi di altre nazioni, rette a reggimento rappresentativo, che per analogia di costumi o di tendenze colla nostra si confanno.

Nè sarà fuor di proposito il ricordarvi, che noi abbiamo nella storia della comune patria una costituzione quasi ignota a molti; quella che ebbe la Sicilia nel 1812, e che fu largita sulle istanze dell'Inghilterra, e compilata secondo il concetto che governa appunto la Costituzione inglese. Come le assise di Gerusalemme furono nel Medio Evo quasi un sunto delle diverse consuetudini che reggevano l'Europa feudale, così vuolsi considerare la Costituzione Siciliana in ordine a quel complesso di leggi e di usi onde si forma la Costituzione dell'Inghilterra. Lo studio di questo monumento singolare, d'altronde abbastanza esteso, vi inizierà più alla cognizione delle istituzioni inglesi, che non potrebbe forse un libro scritto espressamente a questo scopo.

Meritano infine di essere studiate, ma non sono egualmente sicure la giurisprudenza parlamentare francese e la belga; troppo incerte d'altronde per

affidarci. La Costituzione belga poi differisce tanto in quanto alla sua origine che in quanto agli ordinamenti che stabilisce dalla nostra, che si debbe andare cauti nel seguire la giurisprudenza per cui è venuta attuandosi ed esplicandosi nei tempi nostri

— Lezione III.a —

Della forma Monarchico-Rappresentativa, considerata in ordine ai tre poteri che la costituiscono

Parleremo oggi degli organi costituenti la forma rappresentativa, cioè della forma che ci è guarentita dallo Statuto, considerata nei suoi tre aspetti principali.

Lo Statuto attribuisce al Re, al Senato ed alla Camera dei Deputati il supremo potere nello Stato.* Per queste tre forze nelle quali si riassumono quasi in tre ordini principali i grandi interessi della nazione, si esercita il più convenientemente la Potestà Sovrana; la quale trova nel concorso delle medesime, la sua più vera e quindi la sua più perfetta espressione.

Omne trinum est perfectum: è questo un dogma religioso, un principio filosofico, un assioma matematico, un canone comune a tutte le arti. La filosofia come il più volgare buon senso proclamano in mille modi diversi, la perfezione dialettica implicita ed esplicita di tal pronunziato. Non tocca però a noi il cercar speculativamente le ragioni di questo, non sai se più misterioso o luminoso principio. Non il chiamar a rassegna le tradizioni popolari, le mitologie, le cosmogonie, le religioni diverse, non i sistemi filosofici i più disparati, o i varj rami della filosofia, le scienze cioè che han per oggetto il tempo, lo spazio, lo spirito, la natura organica o inorganica, che tutti insieme testificano la potenza di questo dogma, cui le moderne filosofie e specialmente quelle della dotta Germania, cantano un inno perenne.

Noi accettiamo, poichè la storia lo attesta e l'esperienza lo dimostra, la perfezione relativa della forma Monarchico-Costituzionale, nella quale questo canone generale si

* Art.° 3. — Il Potere legislativo sarà collettivam.te esercitato dal Re e da due Camere, il Senato e quella dei Deputati.

(Meleg. 3)

manifesta attuato. Infatto la perfezione dell'arte politica si accoglie a preferenza in codesta forma, sicchè anche la forma ideale e tipica, la Repubblica, è venuta a modellarsi su di essa, per quanto lo comportano le sue speciali condizioni, dovunque vive di vita vera e durevole. E vuolsi veder in ciò il più grande omaggio che possa mai rendersi alla forma Monarchico-Rappresentativa.

Pei tre Poteri la nazione è rappresentata in tutte le sue forze vitali, in tutte le condizioni della sua esistenza interna ed esterna. Il Re rappresenta tutti gl'interessi permanenti che rannodano il passato all'avvenire, che si collegano necessariamente intorno al principio Monarchico; all'estero rappresenta la libertà collettiva cioè l'indipendenza nazionale, all'interno, l'individualità dello Stato, cioè la società propriamente detta. Il Senato rappresenta gl'interessi conservativi che secondo i diversi tempi, appellammo federativi o aristocratici, quelli che assumono la loro importanza dalle influenze morali, dalle tradizioni, dai pubblici servigi e dalle grandi condizioni sociali. Nella storia del Medio Evo rappresenta la libertà privilegiata, la libertà costituita sui benefizi e sui feudi. La Camera dei Deputati infine rappresenta gl'interessi progressivi della democrazia; la nazione considerata principalmente sotto l'aspetto della sua attività ed economia, la libertà cioè in correlazione colla sua fonte più legittima, il lavoro, le tendenze verso l'eguaglianza civile per cui si appalesa la libertà di tutti.

Della costituzione e delle prerogative diverse di questi tre Poteri, parleremo partitamente in appresso. Oggi ci siam solo prefisso il dimostrare la perfezione organica di tale forma.

Dove invero questi tre organi, che sono l'espressione storica e progressiva della vita civile delle nazioni poterono ricevere il loro naturale svolgimento, la libertà non è perita: dove il loro svolgimento fu arrestato o dove cessarono di svilupparsi nelle stesse condizioni, o perderono la loro organica solidarietà, la libertà potè resistere alcun tempo per indi pure perire. Per quest'ultima cagione rovinavano in Europa alla fine

dell'età di mezzo le libere istituzioni, e non si svolsero potenti che in Inghilterra dove i tre Poteri rimasero sempre solidarj fra loro. In Francia e nei diversi regni della Penisola Ispanica al contrario, i Re si staccarono dagli altri Poteri, e questi Poteri stessi si doppiarono indebolendosi reciprocamente. La Nobiltà, il Clero e la Borghesia formavano quasi dovunque tre Poteri distinti in urto necessario fra loro, e senza ragioni d'accordo col Re, il quale non si trovava più entro, ma fuori della nazionale rappresentanza, e cresceva in potenza a spese di questa ed a pregiudizio della libertà in tutti gli ordini dello Stato. Nei primordi dell'ordine rappresentativo, esso era il centro dei Poteri politici, il cuore per così dire della nazione — nella posizione che assunono poscia i Principi, consenzienti i popoli e nella gelosia reciproca degli altri poteri, devonsi vedere le cause principali del disorganamento e dello sfacelo politico delle nazioni continentali, che non divennero quindi che materie a dispotismo.

Così l'avvenimento degli Stati Generali fu in quasi tutta l'Europa piuttosto che cominciamento di libertà, cominciamento della sua rovina. La storia costituzionale della Francia, della Spagna, dell'Impero Germanico, dell'Ungheria, della Polonia e della Svezia, ci fanno assistere allo stesso spettacolo. Dapertutto i poteri perduta la loro solidarietà, diventano incapaci di ponderarsi e quindi di mantenere le pubbliche franchigie. Dovunque i Principi isolati dalle nazioni sono per certo modo condannati dalle medesime ad essere despoti, poichè se i popoli erano ancora potenti, per la confusione, pel disordine, per le rivoluzioni, erano divenuti incapaci affatto di libertà —. Il despotismo è spesso un rifugio ricercato dalle nazioni indegne della libertà contro l'anarchia.

Similmente la libertà non potè esser ricostituita nelle condizioni dell'ordine rappresentativo in tempi men remoti da noi. La gran Costituente francese, come abbiamo visto, non seppe costituirsi sulla base dei tre poteri e sull'organismo costituzionale; confuse le condizioni dei poteri pubblici con quelle dei poteri politici, e di questi non ne stabilì che due: il Re e l'assemblea legislativa, che pose in antagonismo fra loro, come se l'

accordo meno che l'antagonismo, non dovesse essere la condizione ordinaria dei poteri politici in uno stato. Confuse così la Costituente le ragioni dell'equilibrio con quelle dell'antagonismo. Non fu che colla Costituzione dell'anno 3°. che si venne al sistema bicamerale cogli Anziani e i Juniori. Ma anche qui mancava il nodo col potere centrale che teneva luogo del potere monarchico, talchè la libertà non aveva tutte le guarentigie necessarie. La Costituzione dell'anno VIII moltiplicò i poteri e corruppe interamente l'ordine rappresentativo. Non fu propriamente che nel 1814 che s'introdusse nel continente, coll'organismo che gli è proprio, l'ordine rappresentativo, fondato sopra i tre poteri, come lo dimostrano tanto la Costituzione di Luigi 18, quanto quella che Napoleone dopo il ritorno dall'Elba dava alla Francia — Accenniamo a quest'ultima Costituzione, come abbiamo accennato a quelle per cui le grandi repubbliche moderne stesse cercano di profittare del benefizio delle forme rappresentative, perchè l'omaggio che qui il genio del dispotismo rende all'ordine Costituzionale, non ha minore importanza di quello che gli han reso le più illustri repubbliche democratiche.

Questi tre poteri han nell'esercizio della potestà legislativa in cui si riassume propriamente la Sovranità, una eguaglianza perfetta, ma solo giuridicamente, poichè nel fatto uno di essi secondo i tempi, quasi sempre prepondera. Ciò non fornisce un argomento contro quest'ordinamento, poichè se pure nel fatto ogni potere avesse egual forza, si avrebbe l'immobilità. È necessario adunque perchè vi sia progresso, che la forza di fatto sia in alcun potere maggiore a quella di diritto, e viceversa; l'accordo finale, l'armonia costituzionale nascono appunto qui dall'eguaglianza di diritto, combinata coll'ineguaglianza di fatto.

Se cerchiamo nella vita in genere e nella animale in specie, troviamo nella costituzione del corpo umano un organismo che risponde all'economia dei poteri dell'ordine Monarchico-Costituzionale. Per poche cognizioni si abbiano sull'Antropologia, si deve esser colpiti dalla massima importanza di tre organi che la scienza dichiara necessarj al mantenimento della vita fisica e morale, il cervello cioè, il cuore ed il fegato. Il

cervello che è il centro del sistema nervoso, si presenta come l'organo dominante da cui emanano il pensiero e la volontà, e dal quale dipendono le condizioni della vita razionale. Nel cuore invece veggiamo il centro del sistema sanguigno, la sorgente delle passioni, la sede degl'istinti per cui più si manifesta la vita affettiva. Nel fegato infine si scorge l'organo moderatore, il filtro a traverso del quale si purificano e si temperano gli elementi essenziali al mantenimento della vita e si impedisce quindi che non rechino l'arsione al cuore, il delirio al cervello e la disorganizzazione in tutto il corpo. Tale è la parte che per molti riguardi esercitano rispettivamente il Re, la Camera Elettiva ed il Senato nell'organismo Costituzionale.

Alcuni pubblicisti han trovato nel senato una specie di superfetazione politica che la storia spiegava, ma di cui la filosofia civile non riconosceva più la necessità; alcuni fisiologi dissero altrettanto dell'organo che corrisponde al senato nel paragone che abbiamo instituito. Si ingannarono i primi come i secondi; ed è nel non aver introdotto l'elemento del Senato in molte delle Costituzioni moderne che si deve cercare la ragione negativa della loro rovina.

Il senato è come il bilanciere come il volante in certe macchine, che non sembra proprio parte essenziale delle medesime, ma ne regola e ne tempera il movimento e le rende capaci di compiere l'opera che senza di lui o non potrebbero fare, o farebbero molto imperfettamente. Tale è l'azione alterna del senato ora sulla Camera Elettiva, ora sulla Corona; senza di lui difficilmente le tendenze conservatrici di questa e le tendenze progressive di quella potrebbero contemperarsi al fine dell'ordine e della libertà, di cui si cerca la guarentigia nel reggimento Costituzionale.

I limiti stabiliti dallo Statuto in ordine alla competenze dei tre poteri non bastano soli a mantenerne l'armonia Costituzionale. È legge naturale che il più forte trascini il più debole, e che il più grande soverchii il più piccolo — Il diritto è il mezzo per cui si contrasta a questa legge naturale.

Or la forma rappresentativa non è la più perfetta di tutte le forme, se non in quanto, lasciato a tutti i grandi elementi sociali il loro libero sviluppo ne tempera a vicenda gl'impulsi. Certo se la Corona la quale ha in mano l'esercito dispone del tesoro pubblico, degli onori e delle grazie, volesse abusare della sua immensa influenza usando ad oltranza delle competenze, riconosciute a lei dallo Statuto, finirebbe per invadere ed annullare le attribuzioni degli altri due poteri, ma vi è il temperamento del diritto per cui un potere diventa incompetente quando eccede certi limiti. Questo temperamento però può essere talvolta insufficiente, la giurisprudenza Costituzionale estende quindi per certo modo l'incompetenza anche all'uso che uno dei poteri fa della sua prerogativa e dei suoi privilegi ad oltranza. Come quando la Camera Elettiva stringesse il governo in guisa da annullare per indiretto e da usurpare le attribuzioni della Corona, Così il Senato quando usando pertinacemente dei suoi diritti costituzionali, venisse a rendere vano il voto della nazione replicatamente manifestato dalla Camera, Tanto l'una che l'altro uscirebbero in fatto dalle loro competenze costituzionali per la sola ragione che ne userebbero ad oltranza – Il reggimento rappresentativo non è tanto un governo di stretto diritto quanto è un governo di buona fede, e si presume veramente perfetto, non in quanto i tre poteri vi sono in opposizione continua, ma in quanto vi trovano continuamente ragioni d'accordo e di composizione fra loro, poichè questo reggimento si fonda non sopra la discrepanza, ma sopra il compromesso.

Il potere Regio è tanto più efficace, quanto più si troverà in accordo colla rappresentanza nazionale. Non però che non vi sia qui pericolo pure nel soverchio accordo, il quale talvolta altro non cela che la soggezione di un potere all'altro, il che torna egualmente minaccioso, qualunque sia il potere dominante, alle condizioni dell'ordine rappresentativo. E si sente in proposito quanto sia provvida l'istituzione del Senato destinato appunto a mantenere nella loro indipendenza Costituzionale

gli altri due poteri. Il soverchio accordo produrrebbe l'immobilità. Ciò che si è osservato specialmente nei lunghi parlamenti sotto i quali le sorti della libertà non furono delle più felici. — Un certo contrasto deve sussistere, ma tale che abbia fine in quei temperamenti e compromessi che, come si è detto, sono l'essenza del governo rappresentativo.

Lezione IVa

Della forma Monarchico-rappresentativa considerata — comparativamente alle altre forme politiche? —

Alcuni pubblicisti ammirando l'ordinamento Costituzionale, tengono questa forma in concetto di meno perfetta, quando la paragonano alla repubblicana; e non proclamano l'eccellenza del reggimento monarchico-rappresentativo se non perchè si avvicina al democratico e loro pare scala al medesimo. Questa sentenza che non è senza fautori, ingenera un certo scetticismo negli animi che diventa funesto nell'ordine rappresentativo, poichè mal si sostiene quel Governo che non si crede il migliore.

La fede in politica opera dei miracoli; essa vi è così necessaria come nella religione dove cessano appunto i miracoli quando vien meno la fede. E non si può aver fede in una forma politica che si reputa inferiore ad un'altra. Noi crediamo invero che nella forma monarchico-rappresentativa si accolga la maggior perfezione. E sarà con questa fede soltanto che potrà il popolo subalpino sull'esempio della nazione inglese cui ha tanto valso, raggiungere i suoi alti destini.

Nè a questa fede mancarono i suffragi razionali. La forma monarchico-costituzionale è la più perfetta di tutte, perchè in essa meglio che in ogni altra si serba la guarentigia della divisione dei poteri pubblici; si ha nell'accordo dei poteri politici una salvaguardia d'ordine, di libertà e di forza, di cui difettano necessariamente per loro natura, la forma monarchica pura e la repubblicana.

I tre poteri politici hanno nel reggimento costituzionale, l'argomento che serve a mantenere e stabilire l'accordo necessario fra loro; ciò di cui difettano, per l'assenza dell'elemento monarchico, i tre poteri nel reggimento rappresentativo repubblicano. Nell'ordine invero stabilito dallo Statuto, la Corona possiede i mezzi necessarj per mantenersi in perpetua armonia cogli altri due poteri: scioglie la Camera Elettiva quando stima che questa meno del suo Consiglio rappresenti la nazione, o rinvia il suo Consiglio scegliendo altri Ministri nel senso della maggioranza della Camera stessa, se crede questa l'espressione vera della volontà nazionale. Nello stesso intento mercè le modificazioni che può di mano in mano arrecare nella maggioranza del Senato, mantiene questi due poteri in ragione di accordo fra loro, ed in perpetua armonia con se stessa, senza mai compromettere le condizioni della ponderazione costituzionale, tolta la quale la libertà correrebbe troppi pericoli. — Poichè si avrebbe nell'accordo assoluto e perenne dei tre poteri una forza irresistibile, un governo incapace di responsabilità, una dittatura minacciosa a tutte le libertà. Questo immenso concentramento di forze deve essere possibile, ma non deve poter verificarsi che in momenti straordinarj, come per esempio nel caso in cui la nazione fosse minacciata nella prima delle libertà, nell'indipendenza sua.

La Camera ed il Senato nel rifiuto di concorso al governo e nel diritto di chiamare a sindacato i Ministri della Corona, hanno un mezzo di costringere questa, cioè il potere esecutivo, a cercare l'accordo costituzionale colla nazione o col potere che la rappresenta. L'azione dei due poteri accennati sopra il governo, non si spiega, per la ragione sovra menzionata, che difficilmente nella repubblica. — La necessità dell'accordo e dei mezzi convenienti a stabilirli in ogni evento, conferisce alla forma monarchico-costituzionale un'eccellenza relativa che non può trovarsi in alcun'altra forma.

I tre poteri sono nell'ordine costituzionale come tre nobili destrieri attaccati

all'istesso carro, dotati d'indole e temperamenti diversi, ma, costretti a correre insieme e a reciprocamente fermarsi, finiscono per condurre sicuro il carro dello stato senza scosse e pericoli. Onde errò grandemente la Costituente francese quando nella costituzione del 91, rendè impossibile gli accordi tra l'assemblea legislativa ed il poter regio: ed errarono parimente sull'esempio di quella grande assemblea le Cortes spagnuole del 1812, assumendo nella Costituzione una così assoluta maniera di esistere, che impediva ogni ragione di componimento fra il potere che esse rappresentavano e la Corona, e toglieva al Re ogni mezzo di far cessare gli eventuali disaccordi fra la nazione e coloro che avevan mandato di rappresentarla — Queste due Costituzioni che non avevano di monarchico se non se il nome, avevano il vizio delle Costituzioni repubblicane. Non avendovi la Corona facoltà di sciogliere, secondo le norme che abbiamo accennato, i conflitti politici fra i poteri, non vi furono altri mezzi di scioglierli che i colpi di Stato, o le rivoluzioni, che sono i colpi di stato dal basso.

Il governo costituzionale è governo di transazione. La monarchia assoluta non può per la propria indole accomodarsi a queste transazioni, sia per essere la Corona circondata sempre da interessi non d'altro solleciti che a mantenerla in un certo ordine d'idee, sia perchè le fanno difetto i mezzi acconci a conoscere i bisogni e gli istinti veri della nazione che solo si possono conoscere, mercè le manifestazioni regolari della pubblica opinione: onde avvi vera petizione di principio nel dire che la monarchia assoluta possa acquistare un'adeguata cognizione di codesti istinti e bisogni. Perciò questa forma che sembrò rendere grande testimonianza di se stessa per la virtù di alcuni uomini che la illustrarono, e sotto la quale hanno trovato riposo certi popoli, tende in generale ad abbassare e non a rialzare le nazioni. E se troviamo gloriose e supremamente civili le nazioni sotto la mano di uomini come Augusto, Carlo V, Luigi XIV, Napoleone, per non dir d'altri, vedremo nello stesso tempo che questi grandi uomini non salirono così

alto che sfruttando il campo della libertà uccisa, nella quale trovarono gli elementi della loro grandezza e della loro gloria. E bene osservò Tocqueville che alla fine del regno di Luigi XIV, mancavano interamente ministri e capitani, perchè in quel lungo regno dispotico non aveva il Re saputo prepararsi uomini eguali a quelli che aveva trovati salendo al trono, e che eran cresciuti nelle lotte della cadente libertà. E Napoleone non vide rinascere gli uomini eminenti che trovò salendo al trono e che di tanto illustrarono il suo regno, imperocchè la libertà che li aveva fatti nascere, non era più — A questo proposito si potrebbe tessere ad omaggio della libertà una lunga storia da cui risulterebbe in fatto il processo e la condanna della forma assoluta.

La forma democratica se si toglie dalla sfera urbana e comunale, non riesce meno infesta alle condizioni della libertà, perchè le manca appunto il mezzo di mantenersi costantemente in relazione di accordo continuo colla nazione come le manca quello di stabilire quest' accordo fra i poteri ond' è costituita; tal chè gli stati retti a repubblica vadan soggetti a continue rivoluzioni. Si è cercato colle brevi legislature, coll' iniziativa popolare e con altri modi, di evitare gl' inconvenienti proprj di questa forma, ma senza successo. — In tali tentativi si scorge solo il bisogno che provano le repubbliche di conseguire i vantaggi della forma costituzionale.

I poteri immobili, qualunque sia la loro sfera d' azione e la loro durata, sono pericolosi e portano seco perenne cagione di rivoluzioni. Onde a ragione fu detto che l' ordine costituzionale chiudeva la via alla rivoluzione. Infatti non v' è ordine che possa ciò fare meglio del costituzionale attuato con verità, poichè offre il mezzo di compiere ad ogni istante senza pericolo alcuno, la rivoluzione richiesta dalla condizione delle cose.

E veramente la forma monarchico-costituzionale è la più mobile di tutte. Si piega a tutti i movimenti senza rompersi, è tetragona agli urti ed alle scosse.

Di più le cagioni che menano la forma monarchica o repubblicana a rivoluzione diventano argomento di forza al governo nell' ordine costituzionale. Così nel reggimento repubblicano un partito potente sorto contro il governo, che non può legalmente rovesciare, spinge a rivoluzione, nel monarchico spinge a rivoluzione e spesso pure alla cacciata della dinastia, e tanto nell' un caso che nell' altro, con ruine e sangue che rendono molto problematici i vantaggi della vittoria; mentre nel reggimento costituzionale, basta che il re ponga le redini del governo in mano al partito della prevalente maggioranza nazionale, per scongiurare la tempesta, e farla concorrere a consolidare i poteri che minacciava.

Nè solo per tal modo chiude le porte alla rivoluzione, ma fa che la nazione conseguisca tutti i vantaggi che ne possono nascere, evitandone gl' inconvenienti ed i pericoli. Un pubblicista inglese dice giustamente: noi non facciamo più rivoluzioni perchè ne possiam fare una ogni giorno coll' alternarsi dei partiti al potere secondo il voto della pubblica opinione — E per persuaderci delle dette verità, basta gettare uno sguardo alle monarchie d'Europa e alle repubbliche dell' America meridionale, e della Svizzera, poste in confronto coll' Inghilterra ed il Belgio, per accorgersi come da mezzo secolo gli stati dispotici e democratici, sieno continuamente gli stati in preda alle rivoluzioni, che dove si pratica secondo la sua verità l'ordine costituzionale, han potuto evitarsi.

Così la superiorità dell' ordine costituzionale consiste anzitutto, nella mobilità che la Corona, l'elemento permanente per eccellenza, può eventualmente imprimere agli altri due poteri. Si immobilizzino invero, anche per un periodo molto breve, la Camera Elettiva ed il Senato, togliendo alla Corona la prerogativa di sciogliere la prima e di modificare il secondo, e la superiorità relativa di quest' ordine scomparirà interamente. — Mercè l'esercizio di questa prerogativa, il re costituzionale spoglia del carattere assoluto tutti i poteri, carattere fatale che li perde spes-

so nelle altre forme.

La Polonia aveva un'istituzione sua propria conosciuta nella lingua politica sotto il nome di liberum veto, per cui ciascuno dei membri della dieta poteva impedire ogni seria deliberazione di quest'assemblea nella quale si richiedeva sempre l'unanimità. Tale istituzione fu una e forse la principale delle cause del decadimento di sì nobile nazione. Quando le potenze vicine volevano opporsi a qualche provvedimento utile alla repubblica, cercavano di avere dalla loro con doni od onori uno dei Nunzi che vi opponesse il suo veto. Si narra a tal proposito che una volta la Dieta volendo fare una deliberazione importante, si riunì senza invitare un Nunzio che sospettavasi fosse per usare del veto al servizio di una corte nemica: ma al momento in cui si andava a chiudere la ~~discussione~~ discussione, presentossi il Nunzio sospetto, e se la scimitarra di un suo collega non avesse immediatamente fatta rotolare al suolo la testa del traditore, la deliberazione cui la Dieta mirava, non avrebbe potuta esser presa. — Così si recidono in fatto le difficoltà che sono insolubili secondo il diritto.

Questo Nunzio decapitato ci porge l'immagine dei poteri che per la loro costituzione sono giuridicamente inabili o ad abdicare o a trasformarsi; anch'essi cadono sotto la spada delle rivoluzioni quando vogliono esercitare un diritto cui contrastano jure an injuria i fatti. — Nel reggimento Costituzionale solamente, i poteri non corrono simile pericolo, perchè appunto la prerogativa del Re li rende giuridicamente abili a cedere ed a tramutarsi.

Abbiam detto che le Democrazie rendevano omaggio alla forma monarchico-rappresentativa. Questo fatto è moderno: nelle antiche repubbliche il popolo eleggeva i magistrati, ma non aveva una rappresentanza. Ciò appartiene esclusivamente al sistema costituzionale, e al periodo in cui il terzo stato entra nei Parlamenti. Se non che da un mezzo secolo in qua, e dopo l'esempio dell'America

che trasse il suo ordinamento da quello della madre patria, le repubbliche hanno assunto non solo la forma rappresentativa, ma hanno cercato di costituirsi per quanto lo consentisse il loro principio, secondo le forme proprie della monarchia rappresentativa.

Nell'Unione americana l'elemento monarchico vien rappresentato dal Presidente; il Senato ed il Congresso vi rendono immagine del Parlamento. Questa forma trasformava l'antica Unione in uno stato federativo. I Cantoni Elvetici abbracciarono fino dalla fine del secolo scorso la forma rappresentativa, eccettuati i cantoni forestali che voller restar fedeli alla democrazia pura. Ma nel 1848 la Svizzera passava essa pure dal regime di una confederazione di Stati, a quello di uno Stato federativo, e si costituiva presso a poco sullo schema americano, meno il Presidente le cui funzioni sono attribuite ad un Consiglio detto federale, nelle mani del quale è riposta la potestà esecutiva. Il Consiglio nazionale ed il Consiglio detto degli Stati vi rappresentano il Parlamento. — Tanto l'America quanto la Svizzera, come si vede, tengono oggi ben da presso alla forma monarchico-costituzionale. Manca loro non pertanto ciò che è a noi la parte viva e centrale cioè la personalità monarchica, per cui possa ristabilirsi l'accordo fra i poteri: difetto questo che si è così sentito da dare al sovrano cioè al popolo, il diritto di chieder per petizioni la revisione della Costituzione. Il che non giovando all'intento, fa appunto fede dell'eccellenza inerente agli ordini nostri.

Si critica da taluni la forma rappresentativa, come quella che è tarda alle riforme, così si critica il relativo processo legislativo, siccome inferiore a quello delle forme in cui non si richiede l'accordo di tre poteri. Questo processo è invero lento, e, se si considerano le leggi sotto l'aspetto dell'arte, inferiore a quello degli altri reggimenti; ma le leggi non voglionsi così considerare. La lentezza del processo legislativo è una guarentigia che le riforme si maturano per non giungere

all'atto, che al momento in cui sono veramente necessarie. L'Inghilterra è esempio e prova di ciò. Quanto alla forma esteriore delle leggi stesse, gli altri ordini possono prevalere, ma le leggi dei paesi costituzionali hanno in generale un carattere di maggior sodezza, e sono più accomodate a tutte le evenienze, più adatte ai bisogni della nazione.

– II –

Della Corona.

– Lezione Vª –

– Dell'ordine della successione al Trono secondo lo Statuto –

Dopo aver considerati complessivamente i tre Poteri ond'è costituita la forma monarchico-rappresentativa, ci convien prendere partitamente ad esame ciascuno di essi. La Corona, secondo la ragione storica e secondo la ragione politica, chiama in primo luogo la nostra attenzione. Diremo oggi dell'ordine giusta il quale questo potere si trasmette e si perpetua nell'illustre stirpe Sabauda, a norma dello Statuto che così suona in proposito: „Il trono è ereditario secondo la legge salica„ (artº 2).

Il Re è il centro verso cui gravita ed intorno a cui s'aggira tutto il sistema Costituzionale. Smosso questo centro, onde ognuno dei poteri politici riceve movimento ed unità, tutto l'ordine rappresentativo si trova il più gravemente compromesso. Il principio salico posto dalle antiche leggi della Monarchia, e dalle convenzioni internazionali stipulate nei grandi Congressi moderni, a base dell'ordine di successione nella Casa di Savoja, viene per lo Statuto a confortare su questo punto fondamentale, l'istituzione rappresentativa.

Vi sono tre modi di trasmettere il principato: e sono l'elettivo, l'ereditario nelle linee primogenite, non escluse, in difetto di maschj, le femmine; e l'ereditario di maschio in maschio per ordine di primogenitura, ad esclusione delle femmine in tutte le linee secondo il principio salico.

Il meno felice di questi tre modi, checchè ne dicano alcuni scrittori, a capo dei quali Sismondi, è l'elettivo. Pure, astrattamente considerando la quistione, parrebbe che l'elezione dovesse dare i migliori Principi; e i partigiani di tal sistema citano la lunga serie degli Imperatori germanici e la più lunga dei Pontefici

affermando che nessuna casa ereditaria avrebbe mai potuto fornire di uomini sì grandi il trono imperiale, come nessuna famiglia avrebbe potuto dare una quantità d'uomini di sì alta mente quanti ne diede l'elezione alla Sede Romana. Questa considerazione ha per vero a prima vista un grande peso, ma per ammettere pure l'eccellenza del principio, sono da esaminare i frutti da esso prodotti. Allora vedremo come l'Italia, la Germania, presso cui le più alte fonti di autorità si manifestavano elettivamente, trovano appunto nel principio elettivo una delle cagioni principali per cui l'autorità suprema non potè a se accentrare gli interessi nazionali, e creare l'unità dello Stato. Onde questi due popoli proseguono ancora con potenti conati, la costituzione della loro nazionalità. Nè li abbiamo mai visti far qualche passo verso il sospirato fine, che appoggiandosi a qualche casa sovrana ereditaria: in Germania agli Hohenzollern e agli Absburg: in Italia ai Visconti, agli Sforza e sopratutto ai principi di Savoja. Vuolsi respingere dunque il sistema elettivo come meno favorevole alla Costituzione del Governo ed all'organamento delle nazioni.

Se poi gettiamo lo sguardo sulla Europa moderna, non troviamo in essa vera consistenza di Stato, se non da quando il principio ereditario vi fu posto a fondamento del diritto pubblico. Francia e Spagna non cominciarono ad aver coscienza di se, se non quando l'eredità Salica vi fu introdotta. Così vediamo nel Nord un potere colossale e minaccioso all'indipendenza dell'Occidente, crescere in breve tempo dacchè Ivan IV detto il Terribile, vi ebbe costituito su forte base il principio ereditario, nel momento in che la vicina e rivale nazione, la Polonia che tanti benefizj aveva recato alla civiltà del mondo, andava dopo l'estinzione dei Piasti, stemperandosi in forza del contrario principio. — Il sistema elettivo invero introdusse in Polonia le mene forestiere e gl'intrighi che furono le cause della sua rovina. Sobieski stesso che suolsi addurre in difesa del sistema

elettivo non ha operato tanto per la conservazione della nazione, quanto per la sua gloria militare. Il sistema elettivo ha pure perduta la Svezia e l'Ungheria; nè bastano i nomi dei Wasa e degli Uniadi a salvare un principio che tanti falli, che tante ruine, che tante miserie col più eloquente dei linguaggi condannarono.

Nel Medio Evo prevalse il principio elettivo, poi l'ereditario naturale. I figli formavano tanti stati quanti eran di numero. Carlo Magno ad es. costituì un grand'impero che si stemperò poi nelle mani dei figli; e così avvenne di quasi tutte le Monarchie fondate sulla conquista; il che non poco contribuì allo immenso sperperamento ed alla confusione del Medio Evo. Solo gli stati che instituirono il principio Salico vennero a gran potenza. Onde la storia ci obbliga a riconoscere in tale principio la causa principale onde le più grandi fra le moderne nazioni vennero ad avere la forte costituzione per cui ora primeggiano nel mondo.

E se guardiamo poi alla storia della nostra dinastia e dello stato, vedremo che egli è per questo stesso principio che varie provincie diverse di lingua, di tendenze, e di interessi, vengono successivamente a costituire un tutto compatto, uno stato non senza gloria e pieno di avvenire. L'eredità salica introdotta di buon'ora nelle Costituzioni dello stato apriva alla nostra dinastia la via dei suoi alti destini.

Prima che ciò fosse prevalendo l'eredità nei diversi rami, ed il sistema funesto degli appannaggi, lo stato andava di regno in regno sperperandosi. Alla morte di Tomaso I, Amedeo IV cedè a un suo fratello che fu stipite dei Principi d'Acaja, dei territorj cospicui al di quà delle Alpi. Se il Ramo d'Acaja non fosse venuto ad estinguersi, la monarchia troppo debole da questo lato avrebbe finito per divenir vittima dei suoi vicini, e per vedersi preclusa l'Italia. Finalmente si cedeva da Amedeo V ad un altro ramo, buona parte della Savoja Elvetica, e si indeboliva così in uno dei suoi centri principali di vita la dinastia la quale si era potentemente stesa in quella regione. Estinto questo se ne forma, per opera di Lodovico, uno

novello, il quale ove non si fosse diseccato nel Conte di Romonte, che le sue sorti aveva legate a quelle di Borgogna, di cui era il porta-stendardo, avrebbe per avventura finito per aduggiare il ramo principale. — Non fu veramente assicurato l'avvenire della monarchia, che quando seguendo i dettati del sapiente Amedeo VIII, si osservò nel suo principio e nelle sue conseguenze, tanto per ciò che tocca la potestà sovrana, quanto per ciò che concerne il demanio della Corona, il sistema dell'eredità salica.

Questo regno Sabaudo adunque, da cui comincia la ristaurazione della nazione italiana, sarebbe più volte perito, e al momento stesso ancora in cui più grandi si aprivano i suoi destini, se non fosse stato il principio salico. Si sa come pel trattato di Vienna (atto finale artº 86) questo principio fosse riconosciuto non solo per gli antichi dominj di Casa Savoja, ma anche per tutti quelli di cui era venuta in possesso dopo il trattato di Utrecht ed i trattati posteriori. Ma ora il ramo principale di questa famiglia sovrana si estingueva in Carlo Felice. Non vi erano più di questo ramo che donne impalmate a Principi di Casa d'Austria od alleate di questa casa. La primogenita di esse era Maria Beatrice, maritata a Francesco IV d'Este, rappresentante il terzo ramo dinastico austriaco. Sono note gli sforzi che la corte di Vienna faceva, specialmente dopo che le furono nel 1821 conosciute le cospirazioni di Carlo Alberto per rimovere dal trono sul quale stava per salire, questo generoso campione della causa nazionale. — Con quella di Vienna cospiravano contro il giovane Principe alcune corti italiane legate alle sorti di lei e presaghe dell'arringo riservato alla reintegrata stirpe Sabauda. Ma la maggior parte delle potenze segnatarie del trattato del 15 vollero mantenere il sistema ereditario da esse consacrato in vista dell'equilibrio italiano ed europeo. Il Piemonte stesso, ne siam certi, avrebbe fatto gli sforzi più eroici per respingere la signoria di Casa d'Austria da questi dominj;

ma dobbiamo riconoscere nel principio salico il benefizio della conservazione e rinnovazione della dinastia.

Epperò, se non siamo ingannati nelle nostre speranze, sarà intorno alla dinastia di Carlo Alberto che si costituirà l'Italia. La casa di Savoja è fra le più antiche case imperanti dell'Europa, è la sola famiglia sovrana nazionale in Italia. Già da tre secoli gli animi degl'italiani sono a lei rivolti: e qualunque possa essere la forma che nell'avvenire venga ad assumere la Penisola, siam certi che a questa famiglia sarà sempre attribuita gran parte nel governo della nazione; e se ad uno stato dovrà nell'ordine federale, attribuirsi l'egemonia questa toccherà a quello cui presiede la illustre razza che prima e sopra tutte, ha ricevuto quasi per trasmissione ereditaria, l'istinto ed il senso dell'avvenire nazionale. — Tali sono stati per lei i risultati del principio salico introdotto nelle Costituzioni della Monarchia.

L'interpretazione della parte dello Statuto in proposito, non può essere dubbiosa; quantunque la legge salica cui si riferisce non consacri propriamente alcun sistema di eredità, pure non vi è un ordine di successione meglio definito di questo. La definizione ne appartiene al diritto delle genti nel quale Legge salica è in proposito equipollente di sistema salico sulla cui significazione non può essere ragione qualunque di incertezza. Lo Statuto, consacrando il principio salico per ciò che concerne la trasmissione della Corona, stabilisce una guarentigia non difforme da quella onde assicura, sulla base della giurisprudenza delle nazioni costituzionali, la forma Monarchico-rappresentativa. Qui invero l'interpretazione è affidata alla giurisprudenza del diritto delle genti. Un'altra forma avrebbe forse potuto aprire eventualmente l'adito a disputazioni pericolose, cui questa non potrà mai dar luogo. — Essa ha da molti secoli, nei trattati, nei gabinetti e nelle scuole, sempre lo stesso significato, che d'altronde il più gran numero delle Potenze è interessato a mantenere nella sua integrità.

Il sistema Salico è una gran tutela per le nazioni. Si citano se non in contrario a questa proposizione, in favore del sistema in cui non sono escluse le femmine l'esempio dell'Inghilterra, e il recente della Spagna e del Portogallo. Questi esempj non calzano o poco, e non valgono a scrollare i principj esposti, perchè se l'Inghilterra ha potuto nei tempi recenti cangiar dinastia senza gravi pericoli, ciò non fu negli antichi, in cui a cagione del difetto di una legge consona al sistema Salico, la nazione s'impegnò in lotte cittadine pericolose pure alla sua indipendenza. Ricordiamoci poi come Maria Tudor fosse quasi fidanzata a Carlo V e poi data effettivamente in matrimonio a Filippo II. Se la Provvidenza non avesse resa sterile questa unione, non è difficile il comprendere, quali avrebbero potuto essere le sorti della libertà europea, e quelle della missione dell'Inghilterra sul mondo. — Gli inglesi non ricordano ancora oggi senza fremere i pericoli di quell'epoca. Per lungo tempo l'Armada con cui Filippo in virtù dei dritti di Maria, intendeva di conquistar l'Inghilterra si è ricordata in quell'isola come un oggetto di spavento.

Il principio Salico avrebbe evitato questi, e maggiori pericoli interni ed esterni, e risparmiato molto sangue cittadino, e non sarebbesi detto, la storia inglese essere stata scritta dal carnefice. Che se l'Inghilterra malgrado ciò salì in grande potenza, ne viene certo la gloria al suo ordine di successione che per lungo tempo non ha fatto che recar danni gravissimi incontestabili alla nazione intera. — Ciò diciamo pure della Spagna e del Portogallo che benchè liberi, ebbero non ha molto, a sentire i pericoli non per anco superati dell'abolizione della legge Salica.

Lezione VI.

Della Reggenza e delle Persone che vi sono chiamate

Il largitore dello statuto dopo aver confermato le antiche leggi della mo=

narchia circa l'ordine della successione, provvide pure nello spirito dell'istituzione Salica a surrogare il Re nei casi in cui non fosse in istato di esercitare i poteri conferitigli dalla Costituzione. E nello Statuto stesso pose una completa legge di Reggenza, colla quale prima di tutto cercò di abbreviare al possibile il tempo in cui il Re debba essere surrogato, stabilendo (art.° 11) che il Re è maggiore all'età di 18 anni compiti.

Si troverà, e forse è vero negli ordini assoluti, che questa età sia pur sempre immatura. Ma se si guardi nella storia si vedrà che è pur sufficiente. L'educazione che vuol essere data ai Principi e i Consiglieri che li circondano, i sensi di generosità che la coscienza degli alti doveri cui saranno chiamati, risveglia di buon'ora in essi, non che la temperanza morale che induce nei loro animi il sentimento della propria inesperienza, fanno sì che i primordj dei giovani principi appajano sempre fausti alle nazioni. In Francia anzi i Principi erano maggiori a 14 anni, essendosi per prova sentito grandemente il bisogno di finir presto lo stato precario delle Reggenze, che dà luogo quasi sempre a crisi interne ed a pericoli esteriori. — Coloro cui è affidata la Reggenza, non accentrando in se stessi forti e perenni interessi, si trovano ordinariamente troppo deboli per mantenere lungamente le condizioni dell'ordine e della pace sì interna che esterna.

Le norme fermate da Carlo Alberto pei casi di Reggenza, si scostano opportunamente dagli usi che si seguivano in simili casi sotto l'antica monarchia. Il discendente di Tommaso di Carignano doveva farsi carico di provvedere a questo proposito in guisa che sotto la sua dinastia non avessero a rinnovellarsi le discordie civili cui prese sventuratamente sì gran parte l'illustre autore della sua stirpe. Le disposizioni dello Statuto a questo riguardo sono per molti rispetti conformi a quelle della Legge, che, dopo l'infausta morte

dell'ultimo Duca d'Orleans, veniva sancita nel 1842 in Francia, la qual legge si scostava parimente dai principj seguiti sotto l'antica dinastia dei Gigli, per adottare in gran parte quelle che furono stabilite alla fine del secolo scorso dalla Grande Costituente.

Epperò il sistema dello Statuto intorno alla Reggenza è governato dallo stesso principio che informa l'ordine della successione al trono. La Reggenza è ereditaria nei capaci di esercitarla, secondo che si trovano più prossimi nell'ordine della successione al trono, in guisa che ove essa diventi necessaria, non possa mai nascer dubbio sulla persona che deve esercitarla. Questo sistema è affatto conforme all'ordine Costituzionale nel quale il Re, considerato come istituzione, non può morire nè divenire inabile un solo istante, alle sue alte funzioni. In quest'ordine non vi può essere interregno nè di fatto nè di diritto. — Se si considerano poi le immense difficoltà alle quali, attesa la lotta delle parti nel reggimento rappresentativo, potrebbe dare origine l'incertezza sulla persona chiamata alla Reggenza si avrà argomento di riconoscere la sapienza che ha presieduto alle disposizioni dello Statuto in proposito.

La storia di tutte le monarchie ereditarie e quella della Sabauda in particolare giustificano il sistema dello Statuto, in quanto esclude quasi assolutamente dalla Reggenza le femmine. Le Reggenze femminili infatti sono state non di rado funeste agli Stati. Non faremo cenno che delle principali fra quelle onde nei diversi secoli il nostro paese andò più o meno sgovernato.

In prima si affaccia quella che si disputavano l'avola e la madre di Amedeo VIII, Bona di Berry e Bona di Borbone, reggenza infelice per cui versava in gravissimi cimenti lo Stato. Fortunatamente nel giovane Amedeo si accoglieva la mente di uno dei maggiori Principi del suo tempo, sicchè per la sapienza sua meritasse poi d'essere soprannominato il Salomone dell'età sua, e di

essere chiamato dal Concilio di Basilea a reggere qual supremo Gerarca in tempi difficilissimi la Cristianità. A lui non fu troppo arduo il riscattare il paterno retaggio dalle conseguenze della mal ferma femminile tutela. Viene quindi quella di Yolanda contrastata e manomessa dall'ambizione dei cognati che, ora spingevano la debole principessa verso suo fratello Luigi XI, il più perfido dei sovrani del suo tempo, ed il men curante i nodi del sangue, ora verso il temerario Carlo di Borgogna nemico a questo che, ma non men avido, non men sleale di lui. I danni ed i pericoli d'ogni guisa che ebbe quindi a patire lo Stato fanno di questa Reggenza, uno dei più infausti periodi della Monarchia.

Nei tempi più prossimi al nostro, s'incontra la Reggenza di Cristina di Francia figlia di Enrico IV, che prima portò il titolo di Madama reale, alla quale i Principi Tommaso e Maurizio, zii del Duca minorenne, mossero aspra contesa; onde la guerra civile fomentata per l'influenza e protratta per le armi di Spagna e di Francia; talchè lo stato insidiato e scosso all'interno, minacciato ed offeso dall'estero, fosse posto alle più dure prove senza potersi rifare sotto le mani di questa donna la quale, comecchè di sangue generoso, era pure per la necessità delle cose, inferiore al suo mandato. Si presenta in ultimo la Reggenza di Maria Giovanna uscita da un ramo della stirpe Sabauda, la quale portò parimente il titolo di Madama reale. Se men gravi furono sotto di lei, che di singolare senno era dotata, le conseguenze del governo femminile, pure non potè impedire che lo Stato non continuasse a decadere. Noi dobbiamo alla memoria di questa madre molta gratitudine per aver essa allevato Vittorio Amedeo II, uno dei più grandi Principi che abbiano illustrato la Corona di Savoja, il quale rialzò in breve tempo la Monarchia dallo Stato di grande abbassamento in cui per le cagioni accennate giaceva prostrata.

Prudentemente adunque, secondo lo statuto, la madre è esclusa da tutte

i Principi che sono nella linea successibile. Colui che si trova fra questi più presso al Trono, assume purchè abbia raggiunta la maggioranza ordinaria (21 anni) la Reggenza di pien diritto; ove egli però non abbia raggiunta tale maggioranza, quest'alta funzione sarà devoluta al Principe più prossimo a lui, nella stessa linea, nel quale non si scontrerà codesto difetto di età, e questi conserverà la Reggenza fino alla maggioranza costituzionale del Re, senza riguardo a ciò che il difetto di età, onde il Principe prossimiore al trono è stato escluso, verrebbe a cessare nell'intervallo. — Non è mestieri il far cenno dei motivi di questa ultima disposizione; essi si riassumono tutti nella convenienza politica di evitare per quanto sarà possibile ogni soluzione di continuità nell'esercizio di così importante mandato.

Non è se non nel caso in cui non esista alcun parente maschio in grado di assumere la Reggenza che essa passa di pien diritto alla madre, a cui però è riserbata sempre la tutela del Re minorenne fino all'età di 7 anni, uffizio che si devolve poi al Reggente. Qui potrebbe sorgere la questione, se la Regina madre decada della Reggenza quando un Principe escluso dalla medesima per difetto di età, abbia raggiunta la maggioranza. Lo Statuto, come è stato esposto, ha previsto un caso analogo con questo. Quantunque il principio che esclude le donne, signoreggi le principali disposizioni concernenti la Reggenza, crediamo non pertanto che il disposto pel caso analogo previsto, debba servir di norma per sciogliere la questione in favore della madre.

Lo Statuto è muto sul caso in cui la Reggente fosse per passare a seconde nozze. Stimiamo che qui voglian seguirsi le norme del diritto civile, giusta le quali, essa avrebbe a decadere dalla tutela e dalla Reggenza. — Quest'ultima questione si sollevò in Francia ed in Ispagna in occasione di matrimonj detti di coscienza, i quali siccome non producono nessun effetto civile, si consideravano come non producenti

egualmente e con maggior ragione alcun effetto in ordine al diritto politico. La decadenza però della Reggente per cagion di matrimonio, producente effetti civili e politici, non è di pien diritto, nè può essere pronunciata che dal Parlamento.

Lo Statuto ha previsto il caso in cui nessuno dei chiamati da esso alla Reggenza, esistesse o fosse in grado, per le ragioni accennate, di esercitarla. In quest'emergenza, la Camera dei Deputati ed il Senato uniti, nomineranno il Reggente. È questo il solo caso in cui, secondo la lettera dello Statuto, il Parlamento costituisce per necessità una sola assemblea. Non si potrebbe procedere, trattandosi di un'elezione, colle norme ordinarie, senza attribuirla ad una sola delle due Camere. Qui lo Statuto rende omaggio al Principio che fa del Parlamento il depositario ed il conservatore della Sovranità dello Stato. In cotesta evenienza se le Camere son chiuse vogliono essere convocate dai Ministri entro dieci giorni da quello in cui si è fatto luogo alla Reggenza. — Più conforme all'ordine costituzionale sarebbe stato, a parer nostro, che le due Camere avessero a riunirsi di pien diritto, quand anche quella dei Deputati fosse prorogata, chiusa o sciolta. La Costituzione Inglese e la giurisprudenza parlamentare vengono a suffragare questa nostra opinione.

Sollecito di provvedere a tutte quante le eventualità, l'autore delle nostre libertà, ha pure sapientemente antiveduto i casi in cui il Re per malattia o prigionia o assenza forzata, non fosse in istato di esercitare il supremo potere. In questo stesso secolo abbiamo visto alcuni Principi per oscuramento di Spirito, impotenti a reggere lo Stato. In tempi men vicini a noi, Carlo VI di Francia ed il nostro Amedeo IX, ed in ultimo Alfonso VI di Portogallo, furono per non diversa cagione nella stessa infelice condizione. Riccardo cuor di Leone, Federico I imperatore, Filippo Augusto, Luigi IX, Giovanni il buono, Francesco I, Amedeo III ed il Conte Verde, per non dir di molti altri nomi forastieri e nostrali, furono

egualmente per prigionia o per lontane spedizioni, nella necessità di non poter governare i loro stati. Ove simili casi avessero a riprodursi presso di noi, lo Statuto dispone che abbiano ad applicarsi le norme stesse che in caso di morte, ed aggiunge che se l'erede presuntivo abbia raggiunti i 18 anni debba assumere la reggenza, disposizione prudente e conforme al principio salico, che governa l'ordine della successione al trono. — Sembrerebbe anzi che qui l'erede presuntivo appena raggiunta la sua maggioranza costituzionale, dovesse far decadere ogni altro reggente.

In tutte queste eventualità però il Parlamento deve intervenire, poichè la Reggenza qui non si devolve di pien diritto come in caso di morte. Il Parlamento è il solo competente per riconoscere che il Principe è inabile ad esercitare l'autorità che gli è attribuita dallo Statuto. Senza questo intervento sarebbe compromessa una delle maggiori guarentigie dell'ordine rappresentativo.

Nel Reggimento Costituzionale però non sono a temersi i pericoli che corrono per l'incapacità fisica o morale del Principe, le nazioni rette a governo assoluto. La storia coi suoi raffronti ce lo dimostra. Durante la demenza di Carlo VI la Francia fu divisa, insanguinata dalle fazioni e deturpata dall'occupazione straniera. La debolezza di mente di Amedeo IX, diede luogo presso di noi, come si è già accennato, a risultamenti egualmente deplorabili. Lo smarrimento della ragione in Alfonso VI, non fu guari meno infausto al Portogallo, il quale non fu salvato che per la deposizione di questo Principe.

Nei tempi nostri noi abbiam visto pure la grande Corona d'Inghilterra sopra una testa scema di spirito. Non pertanto il Regno di Giorgio III finiva per essere uno dei più gloriosi periodi della storia di questa illustre nazione. Egli è difatti in questo periodo che essa trionfa della formidabile potenza di Napoleone, e diventa quasi l'arbitra dei destini del mondo. Potente in terra quanto

invincibile sul mare, prevale nello stesso tempo in ogni sfera dell'attività economica sopra tutte le nazioni civili.

Donde le ragioni di cotanta differenza di sorti? Esse si riassumono tutte in ciò, che la Corona di Giorgio III. era quella d'un Re Costituzionale ed il senno della nazione sopperiva alla scadente ragione del Principe.

Lezione VII

— Della Dotazione della Corona, e degli Appannaggi —

All'alto intento di confortare la dignità della Corona e di assicurare l'indipendenza del Re, a fronte dei due poteri che uniti a lui costituiscono il Parlamento, lo Statuto vuole che al momento in cui si stringe il nodo che deve legare indissolubilmente il Re alla nazione, al momento cioè in cui il Principe sale al Trono, venga fissata invariabilmente per tutta la durata del Regno, la dotazione della Corona. Se il governo reale invero dovesse venire ogni anno a dimandare al Parlamento i mezzi necessarj per sopperire, nell'interesse di tutta la nazione, alle spese che richiedono il decoro ed il lustro del Trono, non sarebbe sempre guarentita la dignità e l'indipendenza della Corona; poichè si porterebbe pericolo di far dipendere le sue condizioni finanziarie dal favore alterno delle parti, per cui vanno divise la nazione ed il Parlamento, e di scuotere con ciò nello spirito delle popolazioni il concetto della tutela che tutti i diritti e tutti gl'interessi devono avere nella Corona stessa. Il Re non potrebbe apparir loro forse più quale il Rappresentante di tutta la nazione, quale il protettore di tutti i cittadini, ma sibbene quale il Capo dei partiti che si avvicendano al potere: il che comprometterebbe una delle più grandi malleverie dell'ordine costituzionale. — La dotazione fissata secondo lo Statuto al cominciamento per tutta la durata del Regno, lega il Re alla nazione, e lo affranca in pari tempo dai partiti che nella legittima gara dell'arringo costituzionale, si alternano intorno alla sua persona.

Nella storia delle Dotazioni si rivelano le diverse fasi del Principato e della libertà. La politica dei Principi, e sopratutto gl' interessi di coloro che profittavano delle larghezze sovrane, volevano si erigesse in principio, che il Re provvede col proprio, coi danari regj, non solo alle spese della Corona, ma altresì a quelle dello Stato. Volevano per converso gli interessi della libertà, che si riconoscesse principio contrario, e si ritenesse in diritto ciò che era in fatto, la Corona, cioè, e lo Stato a carico della nazione, a carico dei sussidj pagati dai contribuenti. — Il despotismo ha trionfato dovunque ha prevalso il principio dei danari regj e la libertà non si è assicurata che laddove ha trionfato il principio dei sussidj nazionali.

Dopo la conquista, nell' età di mezzo, i Principi favoriti dalle tradizioni imperiali erano reputati padroni di tutto il territorio dello Stato. I benefizj ed i feudi tenevansi come staccati dal demanio della Corona, tanto che i servigi che i detentori di essi prestavano al Re, si consideravano quale debito contratto in conseguenza dell' attribuzione loro fatta del benefizio o del feudo.

I Re provvedevano alle spese delle loro Corti coi redditi provenienti dalle terre non infeudate, od altrimenti alienate, che formavano il demanio proprio della lor Corona: si concepisce agevolmente come in questa condizione di cose e di idee, si venisse al concetto che informa la dottrina meno favorevole alle guarentigie della libertà. Fortunatamente i Principi fecero di buon' ora getto dei beni proprj delle loro Corone, fecero scempio dei danari regj, e furono presto nella necessità di ricorrere ai sussidj delle nazioni cui presiedevano.

Questo fatto, come altrove vedemmo, fu principio di libertà. Egli è principalmente pei sussidj che si scalza la dottrina dell' assolutismo, e si instaura quella della libertà; egli è per questa via che le nazioni acquistano il diritto di concorrere al governo dello Stato.

I sussidj però davansi senz' altro alla Corona, la quale li confondeva coi

proprj redditi e li trasformava in danari regj. Laonde accadeva che i Principi circondati dalle loro Corti spendessero a profitto di queste, o comecchessia gettassero in cose di lusso od in intraprese ruinose alla nazione, i sussidj consentiti dalla medesima a fine di pubblico bene. Per rimediare a ciò, la nazione legittimamente rappresentata dai mandatarj dei contribuenti, non volle più consentire sussidj che a patto di appropriarli, di determinare cioè specificandoli, gli usi cui dovessero servire; d'onde seguiva il diritto di esaminare quindi, se le spese erano state fatte secondo la deliberata appropriazione. Si venne in seguito per legittima e naturale conseguenza a determinare, quale sarebbe la parte di questi sussidj di cui la Corona avrebbe potuto liberamente disporre, senza che i suoi Consiglieri fossero obbligati a renderne conto al Nazionale Parlamento. — Ecco come le nazioni venute in virtù del principio a libertà restringevano il principio dei danari regj alla cerchia della lista civile che essi attribuivano alla Corona, dove questo principio è rivolto non più a pericolo, ma a sicurezza delle pubbliche libertà.

Notiamo qui di passaggio che nel nostro linguaggio Costituzionale le parole Dotazione della Corona, sostituite a quelle di lista civile determinano meno l'idea che vogliono significare, quantunque la Lista civile non significhi che per convenzione la cosa cui si applica. In fatti la dotazione si attribuisce a uno stabilimento o ad un servigio in perpetuo, mentre quella della Corona vuol essere rinnovata ad ogni avvenimento di Re. La lista civile storicamente indicava la descrizione delle spese della Corte considerata civilmente per opposizione alla lista dove eran descritte le spese della Corte stessa in ordine al suo stato militare.

Lo Statuto a norma di quanto venne praticato dalle altre nazioni, vuole che la Dotazione sia fissata per la durata di tutto il Regno, dalla prima legislatura dopo l'avvenimento al trono (art.° 19). Noi abbiamo accennato ai motivi principali di questa disposizione. Essi si giustificano dalla storia stessa della conquis=

tata libertà. I sussidj annuali sono stati, come si è visto, il mezzo onde le nazioni vennero a tenere nelle mani le redini del governo; ma esse si accorsero in tempo come la tutela delle libertà volesse che col governo non si frenasse o si spingesse la Corona in guisa da toglierle l'indipendenza necessaria all'esercizio di cotanta tutela. Si accorsero per esperienza che la Corte inchinava a farsi del partito di coloro che nel Parlamento si sarebbero mostrati più liberali verso la Corona e che inchinava a non vedere che dei nemici del Re, degli avversarj della Maestà e dell'autorità reale nel partito dove sedevano gli uomini parchi e meno larghi del tesoro della nazione. Si accorsero infine, e l'Inghilterra ne diede il primo esempio, che il solo modo di impedire che la Corte non sia per certo modo infeudata ad un partito, era il porla in condizione di non aver nulla a sperare e nulla a temere, sotto il rispetto dei proprj comodi e vantaggi, dall'alternare dei partiti al governo, e si stimò raggiungere l'intento, fissando appunto al cominciare di ogni regno, invariabilmente per tutta la sua durata, la lista civile. — Ed era con ciò recato il più grande consolidamento alle ragioni proprie dell'ordine rappresentativo, poichè si invigoriva la libertà della Corona, e nello stesso tempo si toglieva dalle mani dei partiti un'arma di cui avrebbero di nuovo potuto abusare a detrimento dell'ordine stesso.

Così richiamando alla vostra memoria quanto abbiam detto sul carattere del vincolo che per la costituzione si stabilisce tra il Re e la nazione, aggiungeremo in proposito della Dotazione della Corona, che come le leggi civili interdicono, durante l'unione matrimoniale, nell'interesse dell'unione stessa la liberalità fra i conjugi; così lo Statuto per analoghi motivi, interdice durante l'unione matrimoniale tra il Re e la nazione, ogni aumento di liberalità fra i due consorti. — Sono poche, a nostro credere, le disposizioni della nostra legge fondamentale che abbiano un'importanza maggiore di questa.

Alla morte del Re, se il Parlamento non è riunito, debbe essere immediatamente convocato, poichè il nuovo Re deve prestar giuramento nel suo seno. Ma non deve essere la Camera convocata dal predecessore quella che avrà a determinare la Dotazione della Corona pel nuovo Regno, volendo espressamente ed opportunamente lo Statuto che questo voto abbia luogo nella prima sessione della prima legislatura dopo l'avvenimento al Trono. Lo Statuto sembra quì permettere eventualmente un lungo intervallo tra l'avvenimento del Re e lo stanziamento della Dotazione della Corona, poichè se il decesso del Re ha avuto luogo all'aprirsi d'una legislatura, il successore potrà restare lungo tempo senza che la Dotazione sia stanziata.

Secondo la giurisprudenza costituzionale però, il Parlamento avrebbe a sciogliersi subito dopo il giuramento del nuovo Re. Questa giurisprudenza sarà ordinariamente seguita, quantunque la legge fondamentale lasci una certa latitudine a tale riguardo. In ogni caso non sembra conveniente che colle leggi per cui si provvederà temporariamente alle spese, cui si destina la Dotazione, si venga a variare od immutare su quella che fu stabilita pel Regno precedente. La Camera convocata dal Re deceduto, non ha mandato dai contribuenti per consentire la nuova Dotazione, nè per immutare alle condizioni dell'antica, onde sarà che essa stessa chiederà di essere inviata ai suoi costituenti. Ciò che d'altronde farà senz'altro la Corona. — Il Principe al momento in cui sale al Trono, si trova naturalmente inclinato a far atto di fiducia e di benevolenza verso la nazione, la quale risponde ordinariamente con atti della stessa natura, onde sia che le Dotazioni vadano sempre crescendo, e facendo fede con ciò del come sieno sempre popolari i cominciamenti di Regno.

Secondo i principj a cui s'informava l'antico diritto pubblico degli Stati di Europa in generale, si voleva che il patrimonio privato del Principe che

saliva al trono andasse a confondersi ed a consolidarsi nel demanio della Corona. Questi principj acquistavano ancora maggior forza nei paesi dove per lo svolgimento delle libertà rappresentative, il demanio della Corona andava a sua volta a confondersi ed a consolidarsi nel demanio pubblico. Il sistema della lista civile sembra invero escludere quello di un demanio privato. Il Re d'altronde che potesse avere finanze particolari di qualche rilievo, rallenterebbe per certo modo i nodi che per la Dotazione lo stringono alla nazione, uscirebbe in parte dalle condizioni del reggimento costituzionale.

La Francia, all'avvenimento di Luigi Filippo, ruppe con questi principj, riconoscendo un patrimonio privato di questo Principe. Non è mestieri dire le ragioni che indussero allora il Parlamento francese a ciò fare; esse sono indipendenti da quelle dell'ordine costituzionale. Diremo solo che lo scopo per cui un tale riconoscimento ebbe luogo, non fu raggiunto. La famiglia di Orleans è stata privata del suo patrimonio, e se ne è data per ragione che non era stato incorporato nel demanio pubblico. Non tocca a noi l'apprezzare l'atto che privava questa famiglia, poichè qui non si tratta oggi più di una questione di diritto, ma sì di una questione di onestà politica che la ragione di stato stessa non potrà lasciare lungamente senza soluzione. — Abbiamo accennato questo fatto, non perchè nulla di simile possa mai accadere fra noi, ma perchè lo Statuto ha seguito il sistema francese del 1830 nel riconoscere al Principe un patrimonio privato.

Il Principe può, secondo lo Statuto, disporre di questo patrimonio privato sia per atti tra vivi, sia per testamento, senza essere astretto alle regole delle leggi civili, in quanto limitano la quantità disponibile. Del resto, il patrimonio privato è soggetto alle leggi che regolano le altre proprietà. S'intendono far parte di questo patrimonio, oltre i beni che il Re possiede a titolo privato al momento

in cui sale al trono, tutti quelli altresì che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito durante il suo regno. Ammesso il principio di un tale patrimonio, se ne dovevano ammettere le conseguenze attribuendo, per ciò che concerne i diritti risultanti da questa proprietà, al Re quella parte di personalità civile che è indispensabile per esercitarli, e che è compatibile colla personalità regia; onde egli è sottratto a tutte le giurisdizioni dello Stato. Ad evitare in parte le difficoltà che possono sorgere da codesta irregolare attribuzione di personalità, si uniscono in quanto all'amministrazione senza confonderli, poichè sono retti da norme completamente diverse, i beni del Patrimonio privato con quelli della Dotazione.

I pericoli da noi accennati parlando in genere di questo ordine di proprietà, non si verificheranno forse mai, sia perchè il Parlamento nel fissare la Dotazione della Corona, terrà necessariamente conto dei beni che il Re possedeva in proprio salendo al Trono, sia perchè ne terrà conto quando si tratterà di stanziare in seguito gli appannaggi dei Principi o le Doti delle Principesse. Non si deve pretermettere però di osservare che queste computazioni rendono meno simpatiche le relazioni del Parlamento colla Corona, il che si vide in Francia sotto il sistema di Luglio.

Si deve osservare altresì che se il Patrimonio privato può sotto l'aspetto giuridico formarsi ed accrescersi coi risparmj fatti sulla Dotazione, lo può meno sotto l'aspetto politico, poichè la Dotazione è costituita per essere spesa al fine di mantenere il lustro della Corona, e non per essere risparmiata. Essa è costituita per incoraggiare le arti, le lettere, le industrie, e per dare infine al Principe i mezzi di essere liberale, e benefico. — La parsimonia è una virtù dei privati, nella Corona non sarebbe lodevole, tanto meno poi, se essa dovesse avere per fine d'impinguare il patrimonio particolare, che in questo caso sembrerebbe crescere a detrimento del pubblico bene.

(Meleg. 7)

Lo Statuto vuole pure che sia provveduto con leggi speciali ad un assegnamento annuo pel Principe ereditario, quando sia giunto alla maggiorità od anche prima, in occasione di matrimonio: all'appannaggio dei Principi della famiglia e del sangue reale, quando si trovino in simili condizioni; alle doti delle Principesse ed al dovario delle Regine. Queste disposizioni dello Statuto sono conformi al diritto pubblico di tutte le nazioni libere, le quali sono sempre state chiamate a consentire dei sussidj in proposito; poichè i Re non avendovi patrimonio proprio, od avendolo confuso con quello della Corona cioè della nazione stessa, toccava necessariamente a questa il provvedere congruamente alle sorti della prole reale, e non poteva sorgere dubbio a tale riguardo.

Senonchè dal momento in cui, ai tempi nostri, si riconobbe presso alcune nazioni al Re un demanio distinto da quello della Corona, il che, come si è già detto, avvenne in Francia nel 1830, si cominciò se non a porre in dubbio il diritto dei Principi del sangue alle antiche provigioni, a riconoscere almeno nel Parlamento il diritto di ricercare e conoscere, prima di consentirle, se il demanio privato non fosse sufficiente per assicurare ai figli del Re un conveniente assegnamento. — Abbiamo già accennato altrove le difficoltà che si produssero in quel Parlamento ogni qualvolta vi si presentavano i progetti di leggi concernenti gli appannaggi dei Principi e le doti delle Principesse.

Il nostro Statuto è troppo esplicito e preciso a questo riguardo per poter lasciar luogo a simili difficoltà. Il Patrimonio privato esiste invero presso noi, ma fuori del caso in cui il Re muoja intestato, la prole reale non può giuridicamente fare un assegnamento qualunque su questo patrimonio. Nè i beni pure che possono provenire loro in proprio da codesta o da altra sorgente sono suscettivi di prendere il carattere giuridico di appannaggi, e conseguentemente di tenerne luogo, poichè gli appannaggi inalienabili per istituto, sono

destinati ad assicurare in ogni caso un'esistenza decorosa ai Principi fine questo che non si può conseguire se non se in modo incerto coi beni privati, i quali per essere liberi possono venire ad ogni istante sciupati o comecchessia perduti. — Avviene quindi che da noi il diritto dei Principi del sangue reale in proposito non possa essere contestato per ragione del Patrimonio privato.

Ma la misura di questi assegnamenti, appannaggi e Dovarj appartiene al Parlamento, il quale nel determinarla terrà pure necessariamente a computo di questo patrimonio i beni particolari dei Principi ai quali converrà provvedere. Epperò al fine di eseguire il suo mandato, la Camera dei Deputati, cui spetta più specialmente il fissare questa misura, avrà il diritto di assumere cognizione dello stato di tale patrimonio e di tali beni particolari. I dovarj delle vedove reali sono ordinariamente stipulati per trattati pubblici, il Parlamento può accrescerli non diminuirli; ma per tutti gli altri assegnamenti, comprese le Doti delle Principesse, l'ammontare delle quali si determina pure spesso per convenzioni internazionali, il Parlamento è interamente libero. E questa libertà potrà essere tanto più grande in ordine agli assegnamenti ed appannaggi dei Principi, propriamente detti, poichè quando risultino insufficienti possono sempre essere aumentati. — Da tutto ciò risulterà una specie di nodo morale che legherà convenientemente le sorti dei Principi della famiglia e del sangue reale ai destini delle patrie instituzioni.

Lezione VIII.ª

— Della reintegrazione del Re e della Nazione nel sistema costituz.le —

Dopo aver parlato del modo onde, secondo lo statuto, si assicura la dinastia si surroga temporariamente il Principe, e si provvede alle condizioni economiche della Corona, ci convien dire dei vincoli che legano il Principe alla nazione nell'

ordine costituzionale.

Nei primordj degli stati, il Re si affaccia come colui che conduce la nazione alla guerra e le amministra la giustizia, onde sia che lo scettro, la mano di giustizia e la spada sieno state in ogni tempo i simboli del Principato. Il Re esercita questi due ordini di uffizj col concorso della nazione stessa, sennonchè, mentre questa si svolge, ed allargansi i limiti del territorio su cui è stabilita, egli è obbligato di delegare una parte della sua potestà ad altri, ciò che dà origine alla gerarchia degli uffizj governativi, per la quale si trasmette in tutta la nazione parte della autorità reale. — Questa gerarchia si forma primitivamente dei capi naturali dei diversi gruppi di cui la nazione stessa è formata. Codesti capi tendono quindi secondo certe inclinazioni di razza o certe circostanze di tempo e di luogo, od a separarsi dal Re per costituirsi indipendenti, od a separarsi dalle nazioni per stringersi al Re. La prima di queste tendenze mena per lo sperperamento dell'autorità regia, all'anarchia. La seconda mena per la separazione del Re dalla nazione, al despotismo. — Egli è per queste due vie funeste che nella storia vanno non di rado alternativamente perdendosi gli stati o la libertà.

L'istituzione rappresentativa porge sola rimedio a questo doppio ordine di mali. Essa ristabilisce l'unione organica della Corona con tutte le parti dello Stato, rovescia le barriere che isolano la dinastia, e corona nel Re il capo della nazione ristaurata, ponendo così in sicuro l'avvenire della monarchia, le condizioni dell'unità nazionale e quelle della libertà.

Secondo l'esperienza storica, la perdita delle pubbliche libertà viene sempre a seguito della separazione della nazione dal suo Capo, separazione che si va mano mano consumando in ragione che viene costituendosi indipendentemente dal concorso nazionale, l'organismo governativo. Il tipo dell'organismo per cui il Re

si isola dalla nazione, lo abbiamo nell' Impero dove noi veggiamo appunto l' imperatore a capo di un' immensa gerarchia d'ufficiali e di funzionarj d'ogni guisa e nome, governare le cento nazioni onde era costituito il mondo Romano, le quali sotto l'azione di questo immenso organismo finiscono per ismarrire, non che la memoria delle libertà, la coscienza di se stesse. — In questo tipo il concetto di Stato si sostituisce a quello di nazione. Così per impero s' intendeva la gerarchia imperiale, come poscia per la stessa ragione s' intese per Chiesa la gerarchia ecclesiastica.

Lo schema imperiale non è per poco nelle cause che addussero la ruina delle pubbliche libertà presso le nazioni moderne. Ed invero al cadere del Medio Evo, noi veggiamo sotto l' autorità delle leggi romane ristaurate per opera dei Giureconsulti di quell' età, e sull' esempio del vigoroso ordinamento ecclesiastico, che i sovrani miravano dovunque a controbilanciare con un ordinamento civile analogo, noi veggiamo, dissi, sorgere la gerarchia di funzioni e d' uffizj regj per cui poco a poco i Re, gli eletti delle nazioni, vanno isolandosi, scalzando così colle proprie mani la base più sicura dei loro troni e scotendo in poco tempo le condizioni dell' indipendenza delle loro nazioni.

Tutti gli sforzi che si son quindi fatti e per diverse vie, al fine di ristaurare gli Stati depressi ed affraliti dal despotismo, ad altro non hanno mirato sempre, come lo attestano i monumenti legislativi, che a ristabilire l' antica solidarietà tra i Re e le nazioni, a restituire cioè ed a confortare le ragioni proprie ed originali del Principato. Era meno veramente ad una rivoluzione che si aspirava che non ad una ristaurazione. Questi sforzi non sono coronati di pieno successo che nel sistema costituzionale per cui gl' interessi del Re e della sua Dinastia, si identificano con quelli della nazione, onde sia che in questo sistema, si compia tanto in ordine al Re quanto in ordine alla nazione

un'opera palingenesiaca, per la quale sono restituiti i vincoli organici che a comune loro danno erano stati coi secoli prima rallentati e quindi rotti. — Il Principato acquista, per quest'opera, quella forza morale che aveva da lungo tempo perduta; la sua propria maestà si accresce di quella della nazione che egli rappresenta e personifica così all'interno come al di fuori. La Corona diventa una tutela per tutte le pubbliche libertà, ed una salvaguardia per l'onore e per l'indipendenza nazionale.

A mantenere il Principato nell'isolamento in cui era tenuto dalle dottrine dei Giureconsulti del Risorgimento, ed intraversare l'avanzamento del concetto rappresentativo si aggiunse dopo la gran Rivoluzione religiosa del 16°. secolo una nuova dottrina, la teorica del diritto divino, di cui null'altra fu più funesta alle dinastie reali. Nacque essa nel campo protestante, all'epoca in cui si contestava dai cattolici la legittimità di Enrico IV. Ma dopo questo periodo si trovan, dovunque si propugnano i principj imperiali, più numerosi per conseguenza nel campo cattolico che nel protestante, fautori di questa empia dottrina che fa discendere il despotismo dal tipo della libertà stessa, da Dio senza cui appunto il concetto di libertà è impossibile. — Giammai si fece maggior sforzo di intelletti, quanto ne occorse per stabilire a forza di paradossi, il diritto regio sul diritto divino. Certo tutte le potestà sono di diritto divino in quanto sono di diritto naturale, ma tal teoria non si considerò sotto questo aspetto dai dottori dell'assolutismo dopo il XVI secolo.

Dicemmo che mai non si era fatto tanto danno alle dinastie ed all'autorità regia, quanto se ne fece per tal teorica; si dica altrettanto del danno che recò alla religione. Essa si svolgeva appunto quando, a cagione di comuni pericoli, si stringevano i vincoli di alleanza tra le Corone cattoliche e la Chiesa; e quantunque questa non l'abbia mai sostenuta, anzi l'abbia spesso, per ragio=

ne dei proprj principj combattuta, pure si tenne dai più siccome solidare coi fautori di simile dottrina. Si attaccò nella sua pretesa base religiosa l'autorità regale, e vedendo nell'altare un appoggio del trono, si cercò di scalzare il sentimento religioso nei popoli, onde poi rovinassero entrambi. — La religione non ha mai avuto nel potere civile che un sostegno mal fermo, il trono poi non ha mai avuto base sicura sull'altare.

Il despotismo non è un omaggio reso alla divinità, ma una negazione di Dio stesso. Dio poteva, come dicevano gl'inglesi contro gli Stuardi, permettere che esistesse il despotismo, ma sarebbe empio considerarlo come autore e servatore di esso. Il principio della novella teorica era: a Deo Rex, a rege lex: parole nelle quali si riassumevano le pretese degli Stuardi, e che l'università di Oxford, obbliando il suo passato, scriveva sulla propria bandiera, contribuendo così per la sua esorbitanza, sebbene indirettamente, al trionfo di quella libertà per cui aveva in altri tempi valorosamente combattuto. Contro tale dottrina si veniva dai propugnatori della libertà, non già negando la parte che spetta al Re nell'esercizio della sovranità, ma timidamente affermando che la legge si era sempre fatta pel concorso del popolo colla sanzione del Principe. Quindi alla bandiera Oxfordiana si opponeva quella su cui era scritto lex fit consensu populi et constitutione regis. Ma i campioni del diritto divino non accettarono il concetto di composizione che era in queste parole per le quali, poste da banda le teorie, si scioglieva la quistione pel mezzo della giurisprudenza pratica. La rivoluzione, in seguito alla quale gli Stuardi abbandonarono per sempre l'Inghilterra, sciolse quindi definitivamente la quistione, stabilendo in fatto ed in diritto il principio che Lex facit regem, e svolgendolo colla sentenza: Rex non potest nisi quod jure potest.

Queste diverse formole tolte alla Giurisprudenza costituzionale inglese,

temperano grandemente il despotismo non l'autorità regia, la quale d'altra parte si riscatta per l'unione cogli altri poteri, e si accresce tanto da far parer in certi casi ben piccola quella esercitata dai Sovrani più assoluti, i quali hanno un ritegno sempre nel timore che loro incute il sentimento del proprio isolamento, che pure non impedisce la loro responsabilità di fatto, nè li affranca dai sollevamenti che la loro condotta può provocare. Non vi è cosa al contrario che la potestà regia non possa fare col concorso dei poteri costituzionali; questo concorso l'affranca da ogni pericolo. L'irresponsabilità del Principe è qui invero assicurata così in diritto come in fatto. — Ed egregiamente lo dichiarava Lord Palmerston quando diceva che non vi è reggimento politico in cui, quando le grandi necessità della patria il richiedono, l'autorità regia possa spiegare maggior forza che nel Costituzionale.

In codesto reggimento non è, come sembra ad alcuno, l'autorità regia una astrazione, essa vi è effettiva, reale, attuale, l'astrazione che pare conferirle la legge non fa che renderla più efficace, poichè serve a costituire intorno a lei la responsabilità. Il Re infatti, salendo al trono costituzionale, si trasforma interamente, la sua persona naturale scompare, ed ei ne riveste una non soggetta per certa guisa alle condizioni umane, il vecchio uomo scompare in lui per far luogo all'uomo novello, all'uomo rigenerato dalla legge. Tutte le macchie del suo passato sono lavate, e non può quindi più macchiarsi nell'avvenire; egli non è più soggetto ad errore. Il sacro crisma con cui è unto Re, produce in lui, nell'ordine civile, tutti gli effetti del battesimo. La legge gli sta sopra, ed in lui produce indefettibilmente nell'ordine giuridico, gli effetti che la grazia produce nell'ordine religioso; con questa differenza appunto che possono per opera nostra cessare gli effetti della grazia mentre qualunque possa essere il fatto od il non fatto del Re, la legge lo rende immune sempre da ogni

imputabilità. — Vi sono alcune sette le quali sostengono che la Grazia rende per sempre impeccabili e santi coloro che l'hanno ricevuta. Così nell'ordine costituzionale vi è una persona impeccabile, giuridicamente santa per opera della legge, e questa persona è il Re.

La teoria del diritto divino non ha mai collocato il Re in regioni più elevate di quelle a cui lo innalza l'istituzione rappresentativa. Tutto questo misticismo della finzione costituzionale lungi dal segregare il Re dalla nazione e dalla vita di questa, tende al contrario a stringerlo ad essa, e ad immedesimare le condizioni della sua propria esistenza con quella della vita nazionale.

Gli antichi facevano l'apoteosi dei loro Re dopo che erano morti. Nell'ordine costituzionale con maggior senno e con maggior benefizio dei popoli, facciamo l'apoteosi dei Re mentre vivono. L'apoteosi antica era figlia del terrore, e dell'adulazione al successore cui già si prometteva. La moderna non è infetta da alcuno di tali vizj, ed ha per effetto di confortare efficacemente, costituendo la responsabilità, tutti i diritti, tutti gl' interessi e tutte le libertà.

Lezione IX.ª

Dell'impersonalità Costituzionale del Re

Nella personalità del Re, e quindi nella libertà per cui questa personalità si manifesta, è riposta una fra le principali guarentigie dell'ordine Costituzionale. A mantenere non pertanto in ogni condizione di cose questa guarentigia, la legge esenta il Re dalle conseguenze giuridiche della personalità, e lo costituisce impersonale. E siccome in nessuno può essere libertà senza responsabilità, la legge stabilisce intorno al Re i Ministri i quali assumono la responsabilità di tutti gli atti per cui la libertà regia si esterna. Laonde confortata per l'argomento della responsabilità così costituita, la personalità del Re si nasconde nell'

instituzione della Corona, nella quale si incarna il principio monarchico; onde sia che nel sistema rappresentativo il Re ci appaja prima come un'istituzione che come un'alta individualità rivestita dei caratteri ordinarj della personalità.

Questi caratteri sono interamente cancellati in lui. Così secondo la ragione degli ordini rappresentativi il Re non muore mai: l'impersonalità costituzionale lo affranca per certo modo dalle condizioni cui va soggetta su questo punto tutta l'umanità, e lo rende immortale come un principio, perpetuo come una istituzione; la sua persona naturale scompare senza che l'ordine politico se ne possa in alcun modo risentire. L'ultimo spiro del Re che muore, accende la vita regia costituzionale nel suo successore, senza che vi possa essere mai soluzione di continuità fra l'uno e l'altro. E ciò giusta il principio Salico, che è a base dell'ordine di successione e si esprime colla vecchia formola francese, Le Roi est mort, vive le Roi; oppure con un'altra massima del diritto civile per cui s'indica la trasmissione dell'eredità Salica comune colle parole: Le mort saisit le vif

Le pubbliche franchigie si son tenute lungamente siccome concessioni rivocabili dei principi; epperò i popoli avevan per costume di chiedere soventi, e sempre all'avvenimento di un nuovo principe, la conferma delle loro franchigie. Già vedemmo nell'introduzione storica come per lungo tempo i Plantageneti fossero chiamati a confermare nelle circostanze menzionate le antiche carte di libertà, conferma che si seguì a chiedere sotto le altre dinastie fino all'avvenimento di quella dei Tudor. I quali pel sentimento della loro intrusione fecero ammettere e riconoscere come principio di diritto, che la possessione pacifica della Corona dovesse equivalere a un titolo legittimo. Dall'altro lato intanto la nazione inglese cessò dal chiedere la conferma delle sue franchigie; compromesso felice per cui la nazione e la dinastia legittimarono la loro posizione

rispettiva. Si introdusse ivi quindi la giurisprudenza dei precedenti, per la quale appunto si vennero in seguito consolidando sulla base del possesso, i privilegj del Parlamento e le prerogative della Corona. — Non furono così fortunate le altre nazioni presso le quali i Principi favoriti dalle circostanze, disdissero spesso le concessioni dei loro predecessori, negando di confermarle.

La continuità attribuita in generale al Re nel sistema costituzionale, il carattere impersonale di istituzione che vi assume, impediscono simili pericoli. Il Principe e la nazione affrancati ambedue, l'una naturalmente, l'altro giuridicamente da ogni cagione di caducità personale, vi posseggono ad ~~un~~ titolo egualmente legittimo e perpetuo i rispettivi diritti.

Si è introdotta nello Statuto nostro una disposizione particolare, che non sembra conforme a questi principj, ed è quella in cui è prescritto (artº 22) che il Re salendo al trono, deve prestare in presenza delle Camere riunite, il giuramento di osservare lealmente lo Statuto. Questa disposizione lascia invero supporre che per la morte del Re vi sia stata soluzione giuridica di continuità nella persona Reale, il che non è. Carlo Alberto ha giurato lo Statuto al momento in cui lo largiva, e con lui lo giuravano nello stesso tempo i suoi successori, in ciò che erano tutti indissolubilmente legati da quel primo giuramento del loro Autore. E non poteva essere altrimenti, poichè per l'ordine costituzionale che egli iniziava, li rendeva inabili a fare un atto qualunque che potesse giuridicamente impegnare la loro personale responsabilità. — Ed è per questo che esiste disformità tra la prescrizione menzionata ed i principj generali che governano lo Statuto, poichè egli è evidente che la finzione legale sulla quale si fonda la responsabilità, non può per la ragione morale che non lo consente, estendersi a spogliare codesto giuramento del suo carattere essenzialmente personale, e conferirgli quello di un atto ministeriale.

La contraddizione tra l'atto imposto al Re ed i principj che governano lo Statuto, non potrà però mai togliere a questi principj la loro efficacia, sia in quanto obbligano all'osservanza dello Statuto il Re anche prima che abbia prestato il giuramento, sia in quanto lo affrancano interamente dalle conseguenze giuridiche che potesse addurre mai seco la violazione della fede giurata. Le virtù tradizionali dei nostri Principi, ci assicurano che essi non vedranno mai nel giuramento che son chiamati a prestare, se non se un omaggio reso a quello per cui il largitore dello Statuto obbligava anticipatamente tutti i suoi successori, e che l'ordine costituzionale sarà osservato da essi con uguale lealtà tanto prima quanto dopo il solenne atto che andranno a fare dinanzi al Parlamento. — Noi non avremo perciò a temere mai quanto ha avuto luogo presso altre nazioni ai tempi nostri, dove appunto i Principi assunti novellamente al trono, non tenendosi obbligati del giuramento dei loro predecessori, abolivano, con grave insulto all'onestà pubblica le costituzioni largite da questi ultimi, come non avremo mai a temere che si rinnovellino presso noi gli esempj di slealtà per cui vennero soppresse le giurate libertà costituzionali negli altri Stati della Penisola.

Lo Statuto Belga contiene una disposizione analoga a quella di cui parliamo, il che si spiega pel sistema proprio di questa Costituzione, la quale essendo l'opera della nazione stessa, pone per certa guisa, questa nel possesso intero della sovranità ad ogni morte dei suoi Re; talchè i loro successori non prendono effettivamente possesso della potestà reale che dopo aver giurato la Costituzione che li chiama al trono. Il giuramento quindi si spiega, e per certi riguardi si giustifica nello Statuto Belga, donde forse è venuto a noi, ma non si spiega egualmente nel nostro a cagione appunto dei principj, per cui a simile riguardo si diversifica interamente da quello.

La solennità del giuramento del Capo dello Stato, vuol essere considerata da

noi colla riverenza onde si riguarda ancora oggi presso alcune nazioni la cerimonia della consecrazione del Re ed il suo incoronamento; che se aggiungono in fatto al prestigio della maestà reale, non accrescono però nulla in diritto all'autorità del Sovrano, nè all'obbedienza che gli devono i sudditi. Il giuramento reale invero, non può che accrescere in fatto presso noi nell'animo delle popolazioni il rispetto che, cominciando dal primo fino all'ultimo dei cittadini, tutti, dobbiamo egualmente allo Statuto, senza che pertanto si aggiunga con ciò nulla, in diritto nè ai poteri della Corona nè alle libertà della nazione.

Il mutamento naturale non può, come avvertimmo, interrompere la continuità giuridica nel Principe. Può certamente cessare la persona naturale, ma non mai l'istituzione regia, cioè la Corona, sotto l'impersonalità della quale s'asconde appunto in virtù della legge la personalità del Principe. Si è osservato dai pubblicisti che il Re in Inghilterra venne sempre tanto considerato come impersonale che il sesso stesso scompare sotto la Corona. Le due figlie di Enrico VIII, Maria e Elisabetta, sono indicate spesso negli atti pubblici sotto il predicato maschile di Re; il che certo non si faceva per rialzare moralmente il sesso, ma per segregare dall'instituzione, l'idea della persona. Già Ferdinando ed Isabella portavano ambedue indistintamente il nome di Re cattolici, e nel suo regno di Castiglia, quest'ultima è spesso indicata coll'aggiunta Rex. E in tempi più recenti quando Maria Teresa si presentò ai magnati Ungheresi, il grido con cui fu salutata fu quello famoso: Moriamur pro rege nostro Maria Teresia. — Si potrebbero moltiplicare gli esempj in proposito per mostrare che prima della teoria, si era dovunque venuti in pratica, a stabilire l'impersonalità del Principe.

Un recente scrittore afferma giustamente che in Inghilterra il sigillo per cui è rappresentato il Re, ha giuridicamente maggior importanza che la per-

sona del Principe stesso. Onde Giacomo II fuggendo la per lui sgovernata patria se lo portò seco, e credè realmente, e in generale si credè con lui, che avesse con ciò posto il Parlamento nel più grande imbarazzo. Fortunatamente gettato nel Tamigi, questo sigillo fu quasi immediatamente, per caso, rinvenuto da un pescatore, che lo recò come se avesse rinvenuto il Re, al Parlamento. Certo è che il sigillo basta in Inghilterra a sanzionare certi atti che altrimenti, nell'ordine costituzionale sarebbero impossibili; e lo dimostra la sanzione che Giorgio III, perduta la mente, potè dare all'atto per cui si costituiva una Reggenza. Vi sono molti fra i grandi atti che hanno più illustrata ai tempi nostri la Corona del Regno-Unito, a cui il Re non ha potuto concorrere se non se mediante il sigillo che lo rappresenta. Epperò in quel paese il Ministro che è specialmente incaricato della guardia di tale sigillo, è chiamato in primo luogo a sindacato per tutti gli atti che vogliono l'apposizione di questo segno del Re.

Così pure, impersonale consideravasi il Re dal Parlamento di codesta nazione, quando mosse guerra a Carlo I, e levava in nome di questo Principe stesso le armi ed il tesoro destinati a combatterlo. Per la stessa considerazione le così dette <u>Confederazioni</u> della Polonia alzavano spesso, in nome del Re, le insegne contro il partito a capo del quale si trovava il Re medesimo. Seguendo la stessa norma le Hermandades in Spagna, e in Francia le leghe del Ben pubblico e la gran Lega si costituiscono; per egual modo portando in nome del Re impersonale, in nome della Corona, la guerra al Re, che deposta la sua impersonalità costituzionale, si trovava nel Campo contrario. E si vedono spesso altresì nella storia di codeste nazioni due partiti farsi acerba e sanguinosa guerra, ciascuno combattendo sotto la bandiera ed in nome del Re che li rinnega entrambi egualmente. — Si accenna qui a tali fatti per chiarire come

dovunque è stata ombra di libertà, si sia sempre tenuto al concetto dell'impersonalità del Principe. — Si potrebbero citare esempj in cui nel despotismo stesso, il Principe cerca il ricovero dell'impersonalità costituzionale.

Tutti gli attributi per cui è assicurata la persona del Re dimanano dalla sua impersonalità. Egli è infallibile, impeccabile, perchè giuridicamente non può far atti personali, e l'infallibilità nell'ordine politico sarebbe un'assurdità se la legge non avesse posto intorno al Re chi assuma la responsabilità dei suoi atti. Egli può fare il bene e non mai il male, per la ragione che il bene non può divenire oggetto di responsabilità. E si vuole quindi riconoscere nel Re la sorgente perenne di tutte le grazie e di tutti gli onori, e l'autore di quanto può tornare a vantaggio ed a gloria della nazione. Si deve insomma fare ogni opera per accrescere negli animi il concetto del bene, che può emergere dalla persona reale, la quale debbesi ascondere sotto il velo della sua impersonalità per non affacciare che la personalità ministeriale, ogniqual volta si tratta di atti che fossero per esserle imputati ad errore od a colpa. — Niuno può essere nella cerchia delle cose temporali nè infallibile nè impeccabile se non se a patto che, come nell'ordine costituzionale appunto, altri assuma sopra di se stesso le conseguenze dell'errore e della colpa.

Lo Statuto dichiara la persona del Re sacra ed inviolabile (art.° 4). Quest'alta guarentigia non è veramente assicurata che nell'ordine costituzionale, dove in conseguenza dei principj sovraesposti, la persona del Re è posta in sicuro contro ogni offesa. In tutti i tempi i Principi hanno preteso a tale guarentigia per la loro persona. Augusto volle assumere colla veste tribunizia, il carattere sacro ed inviolabile che le leggi attribuivano invano ai Tribuni. Nel mondo cristiano-barbaro veggiamo i Principi voler prendere lo stesso carattere; e la Chiesa imprimerlo colle sue alte sanzioni in essi. Ma sempre invano perchè

non vi può essere atto senza responsabilità, non vi può essere colpa senza repressione, nè errore senza riparazione. Nel sistema rappresentativo solamente si è raggiunto l'intento, perchè quivi l'inviolabilità del Re si presenta non solo come il risultato dell'impersonalità creata dalla legge, ma sì pure come una conseguenza della soddisfazione assicurata in pari tempo a codeste tre grandi esigenze del diritto, della morale, e della ragione. — Nè gli esempj molti e non remoti di Re e Costituzioni rovesciate, bastano a smuoverci dal pronunziato, perchè bene esaminando i fatti che addussero tali ruine, ognuno sarà costretto di riconoscere che esse vogliono essere attribuite a tutt'altre cagioni che ai difetti inerenti all'ordine costituzionale, poichè la violazione delle leggi non vuolsi qui attribuire a difetto della legge violata.

Non pertanto andrebbero errati coloro i quali fossero per indurre dalle cose sovraesposte, che i Re nell'ordine rappresentativo andassero infatto, per le finzioni che la legge stabilisce a loro favore, esenti da ogni cura dello Stato. No, i principj costituzionali non sono a paragonarsi, come faceva Napoleone ai Re scioperati (fainéants) della prima dinastia in Francia; essi non vogliono essere tenuti solo come destinati a consumare i prodotti della lista civile. I Re Costituzionali al contrario, non sono come vedremo in proposito, sopra un letto di rose. E veramente non vi fu mai tempo in cui i Principi abbiano avuto maggiormente ad occuparsi ed a fare, quanto dopo che la legge ebbe creati per essi gli ozj costituzionali.

Il tema di questa lezione riceverà tutto lo svolgimento che le conviene dalle seguenti e principalmente in quelle in cui si dirà della Responsabilità Ministeriale.

Lezione Xa

— Del governo personale e della massima: Il Re regna e non governa —

Uno dei pericoli principali dell'ordine rappresentativo sta nel disaccordo tra i Poteri Politici, originato dal fatto del Principe che, deposta l'impersonalità di cui la legge lo riveste, volesse far prevalere la propria mente nell'indirizzo politico dello Stato: il pericolo cioè sta in ciò che nel linguaggio di diritto pubblico costituzionale dicesi: il governo personale. In faccia alla Camera elettiva ed al Senato, poteri per indole e per istituto, comecchè diversamente, mobili e variabili, la Corona non può rimanere immutabile senza contrastare alla verità rappresentativa, senza compromettere il più gravemente le condizioni dell'ordine costituzionale.

A scansare questo pericolo, lo Statuto pone tra il Principe e il Parlamento un Consiglio di Ministri destinato appunto a coprire la personalità Regia, ed a rendere la Corona suscettiva di quella mobilità relativa che può essere eventualmente necessaria per stabilire l'accordo costituzionale fra essa e gli altri due Poteri.

Il Principe essendo per istituto qui il paciere fra le parti che trovansi in lotta nello stato, mal potrebbe raggiungere il suo fine, ove seguendo i suoi istinti personali, si facesse a sostenere esclusivamente gli interessi dell'una o dell'altra di codeste parti, oppure tendesse ad impor la propria volontà, senza far ragione degli elementi che si tratta di conciliare, alle parti contendenti. Così comportandosi invero, qualunque fosse la bontà dei suoi intendimenti, egli esporrebbe in grave cimento la coesistenza pacifica di tali elementi, nel mantenimento della quale vuolsi vedere appunto il fine principale del governo rappresentativo, ed uscirebbe interamente dalle condizioni di questo governo per

entrare come di sbieco, nel sistema in cui tutte le volontà devono piegare a quella del sovrano. Il Ministero modificandosi intorno a lui secondo le circostanze, rimove le cagioni dei rischj e lo fa capace di stabilire mano mano i compromessi che le ragioni della politica rendono necessarj, senza che per l'apparente variare di intenti, scapiti mai negli spiriti il concetto dell'autorità reale.

Eppertanto si è venuto dai pubblicisti a stabilire come uno dei canoni del reggimento costituzionale, la massima: il Re regna e non governa, massima nella quale veramente si racchiude sotto l'aspetto politico, il segreto di tale reggimento. Secondo questo canone non basta solo che l'azione personale del Principe non apparisca negli atti del governo, ma altresì che nel far questi atti il suo Consiglio sia effettivamente libero, importa cioè che possa, non che giuridicamente, assumere moralmente la responsabilità dei medesimi; che se infatti dovessero le cose procedere altrimenti, si ricadrebbe sempre nei pericoli del governo personale più fatale alle Corone che non fu mai ai loro Ministri.

Quando si cercano invero le cagioni della ruina delle dinastie costituzionali, esse si trovano quasi sempre nel fatto che i Principi, disdegnando l'impersonalità in cui la legge li assicurava, hanno cercato di assumere personalmente il governo dello Stato, e per cominciare dagli esempj più remoti, diremo che si devono veder qui le cause della ribellione e della rivoluzione per cui furono rovesciati i troni di Carlo I e di Giacomo II. — Si chiama ribellione in Inghilterra il sollevamento che ebbe per funesto risultato il supplizio del primo di questi Principi, e rivoluzione quello che ebbe per conseguenza la cacciata dell'ultimo.

Il governo personale si manifesta in diversi modi; talvolta per l'accordo del Re coi Ministri, onde condurre il governo in vie diverse e contrarie a quel-

le del Parlamento, e tal'altra volta per l'accordo del Re con un partito o con una fazione per paralizzare l'azione del suo Consiglio e quella del Parlamento. Così per queste vie Carlo I.° cospirò coi Ministri contro il Parlamento, e fu miseramente rovesciato: Giacomo II cospirò contro i Ministri e il Parlamento, e fu bandito. — Sotto questi due regni infelici però, le forme esteriori del reggimento costituzionale furono rare volte violate. Ma non vi era buona fede nell'esercizio degli atti del Parlamento che la volontà del Principe intraversava ogni momento. Ora il Costituzionale è un governo di buona fede il quale scapita grandemente, ove questa manchi in alcuno dei Poteri Politici, e tanto più poi quando manca nella Corona.

Negli ultimi tempi, in un periodo del lungo regno di Giorgio III.° si scorge pure una non breve cospirazione del Re contro i Ministri e il Parlamento, che però non ebbe per la casa Annoverese le stesse funeste conseguenze che per quella degli Stuardi. Non pertanto questo periodo si considera come dei meno felici della storia costituzionale d'Inghilterra dopo la sua rivoluzione.

In Francia vediamo dalle stesse cause prodursi simili effetti. Deplorando sempre gli errori, le violenze, i delitti della rivoluzione francese, non possiamo a meno però di riconoscere che una delle cagioni della morte dell'infelice Luigi XVI sta appunto nel governo personale. Sedotto dalle potenze straniere, tocco dai richiami dell'emigrazione e dai lamenti del Clero e della Nobiltà; indegnato dal sinistrare del popolo emancipato, egli non accettò francamente le condizioni dell'ordine rappresentativo stabilite, comecchè molto imperfettamente dall'assemblea Costituente, sicchè mentre dava sanzione agli atti del suo governo, era connivente se non cospirava coi nemici interni ed esterni di esso. Non vogliam cercare qui se egli non agisse allora in condizioni di legittima difesa, perchè è certo che altri cospiravano da ogni banda contro di lui. Noi

non abbiamo altro scopo che di dimostrare come egli uscendo dalle condizioni dell'impersonalità costituzionale, esponesse la sua dinastia alle più crudeli sorti.

Alla Ristaurazione noi ci troviamo in presenza degli stessi errori, Carlo X sedotto da una fazione, cospirò prima contro il Ministero e il Parlamento, poi col Ministero contro il Parlamento. La conseguenza di un tal modo di procedere doveva essere come fu, quella sollevazione degli spiriti in tutta la Francia, onde ebbe poi ansa ed incitamento la così detta Rivoluzione di Luglio, per cui i nipoti di Luigi ripercorsero una seconda volta le vie dell'esilio.

Se cerchiamo in fine la causa principale dell'eversione del sistema di Luglio, la troveremo parimente nel governo personale. Luigi Filippo non cospirava certamente contro le pubbliche libertà, ma d'accordo col suo Ministero ed appoggiandosi sopra un partito impotente ed impopolare, tendeva a mantenere un certo suo particolare indirizzo al governo, talchè le diverse fazioni in cui era divisa la nazione, inclinassero ad oppugnare prima il Re che non il suo Consiglio. Onde avvenne che una prima manifestazione della pubblica opinione in proposito si tramutasse immediatamente in una terribile rivoluzione, che in qualche ora rovesciò la dinastia Orleanese, instaurò la Repubblica, perdè la libertà, e mise per molti anni miseramente a soqquadro il mondo civile.

Sicchè, senza recar altri esempj, che ne porge molti ancora la storia Costituzionale dei Paesi Bassi, della Spagna e del Portogallo, si possa andar convinti dei pericoli che si ascondono per le Corone, per le nazioni e per la libertà nell'oblio della massima servatrice: il Re regna e non governa.

Non vi è canone politico che più di questo regga alla critica. Egli è evidente infatti che quando il governo assume carattere personale, tutte le forze che nella lotta costituzionale oppugnano l'indirizzo governativo, saranno ri-

volte non più contro il Ministero, ma contro il Re, il che renderà necessariamente impossibili al governo le parti opponenti, ed impedirà così la vicenda delle varie parti al potere, che è pure una condizione dell'ordine rappresentativo. Nel governo personale il Re sposa necessariamente gli interessi di una parte e ripudia quelli delle altre, e cessando così di essere, come si disse, il Re di tutta la nazione per divenire il Capo di una parte, si mette nel pericolo di dover subire tutte le conseguenze di questa sua posizione.

Ma se il Re si mantiene nell'indipendenza che gli impone la sua impersonalità giuridica, tutte le parti si rivolgeranno reverenti a lui per essere chiamate, quando che sia, ad applicare nel governo il loro particolare indirizzo politico; allora ciascuna di esse cercherà di acquistare per le vie legittime la maggioranza e la fiducia del paese, perchè sarà sicura che in questo stato avrà necessariamente con se il Re, il quale nell'arringo costituzionale offrirà la Corona alla parte che avrà riportato lealmente la vittoria. – In tali condizioni si stabilisce naturalmente tra il Re e la nazione, tra la Corona ed i due altri Poteri Politici, l'accordo pel quale si attua la verità rappresentativa. Così si conforta unitamente alla malleveria, onde è sacra ed inviolabile la persona del Principe, la tutela dei diritti e degli interessi di tutta la cittadinanza.

In questa lezione si considera la questione del governo personale, principalmente sotto l'aspetto politico. Essa tornerà in campo per essere considerata più particolarmente sotto l'aspetto giuridico, quando si parlerà della responsabilità ministeriale. Ora rimanendo nella cerchia dei riflessi puramente politici, ci occorre di dire qualche parola sopra un appunto principale che in proposito si fa comunemente alle dottrine per noi propugnate, appunto del quale si è già toccato di volo al fine dell'ultima lezione.

La distinzione, ci si dice, che fate tra l'uffizio del regnare, e quello del

governare, non conduce essa veramente per logica conseguenza a sopprimere in fatto e dovunque l'autorità regia, per sostituirvi quella del suo Consiglio, il quale altro non sarà in realtà che una commissione della maggioranza parlamentare? Che altro erano invero i Re fainéants se non se Principi che lasciarono cadere la loro autorità nelle mani dei Maitres del Palazzo, dai quali furono quindi a non molto tempo così come in fatto, in diritto, surrogati? Che altro diventa colle vostre dottrine il Capo dello Stato, che avete voluto tanto sublimare, se non se un Re-sigillo, un Principe cui, salva la rappresentazione esteriore, non resta propriamente altro uffizio, fuor quello di apporre la firma reale agli atti dei suoi Ministri, uffizio nel quale per suo comodo, e con vantaggio della spedizione degli affari potrà essere agevolmente sostituito da una stampiglia, che come una volta in Inghilterra il sigillo, ha tenuto in alcuni stati luogo del Re?

La massima che con simili obbiezioni si vuol oppugnare non può avere simili risultamenti. La distinzione per essa stabilita spiega al contrario i suoi effetti, non per diminuire, ma sì per assicurare nella sua unità e nella sua indipendenza morale l'autorità del Re, unità ed indipendenza che scadrebbero ove egli dovesse fare suoi gli atti necessariamente contradditorj del suo Consiglio, e variare di programma a misura che cambiano gli uomini, che secondo la vicenda parlamentare egli è obbligato di chiamare intorno a sè. La distinzione tra il regnare ed il governare salva la dignità reale; rende moralmente possibile la responsabilità ministeriale e mantiene al regno del Principe l'unità che il suo governo non può comportare.

La grande malleveria costituzionale che è riposta nella Corona consiste appunto in ciò, che sopra il governo reale variabile di sua natura, vi è l'autorità permanente del Re, per la quale questo governo è mantenuto nelle

condizioni di unità e di moderazione che i più alti interessi della libertà richiedono. Ed è veramente nell'esercizio di tale autorità che consiste il regnare. Per questo esercizio si spiega provvidamente e si rivela nel Consiglio preposto al governo dello Stato la personalità del Re, e riceve carattere ed indirizzo proprio il suo regno. — È in queste regioni elevate che, estraneo agl'interessi ed alle passioni per cui vanno divise le parti che si contendono il Potere, regna, a tutela di tutti i diritti e tutti gli interessi, il Re Costituzionale.

Non agendo che in tale regione, egli scansa appunto il pericolo di rendersi solidare col suo governo, il quale sorretto da un partito, o per altro argomento, troverebbe in simile solidarietà il mezzo di sopprimere in fatto l'autorità reale e di scalzare con ciò una delle basi principali dell'ordine rappresentativo. Laonde si può affermare che la massima contrastata, ben lungi dall'essere diretta a diminuire l'autorità del Re, non ha all'opposto altro scopo che quello di assicurarne in ogni tempo il benefizio alla intera nazione.

Per mantenere in queste condizioni la sua autorità il Re Costituzionale, ha ben altra opera a fare che ad addormentarsi nelle delizie che gli può procacciare la lista civile. Non vi è un atto del suo governo, non una risoluzione del Parlamento, non una manifestazione qualunque del paese, che non chiami la sua attenzione e quindi se accade, un provvedimento dell'alta sua autorità. — I Re invero che sono stati più fedeli a questa massima, e si potrebbero citare illustri esempj in proposito, sono in pari tempo quelli, che per l'esercizio continuo del loro provvido potere, hanno lasciato orma più profonda di se stessi nelle nazioni cui presiedevano, dove i loro nomi sono ora invocati ad ogni istante come si invoca una guarentigia pubblica.

Or dunque che significa nell'ordine costituzionale la parola regnare? Significa riconoscere in ogni tempo ove sia la vera espressione del paese, e

quali le sue vere tendenze, per sapere quindi quali sieno gli uomini cui possa affidarne il governo. Significa riconoscere se l'accordo che esiste tra il suo Consiglio ed il Parlamento sia reale o fittizio, e se reale, riconoscere se esista egualmente tra essi e la nazione politica, onde poter quindi fare i provvedimenti opportuni per ristabilire all'uopo in realtà questi accordi; significa vegliare ed operare continuamente per mantenere, senza prendervi direttamente parte e senza introversarlo, il governo entro i limiti che consentono la tutela dei grandi e perenni interessi dello Stato, la ponderazione dei Poteri, e la conservazione di tutte le pubbliche libertà. — Il Re quindi che abbia la coscienza dei doveri che la Provvidenza e la legge impongono al Capo di una nazione libera, non sarà mai certo, avvegnacchè si astenga dal partecipare in modo diretto agli atti del governo, di quei Re che la storia ha vituperati col nome di fainéants.

Nell'ordine rappresentativo è vero, l'azione del Re non si mostra esteriormente come negli ordini assoluti, ma non vi è perciò meno importante l'opera sua. La nave costituzionale avanza, e ognuno vede a poggia e ad orza le manovre dei marinaj, ognuno sente i comandi dei loro Capi, ma non tutti s'accorgono ugualmente di colui che solo appartato a poppa tiene la mano al timone, e cercando nel Cielo la via tracciata alla nazione, conduce questa, malgrado la tempesta e gli scogli incolume ai suoi destini, dove certo andrebbe meno sicura se il timoniere al fine di porsi in evidenza, abbandonasse il suo posto per ingerirsi personalmente nella manovra della nave che gli è affidata.

Lezione XI

— Della disposizione dello Statuto che attribuisce al Re solo il potere esecutivo —

„Al Re solo appartiene il potere esecutivo„. In questa parola per cui comincia l'articolo V dello Statuto, è riposta una sovrana malleveria dell'ordine costituzionale. Essa appare tale, sia che si consideri in quanto assicura il principio della divisione dei poteri pubblici, sia che si consideri in quanto tende ad introdurre questo stesso principio in ordine ai poteri politici, in quanto cioè segna un limite tra le attribuzioni del Parlamento e quelle della Corona; sia infine che si consideri da questo duplice aspetto, in quanto per essa si conforta e si estende la guarentigia della responsabilità per cui si caratterizza e di tanto prevale sugli altri ordini politici, il reggimento rappresentativo. — Nel corso dell'anno precedente, abbiamo già esaminata questa malleveria in quanto conferisce ad assicurare il benefizio della divisione dei poteri pubblici; eppertanto ne parleremo quest'oggi, considerandola anzitutto sotto i due ultimi aspetti, siccome quelli che riguardano più particolarmente alla forma del governo intorno alla quale volge principalmente il corso di quest'anno.

I poteri ~~pubblici~~ politici tendono per l'indole propria di ciascuno di essi, ad invadersi più o meno reciprocamente. Il Potere esecutivo inclina ad invadere per molti modi diversi il legislativo ed il giudiziario, e questo a sua volta per diverse vie tende ad invadere l'esecutivo ed il legislativo. Il legislativo non pertanto, siccome quello che nel giudiziario e nell'esecutivo non ha per così dire che due suoi organi, due suoi ministri, e che per propria natura, come lo dimostra la storia di tutte le legislazioni è meno attivo, si fa rare volte, ed abbiamo già avuto occasione di farne cenno, ad invadere il dominio che esso ha attribuito agli altri due. — Così a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, le costi=

tuzioni di tutti i popoli liberi hanno posti dei limiti destinati ad impedire i poteri giudiziario ed esecutivo di invadersi vicendevolmente e di stendersi ciascuno sul terreno del legislativo, mentre, salva la consacrazione del principio della divisione dei poteri, di non sempre facile applicazione, non hanno cercato di affrenare altrimenti quest'ultimo.

La cosa però non procede nello stesso modo, se posto da banda il potere giudiziario, ci facciamo ad esaminare i rispetti reciproci del potere legislativo e dell'esecutivo, considerati in ordine alle persone morali che nella forma costituzionale sono chiamate ad esercitarli; se invece cioè dei poteri pubblici ci facciamo ad esaminare i poteri politici, vale a dire la Corona e le due Camere, che a termini dello Statuto costituiscono con essa il Parlamento. Allora si rivela nel corpo politico cui è attribuita la potestà legislativa, una tendenza ad invadere non di rado ed a restringere il dominio esecutivo della Corona nella sfera principalmente delle sue attribuzioni amministrative, tendenza questa che si è appalesata in quasi tutti gli Stati che son venuti a reggimento libero, e si osserva così in Inghilterra come altrove, e tanto maggiormente negli Stati Continentali, dove appunto attesa la centralizzazione amministrativa, si è accumulato forza immensa e squilibrante nel potere esecutivo.

Storicamente questa tendenza dei Parlamenti non è che una reazione contro le usurpazioni che le Corone avevano fatte sui diritti e sui privilegj di questi Corpi e delle nazioni; questa reazione divenne quindi quasi un'inclinazione naturale di simili corpi che persiste sebbene sieno già cessate in gran parte le cause che l'avevano provocata. Così si mantiene ancor viva in Inghilterra, quantunque di lunga mano, e la nazione ed il Parlamento sieno stati reintegrati in tutte le loro libertà, e privilegii, nè si abbia ivi a deplorare il concentramento di forza che presso la maggior parte delle nazioni continentali si è

verificato nelle Corone.

Non lieve è il pericolo, che, come fu già da noi avvertito altrove, possono correre l'equilibrio dei poteri ed in conseguenza tutte le libertà, a cagione di codesto accentramento, ma vi è un pericolo più grande ancora da rimuovere: ed è propriamente quello del Parlamento che cerca di assumere egli stesso una parte attiva diretta nell'amministrazione dello Stato; poichè rispetto al Parlamento, noi non potremo mai avere la guarentigia della responsabilità che abbiamo rispetto alla Corona; per la ragione che il Parlamento è tanto sotto l'aspetto giuridico quanto sotto l'aspetto morale, tanto in fatto quanto in diritto, incapace di fornire la garanzia che essa sola è capace di offrire.

Le sovracitate parole dello Statuto quindi sono dettate al doppio fine di dichiarare il Parlamento incompetente a questo riguardo, e di porre in ogni contingenza sotto la malleveria della responsabilità ministeriale, tutti gli atti esecutivi. Il ministero solo è veramente in grado di assumerla. Non vi è atto di ingiustizia o di oppressione che a questo riguardo possa impunemente essere fatto da un'assemblea politica, poichè i suoi atti sono impersonali, e non si trova mai per conseguenza chi possa esserne giuridicamente, ed anche solo in fatto, chiamato a sindacato. Mentre tutti gli atti del potere esecutivo sono personali, e presentano, in fatto ed in diritto sempre, una persona che risponda dei medesimi. — Ben si accorsero invero dell'irresponsabilità naturale alle assemblee, alcuni Principi nel reggimento assoluto, e ne fecero profitto, quando conferendo senza timore di vedersi esautorati carattere politico e sovrano alle loro grandi corti giudiziarie, a queste commettevano gli atti, che ove avessero dovuto essere fatti direttamente da essi o dai loro ministri, avrebbero sollevato, non di rado, le più grandi tempeste, nel qual modo viene spesso data in fatto soddisfazione al principio della responsabilità sotto questa forma di reggimento.

Nella nostra breve vita costituzionale, noi non abbiamo alcun esempio di invasione del Parlamento nella sfera esecutiva, ma prima che le condizioni dell'ordine rappresentativo fossero ben determinate, ed anche dappoi, ne troviamo dovunque altrove in copia.

La storia parlamentare d'Inghilterra fino alla rivoluzione per cui veniva esclusa dal trono la dinastia degli Stuardi, ed anche poscia, ne offre molti. Là veggiamo sovente il Parlamento assumere l'amministrazione propriamente detta: e per non risalire troppo alto, citeremo in primo luogo l'esempio che si verificò sotto Giacomo I, quando il Parlamento sospettando la Corona, pigliò egli stesso a condurre le cose della guerra, a cui nell'interesse della causa protestante e della figlia del Re medesimo, l'Inghilterra prendeva parte nel Continente, durante il periodo della guerra dei trent'anni che si chiama palatino. Citeremo in secondo luogo la serie degli atti per cui il Parlamento stesso, in nome della Corona, aprì la via alla guerra civile che finì colla catastrofe di Carlo I; citeremo in fine gli atti che ebbero per risultato il cambiamento della dinastia. In Inghilterra invero, e prima e dopo questo ciclo storico, noi veggiamo posta nella mano di commissioni instituite dal Parlamento, la reggenza di alcuni principali dicasteri, ma sempre a detta dei migliori pubblicisti di questa stessa nazione, con grave pericolo delle pubbliche libertà. — Nè vale l'obbiezione che codeste libertà sono state alcune volte salvate per questo esorbitare del Parlamento, poichè il rimedio che in crisi straordinarie salva talvolta l'ammalato, lo rovinerebbe certamente ove gli fosse ordinariamente amministrato nello stato di salute.

Non diremo degl'insegnamenti che ci porgono in proposito la condotta della prima assemblea legislativa della Francia alla fine del secolo scorso, e quella delle Cortes spagnuole nel nostro tempo, come passeremo sotto silenzio

gli ammonimenti che a questo stesso riguardo emergono dal trasmodare che fecero fuori delle loro attribuzioni costituzionali i Parlamenti instituiti, soprattutto in Germania, dopo la grande scossa del 1848. Le tristi condizioni delle libertà presso codeste nazioni, hanno certamente una delle loro cause principali nei fatti accennati.

L'osservanza sincera delle guarentigie contenute nelle prime parole dell'articolo V.° della nostra legge fondamentale, sarà sufficiente a rimovere da noi simili pericoli. E diciamo sincera perchè non basta solo qui osservare la lettera di queste parole; ma si vuole soprattutto attenersi allo spirito che le informa, in quanto per esse si richiede che il Parlamento lasci tanto in fatto che in diritto, tutta la responsabilità degli atti esecutivi ai ministri della Corona, e che questi non possano mai nè direttamente nè indirettamente declinarne il carico.

Accade non di rado che il Parlamento, senza assumere direttamente alcuna parte attiva nell'amministrazione, venga però con ordini del giorno od altre risoluzioni di simile genere ad imporre, comecchè indirettamente, ai Ministri della Corona, non solo un indirizzo generale, il che è nelle sue attribuzioni, ma sì un ordine particolare per l'esecuzione d'atti spettanti all'amministrazione. Accade parimente spesso, che Ministri deboli e meno curanti dei loro doveri che della loro posizione, si facciano indettare dal Parlam.to provocando soprattutto nella Camera che ha il diritto di chiamarli a sindacato, gli ordini del giorno e le risoluzioni accennate, le norme che avranno a seguire in tale o tal altra emergenza amministrativa. Le condizioni della responsabilità sono scalzate tanto nel primo caso quanto nel secondo: in entrambi è egualmente posto in non cale lo spirito dello Statuto. I Ministri invero non potranno più essere seriamente presi a sindacato a cagione di alcuno degli

atti per cui essi portano già nei voti emessi dal Parlamento la scusa, ed all'uopo il loro indulto anticipato. E così potrà andarne di mezzo, coll'autorità della Corona, una delle più preziose mallevarie dell'ordine rappresentativo. _ Per questa via invero senza ferire la lettera della Costituzione, il Consiglio della Corona potrebbe non essere più che una Commissione del Parlamto

Noi abbiamo cercato di dimostrare il fine principale della disposizione che assicura al Re solo il potere esecutivo: essa non è assoluta che rispetto al Parlamento, considerato come Corpo Politico, poichè la legge potrà sempre, anzi dovrà spesso attribuire una gran parte nell'esecuzione ad altri che alla Corona. La nostra organizzazione giudiziaria, amministrativa ed economica, ed il corpo delle nostre leggi anteriori e posteriori allo Statuto, lo comprovano. Lo spirito dell'ordine rappresentativo che da un lato rinvia continuamente la nazione a se stessa, e dall'altro la chiama continuamente a conoscere nella cosa pubblica, vuole anzi che si attribuisca l'esecuzione delle leggi a cui meglio in diritto ed in fatto possa sopportarne la responsabilità; la qual cosa non toglie però che la legge in quanto richiede di essere eseguita, qualunque sia la categoria degli ufficiali, delle persone e dei corpi morali per cui voglia esserlo, non debba sempre venir mantenuta dalla mano della Corona, i Ministri della quale, restano ognora quindi, nelle condizioni proprie della stessa, responsabili della sua esecuzione.

Alla disposizione di cui è questione, come a tutto il contenuto dell'artº V: si collega intimamente l'articolo susseguente che attribuisce alla Corona la nomina a tutte le cariche dello Stato, e la facoltà di fare i decreti ed i regolamenti necessarj per l'esecuzione delle leggi. Le considerazioni precedenti in quanto toccano il Parlamento, si applicano parimente all'interpretazione di quest'articolo, il quale pure non è assoluto in ciò che la legge può attribuire un certo

concorso nelle nomine, sia ai cittadini in generale, sia ai corpi morali, sia a certe classi delle popolazioni, senza offendere lo spirito dell'articolo stesso. Il che ha già luogo per ciò che riguarda certe giurisdizioni particolari, ed in generale l'autorità che presiede ai diversi Comuni e vi rappresenta il governo. – In questa via la legge informandosi ai principj dell'ordine rappresentativo, potrebbe estendere opportunamente il concorso nazionale, e stringere così, salve le condizioni della responsabilità, i nodi che la nazione legano alla Corona. Un tale concorso però non potrebbe essere per gl'anzidetti motivi, esercitato dal Parlamento, senza compromettere gravemente le ragioni dell'ordine stesso.

Della parte dell'articolo VI. per cui è attribuita al Re la facoltà di fare i decreti ed i regolamenti necessarj per l'esecuzione delle leggi, abbiamo parlato a lungo nel corso dell'anno precedente. In essa attribuzione vi è in pari tempo un'estensione ed un limite alla potestà reale.

Vi è un'estensione in quanto codesta podestà per mezzo di decreti e di regolamenti può venire a modificare grandemente la legge stessa, sicchè questa sia una delle vie per cui facilmente può invadersi dal potere esecutivo, il legislativo. La storia della legislazione politica sopratutto, ci mostra come in alcuni paesi sia stato grande l'abuso che si è fatto da certi governi della facoltà di fare regolamenti per l'esecuzione delle leggi. Non citeremo in proposito che i regolamenti fatti in Francia sotto la ristaurazione per l'esecuzione della legge elettorale.

Vi è una limitazione in quanto il regolamento è richiesto espressamente dalle leggi stesse per impedire che il governo non applichi la medesima arbitrariamente, e per obbligarlo quindi a darsi egli stesso norma certa di esecuzione. Questa limitazione diventa tanto più necessaria negli stati, dove attesa la centralizzazione amministrativa, la legge ha dovuto lasciare

una troppo larga parte al potere esecutivo. — Se si considera da questo lato ma solo da questo lato, la facoltà di fare regolamenti per l'esecuzione delle leggi è favorevole ai diritti, e sopratutto agl'interessi di tutti i cittadini.

Secondo l'art.° VI: il Re non può sospendere le leggi, nè dispensare dalla loro esecuzione. Il principio della divisione dei poteri, basta a spiegare questa prescrizione dello Statuto, della quale d'altronde abbiamo parlato sufficientemente a suo luogo nel corso dell'anno passato.

Nel Medio-Evo si attribuiva la qualità di imperiale a tutto ciò ch'era libero, e secondo gli ordini di quel tempo, indipendente. Nei tempi nostri si chiama regio, giusta il sistema costituzionale, tutto ciò ch'è soggetto a responsabilità. In ambe le età questi due termini sono favorevoli. A tale riguardo noi non abbiamo a vedere che un incremento recato alle malleverie nazionali nelle larghe attribuzioni, che per gli articoli di cui oggi abbiamo parlato, lo Statuto fa alla Corona.

Lezione XII.ª

Delle attribuzioni del Re, considerato come Capo Supremo dello Stato, e come solo Rappresentante della Nazione rispetto all'estero —

Secondo i principj che governano la teorica del diritto politico moderno, le attribuzioni che lo Statuto assegna specialmente alla Corona, sono tutte comprese nel potere esecutivo, che colle prime parole dell'art.° V.° è riconosciuto alla medesima; talchè al parere di alcuni pubblicisti, il resto di quest'articolo ed i susseguenti in quanto concernono la Corona, altro non sarebbero che una esplicazione pressochè oziosa di quelle prime parole. Nell'ordine costituzionale non pertanto, il Re possede storicamente a titolo di prerogativa alcuni sovrani diritti, che agl'occhi di chi meglio osserva non comportano di andare

confusi colle attribuzioni assegnate in genere al potere esecutivo negli altri ordini politici. Tali sono i diritti riconosciuti alla Corona nel seguito del menzionato articolo, i quali invero per molti rispetti non consentono di essere compresi nella categoria esecutiva, se non se in quanto le attribuzioni contenute nelle prerogative del Re, come tutte quelle che costituiscono i privilegj degli altri due poteri politici, vogliono tutte essere giuridicamente considerate come un'emanazione della legge, e ravvisarsi perciò sempre come in esecuzione di questa esercitate. — Egli sarà sugli accennati diritti che ad illustrazione del nostro concetto, volgerà il discorso in questo giorno.

Dopo le parole dell' artº. 5º che hanno formato l'oggetto principale della precedente lezione, lo Statuto prosegue: „ Egli (il Re) è il Capo Supremo dello Stato, comanda tutte le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, alleanza, commercio ed altri, dandone notizia alla Camera tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto che dopo ottenuto l'assenso delle Camere.„

Ora che cosa si intende per Capo Supremo dello Stato, e che cosa importa tale supremazia? Si risponde adeguatamente a questa domanda, dicendo che secondo le dottrine imperialiste che furono in tanto favore nel periodo della Rinascenza, s'intende per Stato non tanto il paese o la nazione, quanto la gerarchia delle funzioni che costituiscono il governo, l'amministrazione in relazione bensì col territorio e la popolazione, ma indipendentemente da essi; onde il significato che Stato, buon Stato ebbero fin d'allora presso di noi italiani. Epperò, Capo Supremo dello Stato, altro non significa propriamente che il Magistrato Supremo, colui che è preposto a tutte le autorità ed uffizj

che costituiscono il paese e l'amministrazione del paese.

Nell'ordine Costituzionale in cui, unitamente ai poteri costituiti, la nazione concorre rappresentativamente al governo le parole „ Capo dello Stato „ importano ad un tempo, Capo della nazione e Capo dei poteri per cui è governata. Tutti questi poteri invero e la nazione stessa non esercitano l'uffizio che è loro assegnato nell'organismo onde è formato il governo, ravvisato sotto l'aspetto generale, che per impulso del Re, nel quale solo, come si è già detto, ognuno di essi trova l'unità e la vita. — Non è d'uopo l'aggiungere che in codest'ordine tale supremazia viene esclusivamente dalla legge e che i Consiglieri della Corona sono indeclinabilmente responsabili dell'esercizio della medesima.

Questa qualificazione di Capo Supremo dello Stato si era da lungo tempo perduta; essa è stata ricostituita nel diritto pubblico positivo dalla rivoluzione francese, e propriamente dalla prima Costituente, la quale dichiarava il Re Capo Supremo dell'amministrazione, e ciò in odio ai titoli che importavano Signoria, dominio, padronanza, Sovranità assoluta, dei quali l'epoca feudale, la Chiesa, i Giureconsulti del risorgimento ed i dottori del diritto divino, eran venuti successivamente dotando la Corona. Non è questa d'altronde la sola frase che lo Statuto abbia attinta al linguaggio della rivoluzione francese; egli n'è zeppo come ne sono piene tutte le legislazioni della civile Europa. — La qual cosa però non scema in nulla il carattere di legittimità che la largizione di Carlo Alberto ha impresso alla nostra legge fondamentale.

Luigi XIV in cui si simboleggia il concetto del despotismo di diritto divino, rispondeva alle rimostranze che in nome dello Stato gli eran fatte dal suo Parlamento di Parigi: Lo Stato son'io, e con queste parole confondendo in se

tutti gli elementi dell'antico governo della Francia, si sottometteva l'organismo dello Stato, e ne cacciava interamente la nazione.

Ad un analogo risultamento, comecchè men funesto in fatto alle sorti della libertà e della nazione, giungeva Napoleone nel quale si simboleggia il concetto del dispotismo di origine rivoluzionaria. Egli rispondeva presso a poco negli stessi termini alle rimostranze dei rappresentanti della nazione. La nazione son'io; figlio del voto universale, il grande Imperatore rappresentava in fatto più la nazione, che non la potevano rappresentare a fronte di questo voto, i membri del Corpo Legislativo nei quali egli riconosceva uno degli ordini dello Stato a lui subordinato, non una rappresentanza della nazione, la quale, agl'occhi suoi, in lui aveva abdicato. — E come i Cesari in virtù delle leggi regie, vere o pretese, governavano per mezzo dello Stato l'antico popolo Sovrano, così Napoleone in virtù del voto che gli conferiva la Corona, governava collo stesso argomento, escludendola dal governo, la nazione.

L'ordine Costituzionale reintegrando la nazione nel governo, allontana simili pericoli, poichè trasforma il Capo dello Stato in Capo della nazione, ed assicura con ciò le pubbliche libertà. Nel nostro Statuto le parole Capo Supremo dello Stato non potranno mai interpretarsi come dai Ministri di Carlo X si vollero interpretare le parole identiche dell'artº XIV della Carta di Luigi XVIII, poichè la rivoluzione del 1830 che ne seguì, trasformando il Re di Francia in Re dei francesi, scriveva sotto tali parole quelle che si trovano pure a togliere ogni dubbio nella nostra legge fondamentale per cui il Capo Supremo dello Stato non può nè sospendere le leggi nè dispensare dalla loro esecuzione. Questa qualificazione di Capo Supremo dello Stato data al Re, non può avere mai per noi d'altronde alcuna minaccia. Lo Statuto ci assicura coi

diritti il nome di cittadini, e possiamo, respingendo l'esempio della Francia di Luglio, dirci per gratitudine: sudditi del Re, senza che ciò possa in alcun modo importare diminuzione dei nostri diritti.

Come Capo supremo dello Stato, il Re comanda le forze di terra e di mare. Vedemmo già come storicamente al Re spettasse sempre la condotta della guerra e l'amministrazione della giustizia, e che non potevano l'una dall'altra andar disgiunte; anzi la guerra esteriore non si legittimava e non si legittima oggi ancora, se non in quanto ha il carattere di un duello giudiziario fra le nazioni. Qualunque sia la costituzione interna di una nazione, le altre non riconoscono questa che nel suo Capo. Nè si può togliere al Re questa prerogativa della spada senza diminuirlo agli occhi dell'estero, e senza diminuire nello stesso tempo la nazione.

Però il comando dell'esercito e dell'armata nelle mani del Re, sembra non dover essere sempre senza pericolosi effetti; onde in diverse Costituzioni e principalmente nella francese del 1791, fu tolta alla Corona questa prerogativa. Ma si sentì quindi generalmente come il concetto della Monarchia fosse per ciò abbassato, senza che la sicurezza delle libertà interne ne fosse accresciuta. — Non si potrebbe concepire presso noi che si contestasse il diritto della spada ai discendenti dei Principi guerrieri, che colla spada costituivano ed assicuravano l'indipendenza della nazione, e ciò tanto meno che colla sentenza di alcuni pubblicisti, della quale parleremo quando si dirà dei Ministri, noi crediamo che nessun atto del Re in proposito, comandi esso o non comandi personalmente, impegni ad un più alto grado la responsabilità ministeriale.

Il Re, prosegue lo Statuto, dichiara la guerra, e fa i trattati di pace e di alleanza. Vi è qui un'estensione immensa data al diritto di condurre le guerre. In alcune Costituzioni si è riconosciuto questo primo diritto, ma si

è riservato al Parlamento quello di dichiarare la guerra e di fare i trattati che la fanno cessare, o di contrarre le alleanze; cose tutte che impegnando gravemente la nazione, non sembravan potersi fare senza il suo concorso. Ma era facile l'accorgersi che l'attribuire ad un altro Potere che al Re tale diritto, era un porre ne' più grandi pericoli il paese. La guerra infatti, suole alcune volte essere dichiarata e fatta immediatamente, senza che debba aspettarsi la convocazione di un Parlamento, che in quel momento potrebbe esser chiuso o sciolto, e senza che debbano mettersi anticipatamente in pubblico le ragioni che possano indurre lo Stato alla guerra. Onde per tali considerazioni abbiamo visto poi attribuirsi in modo assoluto per gli statuti riformati, il diritto di guerra e di pace alle Corone.

La nazione d'altronde ha tutti i mezzi necessarj per impedire che un Ministero avventuroso e temerario, si slanci in una guerra pericolosa alla sua libertà e indipendenza, poichè il potere esecutivo non può levare nè un uomo nè un centesimo senza il concorso del Parlamento, nelle mani del quale sta sempre per ciò ogni nervo della guerra. Quindi non è pericolo veramente grave nel lasciare alla responsabilità ministeriale, la facoltà di apprezzare la necessità di dichiarare la guerra. Il solo potere esecutivo ha invero i mezzi di accertarsi di tali necessità; così la più volte menzionata Costituzione del 1791, la quale richiedeva non fosse la guerra dichiarata che dal potere in cui era rappresentata la nazione, volle però che ciò non avesse luogo se non se dietro formale e necessaria proposta del Re. E volle inoltre che la dichiarazione fatta su tale proposta dall'assemblea legislativa non avesse effetto se non se dopo che il Re stesso vi avesse data la sua sanzione, riconoscendo con ciò nella Corona quella prerogativa che sembrava prima volerle togliere.

Il pericolo di imprudenti dichiarazioni di guerra è minore nei paesi ove gli eserciti son formati per coscrizione. Ma più grave si sentì in Inghilterra, ove si formano per arruolamento volontario: onde Carlo II potè ricorrere a sussidj stranieri, e rendersi così indipendente dal Parlamento. Ma dopo la gran rivoluzione in Inghilterra, non si può mettere sotto le armi un solo uomo di più, in qualunque forma, senza il consenso parlamentare, nè un solo penny può entrare nelle casse dello Stato, che con ciò non diventi propriamente nazionale. Tanto che la nazione non teme più nè reclute nè sussidj stranieri, e la disposizione di cui parliamo, è argomento anzichè di pericolo, di sicurezza nazionale.

Conseguenza del diritto che ha il Re di dichiarare e di condur la guerra, è quello necessariamente di poter far la pace. Chi meglio della Corona può giudicare dell'opportunità di por fine alla guerra? Così andava errata la prima Costituente francese, quando attribuiva all'assemblea legislativa il pericoloso diritto di imporre alla Corona di far la pace. Così erravano pure le Cortes spagnuole nella Costituzione del 1812.

Ed è prevalso anzi nella giurisprudenza Costituzionale, che il Parlamento debba su questo punto riferirsene il più sovente alla responsabilità ministeriale. Gli Inglesi rammentano spesso in proposito come dopo una lunga guerra, sopra ogni altra gloriosa per le armi britanniche, la pace d'Utrecht, cui il Parlamento aveva obbligato la Corona, non fosse stata proporzionalmente favorevole agl'interessi nazionali. Se vi è caso invero in cui debba accordarsi un largo potere al Re, si è in quello in cui si ebbe a decidere della convenienza o della non convenienza della pace. Guai se il nemico si accorge che il Parlamento contro l'opinione della Corona, propende alla pace. E la storia nostra particolare dimostra come in questo disposto dello Statuto sia contenuto meno

che un pericolo, un argomento di sicurezza alla nazione. Sappiamo infatti come i Principi di Casa Savoja passarono alternamente secondo volevano gli interessi dello Stato, da una ad un'altra alleanza, e come dal fare improvvise guerre ed improvvise paci, venissero accrescendo e consolidando col territorio le ragioni della loro indipendenza. — Se fosse stato necessario ad essi il ricorrere anticipatamente al Parlamento, non avrebbero mai potuto cogliere quelle occasioni favorevoli, che senza trasandare l'onestà politica, permettono di trapassare nell'interesse dello Stato, da uno ad un altro sistema di alleanza.

I trattati di alleanza, di pace e di commercio, come qualunque convenzione di questo genere, vogliono, secondo lo Statuto, essere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, recati a cognizione del Parlamento. Sapiente disposizione, destinata a mantenere anche in ciò che concerne le relazioni esteriori, la nazione in perpetuo accordo colla Corona che la rappresenta in faccia alle altre nazioni. Questa disposizione è coronata poi da quella per cui è dichiarato che i trattati onde può venire un onero alle finanze o una variazione al territorio dello Stato, non avranno effetto se non ottenuto l'assenso dalle Camere. Qui il Parlamento assume indirettamente una parte dei poteri guarentiti al Capo dello Stato, il quale per le convenzioni internazionali di questa categoria, che comprende le più pericolose per la nazione, non conserva propriamente che un diritto giustamente esclusivo di iniziativa.

Se tali convenzioni dovessero divenire obbligatorie per lo Stato senza l'assenso delle Camere, l'ordine Costituzionale potrebbe essere il più gravemente compromesso. A questo diritto hanno sempre tenuto le nazioni, e le Corone vi hanno esse medesime trovato il loro interesse. Così l'Inghilterra lacerava l'atto per cui Giovanni senza terra infeudava il Regno alla Santa Sede

e la Francia il trattato per cui Giovanni il buono al fine di riscattarsi dalla prigionia nella quale era caduto a seguito della sua sconfitta a Poitiers, cedeva al vincitore una parte del regno; onde fu che quel Re ritornato a Parigi sotto la fede di ripristinarsi prigione, ove non fosse consentito il trattato, mantenesse la sua parola di cavaliere, ed andasse a morire là onde era venuto, in Inghilterra. La Francia lacerava egualmente più tardi il trattato di Madrid, per cui Francesco I si riscattava della prigionia che gli era toccata nella disfatta di Pavia, promettendo a Carlo V di restituirsi a Madrid, nel caso ove il trattato non fosse consentito. Il trattato fu respinto, e Francesco I tornò a Madrid non però oltre i Pirenei, ma sì nelle vicinanze di Parigi in una villa di delizia, cui il fraudolento Re avea dato il nome della capitale della Castiglia. — Eppure questo Re, e non Giovanni II, passa ancora agli occhi di molti, come uno dei tipi della cavalleria!

Ai trattati internazionali vogliono essere pareggiati i concordati, comecchè non ne abbiano tutti i caratteri. Essi possono non vestire, come in generale non vestivano nel passato, che la forma di bolla pontificia a cui il Re accorda l'exequatur. Ma come nessun carico alle finanze dello stato, nessuna parte del demanio pubblico può essere alienata, ~~ni~~ nulla innutato ai diritti che i cittadini tengono dalla legge se non se mercè un atto legislativo, accade che i concordati qualunque sia la loro forma, portante o un aggravio alle finanze, od una alienazione del demanio, od un innutazione qualunque ai diritti dei cittadini, sarebbero a questi riguardi senza effetto ove loro mancasse l'assenso del Parlamento. — Ma di ciò si parlerà più ampiamente quando verrà in acconcio di dire delle attribuzioni riservate al Re, in ordine alle cose ecclesiastiche, dall'art.° 18 dello Statuto.

Diremo in fine concludendo che i trattati stipulati dal Capo dello Stato

colle nazioni estere sono vere leggi le quali però, qualunque sia la loro forma e qualunque sia la gravezza delle circostanze sotto l'impero delle quali sono stati fatti, non possono mai obbligare nè la nazione nè i cittadini senza il concorso del Parlamento.

Lezione XIII^a

Del diritto che spetta al Re di convocare, di prorogare — e di sciogliere il Parlamento —

Le nostre parole volgeranno quest'oggi intorno al punto centrale del sistema parlamentare; volgeranno cioè intorno alla prerogativa per la quale, secondo l'art.° 9 dello Statuto: „Il Re convoca ogni anno le due Camere, può prorogarne le sessioni e disciogliere quella dei Deputati. — In questo articolo si contiene invero, non che una fra le più cospicue attribuzioni della Corona, la guarentigia principale onde sulle altre forme di governo prevale l'ordine Monarchico-Costituzionale.

La speculazione e l'esperienza non ci porgono un potere formato con ragioni di esistenza diverse da quelle ond'è costituita la Corona, al quale nelle condizioni della libertà rappresentativa possa essere, e con maggior sicurezza, affidata una così essenziale ed importante attribuzione quale è quella di convocare, di prorogare, e di sciogliere il Parlamento. Esi ha in ciò l'argomento sovrano per cui si spiega storicamente, e si legittima razionalmente la necessità politica di un Capo ereditario nel reggimento rappresentativo; sicchè a questo proposito l'istituzione del principato costituzionale, meno che sotto l'aspetto degl'interessi di una dinastia eminentemente benemerita del paese, vogliasi da noi ravvisare sotto quello di una grande malleveria della nazione, indipendentemente dai sensi di gratitudine

e dai vincoli di solidarietà morale che le sorti della patria legano insepa=rabilmente a quelle delle famiglie regnanti.

Il reggimento Costituzionale è il governo della nazione per se stessa; ed egli non è più nelle sue condizioni di verità quando l'assemblea che rap=presenta in diritto la nazione, cessa di rappresentarla in fatto; allora il governo che piglia indirizzo dalla maggioranza di quest'assemblea, può trovarsi in opposizione col sentimento della maggioranza nazionale, ed indurre quindi eventualmente in gravi cimenti le condizioni dell'ordine pub=blico e delle libertà. — Le rivoluzioni che sì spesso agitano e faticano i popoli costituiti a reggimento libero, nei tempi nostri provengono anzitutto, se ben si guarda, da questo disaccordo di fatto tra la nazione ed i poteri che la rappresentano in diritto.

Non si possono rimovere questi pericoli che facendo opera assidua per mantenere la verità costituzionale, per ristabilire continuamente cioè l'armonia tra il fatto ed il diritto, e per conservare in ogni tempo le ra=gioni di accordo che devono esistere fra la nazione ed i poteri costituiti. Chi dovrà fare quest'opera? Chi potrà farla?

La legge, rispondono taluni, la legge circoscrivendo in brevi termini la durata della legislatura, e determinando le epoche in cui l'assemblea elettiva dovrà essere riunita, potrà tener vantaggiosamente luogo di un po=tere a tal fine costituito, e impedire i pericolosi disaccordi e mantenere i rappresentanti della nazione più stretti che per ogni altro mezzo, ai loro costituenti. Indipendentemente dai gravi inconvenienti delle brevi legisla=ture, fra i quali si affaccia in prima riga quello che i Deputati più al conseguimento del mandato che all'esecuzione del medesimo, tengano rivol=ta la mente, onde sia che l'assemblea senza indirizzo fermo rimanga

impotente a maturar ed a compire la sua missione legislativa; si vuol osservare che la durata delle legislature fissata dalla legge sarà sempre, comecchè breve, troppo lunga perchè non risulti pericolo dal fatto che l'assemblea può durare in virtù della legge, mentre si trova in contraddizione col voto attuale della nazione che deve rappresentare. — Ed è qui appunto la difficoltà principale del reggimento repubblicano, dove per logica necessità, la legge immobilizza appunto, durante un determinato periodo i poteri politici, periodo nel quale non possono essere rimuovibili che per la via dei colpi di stato o per quella delle rivoluzioni. La qual cosa accade bene spesso, come ne fanno tristamente fede nei tempi moderni la storia della prima e dell'ultima assemblea repubblicana francese, e quella dei grandi Consigli delle riformate repubbliche Elvetiche. Poche di quelle assemblee e di questi Consigli poterono giungere al termine che loro era assegnato dalla legge.

Non si può concedere, come da altri si vorrebbe, la facoltà di sciogliere e convocare il Parlamento ad un Corpo elettivo; poichè essendo egli, qualunque fosse il modo secondo cui sarebbe eletto, l'espressione di una maggioranza, o conforme a quella che ha prevalso nell'elezione della Camera, o contraria alla medesima, tenderebbe necessariamente a mantenere od a chiamare in qualsiasi condizione di cose al Parlamento. il partito dal quale sarebbe stato eletto, e ciò con grave pregiudizio della verità rappresentativa, che si vuole assicurata. — Taceremo di altri pericoli che sarebbero riposti nel fatto di un così grande potere accordato ad un Corpo elettivo, al Capo cioè di un partito che gl'interessi di questo anteporrebbe il più spesso a quelli dell'intera nazione.

Queste considerazioni intorno ad un Corpo elettivo, in ordine alle attribu=

zioni di cui si parla, si applicano con maggior ragione, ancora, ad un Consiglio elettivo od alla assemblea stessa che si vuol mantenere in comunione continua coi suoi costituenti, poichè tanto l'uno che l'altra tenderebbero ad imporre alla nazione, lo spirito della maggioranza parlamentare, e non ad informare il Parlamento allo spirito della maggioranza nazionale. — I risultamenti d'altronde che ebbe per le repubbliche del Medio Evo e per alcune delle moderne, un simile intervento dei Consigli e delle assemblee politiche nella rinnovazione propria, bastano per scuotere in proposito l'avviso dei fautori di un tale sistema.

Non si dirà di un altro sistema, recentemente introdotto nei Cantoni e nella Confederazione Svizzera, pel quale è lasciata alla nazione stessa, cioè al Corpo Elettorale, la facoltà di promovere in via di petizione fuori dei termini fissati dalla legge, lo scioglimento della rappresentanza nazionale; sistema questo che a nostro parere, potrebbe in certi casi provocare le rivoluzioni che è destinato a prevenire. — Noi non ne abbiamo fatto cenno che per dimostrare come le democrazie sentano difetto di un potere che le mantenga effettivamente in possesso della loro sovranità.

Per esercitare convenientemente queste importanti attribuzioni ci vuole un potere, il quale per la sua propria costituzione si trovi in comunione perpetua ed invariabile di interessi colla nazione, talchè tra questa considerata nella sua universalità e lui, non vi possa mai essere cagione di dissenso, o di discrepanza qualunque. Ci vuole un potere che per la sua origine e per le sue condizioni attuali di esistenza, per le sue aspirazioni, si trovi indipendente dalle dottrine, dalle passioni, dalle tendenze per cui si caratterizzano i partiti che nell'arringo parlamentare, ed in seno alla nazione si disputano il potere, sicchè salvi gli interessi generali e perpetui

del paese, egli si trovi se non indifferente, equanime rispetto al diverso indirizzo politico dei varj partiti, in guisa da ispirare un'eguale fiducia in ognuno dei medesimi; ci vuole insomma un potere che convocando, o prorogando le due Camere e sciogliendo l'elettiva, altro non possa mai avere in mira, che di porre il governo ed il Parlamento in accordo col sentimento attuale della nazione; un potere infine che senza sorgere per l'elezione dalle viscere della nazione, meglio che se ne fosse sortito, per tradizione, per istinto, e per ragione, sia idoneo a rappresentare in ogni tempo l'individualità della medesima.

La Corona ereditaria è il solo potere in cui razionalmente si trovino riunite tutte queste condizioni; ed è appunto perchè hanno a Capo questo potere che le sole nazioni rette a forma Monarchico-rappresentativa possono trovarsi effettivamente in possesso dei diritti che sotto le altre forme non sono spesso che nominalmente assicurati. La facoltà che il Re ha di sciogliere in ogni contingenza la Camera, basta per mantenere questa in communione continua coi suoi costituenti, talchè con legislature molto più lunghe in fatto, che non sono quelle degli stati retti a repubblica, le nazioni nell'ordine costituzionale si trovino potenzialmente sempre in possesso dell'esercizio della loro parte di sovranità, mentre la sovranità nazionale è necessariamente paralizzata nelle repubbliche durante tutto il tempo assegnato alla durata della legislatura. Così la Corona conferisce a dare la più grande fermezza, e ad un tempo la più grande mobilità al governo costituzionale, nel quale per opera di lei, come già è stato da noi osservato, si conseguono nelle condizioni della legge, tutti i vantaggi che possono mai sperarsi dalle rivoluzioni, senza che la nazione abbia a patire dei danni che le accompagnano inevitabilmente

dovunque si compiano in fuori della cerchia della legge, ed inavversione della medesima.

Abbiamo detto che questa dell'art.º 9.º era la più importante delle attribuzioni della Corona. Si deve aggiungere anche che è quella per cui si richiede nel Principe il più alto discernimento personale; imperocchè gli avvisi del Consiglio che in ogni caso si offrirà per rispondere costituzionalmente dei suoi atti, possono bene spesso essere qui disformi dalla risoluzione che egli avrà a prendere nel doppio interesse della nazione e della Corona.

Ma quest'attribuzione del Re si potrà da alcuni considerare forse come eccessiva e compromettente l'equilibrio dei poteri, poichè se la Corona può mantenersi per un certo tempo giuridicamente, senza il concorso attuale e la presenza del Parlamento, il Parlamento non sussiste che per volontà del Re? Ma invero qui nulla vi è di eccessivo e di compromettente per l'equilibrio costituzionale, nè vi è alcuna diminuzione nel Parlamento; poichè l'ordine rappresentativo praticato secondo la sua verità, collega così strettamente il Re alla nazione, che l'autorità regia non si può mai volgere contro le franchigie di quest'ordine senza diventar illegittima. Il governo del Re invero non può in alcun modo spiegare la sua azione, se non pel concorso anticipato o presente del Parlamento; che se questo non può essere chiamato all'esistenza se non se dal Re, non è a temersi però che il Re non voglia convocarlo o intenda altrimenti a paralizzarlo; giacchè senza il concorso effettivo delle due camere, l'autorità regia diviene a sua volta giuridicamente paralizzata, inefficace, incompetente. — A rimovere d'altronde l'abuso che in proposito si potrebbe fare della potestà reale, ad impedire che la nazione possa essere per lungo tempo senza rappresentanza costituzionale, e che un governo meno amico delle libere istituzioni non si

faccia accordare da un Parlamento troppo docile, i mezzi di sussistere lungamente senza il concorso effettivo di questo; lo Statuto opportunamente dispone alla fine appunto dell'artº 9 sovracitato: che nel caso in cui la Camera elettiva venga sciolta, il Re debba convocarne un'altra nel termine di quattro mesi.

Vanno quindi grandemente errando dal vero coloro che stimano essere questa prerogativa della Corona istituita esclusivamente nell'interesse del principio monarchico, poichè tanto in teoria quanto in pratica, essa devesi come già si avvertiva, considerare siccome stabilita essenzialmente in favore del principio nazionale. Il Re e la nazione hanno fra loro il doppio intermezzo del Consiglio della Corona, ossia del Gabinetto propriamente detto, e del Parlamento, i quali si dicono o si pretendono, l'uno l'espressione della nazione, l'altro quella del Re. Per lo scioglimento della Camera, questo doppio intermezzo scompare, ed il Re e la nazione si trovano faccia a faccia, quasi per intendersi direttamente senza l'intervento dei rispettivi loro mandatarj. E come la Corona in questa occorrenza non cerca di conoscere il sentimento della nazione che per conformarvi l'indirizzo del suo governo, si deve per ciò ravvisare, come si disse, in questa prerogativa l'argomento più sicuro di sincerare il voto della nazione e di reintegrare continuamente questa nell'esercizio delle sue libertà. — Simile prerogativa si sarebbe data, come si è tentato di farlo con dubbioso successo, in alcuni stati alla nazione stessa, che le libertà pubbliche non se ne sarebbero mai perciò meglio consolidate.

Quanto si dice qui della facoltà data al Re di sciogliere il Parlamento, si applica per molti riguardi pure a quella che egli ha di prorogarlo. La proroga ha per iscopo principale di inviare i Deputati a prendere in fatto, voce ed indirizzo dai loro committenti, di mettere in altri termini,

la Camera in grado di portare le questioni che le sono sottomesse ad instruendum, come si diceva nel vecchio linguaggio diplomatico, dinanzi la nazione che rappresenta.

La prerogativa dell' artº. 9 non induce propriamente nè supremazia giuridica, nè primato politico nella Corona rispetto al Parlamento, come non induce nè supremazia nè primato in questo rispetto alla Corona, dappoichè essa non può procedere nè giuridicamente nè politicamente senza il concorso o antecipato o attuale del Parlamento. Questo articolo altro non fa invero che stabilire dei rapporti giuridici e politici, necessarj ad imprimere unità e vita all' organismo costituzionale. Ma se si cerca poi a cui simili rapporti tornino più vantaggiosi se al Re od alla nazione, non si esiterà a riconoscere che molto meno a quello che a questa profittano.

Quando nel 1830 dopo le barricate, Luigi Filippo di Orleans saliva sul trono della Francia proclamando e promettendo che la Carta violata dal suo predecessore, che l' ordine costituzionale cioè, sarebbe d' or innanzi una verità: La Charte sera desormais une verité, Lafayette di mente pur sempre repubblicana, che tanto aveva contribuito a questo avvenimento, sclamò a quanto si narra mostrando il nuovo Re: Voilà la meilleure des Républiques. I Repubblicani rinfacciarono al loro vecchio Capo quelle parole ed egli le rettificò, asserendo di aver detto: Voilà tout ce que nous avons pu faire de républicain. ad ogni modo queste parole contengono in ogni versione un omaggio alla forma costituzionale per la quale si attua in fatto il concorso della nazione nel governo dello stato, in modo più effettivo e reale che non può alcuna delle forme che più si vagheggiano sotto l' apparenza repubblicana, poichè nessuna di queste ha mai potuto

riparare efficacemente al difetto inerente ai suoi poteri politici, di essere cioè, comecchè temporarj, giuridicamente immobili, e di paralizzare con ciò la nazione nell'esercizio della sovranità.

La prima Costituente francese tolse al Re, ridotto alla condizione del primo magistrato d'una Repubblica, la prerogativa di convocare e sciogliere l'assemblea legislativa, la quale si convocava e si scioglieva in virtù della legge, e si prorogava per propria determinazione. Dovevan nascere da ciò, come fu infatti, cagioni continue ed irremediabili di antagonismo tra il Re e l'assemblea; quindi secondo i casi, tra l'assemblea e la nazione, e tra questa ed il Re. Un simile sistema che governò diverse altre assemblee dappoi, dimostrò per le sue conseguenze che l'immobilità giuridica di tali corpi, comecchè di poca durata, era ciò che essi e l'ordine stabilito avevano maggiormente a temere. La Costituzione che si diede la Spagna nel 1812, quelle che ebbero diversi altri Stati, fra cui alcuni della nostra Penisola e alla fine del passato ed al cominciamento del presente secolo, peccavano tutte su questo punto, e tutte fecero le più tristi prove di se stesse. — Si concepirebbe difficilmente che la Costituente francese dopo aver proclamato il principio della Sovranità Nazionale, introducesse un sistema che è per molti riguardi la negazione di esso principio, se il sospetto in cui era tenuta allora la Corte, congiunto alla influenza delle teorie politiche che signoreggiavano gli spiriti nel secolo passato, non venissero a spiegare se non a giustificare, questi errori che dovevano essere sì funesti alla Francia ed alle nazioni che essa iniziava alla libertà.

In Inghilterra dove i lunghi Parlamenti non hanno lasciato che funeste memorie di se stessi, nessuno contestò alla Corona la prerogativa di convocare e di sciogliere; anzi si è voluto di buon'ora che essa fosse d'alle

leggi costretta ad usare entro brevi termini di simile prerogativa al fine appunto di evitare il pericolo di nodi troppo stretti di solidarietà tra la Corona ed il Parlamento a pregiudizio della nazione, a danno della verità costituzionale. Così oggi colà la Corona non si lascia mai, a questo riguardo, prevenire dalla legge, e la Camera è sempre inviata prima che spiri il termine fissato alla sua possibile durata dalla legge, a ritemperarsi nel seno della nazione. — Ed è in conseguenza di ciò, come osservano i pubblicisti inglesi, che il loro Parlamento è sempre grandemente animato dallo spirito dominante e sempre improntato dall'opinione che prevale attualmente nel paese legale.

Alla Francia liberale, sotto la Ristaurazione, parve pure di aver fatta una grande conquista quando vi si venne a stabilire per legge la septennalité, quando si venne cioè a stabilire che la Camera non potesse durare oltre a sette anni. Anche là si volle costringere la Corona, la quale tendeva ad infeudarsi ad un partito, ad usare più frequentemente della sua prerogativa, e ad interrogare più spesso la nazione.

Il nostro Statuto fissa convenientemente, come abbiam dimostrato altrove, a cinque anni la durata della legislatura. La Corona ha fatto opportunamente un uso più frequente del suo diritto in proposito, talchè la più lunga delle nostre legislature non abbia mai durato oltre i quattro anni.

Alcune Costituzioni lasciando al Re la facoltà di sciogliere e convocare straordinariamente il Parlamento, fissano il tempo in cui le Camere dovranno essere ordinariamente riunite. Così fa la Belga, e quelle che sono state dettate sul tipo di questa. Altre vogliono il Parlamento convocato di pien diritto, anche ove fosse stato sciolto nel caso di decesso del Principe; così l'inglese e la Belga pure. Secondo il nostro Statuto non vi è che un sol caso in cui il Parlamento non sia convocato dal Re, o da chi ne fa costituzionalmente le veci

ed è quello nel quale, in difetto dei chiamati dalla legge alla reggenza, il Parlamento ha mandato di nominare un reggente. In simile caso, come già vedemmo, discorrendo della Reggenza, se le Camere non sono riunite, vogliono essere convocate dai Ministri che si trovano in carica al momento in cui si fa luogo alla Reggenza. — Ma questi rispetti quantunque spettanti la quistione, non toccano che leggermente al punto principale della medesima.

Riassumendo ora quanto è stato esposto in questa lezione, diremo a nostro credere che la Corona possiede veramente, nella prerogativa dell' artic° 9° (congiunta al diritto di cui si dirà più oltre, che essa ha sempre di scegliere dovunque i suoi Ministri) il mezzo più efficace di rimovere le cagioni di disaccordo tra il fatto ed il diritto in tutto l'organismo Costituzionale, il mezzo cioè di ristabilire continuamente l'armonia costituzionale, sia che manchi tra il governo propriamente detto ed il Parlamento, sia che manchi tra questo ed il corpo elettorale, tra questo vale a dire ed il paese legale per cui è rappresentata l'intera nazione.

Lezione XIV.

Della competenza del Re in ordine all'iniziativa, alla sanzione ed alla promulgazione delle leggi

---

Negli stati che son venuti alla forma monarchico-rappresentativa dopo aver subita la prova del Principato assoluto, le Corone oltre la Potestà ~~legislativa~~ esecutiva per la quale applicando la legge, assumono quasi sole l'interpretazione pratica della medesima, hanno conservato generalmente tanto in fatto quanto in diritto una molto larga parte nella potestà legislativa, in cui, salva la mallevadrice necessità dell' accordo cogli altri due Poteri, per diverse ragioni prevalgono.

Così presso noi il Re, secondo lo Statuto, concorre in tre modi alla formazione delle leggi; per l'iniziativa cioè, per la sanzione e per la promulgazione. Nel primo caso fa l'alta parte che gli è assegnata in concorso col Senato e colla Camera nell'esercizio comune della potestà legislativa; nel secondo fa uno degli atti più importanti della sua prerogativa, quello cioè per cui la legge passa dallo stato potenziale alla realtà costituzionale; nel terzo fa un atto principale della potestà esecutiva, l'atto cioè per cui egli si investe della legge e la rende obbligatoria. La formazione delle leggi non si può dire veramente consumata che quando è giunta a questo ultimo stadio.

In virtù dell'art.º 10, la Corona ha comune il diritto di iniziativa colle due Camere, e l'esercita come questi due poteri, o presentando loro un progetto di legge, o proponendo emendamenti ai progetti iniziati dai medesimi. L'iniziativa della Corona è però più estesa di quella delle due Camere, sia in quanto, ad esclusione di queste, essa l'esercita sola, per ragione della prerogativa, nella materia dei trattati, sia in quanto ha sempre facoltà di esercitarla in concorso dell'uno o dell'altro di questi poteri, quand'anche si tratti di materie, che secondo lo Statuto e la giurisprudenza parlamentare, spettano per privilegio all'iniziativa di un solo di essi; così per esempio, presso noi il Re concorre colla Camera dei Deputati nell'iniziare le leggi di sussidio e di Cassa, le quali ad esclusione dell'iniziativa del Senato, spettano secondo lo Statuto e la giurisprudenza parlamentare, a quella del potere in cui sono rappresentati i contribuenti. Lo stesso accadrà pure quando sia quistione di riformare la costituzione propria dei due poteri; in questo caso il Re concorrerà con quello che la riforma riguarderà, al quale solo secondo la giurisprudenza parlamentare se non secondo lo Statuto, spetterebbe pure il diritto di iniziativa in proposito. — Dippiù l'iniziativa regia si eser=

cita sulla stessa materia in ambedue le Camere, ciò che non può aver luogo rispetto ad alcuna di queste.

L'iniziativa non pertanto, salva la materia dei trattati, non sembra essenziale alla Corona. In Inghilterra il Re non ha iniziativa. Tutte le leggi propriamente dette non prendono origine che nell'una o nell'altra delle due Camere del Parlamento; ed è veramente, come membri della Camera in cui seggono, e non come Consiglieri della Corona, che i Ministri vi fanno le loro proposte legislative. La prima Costituente francese all'intento di mantenere il principio della divisione dei poteri, tolse, come già vedemmo al Re le dichiarazioni di guerra ed i trattati; ogni iniziativa in ordine alle leggi propriamente dette. La ~~Corona~~ Carta di Luigi XVIII, staccandosi interamente dalle tradizioni parlamentari inglesi a simile riguardo, riservò quasi esclusivamente l'iniziativa delle leggi alla Corona, non lasciando alle Camere che la facoltà di provocare pel mezzo delle petizioni, l'iniziativa regia.

La riforma che fece subire a questa Carta la rivoluzione del 1830, vi introdusse il sistema che troviamo nel nostro Statuto. Non si potè spogliare dell'iniziativa la Corona, ma solo si cercò di innalzare al suo livello le due Camere. Ora questo sistema è introdotto in quasi tutte le Costituzioni del Continente, dove però in ciò che concerne i progetti di legge propriamente detti, la Corona esercita per la prevalenza della tradizione, in fatto quasi esclusivamente questo diritto, la Camera non usandone in generale che per la via degli emendamenti.

Noi ritorneremo su questo argomento dell'iniziativa per esaminarlo sotto i suoi diversi aspetti tanto giuridici che politici, quando parleremo dei tre poteri nel procedimento parlamentare. Ora ci convien dire più estesamente della sanzione e della promulgazione delle leggi.

A norma dell' artº 7 dello Statuto „ Il Re solo sanziona le leggi e le promulga „. Secondo la tradizione dell' ordine Costituzionale e la giurisprudenza osservata in Inghilterra, la sanzione della legge si considera come atto che la Corona non può fare se non se in presenza del Parlamento. In questo paese invero, il Re si reca o personalmente o pel mezzo di un Commissario speciale alla fine d' ogni sessione, in seno alle due Camere riunite, per compiere quest' alto ufficio della sua prerogativa. Se si tratta d' una legge di urgenza non si attende il fine d' una sessione. Un commissario della Corona, e qualche volta il Re stesso, si reca nel Parlamento per dare a questa legge la sanzione regia. — Quest' uso di sanzionare nel seno del Parlamento, ha la sua ragione in ciò che in Inghilterra la nazione s' intende presente non che rappresentata, nella riunione delle due Camere intorno al Re.

Circa alla origine storica di questo uso, è a sapersi che le antiche proposte di leggi erano portate sotto forma di petizione innanzi al Re nelle grandi assemblee in cui aveva diritto di concorrere tutta la nazione politica, tutto il paese legale, come si direbbe oggi, che in generale era composto prima di tutti i nobili, quindi del Clero e di tutti quelli che tenevano terre dalla Corona. La nazione politica era, al modo delle razze germaniche, chiamata tutta intera alla Corte, cioè al Parlamento, come intera era chiamata alla guerra. Il Re in presenza e col concorso del paese così riunito, amministrava la giustizia, e sulle domande di questa grande assemblea dava la sanzione ai provvedimenti proposti per la riparazione dei torti o per la riforma dello stato. Le molte rivoluzioni cui è andata soggetta quest' isola, sia per la conquista, sia per le lunghe guerre intestine, non hanno impedito alla tradizione di mantenersi e di stabilire in principio che nessun atto legislativo possa ivi farsi fuori della presenza della

nazione: ed anche oggi che il modo di rappresentazione è cangiato, si tiene per una finzione che ha la sua base nella storia, che la nazione intera sia effettivamente presente nel Parlamento, in modo che non si reputi ivi necessario di portar pel mezzo della promulgazione la legge a di lei notizia; il che invero non si fa.

Eppertanto alla fine di ogni sessione, il Re si conduce a chiudere il Parlamento, con quella solennità che fra noi si usa nell'aprirlo. Un segretario speciale (Clerc) dà lettura dei titoli delle diverse leggi. Se si tratti di leggi (bill) pubbliche che riguardino l'interesse generale, la sanzione è data colle parole: Le Roi le veut. Se si tratti di leggi d'interesse privato (by-laws), di leggi cioè concernenti una gran parte degli interessi, cui nel Continente i governi provvedono pel mezzo di decreti regi, previo avviso dei loro Consigli di Stato, la sanzione è data colle parole: soit fait comme il est desiré, e ciò perchè le leggi conservano sempre il carattere di petizioni, i cui motivi si manifestano nel principio di esse. Se si tratti di bill di sussidj, la sanzione è la seguente: Le Roi remercie ses loyaux sujets, accepte leur benevolence et aussi le veut. Nel caso poi in cui la Corona non intenda di dar sanzione a una legge, ciò di che dopo il regno di Guglielmo III non si è avuto più esempio, il clerc risponde colla formola: Le Roi s'avvisera.

Queste formole in antico francese, accennano ad un periodo meno felice della storia d'Inghilterra. Guglielmo il conquistatore vi sostituì all'inglese la lingua francese, in tutti gli affari pubblici e nelle Corti di giustizia. Questa lingua di cui rimangono ancora oggi profonde traccie nelle leggi che costituiscono il diritto pubblico, e principalmente nelle formole giudiziarie inglesi, fu per molto tempo dopo la conquista, la lingua della Corona

e della nobiltà in codesto paese. Si sarebbe voluto da alcuni per spirito di nazionalità, cancellare queste parole del linguaggio officiale, ma invano; il che fa fede dello scrupoloso rispetto che hanno gl'inglesi per le loro leggi, e più ancora dell'indole di questa nazione.

Un altro popolo p. es. il francese, si sarebbe fatto sollecito di rimuovere queste formole forestiere come un'onta nazionale, quasi che si potesse cancellare la storia e fare che non stesse la memoria della servitù subita. Molte invero delle grandi provincie della Francia, non esclusa la sua capitale, furono, quali per un lunghissimo tempo, quali per un tempo più breve, soggette, nel medio-evo, all'Inghilterra; nessun avanzo però di tal fatto, resta nè nella lingua pubblica, nè nei monumenti, e se qualche imprestito vi fu fatto al linguaggio costituzionale, ciò appartiene ai tempi nostri esclusivamente. — Che più? la Francia come se le sue glorie non bastassero a riscattarla interamente, ha cercato di distruggere le memorie che non solleticano il suo amor proprio nazionale, non che in casa propria, dovunque i suoi eserciti hanno portate le armi. Così distruggeva l'Ossuario di Morat, come se seppellendo quelle ossa si fosse potuto seppellire la disfatta di Carlo il Temerario, di cui facevan pietosa fede; distruggeva a Rosbach la colonna innalzata per rammentare la grande vittoria riportata da Federico II sull'esercito francese, ed avrebbe voluto distruggere, quando andò ad assediare Anversa, il monumento che, nel Belgio ricorda, l'esito per lei infausto comecchè non senza gloria della battaglia di Vatterloo.

In Inghilterra al contrario, si legge dovunque nei monumenti come nella lingua la storia nazionale qualunque sia stata, infelice o gloriosa. E Blakstone dice a suoi concittadini a proposito delle formole sopra dette: „Sono questi gli ultimi segni che ci restino della nostra servitù, ed è bene

che noi li conserviamo, poichè essi ci avvertono che la nostra libertà può perire essendo stata un' altra volta distrutta da una forza straniera„ Consiglio sapiente diretto ad un popolo ch' è degno di comprenderlo.

La legge dunque diventa esecutoria in Inghilterra, per la sola sanzione; non è così negli stati in generale del Continente, dove essendosi conservate le tradizioni imperiali, la legge non diventa esecutoria che per la promulgazione.

La Grande Costituente francese fa della sanzione e della promulgazione due atti distinti, libero il primo, obbligatorio il secondo. Riconobbe al Re il diritto di dare la sua sanzione alle leggi e quindi anche di rifiutarla: la sanzione doveva essere data colle parole: Le Roi consent et fera executer; ed il rifiuto cioè il veto, con queste: Le Roi examinera. Il rifiuto della sanzione non poteva essere che sospensivo, poichè se la stessa proposta era presentata al Re per tre legislature successive, diveniva legge di pien diritto, ed allora il Re era, come Capo del potere esecutivo, obbligato di promulgarla. onde fosse che la promulgazione, atto obbligatorio al quale erano soggetti anche molte decisioni dell' assemblea legislativa per le quali la sanzione non era richiesta, divenisse l' atto principale, mercè il quale il Re concorreva alla legge. — Avrebbe valso meglio sopprimere interamente la sanzione che lasciarla in tali condizioni al Re, sopra il quale doveva cadere quindi necessariamente, se non in diritto, in fatto la responsabilità del rifiuto, senza che egli potesse con ciò preservare il paese da una legge che stimasse infausta.

Come credere d' altronde poi che il Re, dopo aver in virtù della sua prerogativa apposto replicatamente il suo veto ad una legge, l' avesse poi potuta eseguire come Capo del potere esecutivo secondo lo spirito che l' aveva dettata? — In ogni caso l' esecuzione sarebbe sempre stata sospetta agli occhi dei fautori della legge. Noi abbiam detto altrove delle conseguenze che

ebbe in Francia questo deplorabile sistema.

La sanzione è un atto che in ogni tempo ha rivestito carattere quasi religioso. Per essa nell'ordine costituzionale il Re assume e fa propria l'opera legislativa delle due assemblee, e purgandola del vizio che le ha impresso la dissidenza parlamentare, le dà l'unità morale che l'individua volontà del Principe sola può conferire; e la trasforma in legge. Un atto di questa specie vuol essere sovranamente libero ed incondizionato.

Secondo lo spirito dei nostri ordini adunque la legge non esiste e non comincia ad avere effetto che dopo la sanzione, la quale però se rende esecutoria la legge, non la rende immediatamente obbligatoria per tutti i cittadini, i quali non sono obbligati che per la promulgazione. La sanzione sola però, obbliga la Corona e non vuolsi credere con alcuni pubblicisti francesi che la sanzione possa essere annullata pel semplice fatto che il Re non promulga la legge. La sanzione induce quindi nel Re e nel suo governo l'obbligo della promulgazione; se ciò non dovesse essere varrebbe meglio abolire la sanzione che farne un atto senza effetto per se stesso.

Il nostro Statuto infatti ha mantenuto giusta i principj sovra accennati, la distinzione tra i due atti. La legge (23 Giugno 1854) che fu fatta per surrogare gli articoli del codice civile concernenti la promulgazione delle leggi, e divenuti incompatibili col nuovo reggimento, mantiene egualmente in principio questa distinzione poichè stabilisce la formola della promulgazione in questi termini „ Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato, Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue „. Ma lascia incerto il tempo in cui la sanzione è stata data, onde non si sappia dal pubblico, e non si sa altrimenti negli ordini liberi, quando cominci l'esistenza costituzionale della legge, nè quindi quando cominci a spiegare i suoi effetti

in ordine al potere cui incombe la promulgazione. — La legge fatta in Francia sotto la Ristaurazione in proposito, dava la stessa data alla sanzione ed alla promulgazione onde fosse che in quanto ai loro effetti i due atti si confondessero. La nostra produrrà necessariamente lo stesso risultato quantunque non abbia conservato il sincronismo della data.

Secondo l'art.° 3 di quest' ultima „ Le leggi sono esecutorie in virtù della promulgazione che ne è fatta dal Re prima dell' apertura della sessione parlamentare immediatamente successiva a quella in cui furono votate, salvo che nella legge medesima sia stabilito un altro termine di promulgazione „. Questo disposto non darebbe luogo a gravi obbiezioni per ciò che tocca la promulgazione, ma potrebbe dar luogo a molti appunti se si trattasse della sanzione, ed è forse in considerazione di ciò che qui il legislatore non ha adottato il sincronismo francese.

Essendo la sanzione l'atto che dà esistenza alla legge, non sembra che, giusta la giurisprudenza costituzionale, essa possa essere data in assenza del Parlamento in seno al quale secondo le consuetudini dell' Inghilterra, il Re dovrebbe, come abbiam visto, fare questo atto in ordine a tutte le leggi. — Si può ammettere che il Re non faccia presenzialmente tale atto nel Parlamento; ma sembra difficile l'ammettere che lo possa fare, se non durante la proroga delle Camere, o tra una sessione e l'altra, quando il Parlamento fosse sciolto, poichè se è vero che la sanzione è un atto della prerogativa e non un atto legislativo, è altresì vero che la prerogativa si trova qui il più strettamente collegata alla potestà legislativa, e che non può spiegarsi quando i corpi per cui questa si appalesa han cessato di esistere.

Se si considera poi la cosa dal lato puramente politico, non paresi debba lasciare nell' assenza del Parlamento in mano al partito che si trova

al potere, la facoltà di dare o non dare al paese una determinata legge, la quale o per la sua popolarità per gl' interessi morali ed economici che tocca, o per altro motivo potrebbe esser fatta stromento di agitazione elettorale a profitto del governo o contro di esso. E come per noi la promulgazione si collega fin ora alla sanzione, poichè la legge non indica nè il tempo nè il modo in cui e per cui la sanzione è data o ricusata, (lacuna questa che sull' esempio della Francia della Ristaurazione si potrebbe riempire facilmente), si deve ritenere a nostro avviso che se la promulgazione può aver luogo durante le proroghe o tra una sessione e l' altra del Parlamento, non possa aver luogo egualmente tra due legislature.

La legge secondo l' art.º 2º. deve essere controssegnata dal Ministro proponente e munita del visto del Guarda-Sigilli che vi apporrà il sigillo dello stato. Per Ministro proponente s' intende quello che ha sottoposto l' atto di promulgazione alla firma del Re. Non si conosce quello che gli ha sottoposto l' atto della sanzione benchè quest' atto impegni il più altamente la responsabilità ministeriale nell' ordine politico; la promulgazione essendo obbligatoria dopo la sanzione, non importa che responsabilità giuridica. — Il visto del Guarda Sigilli non può avere per noi l' importanza che abbiam detto avere in Inghilterra, dove questo alto ufficiale della Corona è chiamato il primo a rispondere degli atti tutti cui appone il sigillo del Re.

La nostra legge poi come altre leggi forestiere in proposito, pecca nei suoi riguardi meramente giuridici, in ciò che attinge male il suo fine lasciando incerta o almeno difficile a conoscersi la vera data, la data effettiva delle leggi. Essa dice invero all' art.º 4. „ Le leggi promulgate saranno immediatamente inserte nella Raccolta degli atti del governo. Esse saran-

no senz'altro osservate in tutti gli stati di Terraferma il decimo giorno, e nelle Isole di Sardegna e di Capraja, il decimo quinto giorno dopo la loro inserzione, salvochè nella stessa legge promulgata sia altrimenti disposto„. Nulla di più preciso in apparenza; la legge sarà citata sotto la data della promulgazione, ma non sarà in fatti obbligatoria, che in virtù di atto di pubblicazione affatto secondario e non facile a constatarsi, l'atto cioè per cui il Giornale Ufficiale del Regno per cura del Guarda-sigilli darà avviso del fatto che la legge è stata inserta nella Raccolta degli atti del Governo. E veramente ecco i termini dell'art° 9° „ La stamperia Reale consegnerà un esemplare d'ogni foglio della Raccolta degli atti del Governo contenente la inserzione di una legge al Guarda-sigilli, il quale farà constare del ricevimento di tale esemplare in apposito registro. La detta inserzione per l'effetto contemplato dall'articolo precedente prenderà data dal giorno in cui il giornale ufficiale del Regno, per cura del Guarda-sigilli ne darà ufficialmente avviso, coll'indicazione del numero progressivo della Raccolta, nella quale la legge promulgata sarà stata inserta„.

Così la data vera della legge che pure rileva tanto, potrà dipendere esclusivamente dalla maggiore o minor diligenza dei fattorini della stamperia Reale, dalla maggiore o minor diligenza dei messi del Ministero a darne avviso alla direzione del giornale officiale, dalla ~~massima~~ maggiore o minore oculatezza e diligenza del Proto e dei Compositori della stamperia da cui esce questo giornale. Non è per noi, come altrove, datata la legge dal giorno in cui la legge è passata nel Parlamento, non da quello in cui ha ricevuta la sanzione regia, non da quello in cui è stata inserta nella Raccolta degli atti ufficiali, o ne è consegnata una copia al Guarda-sigilli, non da quello che porta il numero del giornale officiale del Regno, il quale d'altronde, se bensì osserva

al modo con cui è compilato e stampato, alle persone comecchè per ogni riguardo distinte che presiedono alla sua redazione, non ha propriamente d'officiale che il nome.

Se si pon mente poi al come riesca con ciò difficile non che ai cittadini, ai tribunali stessi, il conoscere simili date, e se poi si pensa ai diritti ed agli interessi che possono essere diversamente impegnati da tali date, si sarà sorpresi da questo difetto della legge, ed indotti a cercare se non vi fosse stato un mezzo più semplice di determinare in modo più preciso la data effettiva delle leggi, di determinare il momento, cioè, in cui devono divenire obbligatorie per tutti i cittadini. — Questo mezzo ci viene sporto dagli stati che dopo essere passati a traverso le stesse difficoltà che crea la nostra legge, col separare la promulgazione che rende le leggi obbligatorie, ne sono usciti confondendo questi due atti in un solo, e dichiarando che le leggi debbano aver effetto dopo un certo numero abbastanza esteso di giorni dalla data della promulgazione, salvo a ciascuna legge in particolare lo estendere o il restringere codesti termini nei rari casi in cui ciò possa essere necessario.

Il tema di questa lezione in quanto tocca le ragioni politiche della sanzione regia è stato svolto sotto un altro aspetto nel corso dell'anno precedente, al quale si rinviano quindi i più studiosi.

Lezione XV.a

Della prerogativa del Re in ordine al diritto di far — grazia e di commutare le pene —

Fra tutte le prerogative per cui sovra gli altri poteri moralmente si innalza e risplende la Corona, nessuna uguaglia quella della grazia;

nessuna attira più verso il re gli animi che questo suo dono esclusivo di perdonare le offese fatte alla legge, di rimettere e di commutare le pene. La grazia è per noi un bisogno morale e civile ad un tempo. Il concetto della giustizia anche laddove non va soggetta a fallire, sarebbe incomportabile allo spirito ove non vi andasse inseparabilmente congiunto quello della misericordia.

Le società moderne si edificano invero e si consolano nel domma del riscatto per la grazia; domma dal quale si ingenera, si scalda, e assume efficacia la loro fede. Così più assai che ai freddi rivi delle tradizioni giuridiche dell'antichità, si ritempera e si rinfranca il principio della grazia che rischiara ed ammansa le odierne legislazioni penali da cui non potrebbe esser tolto senza che la coscienza pubblica ne ricevesse grave breccia, senza che l'autorità morale della giustizia ne fosse scossa.

Ed invero, entrate nel recinto di un tribunale, la sapienza e l'integrità dei giudici, l'eloquenza e la sagacia degli avvocati, l'imparzialità e la temperanza degli ufficiali del Ministero pubblico, l'osservanza scrupolosa delle forme tutrici, la presenza sempre efficace del pubblico vi affiderebbero certamente, ma pur sarebbero insufficienti ad attutare interamente l'animo nostro intorno alla sorte degli sciagurati per avventura innocenti, che si dibattono sotto la stretta dei più gravi indizj accusatorj, se sopra la guarentigia di cui la legge li circonda non splendesse la grazia.

Inoltrate il piede in una delle triste dimore dove i colpevoli pagano il fio delle offese fatte alla società, e questo domicilio della pena, comunque umano sia il regime onde è governato, vi sembrerà pure

una tomba di vivi dove l'animo si spegne anzi che il Corpo, se non viene ad illuminarlo, comecchè di lontana luce, la speranza della grazia; essa basta a rialzare i cuori in tutti i petti dove è rimasta una favilla di bene. Questa speranza risveglia e feconda i buoni istinti, tempera e rintuzza i malvagi, per lei la riforma morale dei condannati diventa possibile, e questa tomba può trasformarsi in un istituto, da dove risorgono rigenerati a novella vita dopo aver soddisfatto alla giustizia, i colpevoli. — Egli è anzi tutto alla speranza di un allegerimento di pene per la grazia, dicono gli esperti in questa materia, che si deve il primo movimento di riforma morale nei servi della pena, il qual movimento continua poi quand'anche la sperata meta non venga che tardi raggiunta.

Il carnefice stesso infine, che quella fiera mente di Giuseppe De Maistre ci rappresenta a base dell'edifizio sociale, ci si affaccia se non meno truce, meno terribile, quando questo edifizio è coronato dalla grazia onde si tempera nell'ordine civile, la necessità morale dell'espiazione.

Il diritto di rimettere le pene appartiene alla società che il reato ha offesa, e se non può esercitarlo essa stessa in corpo, come ciò aveva luogo nelle piccole Repubbliche, ed anche, sotto la forma teocratica, in alcuni altri piccioli stati dell'antichità, essa delega questo diritto al potere che si trova più solidare con lei, e che per natura indifettibilmente la rappresenta. Il Principe, sia che si considerino la remissione della pena o la sua commutazione come rimedj giuridici, sia che si considerino come atti puramente gratuiti di clemenza, è colui che si trova nelle condizioni civili e morali meglio addatte per esercitare in ogni emergenza questo sublime uffizio. Nel caso, ed è questo il più frequente, in cui la grazia largita non sia che un atto di clemenza, manca di

morale efficacia se non lega pel vincolo della gratitudine, colui che ne è l'oggetto al largitore; il che non si verifica se non se astrattamente, quando la facoltà di far la grazia ad un corpo politico e non ad un individuo è attribuita. — La gratitudine è un sentimento che richiede due realità personali per manifestarsi. Bisogna d'altronde per molti altri riflessi, che colui onde emana la grazia porti un cuore, viscere questo, che per la loro impersonalità naturale, non possono avere i corpi politici. Le amnistie invero, sia perchè sono ordinariamente applicate con un atto che importa meno il senso personale nel potere che le largisce, sia perchè sono ordinariamente applicate a delle masse, nelle quali medesimamente scompare questo senso stesso, sono d'ordinario in quanto agli individui che riscattano, meno moralmente efficaci della grazia, la quale per essere di sua natura individuale obbliga in fatto sempre più fortemente il graziato.

Se passiamo poi dalle considerazioni puramente razionali, alle disquisizioni storiche, si vedrà che la grazia è quasi sempre stata ravvisata come un attributo inerente alla qualità di supremo giudice, che assumevano dovunque fin dai primordj delle nazioni moderne i loro Capi civili; anzi questo attributo diveniva la prerogativa più caratteristica della sovranità onde erano rivestiti. Così nel grande sperperamento del principio di autorità nell'età di mezzo, noi veggiamo tutti i Baroni, tutti i Vescovi, tutte le città e le Corporazioni che avevano ottenuto od usurpato comecchessia, il diritto di amministrare la giustizia, non tenersi per indipendenti se non se quando alla giustizia avevano congiunto il potere di far grazia, potere di cui le Corone si lasciavano spogliare meno facilmente poichè rinunciando a questo, alla Sovranità stessa si riputavano di rinunciare. — Epperò i Re vennero dovunque ricostituendo l'unità della

lor Corona spogliando successivamente, per restituirlo a questa, prima del diritto di grazia le esistenze politiche che lo avevano usurpato, e diminuendo nelle medesime quindi allo stesso fine, per poi sottrarvele interamente, le mal concesse ed abusate giurisdizioni.

È questo un fatto universale: noi l'abbiam visto prodursi e svolgersi sotto forme diverse in quasi tutti gli stati dopo la conquista: dappertutto in Francia, in Inghilterra, in Ispagna non che in Italia ed in Germania i Re amministrano personalmente in mezzo ai loro fedeli la giustizia e la grazia. I Principi Sabaudi continuarono ancora più avanti che gli altri Sovrani verso i tempi moderni ad adempire quest'alto uffizio nelle loro assise generali. — Le Corti da cui hanno nome in quasi tutta Europa i Tribunali, erano le riunioni in cui primitivamente i Re esercitarono questa doppia loro prerogativa, onde sia che anche oggi la grazia venga generalmente applicata in nome del Principe che solo la largisce, dai Magistrati stessi dove è stata pronunciata la pena che la largizione sovrana rimette o commuta.

Comechè dimanino dalla stessa sorgente, e sieno in costante correlazione fra loro la grazia e la giustizia, comportano però di essere separate, e vogliono esserlo collo svolgersi delle libertà pubbliche; ma se l'una comporta di essere delegata meno lo comporta l'altra, onde fosse appunto che delegando o concedendo, per lo stabilimento e secondo le ragioni del sistema beneficiario o feudale una larga parte dell'amministrazione della giustizia, venisse riconosciuto in principio ai Sovrani col diritto di conoscere in supremo grado di alcune cause particolari e di evocarle in certi casi a se stessi, quello di usare in ogni contingenza del superiore diritto di grazia. E quando invero poi scosso questo sistema, e reintegrate conseguentemente, come si è accennato

le Corone nelle parti più importanti della rispettiva autorità, i Principi poterono uscire in fatto dalle assodate loro Corti, ed attribuire a queste il mandato di amministrare nel maggior numero di casi sole, in nome del Sovrano, la giustizia; noi li veggiamo dovunque portare con se stessi il tesoro della grazia, siccome inseparabile sì in diritto che in fatto dalla loro persona.

Il principio della divisione dei poteri che si rivela già quantunque molto imperfettamente in questo primo distacco, viene mano mano esonerando le Corone di ogni attribuzione giudiziaria, senza toccare però al diritto che esse hanno di prender cognizione dei giudicati in materia penale, non in quanto possano essere da esse riformati, ma in quanto possono dar luogo all'esercizio della grazia. — Egli non è invero che sotto questo ultimo aspetto che nell'ordine costituzionale il Re si può dire supremo Giudice, o Capo supremo dell'amministrazione della giustizia, titoli che gli sono attribuiti siccome inerenti alla prerogativa reale in quasi tutti gli Statuti.

La storia delle instituzioni della monarchia Sabauda conferma essa stessa quanto per noi si è detto in generale dei rispetti storici che sono stati, e di quelli che esistono necessariamente ancora, tra il principio della giustizia e quello della grazia presso le diverse nazioni.

In Inghilterra, dove i nodi della tradizione non si rompono che difficilmente, il Re si reputa ancora presente in tutti i tribunali del Regno, epperciò si dice aver egli per prerogativo il dono della ubiquità. Egli è chiamato il primo giudice di pace del regno, é guardiano cioè dell'ordine stabilito, che si chiama appunto la pace del Re. Fino a Giacomo II si pretese ancora, e questo Principe lo tentò, che, quando il Re sedeva effettivamente in una delle sue Corti di Giustizia, potesse pronunciare, come si pretese pure che per la prerogativa della grazia potesse dispensare prima che

le Corti avessero definitivamente pronunciato, gli accusati dall'esecuzione delle leggi penali.

La rivoluzione che cacciava questo ultimo che metteva in saldo questo principio costituzionale della divisione dei poteri, stabilendo che il Re non potesse usare della sua prerogativa, in quanto all'alto suo diritto di grazia, se non se quando le Corti reali avessero definitivamente pronunciato in suo nome.

E questo il principio che si trova stabilito nel nostro Statuto, il quale riconoscendo al Re la prerogativa della grazia, pone in pari tempo per la separazione dei poteri gli opportuni riguardi, al fine di impedire che sotto il nome del Re non si venga dai Ministri ad abusare di questa sua alta prerogativa, a pregiudizio della legge e di tutte le pubbliche libertà.

La Costituente francese esagerando il principio della divisione dei poteri, volle negare al Re cui attribuiva il potere esecutivo il diritto di grazia senza acconsentirlo a nessun altro potere, e la Francia governativa era così ferma nel suo voler rendere in ogni condizione di cose, omaggio a questo tutelare principio, che non si accorse come andasse quì in falso, e ciò malgrado i più funesti errori giudiziarj, e le quotidiane esigenze dell'equità e del sentimento pubblico in proposito; talchè non si restituisse tale diritto al Capo dello Stato che nell'anno X mediante un Senatus Consulto provocato da Napoleone. In questo atto si veggono le grandi cautele di cui si credette ancora di dover circondare l'esercizio della grazia per non compromettere le condizioni della giustizia. Fino a quest'epoca non essendovi presso questa nazione un potere che avesse facoltà di temperare eventualmente la severità, o di correggere l'errore delle sentenze penali passate in cosa giudicata, il governo doveva restarsi impassibile dinanzi a tale risultato o recarvi arbitrariamente

rimedio, emancipandosi egli stesso pel fatto dalla legge. — A queste conseguenze conduceva necessariamente l'esagerazione del principio della divisione dei poteri, o per meglio dire il non aver apprezzate convenientemente le ragioni della grazia.

La reale prerogativa di rimettere e di commutare le pene invero, ben lungi dallo smotere, sostiene al contrario e corona, l'amministrazione della giustizia. I Magistrati vogliono essere schiavi delle leggi, ma spesso vi è una impossibilità morale a ciò che il giudice si mantenga in queste condizioni, per la ragione che la miglior delle leggi, può diventare in certi casi particolari, iniqua. Se è possibile il rimedio della grazia, i Magistrati non vedranno che la legge, e si faranno pregio in ogni caso di farsene schiavi; ma se questo rimedio non esiste, il giudice allora, ispirandosi ad una legge più alta, si affrancherà dalla legge positiva, ed assolverà, e così egli usurperà in fatto, un diritto che non gli spetta e lo farà senza rimorso perchè obbedirà ad una necessità morale, e poichè ben lungi dal prevaricare, egli non farà con ciò che compire ad un alto dovere. — La grazia reale dunque, assicurando la coscienza del giudice, gli permette sempre di farsi l'organo impassibile della legge, salvo il provocare come accade non di rado, egli stesso l'intervento della grazia contro i proprj giudicati. Con ciò si consolida il regno della legge, e si impedisce che essa possa mai venire in urto cogli eterni principj della giustizia che sono scritti nella coscienza umana.

Non diremo qui lungamente dei limiti del diritto di grazia dei quali abbiamo già parlato estesamente nel corso dell'anno passato, discorrendo specialmente del diritto di amnistia, il quale a nostro credere contrariamente ad opinioni rispettabili, non può costituzionalmente attribuirsi che alla potestà legislativa, poichè l'amnistia costituisce una vera dispensa dalla

osservanza delle leggi penali, e lo Statuto interdice espressamente al Re, la facoltà di sospendere o dispensare in modo alcuno dall'esecuzione delle leggi. Aggiungeremo che lo statuto stesso è abbastanza esplicito rispetto alla grazia, la quale secondo la lettera e lo spirito di esso, non può spiegare effetto malgrado il disposto del Codice di procedura penale (art. 766), che rimettendo o commutando le pene; ora non vi è pena se non pronunciata da un tribunale competente, e, se la condanna non è passata in cosa giudicata. La pena per conseguenza, e non mai il reato, può essere, sola, oggetto della grazia. — Il Re d'altronde tiene dalla legge l'obbligo di promuovere per mezzo degli ufficiali fiscali, l'azione pubblica contro i violatori delle leggi stesse, nè può per un atto della prerogativa, spegnere quest'azione. La legge sola può annullando, come fa per l'amnistia, il reato, dispensare il Re dall'eseguire la legge in proposito.

Le diverse legislazioni dell'Europa non sono concordi sul punto di sapere se il ricorso in grazia debba sospendere l'esecuzione delle sentenze. Il nostro precitato Codice sta in principio per la negativa, salvo che venga altrimenti ordinato dal Re. Non ci è mestieri di dire, dopo ciò che abbiamo esposto intorno all'indole ed al fine della grazia, che ai nostri occhj dopo lo Statuto il diritto di ricorrere al Re, a questo riguardo è assicurato a tutti i condannati, e che per conseguenza l'esecuzione della pena di morte non possa più avere luogo prima che il Re abbia, col non ammettere il ricorso confermata per certo modo la sentenza fatale, ed aggiungiamo di più essere nostro avviso che la testa di un suddito non possa oggi più cadere in diritto come già non cadeva in fatto, sotto la mannaja del Carnefice, senza che il Re sia posto in grado di interporsi fra questo e quello per impedirlo. In virtù dello statuto, la grazia è un

diritto del Re, come il ricorso per ottenerla è un diritto dei suoi sudditi.— Non si può far eccezione a questo che in caso di guerra per ciò che tocca l'esecuzione delle leggi penali militari; poichè, qui il Generale cui è affidato il comando dell'esercito, o l'Ammiraglio cui è affidato il comando della flotta, esercitano per necessità in queste occorrenze la prerogativa.

Ciò che noi vorremmo stabilito per legge, ha luogo in fatto quasi dappertutto per ragioni morali imperscruttibili; il ricorso in grazia nelle cause capitali sospende l'esecuzione della sentenza. Luigi Filippo a questo proposito aveva stabilito non per legge, ma per istruzioni dirette agli ufficiali superiori del Ministero pubblico, che anche quando non vi fosse effettivamente ricorso in grazia, nessuna sentenza di morte potesse essere eseguita senza che il Re fosse stato posto in condizione di poter eventualmente usare della sua prerogativa. Una disposizione amministrativa analoga si è fatta sotto l'ultimo regno anche in Prussia. Noi crediamo però che nei paesi retti a forma costituzionale, una legge risponderebbe meglio al fine.— La pena di morte è una dura necessità dell'ordine civile. Noi crediamo la società legittimamente in diritto di applicarla; ma crediamo altresì che non vi ha nulla al mondo di più prezioso del sangue umano, e che il modo di rendere anche nelle più stringenti necessità, la società parca di questo sangue, sia quello di porlo così sotto la salvaguardia della grazia reale.

Non tocca a noi il dire delle forme secondo cui vuole, a norma del nostro diritto positivo, essere impetrata ed applicata la grazia, nè dei diversi effetti di questa; accenneremo solo in quanto alla forma che le lettere di grazia vogliono essere in generale, sull'esempio di ciò che si fa in altri stati interinate dai tribunali che hanno pronunciato le pene

che per esse lettere si rimettono o commutano; e facciamo questo avvertimento non tanto per mostrare l'importanza relativa che può avere in se stessa simile disposizione, quanto per confortare con questo esempio nostrale ciò che è stato da noi detto, intorno a ciò che nella largizione della grazia il Re fa un atto che per molti rispetti si attiene ancora alla sua qualità di supremo Giudice, un atto cioè che nella sua ultima forma, conserva alcun che del suo antico carattere giudiziario.

In quanto agli effetti della grazia si osserverà solo che lascia intatta l'azione civile per la riparazione del danno derivato dal reato, e per la riscossione delle spese del processo, e che se essa può prosciogliere da ogni pena i condannati, non può farlo a carico dei terzi interessati nelle condanne; le ragioni invero della parte civile sono in generale sotto l'egida della guarentigia che assicura contro ogni pericolo il diritto di proprietà, non che rispetto al governo, rispetto alla potestà legislativa stessa. — Non stimiamo pure che, salvi i casi in cui la legge e le consuetudini che ne tengon luogo, lo consenta, la grazia possa liberare i condannati dalla multe incorse, le quali per la condanna si sono incorporate al demanio pubblico, nè possono esserne distratte che per legge.

Vi sono alcuni scrittori i quali hanno sostenuto che la grazia non è d'indole ad impegnare la responsabilità Ministeriale. Non vi ha un atto qualunque dell'autorità reale che possa sfuggire a questa responsabilità. Nè si potrebbe lasciare scoperta da questo lato la Corona, senza aprire il varco a gravi pericoli; l'abuso del diritto di grazia non fu invero per poco nelle cause che addussero la rovina dell'ultimo degli Stuardi in Inghilterra. E veramente l'esercizio abusivo di tale diritto

potrebbe per avventura corrompere e confondere le ragioni della giustizia che la grazia è appunto instituita per perfezionare — La grazia messa al servizio di un partito potrebbe inoltre compromettere il più gravemente le condizioni dell'ordine costituzionale. Laonde, a nostro parere, son pochi gli atti del Re, che più di questo vogliano essere coperti dalla responsabilità dei suoi Consiglieri.

Ci resterebbe a dire della grazia in ordine alle condanne pronunciate dal Senato contro i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati, ma di ciò diremo appunto quando si parlerà della responsabilità ministeriale.

— III —

Della Chiesa e dello Stato

Lezione XVI.

Delle ragioni politiche onde è resa meno facile l'interpretazione pratica dello statuto rispetto alla Religione — cattolica considerata in generale —

Ora viene in campo uno dei più gravi argomenti dei nostri studj, ci conviene trattare cioè delle condizioni di pacifica ed armonica coesistenza della Chiesa collo Stato nell'ordine costituzionale. Avremmo potuto trattare di questo argomento nel corso dell'anno passato, quando si parlava dei diritti della coscienza e del pensiero, avremmo potuto, tenendo l'ordine esteriore della legge fondamentale, aprire con esso il corso di quest'anno; abbiamo preferito di collegare, seguendo l'ordine logico della stessa legge che garentisce la Religione dello Stato, la malleveria dell'art.° 1 con quella dell'art.° 18 che assicura alla Corona la maggior parte dei diritti spettanti alla potestà civile in ordine alle cose ecclesiastiche, e di trattare all'occasione di quest'ultima le diverse questioni che si riferiscono ad entrambe — a ciò eravamo indotti altresì dalla convenienza di far precedere questo alto argomento dalla trattazione delle questioni che hanno finora formato l'oggetto delle nostre lezioni, nelle quali si ha per molti rispetti come un'introduzione alla materia che siamo per intraprendere.

Noi poniamo qui il piede sopra un terreno seminato di difficoltà, e che sotto tutti gli aspetti ci comanda i più grandi riguardi. Non è già che per noi si voglia in una guisa qualunque toccare, nè dei misteri

in cui si avvolge la religione, nè dei dommi onde la fede si impone alla ragione, e la illumina intorno ai destini spirituali dell'umanità. Non abbiamo nè mandato nè autorità per ciò. Il nostro assunto è più modesto assai, noi non abbiamo a dire della religione che in ordine ai suoi rispetti esteriori collo stato, non abbiamo cioè a considerare questa grande instituzione a cui s'informano i sentimenti morali della nazione, se non se nelle condizioni che secondo il nostro diritto positivo, e secondo la ragione costituzionale deve avere nei nostri ordini politici — Il terreno non pertanto, avvegnacchè così circoscritto, richiede da noi pur sempre, attese le passioni che vi si agitano e vi si combattono, tutta la riserva che sarà compatibile cogli obblighi che impone il nostro mandato.

L'artº 1º dello statuto è uno dei punti intorno a cui ferve più aspra la battaglia fra i fautori dei nuovi, ed i partigiani degli ordini antichi. alcuni scrittori ispirandosi più alle passioni di parte che agli insegnamenti dell'esperienza ed ai dettati della ragione, si son già fatti solleciti di dichiarare che coll'artº 1º diventano impossibili le libertà costituzionali; imperocchè la malleveria che esso contiene è assolutamente incompatibile colle guarentigie principali dello statuto. Affermano di più che per questo articolo, sono peggiorate d'assai sul passato le condizioni della potestà civile, e che con lui, ove si dovesse interpretare secondo lo spirito che lo informa, invece di progredire noi indietreggeremo di molti secoli, solo pel fatto che al momento in cui ci sono state largite le più preziose libertà, si sarebbe fatto getto della prima, delle più cospicua di tutte, dell'indipendenza dello Stato, si sarebbe in altri termini abdicata una parte essenziale della sovranità, senza la quale le franchigie di cui più ci affidiamo finiranno per andare esse pure in dileguo. Si poteva,

aggiungono, concepire il sistema dell' art.° 1.° negli ordini assoluti, dove gl'interessi della dinastia, confortati dal presidio di potenti magistrati, potevano contrastare e bilanciare l'influenza usurpatrice della Curia Romana. Non è così negli ordini liberi dove le guarentigie del diritto comune, serviranno anzi a questa Curia per paralizzare e per sottomettersi e strozzare la potestà civile — Così agli occhj di un certo partito l'articolo 1.° dello Statuto, invece di non essere che una tutela, più o meno efficace in favore di coloro che professano la religione Cattolica, Apostolica e Romana nello stato, sarebbe una voragine, un abisso destinato ad inghiottire o tardi o presto con tutte le nostre libertà interne, la nostra stessa indipendenza nazionale.

A tali funeste previsioni, danno sventuratamente ansa le tendenze politiche di coloro che si fanno con più ardore a propugnare la guarentigia dell'articolo stesso, e diciamolo pure, le eccessive pretese altresì che alcuni membri del Clero hanno inteso dedurre da questa guarentigia in favore della temuta Curia Romana. E come gli oppugnatori della guarentigia hanno per se una gran parte del partito e degli scrittori che in Europa pretendono al nome di liberale che sono in generale i figli della rivoluzione; così i propugnatori della medesima si appoggiano al partito ed agli scrittori che sotto il nome di conservatori e di Cattolici, celano una profonda antipatia contro l'opere compite dalla rivoluzione e movono per mille modi, insidie e guerre a tutte le idee liberali.

A capo di questi dottrinarj dell'assolutismo politico e religioso, è il nome di Giuseppe De Maistre che ci appartiene, ed è una delle glorie letterarie della Savoja. Esso ha avuti sotto diversi colori un numero considerevole

di fautori, alcuni dei quali eminenti per ingegno in tutta Europa. Donoso Cortes e Giacomo Balmes in Spagna, Bonald in Francia, Carlo Lodovico di Haller in Svizzera, Giuseppe ~~Gorres~~ Goerres in ~~Danimarca~~ Germania, per non dire di altri molti di minor grado che han portato e portano ancora la penna, e la Croce contro la più bella conquista che il Cristianesimo abbia compito nell'ordine delle cose temporali. Secondo questa scuola invero, le libertà delle nazioni moderne sono un' universale calamità, poichè esse han scalzato, in ordine alle cose del tempo e dello spirito, il principio di autorità che risiedeva per governarle al più alto dei fini nella Chiesa. L'ideale dei governi è per essi riposto appunto nella Teocrazia nella quale si congiungono i due principj a cui s' informa l'autorità spirituale e la temporale, congiunzione sotto la quale convien che ogni libertà sia morta. Quindi scrivono sulla bandiera del partito che li francheggia „ Guerra alla libertà del pensiero e della coscienza, guerra alla libertà politica ed economica, guerra all' indipendenza degli stati ed alle franchigie delle nazioni. — I libri e diarj quotidiani e periodici di questo partito scritti in tutte le lingue dell' Europa, fanno fede che non ci scostiamo dal vero.

Da qui si vede come i partiti estremi sieno lontani dallo intendersi in questo punto principale della gerarchia religiosa. L'uso che il Clero ha fatto della sua alta influenza in alcuni stati Cattolici, portandola al servizio dei partiti avversi alla libertà, ha reso ancora più difficili gli accordi. L'amore che in qualche paese il Clero oppresso ha dimostrato per la libertà non è parso sincero, poichè cessata l' oppressione, pel trionfo della parte con cui combatteva, non più la libertà, ma il privilegio per se si è fatto a cercare. Laonde dimenticati i grandi servigi resi dalla Chiesa alla civiltà, posto in obblio che per essa s' iniziarono le nazioni

alla libertà, si sia venuto quasi dappertutto in odio delle attuali tendenze di una parte del clero e dell'opinione politica che è da lei suffragata, a condannare non che i nodi secolari che uniscono la Chiesa e lo Stato, ma sì pure il principio in cui si informa la Chiesa stessa, dichiarando il Cattolicismo incompatibile colle libere istituzioni, e ponendo così le nazioni cattoliche al tristo bivio di scegliere fra la loro religione e la libertà.

A sostegno di tali giudizj si mostra il contegno della Chiesa negli stati dove essa predomina, e si pongono le condizioni politiche ed economiche e morali di questi stati in raffronto con quelle delle nazioni che nel XVI° secolo si staccarono violentemente dalla comunione cattolica, e si trae dalla incontestabile superiorità attuale di codeste nazioni, argomento per imputare al cattolicismo lo stato reale di decadenza in cui si trova la maggior parte dei paesi cattolici, in molti dei quali sembra invero egualmente impossibile tanto l'assolutismo quanto la libertà, e pare non vi sia posto che per l'anarchia — E senza cercare dove sono le vere cagioni del primato presente degli stati protestanti, e le vere cagioni dell'odierno abbassamento, di quelli che fedeli al loro passato, sono rimasti nel seno della Chiesa, dove pure raggiunsero l'altezza, per cui un tempo primeggiarono sui protestanti, con due parole comode a pronunciarsi: Roma e Riforma, non stimeremo spiegare il regresso degli uni ed il progresso degli altri.

Gli scrittori della scuola teocratica, ai quali abbiamo accennato, trovano meno difficile il negare questi fatti che lo spiegarli senza venire ad una conclusione contraria alle loro tesi. Io che ho passato, pellegrino della libertà, una gran parte della mia vita sulle strade del mondo, e che ho avuto quindi l'occasione di visitare le diverse nazioni che la rivo-

luzione del XVI secolo separava in due campi ostili; io che ho potuto studiare le ragioni della prosperità degli uni, e dell'abbassamento degli altri, non nego i fatti ma li spiego senza conchiudere che il Cattolicismo sia divenuto incompatibile colla libertà e colla prosperità dei popoli che lo professano.

La Chiesa ha 18 secoli, la nostra epoca è uno dei suoi periodi critici. Le difficoltà che il suo modo di esistere esteriore, ha potuto far sorgere nei tempi presenti negli stati, non provengono a nostro credere dall'indole sua propria. La Religione che è la prima delle libertà non può osteggiare le altre, colle quali è necessariamente solidare. Ma stimiamo che è giunto il tempo in cui per ciò che concerne le sue condizioni di esistenza esteriore essa dovrà fare, ciò che ha fatto tante altre volte nei secoli; l'evoluzione necessaria per porre queste sue condizioni esteriori in armonia colle istituzioni moderne. In questa evoluzione sarà il rimedio a molti dei mali di cui con la Chiesa soffrono le nazioni che sono nella sua comunione — tuttavia, come il malato respinge alcune volte più forte la medicina che sola può restituirlo alla salute, così una parte del Clero sembra rifuggire oggi dal rimedio che deve porlo in grado di esercitare la missione civile che è chiamato a compire nelle società rinnovellate. Ma non sarà perciò che la fase desiderata non si compia. Vedremo allora che lungi dal contrastare alle libertà di queste nazioni, la Chiesa tornerà quella che fu un tempo già pei popoli che sono cresciuti, sotto la sua ala benefica, la guardiana e la mallevadrice dei loro diritti.

Noi abbiamo già detto nell'introduzione storica al corso dell'anno precedente dei servigi immensi che dopo la conquista, la Chiesa rendeva alle libertà delle nazioni dell'Occidente; quando il Clero figlio delle razze

vinte faceva opera per riscattarle dalle conseguenze della conquista, e per ajutarle a conquistare, assicurandoseli, essi stessi i loro conquistatori. L'evoluzione o la fase temporale della Chiesa cui facciamo cenno, ed affrettiamo con tutti i nostri voti, si compirà secondo lo spirito del Cristianesimo che distingue e divide il dominio di Cesare da quello di Dio, si compirà, crediamo noi, per l'intero reciproco affrancamento dei due dominj, per la separazione dello stato dalla Chiesa. Già se ne veggono segni in tutti gli stati cattolici, e la Chiesa non ha mai fiorito tanto quanto fiorisce ora negli stati dove in fatto o in diritto si è compita questa fase. Gli scrittori e pubblicisti più autorevoli si preoccupano dovunque di questa questione. — E sarà forse un tal divorzio l'opera onde il XIX coronerà il lavoro cominciato dal XVIII, e per cui metterà in sicuro le sorti della Religione e della libertà.

Compita la separazione, la lotta che ferve intorno alle guarentigie dello Statuto, si comporrà, poichè la Chiesa avrà tolto essa stessa di mezzo le cagioni principali del dissidio. La guarentigia starà non pertanto, giacchè noi che crediamo possibile in diritto la riforma dello statuto per mezzo dei poteri ordinarj, noi che teniamo per l'onnipotenza parlamentare non vorremmo però che si ponesse mai la mano a tale riforma, tanto meno poi quando si trattasse di toccare ad alcuna delle guarentigie speciali, poichè quando si fosse toccato ad una di esse, tutte le altre sarebbero quindi egualmente minacciate e scosse. — Allora che invero l'evoluzione sulla base del principio della separazione dello spirituale dal temporale, sarà condotta ad effetto, l'articolo 1°. dello Statuto non potrà più da chicchessia considerarsi, nè come l'addentellato, nè come la base di un ordine di cose, restaurabili a minaccia delle libertà, nè potrà invocarsi per

oppugnare alcuno dei più desiderabili progressi.

E la Religione non potendo più essere fatta stromento di politici interessi, resterà ciò per cui sola è istituita, un mezzo efficace di perfezionamento morale per gli individui e di progresso civile per le nazioni. In questa guisa invece di dividere, l'art.º 1º. servirà ad unire in un comune pensiero di rispetto e di gratitudine verso la loro istitutrice religiosa, tutti i cittadini, qualunque sia la parte che seguono e per cui combattono nell'arringo costituzionale.

Ma per ben comprendere il valore attuale del precitato articolo, e per assidere tanto razionalmente quanto giuridicamente, la giurisprudenza che allo scopo di conseguire i risultamenti indicati, può fin d'ora, per parte almeno dello stato, essergli applicata, ci è mestieri porre in chiaro le diverse questioni cui codesto articolo dà origine, ed indagare la natura e le conseguenze dei vincoli stabiliti nel passato tra la Chiesa e lo Stato: indagini queste in cui è facile, come si è accennato, lo smarrirsi, e che richiedono per ciò di essere fatte con molta severità di critici. — In ogni caso, come il figlio che parla della propria madre, non si serve mai, quando è costretto di riconoscere e di dichiarare alcuna menda in lei, nè dell'accento, nè della parola, nè dei modi di cui userebbe notando i difetti di un'altra donna; così faremo noi quando ci occorrerà di dire intorno alle fasi politiche non sempre egualmente propizie, di quella veneranda madre delle nazioni moderne, che è la Chiesa in cui siamo stati allevati; ne parleremo, salvo il rispetto del vero, con tutta la reverenza che ci impone la sua maestà, e che ci ispira la nostra gratitudine.

Lezione XVII.ª

Dei principj secondo i quali vuol essere particolarmente considerata la guarentigia dell'art.º 1.º in ordine alla Religione dello Stato

Il magnanimo autore delle nostre libertà, poneva in capo alle tavole della nostra legge fondamentale, quasi a sanzione suprema di esse una cospicua malleveria in favore della fede dei suoi padri, del culto dei suoi popoli, e della religione della sua Patria — L'importanza di questo ultimo rispetto vuol essere qui, comecchè di passaggio, avvertita; poichè l'unità religiosa, la sola che l'Italia abbia potuto ancora conquistare, devesi considerare come una delle più sicure fondamenta dell'unità politica, cui il Gran Re la chiamava, e cui oggi aspirano con tanta speranza sotto gli auspici della Croce sabauda, tutti gl'italiani. Il vincolo della religione stringe più bene spesso, come lo attesta la storia, che quello della patria, talchè vadan politicamente divise ed irreconciliabili molte nazioni dello stesso sangue, della stessa lingua, della stessa terra, dappoichè cessarono di essere della stessa fede.

I sentimenti del largitore dello Statuto, ci sono invero lume e guida ad interpretare questa malleveria. La Religione fu sempre in cima dei suoi alti pensieri. Essa guidava la sua adolescenza nelle precoci prove dell'esilio, lo illuminava negli angiorosi cimenti della giovinezza, e quando fu assunto al Trono, da lei attinse le ispirazioni e la sicurezza per cui si preparava all'opera di iniziare i suoi sudditi alla libertà politica. Essa confortò nel suo cuore l'idea e la brama dei sagrifici necessarj ad attuare il grande concetto dell'indipendenza nazionale, e gli infuse il santo ardimento di affrontare la sublime impresa. Al momento in cui egli emancipava il suo

popolo, l'Italia anzi l'Europa intiera, erano animate da quello spirito di libertà che aveva acceso in tutto il mondo Cattolico; l'avvenimento di Pio IX, e la politica onde questo Pontefice parve intanto voler associare la Chiesa al gran movimento di rinnovazione che nell'età nostra caratterizza la vita delle nazioni cristiane. Ma se il sommo Gerarca, colpa delle circostanze, ebbe a disperare dell'avvenire d'Italia e della libertà, e quindi ad arrestarsi nell'opera salvatrice, non disperò già Carlo Alberto.

La fede dei suoi padri lo sostenne in questo abbandono; essa gli stava accanto e lo innorava nei pericoli delle sanguinose mischie, lo temperava nell'entusiasmo della vittoria, lo rasserenava nelle ambascie dei disastri. In questa fede trovò la forza di fare, quando lo riconobbe necessario al mantenimento dell'indipendenza e della patria, il più grande dei rinunziamenti. Essa infine lo accolse nelle sue braccia, quando esule volontario andava solo con la sua gloria, a morire nell'estrema Lusitania, ed ora splende sulle ceneri del gran martire dell'indipendenza italiana, e fa della tomba del magnanimo Re, un altare, ed al lauro dell'eroe aggiunge l'aureola del santo. — Il carattere eminentemente religioso del Re Carlo Alberto, ed il doppio culto che è quindi dovuto alla sua memoria, ha ai nostri occhj una grande importanza, in ciò che aggiunge forza morale alle istituzioni in cui si assicurano le nostre libertà.

Già dicemmo altrove, come fossero sacre ai popoli le istituzioni di Carlo Magno, di S. Luigi, di Edoardo il confessore, di Santo Stefano, nomi venerandi, che aggiunsero la più alta pietà alla sapienza con cui seppero governare i loro popoli, ed assicurare l'indipendenza dei loro Stati. Il culto che come ai santi, loro s'attribuiva, invigoriva le leggi loro, le quali non s'invocavano mai invano, e sopratutto poi quando si appellava ad esse

per temperare le pretese temporali della sede Apostolica e del Clero in generale. — Lo statuto quindi riceve le stesse ragioni a questo riguardo dall'alta pietà di Carlo Alberto, un sigillo particolare che moralmente accresce autorità a tutte le sue disposizioni.

Ciò premesso, la malleveria contenuta nell'art.° 1°, come tutte le altre guarentigie dello Statuto, vuole essere spiegata secondo lo spirito da cui ciascuna di esse è dettata, in guisa da soffolcersi reciprocamente, ma non da impedirsi a gara come da alcuni si vorrebbe. L'articolo 1° deve essere interpretato in modo da assicurare alla Religione Cattolica, Apostolica, Romana, il conseguimento dei suoi alti e legittimi fini, non in modo che per esso si venga in fatto od in diritto ad instaurare un ordine di cose, al quale ripugna naturalmente con lo spirito dello Statuto, quello dei tempi moderni, e che renderebbe illusoria per gran parte la libertà propria del reggimento rappresentativo non solamente, ma ne farebbe peggiorare d'assai sul reggimento dal quale ci ha riscattati la magnanimità di Carlo Alberto, e ciò contro i sentimenti di questo Principe, poichè in tali vie si verrebbe a far cadere dal cuore dei popoli, il rispetto e l'amore della Religione che egli voleva confortarvi. — Il che succederebbe inevitabilmente quando, secondo certe pretese troppo apertamente palesate, si volesse per l'articolo 1°. della legge fondamentale, contrastare all'efficacia delle libertà contenute negli altri articoli della legge medesima.

La Religione Cattolica è la religione del popolo Subalpino, di cui una picciola parte soltanto professa altri culti, in favore dei quali l'articolo 1° stesso consacra la tolleranza. Questa circostanza che il Cattolicismo è la fede dell'immensa maggioranza del paese, porta già con se una potentissima guarentigia di fatto che le leggi, senz'altro, avrebbero sempre dovuto

necessariamente tradurre in diritto. Così anche senza lo Statuto, la Religione Cattolica, ha dalla natura stessa delle cose, una sicurezza che eguale non hanno certamente le altre libertà. Sicchè non sia mai a temersi che essa abbia a patire nelle sue legittime esigenze dall'eventuale soperchiare dei poteri. Non è così delle altre libertà, le quali non avendo per la forza di fatto che ha per se la religione della maggioranza contro i sentimenti, contro le antipatie di questa maggioranza manifestantesi nei poteri pubblici, volevano essere assicurate col sussidio del diritto. — Onde razionalmente parlando si possa affermare, che la malleveria dell'art.º 1º deve essere limitata da quella delle altre libertà, e che il conflitto cioè il dubbio vuol sempre essere sciolto in favore di queste.

Non pertanto i pubblicisti non sono tutti d'accordo, e ne abbiam dette le ragioni politiche nella lezione precedente, sul valore della guarentigia contenuta nell'art.º 1º Alcuni vogliono, senza confessarlo, vedere in essa quasi un'infeudazione dello stato alla Chiesa, come se di Chiesa e non di sola religione lo Statuto parlasse, onde ogni qualvolta si presenta una legge qualunque che contrasti a queste loro vedute, sia in quanto ai diritti della potestà civile, sia in quanto a quelli assicurati ai singoli cittadini, si sentono gridare che si viola lo statuto, che si violano i diritti della Chiesa. — Secondo essi la costituzione avrebbe reintegrato lo stato nella Chiesa, giusta l'economia dell'età di mezzo, talchè la potestà civile, in quanto tocca le cose tanto temporali quanto spirituali della Chiesa, altro non dovrebbe essere che il braccio della potestà ecclesiastica.

Fortunatamente egli è da molti secoli che i Principi di Casa di Savoja, comecchè piissimi, si son fatti solleciti di uscire da questa economia; e quanto poteva restare di essa è scomparso intieramente collo Statuto; il

quale ha reintegrato non chè la potestà civile, tutti i cittadini nei loro diritti occupati se non usurpati. Che se ora la religione è nello stato come una grande libertà, non vi è più propriamente come una potestà in ciò che, nè la potestà ecclesiastica, nè la potestà civile per lei possono più, con temporali sanzioni, costringere alcuno dei cittadini dello Stato, a professare le dottrine, a confessare la fede della Chiesa che dello stato porta il nome. — Lo Statuto ha separato intieramente la professione religiosa dalla professione civile, il diritto dalla religione. Nè si può invocare la malleveria dell'artº 1º contro le leggi ed i provvedimenti esecutivi che tendono a mettere le istituzioni pubbliche in armonia con questo principio di emancipazione, ed a ridurre in atto le guarentigie che esso Statuto consacra in proposito.

Così crediamo si invocasse senza fondamento di ragione l'articolo 1º per respingere la legge abolitiva del foro ecclesiastico; quella che tendeva a sopprimere le mani morte; quella che ha per iscopo di regolare il contratto da cui hanno origine civile le famiglie; quella che spogliava del carattere giuridico le Corporazioni Religiose, e via dicendo. Poichè qui altro non faceva la potestà civile che porre se stessa ed i cittadini, in possesso dei diritti che per la legge fondamentale loro erano rispettivamente assicurati.

La Chiesa considerata come istituzione pubblica, era qui certamente diminuita. Ma quantunque la guarentigia data dallo Statuto alla Religione Cattolica, si stenda necessariamente, per molti rispetti, anche alla Chiesa, in ciò che guarentendo la religione, ha voluto evidentemente nello stesso tempo assicurarle le proprie condizioni di esistenza esteriore, non ha riconosciuto però, a questo riguardo, nè la Chiesa in generale, nè le Chiese dello Stato in particolare; ma solo a titolo generale la religione,

salvo alla potestà civile, il debito di provvedere secondo l'opportunità per le vie regolari alle condizioni esteriori di questa religione nello stato.

Esiste bensì per la guarentigia dello statuto un nodo di diritti che obbliga negativamente lo Stato verso la Chiesa, in quanto concerne la dottrina e la disciplina di questa, in cui la potestà civile non può ingerirsi; ma non esistono più fra loro che nodi di mera convenienza, quantunque stabiliti dalla legge, per quanto riguarda tutto ciò che si comprende sotto il nome generico di temporale, in ordine a cui lo Stato rimane assolutamente indipendente. — Se lo Statuto avesse guarentito lo stabilimento ecclesiastico, come dicono gl'inglesi, se invece della religione avesse guarentita la Chiesa; come fece per esempio il Trattato di Vestfalia, rispetto agli istituti dei culti che si trovavano in possesso dell'esercizio libero nel corso del così detto anno normale, e come fece pure il Trattato di Olivia, la guarentigia conterrebbe in realtà l'abdicazione di parte della sovranità in favore della potestà interna od esterna che regge la Chiesa. Così difatti furono considerate le guarentigie dei menzionati Trattati, e ne ebbero tutte le conseguenze.

Ma ciò non è; fortunatamente che lo statuto non è un Trattato, e che la sua interpretazione ci appartiene esclusivamente. Se le frasi della guarentigia concernente la religione fossero inscritte in una convenzione internazionale, la loro interpretazione avrebbe potuto divenire forse occasione di gravi difficoltà; ed abbiamo la prova di ciò che potrebbe seguirne, dagli impigli cui danno origine i concordati, i quali tengono, per alcuni riguardi, almeno esteriormente, ai tempi nostri, del carattere dei Trattati.

Vi è un'altra scuola, vi sono altri pubblicisti, i quali ispirandosi

alle dottrine così dette regaliste, ed andando fino a quelle della prima Costituente francese, tenderebbero ad interpretare l'art. 1.° dello statuto in guisa da ritorcerlo contro i curialisti che spesso l'invocano a scapito della potestà civile. Secondo questi pubblicisti, la religione dello stato si converte in una istituzione pubblica, la quale, salvo il principio di una vaga communione di fede dell'Episcopato con la sede di Roma, già riservato nella Costituzione civile del Clero in Francia, sarebbe interamente subordinata, almeno in quanto al suo organismo, alla potestà civile — Appartengono a questa scuola coloro che sotto diverse forme vorrebbero lo Stato che ad esempio appunto della Francia rivoluzionaria e dell'Austria sotto Giuseppe II, si facesse in fatto a governare la Chiesa.

Tale interpretazione per cui si confonderebbe l'elemento temporale collo spirituale, il civile coll'ecclesiastico, sarebbe certamente più pericolosa per la libertà che la prima, poichè questa almeno, salvando per molti rispetti il principio della separazione. lascia sempre possibile la libertà, mentre questa possibilità cesserebbe necessariamente nelle confusioni. — Dovunque invero troviamo riunite sulla stessa testa la Corona e la Tiara, o la libertà non ha neanche nome, o se vi si appalesa in fatto, ciò non può essere che precariamente, poichè vi è in contraddizione col diritto. I primi passi che i popoli movono verso la libertà, si osservano appunto dappertutto quando comincia in fatto od in diritto la separazione delle due autorità. Ora se è evidente che l'autore dello Statuto non ha voluto infeudare lo Stato alla Chiesa, è altresì vero che non ha voluto subordinare allo Stato le legittime libertà della Chiesa. — Le due interpretazioni estreme d'altronde sono egualmente contrarie allo spirito dello statuto ed a quello dei tempi

moderni, tanto l'una quanto l'altra condurrebbero ad un vero regresso.

La sola interpretazione che sia compatibile cogli ordini nostri attuali, non si trova che nel principio essenzialmente cristiano della prenunziata separazione dello spirituale dal temporale, principio pel quale si raggiungerà successivamente la meta verso cui sembra, per non equivoci indizj, avviata l'età nostra, la separazione cioè dello Stato dalla Chiesa, e la conseguente instaurazione di questa sul terreno sicuro del diritto privato, dove essa troverà quelle condizioni di libertà che non può più sperare su quello del diritto pubblico, terreno infido sul quale essa non può più avere che condizioni asservite, e ciò con grave detrimento della religione, della morale e della libertà, e per conseguenza con non minor pregiudizio dello Stato.

Per ottenere cotesto intento è mestieri rimovere ogni dubbiezza intorno alla questione di sapere, cui voglia propriamente essere attribuito il benefizio della guarentigia dell' art° 1°, se alla potestà che governa la Chiesa, o se ai cittadini che fanno parte della communione che per questa Chiesa si esterna; se a coloro cioè che hanno missione di insegnare la religione, o se a coloro che la professano. Noi crediamo, come risulta implicitamente dal fin qui detto, non si possa esitare ad attribuirlo a questi ultimi, quantunque la loro communione, quali cattolici, sia ordinariamente rappresentata dinanzi alla potestà civile dalla potestà ecclesiastica, imperocchè ove tal communione venisse a mancare, cesserebbero necessariamente gli effetti giuridici della guarentigia, la qual cosa si verificò appunto nell'Impero, quando per la riscossa onde il Cattolicismo ripigliò sul protestantismo buona parte della Germania, molte delle guarentie date al Culto ed agli stabilimenti Protestanti, caddero

giustamente, perchè quantunque l'organismo ecclesiastico restasse, erano scomparsi i Protestanti in favore dei quali era stato guarentito. — E fu infatti con questa giurisprudenza che vennero temperandosi le guarentigie Vestfalliche, tanto in favore degli Stati che delle popolazioni spettanti alle diverse confusioni nell'Impero.

Tale fatto, ne siamo bene convinti, non si potrà mai verificare presso di noi; ma ne facciamo cenno per confermare con un esempio pratico del diritto delle genti, il principio che la guarentigia della Religione Cattolica devesi intendere come assicurata ai cittadini che la professano, meno che alla Chiesa, o si consideri questa nella sua universalità, o si ravvisi nei singoli suoi stabilimenti nello Stato. Il nostro diritto pubblico ecclesiastico porta dai più remoti tempi l'impronta del principio che propugniamo a questo proposito. Per tale via i Sovrani Sabaudi pervennero ad emancipare già di buon ora la loro Corona. I più antichi concordati accennano che questi sovrani non vollero mai riconoscere nelle diverse Chiese dei loro dominj, se non se stabilimenti spettanti alle popolazioni che essi si facevano a rappresentare ed a tutelare dinanzi alla Sede Apostolica; l'esclusione che per codesti concordati viene mano mano data agli stranieri in ordine all'investitura dei grandi benefizj delle Chiese dei dominj Sabaudi, e le sentenze pronunciate in proposito delle nostre antiche legislature, ne fanno ampia fede dello spirito del nostro diritto pubblico-ecclesiastico a simile riguardo.

Ad assodamento di quanto è stato da noi detto in questa lezione, sta la giurisprudenza di tutte le nazioni che nelle loro Costituzioni fermavano una guarentigia analoga alla nostra in favore

della loro religione, e sta principalmente lo Statuto, il quale essendo come già si è detto una legge di emancipazione e di libertà, non comporta che si interpreti la malleveria accordata alla Religione Cattolica, Apostolica e Romana, nè contro la libertà della Chiesa, nè contro i diritti dei cittadini, nè contro l'indipendenza dello Stato.

Lezione XVIII.a

Del fine comune della Chiesa e dello Stato, e dell'incompatibilità razionale dei vincoli che si sono venuti stringendo fra di loro

Noi abbiam detto che nelle ~~Costituzioni~~ condizioni attuali del mondo civile, la coscienza e la ragione reclamavano concordi, tanto nell'interesse della Chiesa quanto in quello dello Stato, una più recisa distinzione tra i dominj della Religione e del Diritto; ed abbiamo aggiunto che, come al secolo scorso spettò incontestabilmente il vanto di avere, a tutela della libertà, formulato, proclamato ed attuato il concetto razionale della divisione dei poteri pubblici, senza minacciare con ciò l'unità politica dello Stato, così spetterà per avventura alla nostra età la gloria di avere, allo stesso fine, evocato, proclamato ed attuato il concetto razionale e Cristiano della separazione delle due Potestà, senza che con ciò venga ad essere scossa, nè l'unità politica, nè l'autorità morale della nazione.

Eppertanto al fine di spiegare e giustificare in un con questi desiderati della ragione e della coscienza le nostre previsioni, e più ancora a quello di confortare le basi del sistema che in proposito vorremmo vedere, per quanto lo consentono i termini della legge fondamentale, ridotto in atto presso di noi; diremo oggi dell'incompatibilità razionale dei vincoli che nello svolgimento dell'umanità, sono venuti stringendosi tra il consorzio civile

e la comunione spirituale fra gli elementi del Diritto e quelli della Religione.

Sopra la culla del genere umano stà un alto mistero: il mistero che ci è trasmesso con autorità nel domma della caduta. La storia dell'umanità ha cominciamento da quella di un ente libero decaduto per sua colpa da uno stato di perfezione, e condannato in espiazione di questa colpa a combattere e conoscere il male in preda al quale volontariamente cadeva, e riconquistarsi per questa lotta nell'arringo della vita, la perduta perfezione tanto in ordine alle sue condizioni spirituali, quanto in ordine alle sue condizioni temporali. Il domma della caduta si scorge dovunque, scolpito in caratteri indelebili, avvegnacchè diverso, nella coscienza della intera umanità. Tutte le Religioni, per corrotte che sieno; tutte le teologie, tutte le teogonie, tutte le mitologie, ne fanno invero tutte più o meno, ampia fede. E dovunque si rinviene il mistero di questa caduta, si scorge egualmente sempre sotto velo mistico, il domma correlativo più o meno esplicito e confessato del riscatto; talchè possa dirsi che ogni Religione, qualunque sia la sua forma, e quanto grande la somma degli errori cui è frammista, abbia a fondamento questi due dommi; la qual cosa attesta a chi potesse dubitarne, l'unità morale della schiatta umana.

Il Cristianesimo, invero, nel quale noi riconosciamo la verità religiosa, richiamava l'umanità smarrita al sentimento della sua unità e dei suoi destini, rivelando alla ragione il concetto della caduta, e risvegliando nella coscienza la fede al riscatto. Tutti coloro che han cercato di dedurre dalle credenze universali la filosofia del Cristianesimo, o tentato di fare in queste stesse vie, la storia del Messianismo od hanno descritta la simbolica delle antiche religioni, tutti son venuti in armonia colle dottrine cattoliche a constatare, comecchè inconsapevoli di quanto aveva comune

l'opera loro, il concetto di Cristo in tutta l'umanità, il concetto cioè dei due domini ai quali si informano le condizioni della vita morale e civile del genere umano. — Ed è perciò che il Cristianesimo perennemente ristauratore, rinnovella continuamente il mondo, lo mantiene nelle vie di indefiniti progressi. Il principio del progresso è una conseguenza ed un portato della verità cristiana; ed è la Croce per noi, non che un emblema religioso, un simbolo di avanzamento civile. Essa ci appare da un canto come il tipo di perfezionamento individuale, e dall'altro canto come un vessillo che guida indefettibilmente le nazioni alla conquista della civiltà.

Il concetto della caduta suppone nell'uomo l'idea di un bene perfetto, di un Eden, di un'età d'oro anteriori alla catastrofe; il concetto del riscatto risveglia nel suo cuore il sentimento onde si accrescono in lui i mezzi morali e materiali di riparare alle conseguenze di tale catastrofe e di reintegrarsi quindi, tanto in ordine alle cose dello spirito, quanto in ordine a quelle del tempo nel bene perduto; onde sembri che tutte le rivoluzioni dei popoli civili, solo che facciano delle rivoluzioni nel senso filosofico, si compiano per certo modo sempre retrospettivamente in ciò che i loro miti ed i loro desiderati, assumono più spesso il carattere di una ristaurazione che quello dell'instaurazione di nuovi principj o di nuovi ordini. — I popoli che hanno perduto o in cui si sono confusi quei due concetti primordiali, o restano affatto incapaci di progresso, come quelli che veggiamo dai tempi preistorici ancora, nello stato di salvatichezza, o procedono sì lentamente che pajono immobili, quali sono in generale i popoli dell'Oriente, nei quali il principio della metempsicosi che si esplica pel sistema castale, senza cancellare le tradizioni della caduta, ha interamente obliterate e pervertite quelle del riscatto, quelle

cioè della reintegrazione dell'uomo per la prova espiatoria di una sola vita.

Dal doppio concetto della caduta e del riscatto, germinano naturalmente collo svolgersi dell'umanità, le idee del consorzio spirituale e del Consorzio civile, della Religione e del Diritto, della Chiesa in altri termini, e dello Stato, idee collegate e confuse fra loro dapprima, ma che si sciolgono ed appajono distinte in progresso, nella realizzazione delle quali si scorge un doppio rimedio ai mali ingenerati dalla caduta, così rispetto allo spirito che al tempo. in ciò appunto che Chiesa e Stato vengono in sussidio all'opera espiatoria dell'uomo per riscattarlo dalla pena incorsa, e restituirlo nelle condizioni da cui è decaduto. — Laonde, ambidue per questi riguardi d'origine divina, la Chiesa e lo Stato si iniziano alle cagioni onde comincia, e per cui si svolge, la storia dell'umanità. ambidue tendono, quantunque in diversa sfera e per diversi argomenti, allo stesso fine; la ristaurazione dell'individuo mediante la società o la reintegrazione dell'uomo, cioè, mediante il concorso dei suoi simili. ambidue si attestano razionalmente e storicamente, e per gli stessi principj, si impongono all'umanità e tutto ciò che è necessario al loro fine è egualmente legittimo.

Noi non abbiam mandato, come già dicemmo, di trattare della Religione in genere, nè l'intenzione di toccare qui ad alcuna delle gravi e formidabili questioni che sollevano, sì sotto l'aspetto teologico che sotto l'aspetto psicologico, i due dommi da cui abbiam detto ingenerarsi le ragioni interiori proprie della Chiesa e dello Stato, Cattolici, noi li ammettiamo senza discuterli; ma come la scienza ha il legittimo privilegio di non sottomettersi ad altre autorità fuor quella della ragione, diremo che sotto l'aspetto

filosofico noi consideriamo qui la credenza in essi domini, se non come un fatto storico universale interamente obbiettivo che sarebbe altrettanto difficile alla ragione il ~~contestare~~ constatare, quanto sarebbe arduo ad essa il negare gli effetti che tale fatto ha avuto sullo svolgimento dell'umanità — Coloro stessi invero che non vogliono vedere nella premunziata credenza che un'aberrazione dello spirito umano, saranno pure costretti di sclamare spesso o felix error, e di riconoscere con ciò in tali effetti uno dei criterj ai quali si riconosce la verità delle cause onde emanano.

Ciò premesso intorno alla loro comune origine ed alla loro legittimità, cerchiamo ora quali sono le condizioni in cui la Chiesa e lo stato, questi due grandi rimedj dell'umanità possono e devono coesistere l'una accanto all'altra, senza impedirsi, anzi cooperando ciascuno all'opera comune dalla reintegrazione morale e materiale dell'uomo. Le due comunioni religiosa e civile, si sono svolte prima che l'uomo avesse riacquistato il sentimento della sua dualità spirituale e temporale, confondendosi come lo attesta la storia, fra loro, e identificandosi spesso. Lo scopo dell'una e dell'altra doveva, nei primordj della società, addurre tale confusione. Non poteva veramente concepirsi la distinzione dei due dominj che quando collo svilupparsi, e col rendersi più chiara la coscienza della dualità umana, la loro differenza verrebbe mano mano ad appalesarsi, e sarebbero quindi sentiti gli effetti della confusione. — Quando questa fase dello spirito umano si compie, noi veggiamo appunto attraverso i secoli, attuarsi successivamente, comecchè imperfettamente, il grande principio per cui il Cristianesimo veniva poi a restituire il concetto dell'unità morale al mondo, e ad assicurarvi le ragioni della libertà e del progresso.

Secondo questo principio che è quello stesso della filosofia civile, la Chiesa può coesistere in armonia collo stato; ma, associazione di sua natura volontaria, non può confondersi nè identificarsi coll'associazione obbligatoria dello stato, senza perdere della sua efficacia ristauratrice e stemperare d'assai quella dello stato stesso, poichè assumendo da questo la forza di costringere esteriormente i suoi proprj membri, essa si altera interamente, come snatura lo Stato conferendogli la sanzione onde, senza il soccorso della forza essa mantiene nell'obbedienza volontaria gli spiriti. La Chiesa considerata esteriormente è una comunione necessariamente volontaria; noi non possiamo concepire un atto spirituale qualunque, un atto religioso ove la volontà che lo determina non sia libera. Essa vuole la sottomissione degli animi, ma non mai pel mezzo della coazione temporale; essa chiama a se e non costringe: così il simbolo della potestà ecclesiastica è uno strumento di pace, „il pastorale„. Lo stato al contrario è un consorzio obbligatorio, il quale può bensì lasciare una più o meno grande parte della libertà naturale a coloro che vi partecipano; ma per tutto ciò che tocca i doveri civili, esso deve, sotto pericolo di scioglimento, costringere i suoi membri ad adempirli. L'adempimento dei doveri religiosi non può mai avere mestieri di una sanzione temporale, mentre essa è sempre necessaria per assicurare l'adempimento degli obblighi civili: così il simbolo della potestà civile è uno strumento di coazione, „la spada„.

Confondere adunque o ciò che viene a dire lo stesso, legare il pastorale colla spada, si è corrompere nello stesso tempo il principio proprio di ciascuna delle due potestà. In questa confusione, la Chiesa non potendo far entrare nelle sue condizioni lo Stato, si tramuta per diversi

modi essa stessa nelle condizioni dello Stato, e la spada di questo poi le serve per costringere nella cerchia religiosa, come lo Stato costringe nella civile. Egli fu appunto da tale confusione che rampollarono in tutti i tempi, e a malgrado anche della benigna influenza del Cristianesimo, i mali onde l'umanità sì sovente insanguinata, ebbe tanto a patire. — Il carattere della verità propria dei due consorzi non può consentire alla riunione, e reclama anzi per ogni forma la separazione.

La verità religiosa è di sua natura, invariabile, assoluta; se potesse mutare, essa cesserebbe di essere l'espressione della volontà di Dio, cesserebbe di essere il verbo divino. La Chiesa che è costituita su questa base eterna immutabile, deve per ciò stesso partecipare alla sua invariabilità, sotto pericolo di veder scossa la propria ragione di esistere. Essa non può sottomettersi autorevolmente le coscienze senza dichiarare che fuori del suo grembo non vi è salute, perchè essa sola possiede la verità. Tutte le Chiese han parlato o dovevan parlare in questo modo, imperocchè nessuno farebbe mai argomento di sua fede una verità contingente; epperò la Chiesa è necessariamente conservatrice, la sua missione è di conservar la verità di cui essa è depositaria; essa, diceva Bossuet, crede oggi ciò che ha creduto jeri, e crederà domani ciò che crede oggi, e così nei secoli potrà bensì variare in qualche quistione particolare, ma staranno sempre ferme le sue verità fondamentali. — In questa fermezza sono riposte principalmente le ragioni intime della sua eccellenza. Ed è in tali condizioni soltanto che può compire l'opera sua di ristaurazione.

La verità dello Stato al contrario, la verità politica è necessariamente contingente, mutabile, ed il consorzio civile dietro ad essa per conseguenza progressivo. Se la verità sociale dovesse essere assoluta come la verità

religiosa, non sarebbe possibile il progresso. Ora se la ristaurazione nella sfera spirituale si compie e si consuma nell'invariabilità del concetto religioso, non si compie nella cerchia temporale che pel variare cui soggiace progredendo, la verità sociale, sia che si consideri sotto l'aspetto politico, sia che si ravvisi sotto il giuridico e l'economico. Anzi come abbiam visto parlando dell'ordine Costituzionale, lo Stato ha la forma più eccellente quando possieda quella per cui può meglio variare il suo indirizzo. Egli è alla società civile che si addattano principalmente le belle parole che lo stesso Bossuet pone in bocca alla Provvidenza: avanti, avanti. Non si progredisce che mutando, ed è per la via delle rivoluzioni che nell'ordine temporale l'umanità avanza verso la pienezza dei tempi, verso la sua reintegrazione. — La verità religiosa si informa dal domma. La verità civile si informa essenzialmente dall'opinione. La verità religiosa è indipendente da coloro che la professano, la verità civile dipende essenzialmente da coloro che la professano, e sono disposti a sostenerla.

Se si collegano coi vincoli del diritto pubblico, i due consorzj giungeranno a questo risultato, che tanto l'uno quanto l'altro saranno ambidue impediti e sviati nel compimento dell'opera rispettiva. La società in codesta unione forzata dei due consorzj, ci porge l'immagine di uno di quei piroscafi, meraviglia del secolo nostro, che ora solcano impavidi tutti i mari del mondo, il quale a cagione di un guasto intervenuto nel suo interno meccanismo, avesse una delle sue ruote, o priva affatto del movimento cui obbedisce l'altra, o dotata di un movimento contrario; si avrebbe un bel dar forza al vapore, tener l'occhio alla bussola, e la mano al timone, la nave forse sembrerebbe avanzare, ma essa non farebbe infatto che solchi tortuosi tendenti a descrivere, secondo la forza diversa

delle due ruote, un circolo intorno a se stessa, o per meglio dire intorno alla ruota restia sul punto immobile; farebbe con molta difficoltà del moto, ma non farebbe che poca strada, ma non giungerebbe a porto.

Così è stato invero ed è ancora delle società, dove l'identità e l'unione dei due Consorzj, esiste. Il mondo orientale descrive appunto quasi fatalmente un circolo eterno intorno al suo sistema religioso, ed il mondo occidentale si è visto torteggiare ed andar di sghembo durante molti secoli, per la stessa cagione. — Nè la cosa va meglio in quest'unione quando lo Stato è dotato di tale vigoria da trascinar seco la Chiesa, come si è visto in alcuni paesi nei tempi moderni, non si sa se con maggior detrimento della Religione o delle condizioni morali della libertà. Sono d'altronde conseguenze di codesti nodi le lunghe lotte intestine dell'occidente, i scismi e gli smembramenti troppo frequenti della Cristianità.

Vuolsi adunque, a nostro credere, ritenere per fermo che, affinchè le due società possano ciascuna compire l'opera della ristorazione dell'umanità, fa d'uopo che si conservino indipendenti l'una dall'altra; la libertà non è possibile che a questo patto. Ed invero la storia ci ammaestra, ed abbiam già fatto cenno di ciò, come la libertà non appaja che laddove il principio religioso va separandosi in diritto od in fatto, dal politico. La Grecia, prima ci appare nella storia della libertà delle nazioni, perchè prima si travagliò in questa lotta; quindi per la stessa causa, Roma. Il Cristianesimo venne a dar compimento all'opera della Grecia e di Roma, quando proclamò come dogma fondamentale la separazione delle due potestà, domma pel quale si rischiara il concetto di quei due, a cui come abbiam già detto, si iniziano egualmente per ristaurazione dell'umanità, la Chiesa e lo Stato.

La trasgressione del principio della separazione ha sempre prodotti dappoi nel mondo cristiano, i più tristi risultamenti. Ogni qualvolta invero la legge divina è confusa nella civile, il credente col cittadino, la professione di fede con quella dei diritti, il peccato col delitto, le coercizioni ecclesiastiche colle repressioni temporali, il benefizio col feudo, la decima coll'imposta, il Sacerdote col Magistrato, le nazioni si sono trovate in gravissimi cimenti, spesso sviate dalle libertà, e più spesso ancora arrestate nella via del perfezionamento a cui il Cristianesimo le aveva iniziate. — La verità religiosa come la verità civile ne furono egualmente oscurate, e non ripresero la loro luce vivificante che quando la potestà civile venne a dichiararsi od a tenersi in fatto, siccome incompetente nelle materie religiose, e che la potestà ecclesiastica ebbe consentito per la stessa ragione d'incompetenza, a non ingerirsi nelle cose dello Stato. La verità religiosa non è mai stata più efficace che là ove la Chiesa, accontentandosi del benefizio del Diritto comune, si è assisa sulla base del diritto privato, sopra la quale, come si è già osservato, hanno più sicura radice tutte le libertà.

Alcuni pensano che, svolgendosi le nazioni cristiane sul tipo evangelico, certi nodi fra lo Stato e la Chiesa sieno in esse necessarj, non fosse altro che per richiamare il governo civile ai grandi principj eterni di cui la Chiesa è depositaria e conservatrice. Egli è evidente che la nostra civiltà in quanto prevale sull'antica e sulle altre in morale, è essenzialmente un portato del Cristianesimo. Ma non è certamente per l'unione della Chiesa collo Stato che i principj Cristiani si sono introdotti nelle società moderne e nei loro ordini civili. Al contrario, il Cristianesimo non è mai entrato con più larga vena nelle legislazioni dell'Occidente che nei tempi moderni in cui questa unione si trovava meno stretta, come pure vi entrava largamente prima

che l'alleanza tra il Sacerdozio e l'Impero si fosse stabilita.

Perchè il tipo Cristiano sul quale deve svolgersi la società civile conservi tutta la sua perfezione, è mestieri anzi che la Chiesa sia separata dallo Stato; unendosi con questo, essa frappone la sua esterior vita fra lui ed il tipo ideale che egli segue. Questo ideale sarà tanto più perfetto quanto meno le due potestà saranno solidarie fra loro. Come la colonna di fuoco che guidava il popolo eletto, avrebbe meno assai rischiarata la sua via se invece di precederlo non si fosse mossa che con lui; così accadrebbe della città ideale cristiana, se la Chiesa potesse mai confondersi ed identificarsi collo Stato.

Le nazioni moderne sono perciò in condizioni migliori delle antiche; poichè il loro ideale hanno appunto fuori di se stesse, talchè decadendo non rovinano mai irreparabilmente; avendo nel tipo Cristiano la legge del loro svolgimento vi trovano il mezzo di riedificarsi, ciò che mancò a quelle dell'antichità, le quali avendo in se stesse soltanto la legge ed il tipo della loro civiltà, l'ideale sociale trascinavano nel loro abbassamento. E quantunque la Chiesa esteriore non sia essa stessa la città ideale che propone come modello alla società civile, si deve non pertanto vedere nella sua solidarietà collo Stato, un'occasione di abbassamento dell'ideale stesso, e quindi un pericolo eguale per i due consorzj. — La Chiesa Greca ci porge a questo riguardo un esempio che non vuol essere da noi posto in non cale.

Altri, riprendendo la stessa obbiezione sotto diverse forme, dicono che la separazione priverebbe la società civile di un'altra istitutrice morale, privazione tanto più a temersi in questo che lo Stato è ordinariamente in proposito un molto mediocre institutore. La separazione non vuol recare tale conseguenza, ma sì quella di mantenere alla società civile tutto il benefizio di questa istitutrice. L'unione ha avuto sempre per risultamento

di scemare in fatto, se non nella Chiesa (dove ciò è impossibile) nel Clero, la libertà che a questo riguardo del suo ufficio di moralista, è necessaria. — Il Clero non è mai mancato a questa sua missione sotto le persecuzioni di cui era vittima; non vi è mancato mai dovunque i suoi interessi rimanevano distinti affatto da quelli dello stato; ma vi è mancato non di rado nella prosperità, vi è mancato sotto la protezione delle Corti, e quando le sue sorti temporali si sono trovate, comecchessia, in diritto ed in fatto, legate a quelle delle classi che tenevano il timone dello stato.

A questo proposito non si ha che ad instituire un confronto tra l'insegnamento morale dell'epoca gloriosa dei Padri, e quello onde fu scandalezzata la Chiesa nel XVII secolo. Se lo Stato vuole che la società civile abbia severi maestri di morale, non ha che a rendere tutta la sua libertà alla Chiesa, e a non collegare mai gli interessi delle parti politiche con quelli del Clero. — Noi possiamo difficilmente concepire la libertà di Natan in un Clero stipendiato dallo stato, in un Clero asservito dalla protezione governativa, e molto meno poi in un Clero associato alla potestà politica.

Nè è a temersi nella separazione un antagonismo qualunque tra lo Stato e la Chiesa. Questo antagonismo si è osservato spesso nell'unione nell'alleanza per la ragione che i simili, e vi è molta simiglianza esteriore fra i due consorzj, si combattono spesso ove si trovino fra loro legati. Non si è osservato nella separazione per la ragione che i simili si cercano quando sono disgiunti; questa che è una legge dell'ordine naturale, ne è una parimenti dell'ordine morale. — Lo stato non ha mai più potente e più costante sussidio dalla Chiesa, che laddove questa non ha nulla di comune con lui in fuori della missione di reintegrare l'uomo nelle condizioni del suo perfezionamento morale.

E viene qui in acconcio di dire per ultimo alcune parole intorno ad una obbiezione che si fa da taluni al principio da noi propugnato, deducendola da ciò che, essendo l'uomo, malgrado la dualità dell'anima e del corpo, indivisibile, non si possono separare le due direzioni principali della sua vita senza compromettere nello stesso tempo le condizioni della sua propria reintegrazione spirituale e temporale. E si aggiunge non potersi separare nelle nazioni ciò che Dio e la natura hanno così unito, senza i più crudeli dilaniamenti, senza far soggiacere continuamente ad un supplizio simile a quello di Mezio, il corpo sociale che s'intende ristaurare. Questa obbiezione porta all'identità, non che all'unione delle due potestà, e quantunque sia messa avanti in pari tempo dai socialisti e dai retrivi, essa conduce logicamente alla teocrazia, poichè, ove si sia ammessa la necessità dell'unione si dovrà pure ammettere che la potestà cui è attribuito il governo delle cose dello spirito, debba prevalere sopra quella che regge le cose del tempo. Anzi l'unione non potrebbe sembrar legittima che a questo patto.

Noi abbiam già anticipatamente risposto a quest'obbiezione che trova d'altronde razionalmente la sua condanna nel sistema cui condurrebbe inevitabilmente. Diremo solo per giunta che le violenze morali e materiali, possibili nel sistema dell'unione, diventano impossibili in quello della separazione, e che le scissure e dilaniamenti che sembran temersi nell'ultimo sistema, vi sono impossibili, poichè essendo l'uomo l'oggetto individuo delle due potestà, esse hanno in questo loro oggetto comune, un argomento di unione morale che l'assenza del modo giuridico potrà, come si disse, confortare, ma non potrebbe mai affralire.

Nello svolgimento regolare degli esposti principj, si contiene a nostro credere la soluzione di uno dei problemi che più interessano l'avvenire

delle società moderne; da essa dipendono per avventura la ristaurazione dell'unità religiosa, la sicurezza della libertà e la consolidazione delle condizioni morali e materiali dell'ordine civile nel mondo cristiano

Lezione XIX.

Delle evoluzioni dell'elemento religioso e dell'elemento politico, considerate nei loro rispetti colle condizioni della libertà civile.

Il concetto della separazione fra l'elemento civile ed il religioso, che comunque imperfettamente tradotto nei fatti, vuolsi pure considerare come la pietra angolare e come il segno caratteristico della civiltà moderna, è l'opera di molti secoli. La ragione umana smarrita nelle vie dell'errore, non giunge se non se a stento e molto tardi ad avere un'idea chiara dei principij che governano il civile ed il religioso consorzio. — Anzi credono i filosofi cristiani che, senza un soccorso soprannaturale, essa non si sarebbe mai elevata a questo concetto, nè avrebbe in ogni caso mai potuto incarnarlo nella vita delle nazioni e farne come una delle leggi del loro sviluppo e del loro perfezionamento morale e politico.

Non discuteremo questa dottrina nella quale concordano con la Cattolica tutte le Chiese Cristiane, ma riconosceremo in effetto che il Cristianesimo, come si è già osservato, primo fra tutte le religioni, proclamava il principio della separazione; e che se noi troviamo altrove disgiunti per alcun verso in fatto l'elemento religioso ed il civile, non è propriamente se non se nel mondo cristiano che il fatto è creato, sostenuto, e dominato dal principio religioso. — Questo principio è la condizione essenziale della cattolicità del Cristianesimo: da lui pure il carattere per certo modo universale che hanno acquistato i governi delle nazioni Cristiane in ciò che come il Cristianesimo può svolgersi

e fiorire sotto qualunque forma politica, così questi governi sono fatti abili a mantenere nelle condizioni di pacifica coesistenza ed a condurre nelle vie del progresso, popoli per religione diversi.

Ma prima di giungere a questi risultamenti, quante prove, quante difficoltà non è stato necessario vincere! La ragione perduto il senso della sua origine e dell'arbitrio umano, va alla ricerca delle leggi che governano il creato ed i destini dell'umanità; in questa ricerca essa urta continuamente contro i fatti che obbediscono alla necessità, e si trova ben tosto soperchiata dai medesimi. Tutta la natura protesta contro gli istinti proprj del Re della creazione e quasi irride alla sua pretesa libertà; non deve quindi esser meraviglia che egli dubiti prima del suo arbitrio, e si lasci quindi trascinare irresistibilmente nell'abisso del fatalismo dove giace ancora si gran parte dell'umanità, e dove si spegne e resta senza efficacia il sentimento e l'idea della dualità umana.

Tale è la sorte di quasi tutto il mondo orientale, dove appunto si confondono nel domma dell'identità il concetto religioso ed il concetto sociale; dove le aspirazioni verso l'immortalità, che fanno fede, se non del senso della libertà nell'uomo, almeno di quello delle sue spiritualità, si esplicano quasi unicamente nella sfera del tempo, onde sia che l'idea religiosa vi s'attenga principalmente alle condizioni della vita temporale. — Di ciò fa in alcuni passi, testimonianza la Bibbia stessa, che quantunque venga dall'Oriente, è pure per eccellenza il libro dell'Occidente, che quantunque uscita dal fatalismo, è pure il primo Codice della libertà; in essa le promesse che Dio fa al suo popolo, sono essenzialmente temporali. L'immortalità nella mente dei Patriarchi è riposta nella trasmissione del sangue e si attua nella perpetuità, nella continuità delle razze; le benedizioni di Dio si traducono principalmente in un

innumerevole discendenza, la sterilità è una maledizione; essa preclude a coloro che ne sono percossi, le vie della vita, l'immortalità.

Ma pel vestire che fa il carattere, ma pel suo materializzarsi così, il concetto religioso non rimane perciò meno potente nell'Oriente; anzi ritrae da ciò forza onde trascinare nella sua propria sfera il concetto civile, talchè nei primordj delle società in generale, ed oggi ancora presso molte nazioni, la legge religiosa e la civile si confondano e si incontrino nella stessa persona, il Magistrato ed il Sacerdote.

Egli è certo che in simile condizione non vi può essere libertà civile; questa libertà vuole la legge razionale mutabile. Dovunque la legge ha carattere religioso, non può essere nè razionale nè mutabile, là è quindi impossibile la libertà civile, la quale si manifesta appunto traducendosi, secondo le contingenze dei tempi e dei luoghi, nella legge. — L'Oriente perdendo il concetto del Dio libero, ha perduto quello dell'uomo libero, e quindi ogni idea di libertà, così morale come civile, scomparve come dal pensiero dalla lingua dei popoli innumerevoli che accoglie quel mondo.

Il concetto della libertà civile si è, se non perduto grandemente, obliterato anche presso alcuno dei popoli cristiani, che per la riunione di fatto della potestà religiosa e della potestà civile sullo stesso capo, (e si potrebbero citare in proposito le condizioni di una gran parte delle razze slave), sono stati per certa guisa privati dei benefizj civili del Cristianesimo, e pesano quindi già come una minaccia sulle ragioni della nostra libertà e dei nostri progressi. Non vi è a far qui assegnamento sui moti che agitano il resto del mondo, poichè se le rivoluzioni sono difficili ove costituiscono un delitto, esse divengono quasi impossibili ove costituiscono un peccato. — Il che spiega le tendenze che hanno avute i conservatori di tutti

i tempi di collegare le sorti loro a quelle della Religione e fare di questa meno che un mezzo di perfezionamento sociale, uno strumento di governo.

Perchè la libertà si svincoli, s'imponga alla ragione, prenda possesso dei fatti, e divenga un bisogno dei popoli, è sempre stata necessaria una lotta tra l'elemento religioso ed il civile: lotta che altro non è mai stata invero che l'espressione della libertà stessa. Epperò nella storia la libertà non appare a consolare i consorzj umani che nelle epoche critiche, così essa si piace per indole nei cimenti: periculosa libertas, e non si mostra vivamente nell'antichità che sulle ruine degli ordini costituiti sopra base religiosa. Se questa lotta è impossibile, come lo è stata e lo è ancora per molti dei popoli non cristiani e sopratutto per l'Oriente, la reintegrazione dell'uomo nella libertà non potrà mai effettuarsi. — Così invero, malgrado la luce ed il calore della nostra civiltà che li circonda, li penetra per mille vie da ogni banda, non han potuto menomamente elevarsi all'idea dell'unità di Dio, dell'unità delle razze umane, non han potuto concepire il principio della responsabilità individuale, nè quindi quello della libertà e dell'eguaglianza che governano le nostre società, non han potuto in altri termini comprendere la più razionale, la più umana e la più effettiva di tutte le società, come non avevan potuto comprendere quella dell'antico Occidente in cui sono molti dei germi della nostra.

L'idea infatti d'un Dio libero, personale, l'idea madre della civiltà cristiana, appartiene propriamente all'Occidente, malgrado l'eccezione del popolo Israelita che pur tiene ancor tanto all'Oriente, da far del Dio dell'umanità, un Dio nazionale, e da confondere ancora l'uomo colla razza — L'uomo libero tanto sotto l'aspetto religioso quanto sotto l'aspetto civile, è essenzialmente, come abbiam detto altrove, una creazione dell'Occidente —

Egli è in Grecia che questo gran diseredato, che questo schiavo della materia, che questo irriso Re della creazione, che l'uomo infine, reintegrato per la libertà nei suoi titoli divini, prende possesso nel mondo. Ed invero l'uomo non è parso mai più grande e più degno degli alti suoi destini che quando ricreato in questo Eden dell'Occidente, usciva prima dalle mani ristauratrici della libertà. La libertà sorge dalla separazione che si compie in fatto tra gli elementi del diritto e quelli della religione. Noi abbiam detto, nell'introduzione storica al Corso dell'anno precedente, come questa separazione venisse compiendosi per la forza delle cose, cioè per la necessità di mantenere unito, attesi i bisogni della difesa comune contro il minaccioso Oriente, popoli diversi per culto e per religione; talchè per mantenere l'unione, il vincolo della medesima, il nesso sociale, dovesse per quanto il comportavano quei tempi, perdere l'indole religiosa, ed assumere il carattere razionale, da cui soltanto può prendere autorità il diritto quando gli fa difetto la sanzione religiosa.

La Grecia e le sue diverse popolazioni cessarono di essere religiose perciò? La storia ed i monumenti attestano il contrario; ma il dominio della religione vi rimase per gran parte distinto da quello della società civile. Tutto ciò che ci resta delle leggi di questo gran popolo attesta come esse dalla ragione civile meno assai che dal concetto religioso, fossero dettate. — La libertà religiosa che il Politeismo favoriva come la libertà civile che il federalismo assicurava, portano, malgrado alcune eccezioni, alta testimonianza di se stesse dappertutto.

Un illustre scrittore del secolo passato ha detto che lo stile era l'uomo, in ciò appunto che nelle opere dell'autore lo stile rende l'immagine dei loro autori. Se confrontiamo invece i monumenti della Grecia con quelli dell'Oriente, noi siam costretti di dire che lo stile è la libertà; perchè la libertà sola

ci dà l'uomo; i monumenti orientali non hanno il segno della personalità non hanno stile propriamente, mentre quei della Grecia portano tutti il suggello delle più alte e delle più svariate individualità. — Le sue leggi, la sua religione, le sue arti, i libri dei suoi filosofi e dei suoi storici, i canti de' suoi poeti, le concioni dei suoi oratori, tutto infine vi fa fede della libertà. Se questa terra invero non fosse stata contaminata dalla schiavitù sarebbe la prefigurazione del mondo moderno, meno il benefizio del Cristianesimo al quale essa però aspira e spiana per molte e diverse guise, la via.

Riassumeremo qui la nostra mente dicendo che, se la Grecia ha iniziato la libertà e la civiltà antiche, e ne ha dotato in gran parte direttamente ed indirettamente l'Occidente, ciò si deve essenzialmente al principio razionale umano, e se ci è permesso di dirlo, laicale, a cui si informavano le sue istituzioni, il che conferiva sulla sua civiltà quel carattere di universalità che ne faceva l'appannaggio e l'eredità non che di un solo popolo, di tutto un mondo, carattere che non possono mai avere, se ne togliamo la nostra, le civiltà che hanno fondamento e carattere religioso.

Ciò che si è detto dell'opera della Grecia, si deve dire egualmente di quella che con più larghe proporzioni compivasi a Roma; poichè quantunque la città eterna abbia conservato a lungo certe istituzioni sacerdotali d'origine etrusca, si deve considerare però come la grande banditrice e propagatrice delle idee e dei principj della Grecia — L'asilo onde s' inizia e si svolge la grande Capitale del mondo antico, accenna appunto che fin da' suoi primordj le sue leggi comportavano la coesistenza pacifica di uomini professanti diversi culti, accenna cioè che aveva leggi le quali traevano autorità morale men dalla religione che dalla ragione.

I monumenti legislativi di Roma, dimostrano invero come di buon'ora

il diritto, vi si spogliasse del suo carattere religioso per assumere l'indole razionale del diritto delle genti. La religione d'altronde vi tende a rinchiudersi nel seno delle famiglie ed a divenire sempre più cosa privata che pubblica. — Dalla sua culla veramente Roma è invasa da culti diversi senza che perciò i loro fautori cessino di vivere in pace sul terreno del diritto. Abbiam visto invero delle lotte, delle guerre aventi carattere religioso, in Grecia, non ne abbiam visto a Roma.

A misura che la plebe Romana, per la quale si rappresentava ed aveva per certo modo voce il mondo, avanza alla conquista della libertà politica, scompajono le forme sacre della procedura, scompare dalle leggi la lingua religiosa, i simboli giuridici sono rotti, o senza significato pratico. I frammenti della legge delle XII tavole sentono ancora alcunchè del sacerdotale, i frammenti dei Plebisciti sono intieramente razionali. Egli è stato appunto al carattere universale che quindi vestiva il suo diritto e sopra tutto al fatto correlativo che ogni culto era possibile e praticabile, sotto le leggi Romane, che tutti i popoli portano alla città eterna i loro Dei, e vi vengono per certo modo ad abjurare il carattere religioso delle proprie legislazioni. L'attrazione morale che essa esercita per ciò sopra il mondo, le assicura più ancora che la forza delle sue armi, la sottomissione dei popoli. — Quest'attrazione, come abbiam già visto altrove, Roma l'esercita di buon'ora, non per essere divenuta indifferente alle cose religiose, che anzi si conservarono a lungo vivi nei Romani i sensi della antica pietà, ma per avere in tempo separato l'elemento religioso dal giuridico, per avere opportunamente, come si direbbe oggi, secolarizzato lo Stato.

Abbiam detto che la Grecia apriva le vie al Cristianesimo; ciò si deve dire parimente, ed a più forte ragione, di Roma. Il Politeismo Greco-Romano

favorito nelle sue mille e svariate manifestazioni della tolleranza, o per meglio dire dalla indifferenza religiosa delle leggi, polverizzava in certa maniera gli ostacoli che altrove, umanamente parlando, il Panteismo ed il Monoteismo orientale, collegati e confusi coll'elemento civile, opponevano al trionfo della religione rinovellatrice. E per vero, l'oriente ed il popolo d'Israele donde sorgeva Cristo l'hanno respinto e lo respingono tuttora. — E non è stato propriamente che nel mondo Greco-Romano, nella patria del Politeismo, espressione confusa ma pur reale della libertà civile e religiosa, che il Cristianesimo ha gettate le più profonde radici, ed ha recati i migliori e più copiosi frutti.

E la ragione di questo grande fatto è riposta in ciò, che la novella religione riassumeva l'opera che inconscio compiva l'Occidente. La separazione dell'elemento religioso dal civile era in Grecia ed a Roma un fatto, non un principio, non una legge dell'ordine morale e dell'ordine politico; questo principio, questa legge son rivelati al mondo dal Cristianesimo, il quale separando con autorità il dominio di Cesare da quello di Dio, viene in buon punto a porre in sicuro le condizioni essenziali della libertà e della civiltà occidentale. Sotto l'aspetto politico invero, questa rivelazione è il più prezioso dono che il Cristianesimo abbia fatto alle nazioni riscattate da lui. — Esse sono purgate per la virtù di questo dono, dalle cagioni onde pericolava e si perdeva spesso irreparabilmente la libertà nelle antiche; pericolo nel quale invero non si son trovati i popoli riscattati dal Cristianesimo, che quando han cessato per qualche tempo di mantenere o di invocare questa morale guarentigia, coll'affralire della quale perde della sua efficacia riparatrice in ordine alla libertà civile, il Cristianesimo stesso.

Eppertanto cresceva nelle condizioni della conquistata libertà, rigogliosa e potente la Chiesa depositaria della verità Cristiana cresceva fra le palme dei suoi martiri che la persecuzione imperiale faceva di tempo in tempo rinverdire. Dovunque si ergevano tempj al nuovo culto; le leggi, i costumi, le istituzioni si trasformavano sotto il soffio vivificatore del Cristianesimo; gli Dei dell'antico mondo se ne andavano. Le più alte teste si inclinavano con le più umili alla Croce. La Chiesa non chiedeva all' Impero che la libertà, non chiedeva che le condizioni del diritto comune per colmare dei suoi benefizj il mondo Romano. Non vi era Provincia che non accogliesse un gran numero di Cristiani. Che più? essa portava già oltra i confini dell' Impero, in regioni che nel loro volo audace non avevano ancora intravvedute le aquile imperiali, col nome Romano il pacifico vessillo della Croce. Tutte le promesse fatte alla Chiesa si compivano.

Ma come il genio del male aveva tentato Cristo, così il genio dell' Impero tentò la Chiesa. Egli la portò sopra un' altezza donde le mostrò la immensità del mondo Romano, e le promise di dividerlo con lei, se seco volesse stringere alleanza. La Chiesa che aveva eroicamente resistito a tutte le persecuzioni, e che già procedeva assicurata del suo avvenire di trionfo in trionfo, non seppe resistere all' allettamento della protezione imperiale, e cadde nelle braccia di Cesare. Si strinse allora tra il Sacerdozio e l' Impero, un patto dal quale s' iniziano le condizioni che quindi ha avuto per secoli, nei diversi Stati, la Chiesa, condizioni onde emersero tanti pericoli, tanti dolori, tanti dilaniamenti, tanti scismi da indurre nell' animo degli uomini più stessi, il doloroso dubbio già sollevato con amarezza da alcuni scrittori dello scorso secolo, se il Cristianesimo sia stato sotto l' aspetto civile un benefizio per l' umanità.

I mali originati da quel patto sono incontestabili, ma, sono altresì

incontestabili, come vedremo, i vantaggi che malgrado il patto stesso, il Cristianesimo ha recato, tanto sotto l'aspetto morale, quanto sotto l'aspetto puramente civile, e della libertà alle nazioni per lui riscattate.

Lezione XX.

— Dell'alleanza della potestà civile coll'ecclesiastica nell'Impero —

Roma separando in fatto l'elemento religioso dal civile, era venuta costituendo l'unità giuridica del mondo; Cristo proclamando la separazione di tali elementi come un principio, veniva chiamando questo mondo all'unità religiosa; il diritto romano siccome quello che meglio rispondeva ai desiderati della ragione, si surrogava agevolmente alle legislazioni dei diversi popoli sottommessi all'Impero; la Religione Cristiana siccome quella che rispondeva meglio ai bisogni delle coscienze si surrogava al culto ed alle superstizioni incomposte di codesti popoli. Così umanamente inconsapevoli della loro opera comune, si completavano reciprocamente la Roma giuridica e la Roma religiosa. — Questa inconsapevolezza, in cui sono sì spesso, coloro che nella storia contribuiscono più alle grandi evoluzioni dell'umanità, risulta dal fatto che l'impero, per indole e per necessità sì indifferente in materia di religione, si fece a perseguitare con ogni sorta di violenze, la cristianità, mentre questa dal suo lato, indifferente per principio ad ogni forma politica, conferiva, tanto direttamente quanto indirettamente, a sottomettere al governo che sì crudelmente la percuoteva, il mondo.

I monumenti della legislazione imperiale, la letteratura, gli scritti dei Santi Padri, ed in generale la storia dei tre primi secoli dell'era cristiana, fanno per diverso modo, ampia fede dell'influenza che ebbe sopra la società civile, il Cristianesimo proscritto da ogni vincolo politico colla medesima:

(Meleg. 21)

fanno fede cioè dell'efficacia ristauratrice che ebbero nella libertà le idee cristiane sul mondo Romano.

La pace che Costantino, fatto accorto della forza e dei destini del Cristianesimo dava alla Chiesa, non includeva propriamente dapprima che la ricognizione giuridica di una libertà che si era già legittimata pei suoi frutti in tutto l'Impero. Ma con questa ricognizione, che altro non conteneva in fatto che l'ammessione dei Cristiani al benefizio del diritto commune, il genio imperiale non raggiungeva il suo fine. Dalla ricognizione si viene alla preferenza morale, da questa preferenza al privilegio giuridico, e quindi alla protezione politica; preferenza, privilegj e protezione, sotto cui si ascondono sempre vincoli più o meno tenaci di servitù, nei quali la Chiesa doveva trovare maggiori pericoli che non nelle intermittenti persecuzioni cui era finora andata soggetta. Nelle novelle condizioni, si viene a darle una posizione nel diritto pubblico dell'Impero, si viene cioè, a riconoscere ed a salutare in lei una potestà; titolo ingannevole ed insidioso, poichè quando essa non assuma in fatto la supremazia sulla potestà civile, come ciò avrà luogo più tardi, non può avere altro effetto che quello di sottommetterla e subordinarla interamente a quest' ultima. Che se si può concepire l'unità dello stato e la sua indipendenza colla Chiesa costituita nella libertà, non si può più concepire quest' unità e quest' indipendenza, colla Chiesa costituita come una potestà pubblica nello stato, a meno che questa non si sottommetta alla supremazia della potestà civile.

Laonde accadeva che più andava crescendo in forza ed in potere, più crescevano in fatto le ragioni della sua subordinazione all' Impero, nel quale se trovava condizioni esteriori di unità temporale, corse pericolo di perdere quelle della sua unità spirituale. L'Imperatore che conservava ancora il

vacuo titolo di Pontefice Massimo, vacuo perchè nell'Impero non esisteva in fatto più da lungo che l'ombra di un culto pubblico, trova, per ciò che, con voce moderna e rivoluzionaria si potrebbe dire la Costituzione civile della Chiesa nell'Impero, in esso titolo, un argomento giuridico che gli permette di pretendere al governo dei nuovi interessi religiosi dei popoli soggetti. Così quel Cesare la cui autorità, Cristo aveva voluto escludere dal dominio di Dio, entrava per indiretto sotto la veste di Vescovo esteriore, di capo temporale della Chiesa nel dominio onde era stato anticipatamente bandito. — La Chiesa parve seduta sul trono accanto a lui; ma non vi ebbe, sia che sotto il nome di Cesare imperasse, sia che a lui obbedisse, se non se le condizioni di ancella, non mai quelle di Regina.

Il Cristianesimo è divenuto la Religione dell'Impero, la potestà civile si fa colle armi temporali, costringere in nome della potestà ecclesiastica, i Cristiani a restar fedeli, non tanto alla loro confessione, quanto alla religione dello Stato, sulla ortodossia della quale pronuncierà definitivamente l'Imperatore stesso. — Le persecuzioni religiose, invero, le persecuzioni cioè di una religione a profitto di un'altra, non cominciano che dopo il connubio tra la Chiesa e l'Impero, che dopo la Costituzione e la mentita alleanza della sua potestà. Ora la dissidenza, ora l'eresia e lo scisma, sono divenuti un gran pericolo per l'Impero.

Prima di questa alleanza, le persecuzioni contro i Cristiani erano, come abbiam già avvertito altrove, essenzialmente politiche, le accuse che si portavano contro di essi, siccome lo attestano le apologie dei Padri, e le storie contemporanee, non trovano nulla che indichi nei persecutori, fanatismo religioso. Si vollero costringere, è vero, alcune volte i martiri, a far atto di culto pagano, perchè si sapeva che, ove fossero stati fermi nella nuova fede, non li avrebbero mai fatti, ma non per convertirli ad una religione già derisa dagli

scrittori e quasi affatto abbandonata dalla pubblica opinione, come lo mostra tutta la letteratura di quel tempo. Era questo un mezzo di inquisizione giudiziaria che onorava la fede di coloro contro cui era adoperato, ma che non fa testimonianza di una credenza religiosa qualunque in coloro che lo adoperavano. — Le persecuzioni veramente religiose, che dovevano poi per tanti secoli insanguinare il mondo, cominciano in nome di colui che doveva essere l'ultima vittima cruenta, cominciano sotto gli Imperatori Cristiani, dopo che la Chiesa abbandonato il terreno fecondo della libertà, fu assunta vestendo la qualità di un potere nel terreno del diritto pubblico, dal momento cioè in cui il Sacerdozio si collega coll'Impero.

Non pertanto malgrado le tendenze dell'Impero ad invadere il dominio della potestà spirituale, malgrado le intraprese da lui spesso tentate, e qualche volta riuscite, a questo fine, il principio della separazione è così essenziale al Cristianesimo, che quantunque la religione si sia spesso a cagione di simili intraprese, trovata nei più gravi cimenti, ed abbia avuto a grandemente patirne, pure questo tutelare principio fu, avvegnacchè molto imperfettamente, mantenuto. Laonde quando poi venne a ruina l'Impero, la Chiesa potesse recarlo siccome pegno di libertà e di progresso al mondo che da quella immensa ruina sorgeva. Diremo di più che la veste imperiale di cui essa era allora coperta, cioè il suo organamento esteriore, conferirono opportunamente e per non poco, a dar forme a quello degli stati moderni. — Questi riflessi però non ci devono impedire di considerare il sistema dell'alleanza che primamente si compiva nell'Impero tra la Chiesa e lo Stato, siccome egualmente contrario ed alla libertà della Chiesa, libertà che come dice il nostro S. Anselmo, Dio ama sopra ogni altra cosa al mondo, ed alla libertà interna ed esterna dello Stato, sulle quali riposano le condizioni dei nostri progressi, i quali non possono mai d'altronde andar disgiunti dall'avanzamento della religione.

La solidarietà che la costituzione civile della Chiesa nell' Impero stabiliva fra le due potestà, ebbe per effetto di far correr loro troppo spesso le stesse sorti. La Cristianità aveva cinque grandi centri di autorità ecclesiastica che in comunione fra loro governavano le diverse Chiese, ed erano le Sedi di Roma, di Gerusalemme, di Costantinopoli, di Antiochia e di Alessandria; per l'alleanza delle due potestà queste sedi diventano ineguali fra loro, atteso il solo fatto, temporalmente parlando, che quelle di Roma e di Costantinopoli, trovandosi più presso al centro dell' autorità civile, più presso al trono imperiale, prevalgono meno per ragione religiosa che per ragione politica sulle altre tre. La divisione frequente dell' Impero stabilisce un antagonismo già, se non un aperta dissidenza fra loro, le Sedi Costantinopolitana e la Romana; onde pericolo di scisma finchè dura la divisione nell' Impero: e lo scisma si può dire invero consumato quando la divisione dell' Impero diventa definitiva. — E non poteva essere altrimenti, il sistema dell' alleanza porta in se potenzialmente sempre lo scisma; la causa invero dei scismi che hanno poi divisa la Cristianità in diversi campi ostili è men che religiosa, politica.

Divenendo in parte un' istituzione politica, la Chiesa ebbe a modificare il suo organamento primitivo che era quello di una Monarchia assisa sopra una base largamente democratica. L'Impero era costituito in favore del popolo, tutti i despotismi hanno questa pretesa, ma senza ammetterlo a concorrere in alcun modo al governo della cosa pubblica, il quale si trovava esclusivamente nelle mani della gerarchia dei funzionarj imperiali, onde solo era propriamente costituito lo Stato. Così su questo schema il Clero solo, cioè la Gerarchia ecclesiastica e non più il popolo col Clero costituirono la Chiesa, i funzionarj e gli uffizj, come pure le circoscrizioni giurisdizionali nelle quali ebbero nome comune e si confusero spesso con quelli dell' Impero. Questo

isolamento della potestà ecclesiastica del popolo e questo suo assumere le forme del governo imperiale rende bensì il Clero indipendente dal corpo dei fedeli e dalle plebi non sempre facili a governarsi, ma fa cadere sempre più la Chiesa nelle dipendenze dello Stato; talchè le leggi proprie di questa abbian mestieri per essere eseguite, della sanzione imperiale, e vogliano anzi spesso, come lo attestano le costituzioni imperiali, emanare direttamente dall'Imperatore. La Chiesa a sua volta dava la sanzione religiosa alle leggi imperiali.

Così la Chiesa staccandosi dalle sue radici, cessava poco a poco di essere libera, e l'Impero aggiunse alla forza materiale, la forza morale che gli conferiva la Chiesa, senza darle in cambio la sicurezza per cui questa gli sagrificava la libertà. La sicurezza, la Chiesa doveva cercarla dove appunto l'aveva trovata nei suoi tempi più difficili, doveva cercarla nelle indipendenze. La quiete del resto non può mai essere l'appannagio di una Chiesa vivente La quiete e la sicurezza cui tanto sagrificava, non la trovò nell'alleanza coll'Impero che fu per lei piena di pericoli. In quest'alleanza non fu più possibile la libertà. La libertà di coscienza che è sola del Cristianesimo, perisce non già per opera della Chiesa, ma per quella dell'Impero il quale non comporta più che i Cristiani professino o comprendano la verità religiosa in modo diverso da lui. La Chiesa è più severa d'ogni altri a questo riguardo, ma abborre da ogni coazione a tal fine. Non è così dello Stato. — Essa però, convien riconoscerlo, invece di protestare si lava le mani delle violenze anticristiane di Cesare contro i nemici di lei, contro coloro che essa ha rimossi dal proprio seno; anzi illusa, vede in queste violenze un mezzo di avanzamento per se, mentre non sono in realtà per lei che una minaccia di imminente servitù.

Una grande controversia sorge nella Chiesa all'occasione degli errori di

Ario pei quali era compromesso tutto, non che l'avvenire della Chiesa, quello del Cristianesimo stesso. L'Episcopato è diviso, le sorti del Cattolicismo sono in mano dell'Imperatore. Costantino non è ancora battezzato, è appena Cristiano allo stato di vocazione, ed è già per la necessità delle cose, l'arbitro della Chiesa, non solamente sotto l'aspetto temporale, ma sì pure sotto l'aspetto della Disciplina interna e del Dogma spirituale. Il primo Concilio Ecumenico è convocato da lui e da lui infatto presieduto. Questo augusto consesso della Cristianità ha per mandato di decidere la grande controversia e di formulare in proposito la confessione della universale Chiesa.

La costituzione di questa Chiesa sulle basi del diritto pubblico nell'Impero, rendeva d'altronde necessario un simbolo in cui fossero confessati i principj fondamentari della fede cattolica. Poichè nel sistema anteriore della libertà, un tal simbolo non era necessario, lo diveniva in quello dell'alleanza, nel quale invero, una confessione di fede assume il valore di una guarentigia religiosa, ed in pari tempo politica. Imperciocchè la potestà civile ha nella confessione il solo criterio a cui, in caso di dissidenza fra i pastori della Chiesa, possa ordinariamente riconoscere dove sia la vera potestà spirituale, dove sia in altri termini la Chiesa ortodossa; senza un simbolo la Chiesa sarebbe in tale caso, tanto per ciò che concerne la dottrina, quanto per ciò che concerne la disciplina, interamente nell'arbitrio della potestà civile. — Debole guarentigia, ma che pure è anche oggi la sola che abbia qualche valore negli Stati Cristiani staccati dalla comunione cattolica, dove la suprema autorità religiosa risiede infatto nel Principe.

Così il primo concilio generale Niceno, dichiarava dinanzi a Costantino la fede della Chiesa dell'Impero e poneva nelle mani della potestà civile il simbolo che se poteva essere una guarentigia pel Clero ortodosso, diveniva

eventualmente in queste stesse mani un mandato di persecuzione contro i cristiani in generale che non avessero confessata la fede officiale di Nicea.

Non pochi dei Vescovi che intervennero a questo primo generale parlamento della Cristianità portavano impressi sulla persona, i segni dei tormenti gloriosamente patiti confessando la verità cristiana nell' ultima grande persecuzione. Nulla di più proprio ad edificare il Concilio che la presenza di questi autorevoli testimonj della fede; nulla di più acconcio nello stesso tempo ad accrescere nei padri riuniti l'orrore delle passate violenze ed a mantener vivi nei loro cuori i sensi della mansuetudine evangelica. Non pertanto furono principalmente, egli è doloroso il dirlo, questi eroi del Cristianesimo che tanto nell' Assemblea quanto fuori di essa più spinsero Cesare a percuotere non già i loro antichi persecutori, ma parecchj dei Pastori che con essi avevano subita più duramente la prova della persecuzione pel Vangelo, e che ora differivano da loro sopra alcun punto della confessione officiale. — Di tanto la protezione imperiale, di tanto la spada unita al pastorale, avevano pervertita in questi nobili petti la Carità Cristiana.

Le conseguenze del sistema inaugurato da Costantino e consacrato a Nicea, non tardarono a farsi sentire. La persecuzione provocata contro gli Ariani minaccia già gli ortodossi. Costantino arianeggia, sedotto dal famoso eresiarca, ed eccitato da quelli fra i fautori di questo che simulando l'ortodossia, erano rimasti sopra alcune delle sedi Episcopali dell' Impero. L' Imperatore esige che Ario sia ammesso nella communione della Chiesa, e si fa quindi a perseguitare i Vescovi e tutti coloro che fedeli allo spirito della confessione Nicena, lo respingevano; si fa soprattutto a servire contro il grande Atanasio che era stato come l'anima del Concilio che l'Arianismo aveva condannato. — Così l'eresia Ariana minacciava di divenire per la volontà del Capo esteriore

della Chiesa la fede ufficiale dell'Impero, minaccia che la morte d'Ario ed un susseguente cambiamento di mente in Costantino stornò dalla Cristianità.

Non diremo d'altri pericoli che la Chiesa corse sotto alcuni dei successori più o meno eterodossi di Costantino. La storia conferma che le eresie ed i scismi che più afflissero la Chiesa, dopo questa epoca, nel gemino impero ebbero in generale eccitamento e cagione principale nei vincoli che la spirituale eran venuto legando alla civile potestà. — Molte di queste eresie e di questi scismi invero non avrebbero mai potuto nascere nella libertà, o appena nati vi si sarebbero spenti nel loro principio e nelle loro cagioni.

Un altro mutamento radicale ha luogo nella Chiesa in seguito delle sue nuove condizioni in ordine a ciò che oggi si potrebbe dire il suo sistema finanziario. Nella libertà, essa provvedeva ai proprj bisogni per mezzo delle obblazioni volontarie, il che aveva per effetto di legare strettamente le condizioni economiche di esistenza del Clero con quelle dei fedeli non solo, ma dare ancora a queste un titolo legittimo ad intervenire sotto la presidenza dei loro Pastori, nel governo delle cose della rispettiva Chiesa. Divenuta una potestà pubblica, la Chiesa tende a costituirsi un demanio proprio che la rende indipendente dal concorso dei fedeli, e nello stesso tempo dai pericolosi sussidj dello Stato. — La facoltà che le è accordata di acquistare beni stabili, congiunta a quella di rendere in parte obbligatorie le oblazioni dapprima volontarie dei fedeli, fanno che essa sembri aver raggiunto in breve il suo intento.

Questo sistema stacca, è vero, sull'esempio della gerarchia imperiale, la gerarchia ecclesiastica dalle popolazioni che governa, ma non affranca la Chiesa a fronte dello Stato, sotto la mano del quale cadrà tanto più, quanto i suoi beni temporali saranno maggiori. — Le Chiese ricche, meno il tempo in cui ebbero la supremazia sopra gli Stati, non sono mai state nè libere nè

potenti. Il sistema elemosinario è stato sempre tanto nei tempi primitivi quanto nei presenti, quello che pel concorso effettivo dei fedeli, assicura meglio e l'esistenza decorosa del Clero e la libertà della Chiesa, preservandola dai pericoli di ogni maniera che trae seco l'opulenza. — La rivoluzione che ha sì funestamente diviso la Cristianità nel XVI secolo, si concepirebbe difficilmente senza la cupidigia e senza le altre passioni che eccitò nei governi e nei popoli, la troppo ricca dote della sposa di colui che non aveva una pietra su cui riposare il suo capo.

La forza interna che era nella Chiesa, la virtù propria del suo principio, ha potuto nonpertanto preservarla da una parte dei pericoli che s'ascondevano nel sistema che l'univa all'Impero, talchè essa abbia potuto uscirne dotata ancora di tanta energia da conferire il più potentemente alla grande evoluzione per cui ha cominciata l'età moderna — Questa considerazione si applica però quasi esclusivamente alla Chiesa latina, la quale obbedendo al proprio genio e ritemperandosi continuamente al principio onde emana l'autorità cattolica, assunse dall'Impero più assai che non permise a questo di assumere da lei; ben differente in ciò dalla Chiesa Greca la quale accontentandosi e compiacendosi troppo nella parte che l'Impero le accordava nel governo temporale delle popolazioni soggette, lasciava a lui una troppo larga parte del governo spirituale delle medesime, in guisa che le quistioni religiose si discutessero e si sciogliessero sovente nel Palazzo dell'Imperatore, e le civili più spesso negli Episcopi. Questo intervertimento di parti, quest'abbandono del principio della propria autorità nell'Episcopato, spiega l'abbassamento continuo della Chiesa Orientale, come spiega la sua inefficacia sulle condizioni temporali dello Stato e la sua separazione dalla Chiesa Occidentale, la quale appunto, comechè intraprendesse assai sul cadente Impero, non soffrì se non rare volte ch'egli intraprendesse

sulle parti essenziali della sua potestà.

Il Corpo del diritto Imperiale il Noma Canon, i Basilici, molte parti del Decreto Grazianeo, il linguaggio del diritto pubblico ecclesiastico in generale, mostrano come la Chiesa considerata in tutte le sue parti, si informasse esteriormente all'Impero, e ricevesse principalmente da lui il suo organamento definitivo, come mostrano altresì l'azione che nei primordj dell'alleanza sopra tutto, essa esercitava sull'Impero stesso. Dallo studio però di questi diversi monumenti, e da quello della storia, risulta evidente tanto alla ragione speculativa quanto alla ragione pratica che, col sistema inaugurato nel IVº secolo, nè la Chiesa nè lo Stato, possono compiere se non se imperfettamente la loro missione ristauratrice. — Il tempo invero in cui questo sistema ha durato vuol essere considerato come un lungo periodo di regresso per l'umanità intera.

Ora entriamo in un'altra fase del sistema stesso. L'Impero di Occidente si sfascia e cade sotto l'impeto dei barbari che da lunga mano era divenuto impotente a rintuzzare; la Chiesa latina così prosciolta dopo due secoli di unione infeconda con lui, reca i suoi tesori di vita alle razze che vengono a rinsanguinare il vecchio mondo Romano.

- Lezione XXI -

Della supremazia della Potestà Ecclesiastica sulla Potestà — civile nell'età di mezzo —

Ad oppugnare il principio della reciproca emancipazione dello Stato e della Chiesa che, riservate le condizioni dello Statuto, noi propugniamo, si affaccia la felice influenza che il sistema dell'alleanza ebbe nell'organamento delle nazioni moderne. Noi abbiam già parlato nell'introduzione al Corso dell'anno passato dell'azione della Chiesa sul mondo occidentale durante il periodo della

conquista in generale, durante il ciclo storico dell'età di mezzo. Ne parleremo di nuovo oggi, ma solo al fine di illustrar. la quistione che ci occupa, considerandola cioè unicamente sotto l'aspetto dei vincoli di fatto e di diritto, che dopo la caduta dell'Impero vennero stringendosi tra la Chiesa latina ed i nuovi Stati che sorgevano dalla conquista e sotto quello della supremazia che quindi la Chiesa stessa venne ad esercitare, tanto in ordine al governo delle cose religiose, quanto in ordine a quello delle cose civili, sopra quasi tutto l'orbe Cristiano.

È stato accusato il Cristianesimo di aver contribuito alla ruina dell'Impero Romano, e scrittori gravissimi, come Gibbon e Montesquieu per non dire di parecchj altri, sembrano inclinare a questa opinione. L'Impero è morto essendo Cristiano, ma non sembra si possa dire che sia morto perchè era Cristiano. Noi crediamo anzi si possa dimostrare sotto cognizioni di cui l'età nostra è in possesso che, se l'Impero ha potuto trascinare una così lunga esistenza, ciò si debbe essenzialmente allo spirito vivificante che trasfondeva nel mondo Romano, il Cristianesimo. Le condizioni giuridiche che l'Impero fece alla Chiesa, impedirono, è vero, e scemarono di molto l'efficacia reintegratice della nuova religione sulla vita civile di quel mondo, ma non è men vero che essa vi recò non lieve incremento ai principj dell'ordine morale, e se non potè sanare l'Impero si fu perchè questo aveva le cause del suo decadimento nelle ragioni stesse della propria esistenza, perchè cioè costituiva una negazione permanente sistematica delle libertà che egli, dalla sua origine era condannato a combattere dovunque essa sorgesse, a soffocare dovunque potesse respirare. — Fu lo spirito di libertà del Cristianesimo che gli rese sospetto dapprima, e gli fece respingere i Cristiani; fu lo spirito di indipendenza della Chiesa che lo indusse dappoi a stringere con lei i nodi che, ove non fosse stata dotata di vigorosa complessione, dovevano soffocarla.

Sotto l' Impero tutto infatti diminuisce; la scala della personalità si abbassa dovunque non è libertà. Gli ultimi grandi uomini del periodo imperiale erano di sangue straniero. Così al despotismo che deprime i grandi cuori, deve attribuirsi la pochezza degli uomini che governavano l' Impero e ne formavano gli eserciti, e non alla mitezza che induceva negli animi il Cristianesimo, mitezza onde non fu impedito che si segnalassero per esimia virtù militare, sotto le aquile romane le prime legioni Cristiane quando questa virtù figlia della libertà non era ancora spenta negli eserciti imperiali, nè che fra i primi del mondo sieno nei tempi moderni considerati gli eserciti Cristiani. — Il vecchio mondo romano si disfaceva per difetto di libertà, l' Impero moriva, per così dire, di morte naturale, le sue spoglie divenivano fortunatamente preda di popoli che nati nelle libertà portavano con se stessi la forza morale e fisica, necessaria per conservarle.

L' Impero, qualunque sia il giudizio che si porta sull' opera sua, che certo non fu senza una grande importanza sullo svolgimento dei destini del mondo occidentale, aveva fatto il suo tempo, nè per l' onor della patria che egli aveva uccisa sapremmo rimpiangerlo, nè preferire il governo degli Antemii e degli Augustoli ai governi dei Teodorici e dei Clodovei. — Il mondo spetta, per diritto naturale, ai vivi. Ora non vi eran di veramente vivi nell' immenso territorio dell' Impero che la Chiesa e la barbarie: dalla loro unione nascevano invero le nazioni Latino-Germaniche che formano l' Occidente moderno, senza che in essa si perda il principio unificatore romano, poichè la Chiesa porta seco questo principio scompagnato dalle cause che l' avevano reso meno efficace nell' Impero.

La posizione giuridica che la Chiesa aveva acquistata, o per dir meglio, che le era stata imposta nell' alleanza coll' Impero e che era stata causa di abbassamento esteriore per lei, diventa ora, rispetto ai nuovi dominatori, un titolo onde

si legittima l'azione che tanto sotto l'aspetto temporale quanto sotto l'aspetto spirituale, è chiamata per un grande ciclo storico ad esercitare sul mondo; ciclo nel quale essa occupa, più che non usurpa, nell'interesse dell'unità esteriore della Cristianità, molti dei diritti spettanti alla potestà civile nei diversi stati che si innalzano in seguito alla conquista dai frantumi del colosso imperiale. — Quest'occupazione dei diritti della potestà civile, onde nasceva il sistema che col nome improprio di Teocrazia del medio evo, è ordinariamente chiamato, e che a tutela della libertà e della religione oppugniamo oggi con tutte le nostre forze, vuolsi, considerandola in quel tempo, ritenere siccome favorevole alla fusione delle razze conquistatrici colle razze vinte, alla costituzione dei novelli stati, ed alle condizioni pure della libertà civile.

Comecchè unita all'Impero la Chiesa non si mostrò mai avversa ai barbari, i suoi missionarj anzi loro portavano la fede che già sottommetteva una parte di essi alla sua autorità, molto tempo prima che avessero violato il territorio dell'Impero. Essa non li chiamò, ma quando ebbero invaso questo territorio però non trovò, nè lo poteva, nel suo cuore alcuna ripugnanza verso i nuovi venuti, anzi non scorgendo in loro che una ricca messe all'opera sua spirituale, si mostra, come abbiam visto nell'introduzione storica precitata, sommamente tenera verso i medesimi; ai quali incute immediatamente il più grande rispetto, laonde sia poi resa facile tanto, la loro intera conversione. — Essi sono compresi di rispetto dinanzi alla maestà della Chiesa; la sua gerarchia, la sua potestà che si mantiene rispettata ed incontestata senza la sanzione della forza, in mezzo a tanta ruina di ogni principio di autorità civile, li empie di una feconda ammirazione.

La Chiesa ebbe invero grandemente a patire per gli sconvolgimenti e per le incomensurabili ruine che accompagnarono l'invasione barbarica, ma sia

per la virtù del suo principio, sia per le necessità proprie della conquista, essa si rifece e si riordinò ben presto nelle diverse provincie, talchè si presentasse ai conquistatori, non ancora ben stabiliti nelle medesime, siccome legittimamente in possesso non che del governo religioso, di una larga parte del governo civile delle popolazioni vinte: alle quali conferendo ad assodarla, rendeva men dure le condizioni e l'umiliazione della conquista. Così a tutela delle razze vinte onde usciva e delle quali professava il diritto, come pure a vantaggio delle razze trionfanti, cui era institutrice e amica e delle quali coll'arma della parola intraprendeva a sua volta la conquista, la Chiesa si trovò effettivamente nel possesso quasi incontestato, non solo di tutte le libertà necessarie alla sua missione spirituale, ma sì pure di una cospicua parte del governo civile in tutti i novelli stati: dove il Clero assunse, come vedemmo altrove, a rappresentare in faccia ai conquistatori, non che gli interessi della gerarchia ecclesiastica, quelli dei vinti e delle razze latine in generale. — La qual cosa spiega l'immensa popolarità di cui godeva il Clero in quegli aspri e tortuosi tempi, e legittima l'influenza che fuori della sfera spirituale esercitava quindi sopra le razze ed i principi di origine barbarica. Non vuolsi però dimenticare che la superiorità della coltura clericale accresceva ancora le ragioni di simile influenza. —

Una conquista relativamente recente, quella dell'Impero Orientale fatta dagli Ottomanni, ci mostra come accadesse che il Clero Latino potesse, e per certi rispetti dovesse, dopo l'invasione dei barbari, assumere una sì larga parte del potere civile. Il Clero Greco, riservato il governo politico e militare ai conquistatori, assunse per l'autorità stessa di questi, quasi solo, e lo ha conservato fino al Tanzimat, cioè fino agli ultimi tempi, il governo civile sulle popolazioni Cristiane, conferendo con ciò a rassodare la conquista Ottomanna, ma

senza tentarne come fece il Clero Latino, il riscatto civile dei vinti, la loro reintegrazione politica e la fusione delle razze: opera quest'ultima che l'antagonismo religioso rendeva è vero qui difficile se non impossibile. Quest'esempio serve non solo a spiegare la larga parte che la Chiesa prese nel governo degli stati dopo la conquista, ma serve altresì a dimostrare i servigi considerevoli che in quel periodo rese alla causa di tutti i progressi civili. L'uso che in paragone del Greco, il Clero Latino fece dei diritti occupati nel dominio della potestà civile, legittima a suo riguardo questa temporaria occupazione, la quale poi perde della sua legittimità, a misura che la potestà cui tali diritti appartengono, è posta in grado di esercitarli.

La Chiesa portava dalla sua unione coll' Impero un organamento nel quale aveva introdotti gli elementi di vita di cui l'Impero non seppe per le ragioni prenunziate animarlo; portava una gerarchia di funzioni, di uffizj e di giurisdizioni rispondenti a tutti i bisogni di una grande società, portava nello stesso tempo la legislazione e la giurisprudenza nelle quali l'Occidente aveva trovate le condizioni giuridiche della sua unità esteriore. Entrando nella Chiesa quindi le razze conquistatrici si trovano per tutti questi rispetti avvegnacchè esse continuino a professare per lungo tempo il loro diritto proprio, strette e ben tosto modellate dalla forma ecclesiastica. E siccome nei vincoli dell' Impero, la Chiesa pigliava esteriormente la forma dello Stato, così entrando gli stati della conquista nei vincoli della Chiesa, prendono la forma esteriore di questa. Si ha ancora perciò negli stati la forma imperiale, ma diversamente temporale, ma divenuta capace di contenere nelle condizioni dell'ordine, la libertà che vi recano le razze barbariche. — Da questo fatto, da questa azione universale della Chiesa, si rileva il perchè malgrado la polverizzazione dei territorj che seguì la conquista, tutti gli Stati che ne sorsero abbian conser-

vata quasi senza eccezione la stessa forma.

E non poteva essere altrimenti. I Vescovi diventano i primi Consiglieri delle Corone barbariche; sono sempre intorno alle medesime, così quando si tratta di regolare le condizioni delle razze sottomesse che essi in fatto rappresentano, e quelle delle rispettive Chiese, come quando si tratti di regolare gli interessi stessi delle razze dominanti. Le leggi dette romane scritte pei vinti, come quelle che son fatte in questo periodo pei vincitori, portano fortemente tutta l'impronta ecclesiastica. Non deve perciò recar meraviglia che la Chiesa fatta così legislatrice, sotto il nome dei Re Barbari, venisse a fare a se stessa, la parte che per la sua superiorità, se non per la sua missione, le spettasse la parte cioè del leone nella ripartizione del potere. — Noi abbiam detto altrove come verso Roma antica, atteso il carattere universale del suo diritto, fossero attratti tutti i popoli. Una simile attrazione per le stesse ragioni si manifestò pure col consolidarsi della conquista verso la Roma moderna; in quest'epoca i vincitori ed i vinti tendono tutti a porsi sotto la tutela della sua autorità, sicchè si posso dire piuttosto avere le nazioni volontariamente abdicati i loro diritti in mano a lei, che averli essa usurpati.

Il sistema beneficiario sul quale in questo periodo si stabilisce la conquista e prende radice sul suolo, è forse d'origine ecclesiastica più che civile. Nell'impero vediamo bensì il benefizio militare stabilito sulle frontiere del territorio Romano. Ma il sistema benefiziario non diventa la base dell'ordine politico se non se dopo che la Chiesa è già stabilita su questa base. Egli è sotto i Carolingi che, tanto le funzioni Ecclesiastiche quanto le civili sono egualmente assise sopra benefizj. Carlo Magno, il primo imperatore barbaro Cristiano, confonde per molti rispetti gli uni cogli altri i benefizj, talchè sotto di lui le due gerarchie, come nell'antico impero, tendono ad identificarsi; con que=

sta differenza essenziale però che mentre nell' antico impero tendevano a confondersi sotto la supremazia civile, nel novello si confondono sotto la supremazia ecclesiastica.

Il nuovo imperatore d'occidente è invero un Capo spirituale, il quale però nello stesso modo che lo spirito prevale sul corpo, prevale agli occhi dei fedeli sul Capo temporale, che gli è per vero giuridicamente e religiosamente subordinato; poichè la prima condizione per ottenere la Corona imperiale, si è di essere in comunione di fede col Capo supremo della Chiesa non solo, ma di essere gradito a questo. Le nazioni Cristiane non potrebbero avere un Capo temporale che non fosse ortodosso: l'ortodossia dall' ultimo grado della scala sociale fino al più alto è la condizione essenziale dell' esercizio dei diritti e dei privilegj che a ciascun grado di codesta scala appartengono. — Quindi la necessità della consecrazione degl' imperatori e degli altri Principi che presiedono alle nazioni cristiane, il che implicava nella potestà ecclesiastica non solo il diritto di rifiutare o di togliere per questo mezzo la corona a coloro che per elezione o per eredità eran chiamati a portarla, ma quello pure di prosciogliere dal dovere di obbedienza i sudditi verso i Principi che essa avrebbe dichiarati esclusi dal benefizio della comunione Cristiana.

La ricostituzione dell' Impero d' Occidente è il momento in cui la Chiesa assume colla consacrazione di Carlo Magno, questa supremazia sopra la potestà civile, onde l' origine di tanti guai e di tante scissure quindi nella Cristianità. Questa supremazia che tende a fare degli stati Cristiani, anzi del mondo intero, (poichè i Principi dei popoli Cristiani hanno dalla Chiesa il mandato di conquistarlo, come essa ha da Dio quello di convertirlo), un solo stato, a capo del quale sta il Pontefice Romano. Tutti gli altri Principi non escluso l' Imperatore, sono tenuti come benefiziarj della Santa Sede. —

È questo il più grande ed insieme il più spaventevole concetto di governo che abbia mai potuto concepire lo spirito umano; spaventevole per le sorti della libertà e più ancora per quelle della Religione.

Nè si creda che il mostruoso concetto sia rimasto solo allo stato di dottrina, poichè se non ha potuto esser ridotto in atto in tutto il mondo, potè esserlo per molti secoli, comecchè assai imperfettamente, malgrado le proteste della religione, in quasi tutto l'Occidente, dove non esiste uno Stato di qualche importanza che non abbia visto alcuno dei suoi Principi, o balzato dal Trono, o gravemente pregiudicato nei suoi diritti Sovrani, per l'uso che Roma faceva della sua pretesa supremazia contro di lui. Quale è la nazione Cristiana che le coercizioni ecclesiastiche non abbiano più o meno fieramente percossa? — La storia d'altronde ci dimostra ad ogni piè sospinto, quanto costasse per molti secoli ai governi, l'incorrere a questo riguardo della supremazia nella disgrazia di Roma.

Nè furono meno questi, abusi soltanto di qualche Pontefice ambizioso. I Concilii generali Latini che susseguirono l'epoca indicata, consacrarono apertamente il principio teocratico della supremazia della Chiesa, tanto in ordine allo spirituale quanto in ordine al temporale sopra tutti gli Stati Cristiani, i quali durante un certo periodo, non sembran sussistere in diritto, se non se perchè, avendo Cristo resa la Chiesa incapace di usare della forza, ha mestieri dell'intervento dello Stato per tutelare se stessa, o per dare una sanzione temporale alle sue sentenze. Lo Stato, nel medio evo, scompare sotto la veste ecclesiastica, la quale non gli lascia scoperto che il braccio che tiene la spada al servizio della Chiesa: il braccio secolare.

Le nazioni ed i Principi che si mostrarono i più devoti alla Chiesa, ebbero da lei il più valido sussidio, talchè sieno venuti in grandissime potenze. Così contribuì a sciogliere le nazioni meno sottommesse. Quanti stati non hanno perduto

l'autonomia per non aver inclinata la fronte dinanzi a questa formidabile potenza! — Non accenneremo alle prodigiose intraprese da essa iniziate o compite sotto il suo indirizzo, se non se per mostrare quanto questa supremazia fosse reale ed efficace.

Noi abbiamo adombrate le fasi diverse delle relazioni della Chiesa collo Stato dal momento in cui per la caduta dell' antico Impero, la Chiesa si prosciogliera in fatto dai nodi coi quali la potestà civile l'avviluppava e l'ritenera in condizioni depresse, fino a quello nel quale, invertite le parti, la Chiesa stringe nei suoi vincoli, gli Stati del redivivo Impero, e vi costringe la potestà civile in condizioni assai più umili e serve che non furono mai quelle in cui la potestà ecclesiastica fu tenuta sotto l'antico. — I fautori di codesta pseudo-teocrazia dell'età di mezzo, istituiscono un paragone fra i risultamenti del sistema anteriore alla conquista e quello del sistema posteriore alla medesima, e quindi invitano i propugnatori della supremazia dello Stato a pronunciare.

Noi che condanniamo egualmente i due sistemi, siamo più liberi nel giudicare.

Non si può negare che nel periodo della conquista ed in quello altresì della sua supremazia politica, la Chiesa non abbia compite grandi e maravigliose cose a profitto della Repubblica Cristiana, noi stessi ci siamo e qui ed altrove, fatto debito di riconoscerlo; ma non ci sentiamo perciò meno sollevato l'animo nel sapere quel periodo ben lontano da noi, e nello scorgere nei progressi dello spirito umano la guarentigia che non sarà forse per riprodursi mai. — Brutto è il regime della supremazia dello Stato sulla Chiesa; ma ha sempre questo di rassicurante che, l'incompetenza morale della potestà civile a governare le cose della coscienza è così evidente, che si scalza in questa potestà ogni qualunque competenza legale a tale riguardo, in guisa che la libertà della

Chiesa e quella della coscienza non possano mai essere troppo lungamente oltraggiate in codesto regime. Per converso l'incompetenza della potestà ecclesiastica a governare le cose civili, che per noi non soffre dubbio, non è egualmente confessata dalla Chiesa, la quale al contrario, partendo dal principio che coloro che han mandato di governare le anime nell'ordine degl'interessi spirituali, sono senz'altro, abili a governarle nell'ordine degl'interessi temporali, inclina senza scrupolo ad invadere il dominio dello stato o quanto meno, a subordinarsi la potestà civile.

I pericoli della supremazia dello Stato, nello stadio Imperiale, furono esteriormente gravi assai per la Chiesa; pure essa non aveva che a tenersi ferma al suo principio per uscirne incolume. I pericoli della supremazia della Chiesa sopra lo Stato, nell'età di mezzo, portavano alla teocrazia cioè all'annientamento dello Stato, e di tutte le libertà che in esso hanno tutela; portavano indietro fino alla schiavitù totale dello spirito alla ruina dell'arbitrio, fino alla negazione della coscienza alla quale nella teocrazia si sostituisce l'istituzione pubblica. Fortunatamente i principj che la Chiesa aveva dichiarati al mondo reagirono contro le sue tendenze politiche d'allora, ed impedirono che essa precipitasse nell'abisso teocratico.

Noi deploriamo le violenze che furono fatte dai Principi alla Chiesa, nell'epoca delle grandi lotte tra l'Impero ed il Sacerdozio, e siamo disposti a riconoscere che nella maggior parte dei casi, in cui tale lotta si accendeva, la buona causa secondo le idee di quel tempo, fosse dal lato della Chiesa; pure stimiamo che combattessero, avvegnacchè inconsci dell'opera loro, per la causa della libertà e per quella dell'avvenire stesso del Cristianesimo nel mondo, i Sovrani che allora contrastavano alla Chiesa il dominio di Cesare.

Non si cessa dal dire che son figlie del periodo della supremazia le

libertà, di cui van più liete le nazioni moderne. Noi non neghiamo il fatto che anzi abbiam cercato per quanto il comporta l'ordine dei nostri studj di porre in evidenza; se ben si guarda però si vedrà che tali libertà furono dalla Chiesa promosse principalmente negli Stati ove la sua supremazia era contestata, di rado per non dire mai, laddove questa supremazia era assicurata.

Essa eccitò lo spirito di libertà in Italia ed in Germania contro gl'Imperatori indocili al suo freno; lo eccitò meno assai in Francia dove ebbe quasi sempre devote le diverse dinastie di quei Re, i quali si sono sempre fatto un vanto di essere i campioni della Chiesa, ond'ebbero il titolo di Cristianissimi, titolo di cui seppero approffittare. La veggiamo in Inghilterra coi Re Normanni e coi Plantageneti, ora favorevole ora contraria alle libertà, secondo la maggiore o minor devozione di questi Principi verso di lei.

E senza voler contestare i servigi resi dalla Chiesa per questa via alle libertà, diremo che essa faceva spesso, allora, ciò che nei moderni tempi han fatto alcuni governi i quali, per combattere l'influenza della Chiesa, favorivano con deplorabile esempio le dottrine e gli scritti che avevano per fine di scalzare nella mente e nel cuore dei popoli, il rispetto dovuto ai principii onde emana la sua autorità; così fece la Chiesa caldeggiando spesso la libertà politica per scalzare l'autorità di coloro che la sua supremazia oppugnavano.

In ogni modo la Chiesa ha bisogno per se, di libertà; quando essa non la trova nè in fatto nè in diritto negli ordini dello Stato, aspira necessariamente al potere, va a cercare cioè la libertà là dove è salita. Il solo mezzo efficace di preservare la Chiesa da questa necessità e lo Stato dai pericoli che ne conseguano, è quello di assicurare a lei la più larga libertà. L'impossibilità di rinvenirla altrove che nel potere portò appunto nel medio evo la Chiesa ad assicurarsela nella supremazia politica dove divenne poi pel fatto cagione

di remora allo sviluppo delle istituzioni, che secondo i principj del Cristianesimo essa doveva promovere, poichè lo spirito di Dio, è libertà.

Lezione XXII.

— Delle Chiese nazionali e del sistema dei Concordati —

La terra è stata in ogni tempo la guarentia di fatto, ed il titolo principale dei diritti politici. Tutte le grandi istituzioni dei popoli tendono perciò a prendere effettivamente radice nel suolo su cui sono stabilite. A questa tendenza, diremo così materialista, non isfugge la più spirituale delle istituzioni, cioè la Chiesa; la quale appena fatta giuridicamente capace di possedere, si vede dovunque prendere sì largamente possesso della terra che già l'Impero sentì la necessità di temperare nell'interesse della società civile, questa straordinaria inclinazione del Clero verso il suolo. — Inclinazione che si spiega pel fatto appunto che nei possessi prediali la Chiesa trovava quelle condizioni di indipendenza e di libertà esteriori, di cui venne provato maggior bisogno da che per l'alleanza collo Stato, era divenuta una potestà nel dominio del diritto pubblico.

Dopo la caduta dell'Impero, essa porta, come abbiam visto, il concetto prediale del benefizio ai conquistatori, i quali vanno vagando e combattendosi secondo le inclinazioni della propria razza, finchè appunto sul tipo della Chiesa non vengono i loro governi a prender radice ed a consolidarsi nei territorj occupati. Ma il benefizio civile e militare si trasforma ben presto, per la necessità delle cose, in feudo, diventa cioè ereditario, mentre pel celibato conservato nella Chiesa, il benefizio ecclesiastico conserva il suo carattere primitivo. — Il feudo di più, benchè sia sempre riputato una porzione delle terre fiscali, tende a sfuggire insieme coll'uffizio pubblico che vi è annesso, alla dipendenza della Corona dal cui demanio è originariamente preso, ma non staccato.

Ora, quantunque il benefizio propriamente detto, cioè il benefizio ecclesiastico non abbia la stessa origine del feudo in ciò che in generale è il prodotto di largizioni private, e non come quello una parte del demanio della Corona, pure per ragione dei diritti e delle franchigie che sono annesse al feudo, inclina ad assumere il carattere feudale, con questa differenza nonpertanto che, mentre il feudo tende a staccarsi dalla Corona, il benefizio al contrario propende sempre più verso di questa. Quindi ai grandi beneficiarj sono riconosciuti i privilegj, e diritti politici analoghi a quelli di cui sono in possesso i grandi feudatarj, e così discendendo nell'ordine dei benefizj, come in quello dei feudi. — Oltreciò la Corona, invece di concedere i feudi, che divenuti vacanti per un titolo qualunque, si devolvevano al loro demanio, a mani laicali, nelle quali per l'eredità si sottraevano per un tempo indefinito al demanio stesso, preferirono bene spesso il concederli al Clero dalle mani del quale ricadevano continuamente per la ragione appunto del celibato, al demanio medesimo; onde poi in essa Corona un mezzo di influenza grandissima tanto sulla Chiesa in generale, quanto sullo Stato.

Così una buona parte dei grandi feudi, sì in Italia che in Germania, furono dati dagl' Imperatori, ai Vescovi. La Dieta Germanica fu perciò fino alla Riforma ed anche dopo, piena di Principi ecclesiastici. Lo stesso accadeva in Inghilterra, dove invero fino allo scisma il numero dei Pari spirituali sedenti in Parlamento al titolo di tali feudi era superiore a quello dei Pari secolari. Ciò che si dice di codeste nazioni, deve dirsi in generale pure delle altre. Si aggiunga a ciò che nell'epoca in cui tutte le terre che restavano libere in fuori del sistema feudale, cercarono per la via, o delle raccomandazioni o delle oblazioni, di procacciarsi i vantaggi e la sicurezza relativa risultante da questo sistema, si videro queste terre porsi, sia per la mitezza naturale della Signoria clericale, sia per la bontà

riconosciuta delle giurisdizioni della Chiesa in più grande copia nella dipendenza dei feudi ecclesiastici. — Onde fosse poi che per ragione di queste raccomandazioni ed obblazioni, un gran numero di benefizj rimasto fin d'allora puramente clericale, assumesse carattere di feudi, ed alla giurisdizione ecclesiastica aggiungessero le giustizie feudali.

Risultava da tutto ciò che la Chiesa acquistasse dovunque un'immensa posizione territoriale ed una corrispondente posizione politica intorno alle Corone, presso le quali il Clero non rappresenta più, come all'epoca della conquista, gli interessi dei vinti, gli interessi delle classi popolari, ma sì principalmente gli interessi della gerarchia ecclesiastica; rappresenta cioè la Chiesa territoriale, o per meglio dire la Chiesa feudale, nella quale si manifesta in ogni stato una tendenza pronunciata a staccarsi disciplinarmente dal suo centro naturale, per rannodarsi più strettamente al suo centro temporale, cioè alla Corona; tendenza onde originano con grave pericolo di scisma le Chiese nazionali. — In queste Chiese devesi in parte ravvisare la culla degli stati moderni; vi ha un tempo invero nel quale per la deserzione dei grandi feudatarj propriamente detti dalle corti Reali dai Parlamenti, prima che vi paressero i mandatarj delle classi popolari, lo stato è rappresentato intorno al Re quasi esclusivamente dai Signori ecclesiastici.

E siccome i comuni liberi che appajono in questo stadio, si costituiscono in mille modi e crescono pel lavoro, sotto l'influenza della Chiesa e principalmente nei feudi di lei, accade che se l'apparire dei loro rappresentanti intorno alle Corone, riesce contrario alle feudalità ereditarie, conforta più che non diminuisce l'influenza delle feudalità vitalizie, cioè del Clero, il quale d'altra parte a malgrado di alcune momentanee differenze, conserva sempre, attesa la sua missione spirituale, una grande azione sopra le classi popolari.

Tali sono le basi sulle quali per la sua costituzione feudale, si trova assisa giuridicamente la superiorità politica della Chiesa nell'età di mezzo. Ecco come si trovano pel vincolo territoriale, il più strettamente legati fra loro lo Stato e la Chiesa. In questo vincolo erano riposte le cause dei più grandi dissidi tra i Troni e la Sede Romana, tra il Sacerdozio e l'Impero.

La gerarchia ecclesiastica a Capo della quale è il Papa, si trova per le ragioni dei feudi sui quali è stabilita, in una stretta dipendenza dai Principi Sovrani del territorio. Laonde accade che le Chiese delle varie nazioni sieno nella condizione difficile di chi deve servire a due padroni, per diverso titolo egualmente legittimi: esse dovevano essere sottommesse tutte al loro Capo Spirituale, e ciascuna al suo Capo Temporale. — Il Clero si trova perciò avere il cuore diviso tra la potestà che può conferirgli, ed eventualmente toglierli i benefizj, e quella che può conferirgli e toglierli la giurisdizione, che sola lo rende capace di possederli e di usufruirli.

La terra attira. I figli dell'aristocrazia feudale entrati in gran numero nella gerarchia ecclesiastica, verso la quale erano appunto attratti principalmente dai grandi benefizj, fanno sempre più inclinare le varie Chiese dal lato delle Corone, le quali si fanno sollecite di sostenere le pretese libertà delle medesime, contro l'autorità disciplinare della Sede Pontificia. — Epperò contro questa sede, i Principi guarentiscono ad esse la franchezza delle elezioni, riserbando a se stessi il diritto di conferire i benefizj, cui sono annesse giurisdizioni od obblighi di servizio feudali. — La qual cosa pone le Chiese nazionali in uno Stato di quasi scisma colla Chiesa Cattolica Romana, e tende di più pel disordine che quindi si introduce nel Clero, a trasformare i benefizj in veri feudi ereditarj nelle famiglie degl'investiti, non solo, ma si pure nella loro spuria discendenza.

Noi abbiamo detto altrove come un grande Pontefice, Gregorio VII, con una vigorosa riforma salvasse la Chiesa e le ragioni della nostra civiltà, dai pericoli immensi che loro faceva portare un sì miserando stato di cose. Egli è da questa riforma che comincia propriamente la lotta fra l'Impero ed il Sacerdozio, che ha riempito un largo periodo del medio evo, e che ha continuato quindi malgrado diverse tregue e paci, fino ai tempi moderni.

L'oggetto della lotta che si produsse non che in Germania ed in Inghilterra, in Francia, e generalmente in tutti gli Stati dove si era svolto il sistema feudale, era il diritto cui la potestà civile e l'ecclesiastica pretendevano egualmente, l'una a titolo spirituale, l'altra a titolo temporale di nominare ai grandi benefizj. — Le Chiese nazionali erano divise secondo vi predominavano i benefizi o i feudi, perchè le une sostenevano i diritti dei Principi colla Santa Sede, a condizione però sempre che questi avrebbero mantenuto in favore delle medesima una certa libertà nelle elezioni; le altre sostenevano colla stessa riserva la Santa Sede contro i loro principi; ciascuna di esse era ancora interiormente divisa per ciò che concerneva la parte che sarebbe lasciata alla Corona, o secondo i casi, alla Santa Sede sulle temporalità ecclesiastiche in generale.

In questa i Parlamenti, le Diete, gli Stati Generali, convocati in alcune nazioni per la prima volta a questo fine, e sui quali esercitavano sì grande influenza sia perchè ne facevan parte, sia per altri motivi, le Chiese nazionali, si pronunciarono, come abbiam visto altrove, in favore dell'indipendenza temporale delle Corone contro le pretese della santa Sede in proposito. Non pertanto si presentiva fin dai primordj della controversia come sarebbe andato a finire. Si previde cioè, che malgrado le decisioni di questi grandi corpi, la quistione sarebbe sciolta da un lato in favore della Sede Romana, e dall'altro in favore delle Corone a carico della libertà delle Chiese nazionali e delle pubbliche franchigie in generale.

La lotta finiva invero, come si direbbe oggi, diplomaticamente, pel mezzo dei compromessi che assunsero il nome di Concordati, per cui la Santa Sede e i Principi sembrano, per ispirito di concordia Cristiana, recedere dalle rispettive pretese, per dividersi alla maggior gloria della Chiesa universale, e ad incremento morale delle Corone Cattoliche, le spoglie e le libertà delle Chiese nazionali, i privilegi delle quali in ordine alle elezioni furono attribuiti ai Principi, riservando alla Santa Sede il diritto esclusivo di confermare le elezioni medesime, non disgiunto questo alto diritto da cospicui vantaggi dell'ordine temporale. — Da quello di Worms fino a quello di Bologna, e da questo in poi, tutti i concordati coi Principi o colle Repubbliche che erano nella comunione della Chiesa di Roma, sono stati stipulati su questa base.

Noi non rimpiangiamo le Chiese nazionali in se medesime, nel sistema delle quali vedevamo un pericolo ben più grande che in quello dei Concordati che il principio della separazione meno offendono. Ma siamo costretti però di vedere in quest'ultime convenzioni l'inauguramento di un ordine di cose incompatibile colle condizioni dell'indipendenza esteriore degli Stati e colla loro libertà interiore, senza che perciò sia assicurata alla Chiesa la libertà onde ha mestieri per compiere l'alta sua missione ristauratrice. In quest'ordine di cose la potestà spirituale, l'autorità ecclesiastica si è tramutata in una Potenza (attribuiamo a questa parola il significato che ha nel linguaggio diplomatico), la quale stipula da pari a pari sul piede della uguaglianza colle Corone, sopra gli oggetti che sono in generale della propria esclusiva competenza delle medesime, alla sola condizione di riconoscere in esse il diritto che a titolo di guardia feudale apparteneva loro in principio da lungo tempo, il diritto che secondo la legge comune della Chiesa, è attribuito in generale a tutti coloro che forniscono la dote di un benefizio, il diritto cioè di presentare alla Santa Sede

candidati aventi le qualità canoniche, necessarie per essere da lei confermati Vescovi. — A ciò si riduce invero, se ben si esamina, la concessione che Roma fa alla Corona, non dei suoi diritti, ma di quelli che spettavano alle Chiese loro, mentre le Corone cedono e riconoscono molti dei privilegj di cui le rispettive Chiese erano in possesso per concessione loro, a una curia che nel sistema novello veste il carattere di una vera Potenza straniera.

Non è veramente che sotto il regime concordatario che la Santa Sede, la quale consente già volontieri di essere designata sotto la qualificazione men che spirituale od ecclesiastica, temporale e politica di Corte Romana, mantiene presso i governi con cui è stretta per concordati, legazioni permanenti al fine di vegliare appunto a tener mano all'esecuzione delle guarentigie contenute in tali convenzioni. — In queste legazioni devesi vedere l'origine della diplomazia moderna, che sull'esempio della Pontificia, non prende piede veramente che dopo il trattato di Westfalia, quando cioè per mantenere l'osservanza delle guarentigie di questo celebre trattato, simili legazioni permanenti furono riconosciute necessarie.

Le legazioni Romane servirono a stringere le Corone con Roma, al fine di domare le Chiese nazionali. Ma come il risultato dei concordati oltrepassava d'assai lo scopo, e lo mancava per molti rispetti e per questo principalmente che l'indipendenza della legislazione degli Stati si trovava grandemente sopperchiata in fatto da una legislazione straniera, si venne quindi fortemente reagendo contro il regime concordatario, pel mezzo delle Magistrature civili, alle quali si attribuì la cognizione di una gran parte delle cause che secondo le leggi della Chiesa e nelle giurisdizioni di questa, volevano essere risolte.

Per questa via le Corone cercavano a reintegrarsi come per isbieco nei mal ceduti diritti, talchè poi si venisse al proposito introducendo negli Stati Cattolici una politica così contraria alle libertà della Chiesa, che i Concordati ese=

guiti sinceramente divenivano incompatibili colla indipendenza della potestà civile. — Questa politica che si traduce in atto per l'esercizio del convenuto patronato delle Corone in ordine ai grandi benefizj, e per quello del diritto che esse non senza ragione, dopo i concordati, assumevano di concedere o di ricusare l'esecuzione delle previsioni della Santa Sede, ebbe per risultamento di abbassare in fatto, rispetto alla potestà civile le Chiese nazionali al punto che alcune di esse decoravano il sistema onde erano così tenute in istato di servitù, col nome delle antiche libertà.

Il regime dei concordati, nel quale la monarchia Sabauda entrava fin dal XV.° secolo per quello che si stipulava tra Nicolò V ed il Duca Lodovico, fu nonpertanto considerato da alcuni statisti d'allora e sopratutto dai Giurisperiti del Risorgimento, intorno all'influenza dei quali sul loro tempo abbiamo parlato altrove, come un grande progresso civile, e ne era uno in fatti, secondo le idee loro in quanto emancipavano interiormente le Corone dalle rispettive Chiese, mettendo il temporale sotto le mani Regie, come era un progresso civile tutto ciò che nello stesso senso tendeva ad abbassare la feudalità. — Non così s'intese però dalle nazioni sotto l'aspetto politico. Non così la Chiesa, considerata in generale, intese questo sistema sotto l'aspetto delle libertà ecclesiastiche.

I Concilj di Costanza e di Basilea sono una protesta contro il medesimo. Questi grandi consessi vi vedevano la rovina delle Chiese nazionali, e con essa, una grande minaccia per l'universale. Il pregio in cui la Francia, sì devota sempre alla Sede apostolica, tenne invariabilmente i principj contenuti nella prammatica attribuita a S. Luigi, nella quale sono descritte le libertà della Chiesa Gallicana; l'attaccamento che mostrò quindi per la prammatica di Bourges, che porta il nome di Carlo VII, nella quale le libertà descritte

nella prima, sono appoggiate ai canoni del Concilio di Costanza. Il contegno tenuto dall'università di Parigi, che era riputata tener la chiave della Chretientè della nazione francese, quando la prammatica di Bourges fu pel concordato di Bologna tra Leone X e Francesco I, abolita; la ricusa apposta dal Parlamento di Parigi all'interinazione di questo concordato, ed il frequente rifiuto di dargli esecuzione dopo che, secondo le forme di quel tempo, fu costretto ad interinarlo; tutti questi sono fatti che pongono in chiaro, qual fosse allora il sentimento generale sul regime che riceveva una sì grande estensione nel Concordato di Bologna.

Questo concordato veniva proclamato in seno al quinto concilio Lateranense nel quale si celebrò per uno dei più grandi trionfi della Sede Apostolica, l'abolizione della prammatica di Bourges. Ma Dio aveva permesso che anche nella sua Roma non lontana dal Campidoglio, sorgesse la rocca tarpea. Così mentre questo Concilio inneggia a Leon X, e porta più alto che mai la supremazia della Sede apostolica in ordine al temporale di tutte le Chiese, si ode già rumoreggiare dalla Germania e tutt'intorno nel mondo Cristiano la grande rivoluzione religiosa, che rompendo ad un tratto l'economia dell'età di mezzo, doveva in un col centro dell'autorità ecclesiastica, porre in sì gravi cimenti l'unità morale e politica dell'occidente.

— Lezione XXIII —

Dei rispetti delle due potestà negli stati moderni, e delle — dottrine Gallicane in proposito —

Le libertà delle Chiese nazionali sono sacrificate al principio di autorità, tanto nell'ordine spirituale quanto nell'ordine temporale, mediante i concordati che sotto diverse forme e denominazioni, sono mano mano stipulati fra

la Sede Apostolica ed i governi degli Stati Cattolici. Perduta la libertà delle elezioni, queste Chiese perdono nello stesso tempo la posizione politica che, a titolo della loro posizione beneficiaria, occupavano negli Stati. Essendo invero le elezioni loro passate pei concordati nelle mani dei Principi, accade in fatto, come abbiamo già avvertito, che nei poteri politici il Clero non rappresenti più che subordinatamente a quelli della Corona, gli interessi della Chiesa, e manchi poi in conseguenza di ciò nelle nazioni, quell'elemento di ponderazione politica che le Chiese esercitavano nell'economia anteriore, tanto rispetto alla Corona, quanto rispetto agli altri poteri. — Anzi queste Chiese conferiscono ad accrescere tanto la potestà regia che essa, non potendo più essere nè equilibrata nè contenuta da nessuna altra forza volge nella maggior parte degli Stati all'assolutismo.

Ma se il principio d'autorità temporale sembra aver ricevuto grande incremento dall'abbassamento morale e politico delle Chiese nazionali, non è così in fatto, ed è agevole il comprenderne la ragione, del principio d'autorità spirituale, poichè se Roma pei concordati ha fiaccate e distrutte in queste Chiese, le libertà onde poteva venire qualche resistenza alla sua autorità unificatrice, le ha rese nello stesso tempo incapaci di venire senza il concorso della potestà civile in soccorso di quest'autorità, quando in essa non gl'interessi della Curia Romana, ma quelli della grande unità cattolica fossero minacciati. Noi abbiam detto altrove che nel sistema delle Chiese nazionali vi era sempre il pericolo di uno scisma in potenza. Ma questo pericolo aumenta anzichè diminuire il numero dei concordati che, destituendole di ogni autonomia, lega le loro sorti a quelle dei governi sotto la mano dei quali sono poste.

Si scorsero invero le conseguenze di questa nuova condizione di cose nel periodo del grande sconvolgimento della Riforma, dove secondo gl'interessi

ed anche talora, secondo l'impulso momentaneo dei governi e dei partiti politici dominanti, veggiamo il Clero di tali Chiese inclinare miseramente, ora verso la Romana, ora verso quelle che andavano rampollando dalla ruina della medesima. — È veramente, lo Stato di divisione e di antagonismo religioso e politico in cui questa rivoluzione della Riforma ha gettato la Cristianità, proviene prima, fatta la parte dello spirito di libertà che agitava fin dal XV° secolo, il mondo, dalle passioni, dagl' interessi, dalle tendenze politiche contraddittorie dei principi, delle Case sovrane, dei governi e delle parti civili, che non da ben profonde cagioni di discrepanza religiosa. Anzi diremo che il Protestantismo non mirava propriamente dai suoi primordj, a simili risultamenti; difatti egli non formolò la sua ragione dogmatica, se non se quando il ritorno all' antica unità fu reso politicamente impossibile.

È veramente le Chiese novelle mentendo, nel loro nascere stesso, al principio di libertà onde movea dottrinalmente la Riforma, si costituiscono dovunque sotto la mano dello Stato, si stringono intorno all' autorità politica, e si rendono interamente solidarie colla medesima; solidarietà nella quale prendono ben tosto ogni vita propria: lo spirito religioso, lo spirito di libertà si ritira da esse per non lasciare che il loro cadavere, ludibrio della politica, nelle mani dello Stato. — La vita religiosa presso le nazioni Protestanti infatti, meno che nelle Chiese officiali, si rinviene nella dissidenza, si rinviene cioè nelle sette che escono dalle medesime.

I motivi politici che indussero durante l'azione della Riforma, una parte dei governi a fare ogni sforzo per mantenere le loro Chiese in comunione colla Cattolica, dovevano avere effetti non molto diversi dai menzionati; essi diedero origine a quella specie di mutua assicurazione che venne tacitamente convenuta tra la Corte Pontificia e questi governi, per la quale la

potestà civile si obbligava a perseguitare di nuovo, come nemici dello Stato, i cittadini che non si sottommettessero all'autorità della Chiesa Cattolica, e la potestà ecclesiastica s'impegnava nell'interesse del principio assoluto, a fare ogni opera per mantenere in ogni contingenza, e per tutti i mezzi di cui poteva disporre, i fedeli sottommessi all'autorità civile.

La fede invero dei Sovrani Cattolici non era che condizionale; lo scisma era sempre nelle loro mani. La Corte Romana sentì quindi il bisogno di fare del suo concorso una condizione della loro politica, qualunque potesse essere. Laonde accadde che venisse meno o si temperasse grandemente nel Clero Cattolico quella libertà di consiglio e di redarguizione, che in altri tempi era stata non di rado un freno salutare alle tendenze assolute delle Corone, e sempre una salvaguardia morale della onestà pubblica e della giustizia. — In questo stato di cose che legava fatalmente la Corte di Roma alla politica di certe famiglie sovrane, è riposta una fra le cagioni principali se non la prima, di quel grande decadimento nel quale dopo aver perdute tutte le libertà, andava precipitando in un breve spazio di tempo, la maggior parte delle nazioni cattoliche.

Dai vincoli che si strinsero tra la Chiesa e lo Stato dopo la Riforma, nacque propriamente il sistema per cui la prima si pone al servizio del secondo, non per farsene mancipio, ma per rendersi appunto necessaria a lui, e quindi dominarlo. Questo sistema si incarna in una celebre società che, nata fra le tempeste della Riforma, cresce con maravigliosa energia, per reintegrar Roma nella perduta supremazia, e stenderne l'impero a regioni ancora quasi sconosciute al mondo cristiano. È questa la compagnia di Gesù, per la quale, se ci è permesso di così esprimerci, Cristo è posto al servizio di Cesare, a fine di conquistare alla Chiesa l'impero temporale da cui egli l'aveva separata.

Col potente ajuto di codesta società, Roma ripara per gran parte le breccie

ricevute dalla Riforma, ed in breve affaccia sulle temporalità delle diverse Chiese che sono nella sua comunione, le antiche pretese a scapito dei diritti degli Stati Cattolici.

Ma sorge liberamente in questi Stati un portato religioso, diversamente designato, or sotto il nome di Giansenio, or sotto quello della comunità di Porto Reale, il quale si fa a combattere e sul terreno dogmatico e sul terreno disciplinare, le dottrine, gli istinti e le intraprese di quegli ardenti, destri e pertinaci campioni della Curia Romana, contro la quale risveglia lo spirito assopito delle vecchie Chiese nazionali. Questo partito o setta che voglia dirsi, è condannato nelle sue tendenze dogmatiche, ma lo spirito delle vecchie Chiese sollevato da lui è favorevole ai Principi, onde sia che questi se ne facciano un'arma per mantenere la loro supremazia temporale.

La quistione che sorge tra Innocenzo XI e Luigi XIV all'occasione dei diritti della Corona sopra i frutti dei benefizj che erano nella sua guardia cioè dei benefizj maggiori; diritti che si comprendevano sotto il nome di régale spirituelle; accende gli animi. Si fanno rinverdire le dottrine Gallicane, formulate prima a sostegno della Prammatica di cui si è detto, e quindi contro il Concordato di Leone X, dall'Università di Parigi, dai grandi giuriconsulti che in quel torno, illustravano la Francia, e dai Parlamenti di questa nazione.

Finalmente nel 1682, una dichiarazione solenne del Clero francese, sull'ortodossia del quale non poteva cader dubbio, venne a proclamare in armonia colle dottrine dei Regalisti e contro quelle dei Curialisti, i principj della Chiesa Gallicana. — Questi principj sono contenuti in quattro articoli o disposizioni, stese in seno all'assemblea del Clero di Francia, da uno dei più grandi nomi dell'età moderna, dal più valoroso propugnatore della verità Cattolica, da Bossuet.

E siccome la dottrina Gallicana, è quella che le Corone Cattoliche in generale hanno cercato di far prevalere nei loro Stati, così crediamo opportuno di darvi il sunto delle quattro celebri proposizioni in cui si compendia.

Per la prima si dichiara che i Re ed i Sovrani non sono sottommessi per ordine di Dio ad alcuna potestà ecclesiastica nelle cose temporali: che non possono essere deposti nè direttamente nè indirettamente per l'autorità dei Capi della Chiesa; che i sudditi non possono essere dispensati dalla sottommissione che devono ai loro Sovrani, nè prosciolti dal giuramento di fedeltà. — Questa proposizione non è che la riproduzione della dichiarazione che la prima assemblea degli Stati generali aveva fatta con minore autorità più di tre secoli avanti, proclamando contro le pretese di Bonifacio VIII che il Re di Francia che era allora Filippo il bello, non aveva altro superiore temporale, che Dio. Si induce da ciò non solo che i Principi sono, rispetto alla Chiesa, sovrani assoluti in materia temporale, ma altresì, che nessuna coerizione ecclesiastica può essere applicata agli ufficiali Regi per fatti relativi alle loro funzioni in ordine a tale materia.

Si dichiara per la seconda, che la potestà della Santa Sede Apostolica sulle cose spirituali, è quale venne riconosciuta nei decreti recati nelle Sessioni IVª e Vª del Concilio Ecumenico di Costanza, approvati dal Pontefice Romano, confermati per la pratica di tutta la Chiesa, e in ogni tempo osservati dalla Gallicana. — La forma di questa proposizione, fa fede dei riguardi che l'assemblea voleva usare verso la Santa Sede. Ciò che venne decretato sulla proposizione del Cardinal di Firenze nella Sessione IVª del citato Concilio, è questo: che il Concilio di Costanza riunito a nome della Santa Sede, formava un Concilio generale, che rappresentava la Chiesa Cattolica militante, ed aveva da G. Cristo ricevuto, immediatamente una potestà, a cui ogni persona di qualunque dignità fosse, anche superiore, era tenuta di obbedire, in tutto ciò che fosse stabilito circa la

fede, gli scismi e la riforma della Chiesa nel suo Capo e nei suoi membri. Ciò che fu stabilito nella sessione V.a non è che una nuova approvazione dello stesso principio per cui il Concilio si dichiara superiore al Pontefice, e lo spoglia dell' infallibilità nelle cose spirituali.

Viene dichiarato per la terza: che l'esercizio della potestà apostolica deve essere regolato dai canoni; che le leggi, le consuetudini e le Costituzioni ricevute nel Regno e nella Chiesa Gallicana, devono avere la lor forza e restare irremovibili. — Per questa proposizione veniva recato un grave colpo alla Corte Romana, poichè si restituiva nelle sue parti essenziali la Prammatica di Bourges che il concordato di ~~Basilea~~ Bologna intendeva di abolire; si restituiva, salvi i diritti del Re in quanto solo cioè aveva di contrario ai diritti ed alle pretese della sede apostolica.

Si dichiara infine per la quarta: Che i Decreti del Papa nelle questioni di fede, concernono tutte le Chiese e ciascuna in particolare, ma che i suoi giudizj non sono irreformabili se non che quando sia intervenuto il consenso della Chiesa. — Questa proposizione induce nelle Chiese particolari la facoltà di respingere in proposito tutti i Decreti del Pontefice Romano, appellando continuamente alla Chiesa, cioè al Concilio generale e si spiega il tenore di simile proposizione riferendosi al prescritto del Concilio di Costanza, secondo cui un concilio generale doveva essere convocato ogni cinque anni, prescrizione che non fu osservata.

Dal contesto dei quattro articoli o proposizioni costituenti la dichiarazione del Clero francese di cui abbiamo dato il sunto, risulta evidente, che non dipendeva propriamente più che dal Re di Francia, il costituire, quando avesse voluto la sua Chiesa in istato di scisma; ciò di cui d'altronde, Francesco I, partendo dagli stessi principj, ed altri Re dopo di lui, avevano già minacciata la Sede

Romana.

Luigi XIV ordinò che queste proposizioni fossero insegnate nelle università; e volle che a nessuno si conferisse il grado di dottore in leggi senza che avesse sostenuto una tesi in alcuna di esse, e nessuno potesse essere Professore di teologia se non le avesse prima sottoscritte. Napoleone fondando l'università di Francia, rinnovellava in ciò che tocca l'insegnamento della teologia, le stesse prescrizioni. Le proposizioni Gallicane divennero in breve fondamento di dottrina in tutta Europa, base della giurisprudenza e criterio dei magistrati. — I principj contenuti nelle medesime regolarono quasi sempre la politica della Casa di Savoja in ordine alle sue relazioni colla Santa Sede; la dottrina che ne dimana, fu da Vittorio Amedeo II in poi insegnata, comecchè con prudenti temperamenti, dalle cattedre di questa Università, e divenne norma ai pareri ed ai giudizj dei nostri antichi Senati nelle materie ecclesiastiche e miste che erano di loro competenza, o che loro erano straordinariamente attribuite dal Principe.

Roma protestò contro le dottrine Gallicane, ma i governi le sostennero dovunque con saldezza. Esse andarono anzi facendo più grandi progressi, esagerandosi in tutta Europa. Alla fine del secolo scorso, seguendo le dottrine di Febronio, la Chiesa Germanica, sotto gli auspicj di Giuseppe II, addottò, nella celebre Puntuazione di Ems, principj analoghi ai Gallicani, se non più arditi. Nello stesso tempo, Ricci, Vescovo di Pistoia, sotto la protezione di Leopoldo fratello di Giuseppe II, riuniva un Sinodo, in cui nell'interesse della potestà civile, si proclamavano e si riducevano in atto, le dottrine Gallicane, unitamente alle massime riformatrici di Ems. — I Principi e non le Chiese nazionali profittavano da ciò: la religione considerata come libertà, tanto nelle prefate Chiese, che fuori di esse, ne pativa dappertutto grandemente.

Luigi XIV, assunte in se stesso le libertà della Chiesa Gallicana, come osserva

assunte quelle della nazione francese, divenuto impaziente di ogni dissidenza dalla comunione di cui era il Capo temporale, volle dare a Roma una prova della sua devozione alla fede Cattolica, rivocando l'editto di Nantes, per cui Enrico IV° accordava la tolleranza ai suoi antichi correligionarj della Riforma. Con quest'atto, risultato logico e funesto della Chiesa unita allo Stato, Luigi XIV bandiva dal Regno una quantità considerevole di utili cittadini e di fedeli sudditi che portarono alle nazioni nemiche i germi delle grandi industrie e commercj che sono ora pertanto nelle cause della prosperità e della potenza delle medesime, vi portarono di più quei semi di odio che levarono poi sì alto; a danno dei discendenti del grande despota.

La reazione che le pretese temporali della Chiesa aveva provocato nella pubblica opinione, era stata sì forte, che nel secolo scorso il concetto della superiorità assoluta dello Stato sulla Chiesa, aveva invaso tutti gli spiriti più elevati in Francia, talchè pochi sospettassero fra gli scrittori che più parlavano di libertà, che la Chiesa pure aveva mestieri di questo elemento di vita, e che la superiorità dello Stato, quale veniva comprendendosi era una negazione di questa libertà. La Costituzione civile del Clero, opera della grande Costituente, per cui si riduceva la Chiesa in vaste condizioni di servitù, fu invero accolta da prima quasi con plauso universale, da tutti gli uomini ch'erano in grido allora di illuminati, in Europa.

La Chiesa, la vera Chiesa uscì da quel mostruoso organismo, e si trovò ad un tratto nei cimenti della libertà, dove ebbe campo di porgere al mondo i grandi esempj dei suoi primi tempi. Essa però consentì ad entrare, per un nuovo concordato, nei vincoli dello Stato. Questo concordato in cui si deve vedere una reazione contro il sistema ecclesiastico della rivoluzione, ha regolato fino al 1814, le nostre relazioni religiose colla Santa Sede. Egli costituisce

veramente un grande progresso, se si confronta ai Concordati precedenti, poichè assicura le conquiste principali della rivoluzione nell'ordine civile, e mantiene la separazione tra la professione giuridica e la religiosa. — Egli porta l'impronta Gallicana, ma è pure un gran passo, a nostro credere, verso l'intera separazione dei due Dominj; verso quell'ordine di cose in cui la Chiesa e lo Stato, riconoscendo ciascuno la propria assoluta incompetenza nella sfera dell'altro, si separeranno senza ripudiarsi, concorrendo cioè insieme sempre all'opera della reintegrazione umana per cui sono ambedue istituite.

Il principio della separazione è già universalmente consentito; toccherà al nostro secolo il tradurlo in atto.

- Lezione XXIV -

— Dell'alleanza delle due potestà nell'ordine monarchico-rappresentativo —

Il sistema dell'alleanza della Chiesa collo Stato induce le più grandi difficoltà in tutte le forme di governo; in ognuna di esse si sente più o meno l'incompatibilità politica di simile vincolo fra le due potestà; in nessuna forma però questa incompatibilità si fa più manifesta che nell'ordine rappresentativo.

Nella monarchia pura gl'interessi dinastici, qualunque sia la pietà del Principe, temperano ordinariamente l'influenza ecclesiastica in guisa che se essa non vi viene a confortare sempre l'indipendenza dello Stato, non possa che difficilmente scalzarla o soperchiarla. — La Chiesa non ebbe mai tanto a patire nella sua verità e nella sua unità, quanto sotto questa forma. Il Principato assoluto è ciò nondimeno il reggimento sotto il quale essa preferisce adagiarsi nei nostri tempi.

L'indole e gli istituti conservativi delle Aristocrazie in cui l'indipendenza dello Stato si incarna e si assicura negl'interessi vivaci e gelosi di caste

sovrane, rendono l'alleanza meno difficile e meno pericolosa per le due potestà. Le repubbliche aristocratiche invero senza lasciarsi sopraffare mai, hanno potuto concedere al sacerdozio una larga parte delle libertà necessarie alla sua missione. — La Chiesa però non fu mai amica a questa forma; la storia delle nostre grandi e longeve repubbliche, come altresì quella degli altri stati retti con simile forma in Europa, attestano la poca simpatia della Corte Romana a loro riguardo.

Nella forma democratica non sono collegati mai nel governo interessi abbastanza forti e permanenti per tutelarvi l'indipendenza dello stato rispetto alla Chiesa, nè per assicurare a questa le condizioni di stabilità e di libertà di cui ha mestieri; infatti si veggono i governi democratici, ora cadere interamente sotto le mani della Chiesa, ed ora irrompere sinistrando contro la medesima. — Non pertanto, attesa l'influenza che il Clero esercita e riprende sempre sulle classi popolari, questa forma è stata spesso favorita nel passato ed anche oggi in molti paesi, da Roma. Gli annali delle democrazie communali dell'età di mezzo, e quelli pure delle piccole repubbliche moderne, spiegano il contegno che la Chiesa ha tenuto successivamente verso di loro.

La forma monarchico-rappresentativa è quella che, per le ragioni della sua costituzione assicura meglio, e l'indipendenza dello stato e la libertà della Chiesa, ma a condizione che, come già si avvertiva, prosciolte entrambe in diritto ed in fatto dai nodi dell'alleanza, le due potestà riconoscano ciascuna la propria incompetenza nell'arringo dell'altra; senza questa condizione, l'ordine costituzionale scapiterebbe di molto della sua eccellenza sopra le altre forme politiche. — La Chiesa stessa conferma pel fatto la nostra proposizione a questo riguardo: essa non ha potuto farsi a codest'ordine e suffragarlo, se non se laddove si è trovata, come accade per esempio nel Belgio, prosciolta dai vincoli che l'univano prima allo stato.

Il valore razionale e pratico di questa nostra proposizione diverrà evidente

se ci faremo a considerare il sistema dell'alleanza: 1° In ordine alla lotta dei partiti onde si appalesa la vita costituzionale. 2° In ordine all'equilibrio politico dei poteri senza il quale sarebbe compromessa in fatto la guarentigia della loro equipollenza giuridica. 3° In ordine all'onnipotenza parlamentare, all'esercizio indipendente cioè della sovranità, nel quale vuolsi vedere la condizione principale del reggimento rappresentativo.

Epperò diremo in prima che per le ragioni della libertà rappresentativa il governo costituzionale è essenzialmente un governo di partiti, i quali per la ragioni del principio di autorità a cui si informa la Chiesa, non possono prodursi nel suo seno, senza compromettere le di lei proprie condizioni di esistenza. La Chiesa abborre dalla dissidenza, ed il governo costituzionale, al contrario, si produce nella dissidenza. Egli non è più infatti nella sua verità, quando cessa di procedere in contraddittorio.

Abbiam detto altrove, come la lotta delle parti civili si ammansasse, e divenisse non che incruenta, feconda, quando dal campo di battaglia si ridusse nell'arringo costituzionale, dove i partiti anzicchè ricorrere alla violenza per conquistar il potere, il loro intento raggiungono alternativamente, colla moderazione dei propositi, colla sapienza civile, collo studio degl'interessi generali della nazione, colla fedeltà ad un determinato indirizzo politico, col senso pratico dei negozj pubblici colla lealtà.

Ma perchè la lotta possa mantenersi in queste felici condizioni, è mestieri che le parti combattano con armi uguali, è mestieri cioè che le forze loro conservino carattere esclusivamente politico. Quest'eguaglianza non potrà però aver luogo che difficilmente, dovunque la Chiesa si troverà stretta politicamente allo stato, poichè allora i suoi interessi la porteranno necessariamente ad appoggiare tale o tal altra parte, in guisa che quella cui suffragherà colla sua grande influenza il Clero, finirà per vincere, e giunta al potere per tale sussidio illegittimo vi sarà quindi

combattuta dalla parte soprafatta con mezzi non dissimili e più funesti. — Sono illegittime le influenze ecclesiastiche nell'arena delle parti, non che sotto l'aspetto religioso, sotto l'aspetto politico; poichè essendo la Chiesa civilmente considerata, una istituzione fondata a beneficio dell'intiera nazione, non può recare cotesta sua influenza al servizio di una porzione di questa, senza nuocere, senza essere matrigna all'altra, e senza indurre in questa i più deplorabili sentimenti contro se stessa. E sarà quindi che coloro i quali si vedranno astiati da lei sul terreno politico, finiranno poi per avversare, straniodando, la sua autorità sul terreno religioso. Coloro poi cui essa si mostrerà propizia nell'arringo politico, fatti in queste contingenze sì aspri dalle passioni che per lei si accendono, perderanno in quest'arringo, la temperanza che è necessaria a mantenere la lotta rappresentativa nelle condizioni che la rendono feconda.

Pervertite così, pel suo intervento illegittimo, le ragioni della tenzone costituzionale, la Chiesa, o trovisi nella maggioranza o nella minoranza, sarà fatalmente tratta a maledire quali nemici della religione e di Dio, gli avversarj politici del Clero, i quali alla loro volta, prenderanno ad oppugnare il suo insegnamento morale, i suoi ordini, il suo dogma, e tratti irresistibilmente in quella china, si faranno un'arma dell'empietà stessa, arma funesta di cui le generazioni presenti, portano ancora aperta e sanguinosa la ferita. Si deve attribuire invero al fatto della lega che il Clero ha stretta quasi dovunque coi partiti ostili alla libertà, la cagione che ha reso una parte dell'opinione liberale dell'Europa anti-clericale non solo, ma sospettosa di tutto ciò che sente di religione, come se non fosse la religione la madre e la tutrice di tutte le libertà. — L'irreligione ai tempi nostri, non ha fortunatamente nulla di comune colle piaghe onde pericolarono le società antiche. Essa non è per noi che un modo di reazione contro le tendenze politiche del Clero; male grande per fermo, ma sanabile: la Chiesa ne avrà bentosto

purgato le società libere, abbandonando l'arringo della politica, rompendo cioè i vincoli che per la sua alleanza collo stato, legano nei paesi liberi, il Clero ai partiti.

Quando la Chiesa non avrà più a chiedere allo stato che il beneficio del diritto comune, lungi dall'essere un pericolo, diventerà in fatto una potente guarentigia morale per tutte le libertà. E sarà in tutte le nazioni libere come un campo di asilo, dove regna perpetuamente la tregua e la pace di Dio, in cui tutte le parti, dimesse le ire dell'arena politica, andranno ad edificarsi ed a confortarsi negli alti insegnamenti, e nei grandi esempj onde si rattemperano gli animi al concetto dei più nobili sagrifizj, ed all'esercizio delle più alte virtù. Nell'indipendenza, essa contribuirà ad unire coloro che nell'alleanza divide, senza che perciò abbia mai a temere nè per la sua unità, nè per la sua autorità. — Anzi se la sua unione cogli stati fu cagione delle miserande scissure che l'hanno più volte smembrata, il suo affrancamento conferirà certamente alla reintegrazione che sarà, come si avvertì già, umanamente impossibile, finchè sussisteranno i vincoli che nei diversi stati legano le due potestà.

L'intervento del Clero nelle lotte politiche, ci spiega le brutali violenze, le inique spogliazioni, le inespiabili profanazioni onde la Chiesa è stata sì spesso vittima, come spiega le spietate reazioni, le sanguinose persecuzioni, e le nefande vendette che son venute in tutti i tempi compiendosi in suo nome dalla potestà civile, in guisa da far sorgere perfino nei cuori i più pii, il dubbio se l'opera di Cristo, considerata sotto l'aspetto puramente temporale e civile, sia stato un benefizio per l'umanità. — La separazione, neutralizzando politicamente la Chiesa, renderà per sempre impossibile la riproduzione di simili fatti. Per questa neutralizzazione, gli stati Cattolici daranno una smentita definitiva agli scrittori che li hanno dichiarati, per ragione appunto della lor religione, incapaci delle libertà

costituzionali.

Considereremo adesso la quistione nel suo secondo aspetto, cioè in ordine all'equilibrio dei poteri politici.

Abbiam già detto che la ponderazione costituzionale negli Stati del Continente Europeo, è diventata in generale assai difficile, attesa l'ingente quantità di attribuzioni che, per l'opera delle ultime rivoluzioni, è venuta in ciascuno di essi accentrandosi nel potere esecutivo, il quale perciò raccoglie in se, mezzi di influenza così enormi che, ove non venisse giuridicamente contrappesato, e politicamente affrenato e vigilato dagli altri poteri, ed ove soprattutto la Corona non fosse portata da un Principe leale, le libertà pubbliche porterebbero gravi rischj. Se a coteste attribuzioni si aggiunga poi quella del governo delle relazioni della Chiesa collo Stato, si sentirà di quanto si accrescano le temute ragioni del difetto di equilibrio.

Ai mezzi di influenza invero che stanno pei diritti della Corona nelle mani del governo propriamente detto, quali sono: la sorgente degli onori e delle grazie; la nomina agli uffizj principali in tutti gli ordini ed in tutti i servizj pubblici, il comando dell'esercito, la direzione del pubblico e del privato insegnamento, l'amministrazione generale del Demanio dello Stato, la tutela dei comuni e dei corpi morali, la gestione del tesoro, la protezione delle industrie e dei commercj, si ponga per giunta quello che potrà divenire eventualmente il più formidabile di tutti, quello cioè di poter premere, mediante la Chiesa, sulla coscienza della nazione intera, ed allora ci pareranno ben deboli ed infermi i poteri che, nell'economia costituzionale sono destinati a controbilanciare la corona; troveremo allora troppo grande in tale economia, il difetto di accordo tra il fatto ed il diritto.

Quest'argomento delle influenze ecclesiastiche a disposizione del governo, è stato, non che un pericolo per le pubbliche libertà, un pericolo pur sempre per le corone e pei governi che han voluto servirsene. Facendo troppo grande assegnamento sopra

di esso alcuni Principi tentarono di affrancarsi dai freni che la legge poneva all'esercizio della loro prerogativa, ma in mal punto. Parve agli Stuardi di vedere nelle loro Chiese, una rappresentanza della nazione altrettanto legittima almeno quanto quella del loro Parlamento stesso. Il Clero li spingeva a violare le pubbliche libertà ed a soperchiare il Parlamento. Essi cederono ai mal concepiti consigli. Non è mestieri dire, poichè ne abbiam parlato altre volte, dove questi consigli condussero quell'infelice dinastia. Gli insegnamenti della storia profittano di rado ai Principi. I Borboni ristaurati in Francia, cederono per un fatale anacronismo alla stessa tentazione. Si appoggiarono più che sul concorso costituzionale della nazione ringiovinita, sul Clero che nel Medio Evo aveva condotte le moltitudini intorno alla Corona dei gigli. Essi furono spinti dal Clero e dal partito che militava con esso, alle fatali ordinanze contro il Parlamento, in seguito alle quali, i discendenti di S. Luigi, cacciati dai figli della rivoluzione, furono costretti a ricalcare la dolorosa strada dell'esilio. — Il trono ha trovate sempre basi poco sicure nell'alleanza, e nei tempi moderni le pubbliche libertà vi hanno trovato non di rado un grave pericolo: le storie di Francia e di Inghilterra, per non trarre esempj da quelle di altre nazioni, confermano queste proposizioni.

D'altra parte vuolsi considerare la potestà civile nell'ordine costituzionale come la più incompetente a governare le cose della Chiesa. Come invero potrà la Corona, costretta dalla ragione rappresentativa, a scegliere i suoi Ministri secondo l'indirizzo parlamentare, indipendentemente da ogni professione di fede religiosa, provvedere di Pastori la Chiesa, colla autorità morale necessaria? come potrà vigilare sull'insegnamento religioso, dar esecuzione alle leggi ecclesiastiche, compiere infine a tutti gli uffizj del Capo temporale, del Vescovo esteriore della Chiesa? — Come potrà reggere le cose della Chiesa, un governo nel cui seno possono legittimamente sedere non solo gli acattolici, ma gli atei stessi? Come potrà vestire quel

carattere quasi ecclesiastico che le ragioni dell'alleanza gli attribuiscono?

Indipendentemente dalle tendenze di una dinastia non amica alle libertà pubbliche, il governo delle relazioni dello Stato colla Chiesa sotto il Principe più leale, non cessa di essere nel potere esecutivo, un mezzo d'azione capace di compromettere le condizioni dell'ordine costituzionale. O questo potere infatti sarà nelle mani di un partito propiziato dalla Chiesa, e questo cercherà di assicurare nel Parlamento, mercè l'influenza del Clero, il concorso fittizio o reale del paese, e non vi sarà sorte di privilegj, di larghezze, di favori, che non si facciano alla Chiesa, o sarà nelle mani del partito avverso e non vi sarà sorte di provvisioni che allo stesso fine non si facciano per paralizzare o per inceppare le sue libertà, per diminuire sia direttamente, sia indirettamente, i suoi mezzi di influenza sopra la nazione.

Il governo delle relazioni dello stato colla Chiesa, mal comporta la vicenda costituzionale delle parti al potere, e la finzione legale della irresponsabilità del Principe non può affrancarlo dalla responsabilità religiosa. Lo scioglimento dell'alleanza, mentre toglie dalle mani del potere esecutivo, un'arma pericolosa, rende la Corona come tutta la cittadinanza; alla sincerità dei loro sentimenti religiosi, e fa della religione non un dovere politico della Corona, non un mezzo d'azione al servizio dei partiti, ma sì l'interesse morale e civile dell'intero paese, che tutti i poteri inclineranno a favorire, qualunque sia la tendenza politica cui obbediscono, qualunque sia il simbolo religioso che confessano.

Ora ci rimane a considerar la quistione sotto l'aspetto dell'onnipotenza parlamentare, ci rimane a considerarlo cioè, rispetto all'esercizio della sovranità nell'ordine costituzionale.

L'ordine costituzionale è il governo della legge; ogni autorità, ogni diritto vi viene da lei; in essa tutti i poteri hanno la loro radice, tutte le libertà la loro tutela; tutti i cittadini hanno diritto di invocarla, tutti hanno debito di promoverne

l'esecuzione. Quest'Impero assoluto della legge, e la conseguente sottommessione di tutte le esistenze civili alla medesima, non è propriamente possibile che negli Stati in cui la potestà sovrana è assolutamente autonoma; non è possibile se non se dove il potere che fa la legge, rimane sempre in possesso del diritto di derogarvi, di abrogarla, di surrogarla; senza questa condizione il regno delle leggi potrebbe divenire in molti casi, per molti rispetti, inferiore a quello dell'arbitrio; poichè la legge che in un dato stadio della vita di un popolo è la più propizia al suo svolgimento, può divenire uno dei più grandi impedimenti ai suoi progressi civili, morali ed economici, in un altro stadio. — Così il regno della legge quanto più assoluto non è nelle sue vere condizioni che nell'ordine costituzionale, perchè il Parlamento informato continuamente ai principj onde emana, possede appunto nella sua onnipotenza il mezzo di addattare continuamente questa rigida veste della legge alla nazione, in guisa che questa vi abbia indifettibilmente la tutela dei suoi diritti, e dei suoi interessi, e non vi trovi mai niun impedimento al suo crescere nè un inciampo al suo progredire.

Ora, nel sistema dell'alleanza, sono due ordini di leggi, le civili e le ecclesiastiche, rispetto alle quali il Parlamento non è egualmente in possesso della pienezza della sovranità. Egli può mutare, modificare, abolire le prime, non le seconde, le quali emanando da un'altra sovranità, non possono essere cambiate che col concorso di questa. — Le leggi ecclesiastiche, è vero, non diventano leggi dello Stato, se non se coll'assentimento della potestà civile che deve assicurare loro l'esecuzione; ma dal momento che sono introdotte, esse costituiscono per la loro relativa immobilità una specie di servitù di diritto pubblico a carico dello Stato, in favore della potestà ecclesiastica, senza il concorso della quale, la servitù non può, a rigor di diritto, nè essere alleggerita, nè essere tolta.

Tale servitù ha potuto in altri tempi, stendersi tanto da diminuire oltre

modo la sovranità degli Stati, per convincersene basta gettar lo sguardo sulle immunità, sui privilegi, sulle prerogative che in tutta l'Europa Cattolica erano assicurati al Clero, sia in ordine alle persone dei suoi membri, sia in ordine alle loro proprietà, basta veder la parte che a titolo religioso od ecclesiastico gli era attribuita nelle giurisdizioni che avevano per oggetto materie miste, od anche materie di loro natura puramente civili. La rivoluzione è vero, passava sopra tutto ciò, ma Roma ha in parte sanato l'opera rivoluzionaria. – Pure questo della rivoluzione non può essere il procedimento ordinario dei governi liberi in proposito, i quali d'altronde, se possono talvolta con questo procedimento, affrancare lo Stato da una legge ecclesiastica, non possono che ben di rado surrogarla o provvedere altrimenti ai bisogni morali o religiosi cui soddisfaceva.

Nel reggimento assoluto, il Principe temperava nell'esecuzione gli effetti di queste leggi, ma gli ordini liberi non comportano questi arbitrii. Se la legge ecclesiastica è una legge dello Stato, vuol essere eseguita, poichè i diritti che essa crea, i doveri che essa impone, sono egualmente sacri, che quelli che crea ed impone la legge civile – Al sovrano spetta per fermo, in qualunque ordine politico, il diritto di prosciogliersi dalla servitù di codeste leggi, quando dopo aver dimostrata la loro incompatibilità colle condizioni attuali dello Stato, alla potestà che dovrebbe concorrere a proscioglierlo, questa si rifiuta a farlo. Non esiste stato in cui non si sia fatto uso di questo sovrano diritto.

Non pertanto questo modo non regolare, induce sempre una grande perturbazione nelle relazioni fra le due potestà: il che si verifica sopratutto quando, prosciogliendosi, il sovrano non rinuncia in pari tempo ai privilegi che, quasi in corrispettivo della servitù che si imponeva, gli vennero concessi nella Chiesa, come per esempio sono quelli che i Principi esercitano in virtù dei concordati. – Ognun sente però che questo procedere indica uno stato di guerra e non di alleanza fra le due potestà.

La Chiesa in questi casi non cede facilmente non rompe; sa per esperienza lunga che il sistema dell' alleanza ha le sue necessità, alle quali devono obbedire gli stati che vogliono mantenersi nel medesimo. Essa cui ha sempre giovato l'aspettare, e che col senso della sua eternità è paziente, aspetta che le tendenze contrarie alle sue pretese abbian fatto posto alle tendenze amiche, ed allora ripiglia spesso più di quanto aveva perduto quando la contraria predominava.

L' alternare dei partiti nelle maggioranze parlamentari, pei quali è sì spesso modificato l'indirizzo del governo e la tendenza legislativa negli stati costituzionali, consolida, come avvertimmo, anzichè scalzare l' impero della legge; poichè l'onnipotenza del Parlamento lascia a ciascun partito modo di far eventualmente prevalere il suo principio, e di modificare all' uopo la legge che sarebbe stata vinta contro di lui. — Quest' onnipotenza diventerebbe pericolosa nelle mani del partito propiziato da Roma, quando appunto si tratti di introdurre o di stabilire nello stato leggi ecclesiastiche, poichè il partito avverso non potrebbe toglierle cioè nello stesso modo col quale sono state introdotte o stabilite, d' accordo colla potestà da cui emanano, e non gli resterebbe aperta a questo fine che la via rivoluzionaria, via dalla quale tutti i partiti, come dicemmo, devono rifuggire, sotto pena di porre a repentaglio tutte le libertà.

Il concordato che il Clero detto oltramontano in Francia, voleva i Borboni ritornati dall' esilio imponessero alla Francia nei primordj della ristaurazione, quello che la reazione ha introdotto in pochi anni con Ispagna, ed il più recente ancora che rovesciato il sistema di Giuseppe II introduceva il governo Austriaco, mostrano quanto profondamente possono essere per questa via modificate le condizioni civili di un popolo, accennano ai pericoli che il voto di un partito predominante nel Parlamento, potrebbe a questo riguardo, far correre, alle pubbliche libertà. — Il Parlamento francese, comechè retrivo, non lasciò neanche luogo a

discutere il concordato di Luigi XVIII, che ristabiliva in gran parte quello di Francesco I. Il Concordato d'Isabella II ha già fruttato una sanguinosa rivoluzione alla Spagna, e da quanto pare non sarà sventuratamente l'ultima che verrà da tal seme. Non sappiamo ancora ciò che sarà per produrre all'Impero austriaco, il concordato di Francesco Giuseppe, stipulato a fine politico più che a fine religioso; egli è figlio della reazione che il Gabinetto Viennese capitana in Europa.

Su qualunque aspetto adunque si riguardi il sistema dell'alleanza, non sembra compatibile colle condizioni dell'ordine rappresentativo, le quali tanto nell'interesse della religione, quanto in quello della libertà, sembran reclamare l'indipendenza delle due potestà.

Si affaccia da taluni contro il nostro avviso in proposito, l'esempio dell'Inghilterra, come se la Chiesa Anglicana, governata interamente dalla potestà civile, potesse avere nulla di commune colla Chiesa Cattolica, la quale esiste come una grande potenza che impone le sue leggi agli Stati, ma non ne riceve da alcuno di essi. — La Chiesa d'Inghilterra, o si consideri temporalmente, o si consideri spiritualmente, è uno stabilimento essenzialmente politico che, dovendo servire alternativamente a tendenze officiali diverse, piegare alle esigenze dei diversi partiti, si trova quasi interamente destituito di vita religiosa, la quale si è sperperata, come dicemmo altrove, nelle sette dissidenti a cui si deve principalmente quanto il sentimento religioso ha portato nel nostro secolo, di più felice, in quel paese.

La Chiesa Cattolica Romana, non potrebbe mai comportare le condizioni dell'Anglicana. Essa non ha ambito spesso il potere che per assicurarsi la libertà, e cesserà di ambirlo nell'ordine che separandola dal potere, le assicurerà la libertà.

Lezione XXV.

Dei diritti e degli obblighi della potestà pubblica in ordine alla religione dello Stato. —

Tutti gli argomenti accampati per dimostrare che l'ordine costituzionale comporta meno assai degli altri reggimenti politici, l'unione delle due potestà nei vincoli del diritto pubblico, riescono secondo alcuni, a vuoto dinanzi al disposto della nostra legge fondamentale, che l'unione in questi vincoli consacra. Noi abbiam già parlato (Lez. XVI e XVIII) intorno alle cause che in proposito rendono meno facile l'interpretazione dello Statuto, ed intorno ai principij secondo i quali vuol essere considerata in generale la guarentigia per esso stabilita in favore della Religione Cattolica.

Diremo oggi come gli obblighi che questa guarentigia impone allo Stato non sieno tali da impedire il proscioglimento della maggior parte dei legami che stringono tuttavia la potestà civile all'ecclesiastica, e come questo proscioglimento sia richiesto dalla necessità di rendere più effettive alcune delle guarentigie fondamentali dello Statuto.

L'art.° 1°. intorno al quale, come avvertimmo già, arde principalmente la lotta delle parti, porge egli stesso quando si considera nel suo complesso, la soluzione delle principali questioni, cui la sua interpretazione dà origine, quando si considera isolatamente ciascuna delle sue parti. Quest'articolo stabilisce con due formole distinte ma correlative e necessariamente legate fra loro, due diverse guarentigie: per l'una la Religione Cattolica, Apostolica e Romana è dichiarata la sola religione dello Stato; per l'altra è assicurata la tolleranza religiosa. L'autore delle nostre libertà, altrettanto pio quanto sapiente, ponendo così accanto alla dichiarazione del privilegio, che voleva assicurato al culto della quasi universalità dei suoi sudditi, la malleveria nella quale avesse a confortarsi la libertà di coscienza, ci porgeva a nostro credere il lume colla scorta del quale si ha ad interpretare il privilegio della religione dello Stato, e a determinare il carattere che devono assumere le relazioni fra la potestà civile e l'ecclesiastica, negli ordini che egli per lo statuto inaugurava.

A fronte invero della malleveria per cui è consacrata la libertà di coscienza, l'autorità civile diventa inabile ad adempire le condizioni principali dell'alleanza, la quale è fondata sul concorso del braccio secolare a mantenere l'autorità spirituale. Ora, l'oggetto sul quale si esercita quest'autorità, cioè il fedele, sfugge interamente alla coercizione di questo braccio. L'autorità civile protegge altamente ogni cittadino nell'esercizio del culto dichiarato pubblico, ma non può costringervelo, anzi deve persino assicurargli la facoltà di abbandonarlo; deve assicurargli cioè la libertà religiosa. — La legge fondamentale di fatto interdice al governo di fare accettazione di persone per ragione di fede: la religione egli deve considerarla in tutti i cittadini come la più preziosa libertà della quale avrà a reprimere gli abusi eventuali, come secondo le leggi, reprime quelli delle altre minori libertà.

Lo statuto separando invero la professione religiosa dalla professione civile, ha pronunciato necessariamente la separazione delle due potestà. Ciò che resta ancora del sistema anteriore agli ordini novelli dovrà necessariamente scomparire dinanzi a questo efficace principio. — Il sistema dell'alleanza non può infatti sussistere che laddove l'esercizio dei diritti politici dipende dalla confessione religiosa.

Ciò premesso, che cosa importa rispetto allo Stato il privilegio guarentito alla religione Cattolica? Importa egli la professione del Cattolicismo per parte dello Stato stesso considerato come persona morale? No, perchè se ciò si poteva concepire nell'economia Mosaica, nell'economia cioè della legge, non si può concepire nel regime cristiano della grazia. Importa egli questa professione, per parte dei singoli individui di cui lo Stato è composto? No, perchè nol consente la guarentigia della libertà religiosa. Importa egli tale professione, per parte della gerarchia dei funzionarj pubblici nella quale si comprende, sotto il concetto imperiale romano, lo Stato? No ancora, perchè lo Statuto chiama senza distinzione in questa gerarchia tutti i cittadini qualunque sia il loro culto. — A quest'ultimo riguardo vuolsi osser=

vare d'altronde che quando lo Statuto dice: Religione dello Stato, non s'intende significare per modo alcuno Religione dominante, significato che alcuni vorrebbero attribuire alle parole dell'art.º 1º; poichè dove è una religione dominante, la gerarchia dei funzionarj pubblici è in generale obbligata a farne professione, come ciò ha luogo ancora oggi presso alcune nazioni di Europa.

No; il tempio è reso appunto tanto più augusto per noi che la fede di coloro che lo frequentano non può più essere sospetta di interessi estranei alla medesima. Lo Statuto ne ha cacciati per sempre coloro che vi erano condotti per pura ragione politica; e la religione vera ne avrà il più grande incremento. — E veramente poi dobbiamo considerare come fausto l'avvenimento della libertà che permette a ciascuno di noi di rimanere fermi nella fede dei nostri padri, senza ombra di sospetto che ai nostri occhj stessi diminuisca il valore della nostra fermezza.

Sotto qualunque aspetto si consideri la quistione, la guarentigia data alla religione cattolica non importa l'obbligo di professarla in alcuno. Ma se importa professione nessuna per parte dello Stato, importa però dei doveri per lui e dei diritti per coloro che con autorità l'insegnano e per coloro che liberamente la professano.

Nel disposto dello Statuto in ordine alla religione cattolica, si deve vedere in primo luogo la ricognizione del fatto che la grande maggioranza per non dire la universalità dei cittadini, appartiene a questa religione; ed in secondo luogo, come conseguenza di questo fatto, la dichiarazione per cui lo Stato assume l'obbligo di rappresentare egli stesso gli interessi temporali di codesta grande maggioranza, dinanzi alla potestà che è preposta alla direzione spirituale della medesima, ed il diritto di governare egli stesso cotesti interessi, tanto a salvaguardia del consorzio civile, che a tutela del consorzio spirituale stesso.

Questi obblighi e questo diritto non inducono nello Stato alcun carattere religioso, nè alcun vincolo di diritto fra la potestà civile e l'ecclesiastica, tra le quali non possono più esistere che relazioni di reciproca convenienza, poichè la guarentigia è stabilita, come già si avvertì in altra lezione, a favore della cittadinanza che nello Stato professa la religione cattolica, non a favore della potestà che alla reggenza spirituale di questa, presiede. — Un governo composto di cattolici eserciterà per fermo molto convenientemente i diritti e adempirà gli obblighi che lo stato assume nell'art.º 1º dello statuto, ma si concepisce che anche un governo in cui non concorre questa condizione d'ortodossia, possa mantenere la malleveria contenuta in tale articolo. La libertà rende attuabile ciò che sotto il regime contrario era moralmente impossibile.

Ma contro la nostra tesi, contro lo spirito dello statuto, si pone innanzi la lettera della guarentigia, e si chiede come possano confarsi colle nostre conclusioni le parole che dichiarano la religione cattolica sola Religione dello Stato: l'aggiunto sola, non è necessario il dirlo, è il punto su cui si fa maggior assegnamento per oppugnare tali conclusioni. Non pertanto è agevole a nostro avviso il comprendere che l'aggiunto sola altro non significa senonse che l'autore dello Statuto non ha voluto che lo Stato possa o debba assumere rispetto ad altre religioni gli obblighi ed i diritti che deve assumere rispetto alla religione della maggioranza, rispetto alla Cattolica Romana. Non ha voluto presso noi ciò che ha luogo presso altre nazioni, in Prussia per esempio, in Russia, in varj stati della Confederazione Germanica ed in alcuni dell'Elvetica, dove sono due ed anche tre religioni aventi la condizione ed il titolo di religione dello Stato. — L'aggiunto esclusivo sola porta invero con se il concetto che ove non fosse posto a privilegio della Cattolica, potrebbe essere come altrove, attribuito simultaneamente ad altre religioni, epperò considerato letteralmente la guarentigia sembrerebbe più assoluta sotto l'aspetto religioso, e men facile a interpretarsi nel nostro senso, ove tale

aggiunto non fosse nella medesima.

Lo Statuto impertanto stabilisce la Religione Cattolica nello Stato come una grande Istituzione, temporalmente subordinata alla potestà pubblica, che ha mandato di proteggerla e di rappresentarla; ma a questo riguardo la legge fondamentale non induce alcuna subordinazione dello Stato alla potestà spirituale; avvertasi in proposito che la guarentigia si serve della parola Religione Cattolica e non di Chiesa Cattolica al fine appunto di tutelare l'indipendenza dello Stato.

Non è già che spiritualmente il concetto della religione possa disgiungersi da quello di Chiesa, ma poichè al concetto di Chiesa va congiunto quello della sua condizione di esistenza temporale e di tutta la sua legislazione, condizione e legislazione che non essendo tutte dell'essenza della religione, non possono obbligare lo Stato, lo stato si riservava mercè la determinazione generale di religione in luogo di quella più precisa di Chiesa, ogni libertà a loro riguardo, non per intraversare la legittima libertà della Chiesa, non per restringere la sua azione salutare, ma per poter contemperare le condizioni temporali del consorzio religioso con quelle del consorzio civile, il quale modificandosi continuamente, sarebbe inciampato nei suoi progressi, ove non fosse fatto abile a modificare il temporale della Chiesa. — La quale non ha esistenza rispetto al temporale che in virtù delle leggi dello Stato, la qual cosa potrebbe difficilmente farsi dalla potestà civile, ove lo statuto si fosse servito della parola Chiesa invece di quella di Religione.

Lo Stato compie queste modificazioni d'accordo colla Sede Apostolica, ma per ragioni di convenienza e non di diritto, non potendo i Concordati in proposito avere oggi se non se il valore di prammatiche convenute fra i governi e la S. Sede sopra materie di esclusiva spettanza dello stato, ma che nel maggior interesse del consorzio religioso, vogliono essere regolate d'accordo colla potestà che presiede al medesimo. — Salvo allo stato il regolarle egli stesso ove questo accordo diventi

impossibile. Così s'intesero sempre i concordati intorno a questa materia, dai Principi Sabaudi, tanto nei tempi antichi quanto nei moderni circa i diritti della loro Corona. È vero che i Pontefici vennero successivamente sanando l'operato di questi Principi, ma non si può indurre da ciò, nè dal fatto che questi accettarono con rispetto tali sanatorie, che rinunciassero però mai ai loro diritti sovrani sul temporale delle loro Chiese. — Lo Statuto associando la nazione al Re nell'esercizio della sovranità, altro non ha fatto che rendere più assoluti i diritti dello Stato.

Ma mentre confortava in lui questi diritti, lo spogliava nello stesso tempo, per le ragioni anzidette, di ogni competenza nelle cose spirituali. L'indipendenza del sacerdozio, la libertà della Chiesa a questo rispetto, è più assicurata che mai dallo Statuto, il quale è violato ogniqualvolta questa indipendenza e questa libertà sono direttamente o indirettamente intraversate. — Crediamo perciò che lo Stato non entrerà nelle condizioni della costituzione che quando avrà rinunciato a ciò che conserva ancora di ecclesiastico, che quando cioè, avrà riconosciuto la propria incompetenza in materie ecclesiastica, si sarà interamente secolarizzato, e avrà assunto per non deporla più la veste laicale.

In questa veste lo stato è obbligato di dare alla Chiesa tutti quegli appoggi legali che sono necessarj alla sua esistenza ed alla sua missione. Le leggi civili non possono mai venire in opposizione alle coscienze dei Cattolici, nè impedire questi nell'esercizio del loro culto. Il privilegio della Chiesa concerne, come si è detto, più i fedeli che la gerarchia ecclesiastica, ma come la libertà dei fedeli si manifesta per quello della gerarchia stessa, lo stato compirà l'obbligo suo proteggendo il più efficacemente, salva la libertà di coscienza che le domina tutte, la libertà del Clero nell'esercizio delle sue alte funzioni.

Lo stato deve sopratutto presso di noi, dove non esiste libertà di insegnamento, vegliare a che nei suoi istituti, dove sono educati ed istruiti i Cattolici non si insegni

in fatto di religione nulla che sia contrario alla fede Cattolica; a questo riguardo i Guardiani naturali di questa fede, come tutti i Cattolici, hanno diritto di formare richiami contro un insegnamento onde fosse scalzata la verità cattolica. – Un tale insegnamento sarebbe una ~~violazione~~ negazione dei diritti guarentiti ai cattolici nell'art°. 1°. dello Statuto. Non esisterebbe d'altronde guarentigia alcuna di sorte, e lo Stato ignorerebbe in diritto la Chiesa cattolica, onde dal fatto che la grande maggioranza dei cittadini professa il cattolicismo, nasce nello Stato senz' altro il debito di conformare l'insegnamento che si dà in suo nome, ai cattolici alle verità di questa Chiesa.

Lo stato non può fare professione di religione, ma fa ordinariamente delle manifestazioni religiose, associando la Religione ai suoi lutti come alle sue feste. Queste manifestazioni vogliono, per le ragioni anzidette, secondo lo spirito dello statuto, essere fatte giusta il rito della religione dello Stato.

Alcuni scrittori senza contestare le nostre proposizioni, eccettuano dal beneficio della libertà di coscienza guarentita a tutti nello Stato, una sola persona, alla quale impongono in virtù dell' art: 1° dello Statuto, l'obbligo di professare la religione Cattolica, Apostolica, Romana, e questa persona è il Re. Se questa eccezione avesse fondamento giuridico, potrebbe avere conseguenze molto gravi, e compromettere nello stesso tempo la libertà dello Stato e i diritti del Principe. Ma essa non ha alcun fondamento, e quindi la respingiamo con ogni forza siccome erronea e pericolosa. Veramente vi sono Stati, quali sono per esempio, l'Inghilterra, la Svezia, la Russia, in cui l'obbligo di professare la religione dominante è imposto ai Principi ed alle dinastie. Ciò si concepisce facilmente quando ivi il Principe è Capo della Religione; così la potestà che governa la Chiesa non può mai minacciare i diritti del Principe.

Ma se ciò fosse negli stati cattolici, la Sede apostolica riprenderebbe la posizione giuridica che occupava nel Medio Evo, poichè, ove essa escludesse il Principe dalla comunione cattolica, egli sarebbe nello stesso tempo reso incapace agli occhj della quasi

universalità dei cittadini di governare temporalmente le relazioni dello Stato colla Chiesa, e di più sarebbe posto fuori della Costituzione; poichè a questo rispetto della ortodossia regia, la sola autorità competente per pronunciare, sarebbe necessariamente Roma. — Si può appena concepire che si sia potuto indurre dallo Statuto una simile opinione; essa però si era prodotta egualmente in Francia dalla Carta di Luigi XVIII che, come il nostro Statuto, dichiarava la religione cattolica religione dello Stato.

Noi non abbiamo a temere che la nostra dinastia sì illustre per la sua pietà nel mondo Cattolico, possa mai venir meno all' avita fede, ma un articolo dello Statuto che facesse di questa fede una condizione della Corona, toglierebbe alla manifestazione dei sentimenti religiosi dei Principi, quel carattere edificante onde è venuto sempre sì grande incremento alla pietà del popolo subalpino. — Paris vaut une messe, brutte parole che si pongono nella bocca di Enrico IV.° abjurante la religione riformata per farsi aprire le porte della capitale del suo regno. La Corona Sabauda ha un gran pregio, ma siamo convinti che agli occhj dei nostri Principi essa ne avrebbe meno assai, ove dovesse essere assunta e conservata con atti di ipocrisia, con manifestazioni contrarie alla loro coscienza.

Dalle considerazioni che abbiamo fatte si deduce che lo Statuto scioglie anzi che mantenere l' alleanza delle due potestà e che non ci resta più che a sperare vengano successivamente ridotti in atto, nell' interesse delle relazioni e delle libertà, i principj contenuti nel medesimo; intanto facciamo coll' illustre Guizot, le cui parole saranno tanto più autorevoli qui che egli si dichiarava contrario alla separazione assoluta, facciam voti perchè „la Chiesa e lo Stato ammettano la separazione dell' ordine spirituale dall' ordine temporale, della professione religiosa dalla professione civile, e l'illegittimità della forza nell' ordine spirituale, foss' anche al servizio della verità „. Ammessi ed attuati questi principj, il resto verrà da se.

– Lezione XXVI –

Delle attribuzioni della Corona in ordine alla materia – beneficiaria ed alle Provvisioni provenienti dalla Corte Pontificia –

La parte che la potestà pubblica assume in quasi tutti gli stati cattolici nel governo della Chiesa accresce di tanto, come osservammo già altrove (Lez.e XXIV) i mezzi d'azione delle Corone sul paese, che ne viene gravemente compromessa l'economia dei poteri, a pericolo sovente delle pubbliche libertà, e non di rado delle Corone stesse. – Non pertanto ammesso il sistema dell'unione delle due potestà, i diritti spettanti alla civile, non possono essere attribuiti che alla Corona la quale, se mal consigliata può abusare di questi diritti a danno delle interne libertà, è meno a temersi che ne abusi a danno delle esterne, cioè dell'indipendenza dello Stato.

Epperò saviamente l'autore delle nostre libertà, scriveva nello Statuto che „I diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle Provvisioni d'ogni maniera provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re (art. XVIII). Non esiste una disposizione analoga nelle Costituzioni degli altri Stati, perchè i diritti cui concerne sono dappertutto considerati come una porzione integrale delle prerogative regie. – La parte importante però che i Senati conservatori delle tradizioni della monarchia, hanno sempre presa sotto l'antico regime, all'esercizio di codesti diritti, rendeva forse nei mutati ordini politici questa disposizione se non necessaria, opportuna.

Ora, quali sono i diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria? Se si considera la questione sotto l'aspetto dei principj che hanno governato la politica della Casa di Savoja, e la giurisprudenza degli antichi senati della monarchia, si deve rispondere che questi diritti comprendono tutte le spettanze dette del Sovrano sul temporale della Chiesa stabilita nello Stato, e ciò vuolsi intendere secondo le mas-

sime che abbiam svolte parlando delle dottrine Galliane, le quali si sono quasi sempre seguite presso noi. Se si riflette però che l'esercizio della sovranità in ordine al temporale della Chiesa non potrebbe, negli ordini costituzionali, spiegarsi in tutta la latitudine degli accennati principj, se non se col concorso del Parlamento, vuolsi ritenere che per tali diritti si intenda qui solo di quelli che concernono l'esecuzione delle prammatiche convenute in proposito sotto il nome di Concordati colla S. Sede, e l'esercizio delle altre attribuzioni che in conformità delle consuetudini della monarchia, degli usi delle diverse Chiese, e delle leggi positive dello Stato, appartengono in materia beneficiaria all'autorità regia.

Noi che crediamo lo Stato interamente sovrano quanto al temporale della Chiesa non siam disposti ad ammettere con alcuni pubblicisti nostrali che per l'art.° XVIII, dello Statuto, questa parte della sovranità sia riservata esclusivamente alla Corona, per modo che questo potere possa anche, senza il concorso degli altri due, venire eventualmente mutando il sistema beneficiario sul quale sono in generale stabilite le nostre Chiese. E quantunque i menzionati diritti sieno attribuiti al Re, a titolo di prerogativa, noi stimiamo non debbansi considerare che come una parte delle attribuzioni riconosciute alla Corona a titolo del potere esecutivo.

Le leggi invero che concernono il sistema beneficiario, qualunque sia l'origine loro, sono leggi dello Stato, e l'esecuzione ne appartiene al Re. La guarentigia costituzionale delle proprietà, protegge d'altronde nelle condizioni del loro modo particolare di esistere nel territorio i benefizj, come le altre proprietà di simil genere: la legge sola che dà loro l'esistenza può modificare questa maniera di enti civili. — A questo proposito, come in tutto ciò che concerne il prescritto dalla legge, il Re ha mandato di eseguire ma non di modificare, sospendere o dispensare.

Se tutti i diritti spettanti alla potestà civile nella materia dei benefizj, dovessero attribuirsi esclusivamente alla Corona, se il concorso del Parlamento non fosse

necessario quando si tratta di addivenire a cangiare le basi della costituzione del sistema beneficiario, lo squilibro dei poteri di cui abbiamo parlato, si aggraverebbero d'assai, e la Corona ne pericolerebbe quanto le pubbliche libertà. Ciò che assicura la Corona contro la pressione delle influenze esterne, non è il suo potere assoluto nello Stato; questo potere è sempre una cagione di debolezza per lei e per lo Stato, ma sibbene il suo potere limitato. — Il Re che può rispondere alle pressioni esteriori, alle seduzioni della diplomazia „ non posso, cercherò di intendermi col mio Parlamento, oppure il mio Parlamento non concorrerà mai a fare quanto mi è chiesto „; questo Re è più forte assai in fatto che quando può dire „ la mia volontà è la legge, ma non voglio „. Questo riflesso merita di essere tenuto in gran conto, soppratutto negli Stati i quali, per la loro debolezza relativa, ~~meno che~~ più col diritto, che colla forza tutelino la propria indipendenza.

Per tutte queste considerazioni, i diritti riservati alla Corona, in ordine alla materia beneficiaria, vogliono limitarsi a quelli soltanto che concernono l'esecuzione delle leggi che reggono tale materia nello Stato.

Un'altra cattedra ha missione di esporre siffatte leggi. Noi non abbiamo altro mandato che quello di considerarle in ordine ai diritti che lo Statuto riconosce al Re a loro riguardo, noi non abbiamo cioè a considerarle che sotto l'aspetto politico. Così sarà del proposito l'aggiungere che, per quanto riguarda all'esecuzione di simili leggi, il carattere particolare delle medesime non modifica o non diminuisce in nulla le ragioni della responsabilità ministeriale, la quale rimane anzi impegnata al più alto grado, e che il Parlamento ha il diritto di sopravvegliare il modo secondo cui sono eseguite, come ha quello di farsi render conto dell'impiego degli introiti dell'Economato Regio Apostolico, che, qualunque sia il suo nome, vuol tenersi come un istituto dello Stato; ciò che si dice dell'Economato, vuolsi dire egualmente della Cassa detta Ecclesiastica. E questo non tanto perchè, essendo il Parlamento

chiamato ordinariamente a stanziare sussidio pel Clero, ha diritto di conoscere prima di deliberare, le condizioni degli istituti destinati a questo stesso fine, quanto perchè i due accennati vogliono essere tenuti ciascuno siccome parte del demanio pubblico; il primo perchè altro non è in principio che l'amministrazione dei proventi risultanti degli spogli ossia dei diritti regali sulle vacanze dei grandi benefizj; il secondo perchè formato principalmente di redditi devoluti, per l'estinzione legale di alcune corporazioni, al demanio dal quale invero rimane separato meno per la natura dei proprj entroiti, che pel servizio cui sono dalla legge destinati.

Veggiamo ora che cosa s'intenda per diritti concernenti all'esecuzione delle Provvisioni di ogni maniera provenienti dall'estero. Si tratta qui dell'argomento per cui i governi dopo il XVI° secolo, crederono in generale poter tutelare la propria indipendenza contro le intraprese della Corte Romana; si tratta dell' Exequatur regio, senza il quale nessun atto di codesta Corte può avere esecuzione nello Stato. Non diremo come per estensione data a tali diritti si venisse in diversi Stati ad una violazione quasi continua delle libertà necessarie alla missione della Chiesa; nè diremo pure come questi diritti usati sapientemente, abbiano in realtà servito talvolta a temperare in favore dello stato, certe oltramodanze romane. Parleremo solo dei pericoli che un governo imprevidente o retrivo potrebbe far portare allo Stato, coll'abuso dell' Exequatur che è attribuito senza eccezione alla Corona in ordine alle Provvisioni di ogni maniera provenienti dall'estero. E' vero che le parole di ogni maniera onde non è lasciato luogo ad eccezione alcuna, sono rivolte meno che ai poteri interni a quello da cui tali provvisioni emanano; ma non è men vero che siffatte parole sono suscettive altresì di essere interpretate in modo da escludere il concorso Parlamentare, in atti che potrebbero per avventura cambiare, sconvolgere, aggravare tutto quanto il nostro diritto pubblico ecclesiastico.

Egli fu infatti per un Exequatur dato ad una bolla di Leon X che il Concordato di Bologna, per cui era abolita la prammatica di Bourges, andava, malgrado l'opposizione e le rimostranze di tutti i poteri costituiti, non escluso il Clero, a sconvolgere, o comunque si voglia giudicare, a cambiare tutto il sistema ecclesiastico della Francia. — I Concordati vengono ordinariamente convenuti come i Trattati, ma sono stati fino al cominciamento di questo secolo, promulgati sotto le forme di indulti apostolici, sotto la forma cioè delle provvisioni pontificie di cui parliamo. Tale è la forma che vestono, meno gli ultimi, quelli che i nostri Principi, dal Duca Lodovico in poi, stipularono colla S. Sede, la quale però sembra preferire oggi, salvo la promulgazione nella forma accennata per ciò che concerne la Chiesa, la forma esteriore dei trattati, siccome quella che nei tempi recenti, sembra legare più i sovrani secolari.

A questo riguardo la salvaguardia dei diritti dello Stato è forse meno ferma negli ordini presenti che non lo era pel fatto, nel cessato reggimento assoluto. Le rimostranze che in proposito eran chiamati a fare gli antichi Senati, costituivano se non una guarentigia, una cautela che su questo punto ci manca ora, per la ragione che il nuovo reggimento non comporta un simile modo di intromissione del potere giudiziario nella sfera dei poteri politici.

I nostri Senati, come i Parlamenti francesi, stromenti anzi che freni del Principato, quando un interesse politico, quando gli interessi della libertà si trovavano in lotta con quelli dell'assolutismo, mostrarono spesso anche contro la volontà ben manifesta dei Principi cui servivano, un grande coraggio di rimostranza quando si trattava dell'Exequatur a darsi alle provvisioni della Curia Romana. — Resistevano, è vero, nell'interesse delle loro Corone assolute, e fu rare volte discaro a queste, la specie di coraggio civile che in simili occasioni manifestavano questi alti Magistrati, e ciò tanto meno che le Provvisioni rese esecutorie a malgrado

delle rimostranze senatorie ~~non~~ erano tenute in conto di devozione alla Sede Apostolica per parte dei Principi stessi; il che rendeva poi loro meno difficile il conseguire altri intenti presso questa Sede.

Questo contegno delle alte Corti di Giustizia in ordine agli atti della Curia romana, è divenuto tradizionale nelle Magistrature di quasi tutta Europa talchè si sieno sempre, anche quando non avevano più ben d'onde, mostrate arcigne verso la prefata Corte, da ciò l'antipatia pure tradizionale di questa verso le medesime, e quella ripugnanza che ha sempre mostrato pel foro civile. — Comunque sia, le rimostranze dei Senati, suffragati spesso dalla pubblica opinione, furono non di rado un ritegno efficace a tutela della indipendenza dello Stato, contro intraprese cui talvolta la pietà, non sempre egualmente illuminata dei principi, dava ansa.

Ora come avvertimmo, questa tutela, comecchè debole, manca. Non è già che stimiamo si possa oggi, in virtù dell'art.° XVIII, andar tant'oltre da introdurre nuove leggi nello Stato senza il concorso del Parlamento, il quale, a nostro credere, avrebbe diritto di chiamare a sindacato i Ministri, che senza l'approvazione delle due Camere avessero impegnata la Corona, introducendo un Concordato colla semplice formalità dell'Exequatur. — Crediamo di più che in questa emergenza il Poter giudiziario, quand'anche restasse unito il Parlamento, rifiuterebbe per quanto nei nuovi ordini lo tocca, di applicare la nuova legge, nello stesso modo che, garante delle libertà pubbliche, si rifiuterebbero di dare esecuzione ad una legge introdotta per la via di un trattato, quando non fosse stata precisamente approvata nella forma Costituzionale; e ciò benchè il trattato non fosse compreso nel novero di quelli che secondo la lettera dello Statuto, non possono ricevere esecuzione se non se dopo essere stati approvati dalle due Camere.

Negli Stati liberi moderni si ha di più la tutela della pubblica opinione, gelosa conservatrice dei diritti dello Stato in proposito. Essa renderà sempre a-

questo rispetto, guardinghi non che i Consiglieri della Corona, il Parlamento stesso. In Francia non bastò è vero a ritenere nè i Ministri del Re, nè l'assemblea elettiva. Ma ritenne la Camera dei Pari, la quale essendosi anzi fatta l'organo del sentimento pubblico contro la reazione, che nel senso delle antiche pretese ecclesiastiche, si tentava, assunse la più grande popolarità in quel paese.

Non pertanto, malgrado queste diverse tutele il pericolo di un'interpretazione dell'art.° XVIII contraria allo spirito dello Statuto, non è interamente rimosso. Noi abbiamo già detto come un partito, giovandosi del suo momentaneo ascendente nel Parlamento, possa con pregiudizio del partito avverso, e più ancora del paese, introdurre per le vie costituzionali, un Concordato; il pericolo sarebbe ben più grande quando, per ottenere un simile risultamento, questo partito potesse credere di non aver neanche ad affrontare i cimenti della discussione parlamentare.

Del resto, nell'interesse della libertà del Sacerdozio e di quella dei cittadini, sarebbe a desiderarsi che si stabilisse in principio quanto ora ha luogo in fatto, che la necessità dell'exequatur cioè si riducesse esclusiv.te agli atti della Corte Romana che devono aver effetti civili, e che rispetto ai cittadini si avesse a ritenere nel maggior numero dei casi, da determinarsi per via di regolamento, come di pien diritto.

Secondo alcuni si vorrebbe tener sempre fermamente mano a questi diritti, e ciò al fine di tutelare le coscienze contro le esorbitanze eventuali della Curia romana, poichè i cittadini non si hanno a tenere obbligati nel foro interiore dalle provvisioni di questa se non se quando abbia avuto luogo la promulgazione secondo le forme volute dalla legge. Tali considerazioni potevano avere un certo valore sotto il regime assoluto, non ne hanno più alcuno sotto il regime di libertà, dove simili provvisioni per le ragioni della pubblicità che loro è in mille modi data, ricevono in quanto al foro interiore, l'exequatur dalle coscienze stesse o sono dalle medesime respinte. — Le finzioni delle leggi civili non tengono in ordine alle cose che possono

comechessia impegnare le coscienze, poichè se la legge può farne una artificiale allo Stato, è assolutamente incabile a surrogare colle sue finzioni quella dei singoli cittadini.

Ma non è da questo lato che sono oggi a temersi gli abusi delle prerogative contenute nell' artº XVIII. Questi abusi non sono a temersi, ferme stando le relazioni dell'alleanza fra le due potestà, che dal lato politico, in ciò che per simile via si possono cambiare il più seriamente le condizioni tanto interiori quanto esteriori dello Stato. Che se il fine della Chiesa nei Concordati, è ordinariamente meno politico che spirituale, si può essere certi che egli è sempre esclusivamente politico in ciò che concerne gli Stati. E per tacere di quelli che inframettevano tregua o ponevano fine alla lunga lotta tra il Sacerdozio e l'Impero, e non toccare che dei moderni, tutti senz'eccezione sono stipulati dai governi a fine politico.

Vinta la feudalità, abbassati i comuni, non restava più in piedi contro l'autorità Regia nella Francia che il Clero, egualmente indocile verso la Corona che verso Roma. Il Concordato di Francesco I venne a por fine a queste ultime resistenze. Quasi tutti i Concordati conclusi dopo, e sullo schema di questo colla Santa Sede dalle altre potenze, siccome avevano le stesse cause, hanno avuto uno stesso intento, comecchè non abbian raggiunto sempre lo stesso risultato. Per questa via la Spagna cercò di confortare l'unione politica dei suoi diversi regni. La sola unità che la Germania avesse conservata dopo la Riforma, la doveva ai diritti che in virtù dei Concordati, l'Imperatore esercitava sui principati ecclesiastici. Le nostre stipulazioni colla Sede Apostolica hanno per iscopo principale di ridurre integralmente sotto la Corona, i dominj che veniva mano mano acquistando. Il Concordato che Napoleone concludeva nel 1801 con Pio VII.º aveva per fine il consolidamento politico della novella Francia; come quello che nel 1817 Luigi XVIII stipulava collo stesso pontefice, aveva per iscopo di ristabilire la vecchia Francia.

Ma non ve ne ha alcuno il cui carattere e le cui intenzioni politiche appa=jano sotto tutti gli aspetti così manifesti quanto quello che Francesco Giuseppe d'Austria concludeva recentemente con Pio IX.

Ed invero: le diverse nazionalità di cui si compone l'Impero austriaco, fiaccate per la violenza della reazione che provocarono le incomposte e torbide rivoluzioni del 1848 - avevano ancora un'individualità nelle loro Chiese rispettive, dove il senso nazionale si associava col religioso. — Il Concordato spegne, assorbendoli nella Chiesa imperiale questi resti ancora vivaci delle disfatte nazionalità, e conferisce con ciò potentemen=te all'avanzamento dell'unità politica dell'Impero.

Il Clero tedesco, attratto dalle libertà che il sistema recentemente inaugurato dal=la Prussia lasciava alla Chiesa Cattolica, ed avverso a quello, che aveva già introdotto nei dominj austriaci Giuseppe II, se non favoriva non contrastava certo la tendenza delle popolazioni germaniche a porsi sotto l'egemonia prussiana. — Il Concordato as=sociando il Clero austriaco all'Impero, ha avuto per effetto di rivolgere lo spirito di tutto il Clero degli altri Stati della confederazione, e la sua influenza a favore della politica di Vienna, a scapito di quella di Berlino.

Minacciata sui fianchi dallo Czar, Capo naturale in una delle razze slave e della Chiesa Greca, indebolita a questo riguardo dal fatto che una parte delle popo=lazioni a lei politicamente sottomesse, o appartengono a quella razza, o riconos=cono per loro Capo spirituale, siccome appartenente a quella Chiesa, l'Imperatore Moscovita che chiamano per eccellenza ortodosso, l'Austria non aveva nulla ad opporre a queste prepotenti influenze. — Il Concordato pone l'Imperatore austriaco a Capo del=la Chiesa Latina, in tutto l'Oriente ed in tutto il settentrione dell'Europa, e pone reli=giosamente sotto i suoi auspicj la Russia Cattolica, nella quale palpitano ancora i resti della nazionalità polacca e cova un odio inestinguibile, come tutte le passioni che s'accendono alla fiamma religiosa, contro gli ortodossi dominatori. Queste passioni

sì minacciose per la Russia, Roma le ha messe al servigio dell' Austria, la quale è tanto più sicura di averle per se, che il carattere Protestante della Prussia, permette meno a questa potenza di contestargliele.

Scossa in Italia dal sentimento nazionale e dallo spirito di libertà che ne agita le popolazioni, le quali impazienti della sua soperchiante influenza, tengono rivolto lo sguardo al Re che tiene con ferma mano la bandiera italiana, disposte a sorgere di nuovo con lui, quando maturati i tempi, l'ora del riscatto sarà suonata, essa non aveva per se in tutta la penisola che alcune Case Sovrane per sangue, per disamore alle libertà, e per paura più assai che per affetto, solidarie con lei. — Il Concordato mettendo nelle mani del tedesco Imperatore, il gonfalone della Chiesa, trasforma tale solidarietà in una specie di Santa Lega contro il principio nazionale rappresentato dal Piemonte, e pone in fatto al servizio di cotesta lega le influenze di quel Clero che tanta parte aveva pur presa nei moti generosi che, auspice Pio IX, sembravano dover inaugurare un era di indipendenza e di libertà per l' Italia, e di novelle glorie per la Chiesa.

Vi è nel mondo una grande e potente nazione che per le sue gloriose geste, per la sua costanza nella fede, per la sua devozione invariabile alla Sede apostolica, ha meritato che i suoi Re fossero onorati in mezzo ai Principi Cristiani, col doppio titolo di <u>Cristianissimi</u> e di figli primogeniti della Chiesa. Così la Francia esercitava sopra le nazioni Cattoliche in generale, ed in particolare sulla Corte Romana, un grado d' influenza corrispondente al suo primato tradizionale ed effettivo. Ora, col prefato Concordato, Pio IX non si sa per quale inganno, per quale sorpresa, o per quale rinunciamento da parte di chi porta la Corona del Re Cristianissimo, ha trasmesso in fatto colle sue benedizioni, i diritti inerenti all' alta primogenitura, all' Imperatore austriaco. — La posizione invero che l'Austria acquista quindi nel consorzio delle nazioni che dipendono spiritualmente da Roma

vi cambia interamente l'economia delle influenze politiche, derivanti dalle comunanze di fede, e ciò a scapito della Francia non solo, ma a pregiudizio dell'indipendenza degli stati minori, ed a minaccia delle libertà e della pace dei popoli su cui si stende già soverchiamente la novella influenza.

Ecco quanto si può trovare di politico in un Concordato.

Dio non permetterà, come si scorge già da diversi segni, che quest'enormità del Concordato Austriaco, di cui per prostrazione morale e per insipienza, si sono resi per certo modo complici, quasi senz'eccezione, i governi di Europa, porti tutti i frutti dei quali è grave, e di cui noi non abbiamo d'altronde enumerata che una parte. — Da questa enumerazione però, e da quanto è stato detto in ordine ad altri Concordati, comprenderete facilmente come importa grandemente lo stare in guardia affinchè, con un'interpretazione dell'art.° XVIII contraria allo spirito che ha dettato lo Statuto, non si venga per sorpresa ad introdurre nel nostro diritto pubblico ecclesiastico, un mutamento che oggi sopratutto potrebbe divenire sommamente pregiudicievole alle ragioni politiche delle nostre libertà, e della nostra indipendenza.

— IV. —

— Della Responsabilità Ministeriale —

Lezione XXVII

Della responsabilità considerata come fondamento — dell'ordine monarchico-rappresentativo —

La responsabilità ministeriale è il principio onde si assicurano ed acquistano efficacia tutte le guarentigie dell'ordine costituzionale, il quale non accentra nel Re tutta l'azione governativa, se non se perchè ha collocato intorno a questo centro il principio e l'argomento della risponsabilità, e non interdice agli altri Poteri ogni parte diretta nel governo propriamente detto, se non se perchè tanto moralmente quanto giuridicamente, sono incapaci di risponsabilità. — La responsabilità che si può giustamente chiamare la guarentigia delle guarentigie, è divenuta tanto più necessaria ai tempi nostri, che le nazioni non posseggono più i mezzi materiali e giuridici, di tutelare efficacemente esse stesse le proprie libertà.

Questi mezzi esse li hanno perduti, sia a cagione dei progressi economici, e civili che volevano un maggior sagrifizio delle franchigie locali e personali all'autorità sociale, sia per le naturali tendenze di quest'autorità ad invadere i dominj delle libertà. Le ultime rivoluzioni poi, accese dallo spirito di eguaglianza, son venute distruggendo tutte quelle esistenze politiche, che comunque subordinate all'autorità centrale avevano vita propria e temperavano tanto in diritto quanto in fatto cotesta autorità. La feudalità infatti, il Clero, il Comuni, o non esistono più, o non hanno più carattere politico: ogni potestà nello Stato, ogni azione politica ed amministrativa, parte interamente dal centro e ad esso ritorna. — E questo centralismo ha talmente estinto nelle nazioni che vi sono state sotto=

sottommesse, il senso delle antiche loro libertà, che quando sono state chiamate a concorrere al governo di se stesse, ben lontane dal voler scemare la forza che dal centro dello Stato aveva annientato le loro vecchie franchigie, si associarono alla potestà centrale, ne accrebbero pel loro concorso l'energia e riposero nelle sue mani la guarentigia dei conquistati diritti.

In fatti, in nessun tempo mai le Corone hanno riunito in se una più gran somma di potere, una più gran forza d'azione quanto nel presente, presso le nazioni che per la via delle rivoluzioni sono state restituite alla libertà. La ragione di ciò l'abbiamo accennata, essa è duplice e si rivela in primo luogo nel fatto che i popoli che escono dalla servitù, che i liberti dell'assolutismo non comprendono se non lentamente le condizioni vere della libertà, ed in secondo luogo in quello che nello stato attuale della società, la libertà non può più che debolmente assicurarsi di per se stessa, e che ha d'uopo quasi dappertutto di un più grande sussidio sociale. — L'Inghilterra stessa sì fedele alle sue antiche franchigie, chiede oggi invero l'intervento dello Stato in materie per le quali l'avrebbe respinto con ogni forza in altri tempi, senza che con ciò creda compromesse le sue più care libertà.

Epperò questo enorme potere che si concentra nelle Corone, diverrebbe minaccioso ove non stesse ad affrenarlo la responsabilità ministeriale, imperocchè, quand'anche la legge non rendesse il Principe irresponsabile, difficilmente potrebbe esserlo in fatto. Noi abbiam visto invero Principi chiamati dalle nazioni che governavano, al più terribile dei sindacati. Noi abbiam visto la ribellione chiamarli spesso dinanzi al suo tribunale. L'Inghilterra, a questo riguardo, e la Francia, hanno offerto nei due ultimi secoli, l'una dopo l'altra, un tremendo spettacolo al mondo. Ma se ben si pon mente alle cause che addussero quelle due grandi catastrofi, si vedrà che tanto Carlo I quanto Luigi XVI scontavano

per quella terribile reversibilità delle Corone, di cui la storia offre tanti esempj, scontavano col loro capo errori e colpe che essi non avevano commesse. — Laonde accada che cercare la responsabilità nelle Corone sia uscire dalle condizioni dell'ordine rappresentativo; e perdere coll'alta malleveria dell'autorità regia, tutte le guarentigie della responsabilità.

Così la finzione costituzionale che attribuisce l'atto al Re, e la responsabilità dell'atto stesso ai suoi Ministri, non fa in realtà che collocare nelle condizioni di attuazione, una guarentigia che resterebbe altrimenti, nella maggior parte dei casi, od impossibile od illusoria. — Ed è invero per la via della finzione che la legge, secondo il suo costume, ci introduce nella verità, soddisfacendo ad un tempo ed alle esigenze della ragione ed a quelle della giustizia.

È propriamente la finzione che tramuta il Re, è appena necessaria per ispiegare la responsabilità ministeriale. I Ministri non sono in fatto ed in diritto, responsabili che dei loro proprj atti, giacchè se è vero che questi loro atti hanno nome dalla Corona, non è men vero che questa è inabile a compirli, senza il libero intervento dei Ministri. Il pensiero che si estrinseca nell'atto, e la volontà che l'atto stesso determina, possono bensì appartenere al Re; ma nè la ragione, nè la giustizia vogliono che la legge chiami alcuno mai a sindacato per ciò che egli può aver concepito nella sfera del pensiero e della sua volontà, senza versare esteriormente in quella degli atti. — Ora la parte che prende il Re nel suo governo, rimane appunto nella sfera psicologica, giacchè il suo pensiero e la sua volontà non possono incarnarsi nella realità dei fatti produttivi di effetti giuridici nell'ordine politico, poichè di questi fatti soltanto può esse. qui discorso, senza che un Ministro assuma e faccia suoi proprj quel pensiero e quella volontà, e liberamente li traduca in atto.

In queste condizioni sembra veramente assai più facile concepire la respon=

sabilità dei Ministri che quella del Re, nella quale quand'anche le ragioni dell'ordine costituzionale che la impediscono la consentissero, la responsabilità sarebbe sempre imperfetta, perchè sopratutto egli non possede rispetto ad una serie di atti tutta la libertà di determinazione necessaria per assumerne la responsabilità giuridica, libertà questa che posseggono sempre intera i Ministri cui è più agevole di rinunciare agli onori del portafoglio, che non è agevole al Re di rinunciare ai doveri del trono.

La responsabilità ministeriale è il corollario necessario dell'irresponsabilità costituzionale del Re. Lo Statuto nostro dichiara quindi sacra ed inviolabile la persona del Re e la rende esente da ogni risponsabilità facendola ricadere sui Ministri e da questi sugli agenti del potere regio. La Carta di Luigi XVIII che è stata schema a quasi tutte le costituzioni del Continente Europeo dopo la ristaurazione, considera appunto come correlativi i due termini d'inviolabilità e di responsabilità: onde dopo aver detto la personne du roi est inviolable et sacrée seguita les Ministres sont responsables. Il nostro Statuto non segue a questo riguardo la Carta francese. Dichiarata nel titolo 1° l'inviolabilità della persona Reale, non ferma che al titolo dei Ministri (articolo 67) il principio di responsabilità. Senonchè questa economia della nostra Costituzione diversa dalla Francese, non deve indurre a credere che l'autore delle nostre libertà volesse in alcun modo diminuire questo principio, in cui hanno tutela pari e la Corona e la libertà. — D'altra parte la guarentigia dell'art° 2° dello Statuto che assicura la forma rappresentativa alla nazione, basterebbe a dare il suo vero significato all'art° 67. Invero la giurisprudenza delle nazioni rette a forma costituzionale non lascia sorgere dubbio alcuno in proposito. — La ragione naturale è sufficiente d'altronde per riconoscere senz'altro soccorso che il Re non può essere inviolabile se non sotto l'egida della responsabilità, se non in quanto i suoi Ministri son responsabili. — Ogni atto cerca

sempre chi risponda di lui. Se non trovassero i Ministri che questa responsabilità assumessero, gli atti della Corona, andrebbero necessariamente a cercarla nel Re, ed il principio della inviolabilità della persona reale sarebbe gravemente compromessa.

Alcuni, più commendevoli pel culto in cui tengono il principio monarchico, che intelligenti delle condizioni nelle quali questo principio si assicura, credendo di scorgere nella responsabilità ministeriale, non il castello entro il quale la Corona rimane inviolabile, ma sì una prigione entro cui rimane irretita la sua libertà, vorrebbero lasciate alcune attribuzioni principali del Re, scoperte dalla responsabilità, nè s'accorgono dei gravi pericoli cui potrebbe essere per ciò esposta la Corona. Basta invero che una sola maglia dell'armatura entro la quale trovasi rinchiusa la persona reale, sia rotta o manchevole, perchè l'ordine costituzionale e più ancora il principio monarchico sieno per molti rispetti, compromessi. — Si avrebbe là il tendine di Achille scoperto, e sarebbe su questo punto vulnerabile che verrebbero diretti gli attacchi dei partiti.

Non sarebbe invero una malleveria pei diritti di tutti che la responsabilità ministeriale vorrebbe mantenuti a salvaguardia della Corona, per assicurare la quale è stata principalmente instituita. Essa deve essere perenne, indefettibile, assoluta. In Inghilterra, per ragioni che la storia di questa nazione spiega se non giustifica, il Re resta scoperto in un solo punto, che è quello della professione religiosa, la quale è per lui sempre non che una manifestazione personale, un atto pubblico. Onde tutti i Re d'Inghilterra che dopo lo scisma furono spogliati delle loro corone, lo furono appunto perchè l'egida della responsabilità non poteva coprirli su questo punto. — Non è adunque ben accorto amico nè savio cultore del principio monarchico, chi per accrescere il prestigio della Corona tende a diminuire la responsabilità ministerle.

La responsabilità dei Ministri è la chiave di tutto il sistema costituzionale.

Obbligando infatti il Re ad aver ricorso per fare un atto qualunque della sua prerogativa e delle sue attribuzioni costituzionali, ad un Ministro che ne assume la responsabilità, si assicura in pari tempo, e l'inviolabilità della persona reale, ed i privilegj degli altri poteri, ed i diritti di tutti i cittadini, poichè nella sfera di tutte codeste prerogative, attribuzioni, privilegj e diritti, il Re non può fare che il bene; il Ministro può solo farvi il male in nome del Re, ma egli risponde come di fatto proprio dinanzi al Parlamento e dinanzi alla giustizia del paese.

Egli è per l'argomento della responsabilità ministeriale che venne stabilendosi continuamente l'accordo tra la Corona e gli altri poteri politici, tra il Re e la nazione, accordo onde risulta la verità costituzionale. Diciamo la verità costituzionale perchè l'ordine rappresentativo, come fu già osservato, vuole bensì la lotta, vuole il combattimento, ma per giungere alla verità che è nell'accordo dei Poteri fra loro. Onde, anzi che dirsi un governo di lotte e di antagonismi, si dovrebbe dire un governo di transazioni e di compromessi. — La lotta vuol esistere continuamente, è vero, nei Poteri che costituiscono propriamente il Parlamento: ma non può durare lungamente fra i Poteri stessi, nè fra i medesimi e la Corona, senza porre in gravissimi cimenti la libertà costituzionale.

La necessità in cui si trova il Re di dover scegliere alternativamente Ministri, che pongano il suo governo in accordo colle diverse maggioranze parlamentari, colloca la Corona in fuori dalle passioni onde sono mosse ed animate queste maggioranze e la sottrae perciò interamente agli urti, agli astii ed agli oltraggi di cui può essere scopo il governo per parte delle minoranze, o comechessia dei partiti che l'indirizzo governativo oppugnano.

Noi abbiamo detto altrove come senza la responsabilità dei Ministri, onde è separato dalla persona del Re il suo governo, la dignità reale fosse per scapitare d'assai nello spirito dei popoli, dal fatto dei mutamenti di indirizzo cui

sarebbe pur sempre costretta la Corona. Abbiamo detto parimenti correlativamente a ciò: che senza l'impersonalità che la risponsabilità Ministeriale permette al Re nel governo, la Corona perderebbe necessariamente di quella mobilità di cui ha mestieri per dare la mano ora all'una ora all'altra delle parti che nella tenzone elettorale parlamentare, consegue il trionfo. La nazione può avere due opinioni, due programmi, due indirizzi politici. È anzi una condizione della sua vita politica che questo dualismo si produca in lei. Un simile dualismo non si può produrre però nel Principe, senza che ne scapiti appunto la Corona; ma si può e si deve produrre nel governo, la qual cosa ha luogo per i cambiamenti che il Re opera nel suo consiglio. — Così egli si conserva sempre il Re di tutti i partiti, il protettore di tutti i diritti, il mallevadore di tutti, il Re infine della nazione, tanto nelle contingenze attuali, quanto nell'avvenire.

Il Re è libero di scegliere i suoi Ministri dovunque vede, ma li sceglie ordinariamente nella maggioranza parlamentare, o anche altrove, quando questa non gli sembra rappresentare veramente la nazione legale, nel partito che quantunque in minoranza nel Parlamento meglio esprimere gli sembra il paese, senza perciò divenire infedele all'indirizzo costituzionale. E di questo caso abbiamo molti esempj in Inghilterra, dov'è accaduto spesso che il Re ha lasciato le redini del governo in mano a Ministri che non avevano la maggioranza parlamentare. — Il Parlamento rispettando la prerogativa regia, dava un semplice concorso amministrativo che non avrebbe potuto però durar lungamente, ove la Camera elettiva avesse avuta la coscienza di rappresentare veramente la nazione. Il Re d'altronde non avrebbe conservato il suo Ministero a dispetto della maggioranza parlamentare, se non avesse stimato d'aver per se la maggioranza nazionale.

È però massima dell'ordine Costituzionale, che la maggioranza del Parla-

mento si abbia a ritenere per la vera espressione del paese fino a prova del contrario. Un partito per conservarsi il potere, potrebbe persuadere al Re di avere per se la nazione, e mantenersi quindi illegittimamente per questo modo alla direzione dello Stato. La prova della verità il Re l'avrà nello scioglimento della Camera. — Volendo conservare un governo contro la maggioranza parlamentare, la Corona entrerebbe nella via pericolosa di ciò che si chiama il governo personale, uscirebbe cioè dalle condizioni d'inviolabilità in cui l'assicura la responsabilità ministeriale.

Quando il Re invero, malgrado i voti del Parlamento, persiste a voler conservare certi uomini al potere, dà alla nazione indizio che questi uomini rappresentano l'opinione propria del Principe; dà indizio in altri termini, che il Re, non i Ministri suoi, governano. La qual cosa poi rende in progresso, quando pure la Corona ha licenziati i suoi Consiglieri, sospetto di personalità anche il governo dei loro successori, e pone questi nella trista condizione di rifiutarsi ad assumere la responsabilità dei provvedimenti anche i più accettabili, solo perchè si fanno desiderati dalla Corona. — Così l'azione effettiva della Corona nel governo sarà in fatto tanto maggiore, quanto più cercherà di coprirsi della responsabilità ministeriale.

Uno scrittore tedesco ha detto in onore dei suoi Annoveresi che si deve ad essi l'aver trovato il segreto del governo costituzionale in Inghilterra, il quale segreto consiste in ciò, che questi Re addottarono per massima di non scegliere i loro Ministri che nel seno, e fra i capi delle maggioranze parlamentari; massima questa che sorge dalla natura stessa delle cose. Bisogna non pertanto riconoscere che si deve principalmente alla Casa di Brunsvich l'aver trovato, meno qualche eccezione, quella retta linea in cui ha camminato con essa il governo Inglese, talchè si possa dire che è stato proprio coi Re ~~annoveresi~~ annoveresi che questa

nazione è entrata nelle condizioni della verità costituzionale.

Scegliendo i suoi Ministri nella maggioranza parlamentare, il Re non solo assicura la propria inviolabilità, ma assicura altresì per molti riguardi i Ministri contro le conseguenze della loro responsabilità: onde sembra che più il Re resta fedele alle massime dell'ordine costituzionale, meno per altra parte si spieghino gli effetti della responsabilità a carico dei suoi Consiglieri. I Ministri invero, espressione della maggioranza che li deve chiamare eventualmente a sindacato, trovano in essa il più spesso le sanatorie necessarie a renderli incolumi contro le conseguenze dei loro atti, che non vi trovino l'accusa che li traduce in giudizio. In Inghilterra, dappoichè il governo vi è entrato nelle condizioni dell'ordine costituzionale, non si ha più esempio di ministri accusati, e tradotti parlamentariamente in giudizio. – Fatto questo che merita d'essere preso in grande considerazione, per chiedere alle leggi che la responsabilità la quale per molti riguardi non può se non difficilmente verificarsi dinanzi al Parlamento per ciò che tocca i Ministri, possa verificarsi dinanzi ai tribunali ordinarj, per ciò almeno che tocca tutti gli altri agenti del governo; poichè la responsabilità è instituita non solo per la tutela della Corona, ma altresì per quella dei diritti di tutti i cittadini, e per la sicurezza delle pubbliche libertà.

Il principio della responsabilità ministeriale non è entrato nel diritto positivo che nei tempi moderni, presso le nazioni rette a forma monarchica-rappresentativa. Se ne trova però la traccia nelle legislazioni e nella storia di tutte le monarchie. E quantunque i Sovrani in generale lo respingessero, i popoli, gli scrittori e la pubblica opinione non han mai cessato di reclamarlo. Dovunque ai ministri meno che al Principe si è chiesto conto degli atti del Principe stesso. Il carattere sacro dei Sovrani e le ragioni stesse del Princi-

pato, indicavano all'opinione comune, come essi fossero incapaci di responsabilità. — Così di tutte le massime dell'ordine costituzionale, nessuna è più popolare di quella che pone a carico dei Ministri gli atti del Sovrano; ed il popolo che ha fatto spesso sciaguratamente giustizia egli stesso di Ministri a lui gravi, careggia nell'ordine costituzionale la responsabilità ministeriale in cui vede come la traduzione in atto del proprio favorito concetto.

Noi abbiam parlato altrove delle leghe, delle Confederazioni, delle Ermandades delle Concordie e Congiure che nelle diverse nazioni di Europa si sovvenute nell'età di mezzo formando contro i Re, ai quali si portava guerra nel nome loro stesso e sotto gli stendardi reali. Non si riputava la guerra mossa contro i Principi, ma sibbene contro i loro ministri, talchè la morte, ed anche qualche volta il licenziamento solo di un Ministro odiato, bastasse a ristabilire l'ordine ed a sottommettere i ribelli. — Di questi esempj miserandi ne troviamo dappertutto: non ne citeremo che uno nostrale, ed è quello che ci porgono i casi di un valente ministro, Guglielmo Bolomier Cancelliere di Savoja, il quale fu condannato a morte per soddisfare la rabbia dei suoi nemici, ed annegato nel lago di Ginevra.

Il sindacato ministeriale introdotto nell'ordine costituzionale, rende impossibile il ritorno di simili casi: protegge la nazione contro un governo violatore delle libertà pubbliche e dei diritti dei cittadini; e protegge nello stesso tempo i Ministri contro le improntitudini e le violenze popolari. L'influenza che esercita sul popolo il potere chiamato ad accusare i Ministri prevaricatori, infedeli, violatori, ottutta i popolari sospetti, come il potere che è chiamato a giudicarli, assicura per la grande sua autorità morale, gli accusati e nello stesso tempo la giustizia. — Ciò che salvò nel 1830, in Francia contro le ire popolari, i Ministri che avevano apposto il loro nome alle funeste ordinanze di Carlo X, ciò che rattenne

le moltitudini concitate contro di essi, fu ben più l'atto per cui la camera elettiva li poneva in accusa e li traduceva dinanzi a quella dei Pari, che le forze di cui poteva allora disporre il governo appena sorto dalla rivoluzione, per proteggere le loro persone.

Da qualunque lato si consideri la responsabilità ministeriale, si affaccia sempre come la principale delle guarentigie dell'ordine monarchico costituzionale. È quella veramente da cui, come dicevamo cominciando, tutte le altre sono confortate e rese fra loro solidarie. Per lei, i tre poteri politici, la Corona, la Camera Elettiva ed il Senato, senza confondere le rispettive attribuzioni, che la tutela della libertà vuole distinte si congiungono strettamente fra loro per non formare che un solo potere; il potere parlamentario cioè, in cui risiede ferma nella sua unità, la sovranità dello Stato. Per lei il principio rappresentativo che si manifesta nel concorso del paese al governo della cosa pubblica, entra nelle sue condizioni di effettività. Per lei l'elemento democratico si collega con ragioni di perpetua alleanza, coll'elemento monarchico. — La responsabilità ministeriale infine è l'anello che stringe il Re alla nazione, ed introduce questa nella reggia, non più in qualità di ancella, ma di regina, identificando coi suoi, gli interessi, i fasti ed i destini della dinastia.

E per accertarsi della verità di queste proposizioni, non si ha che a sopprimere mentalmente l'efficacia di cotesta grande malleveria, e si vedranno ben presto stemperarsi, scomporsi, disfarsi successivamente, come le membra di un corpo ond'è uscito il principio di vita, tutte le guarentigie dalla cui unione risulta l'eccellenza dell'ordine monarchico-rappresentativo.

— Lezione XXVIII —

— Dei caratteri della responsabilità e degli atti che concerne. —

Nella forma monarchico-rappresentativa la responsabilità ministeriale è

instituita al doppio fine di guarentire l'inviolabilità della persona reale, e di assicurare l'esecuzione delle leggi. Nelle altre forme libere, non avendo che quest'ultimo fine, la risponsabilità dei ministri, cioè dei capi dei diversi servigi pubblici, si confonde e si identifica con quella che già si richiede in tutta la gerarchia degli ufficiali governativi.

In tutte le forme libere è vero, la risponsabilità concerne unicamente l'esecuzione delle leggi; giacchè qualunque sia il modo secondo cui si manifesta nei nostri ordini il Potere Regio, egli è sempre l'emanazione delle leggi e non sono legittimi i suoi atti, se non che in quanto sono compiti in esecuzione della legge medesima. La necessità non pertanto di mallevare l'inviolabilità costituzionale del Re, vuole che per noi si consideri sotto il doppio aspetto indicato la risponsabilità ministeriale.

Sotto il primo aspetto invero, essa ci si affaccia sempre siccome assoluta indivisibile, personale; mentre sotto il secondo ci appare sovente siccome condizionale, divisibile, e talvolta collettiva. Onde sia che non si possano confondere i due aspetti senza portar pericolo di compromettere nei suoi effetti la guarentigia che in essa si contiene.

Nella cerchia degli atti, cui interviene colla firma, o altrimenti colla persona, il Re, la risponsabilità dei Ministri non soffre eccezione. Essa vuole essere assoluta perchè nessuno di questi atti può sfuggirle senza lasciar scoperto il Re, senza compromettere eventualmente l'inviolabilità della sua persona. Vuol essere indivisibile, giacchè ove altri che i Ministri potessero partecipare legalmente a simili atti, il Re resterebbe bensì coperto; ma la guarentigia della risponsabilità in faccia al Parlamento ed alla nazione, verrebbe di tanto diminuita, quanto sarebbe maggiore il numero di coloro che a questi atti avessero partecipato. Vuol essere infine personale, in ciò che ciascun Ministro risponde individualmente dell'atto che

porta il suo contrassegno, qualunque possa essere stata nel Consiglio la sua e l'opinione dei suoi colleghi rispetto al medesimo. Se ciò non dovesse essere, la responsabilità mancherebbe di fermezza, tanto rispetto all' inviolabilità del Re, quanto rispetto agli effetti che deve avere dinanzi al Parlamento, sia che questo si consideri nella Camera che accusa, sia che si consideri in quella che deve giudicare i Ministri.

Non è così nella cerchia degli atti governativi che non portano la firma del Re, o nei quali il Re non interviene personalmente, poichè non trattandosi più qui di assicurare l'inviolabilità della persona reale, la responsabilità è suscettiva di essere condizionale: in ciò che l'applicazione della legge può essere dalla legge stessa attribuita ad altri che ai Ministri, fermo stando o in questi il dovere di tener mano a ciò che coloro cui l'esecuzione è affidata, adempiano nei termini della legge, l'obbligo loro. È suscettiva di essere divisibile in ciò che l'esecuzione di una legge può essere attribuita in parte direttamente al Ministro, ed in parte ad altri ufficiali e corpi ed instituti senza che il Ministro abbia facoltà di modificare il loro operato. È suscettiva di essere collettiva: in ciò che il Ministro può venire astretto a non provvedere all' esecuzione di alcune parti della legge che nel seno di un Consiglio, le cui decisioni sieno autoritative: nel qual caso il Ministro non è che l'organo del proprio Consiglio. — L'amministrazione dei Comuni e delle Provincie, la direzione dei lavori pubblici, il governo dell' istruzione officiale e privata, i diversi servizj dello Stato in generale, offrono presso tutte le nazioni, esempio di questi differenti modi di provvedere all' esecuzione della legge. Poichè se le ragioni della libertà vogliono che si cerchi essenzialmente la responsabilità nell' individuo, queste stesse ragioni vogliono altresì che quando essa non può moralmente essere sopportata dall' individuo, se ne riparta sopra diversi il carico. Mantenere alla responsabilità il carattere individuale in questo ultimo caso, ad altro

non riesce ordinariamente che a favorire sotto specie di libertà, gli istinti della balìa assoluta.

La confusione che si fa communemente fra codesti due aspetti diversi della risponsabilità, ha questo risultato, che i Ministri sui quali pesa in maniera assoluta il carico degli atti del Re, inclinino egualmente ad assumere tutto il carico degli atti che si fanno nella cerchia amministrativa. Ma se il carico che assumono rispetto al Re, è propizio alle libertà pubbliche, non lo è sempre egualmente quello cui chiedono di sobbarcarsi, rispetto agli atti degli officiali ed impiegati che da loro dipendono. — La tutela delle nazionali franchigie, vuole anzi, ed in molti casi assolutamente, che i Ministri non possano cuoprire come cuoprono il Re, i loro proprj agenti.

Un Ministro corromperà pel mezzo e coll' ajuto dei pubblici funzionarj ed impiegati, la elezione; un altro leverà cogli stessi mezzi ed ajuti, imposte non consentite costituzionalmente: un terzo violerà nello stesso modo la libertà individuale, od altro dei più preziosi diritti dei cittadini; poi si presenteranno tutti e tre al Parlamento, sclamando, noi soli siamo i grandi colpevoli, i nostri subordinati non han fatto che obbedire ai nostri ordini; la nostra risponsabilità li malleva: ed il tutto finirà forse con un atto di indennità che esenterà i Ministri da ogni ulteriore sindacato, ed abituerà la gerarchia amministrativa a violare, sotto il largo e comodo manto della risponsabilità ministeriale, le leggi e la costituzione.

Non si vogliono certamente scuotere i vincoli della subordinazione gerarchica; ma egli è fuor di dubbio che le principali guarentigie della costituzione non saranno mai assodate se non in quanto la violazione delle medesime, impegnerà subordinatamente alla risponsabilità dei Ministri, anche quella dei loro agenti. Così le leggi dei popoli liberi ricercano sempre, quando si tratta delle accennate violazioni, non che i Ministri che possano averle ordinate, tutti coloro che sono concorsi a consumarle. — Non si deve mai perder di vista, che se la risponsabilità mi-

nisteriale è instituita per coprire nell'interesse dell'ordine costituzionale, il che, non può essere adoperata a coprire troppo la gerarchia amministrativa che a minaccia delle pubbliche libertà, che a scapito del principio stesso della responsabilità.

Premesse queste considerazioni, vuolsi osservare rispetto alla responsabilità in generale, che il Ministero non è un corpo, ma una riunione di individui riputati in perfetta communione di principj fra loro. In Inghilterra, in Francia come presso altre nazioni, il Ministero forma alcuna volta come un Magistrato, come un alto tribunale per decidere di certi conflitti che possono sorgere fra le autorità preposte all'amministrazione. In questa circostanza non può farsi luogo, salvo il caso di prevaricazione, a responsabilità, poichè i Ministri seggono allora quali giudici. — E come il giudice che in un tribunale, opina negativamente sul fatto vincendo il partito contrario, deve sottommettersi alla decisione della maggioranza non solo, ma concorrere altresì con questa all'applicazione del diritto, così nella categoria degli accennati giudizj per molti rispetti i Ministri non possono quindi essere oggetto di sindacato in proposito, poichè qui l'individuo assorto nel corpo, scompare, e, eccetto appunto il solo caso indicato, è sottratto per questa via alle conseguenze della responsabilità ministeriale.

Nel Consiglio della Corona propriamente detto al contrario, i Ministri non possono perdere mai la loro individualità; tutte le decisioni del Consiglio stesso sono a carico di ciascun Ministro personalmente, qualunque sia stato il suo avviso. Epperciò uscendo dalle norme del diritto commune non si possono citare dinanzi al Parlamento che è chiamato ad accusare ed a giudicare i Ministri, nè i processi verbali del Consiglio, nè un atto qualunque che tenda a dimostrare l'opposizione fatta da alcuno dei membri del Consiglio alle decisioni incriminanti, nè una sua protesta in proposito; poichè dal momento che, a seguito delle decisioni

fatte contro il suo avviso, non ha rassegnate le sue funzioni, egli ne ha accettata interamente la responsabilità.

Anzi lungi dall'essere per lui una circostanza attenuante, quella di aver riconosciuto il male, di averlo combattuto, per lasciarsi indurre poi a farsene autore e complice, diventa un motivo aggravante contro di lui. Così come ha detto a tale riguardo un illustre Magistrato: Pilato che dopo aver riconosciuto e prima e dopo averlo pronunciato, l'iniquità del giudizio che per rendersi grato Cesare e per piacere al popolo manteneva, è il più colpevole di quanti con lui concorsero al sagrifizio teandrico, i suoi complici invero, comecchè più perversi e crudeli, avevano se non a scusa, a sgravio dei loro atti, la cecità nella quale erano dalle loro passioni indotti. Il Ministro che per qualsiasi ragione si pone in simili condizioni, è tanto più riprovevole che la sua uscita dal Consiglio, avvertendo il paese avrebbe potuto per avventura impedire o far sospendere la risoluzione di cui i Consiglieri della Corona si resero colpevoli. — Questi ultimi riflessi si applicano parimenti al caso in cui il Ministro dopo aver disapprovato l'atto di un ufficiale a lui subordinato, l'atto stesso mantiene. Qui la sua disapprovazione viene pure a suo carico; essa non fa invero che rendere più grave la susseguente approvazione.

Agli accennati diversi riguardi, la giurisprudenza parlamentare dall'accusa di Lord Danby Ministro di Carlo II a quella dei Ministri di Carlo X, non ha variato.

La responsabilità ministeriale, o si consideri sotto il primo, o si consideri sotto il secondo degli aspetti onde vuolsi, secondo quanto dicemmo, ravvisare, concerne tanto il fatto quanto il non fatto. Lo Stato, le pubbliche libertà, possono ricevere grave detrimento non solo dagli atti positivi del governo, ma altresì dai suoi atti negativi. — Anzi se ben si legge nella storia si vede che nel non fatto nell'incuria, cioè, dolosa o non dolosa dei governi, sono state spesso le cagioni dei più

grandi pericoli incorsi e delle più grandi calamità sofferte dalle nazioni.

Ministri che come quelli della ristaurazione in Inghilterra, lasciano che il Principe, e la Corte intrattengono relazioni colle potenze estere a pregiudizio dell'onore e delle libertà nazionali; o che come quelli della ristorazione in Francia lasciano rovinare lo stato militare della nazione, cadere le fortezze, marcire la marineria e rovinare tutti gli argomenti della difesa nazionale; ministri i quali, come quelli che tennero il governo nell'ultimo periodo della Polonia, lasciano che le potenze estere si intromettano a formar partiti interni e ad ordire congiure contro la costituzione dello Stato; o che come alcuni di quelli onde furono ai tempi nostri, governate la Spagna ed il Portogallo, lasciano che un partito anticostituzionale si costituisca d'accordo colle Corti ed anche contro di queste per cangiar la forma del governo; questi Ministri sono imputabili dell'aver esposto per la loro negligenza, il paese, ai più gravi pericoli, quand'anche tali pericoli non si sieno verificati o sieno stati rimossi.

Ciò che si dice di pericoli politici, si deve dire egualmente dei danni che il tesoro pubblico, che gl'interessi economici della nazione in generale, che la sicurezza delle persone e delle proprietà private, possono patire non che per l'abuso dei poteri che sono demandati ai Ministri, per non aver essi usato dei medesimi a fine di prevenire siffatti danni e pericoli. — Quando si tratta della responsabilità ministeriale, conviene allontanarsi alcun che dalle norme del diritto penale comune, secondo le quali opportunamente il <u>non fatto</u>, la negligenza diventano oggetto di repressione soltanto quando vi è stato intenzione dolosa, o quando ne è seguito un danno effettivo. Nelle cose politiche il danno sta nel pericolo; se si dovesse aspettare che il danno fosse succeduto, si correrebbe rischio in molti casi di non avere che a patirlo. Così troviamo che negli atti di accusa portati nei diversi tempi contro i Ministri, il <u>non fatto</u> occupa spesso una parte non minore

degli aggravj apposti agli accusati.

Tutti gli atti del Re indistintamente, portino o non portino la sua firma, vi intervenga o non vi intervenga la sua persona, sono oggetto della responsabilità. Gli atti stessi che si fanno in suo nome nel Parlamento, cioè l'iniziativa delle leggi, comecchè a questo riguardo la responsabilità non possa giuridicamente risolversi, ne sono però politicamente oggetto, in quanto non possono mai attribuirsi alla persona reale, ed in quanto possono dar luogo, la qual cosa accade spesso, a voti che costituendo una negazione di concorso per parte del Parlamento, rendono necessario il ritiro del Ministero. — Il non fatto però a proposito dell'iniziativa potrebbe dar luogo anche alla responsabilità giuridica, come sarebbe il caso in cui riconoscendo la necessità di una legge per provvedere ad un grave pericolo dello Stato, il Ministero si sarebbe astenuto dal promoverla. Così si dica del non fatto relativamente alla promulgazione delle leggi, quando da ciò potesse venire grave danno alla cosa pubblica.

Alcuni pubblicisti vorrebbero sottrarre alla responsabilità tutti gli atti che si comprendono comunemente sotto il nome di prerogativa, cioè il comando delle forze di terra e di mare, le dichiarazioni di guerra, i trattati di pace, di alleanza e di commercio. Non crediamo si possa per alcun riguardo ammettere questa opinione, senza falsare il principio della responsabilità, senza scoprire in una delle parti più vitali il Re, senza compromettere quindi interamente la ragione propria dell'ordine costituzionale, secondo cui non vi può essere un atto qualunque della potestà regia, che non voglia essere coperto della responsabilità. L'atto stesso invero per cui il Re accetta la demissione dei Ministri e ne nomina altri, vuol essere controsegnato dai Ministri scadenti, perchè in ogni caso nessun atto possa mai essere attribuito personalmente al Re. — In Inghilterra per sgravare i Ministri scadenti da questa parte di responsabilità,

il Re dichiara in Consiglio i Ministri novelli, ma non fa a quest'oggetto un atto, un Decreto speciale che porti il sigillo o la firma reale. I nomi dei nuovi Ministri sono quindi stampati nel foglio ufficiale che tien luogo legalmente dei nostri decreti di nomina.

Altri ritenendo che l'esercizio del diritto di grazia non possa mai essere imputato a male alla Corona, cui vuolsi mantenere il sublime attributo di non poter fare altro che il bene, vorrebbero nell'interesse del principio monarchico, si lasciasse aperto almeno da questo lato che è quello del core, l'adito alla persona reale, talchè a lei sola e non a suoi Ministri fosse attribuito il benefizio della grazia, e non s'accorgono che pel fatto metterebbero così a carico del Re ciò che è, e deve essere più frequente assai dell'impetrazione della grazia, il rifiuto della medesima, rifiuto che la ragione, la giustizia e la sicurezza pubblica impongono spesso a vicenda. Non sarebbe poi politicamente senza pericolo, noi ne abbiamo già detti altrove i motivi, l'uso della grazia senza la salvaguardia della responsabilità. — La grazia può essere assicurata quale incitamento prima del delitto, come lo fu da Carlo II ai suoi Ministri, come lo fu da Giacomo II ai partigiani della sua pretesa prerogativa assoluta. Ognuno sente in quali gravi cimenti una Corte corrotta potrebbe per questa via porre le pubbliche libertà. Le condizioni della giustizia repressiva impediscono d'altronde, come si è accennato indipendentemente da ogni altra considerazione, che si lasci senza responsabilità l'esercizio di un così alto diritto, quale è quello della grazia.

Alcuni altri, fra i quali Hello, scrittore quanto elegante sottile, e non di rado profondo nella materia Costituzionale, dopo aver sostenuto il sistema di stretta ed assoluta responsabilità che noi stessi propugniamo, fanno però un'eccezione alla regola generale in ciò, che stimano i Ministri esonerati di ogni responsabilità rispetto agli atti del Re quando assume in persona il comando dell'eser-

cito e delle flotte; questi atti dicono essi sono essenzialmente personali, i Ministri non sono in grado nè di consigliarli nè di assumerne la responsabilità in modo alcuno. Noi non possiamo consentire con questi pubblicisti, e ci mettiamo volontieri dal lato degli scrittori e dei pubblicisti che, coll'autorità dell'illustre Duca di Broglie fedeli al principio della stretta risponsabilità, propugnano la contraria sentenza. Secondo essi il Ministro deve in questo caso rispondere degli atti del Re come risponderebbe di quelli di un generalissimo od ammiraglio qualunque da lui proposti per essere eletti a comandare l'esercito o la flotta; nulla di più, nulla di meno. — Il Ministero non può certamente interdire al Re l'uso della spada. Ma può sempre ricusarsi a tenere la direzione della guerra, può in altri termini rassegnare le sue funzioni, e sarebbe grandemente colpevole il Ministro che per compiacere ad un Principe che non gli inspirasse militarmente alcuna fiducia, si fosse lasciato persuadere ad assecondare le sue voglie, e ad esporre quindi il paese, o una parte di esso, ai più gravi rischj.

Egli è certo che nel campo come nella Reggia, il Re conserva sempre il suo carattere sacro ed inviolabile, poichè non può subire le conseguenze dei suoi errori militari, come un altro generale in capo. Se a questa irresponsabilità necessaria, si aggiunge in proposito quella altresì dei Ministri, noi avremo per risultato che le sorti del paese nei momenti più solenni, quali sono quelli in cui si trova in guerra contro lo straniero o contro una fazione ribelle saranno poste interamente in mani irresponsabili — Quando il Re comanda un corpo di esercito od una flotta, egli vuol essere considerato, salvo la sua inviolabilità personale, come un generale al servizio del proprio suo governo. Comanda allora in fatto sotto l'indirizzo del suo governo, come al titolo di esso pronuncia il discorso della Corona all'apertura delle Sessioni Parlamentari, come parla delle cose dello Stato coi rappresentanti delle nazioni estere, e via dicendo. Egli è in altri

termini alla guerra il Re persona che comanda sotto gli ordini del Re istituzione. La sicurezza della Corona come quella dello Stato e delle pubbliche libertà, vogliono che su questo punto come sugli altri si tenga fermo al principio della responsabilità assoluta.

È facile comprendere i rischj in cui potrebbe versare la Corona, quando si potessero imputare moralmente a lei le calamità che sarebbero la conseguenza della irresponsabilità ministeriale, in ordine alla condotta della guerra. Importa d'altronde grandemente alla Corona di essere circondata da ogni lato, onde impedire che il Parlamento non entri egli stesso nel gabinetto del Re; la qual cosa accadeva sotto i due primi Re della dinastia degli Stuardi in Inghilterra, dove il Parlamento a cagione delle pretese assolute della Corona, non essendo arrestato nelle sue intraprese dal vallo della risponsabilità, assunse egli stesso una grande parte del governo, e perfino la condotta della guerra.

Bisogna che la responsabilità non soffra per ciò che tocca il Re, eccezione alcuna, affinchè per essa i Ministri possano arrestare sulle soglie della Reggia il Parlamento, e resti quindi intatta l'autorità attribuita dalla Costituzione nell'interesse della dinastia e delle pubbliche libertà, al Re.

Abbiam detto che in tutti gli Stati liberi in generale, i Ministri chieggono spesso si estenda la loro responsabilità, in ciò sopratutto che concerne la sfera amministrativa: questa brama di sobbarcarsi non move sempre dal loro culto per la libertà. Noi siamo perchè si estenda quanto più, anche in questa sfera, la responsabilità, a condizione però che alla ministeriale vada, per quanto il possano comportare i servizj pubblici, sempre congiunta quella pure degli agenti governativi; non vogliamo cioè che la responsabilità possa mai coprire assolutamente altri che la persona reale. — Alle osservazioni fatte in proposito conviene aggiungere le seguenti intorno ad alcune cause onde la responsabilità

è resa talvolta abusiva.

I Ministri chieggono ordinariamente la più grande libertà d'azione, affine di potersi addossare tutta la responsabilità che la natura dell'azienda cui soprintendono reclama: nello stesso tempo, attesa la moltiplicità e la diversità degli atti che sono chiamati a fare, ed attesa la morale impossibilità in cui si trovano di potere convenientemente adempire di per se soli le loro funzioni, domandano di essere dalla legge stessa circondati da Commissioni, Consigli che li ajutino nella difficile opera. La domanda implica già che non sono in grado di sopportare il carico che vogliono accollarsi. Accade allora invero che essi abbiano tutto l'arbitrio derivante loro dalla responsabilità, e trovino poi in questi Consigli e Commissioni come altrettanti preservativi contro le conseguenze dell'invocata responsabilità. Epperò chiamato a sindacato per un atto qualunque delle sue funzioni, il Ministro si alza e dichiara di non aver agito se non secondo l'avviso dei Consiglieri che la legge gli ha dati; che questi Consiglieri sono veramente soli competenti nella sottoposta materia e non esso; che quindi non per aver seguito il loro consiglio egli meriterebbe di essere accusato, ma sibbene ove non lo avesse seguito. In questo modo se ne va per mille vie con la responsabilità morale, la politica e la giuridica, e non resta nelle mani del Ministro che la balia quasi assoluta. — Si sa, e tutta l'Europa continentale ne fa fede, come e dove sono scelti in generale dai Ministri questi loro Consiglieri legali.

Vi sono dei servizj pubblici all'andamento dei quali non si può invero provvedere altrimenti, che pel mezzo di simili commissioni e consigli. Ma in questo caso l'autorità del Ministro o non è necessaria, o lo è meno assai che quella di quei corpi stessi. Si potrà avere quindi una guarentigia maggiore nei medesimi che nel Ministero. — Noi teniamo opinione che a questo riguardo gli Stati del Continente abbiano molto da restituire alla libertà: che le persone, che

le Comunità, che le Provincie, che le Nazioni non devono tenersi contente nelle cose che possono compirsi senza l'intervento del governo, alla guarentigia della responsabilità ministeriale, e cercare però di provvedere esse stesse, pel mezzo del Self government di cui abbiamo altrove parlato, alla libertà.

Il principio rappresentativo vuole che si renda alla libertà ciò che appartiene alla libertà, e che perciò il governo rinvii per quanto è possibile i cittadini continuamente a loro stessi. Ora la parte da rendersi alla libertà, anche dopo aver tenuto conto delle ragioni che rendono ai tempi nostri necessario il concorso sociale, ci sembra grande assai. — La responsabilità ministeriale non è una tutela che rispetto alle cose in cui l'intervento dell'azione sociale è assolutamente necessaria.

— Lezione XXIX —

Delle cause che intraversano l'attuazione della responsabilità, e del come essa possa risolversi anche senza una legge particolare in proposito

Il principio della responsabilità, nel quale si riconosce la pietra angolare dell'ordine costituzionale, è stato lungamente compromesso in molte nazioni dal principio gerarchico, onde si informano gli ordini assoluti, poichè la gerarchia civile, ossia la scala delle funzioni governative, non comporta in questi ordini la responsabilità, quale si concepisce e quale si vuole nei liberi.

Nel reggimento assoluto infatti, i Ministri non sono giuridicamente responsabili che verso il Principe, dinanzi al quale rispondono, non che di tutti gli atti che essi fanno al sommo della scala gerarchica, di tutti quelli pure che nei diversi gradi della medesima fanno in esecuzione dei loro ordini i pubblici uffiziali. In tutti questi gradi poi, nessuno è chiamato a rispondere che della sua subordinazione agli ordini che gli sono trasmessi dal grado superiore, poichè

nell'esecuzione di tali ordini sta esclusivamente quella delle leggi. — Il Principe nella volontà del quale si ravvisa la legge vivente, non è risponsabile che verso Dio, cioè verso la propria coscienza.

Il sistema Costituzionale mantiene e conforta per ogni modo la Corona, in questa sfera inaccessibile; la responsabilità ministeriale è anzi l'argomento che principalmente ve l'assicura. Ma siccome per questo sistema la legge è posta in fuori di ciascuno dei poteri che concorrono a farla, così i Ministri che nella forma assoluta non erano risponsabili verso il Principe, se non se perchè egli v'era appunto la legge vivente, diventano nella forma libera, risponsabili in primo luogo verso il Parlamento in cui si ravvisa l'autore, e nello stesso tempo il conservatore principale della legge, ed in secondo luogo sussidiariamente dinanzi ai tribunali vindici della medesima. I Ministri rimangono ancora qui a capo della gerarchia amministrativa, e rispondono dei loro subordinati in quanto questi non sono chiamati in colpa che per aver eseguiti gli ordini ministeriali. Le ragioni però della subordinazione gerarchica, non devono impedire che coi Ministri non abbiano pure a rispondere dinanzi alla giustizia del paese tutti gli ufficiali governativi che avranno posto mano a tale esecuzione, quando importasse una violazione aperta della Costituzione o della legge. — La gerarchia, considerata come strumento di governo, perde è vero alcun che della sua forza, ma cresce in potenza morale in ciò che cessa di essere un pericolo, per divenire essa stessa per molti rispetti una tutela delle pubbliche libertà.

Venute alla libertà dopo aver subita una lunga schiavitù, le nazioni del continente europeo portano ancora con se le tradizioni degli ordini assoluti, talchè la responsabilità costituzionale si trovi in esse ancora allo stato di una teoria vaga tanto, che nessuna di esse ha ancora potuto farla entrare nel suo diritto positivo. Dappertutto invero i fautori del reggimento assoluto, per non compromettere gli

ultimi resti del rimpianto sistema, ed i fautori della libertà per non scalzare l'amministrazione che negli ordini liberi non possono concepire diversa da quella degli assoluti, s'accordano inconsapevoli; e questi per mantenere in proposito non che le forme, le idee e le tendenze del reggimento da cui sembrano più abborrire. — La rivoluzione francese non seppe e non potè ottenere in nessuna sua parte, la responsabilità. E L'Impero, reagendo fortemente per ciò che tocca l'ordine delle guarentigie contro la rivoluzione, hanno contribuito ciascuno, attesa la popolarità onde l'opera loro è secondo i partiti che han nome dalla libertà circondata, a far prevalere in proposito il principio della gerarchia su quello della risponsabilità, le massime governative dell'assolutismo sopra quella della libertà, anche presso molti fra i men dubbj amici delle franchigie costituzionali.

Come base dell'ordine politico, la responsabilità non fu introdotta nel Continente, quantunque limitata sotto l'aspetto giuridico, se non se per la Carta che Luigi XVIII poneva come pegno di pace tra la vecchia e la novella Francia, tra il principio monarchico e le tendenze democratiche della nazione. — Il trono di San Luigi assiso sulla risponsabilità, doveva trovare nelle mutate condizioni della società francese, quella sicurezza che le basi su cui fu assiso nel passato non potevano più offrirgli.

Ma sarebbe parso ai sedicenti realisti d'allora, (plus monarchiques que moi: diceva appunto con un senso di rammarico antiveggente il savio largitore della Carta), di abbassare la Corona, di scemare l'autorità morale del Principato, se avessero permesso che si scoprisse, si costituisse, si assodasse la novella base del trono costituzionale. Così essi mettevano ad ogni momento innanzi, non la legge, ma la volontà del Re, ma il beneplacito reale che dovevan bastare a coprire ed i Ministri e tutta la gerarchia governativa contro le pretese del Parlamento. Accadde poi che in breve le passioni, accese dai partiti contro il governo, non sui Ministri del trono, ma sul Principe e sulla dinastia anzi tutto si riversassero. E quando

per compiacere al Re ed alla Corte, i Ministri di Carlo X sottoscrissero le ordinanze di Luglio, il popolo di Parigi insorse meno contro i Ministri prevaricatori, che contro il Re ingannato e contro la dinastia. — Diciamo per obbedire al Re, perchè i Ministri non seppero trovare dinanzi ai loro giudici altra scusa al loro reato, se non se quella della gratitudine che li legava a quello sfortunato Principe.

Il principio della responsabilità ministeriale, come semplice dottrina, siera nei quindici anni della ristaurazione, così poco radicato nella pubblica opinione, quantunque molto ne avesse scritto il partito liberale, che nessuno osò invocarlo per salvare la monarchia. Un sol uomo, Chateaubriand, traversando le barricate associava al grido dei vincitori: Vive la Charte, quello di vive le Roi, pensando che se la rivoluzione era fatta a nome della Carta, il Re era, in virtù del principio di responsabilità che esso consacra, salvo da ogni pericolo; ma tale non è la logica delle rivoluzioni, e il moto cominciato a nome della Carta, riusciva alla cacciata dell'antica e ristaurata dinastia. — Se il principio della risponsabilità avesse informate le instituzioni e quindi la pubblica opinione, la rivoluzione di Luglio non avrebbe per fermo avuto luogo, e quando pure avesse potuto scoppiare, si sarebbe arrestata doppo aver rovesciati i Ministri. Le parole il est trop tard, per cui si rispose all'annuncio che il Re aveva rivocato i Ministri che avevano controsegnato le ordinanze fatali, non sarebbero state pronunciate.

Il trono eretto sulle barricate non era troppo sicuro. Così il Parlamento che riformò la Carta lacerata dalle palle di Luglio, sentì la necessità di soffolcerlo col principio della risponsabilità, e scrisse nella Costituzione riformata che sarebbe fatta una legge sulla responsabilità ministeriale, una legge che facendo della Carta una verità, la dinastia novella assicurasse.

I partiti ostili agli Orleanesi ed all'ordine Costituzionale, cercarono di screditare il principio in cui doveva avere la sua principale salvaguardia il trono di Luglio.

Non si cessò dal presentare il governo come l'espressione del pensiero personale di Luigi Filippo. I diversi Ministeri, checchè i loro membri ne dicessero, lasciarono pel loro contegno si credesse al governo personale. Le spalle del nuovo Re sembravano abbastanza forti per sopportare codesto carico. La morale costituzionale non faceva progressi da questo lato, talchè fosse mestieri di fare una legge (1844) per punire chiunque avrebbe fatto risalire al Re il biasimo di cui potessero essere oggetto gli atti del suo governo. Questa legge fa fede del come l'opinione pubblica fosse sviata a questo riguardo. La cosa andò tant'oltre che i Ministri del Re, come egli stesso affermava dal non meritato esiglio, non osavano assumere la sua difesa per esonerarlo da imputazioni, che pur sapevano sopra ogni punto, false. La legge poi della risponsabilità, promessa nella Carta novella, fu iniziata diverse volte, ma non venne mai condotta a termine. — Così come quella del 1830, la rivoluzione del 1848 fu immediatamente diretta, attero il difetto di risponsabilità che lo aveva sì lungamente lasciato scoperto, contro il Re e contro la dinastia, che caddero lo stesso giorno, in un colle libertà Costituzionali in Francia. L'Europa ha duramente sentito le conseguenze di questa rivoluzione.

Altri fatti contemporanei vengono in riprova della nostra tesi. Guglielmo I° respinse formalmente il privilegio di risponsabilità, e provocò contro di se la rivoluzione che staccò il Belgio dall'Olanda. Ma se i Ministri di questo Re fossero stati sindacabili, gli atti che resero impossibile l'unione dei due popoli, non avrebbero avuto mai luogo, o non avrebbero menato a tali conseguenze.

Non è mestieri procedere più oltre per dimostrare con esempj, come il governo monarchico-rappresentativo vada perdendo delle qualità che ne fanno la migliore e la più sicura delle forme politiche, in ragione che scada in lui il principio della risponsabilità. Ci giovi soltanto citare in contraprova delle nostre proposizioni, l'esempio dell'Inghilterra, dove questo principio rendendo ognora più solidarj

fra loro i poteri politici, assicura la nazione nella via dei suoi grandi destini morali e politici. La responsabilità ministeriale seriamente praticata, da ben tosto due secoli, vi ha consolidato l'autorità regia ed in pari tempo le libertà pubbliche, chiudendovi la porta delle rivoluzioni, che prima venivano a brevi intervalli quasi periodicamente, a gettare questo paese nei più gravi cimenti. Quanto è stato da noi già detto (Lezione IX e X) intorno all'Impersonalità del Re ed al Governo personale, vuolsi d'altronde richiamare qui per rendere più evidente il nostro concetto sugli effetti della mancanza di responsabilità nel sistema costituzionale.

Fra le cause che hanno contribuito a ciò che il principio della responsabilità non abbia ancora potuto tradursi, ed organarsi nel diritto pubblico positivo degli Stati che nel Continente Europeo hanno abbracciata la forma Costituzionale, vogliono si annoverare le tradizioni della rivoluzione francese, o per meglio dire, le memorie del suo periodo sanguinoso, memorie onde è ancora spaventato il mondo che per questa via essa lanciava in un'era novella. La responsabilité c'est la mort: queste parole pronunciate in quell'infausto periodo, trovano ancora oggi un eco che sorprende ed agghiada gli animi, dovunque si tratti di ridurre in atto il principio, o di scrivere il codice della responsabilità ministeriale. Non si può negare che nelle tempeste di quella grande rivoluzione, la maggior parte di coloro che toccarono al timone dello Stato non cadessero sotto la mannaja del Carnefice.

Come non si può negare che simile sorte non avessero pure nell'Inghilterra in un certo stadio, non pochi fra i Ministri della Corona; ma la memoria di tali casi non ha fatto che il principio della responsabilità abbia cessato un solo istante di spiegare i suoi effetti presso quest'ultima nazione, e ciò quantunque dopo l'ultima sua rivoluzione nessun esempio di simil genere non vi si sia ancor riprodotto. Del rimanente, gli esempj della rivoluzione francese non s'attengono propriamente alle ragioni della responsabilità; e se vi si attengono per

molti riguardi gli esempj inglesi, si vuol riconoscere che sebbene non necessarj, essi non sono stati inefficaci, poichè da due secoli non si sono rinnovellati.

Non pertanto si respinge da molti l'idea di una legge che non avrebbe altro oggetto se non quello di regolare ciò che non soffre norma, di regolare delle catastrofi pubbliche le quali sfuggono necessariamente ad ogni previsione legislativa, come se una legge sulla responsabilità, meno a prevenire queste catastrofi che a regolare il modo onde devono compirsi, dovesse essere diretta. Del resto il draconianismo onde sul tipo rivoluzionario si vorrebbero da alcuni informate le leggi di responsabilità ministeriale, siccome le renderebbe nei nostri tempi mansueti meno efficaci, così ha conferito fino ad ora a renderne anche soltanto la compilazione, impossibile. — Laonde esclusa ogni intenzione concettosa si possa dire, essere stata l'idea che si accoglie nel senso reale delle parole la responsabilité est la mort, cagione non secondaria di impedimento all'attuazione sempre più perfetta dell'idea che si accoglie nelle parole da noi spesse volte ripetute in forma astratta: la responsabilità è la vita dell'ordine Costituzionale.

Ad altri pare che, non esistendo una simile legge, manchi presso noi la responsabilità di ogni sanzione. Vi sono pure alcuni che si potrebbero chiamare spiriti forti della politica, i quali come di una chimera destinata a tener lontani dai seggi ministeriali i meno audaci, negano la responsabilità ministeriale, e si beffano di quelli che ne fanno un punto essenziale della propria fede costituzionale, e par loro che a questo proposito, come gli auspicj intorno ai quali tanto si scherzava negli ultimi tempi di Roma, due Ministri non possano incontrarsi senza ridere. — Ai primi si vuole rispondere, non ai secondi, il cui contegno però fa fede del come sieno su questo punto falsati in molte menti, i principj dell'ordine costituzionale.

Noi crediamo opportuna una legge in proposito, ma stimiamo altresì che la sua assenza non impedisca che il principio della responsabilità dispieghi i suoi più importanti effetti. L'Inghilterra invero, in cui abbiam detto stare più fermo il principio della responsabilità, non ha propriamente una legge speciale che lo assicuri, ed in quanto alle tradizioni del suo Parlamento a questo riguardo, possiamo, salvo le guarentigie del nostro diritto pubblico, appropriarcele, in virtù dell' artº 2º dello Statuto, combinato cogli art.i 47 e 67 che consacrano, l'uno la responsabilità dei Ministri, l'altro il diritto che ha la Camera elettiva di accusarli e di tradurli dinanzi al Senato. _ In ogni caso la non esistenza di una legge intorno alla responsabilità ministeriale, non potrebbe mai togliere, come si disse, il suo effetto allo Statuto, il quale non che consacrarne il principio, determina perfino il modo secondo cui potrà giuridicamente risolversi. Nella stessa guisa appunto che l'assenza di un Regolamento che fissi una maniera onde una determinata legge dovrà essere in tutti i suoi particolari, applicabile, non potrebbe in nessun caso impedirne l'esecuzione.

La responsabilità ministeriale, invero, può avere effetti politici ed effetti giuridici, e può secondo le circostanze risolversi, ora politicamente, ora giuridicamente dinanzi al Parlamento, e nell'ultimo caso anche dinanzi ai tribunali ordinarj. Ma perchè produca questi diversi effetti e possa risolversi nei modi accennati è egli assolutamente necessaria una legge? Non sembra: essa non è necessaria, perchè la responsabilità spieghi l'effetto per cui è stata anzi tutto istituita, quello cioè di coprire la Corona, e di permettere quindi al Parlamento, alla Stampa, alla Petizione, alle associazioni, a tutti i singoli cittadini di battere in breccia per ogni verso il governo del Re. Quello che noi abbiam chiamato il governo personale, può bensì divenire funesto alla Corona ed al paese, ma non esonera dinanzi al Parlamento mai i Ministri, che anzi sono per tale fatto, maggiormente esposti. Una legge

sulla responsabilità, qualunque essa fosse d'altronde, non potrebbe mai impedire questi mali, poichè sia o non sia personale l'indirizzo governativo, i Ministri non cessano mai d'essere esclusivamente responsabili. — L'assenza di siffatta legge non sarà mai d'ostacolo a che, non sieno sempre, tanto politicamente quanto giuridicamente sindacabili, o si considerino come rappresentanti della Corona, o si ravvisino come preposti ai diversi rami dell'amministrazione.

Così finchè la loro condotta non importa violazione dello Statuto o delle leggi, o quando questa violazione si affaccia come la conseguenza di una necessità politica, la responsabilità si scioglie politicamente dinanzi alla Camera elettiva, la quale con un voto di sfiducia, che può tradursi in un rifiuto assoluto di concorso, può sbalzare per modo indiretto dai loro seggi, o tutti i Ministri, se si tratta di improvare la condotta o l'indirizzo generale del governo; o quel solo di essi, i cui atti comecchessia non approva. — Questo modo che è il più ovvio di quelli onde si risolve dovunque la responsabilità, se i partiti che dominano le maggioranze del Parlamento, hanno il senso della loro dignità e della loro missione, non permette che il Sindacato Ministeriale, tanto in ciò che concerne gli atti della Corona, quanto in ciò che concerne quelli dell'amministrazione in generale, diventi illusorio.

Non è parimente in modo assoluto necessaria, quantunque per molti rispetti desiderabile, una legge, perchè la responsabilità dispieghi i suoi effetti giuridici, e giuridicamente si risolva. La violazione della Costituzione e delle leggi per parte dei Ministri, sia essa fatta pel mezzo di un atto della Corona, o lo sia nell'esercizio delle loro funzioni, come capi dei diversi servigj ed esercizj pubblici, costituisce un reato cui sono applicabili le pene ordinarie da aggravarsi secondo le norme del Codice Penale, in ragione dell'elevazione degli abusati ufficj. — Gli <u>atti di indennità</u> che a questo riguardo i Ministri saranno

in grado di ottenere dal Parlamento, non possono concernere, come si disse, queste violazioni, se non in quanto saranno state il risultato di una necessità politica; nel caso contrario il rifiuto di sanarle, potrà essere seguito per parte della Camera, che ha il diritto di accusare i Consiglieri della Corona, da un atto che porta dinanzi al Senato i Ministri prevaricatori, senza che questa assemblea sia perciò tenuta ad altra forma, come diceva l'illustre Sauzet che alla più semplice, alla più primitiva di tutte, quella cioè di mettere senz' altro le mani sopra gli accusati, e di tradurli dinanzi all'alta Corte di Giustizia

Aggiungeremo di più che se questa di accusare e di giudicare i Ministri è una facoltà del Parlamento, non è però quella di aver per accusatrice la Camera elettiva e per Giudice il Senato, un privilegio dei Ministri, se non tutt'al più durante il tempo in cui seggono nel Consiglio della Corona, e quando si tratta della responsabilità che può risolversi politicamente con una sanatoria parlamentare, come appunto nei casi summenzionati, e generalmente in quelli nei quali la legge è violata in pregiudizio dei diritti del Parlamento; ma quando il Ministro ha cessato di sedere nel Consiglio del Re, ed è accusato di reati che quantunque commessi nell'esercizio delle sue funzioni, pure non hanno propriamente carattere politico, come sarebbe quello di essersi lasciato corrompere, di essersi appropriato una parte del danaro pubblico, di aver venduto ad una Potenza estera il secreto dello Stato, ecc. ecc. egli potrà, sentita la Camera elettiva, essere tradotto come ogni altro funzionario prevaricatore dinanzi ai tribunali ordinarj. — L'Inghilterra ci offre molti esempj in proposito, e recentemente anche la Francia, dove l'ex Ministro di Luigi Filippo, Teste, fu tradotto per reato di corruzione dinanzi alla Camera dei Pari, ma perchè ne era membro, non perchè fosse accusato di un reato commesso nell'esercizio delle funzioni di Ministro; infatti egli fu tradotto dinanzi a' suoi Giudici per l'uf-

fizio del Ministero pubblico e non in virtù di un' accusa pronunciata dalla Camera dei Deputati, e sostenuta dal Commissario della medesima. Se questo ex Ministro non fosse stato Pari, sarebbe stato, coi suoi complici dinanzi ai tribunali ordinarj.

Ecco dunque come tanto politicamente quanto giuridicamente, anche senza una legge particolare sulla materia, possa spiegare la maggior parte dei suoi effetti, e risolversi congruentemente la responsabilità ministeriale. Non pertanto stimiamo conveniente noi pure che si faccia una legge, la quale descrivendo molti dei casi che la legge comune non poteva prevedere, ed adeguando a ciascuno di essi la pena, venga a confortare meglio il principio della responsabilità ministeriale. — La crediamo sommamente opportuna poi per determinare fino a qual punto la responsabilità dei Ministri possa cuoprire gli officiali che loro sono subordinati.

— Lezione XXX. —

Delle proposte e degli studj che si sono fatti per assicurare — legislativamente la responsabilità giuridica —

Da che la rivoluzione di Luglio ebbe scritto nella Carta che sarebbe fatta nel più breve tempo possibile, una legge sulla responsabilità dei Ministri e degli altri agenti del potere, Luigi Filippo geloso di mantenere la promessa da lui fatta, assumendo la Corona, che la Carta sarebbe d'ora innanzi una verità, fece opera presso i suoi Ministri perchè questa legge fosse proposta al Parlamento. I Ministri a lor volta cercarono di sdebitarsi, presentando dapprima alla Camera elettiva un progetto che non fu discusso, e ripresentandolo dappoi modificato in diverse parti, alle due Camere che esse pure successivamente l'emendarono, ciascuna sopra alcuni punti essenziali, per modo che non

potesse poi ricevere la sanzione Regia. — La rivoluzione di Febbrajo venne, come abbiam visto, a sorprendere il governo instaurato da quella di Luglio, senza che il prescritto della Carta in ordine alla legge sulla responsabilità, fosse stato adempito.

Alle difficoltà inerenti all'oggetto della legge, che sono grandi dovunque e soprattutto in un paese costituito moralmente e politicamente, come lo era allora e lo è ancora la Francia, anzichè al difetto di buona volontà negli uomini esimj che tennero il potere fra queste due rivoluzioni, si deve principalmente un tale risultato. Ed invero, tanto i Ministri, presentando e ripresentando l'accennato progetto, quanto le Camere discutendolo, tanto la stampa dei diversi partiti, criticandolo od appoggiandolo, quanto gli uomini per ragione di studj e per uffizio più esperti e competenti nella materia di diritto pubblico, nessuno infine si mostrò soddisfatto nè del progetto, nè degli emendamenti che al medesimo erano per diversi modi recati, ma nessuno nello stesso tempo seppe proporre un sistema, che valesse meglio di quello che era in discussione.

La Carta di Luigi XVIII, fermava al suo art.° 56 che i Ministri non potevano essere accusati se non se per fatti di alto tradimento e di concussione; la Carta riformata tolse ogni restrinzione a questo riguardo, demandando coll'art.° 69 alla legge, i casi per cui i Ministri potrebbero essere accusati. Il progetto aggiungeva agli indicati, altri reati, che si potrebbero comprendere in genere sotto la prevaricazione pei quali applicava ai Ministri colpevoli le pene del diritto comune, come se una legge fosse stata necessaria per ciò. — Di più stabiliva le forme, secondo cui avrebbe la Camera elettiva a procedere per pronunciare l'accusa, e la Camera dei Pari per venire al giudizio; il che ove se ne tolga quanto concerne le relazioni che in questo procedimento vogliono stabilirsi per legge fra le due Camere, era contrario tanto allo spirito della Carta novella,

quanto in generale alla giurisprudenza costituzionale che non consentono alla legge stessa d'intervenire, per ciò che riguarda il modo secondo cui ciascuna di esse avrà ad adempire i suoi uffizj sovrani.

Una quistione che preoccupò quanti colla penna o colla parola, ufficialmente o liberamente, presero parte od interesse alla discussione, fu quella della responsabilità civile dei Ministri; si trovava giusta quando si trattava di reati compresi nel diritto comune; sembrava meno giusta quando si trattava di pareggiare per tale riguardo a simili reati, facendoli entrare nella prevaricazione, i lavori illegalmente ordinati, i pagamenti incostituzionalmente fatti, il mal governo di una parte del demanio pubblico. — Se invero un tal sistema avesse mai potuto andare in vigore, avrebbe avuto inevitabilmente per effetto di allontanare dal governo gli uomini che per la loro condizione diviziale, avrebbero offerte per altri rispetti, le maggiori guarentigie, si sarebbe corso rischj di far cadere, contro lo spirito onde s'informa l'ordine costituzionale, il maneggio della fortuna pubblica in mano di coloro che avrebbero minor interesse a ben governarla, in mano ai nulla-tenenti.

Per queste considerazioni, il progetto tendeva a modificarsi. Da un lato e dall'altro, per intenti diversi, si mirava ad escludere in fatti dalla responsabilità giuridica, gli atti pei quali i Ministri vogliونsi principalmente e più spesso, chiamare a sindacato. — Non erano compresi nella categoria delle colpe giuridicamente sindacabili, gli atti negativi, quelli cioè, che per consistere nel non fatto non cessano però meno dall'indurre reità nel Ministro, che per questo modo ha trasgrediti i proprj doveri, in guisa da recare gran pregiudizio morale o materiale al paese.

Il timore poi di scuotere la potente gerarchia civile, di cui la Francia va sì altera, fece sì che nel progetto la responsabilità degli agenti del potere, restasse in gran parte coperta da quella dei Ministri; e che, salva qualche eccezione

il principio della guarentia amministrativa stabilita nell'artº 75 della Costituzione dell'anno VIIIº, per cui non si può procedere contro un funzionario pubblico, senza aver previamente ottenuta l'autorizzazione dal Consiglio di Stato, continuasse ad avere tutto il suo effetto. — Il modo secondo cui era composto il Consiglio al quale si doveva chiedere tale autorizzazione, non lasciava sperare potesse mai effettivamente verificarsi la responsabilità dell'amministrazione.

Non deve sorprendere quindi che dopo ciò, si venisse comunemente in Francia nell'opinione che minor male fosse per la libertà il non avere una legge di responsabilità, che averne una secondo il tenore del progetto, che era stato discusso in Parlamento. — Le proposte che si fecero dappoi, presso altre nazioni sullo stesso oggetto, furono compilate sullo schema delle francesi, ed ebbero in generale lo stesso esito; sicchè, tanta è la forza che hanno in Europa le idee della Francia, prevalesse poscia dovunque l'avviso che meglio di una legge speciale valesse, salvo il principio della responsabilità fermato dagli Statuti, lasciare senz'altro ai due poteri dinanzi ai quali i Ministri son chiamati a rispondere, ogni balia nell'applicarlo.

Noi abbiam detto nella precedente lezione che la legge non è necessaria perchè il principio della responsabilità possa produrre i suoi principali effetti. Ma la crediamo sommamente opportuna per impedire che il principio stesso non si confonda e non venga a corrompersi, col più grave pericolo delle pubbliche libertà.

Questo principio corre rischio di confondersi e di corrompersi nel suo svolgimento stesso. Il che si verificherà quando gli atti ministeriali, viziati di illegalità in guisa da dover portare i loro autori dinanzi alla Corte di Giustizia, saranno sanati con un atto di indennità dalla Camera che ha missione di accusarli, o se non sanati, saranno soltanto riprovati con una risoluzione meramente politica, quale sarebbe un voto di sfiducia, invece di esserlo con un atto

giuridico, come sarebbe l'accusa. Il pericolo è qui tanto più grande, quanto meno si scorge. — Il principio del sindacato tende in altri termini a corrompersi, quando la responsabilità che abbiam detto politica, viene a celare e ad assorbire la giuridica.

Espressione in generale della maggioranza della Camera elettiva, i Ministri trovano in essa agevolmente le sanatorie necessarie, soprattutto quando la legge che hanno violata, manca di una sanzione penale precisa ed adeguata. E quando non rappresentano tale maggioranza, questa trova egualmente nell'assenza di simile sanzione, un motivo per non pronunciare l'accusa, e per decidere la questione con un semplice voto politico, più comodo e meno incerto nei suoi effetti — Ed invero la Camera alta, quand' anche l'accusa esistesse, e fossero comprovati i fatti incriminati, difficilmente si farebbe a forzare la legge comune onde trovare una pena per reprimere dei reati che questa legge non può avere contemplati.

I crimini che possono essere comuni a tutti i funzionarj pubblici, quali sono: la concussione, il tradimento, e la prevaricazione, che il progetto francese poneva in prima linea, non han bisogno, come si disse, di una legge speciale per essere repressi nei Ministri, giusta le forme che vuole la Costituzione. — La Camera che ha il diritto di accusare i Ministri, qualunque possa essere il colore politico che vi domina, non ristarà certo mai qui dal pronunciare l'accusa; nè l'alta Corte di Giustizia, dal condannare.

Vi è un ordine di reati che nel sistema Costituzionale possono dirsi essenzialmente ministeriali, e sono questi che il legislatore, al fine indicato, dovrebbe principalmente considerare.

Il Ministero viola la Costituzione ed i diritti del Parlamento, percependo imposte non consentite dalle Camere; stando nella cerchia della Costituzione, questa è la più grande delle infrazioni di cui un Ministero si possa mai rendere

colpevole; corrompe le elezioni; viola nei cittadini le libertà guarentite dallo Statuto; compromette l'onore dello Stato; lascia perdere e perire gli elementi della fortuna pubblica o gli argomenti della difesa nazionale, ecc. ecc. Tali sono per esempio le infrazioni positive e negative che la legge della responsabilità dovrebbe con congrue sanzioni penali affrenare. — Ora non ne hanno alcuna, avvegnacchè ognuno comprenda che egli è per questa via che si perverte il sistema costituzionale.

Tutto ciò non impedirebbe alla Camera elettiva, la facoltà di sciogliere nei singoli casi, la quistione della responsabilità con atti puramente politici, i quali equivarranno qui a vere amnistie, tanto nella contingenza in cui simili atti costituissero una sanatoria, quanto in quella, ove essi avessero il carattere di un voto di improvazione. Ma a fronte di una legge, che farebbe di tali fatti ministeriali altrettanti reati, la Camera non potrebbe, salvo il caso, in cui fossero evidentemente per politiche ragioni, scusabili, assolvere per tal forma i Ministri, senza rendersi complice dei medesimi. — In questo modo la responsabilità giuridica e la politica, lungi dal corrompersi, si suffragherebbero a vicenda nell'interesse della verità costituzionale.

Nè si avrebbe mestieri di applicare un sistema penale draconiano. Riservate invero le repressioni più severe delle nostre leggi pei reati che si confondono coi comuni, qui l'interdizione perpetua o temporaria dei pubblici uffizj, che in alcune legislazioni si chiama la degradazione civile, e qui l'esiglio, o il confino, con un adeguato sistema di multe e d'indennità che, senza portare alla confisca, fossero però abbastanza gravi ai condannati, si otterrebbe il fine della legge, meglio assai che col terrorismo rivoluzionario, il quale fu sempre inefficace.

In alcune delle Repubbliche moderne esistenti tanto in Europa quanto in

America, si è attribuito ai Poteri politici di conoscere della condotta degli ufficiali pubblici in ordine alla responsabilità delle loro funzioni; questi Poteri pronunciano essi stessi, per via politica, in certi casi, la deposizione e l'indennità, ed inviano in certi altri dinanzi ai tribunali ordinarj gli incolpati, perchè sieno giudicati secondo il Diritto; oppure restando nella sfera politica, assolvono con un atto equipollente agli atti d'indennità. — Il sistema di queste repubbliche somiglia e tocca per molti riguardi a quello della guarentigia amministrativa ma non ne ha gli inconvenienti. Le condizioni del nostro reggimento non ci consentono di seguire un tale sistema.

Nel 1849, durante il breve tempo in cui il Ministero, così detto Democratico, resse il paese, fu instituita una commissione per studiare la materia, e fare un disegno di legge sulla responsabilità ministeriale. Il suo lavoro che ebbe tempo di compire prima che l'accennato Ministero cadesse era ordinato esteriormente sullo schema del progetto francese di cui abbiam parlato. Essa però vi introduceva, a quanto stimiamo, opportunamente, diversi cambiamenti, alcuni dei quali erano conformi al sistema che propugniamo, e che stimiamo solo acconcio a mantenere ed a confortare in tutte le sue parti la responsabilità ministeriale, senza impedire mai quella legittima libertà d'azione che è necessaria nei Ministri, per disimpegnare gli alti uffizj che loro sono domandati dalla legge.

La commissione sciolse inoltre molte delle quistioni più importanti, che sorgevano dalla materia che le era sottoposta. Sciolse negativamente quella di sapere, se pei reati ordinarj estranei alle loro funzioni ministeriali, come sarebbero il furto, l'assassinio, il falso; i Ministri abbiano ad essere giudicati dal Senato, sieno essi in uffizio o no al momento in cui il reato verrà scoperto. Questa soluzione è conforme alla giurisprudenza parlamentare. La Francia

sull'esempio dell'Inghilterra, l'aveva già prima praticata, quantunque la Carta attribuisse alla sola Camera dei Pari il diritto di giudicare i Ministri. Noi eravamo più liberi a questo riguardo; il nostro Statuto (art.º 47) traducendo l'articolo (pure 47) della Carta precitata, ommetteva la parola appunto che sembrava rendere esclusiva in quella Costituzione, la giurisdizione della Camera dei Pari. Del che si induce volesse l'autore delle nostre libertà, la giurisprudenza indicata consacrare. — Si stabiliva però in principio che, se i reati menzionati fossero stati commessi durante l'ufficio, o se il Ministro si trovasse in funzioni in cui si avrebbe a procedere, si dovesse chiedere l'autorità della Camera dei Deputati, la quale d'altronde aveva il diritto se non di promovere essa medesima l'accusa a questo riguardo, di eccitare il governo a promovere sotto pena di prevaricazione, l'accusa contro i Ministri che di simili reati si fossero macchiati.

Scioglieva pure negativamente, seguendo la giurisprudenza generalmente addottata, la quistione di sapere se il Ministro che ha cessato di far parte del Consiglio, debba essere giudicato dal Senato pei reati che, quantunque commessi con abuso delle funzioni ministeriali, si confondono però colle violazioni ordinarie della legge penale, come sarebbero: lo storno a proprio vantaggio particolare del pubblico danaro, la corruzione ordinaria, passiva ed attiva ecc, ecc; reati questi di cui tutti i pubblici uffiziali possono rendersi più o meno colpevoli — La Commissione fermava però che in questi casi, dovesse essere la Camera posta in grado non di assolvere con un atto politico, ma di assumere essa stessa, ove credesse opportuno, l'accusa, nel qual caso solo, il Ministro sarebbe tradotto dinanzi all'Alta Corte di Giustizia. Il rifiuto che farebbe la Camera di farsi accusatrice, lasciava cadere il Ministro dinanzi ai tribunali ordinarj.

Il progetto di cui parliamo si estendeva forse troppo in ciò che concerne il procedimento non solo, esteriore delle due Camere, ma altresì in ciò che concerneva il loro procedimento interno. Il che però si spiega, ed in parte si giustifica, per la necessità d'introdurre delle norme, che attesa la novità degli ordini in cui entravamo, non erano forse senza opportunità, salvo non pertanto sempre a ciascuna delle due Camere, il modificarle nell'applicazione. — E questa riserva in favore dei diritti delle due Camere, fu effettivamente fatta.

Sorgeva dalla lettera dello Statuto, la quistione di sapere se il decreto Regio fosse assolutamente necessario per convocare il Senato in Corte di Giustizia, al fine di giudicare i Ministri accusati dalla Camera. Essa fu sciolta affermativamente, a fronte della disposizione positiva dello Statuto, quantunque questo stabilisca pure che i Ministri accusati dalla Camera, sono dalla medesima tradotti dinanzi alla Corte di Giustizia, dal che si potrebbe indurre non essere necessario il prefato Decreto. Pure la Commissione mantenne la necessità del medesimo per costituire questa Corte, ponendo però nello stesso tempo specialmente sotto la responsabilità dei Ministri, il dovere di promoverlo — Essa credè si dovesse considerare questo Decreto come un atto del potere esecutivo, che l'accusa della Camera rendeva assolutamente obbligatorio.

La Commissione si fece infine carico di sciogliere le quistioni relative all'esercizio del diritto di grazia, in ordine ai Ministri condannati dal Senato sull'accusa della Camera dei Deputati. Essa non ammise che la grazia potesse mai nè prima nè dopo la condanna, vestire il carattere di amnistia, e sottrarre tanto al giudizio, quanto alla pena, i Ministri temporariamente accusati o condannati. — Ed in questo aveva per se colla giurisprudenza costituzionale, lo Statuto, il quale interdicendo formalmente al Re di sospendere le leggi e di dispensare dall'osservanza delle medesime, toglieva a nostro credere

ogni dubbio in proposito.

Noi abbiamo esposta in una speciale lezione del Corso dell'anno precedente, gli argomenti politici e giuridici che suffragano la sentenza in cui venne la Commissione, e pei quali si oppugna la dottrina di coloro che, malgrado lo Statuto e la giurisprudenza costituzionale, attribuiscono al Re la facoltà di venire in ogni tempo per via di indulti, a dispensare dall'osservanza delle leggi penali, e ad affrancare anche i Ministri dalle conseguenze della loro responsabilità. Dottrina che, ove dovesse essere ammessa, perturberebbe tuttaquanta l'economia dell'ordine monarchico rappresentativo, imperocchè la responsabilità ministeriale penderebbe esclusivamente dal beneplacito del Re, e spesso, il che importa contraddizione, dall'arbitrio dei Ministri stessi che si tratterebbe di chiamare per ragione della medesima, a sindacato. — La qual cosa avrebbe per risultamento inevitabile di spogliare il Re della veste sacra in cui lo si avvolge, rendendolo inviolabile, dall'ordine inaugurato dallo Statuto.

Preoccupata da questi pericoli, di cui l'esperienza storica rende avvertite le nazioni libere, e stimando che qui l'abuso della grazia, anche senza invadere il dominio proprio dell'amnistia, potrebbe condurre a risultamenti egualmente gravissimi, la grazia essendo invero stata, non di rado, adoperata come incitamento ai tentativi contro le pubbliche libertà, tentativi di cui noi abbiam citati altrove non iscordevoli esempj, la Commissione cercò il modo più conveniente di prevenire simili pericoli, senza scuotere la prerogativa della grazia, in cui si vuole ravvisare la gemma più preziosa della Corona.

Inspirandosi quindi per tale riguardo alle disposizioni del patrio Codice di procedura criminale, il quale vuole che le lettere di grazia sieno interinate dai Magistrati, che hanno pronunciate le pene che per le medesime

sono rimosse o commutate, accordando a questi il diritto di sospendere l'effetto delle prefate lettere, e di farne rappresentanza al Re ove le trovino orretizie o surretizie, ispirandosi pure all'esempio della Costituzione Belga la quale ferma che il Re non possa far grazia ai Ministri condannati in seguito ad accusa della Camera dei rappresentanti, se non gliene venga fatta domanda dalla Camera stessa o dal Senato, che in codesto paese non è giudice dei Ministri, i quali sono giudicati dalla Corte di Cassazione; e stabilisca che le lettere di grazia impetrate in favore dei Ministri condannati in conseguenza di un accusa portata dall' assemblea elettiva, non possano avere effetto, se non se dopo che sieno state interinate dalle due Camere. — Per questa guisa essa credeva si otterrebbe l'intento di mallevare nello stesso tempo in un col più nobile degli attributi del Re, i privilegj del Parlamento, ed in generale tutte le ragioni delle libertà pubbliche.

Accennando le soluzioni che la prefata Commissione proponeva, or son ben tosto dieci anni, di dare alle varie quistioni sorgenti dalla sottoposta materia, noi ci siamo dispensati dal risolverle noi stessi, poichè volendo ciò fare, ad altro non riusciremo veramente che a ripetere sotto forma sistematica, il già detto sotto forma critica, intorno alle proposte che vennero fatte quasi officialmente nel primo anno della nostra libertà. — Del procedimento da seguirsi secondo le tradizioni costituzionali, tanto nella Camera elettiva quanto nel Senato, in caso di accusa o di giudizio, parleremo quando verrà in acconcio di trattare singolarmente delle diverse parti del procedimento parlamentare.

— V —

— Del Senato —

Lezione XXXI

— Della missione e del carattere del Senato nell'ordine monarchico-rappresentativo —

La Camera alta, l'assemblea dei Signori, il Senato infine, sulle origini del quale abbiam parlato nell'introduzione storica al corso dell'anno precedente, non ha più oggi l'importanza che ebbe nei suoi primordj, quando accoglieva nel suo seno tutta la nazione conquistatrice legata col vincolo della fedeltà barbarica al Re, dal quale riceveva l'unità politica.

Non ha più l'importanza che ebbe dappoi, quando colla nazione conquistatrice, accoglieva nel suo seno l'alto Clero, rappresentante naturale e di fatto della nazione conquistata, riunite entrambe per questa forma intorno al Re, nel quale trovano l'unità giuridica.

Non ha più l'importanza che ebbe quando, consolidate mediante l'instaurazione del sistema beneficiario e feudale, e confuse le due nazioni nel suolo, non accolse più nel suo seno che i titolari dei grandi feudi e dei grandi benefizj, riuniti intorno alla Corona, che conferiva ad essi ed alle due nazioni su cui erano stabiliti i loro titoli, l'unità territoriale.

La fusione delle razze, onde hanno avute origine le nuove nazioni; il risorgimento delle idee latine ed il decadimento delle Germaniche; l'eredità del Principato, l'abbassamento delle feudalità, la secolarizzazione degli Stati, le grandi invenzioni e scoperte per cui si apriva l'età moderna; i progressi economici e civili che ne seguirono; il levarsi che fa a libertà per la legittima via del lavoro, l'elemento popolare, causa questa ed effetto ad un tempo di una grande parte

degli accennati avvenimenti, il costituirsi di questo elemento in alleanza col monarchico, costituzione onde s'innalza sotto la mano dei Principi nei diversi Stati, un novello potere che in un breve stadio di tempo, cresce tanto da assumere di rappresentare solo il concorso dell'intera nazione nel governo dello Stato; tutto ciò ha conferito per diverse guise, a modificare successivamente dovunque, le ragioni di esistenza del Senato, ed a mutare il carattere della sua funzione nel reggimento politico. — La qual cosa però non ha fatto che questo alto potere non eserciti, avvegnachè in modo diverso da quella che esercitava nelle fasi precitate, un'azione importantissima nell'ordine Costituzionale.

Quest'azione consiste oggi principalmente a temperare e ad equilibrare nello scopo di mantenere le condizioni dell'ordine costituzionale, le tendenze proprie del potere elettivo, in quanto possono eccedere in fatto i limiti della competenza del medesimo a pregiudizio della Corona ed a pericolo delle pubbliche franchigie, ed in quanto possono compromettere i grandi interessi dello Stato — Il Senato raggiunge invero congruentemente il fine pel quale è costruito, se nell'esercitare simile azione non viene a paralizzare o ad impigliare la nazione, nella via dei suoi più legittimi e più desiderabili progressi.

Non è malagevole lo accorgersi dell'importanza attuale di questo corpo, se si osserva il modo secondo cui naturalmente si comportano rispettivamente i due altri poteri nell'economia costituzionale.

La Corona e la Camera elettiva non sono in condizioni di uguaglianza fra loro. La Corona nella quale si accentrano costituzionalmente le più alte e le più diverse attribuzioni, e che di più ha per se tutto il prestigio morale ond'è tradizionalmente circondata nello spirito dei popoli, ci si affaccia in prima sotto la specie del potere, così in diritto come in fatto, preponderante agli altri due riuniti. Le attribuzioni limitate della Camera elettiva, la sua esistenza a bene=

placito della Corona, la sua incompetenza tanto in ordine al governo propriamente detto, quanto in ordine all'amministrazione della giustizia, sembrano a primo aspetto collocare questo potere, malgrado la sua origine e gl'interessi che quindi rappresenta, in condizioni politicamente inferiori, non solo a quelle della Corona ma altresì pure a quelle del Senato.

In realtà però, se vi ha un potere il quale abbia mestieri di essere sorretto non è certamente qui quello che sembra il più debole, ma sibbene quello che si presenta come il più forte, attesochè ben lungi dall'essere per se stessa la Corona un potere soverchiamente attivo ed intraprendente rispetto agli altri, essa è ordinariamente passiva, mentre attivo, intraprendente e qualchevolta soverchiante è a suo rispetto, e quindi anche rispetto al Senato, il potere elettivo — Non già che la Camera possa invadere direttamente il dominio della Corona; ma avendo questa, mestieri del concorso di quella, accade che il potere elettivo abbia nel concorso che gli si chiede, un mezzo sicuro di costringere il governo del Re a seguire, tanto nella sfera amministrativa quanto nella politica, l'indirizzo che esso gli addita, onde sia che la preponderanza alla Camera elettiva meno assai che alla Corona, effettivamente spetti.

Questa preponderanza di fatto è una condizione delle libertà rappresentative; ognuno vede però che ove dovesse divenire eccessiva, le malleverie dell'ordine costituzionale sarebbero gravemente scosse, poichè il governo tenderebbe a divenire uno strumento di parte, e non una guarentigia d'ordine e di libertà, ed il Re lungi dall'apparire sempre come il capo di tutta la nazione, non sarebbe più se non se quello del partito che alternativamente consegue la maggioranza nella Camera elettiva.

Il Senato emanazione della Corona e per tutti i rispetti solidario con lei e come lei perpetuo, si trova collocato in condizione di potere senza contrastare

sistematicamente alla legittima preponderanza della Camera, temperare l'impeto che questa tiene dalla elezione e dallo spirito di parte, ond'è e deve essere ordinariamente dominata, e preservare quindi dalle esorbitanze di questo spirito, se non sempre il governo, la Corona.

L'iniziativa delle leggi che, presso le nazioni continentali si è attribuita in concorrenza cogli altri due poteri anche al Re, e che vi è ordinariamente esercitata in nome suo, contribuisce per molti riguardi, se non a render la Corona solidaria colle maggioranze di cui il governo è l'espressione, a diminuire in lei la libertà d'azione rispetto alle leggi in suo nome iniziate. L'iniziativa impegna invero moralmente il Re prima che per la discussione parlamentare, per la stampa, e per la petizione e per gli altri mezzi onde si esprime la pubblica opinione, egli sia stato illuminato sul sentimento del paese in proposito. — In Inghilterra dove le leggi non sono proposte dalla Corona, il nome del Re non si trova mai frammisto, nè alle passioni che la legge proposta può eccitare, nè a quelle che il rifiuto di iniziarle o di sancirle dopo averle iniziate, ha spesso accese altrove. — Il negare la sanzione ad una legge presentata in nome del Re, qualunque sia il valore della guarentigia che assicura l'irresponsabilità reale, produce sempre nell'opinione pubblica un effetto sfavorevole alla Corona.

Il Senato verrà qui opportunamente ad opporre con autorità morale il suo veto alle leggi, cui per le ragioni indicate, il Re non potrebbe se non se difficilmente, ricusare la sua sanzione, e preserverà così la Corona dalle conseguenze non di rado incresciose e spesso funeste del rifiuto, ed il paese da quelle che la sanzione recherebbe. Abbiam detto altrove che da più di un secolo, non si ha esempio di rifiuto di sanzione in Inghilterra, benchè, come abbiam visto, il Re non sia ivi nelle condizioni in cui sono le Corone Continentali. —

La Camera dei Pari unita d'istinti e di interessi al trono, è colà abbastanza forte per sostenere l'impopolarità che seguirebbe eventualmente la rejezione di una legge caldeggiata dalle parti, e per rimovere con ciò dal Re quella che seguirebbe il rifiuto di sanzione. La missione dei Senati del continente in proposito, è ancora più importante di quella dell'alta Camera inglese, non tanto per tutelare l'arbitrio reale in ordine alle leggi, quanto per assicurarlo contro le pressioni della Camera popolare in generale.

Senza un Senato fortemente costituito, il Re non sarebbe che il Presidente senza voto di una Commissione della Camera elettiva. A questo riguardo noi non possiamo a meno dal citare di nuovo l'esempio della Costituzione del 1791; essa aveva il suo principale difetto in questo appunto che poneva faccia a faccia il Re con l'assemblea legislativa senza alcun altro potere che impedisse gli urti fra loro. Un Senato avrebbe forse prevenuto con una sua rejezione quel fatal veto che fu per tanto nelle cause onde fu tratto a miseranda morte l'infelice Luigi XVI, e onde ebbe origine la serie infausta di guai che in quel periodo afflissero crudamente la nazione francese. —

Un Senato, si dirà per avventura da taluni, sarebbe stato trascinato esso pure da torrente irresistibile; ciò è probabile, poichè in quella tempesta gli avvenimenti soperchiavano tutte le combinazioni della politica; vuolsi osservare però che ritornata la bonaccia, la Francia sentì il bisogno di introdurre nelle sue costituzioni, sia repubblicane che monarchico-costituzionali, quel potere ponderatore che mancò sì fatalmente nell'opera della prima Costituente. — No, c'inganniamo, la Francia lasciò cadere in non cale gli insegnamenti onde era a questo riguardo seminato il suo passato.

La Costituente del 1848 escluse il concetto delle due Camere. Ma nulla prova meglio la nostra tesi che le sorti infelici della Costituzione di cui quest'assem-

blea dotava la Francia, ponendo la nazione nella necessità di scegliere fra il despotismo di un gran Corpo e quello di un individuo. — I poteri senza equilibrio non lasciavano alcuna efficace guarentigia ai diritti. La nazione, come ben sapete, preferì il despotismo individuale, al collettivo: ed a ragione forse, poichè l'uno imperante si trova necessariamente in condizioni di responsabilità personale nelle quali non può mai trovarsi un grande Corpo.

Il Senato non è una superfetazione politica, ma un organo essenziale alla vita dei governi liberi. Egli ci appare tale, sia che si ravvisi nei nodi che lo rendono solidare colla Corona, sia che si consideri indipendentemente da tali nodi, nelle sue funzioni ponderative rispetto alla seconda Camera. — Le repubbliche democratiche stesse, le più illustri e potenti trovano oggi, come si disse già, nel sistema bicamerale, una delle più salde guarentigie delle loro libertà. Esse han creduto progredire, avvicinandosi per questo riguardo alla forma monarchico-rappresentativa.

In questa forma il Senato vuole essere mantenuto in ragioni di solidarietà colla Corona; se dovesse essere sciolto da lei, e costituito in guisa da propendere verso la Camera elettiva, si porterebbe il pericolo che si verifica nei governi dove il supremo potere risiede in una sola assemblea. Ma non vi vuol essere per ciò antagonismo fra le due Camere. — Conservatore e moderatore, il Senato non potrebbe essere ostacolo o remora continua nei progressi della nazione, egli è instituito al fine di far andar regolarmente e senza scosse, la macchina governativa; non per arrestarne il movimento. Insomma egli vuol essere un freno all'altra Camera; non una pastoja.

Nè la sua solidarietà coll'istituzione regia deve farne uno strumento della Corona; anzi nell'interesse stesso del principio monarchico, deve poter resistere eventualmente alla medesima. Non si trova un solido appoggio che sopra ciò

che resista: un Senato troppo arrendevole alla Corona, sarebbe meno in grado di recarle quell'efficace sussidio di cui essa può in certe circostanze aver mestieri. Per poter compire congruentemente il suo alto uffizio, il Senato vuol essere forte divizialmente, moralmente e giuridicamente.

Vuol essere forte divizialmente, poichè il governo costituzionale è governo di contribuenti. Quindi se i senatori per le loro sostanze non rappresentassero una larga parte della fortuna nazionale, perderebbero certamente della loro importanza politica. In Inghilterra, la Camera dei Lord è composta di proprietarj del suolo il quale, per le leggi di quel paese, trovasi nelle mani di un piccolo numero di grandi famiglie. I Pari che vi portano i titoli e vi tengono effettivamente il luogo degli antichi Signori feudali, esercitano quindi una grande azione sul paese in generale, e su tutti i rami dell'amministrazione.

Per la influenza della loro posizione territoriale, essi si trovano in grado di poter disporre nelle circoscrizioni rurali soprattutto, di non pochi seggi nella Camera elettiva in favore dei loro figli; onde accade non di rado che questi abbian già trascorsa buona parte della loro vita politica come membri dei comuni, quando vanno ad occupare il seggio ereditario fra i Pari, in mezzo ai quali apportano sempre un senso di deferenza per la Camera in cui sono stati per così dire allevati, e di rispetto pei privilegj della medesima. — La qual cosa conferisce grandemente a mantenere l'armonia, ed a togliere ogni cagione di antagonismo tra le due assemblee del Parlamento; le quali più come due sorelle, secondo le ragioni del sistema ereditario inglese, che come due rivali, si considerano quindi reciprocamente.

Il Senato vuol essere forte moralmente. Le influenze derivanti dalla ricchezza, qualunque sia il suo carattere, non sono fortunatamente le sole cui si sottommettano le popolazioni. I cento più grandi proprietarj di uno Stato,

riuniti in assemblea non formerebbero forse che un ben povero e poco autorevole Senato, se alle influenze divisiali non aggiungessero quelle che provengono dai grandi servigi resi al paese nella guerra e nella pace, nelle scienze, nella religione e nell'arti. — Voi sapete quanta fosse la potenza delle alte Camere nei tempi in cui non avevano nel loro seno che i grandi rappresentanti delle due gerarchie, civile e religiosa, onde erano esclusivamente governate le società.

Egli è egualmente dell'interesse della Corona, del paese e del Parlamento, che il Senato, come ciò si verifica appunto in Inghilterra, acquisti continuamente incremento morale aggiungendosi gli uomini che per le loro virtù, pei loro servigj, per la gratitudine che lor deve il paese, sono più portati dalla pubblica opinione, o che pel loro ingegno e per le loro opere, hanno già stampata un'orma profonda di se stessi nelle nazioni. — Tutte le aristocrazie tendono come fatalmente ad estinguersi. Non si son mantenute lungamente infatti se non se quelle che si sono confortate assorbendo ed assimiliandosi le grandi forze morali, che in fuori della lor cerchia, venivano svolgendosi. Si sono estinte presto al contrario quelle, che a questo rimedio rigeneratore, non hanno voluto aver ricorso.

Il Senato invero comunque sarà costituito lo sarà sempre perfett.te quando infatto accoglierà nel suo seno tutte le eccellenze morali del paese.

Questa alta assemblea deve essere forte giuridicamente. Essa possiede dovunque tutti i diritti sulla Camera elettiva, meno quello di iniziare le leggi finanziarie: il che spetta esclusivamente a quest'ultima. Essa conserva di più in molti Stati, una larga parte delle sue antiche attribuzioni giudiziarie, sia in ordine ai reati imputati ai suoi membri, il che accresce alla dignità dei medesimi; sia in ordine alle accuse pronunciate contro i Ministri dalla Camera dei Deputati, il che accresce di molto alla sua importanza parlamentare; sia infine in ordine ai reati di alto tradimento, e contro la sicurezza dello Stato; il

(Meleg. 36)

che accresce alla sua influenza morale sopra tutto il paese.

Una così grande posizione giuridica è necessaria al Senato per assicurare l'azione politica che gli è demandata dalla Costituzione. Negli Stati dove il Senato non possiede le attribuzioni giudiziarie che egli ha in Inghilterra, che aveva in Francia, e che ha in virtù dello Statuto presso di noi, quest'alta assemblea si trova grandemente diminuita tanto in faccia alla Camera dei Deputati, quanto in faccia alla Corona ed al paese in generale, onde sia che difficilmente possa esercitare nell'economia dei poteri politici, l'azione moderatrice per cui è principalmente istituita.

L'uffizio che il Senato è chiamato ad esercitare fra i poteri politici, non gli consente le divisioni interne, che costituiscono la vita ed il carattere dell'assemblea elettiva. Le lotte che hanno luogo nel seno di questa, non possono prodursi nel Senato, senza che perda le qualità moderatrici che si vogliono in lui. Non è già che tutte le opinioni non possano o non debbano avere la loro manifestazione in esso; ma non possono costituirsi come parti, senza compromettere il più gravemente il suo carattere. — Come il Re da cui emana, il Senato vuol considerarsi sempre siccome indipendente dalle cause onde si accende la lotta costituzionale. Egli è il Senato della nazione, e non quello di un partito.

La sua missione temperatrice, la sua vocazione di giudice, gli impongono una grande riserva verso le parti, rispetto alle quali perderebbe ogni autorità morale ed ogni facoltà moderatrice, ove dovesse farvi parte egli stesso. Dovunque i Senati invero han cessato di essere indipendenti dalle ragioni di parte, sono stati spogliati nello stesso tempo delle loro qualità ponderative, per non rimanere più che l'espressione delle maggioranze, che secondo le vicende parlamentari, si alternano al potere. — I Pari del Re, dimessa la loro dignità, cessavano di essere i Consiglieri nati dal Re stesso, per non divenire che gli

uomini del suo governo. Il Senato infine non rimaneva più quindi in molti Stati che uno sdoppiamento artificiale della Camera elettiva, un ingombro ma non mai un ritegno, per questa, un pericolo spesso meno che una salvaguardia, per la Corona.

Ed è qui riposta una delle più grandi difficoltà dell'ordine costituzionale, la quale non può essere superata che col concorso costante della sapienza del Re e della prudenza del Senato, riunite. Il Re concorrerà a superarla, ricusando di usare, fuorchè nei casi estremi, della prerogativa ch'egli ha, di mutare per via di novelle nomine, la maggioranza di questo corpo. Il Senato concorrerà allo stesso fine, astenendosi con ogni studio da ogni opposizione sistematica all'indirizzo del governo, per non costringere questo a proporre al Re le nomine destinate a rompere simile opposizione. — Espediente pericoloso, ma che sarebbe pur legittimato dalla necessità di stabilire l'accordo costituzionale fra i Poteri politici.

L'opposizione sistematica del Senato ad un dato indirizzo governativo, sarebbe altrettanto contraria allo spirito dello Statuto che agl'interessi, in favore dei quali sarebbe fatta, poichè dovendo cessare nel modo sovra indicato, ad altro non riuscirebbe veramente, se non se a privare cotesti interessi ed il paese, del benefizio dei prudenziali temperamenti che, nei casi più gravi, quest'alta assemblea potrebbe altrimenti recare a siffatto indirizzo. — Una grande riserva quindi è comandata dall'indole della sua eminente missione al Senato, tanto in considerazione dei suoi privilegj politici e legislativi, quanto riguardo alle sue attribuzioni giudiziarie.

Così a quest'ultimo riguardo, Giudice dei Ministri, egli non può, salvo il caso di un provvedimento legislativo in proposito, nè approvare, nè tampoco riprovare con una risoluzione politica, gli atti a cagion dei quali, i Consiglieri della Corona possono essere tradotti dinanzi a lui, _sedente_ come alta Corte di Giustizia. Epperò se la Camera elettiva che ha il diritto di accusare questi Consiglieri, può

fare delle risoluzioni importanti indennità a favore dei medesimi, non può farne egualmente la Camera che ha il diritto di giudicarli, come per la stessa ragione non è abile a fare deliberazioni che importano al proposito riprovazione a loro riguardo, imperocchè queste deliberazioni la spoglierebbero moralmente della competenza per giudicarli.

Dalle considerazioni che abbiamo esposte risulta che per esercitare convenientemente le attribuzioni che gli competono nell' economia dei poteri politici, il Senato deve procedere fra le parti che si contendono l' arringo governativo nella stessa guisa che in altra lezione abbiam detto doversi comportare a loro riguardo, la Corona da cui egli emana, e colla quale deve rimanere continuamente in comunione di istituti e di interessi.

— Lezione XXXII —

Del sistema ereditario e dell'elettivo, considerati comparativamente — rispetto alla Costituzione del Senato, nell'ordine Monarc.co - Rappresentativo —

Tre sono i principali sistemi secondo cui sonosi venuti costituendo in Europa, i Senati, cioè: l' ereditario, l' elettivo ed il vitalizio. Diremo comparativamente di ciascuno, accennando anche, secondo viene in acconcio, ai sistemi misti che sonosi introdotti presso alcune nazioni ai tempi nostri. — La lezione di quest' oggi volgerà specialmente intorno all' ereditario ed all' elettivo.

Il Senato ereditario nasce colla storia delle nazioni moderne, nei primordj delle quali noi abbiam visti i Re d' origine barbarica, dettare leggi e soprattutto amministrare la giustizia, col concorso dei loro Pari. E se è dubbioso presso alcune di dette nazioni, quale seggio se quello di Pari od il Trono sia divenuto prima ereditario, è certo presso molte altre che la dignità e l' uffizio di Pari, o, comechè si nomini il titolo corrispondente a tale dignità ed ufficio, si trasmise eredita-

riamente molto prima dell'autorità reale, la quale rimase in alcuni Stati elettiva accanto alla Paria ereditaria, fino ai tempi men remoti dai nostri.

Noi abbiamo accennato altrove alle diverse fasi di questa istituzione, e visto che essa non piglia veramente il carattere che ha poi conservato, se non se dopo la trasformazione dei benefizj militari in feudi, e dopo che i benefizj ecclesiastici stessi ebbero assunta veste feudale. — Imperocchè non si è mai avuto una di queste assemblee puramente ereditaria. Accanto ai Pari ereditarj che non furono sempre in maggior numero, noi troviamo i Pari nati, ed erano questi sopratutto gli spirituali che avevano la dignità di Pari annessa ai loro benefizj.

Comunque sia della origine e degli elementi che loro andavano frammisti, le Camere che avevano per base l'eredità, costituirono in breve un potere fortemente temperato ed idoneo a resistere tanto alla Corona, allorchè alleata coll'elemento popolare, minacciava le franchigie della nobiltà e del Clero, quanto per resistere congiunto colla Corona all'elemento popolare, allorchè questo diveniva minaccioso agli interessi oramai solidarj del trono e della nobiltà.

Assiso sul suolo, il Senato si trova in condizioni di forza e di indipendenza che non potrebbe mai avere sopra un altra base. Egli tragge poi dalla terra avita, ragioni perenni di influenza sopra il paese, che non potrebbe trarre mai da un altra sorgente economica o morale qualunque. Tutti i grandi privilegj politici, tutte le grandi libertà, hanno sempre cercato questa salvaguardia non manchevole della terra. — Il sistema ereditario invero prevale sugli altri, non già perchè trasmette la dignità senatoria col sangue, nè perchè l'assicura sul suolo, ma perchè coll'uffizio trasmette per certa guisa al Senatore, il benefizio, il feudo, cui quest' uffizio fu primitivamente annesso.

Sennonchè questa base del suolo conferisce al Senato, in grado talvolta eccessivo, la qualità conservativa che si richiede in lui. I signori della terra sono con-

tenti dello stato di cose che assicura la loro posizione; epperò diventano talvolta ostili a tutti i progressi che potrebbero, o direttamente od indirettamente scuoterla non solo, ma tendono continuamente a confortarla con nuovi privilegj a pregiudizio dell'avanzamento economico della nazione in generale.

A questo difetto provvede la prerogativa reale, introducendo mano mano nel Senato per novelle nomine, elementi che temperano simili tendenze, e vi immettono i rappresentanti degli interessi e delle tendenze contrarie, che senza spogliare del carattere proprio questo corpo, lo rendono abile a seguire i progressi sociali. La prerogativa della Corona a questo riguardo, è necessaria d'altronde per rinsanguare non solo moralmente e politicamente, ma anche in fatto questo Corpo, che tende per una legge fisiologica ed in pari tempo economica, ad estinguersi. — Non è mai stato invero se non se che temperandosi continuamente nel sangue democratico che, tanto nei tempi antichi quanto nei moderni, le aristocrazie hanno potuto, come abbiam già visto, mantenersi. Questo sangue loro conferiva se non sempre sensi di simpatia per le classi popolari, l'intelligenza dei bisogni sociali e delle esigenze della loro propria conservazione.

Il sistema ereditario congiunto a questa prerogativa del Re, che senza potergli far cangiar natura, di continuo lo ristaura e lo pone in armonia colle condizioni attuali delle Società, è fuori di dubbio quello che secondo la ragione politica avrebbe a preferirsi ed all'elettivo ed al vitalizio, i quali non potranno mai porgere alla nazione la somma di guarentigie che si scontrano in esso.

Ma questo sistema ha delle condizioni proprie che non possono verificarsi, nè in ogni situazione di cose, nè dovunque. Così reca meraviglia che vi siano stati uomini di Stato, d'altra parte eminenti, i quali abbian creduto di poter senz'altro stabilire presso le nazioni del Continente Europeo, dei Senati istituiti sul tipo inglese. La Ristaurazione invero costituiva in Francia la Camera dei Pari

sulla base ereditaria, d'onde fu rovesciata dalla rivoluzione di Luglio, malgrado gli sforzi che fecero per mantenervela coll'illustre storico della rivoluzione del 1789, Adolfo Thiers, parecchj fra gli uomini più insigni di codesta nazione. — La Paria ereditaria non può sostenersi, dovunque i così detti principj del 1789 hanno presa radice e portato i loro principali frutti. Non può alliguare dovunque ha passato la falce della rivoluzione che da quei principj si iniziava, e per molti riguardi la legittimava, è impossibile dovunque il Codice di Napoleone che è oramai, sotto diversi nomi quello di tutta Europa Continentale, ha prodotti i suoi effetti livellatori.

Il sistema ereditario vuole, come in Inghilterra, essere associato col principio fideicommissario, non solo per ciò che concerne i seggi Senatorj, ma altresì per quanto concerne la proprietà in generale, e la proprietà prediale in particolare, in tutti gli ordini della cittadinanza. — E questo modo di successione sarebbe pure insufficiente se non fossero in pari tempo nel Paese, istituzioni atte a provvedere convenientemente alle sorti della famiglia senatoria, che l'eredità primogeniale pone in condizioni affatto deteriori.

Così in Inghilterra si ha una Chiesa nazionale, la quale è di molto la più doviziosa di quante sono Chiese, meglio e più riccamente dotate in tutta l'Europa. Le sue pingui prebende, i suoi migliori benefizj sono per diverse ragioni, conferiti ai figli minori delle famiglie nobili, o senatorie, come diremmo noi, perchè presso questa nazione non si comprendono veramente sotto il titolo di nobile che tali famiglie. A questi figli appartengono pure in fatto, i gradi più elevati dell'esercito e della marineria, non che le cariche più lucrose nell'amministrazioni e gli uffizj più profittevoli tanto nelle Colonie, quanto nei dominj della Corona propriamente detti. Senza questi privilegj di fatto e di diritto non starebbe che difficilmente la Paria ereditaria. — Egli è per ciò che ivi si considerano le riforme tendenti

a scalzare siffatti privilegj, secondo lo spirito di eguaglianza che domina nel Continente, siccome attentatorie alle basi della Costituzione nazionale.

Quando Luigi XVIII volle costituire la Paria ereditaria, fu costretto di lasciare da canto per cagione di mediocrità diviziale, molti dei nomi che avrebbero per l'illustrazione della prosapia assai ben portato la dignità di Pari, e di cercare nei nomi nuovi, nei figli della rivoluzione, la bene o mal acquistata ricchezza territoriale su cui stabilire l'eredità senatoria. Ma malgrado questo rinforzo, malgrado la larga parte che i Pari presero al Miliardo distribuito agli emigrati, non erano corsi 18 anni, e già l'alta Camera si trovava in condizioni sommamente deteriorate. Quindi la necessità di dar pensione ai Pari, di dotare le loro figlie, di provvedere all'educazione dei maschj, e di quindi privilegiarli in fatto di uffizj, di gradi e di impieghi nella Corte, nello Stato, e nella Chiesa; onde poi per logica necessità, un Senato senza indipendenza, senza dignità, senza autorità morale sul paese. — Da questo esempio si deduce che per assicurare alla nazione la malleveria di un'alta Camera ereditaria, non basterebbe solo stabilire l'eredità delle funzioni senatorie, ma sarebbe in molti paesi mestieri di cangiare altresì nelle loro parti essenziali, le basi dell'ordine politico e sociale. —

In diversi Stati della Germania, si seguiva dopo il 1814, a questo riguardo, le traccie della Francia, si riempivano i Senati di grandi nomi, ma non, ciò che era impossibile, di grandi fortune, talchè per le preaccennate cagioni, queste assemblee cadessero in fatto esse pure a carico dello Stato, e divenissero quindi docili stromenti di governo, meno che guarentigia delle istituzioni nazionali, e non di rado un imbarazzo tanto per la Corona quanto pel paese.

Le nazioni libere del Continente non ~~rinuncieranno~~ rinunciando a nostro credere, mai ai vantaggi del loro diritto comune attuale, per costituire con simile rinuncia

i loro Senati secondo il sistema ereditario. — Il sagrifizio invero sarebbe per molti rispetti, superiore al benefizio in vista del quale verrebbe fatto.

Dopo l'ereditaria, la prima forma che si affaccia allo spirito è l'elettiva, essa è sembrata anzi ad alcuni molto più in armonia colla ragione dell'ordine rappresentativo nel quale predomina il principio dell'elezione, che non la forma ereditaria stessa.

Il Senato elettivo non pertanto, risponde assai meno alle condizioni dell'ordine costituzionale, e la ragion principale sta in ciò, che l'elezione staccando interamente dalla Corona il Senato, diminuisce la qualità moderatrice che nell'uno e nell'altra si richiedono; priva la Corona del mezzo di stabilire l'accordo tra il Senato e la Camera dei Deputati; toglie al Senato quello di tutelare efficacemente la Corona; scema infine nella Camera dei Deputati l'autorità che le deriva dall'avere così in diritto come in fatto, sola il mandato nazionale. — Un breve esame basterà per porre in chiaro la verità di queste proposizioni.

Vennero nei varj Stati messi in pratica a questo fine diversi sistemi di elezione che sono: 1°. Quello in cui i Senatori vengono eletti dagli stessi elettori che i Deputati; 2°. Quello in cui agli elettori del Senato si richiede un censo più elevato del richiesto per gli elettori dei Deputati; 3°. Quello in cui l'elezione si fa per categorie di eleggibili; 4°. Quello in cui l'alta Camera si completa di per se stessa.

Nel primo sistema il Senato non è che uno sdoppiamento della Camera dei Deputati, alla quale contrasta talvolta senza esercitare però alcuna ponderazione efficace a suo riguardo, nè può tutelare la Corona, poichè dipende essenzialmente dai suoi elettori. Il censo di eleggibilità più elevato pei Senatori che non è quello che si richiede pei Deputati, e la maggior estensione delle circoscrizioni elettorali, non possono quì cangiare sensibilmente lo spirito del Senato da quello della Camera. — Di questo sistema però ci offre un esempio il Belgio; ma dalle difficoltà in cui si è già trovato questo paese, atteso il difetto di equilibrio fra i poteri politici, ed atteso

l'isolamento nel quale è perciò posta la Corona, costretta di seguire sotto pena di scuo: pirsi ogni moto dell'opinione pubblica che altro non è spesso se non se la scossa di una fazione, si vede già che invece di avere nel Senato così costituito un argomento di sicurezza, questo paese non vi ha realmente che un pericolo eventuale.

Il secondo sistema fu tentato alla fine del secolo scorso, in Francia, e sul suo esempio in altre nazioni, ma con ciò andando grandemente lontani dai principj dell'ordine rappresentativo, poichè le due categorie di elettori a diverso censo, instituivano per così dire le due nazioni politiche, le quali si esautoravano invece di confortarsi a vicenda. — La parte che nel governo della nazione, spetterebbe ai mandatarj dei minori censiti, sarebbe di troppo diminuita da coloro che pel maggior censo dei loro elettori si riputerebbero come i rappresentanti dei più grandi interessi economici della nazione. L'antagonismo fra le due Camere sarebbe, come fu invero, senza soluzione.

Nel terzo sistema gli elettori scelgono in determinate categorie stabilite dalla legge, i Senatori. Questo sistema ha avuto molti fautori. Le categorie in cui hanno a scegliersi i Senatori comprendono le capacità più eminenti della nazione, il che tende per la larga parte che vi hanno i letterati, gli scienziati e gli artisti, a dare al Senato prima il carattere di un'accademia, che quello di un Senato; nessuna ragione quindi di ponderazione politica in una simile assemblea — Le Costituzioni italiane del cominciamento di questo secolo, ci offrono un sistema analogo, che riusciva presso noi come altrove, quanto appagante teoricamente, altrettanto infelice in pratica.

Il quarto sistema è quello per cui il Senato completa se stesso. Noi lo conosciamo poichè fu per esso che molte delle città italiane perderono le loro libertà, da che i loro grandi Consigli ottennero dal popolo che li eleggeva, la facoltà di completare se stessi. Le aristocrazie che nacquero da ciò non furono tutte ingloriose,

ma non vuolsi credere che un Senato così costituito potesse mai esercitare le funzioni che si richiedono in questo corpo nell'ordine costituzionale tanto rispetto alle Corone quanto rispetto alle Camere elettive. Un tal Senato d'altronde diverrebbe in fatto ereditario ed avrebbe ora nell'ordine costituzionale, tutti gli inconvenienti e nessuno dei vantaggi del Senato ereditario. — Questo sistema venne introdotto nella Costituzione francese dell'anno VIII° d'onde passò anche nelle costituzioni di altri Stati, ma non durò in nessuna di esse. Alcuni dei Cantoni Elvetici vollero stabilirlo dopo la caduta dell'atto di mediazione nel 1815, ma non potè mantenersi.

Non diremo del modo onde si elegge il Senato in alcune Repubbliche federative, dove quest'assemblea, come accade nell'Unione Americana e nella Confederazione Elvetica, viene eletta dagli Stati confederati; corpi sovrani la cui esistenza non è compatibile col sistema unitario degli Stati costituzionali. — Un Senato d'altronde costituito in simili condizioni di indipendenza cogli altri poteri politici, non si può concepire che in quelle confederazioni: sarebbe impossibile in ciascuna delle Repubbliche da cui sono formate.

Il sistema elettivo in ordine alla Costituzione del Senato porta poi sempre qualunque sia la sua forma, in quest'assemblea, un difetto irremediabile, ed è che essa non può esercitare le funzioni giudiziarie che sono caratteristiche del Senato nel reggimento Costituzionale, quelle cioè, che lo fanno Giudice dei Ministri accusati dalla Camera dei Deputati, funzioni che compiono e coronano l'unità del Parlamento. Così la Costituente Belga dopo aver stabilito un Senato elettivo, si vide costretto di uscire dalle condizioni proprie dell'ordine Monarchico-rappresentativo, e di attribuire queste alte funzioni alla Corte di Cassazione. Il Senato non aveva più competenza morale per esercitarle, poichè egli era l'eletto di coloro stessi che davano alla Camera dei Deputati, il mandato di accusare i Ministri che egli avrebbe dovuto giudicare. — La Costituzione Prussiana che fa concorrere alla

alla formazione del Senato (Prima Camera) l'elemento elettivo, non ha potuto pari=mente conferirgli le attribuzioni giudiziarie.

E qui viene in acconcio di dire prima di terminare, qualche parola intorno al sistema misto secondo cui viene costituito in Prussia il Senato. Esso si compone di tre elementi: ereditario, vitalizio ed elettivo. Il primo comprende i Principi del sangue e della famiglia reale, e più i Principi e Conti mediatizzati, quelli cioè che fino allo scioglimento dell'Impero erano nella dipendenza immediata del medesi=mo. Il secondo abbraccia i membri nominati in numero indefinito ed a vita, dal Re. Il terzo è formato di membri eletti dalle più popolose e dalle più ricche città del Regno. Questo Senato, il cui sistema costitutivo, trovò lodatori nei pubblicisti ed imi=tatori negli Stati germanici, non risponde a nostro parere alle condizioni dell'or=dine monarchico-rappresentativo, primieramente perchè la Corona, a cagione de=gli elementi ereditario ed elettivo che concorrono alla sua formazione, non può avere sopra il medesimo l'azione necessaria per stabilire l'accordo Costituzionale fra esso e il governo, tra esso e l'assemblea puramente elettiva (seconda Camera); secondaria=mente perchè le forze che in ragione della sua composizione, si accentrano in lui, ne fanno, come l'esperienza lo ha già dimostrato, l'assemblea preponderante, talchè il concorso costituzionale della nazione, il quale si manifesta nella Came=ra dei Deputati, si trovi in fatto diminuito, e per molti riguardi paralizzato.

Delle considerazioni che ci ha suggerite il colpo d'occhio gettato sui diversi sistemi, escluso il vitalizio, pei quali nei varj Stati e secondo i tempi si è venuto alla Costituzione della Camera moderatrice, si inferisce che nelle condizioni attu=ali delle nazioni, dove il sistema ereditario ha cessato di essere possibile, nessuno di quelli che abbiam passato a rassegna risponde completamente alle esigenze dell'ordine costituzionale.

Nella prossima lezione diremo del sistema vitalizio che avvicinandosi se=

condo le ragioni del possibile all'ereditario, assume per varj rispetti, molte delle qualità, onde questo, a cagione del grande esempio dell'Inghilterra è maggiormente suffragato dagli uomini più competenti nella materia Costituzionale.

– Lezione XXXIII –

Del sistema vitalizio giusta il quale è costituito a norma dello Statuto, — il Senato —

La rivoluzione ha da lunga mano già troppo profondamente cangiate le condizioni interne del nostro paese perchè vi potesse mai allignare l'istituz.ne ereditaria del Senato. L'esperienza che si era già fatta in vari Stati, non lasciava campo a dubbiezza in proposito. Così il magnanimo autore delle nostre libertà, malgrado la sua ammirazione per gli ordini della nazione, onde l'Europa ha tratto il concetto del reggimento costituzionale, non esitava a stabilire il Senato sulla base esclusivamente vitalizia. — Egli porgeva con ciò una prova della sua sapienza civile, e nello stesso tempo, un argomento che facesse fede al mondo, del desiderio che lo animava di rendere, secondo la ragione de' suoi tempi, possibili ed efficaci le franchigie di cui dotava i suoi popoli.

Il sistema vitalizio è quello invero che permette di conseguire, per quanto il consentono la nostra maniera di esistere interiore, i principali risultamenti che si conseguono altrove col sistema ereditario. La qual cosa, a nostro avviso, non si potrebbe mai ottenere con alcuna delle forme del sistema elettivo.

Infatti se nel sistema ereditario si ha nel Senato l'indipendenza che conferisce ai Senatori la grande proprietà fidecommissaria, questa qualità non farà interamente difetto al Senato vitalizio, purchè il Re che ha interesse a farlo, vi chiami i grandi proprietarj liberi, e nei casi in cui il frazionamento al quale sono per le nostre leggi di successione ordinariamente sottommessi i patrimonj, lo consenta

i loro discendenti saranno egualmente chiamati. — Talchè si possa sempre andar sicuri di avere effettivamente nel Senato, la grande proprietà che è compatibile col nostro diritto comune, non disgiunto dalle qualità che qui si ricercano principalmente.

Il sistema ereditario assicura all'alta Camera l'influenza dei grandi nomi; il vitalizio assicura egualmente il seggio senatorio a coloro che ne vanno fregiati purchè continuino ad illustrarlo, purchè portino e non si facciano solo portare dal loro nome. E come esclude i discendenti dei grandi proprietarj quando non abbian più il titolo pel quale sedevano i loro padri, così non chiama i discendenti degli uomini illustri, cui farà difetto il merito che valse il seggio ai loro autori. — La gloria non comporta fidecommesso in nessun paese, ed a questo riguardo crediamo meno criticabile il nostro sistema.

Combinato col sistema ereditario e confuso con lui, va sempre per ragioni storiche quello che annette la dignità senatoria a certi alti uffizj perpetui, a certe dignità ecclesiastiche, i cui titolari esercitano una grande influenza nel paese; e onde riceve grande incremento morale l'autorità del Senato. Questo risultato si può ottenere in modo anzi più sicuro col nostro sistema, chiamando nell'alta Camera coloro fra questi dignitarj che esercitano effettivamente l'influenza che non è se non se presunta laddove essi sono Senatori nati. — I Lord spirituali d'altronde, han da lungo tempo cessato di esercitare e nel Parlamento e nel paese, l'azione che vi esercitavano in altra età. Il banco dei Vescovi non è oramai nell'alta Camera che un monumento archeologico, tanto più osservabile in quanto appunto è meno in armonia colle novelle condizioni dello Stato.

Se si considera poi la dignità senatoria come incentivo, e premio ai grandi servigj ed alle grandi virtù cittadine, il sistema vitalizio prevale sull'ereditario per ciò che mentre l'uno a cagione appunto dell'eredità, non permette

alla Corona di chiamare a tale titolo nel Senato, se non in numero eccessivamente ristretto, i migliori servitori della patria, l'altro le permette di accrescere con una più copiosa aggiunta di questi benemerenti, molto maggiormente il lustro ed il peso dell'assemblea moderatrice. — E per tacere del nostro Senato, diremo che poche assemblee ereditarie avrebbero mai potuto contenere un numero di uomini più cospicui per servigj resi al paese, che non ne comprendeva la Camera vitalizia sotto gli Orleanesi in Francia.

Egli è certo che usando con prudenza e con oculatezza della propria prerogativa, la Corona può venire costituendo col sistema vitalizio, un Senato che accogliendo nel suo seno tutto ciò che vi ha di più chiaro, primeggi per molte ragioni, un Senato costituito principalmente secondo le sorti ereditarie.

Ma chi conferirà ai Senatori eletti dalla Corona, il sentimento che nasce nei Senatori ereditarj dal fatto che essi non debbono a chichessia se non alla legge, la loro dignità? Non neghiamo che la nomina non leghi spesso, oltre le legittime ragioni della gratitudine, il Senatore nominato al governo che ha promessa la nomina. Ma non bisogna illudersi a questo proposito sul Senato ereditario. Noi sappiamo come l'eredità fideicommissaria, abbia per effetto di collocare sempre in condizioni sommamente mediocri tutta la famiglia senatoria, e come la più gran parte delle funzioni pubbliche sieno quindi in certa guisa e pel fatto, infeudate ai figli della nobiltà in Inghilterra. Queste funzioni vi sono in generale a disposizione della Corona, e se i Nobili le reclamano quasi come un diritto, non sono meno date dal favore governativo, che quanto la nomina e forse più, lega il Pari favorito al governo, del quale avrà, per le cause indicate, continuamente bisogno. — A tale rispetto il sistema ereditario non porge una guarentigia di indipendenza maggiore del vitalizio, il quale anzi non è sottomesso che in grado minore alle condizioni del primo.

Le vere cause della grande importanza della Camera dei Pari in Inghilterra, noi le abbiamo dette altrove; esse sono nell'influenza che assume dal suo carattere territoriale; e nella solidarietà che l'eredità stabilisce quindi fra i membri della medesima; e sopratutto nel fatto che è da secoli in possesso di una parte più cospicua del potere, e che ne ha usato in generale a vantaggio del paese il quale è perciò abituato a vedere in lei una delle più ferme malleverie delle sue libertà.

Così le cause dell'inferiorità relativa del Senato vitalizio sull'ereditario, oltre al difetto di alcuna di quelle che fanno la forza dell'ultimo, si devon cercare sopratutto in ciò che egli inclina troppo a seguire l'andamento dei partiti che dividono il paese, e prevalgono alternativamente nel governo; il che non accade se non difficilmente nell'ereditario, a cagion dei limiti che qui la natura dell'istituzione oppone in fatto alla prerogativa che ha la Corona di nominare dei senatori in numero indefinito. — Non potrebbero invero aumentarsi di soverchio i seggi ereditarj, senza andar contro allo spirito della Costituzione, senza alterare profondamente l'indole dell'alta Camera.

I decesi frequenti dei Senatori rendono per opposto continuamente necessario l'uso di codesta prerogativa nel Senato a vita, onde sia che il partito il quale rimanga per un certo tempo al potere abbia larga facoltà di cangiare troppo fortemente nel senso del suo proprio indirizzo, la maggioranza di questo corpo, il quale porterà perciò grande pericolo di perdere la qualità che si ricerca principalmente in lui, l'indipendenza cioè dai partiti, qualità sola che può permettergli di moderarli alternativamente, e di tutelare a loro riguardo in un coll'arbitrio della Corona, tutte le pubbliche libertà.

Preoccupato dal pensiero di evitare questo pericolo, il largitore dello Statuto non rifuggiva dal limitare la propria prerogativa e dallo stabilire perciò delle

categorie entro le quali la Corona fosse obbligata di scegliere i Senatori. — A questo riguardo era egli stato preceduto dalla Camera, che nel 1830 riformava in Francia la Carta di Luigi XVIII, la quale al fine di prevenire l'abuso che al cadere del sistema ereditario si era fatto della prerogativa reale per riempire di uomini di parte l'assemblea dei Pari, statuiva appunto che nel nuovo sistema, dove simile abuso era ancor più a temersi, i Pari non si avessero a scegliere che in certe categorie, da esso determinate per forma da precludere, per quanto fosse possibile, l'adito del nuovo Senato a uomini meno qualificati per quest'alto onore.

Lo Statuto quindi dopo aver detto (art.° 33) che „ Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti „ stabilisce le categorie nelle quali avranno ad essere scelti.

Una sola eccezione è fatta alla condizione della nomina regia e dell'età, in favore dei Principi della Famiglia Reale, i quali in virtù dell'art.° 34 dello Statuto medesimo, fanno di pien diritto parte del Senato nel quale entrano a ventun anno, e ~~vi~~ hanno voto a venticinque. Quest'eccezione, unico resto delle tradizioni ereditarie, si trova egualmente in tutti gli Statuti che consacrano il principio vitalizio. — Essa è destinata a fornire ai Principi, l'occasione di addestrovvisi di buon'ora nel seno del più alto Consiglio del paese, allo studio ed alla trattazione delle grandi quistioni di cui possono essere quindi chiamati ad occuparsi in una sfera più elevata, è destinata altresì a stringere sempre più la famiglia reale coi grandi poteri dello Stato.

Le categorie poi entro le quali il Re può scegliere i Senatori, si dividono in due classi: la prima abbraccia quella in cui si è senz'altra condizione eleggibili; la seconda, quella in cui non si può essere eletti se non se dopo averne fatto parte, durante un certo tempo determinato per ciascuna di esse.

(Meleg. 38).

1a La prima categoria della classe in cui si è immediatamente eleggibili, comprende gli arcivescovi e Vescovi dello Stato. L'alto Clero ha sempre più o meno, a titoli diversi, fatto parte fino dalla loro origine dei Parlamenti; oggi non vi seggono più dove vi sono stati mantenuti, che al titolo dell'influenza morale che esercitano sopra la nazione. Questa categoria non si trova nella serie di quelle che furono stabilite in Francia. La condotta che una parte del Clero tenne durante la Ristorazione spiega senza giustificarla, quest'esclusione: — alla fine del Regno di Luigi Filippo si pensò un momento a riaprire l'alta Camera all'Episcopato, ma l'opinione pubblica non si mostrò favorevole al disegno. Il Clero vantaggiò da questa esclusione: l'arena politica non gli è più propizia nei tempi moderni.

2a La seconda categoria comprende coloro che sono stati investiti della dignità di Presidente della Camera dei Deputati. Essi invero portano nel voto che li ha chiamati a così elevato uffizio il più alto dei titoli per essere designati quindi alla scelta del Re. — I Presidenti di età non possono comprendersi in questa categoria. Lo statuto comecchè non lo esprima, ha avuto esclusivamente in vista i Presidenti eletti.

3a 4a La terza e la quarta comprendono, l'una i Ministri di Stato, l'altra i Ministri Segretarj di Stato. In Francia vi era la condizione che i Ministri avessero presieduto effettivamente a un Dicastero: condizione che tendeva appunto ad escludere le persone cui la Corona, al solo fine di conferir loro la dignità di Pari, avrebbe conferito prima il titolo di Ministro. La categoria dei Ministri di Stato lascia presso noi alla Corona questa facoltà, di cui però non è a temersi l'abuso nel governo parlamentare. — Gli uomini che sono stati effettivamente preposti ai grandi dicasteri dello Stato, apportano nell'alta Camera, un tesoro di esperienza che ne accresce la forza moderatrice.

5ª Così si dica della quinta categoria che comprende gli ambasciatori, i quali oltre all'autorità morale che dà loro l'essere stati investiti di una così alta dignità, recano nel Senato i lumi che non s'acquistano se non nella trattazione
6ª 7ª dei grandi negozj fra la nazione. La sesta e la settima comprendono, l'una i Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera de' Conti; l'altra, i Primi Presidenti dei Magistrati d'Appello. Oltre alla gravità che la presidenza di queste alte Corti conferisce ai membri di coteste due categorie, essi apportano al Senato l'esperienza delle cose giudiziarie, delle quali questa Camera ha mestieri per esercitare le sue funzioni giudiziarie. — In Inghilterra, comecchè non a titolo di Pari, seggono fra questi a titolo di Consiglieri, i giudici del banco del Re.

8ª L'ottava comprende gli ufficiali Generali di terra e di mare, esclusi i Maggiori Generali ed i Contr'ammiragli, che appartengono alla categoria della seconda classe. L'altezza del grado, guiderdone di grandi e gloriosi servigj resi allo Stato, e più il potente interesse che rappresentano nello Stato, designano in prima linea questi uomini alla scelta del Re.

9ª La nona infine comprende coloro che con servigj e meriti eminenti avranno illustrata la patria. La legge francese aggiunge qui „ e che han avuto per legge una ricompensa nazionale„. Il difetto di tale condizione nel nostro Statuto non lascia temere che si abusi di questo titolo, che è men facile a giustificarsi dinanzi alla pubblica opinione. — Le ricompense nazionali non si danno che raramente, e l'ingratitudine dello Stato non deve essere un argomento di esclusione per gli uomini di questa categoria, i quali possono accrescere il lustro del Senato quantunque non si trovino in alcuna delle classi che conferiscono l'eleggibilità.

Vengono quindi le categorie della seconda classe, alle quali conviene aver appartenuto durante un certo tempo per essere eleggibili.

1° E si presentano in prima, quella in cui per ciò è necessario un triennio. Essa comprende: gl'Inviati Straordinarj presso le Corti estere, i Presidenti di Classe dei Magistrati d'appello, e coloro che pagano tre mila lire d'imposta diretta in ragione dei loro beni e della loro industria. Quanto è stato detto delle categorie 5ª, 6ª e 7ª in ordine al merito dei designati, si applica qui in gran parte agl'Inviati Straordinarj ed ai Presidenti di classe dei Magistrati di appello. — L'esercizio di tre anni che qui si richiede tende, come dovunque la condizione di tempo, ad impedire, per quanto è possibile, le promozioni che potrebbero farsi, nello scopo di rendere abili i promossi ad essere chiamati alla dignità senatoria.

Nella stessa guisa la condizione dell'imposta pagata durante un triennio, tende ad impedire, che all'oggetto di conseguire questa dignità, non venga a cumularsi momentaneamente sul capo dell'aspirante, il censo richiesto. La legge francese al fine di ostare a ciò che non si venisse per questa via a stabilire in fatto un'aristocrazia territoriale, voleva di più che coloro i quali da tre anni pagavano tre mila lire d'imposta, non divenissero eleggibili al Senato, se non se quando fossero stati per sei anni, membri di un Consiglio Generale, o di una Camera di Commercio, voleva in altri termini che al censo senatorio aggiungessero pure, come si diceva, il battesimo della elezione cittadina. Questa condizione limitava d'assai la prerogativa regia, impedendogli dall'introdurre nell'alta Camera con più larga mano, i rappresentanti nati dalla grande proprietà. — Il pericolo che si temeva era, a fronte del diritto comune vigente, affatto chimerico; mentre il difetto eventuale di un numero sufficiente di grandi proprietarj, avrebbe diminuito in codesta Camera la forza di ponderazione che si cerca in lei. Si deve encomiare per conseguenza il pensiero che non ammise una simile condizione nello Statuto.

Si hanno poscia le categorie alle quali conviene appartenere da cinque anni e comprendono l'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione ed il Procuratore Generale, ed i Consiglieri di Cassazione e della Camera dei Conti, gli avvocati generali o Fiscali generali presso i Magistrati di appello, i Consiglieri di Stato, i Maggiori Generali ed i Contr' ammiragli. Non è necessario l'indicare i motivi di queste categorie; essi emergono in quanto al merito da ciò che abbiam detto sulle categorie superiori corrispondenti, ed in quanto al tempo, dalla condizione amovibile per ciò che tocca i Consiglieri di Stato e gli Ufficiali Superiori del Ministero pubblico, e dal grado per ciò che riguarda gli altri funzionarj ed ufficiali indicati.

Si ha quindi una categoria alla quale conviene in principio appartenere da sei anni. È questa una delle più importanti, poichè comprende i Deputati che per sei anni o per tre legislature sono stati onorati dal mandato parlamentare. Noi abbiamo detto altrove, come conferisca grandemente a stabilire gli accordj fra le due Camere in Inghilterra, il fatto che i Pari più influenti hanno passato ordinariamente una gran parte della lor vita politica nella Camera elettiva; noi non potremmo ripetere qui che gli stessi argomenti. Diremo solo che le relazioni fra le due Camere si avvantaggieranno sempre grandemente dall'introduzione di questo elemento nel Senato, e che l'autorità ponderatrice di questo potere, s'accrescerà di tanto quanto più sarà grande il numero dei suoi membri, che i suffragi della nazione avranno per tale forma disegnati alla scelta della Corona - A questa categoria si vuole aggiungere quella che comprende i membri dei Consigli di Divisione, i quali dopo tre elezioni alla loro presidenza, possono essere nominati alle funzioni di Senatori.

Vengono infine le categorie alle quali è mestieri appartenere da sette anni - Esse comprendono: gli Intendenti generali; i Membri della R.a accademia

delle scienze, e quelli del Consiglio Superiore d'istruzione pubblica. Qui si propongono pel Senato i rappresentanti dell'amministrazione pratica, come vi si chiamano quelli delle scienze, delle lettere e dei servigj destinati a propagarle. — Per la via dell'Accademia e per quella del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, si apre anche la via ai Membri delle Università del Regno, i cui lumi e la cui autorità, possono essere, come si è visto in altri Stati, di una non mediocre importanza nell'alta Camera.

A proposito delle categorie onde vuolsi trarre il Senato, accenneremo qui ad alcune quistioni che ad esse si riferiscono.

Si chiede se la qualità di cittadino sia necessaria per sedere in Senato? Se si guarda allo Statuto che richiede espressamente la cittadinanza nei Deputati e non fa di questa qualità una condizione dell'ammessione al Senato, se si guarda al silenzio che le leggi conservano in generale a simile rispetto, se si considera da un altro canto che si può far parte di un buon numero delle categorie preaccennate senza possedere l'indigenato, la soluzione negativa non parrebbe dover essere dubbiosa. — Ma se si guarda poi alla natura delle funzioni Senatorie, al carattere del giuramento che deve prestare il Senatore entrando in ufficio; giuramento onde è escluso il concetto di una doppia patria in colui che lo presta; allora sorge dubbio sul valor della soluzione negativa, e ciò malgrado l'estensione che crediamo si debba lasciare alla prerogativa reale in proposito.

In Inghilterra ed in Francia si hanno Statuti e leggi particolari per limitare a tale rispetto la prerogativa della Corona, ed escludere in ogni caso dal Parlamento i forestieri anche naturalizzati. In Francia non potevano sedere in alcuna delle due Camere, se non se in virtù di lettere di grande naturalizzazione interinate nel Parlamento; in altri termini, non vi potevano sedere

se non se dopo aver acquistato ciascuno per una legge speciale la cittadinanza. — A questo riguardo vi è una lacuna nelle nostre leggi, e non sarà veramente se non se pel mezzo di una provvisione legislativa che si potrà sciogliere nettamente la quistione.

2ª Quistione Si domanda pure se per ciò che concerne i termini di tempo stabiliti nelle diverse categorie si possano cumulare i servigj prestati nell'una, con quelli che si sarebbe chiamati a prestare in un'altra. Noi crediamo malgrado le difficoltà e le contraddizioni che eventualmente possono risultare dalla soluzione affermativa, si debba tenere per essa, siccome quella che contrasta meno alla prerogativa reale ed al diritto comune in favore dei quali vuolsi interpretare l'eccezione compresa in ciascuna delle categorie

3ª Quistione Si chiede infine se la legge possa modificare queste categorie, comecchè scritte nello Statuto. Noi che stiamo per l'onnipotenza parlamentare, risponderemo affermativamente. In ogni caso, siccome nessuno contesta alla potestà legislativa, la facoltà di modificare tutte le leggi organiche dello Stato e di riformare radicalmente tutti i servigj ed esercizj pubblici, così sarà in sua balìa l'assegnare la categoria in cui avranno a collocarsi gli uffiziali e di funzionarj superiori, che sarà per creare od instituire.

Ora se mettiamo a fronte il sistema stabilito dalla nostra legge fondamentale coi sistemi elettivo ed ereditario che abbiamo già preso ad esame, non sarà malagevole il discernere come il nostro prevalga per ogni rispetto sopra l'elettivo, il quale non potrebbe mai riunire nel Senato, nè la varietà in ordine alle capacità, nè l'armonia in ordine agli intenti politici, che la prerogativa reale sola può introdurvi e mantenervi. — Sotto l'aspetto invero della capacità e dell'armonia di intenti, il nostro sistema sopravanza altresì l'ereditario, quantunque in questo l'esercizio della prerogativa, non faccia assolu-

tamente difetto, e venga spesso ad introdurre nell' alta Camera, a misura che vi scompajono, gli elementi necessarj a mantenerlo in accordo colle condizioni dei tempi e con quelle degli altri poteri.

Non pertanto, un Senato composto interamente per mezzo della prerogativa regia, riunirà sempre un numero di uomini superiori, maggiore assai di quello che possa mai riunire l'ereditario; poichè l'eredità onde viene appunto più grande vigoria in questo, impedisce che possano introdurvisi le capacità che per la scelta del Re, entrano o almeno possono entrare in quello. Ognuno dei due sistemi ha nel proprio principio, e la causa della sua superiorità e quella della sua inferiorità relativa sull' altro. Epperò la prerogativa regia che, sotto un certo aspetto, fa prevalere il Senato vitalizio sull'ereditario, scema necessariamente nel primo le ragioni di indipendenza per cui il secondo maggioreggia politicamente sopra di lui.

Se si considera poi il nostro sistema, comparativamente con quello della Francia, il quale gli ha servito di schema, ci accorgeremo facilmente che la copia è assai migliore dell' originale, in ciò giustamente che il Subalpino meglio del francese, pel varco che lascia maggiormente aperto ai rappresentanti della proprietà, si può avvicinare nella parte in cui un simile avvicinamento si ravvisa opportuno, al tipo comune dei Senati costituzionali, cioè all' ereditario.

Se non chè, viste le categorie per cui è limitata tanto nel francese, quanto nel nostro sistema, la prerogativa reale, un appunto sembra potersi fare ad entrambi, ed è questo che con tali categorie si venne per certo modo a costituire in fatto, un potere della gerarchia dei pubblici funzionarj, i quali in vero sembrano rappresentati quasi esclusivamente nelle categorie dei due sistemi — I Capi di tutti i servigj e di tutti gli esercizj pubblici, recano, si dice, nel Senato grandi lumi ed una grande autorità; ma vi recano nello stesso tempo

una forte disposizione a resistere alle riforme da farsi nei diversi rami in cui si sono illustrati. Le abitudini del loro spirito, i nodi che legano i loro cogli interessi di quanti servono in cotesta gerarchia lo Stato, afforzano grandemente una tale disposizione sovente a rallentamento dei progressi più desiderabili.

Di ciò fu accusata la Camera dei Pari sotto il governo di Luglio, comecchè l'accusa non avesse un serio appoggio nei fatti e fosse più teorica che reale. Sotto l'aspetto teorico invero l'appunto stà; ma nè l'esperienza della Francia nè la nostra, l'hanno veramente ancora giustificato. — La resistenza che la Camera dei Pari in Francia ed il nostro Senato han potuto fare a qualche provvedimento legislativo desiderabile, non ha nulla che possa compararsi a quella che con una pertinacia di moltissimi anni, faceva in Inghilterra la Camera ereditaria, alle costanti proposte dell'elettiva.

— Lezione XXXIV. —

— Delle attribuzioni legislative e giudiziarie del Senato —

Secondo lo Statuto, il Senato, salvo alcuna eccezione, divide sul piede dell'eguaglianza colla Corona e colla Camera dei Deputati, la potestà legislativa. Egli è di più, secondo lo Statuto stesso, Corte Sovrana di giustizia a tre diversi titoli: 1° Per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. 2° Per giudicare dei reati imputati ai proprj suoi membri. 3° Infine per giudicare dei crimini di alto tradimento e degli attentati alla sicurezza dello Stato.

Quanto è stato da noi detto altrove rispetto alle attribuzioni legislative di questo Potere, e quanto saremo per dirne ancora, parlando di quelle dell'assemblea elettiva, ci dispensa dallo stenderci ora lungamente su questo punto, e ci permette di dedicare la maggior parte della lezione di quest'oggi alle

attribuzioni giudiziarie del medesimo.

Il senato non venne propriamente in possesso della parte che gli spetta ad esercitar ai tempi nostri negli Stati Costituzionali, in ordine alla potestà legislativa, se non se nel periodo in cui la Camera elettiva, venne pel modesto argomento della petizione, appoggiata sul voto dei sussidj, acquistando prima in fatto, poscia in diritto, la parte importante che ora le compete nell'opera legislativa. Prima di questo periodo, il consesso in cui si accoglievano i Pari del Re, ed in cui volevasi allora ravvisare l'assembramento di tutta la nazione politica, esercitava certamente una grande influenza nel governo dello Stato, le leggi anzi erano ordinariamente proclamate nel suo seno, ed in fatto il suo assenso era, come lo attestano molti esempj, spesso necessario, ma in diritto il potere di fare le leggi si considerava come una prerogativa della Corona. Onde sia che le assemblee dei Pari non ci appajono veramente Sovrane, se non quando siedono come Corti di giustizia — In fatto però esse avevano nel diritto di ricusare i servizj militari che i Re chiedevano, ed in quello di procedere giudizialmente contro i Ministri od altri agenti principali della Corona, il mezzo per cui potevano mantenere la nazione politica in possesso di una parte importante della Sovranità.

L'avvenimento dei rappresentanti delle classi popolari nel Parlamento, e la conseguente trasformazione dei servigj personali in imposta, fa passare insensibilmente una porzione rilevante dei diritti politici dell'antica assemblea dei Pari nella Camera dei Deputati, come fa passare nello stesso modo in quella il diritto e la forma del concorso di questa all'esercizio della potestà legislativa. — Così si venivano completando reciprocamente questi due poteri, e la nazione del diritto comune unita nel Parlamento alla nazione del privilegio, si confortavano ciascuna nei suoi diritti, combattendo concordi per

assicurare ad entrambe la guarentigia dell'ordine e della libertà.

Quasi tutte le Costituzioni moderne, cessata per esse la distinzione fra le due nazioni che si osserva ancora in Inghilterra, hanno in ciò che concerne la potestà legislativa, instaurati i tre Poteri sullo stesso principio. Da questo lato quindi, salva l'eccezione stabilita dallo Statuto in ordine alle leggi finanziarie, e dalla giurisprudenza parlamentare in ordine alle leggi sanatorie in favore della Camera elettiva, e salva l'eccezione costituzionale dei trattati in favore della Corona, il Senato possiede, tanto per ciò che concerne l'iniziativa diretta, quanto per ciò che concerne l'iniziativa per via di emendamenti, tutti i poteri che hanno la Corona e la Camera. — Secondo le consuetudini parlamentari, esso ha di più, in pari modo d'altronde che l'assemblea elettiva, il diritto esclusivo di iniziativa, rispetto a tutto ciò che riguarda i proprj privilegj. Di più, sogliono, nello spirito di codeste consuetudini, presentare prima al Senato che all'altra Camera, le proposte legislative concernenti l'ordine giudiziario, siccome al consesso più idoneo, e per la sua composizione, e per la parte più importante della sua missione, a dare il perfezionamento desiderabile a simili leggi.

Questo potere usa più spesso della sua iniziativa per via di emendamenti, che per via di proposizioni dirette. A quest'ultimo riguardo, egli si astiene dal fare proposta di leggi politiche, propriamente dette. L'uffizio ponderativo che egli è chiamato ad esercitar nel Parlamento, non sembra consentirgli una simile iniziativa. La Camera elettiva non è moralmente diminuita in nulla, pel fatto che la sapienza del Senato respinge una sua proposta. Non sarebbe forse così del Senato nel caso inverso. — Le leggi politiche d'altronde, hanno sempre più o meno colore di parte, ed il Senato, come abbiamo detto poc'anzi, non potrebbe assumere alcun colore senza compro-

mettere la missione che ha di temperare, a tutela dei diritti e degli interessi della nazione intera, le tendenze proprie dei diversi partiti che la dividono.

Ora diremo delle attribuzioni giudiziarie assegnate a questo potere.

Abbiamo già accennato cominciando, ai tre titoli per cui a termini dello Statuto, il Senato siede come Corte di giustizia. Il titolo per cui siede a giudice dei Ministri accusati dalla Camera dei Deputati, è il solo che competa per la natura della sua istituzione, al Senato. Egli non potrebbe essere privato delle sue attribuzioni che è chiamato ad esercitare a questo titolo, senza che le sue attribuzioni politiche più o meno se ne risentissero, e senza che le condizioni dell'ordine Costituzionale fossero, per molti rispetti, cangiate. Staccato così dalle sue radici storiche, destituito della qualità che pone nelle sue mani le sorti dei Ministri parlamentariamente accusati, non avrebbe più, nè sul governo nè sulla Camera, tutta quell' influenza che per questa sua qualità, può secondo i casi esercitare. La Camera stessa costretta di portar l'accusa dinanzi ad un potere che non ha alcuna ragione di omogeneità con lei, quale sarebbe una Corte ordinaria di giustizia, sarebbe essa medesima, a questo riguardo ridotta a meno, tanto nei suoi privilegj quanto nella sua azione.

Epperò si considerano dai pubblicisti come manchevoli, le Costituzioni Belga e Prussiana, per avere, e ne abbiamo dette le cause, fatto uscire dal Parlamento il giudizio eventuale dei Ministri, attribuendolo ad una Corte che, comunque elevata, rimane necessariamente, ed attesa la natura delle cause che formano in generale l'oggetto dei suoi giudizj, ed attesa la stregua con cui giudica ordinariamente, inferiore a questa sua nuova missione. Imperocchè qui si vogliono meno giudici che giurati, e se, quando esercita le altre sue attribuzioni giudiziarie, il Senato deve cercare di accostarsi per

ogni verso ad un Magistrato ordinario, deve all'opposto cercare il carattere di un giurì anzichè quello di un Magistrato, quando siede a giudice dei Min.tri

Ed invero, malgrado la lettera dello Statuto, la quale, scostandosi su questo punto da quella dello schema cui segue in generale, designa sotto il nome di alta Corte di Giustizia il Senato anche quando lo costituisce giudice dei Consiglieri della Corona, questo Corpo non perde perciò nell'esercizio di tali funzioni, nè il carattere, nè l'efficienza che tiene dalla sua istituzione di potere politico. Infatti, qualunque sia il nome che assume, quando è chiamato ad esercitarle, egli non esiste se non in quanto simultaneamente ed attualmente esiste il potere che con lui costituisce intorno al Re il Parlamento; così egli è sospeso o sciolto secondo che è sospesa o sciolta la Camera accusatrice. Non è mai di pieno diritto investito della causa, in qualunque stadio questa si trovi, nè può fare un passo nel procedimento, senza il concorso della Camera stessa, la quale rimane sempre sovrana dell'accusa, ed ha facoltà di troncare, fino al momento in cui il giudizio sta per essere pronunciato, ogni procedimento. — I Ministri accusati non son costretti, come ha detto un illustre Giurisconsulto, dinanzi alla Corte che dal braccio del potere accusatore; se la Camera recede, i Ministri non han più giudici. Lo stesso accadrà se la prerogativa reale verrà, o per la chiusura della sessione, o per lo scioglimento della Camera, a paralizzare od a far scomparire il braccio coartante.

Qui l'azione che esercita il potere elettivo, la quale si potrebbe dire parlamentare, meno il carattere della pubblica che quello dell'azione privata, riveste. L'azione pubblica ordinaria non si associa mai alla parlamentare, ed accade proprio in queste cause ciò che succede in quelle dove l'azione pubblica è interamente subordinata alla privata, dove cioè la desistenza del que-

relante disarma assolutamente la giustizia e libera senz' altro l' accusato. Ed infatto come in queste ultime, prima di pronunciare la sentenza, il Presidente del tribunale chiede al querelante se persista nella querela, così il Presidente del Senato chiede ai Commissarj della Camera se persistono nell' accusa; la risposta negativa annulla, tanto nell' un caso quanto nell' altro, ogni procedimento. — L' azione parlamentare è bensì pubblica nel senso razionale della parola, ma si svolge interamente, come si svolge nelle condizioni preaccennate, la privata.

Dinanzi alle Corti di Giustizia propriamente dette, i reati che si discoprono a carico degli accusati durante il dibattimento, diventano oggetto del giudizio, comecchè non compresi nell' accusa; la cosa non procede così dinanzi al Senato senza un complemento dell' atto di accusa in proposito per parte della Camera dei Deputati. — Eppertanto se il Senato può pareggiarsi, per moltissimi riguardi, ad una Corte ordinaria di giustizia, quando conosce i reati imputati ai suoi membri, oppure quando conosca dei crimini di alto tradimento, non può esservi che imperfettamente pareggiato quando giudica i Consiglieri della Corona sopra l' accusa della Camera. In questo caso il giudizio è parlamentario, come son parlamentarie l' azione e l' accusa.

Tali sono i principj che governano la materia, secondo la giurisprudenza costituzionale. La lettera dello Statuto d' altronde non è in contraddizione con questa giurisprudenza, poichè mantenendo nell' artº 47 il principio che la Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re e di tradurli dinanzi all' alta Corte di giustizia, mantiene per molti rispetti a questa Corte, il carattere parlamentare del quale la sveste solo quando essa siede ai due altri titoli, quantunque per l' uno dei medesimi, cioè quello in cui

prende l'indole di un foro privilegiato, sembri dapprima meno perdere il di tale carattere. — Nè contrasta veramente alle nostre proposizioni il disposto dell'artº 36, pel quale si dichiara che, quando il Senato siede come Corte di giustizia „ non è corpo politico „ poichè dal contesto dell'articolo medesimo risulta che colle citate parole lo Statuto altro non intende qui, se non se di impedire che quando siede come Corte, il Senato possa fare alcuno degli atti politici: possa cioè fare gli atti che gli competono e gli incumbono come ad uno dei tre membri della potestà legislativa.

Dopo quanto abbiamo detto intorno alla missione del Senato in generale, è inutile l'aggiungere che sostenendo noi conservare questo potere molto del suo carattere parlamentare quando giudica i Ministri parlamentariamente accusati; non intendiamo dire che egli possa conservare colore politico, ciò di cui egli deve anzi spogliarsi con ogni studio in tutti i suoi atti, e tanto più quando siede come Magistrato. — Del rimanente egli non è qui la sola parte del parlamento investita di funzioni giudiziarie. In Inghilterra la Camera elettiva assume nel procedimento il carattere di Grande Giurì, cioè di giurì di accusa, come appunto il Senato assume quello di Piccolo Giurì, cioè di giurì di giudizio, e presso noi assume quello della Sessione d'accusa, colla sola differenza che la Camera può in ogni caso, per le ragioni del suo carattere parlamentare, annullare il proprio pronunciato, mentre nol può mai la Sessione d'accusa.

Il Senato non è proprio una Corte di Giustizia in tutta l'estensione del termine, e non ne ha tutti i caratteri che quando, Foro privilegiato, giudica dei reati imputati ai suoi membri, e quando, Tribunale di eccezione, conosce dei crimini di alto tradimento e di attentato contro la sicurezza dello Stato.

Considerato sotto il primo di questi due aspetti, egli è un tribunale di Pari. Ognun vede che questo privilegio potrebbe esser tolto ai Senatori, senza che ne scapitasse, nè il loro uffizio nè la loro dignità. Non pertanto vuolsi riconoscere che questo privilegio aggiunge al prestigio di cui il Senato vuolsi circondare, e non si deve lamentare questa eccezione fatta al principio di eguaglianza che governa il nostro diritto pubblico e privato, d'onde sono scomparsi tutti i privilegj di Foro dei quali negli ordini del Medio Evo erano in possesso, la Nobiltà ed il Clero, come pure parecchj altri ceti e condizioni sociali, i cui membri avevano pure il privilegio di essere giudicati dai loro Pari. — Il trionfo successivo del diritto comune, l'avvenimento del principio di eguaglianza avendo fatti tutti i membri del corpo sociale pari fra essi, hanno assicurato loro nei tribunali ordinarj col concorso dei giurati, una protezione più efficace di quella che in altri tempi cercavano nei Fori privilegiati.

La Costituzione Napoletana sull'esempio di altre Costituzioni come lei mancate, non attribuiva ai Pari il privilegio che loro attribuisce la nostra se non se pei reati di alto tradimento, privilegio che accordava pure alla Camera dei Deputati, come se per simili reati i rappresentanti della nazione avessero a cercare nel Senato un rifugio contro i tribunali del diritto comune; essi che sono per istituzione e per natura, storicamente ed attualmente, i campioni appunto del diritto comune. — Un foro di eccezione o di privilegio, comunque si consideri, per qualunque ordine di reati, scemerebbe anzichè accrescere l'autorità morale della Camera elettiva.

L'articolo dello Statuto che assicura ai Senatori pei reati che loro sono imputati, il privilegio di non essere giudicati se non se dai loro Pari, non permette alcuna delle dubbiezze cui davano origine nell'articolo analogo

della Carta di Luigi XVIII le parole in materia criminale, le quali invero, comecchè scritte solo in opposizione a materia civile, pure fecero nascere il dubbio se quando non si trattasse di crimini, i Pari non avessero ad essere giudicati dai tribunali ordinarj.

La giurisprudenza dell' Inghilterra come pure quella Francia, hanno stabilito in massima che il Pari trae sempre i suoi complici dinanzi al suo proprio giudice. La qual massima vuolsi considerare in generale come propizia a questi ultimi, e comecchessia in nulla contraria alle guarentigie del giudice naturale. Sorse in Francia la quistione, se il Pari che avesse data la sua dimissione dopo aver commesso un reato, rimanesse per questo reato al beneficio del suo antico privilegio. Essa fu risolta affermativamente, sul motivo che in ogni caso per stabilire la competenza, è mestieri riportarsi al tempo in cui il reato è stato commesso. — E la persona che la quistione concerneva, fu infatti, dopo che la Corte Reale di Parigi ebbe dichiarata la propria incompetenza, tradotta coi suoi complici, dinanzi alla Camera dei Pari.

Considerato come Magistrato di eccezione per conoscere dei crimini politici, il Senato si presenta dapprima come una minaccia anzicchè come una tutela delle pubbliche franchezze; una Corte invero il cui procedimento è senza norma fissa; i cui giudizj sono senza rimedio giuridico; che può applicare le leggi secondo lo spirito da cui è animata, ed opporsi quindi, mediante il suo necessario concorso nell' esercizio della potestà legislativa, alle provvisioni che potrebbero essere promosse per temperare la sua balìa necessaria, una tal Corte non rassicura. — Si conviene però fra i pubblicisti della necessità di un alto Magistrato posto in fuori delle condizioni dei tribunali ordinarj, per giudicare di certi reati che spesso non potrebbero essere nè efficacemente prevenuti, nè repressi.

D'altronde se una Corte eccezionale di questa natura ha potuto essere pericolosa per le libere istituzioni in altri tempi, lo sarà in ogni caso meno nei nostri. Il governo che volesse opprimere oggi le libertà nazionali non avrebbe bisogno di servirsi di uno strumento di questo genere, non sempre facile a maneggiarsi. — L'azione della pubblica opinione sopra un corpo costituito degli elementi onde si compone il Senato, sarebbe sufficiente a temperarne per un altro verso gli eccessi eventuali. —

La Carta di Luigi XVII aggiungeva alle parole „crimini di alto tradimento e di attentato contro la sicurezza dello Stato„ queste: che saranno definiti da una legge. Nel 1830 riformando cotale statuto si volevano risecare le aggiunte parole, al fine, dicevasi, di far cessare il provvisorio. Vi si oppose vivamente l'illustre Dupin per impedire che un governo male intenzionato non venisse poi a portare dinanzi alla prefata Corte, una quantità di reati, che nell'interesse di tutte le libertà, vogliono essere lasciate alle giurisdizioni del diritto comune, ai tribunali ordinarj.

I compilatori del nostro Statuto non furono rattenuti da simili riflessi, e soppressero le parole che richiedevano la legge interpretativa, la quale sembrava tanto più necessaria per noi che le parole alto tradimento, figlie dell'età di mezzo, non hanno più significato proprio nel linguaggio, più romano che germanico, del nostro diritto penale, dove non sono che imperfettamente comprese in quelle di Lesa Maestà, e dove si confondono in parte con quelle che significano i reati contro la sicurezza interna ed esterna dello stato, dal medesimo statuto meno esattamente indicati. — Non crediamo pertanto che senza una legge interpretativa si possa venire senza pericolo ad una congrua applicazione dello Statuto in proposito.

Quantunque il disposto dell'articolo che attribuisce la cognizione dei

crimini precitati al Senato, sia più reciso di quello delle Costituzioni francesi, pure si stabiliva presso noi in massima di giurisprudenza, fin dai primordj delle nostre libertà che la giurisdizione del Senato non è che facoltativa, in questo senso che al Re soltanto spetta la facoltà di tradurre gli accusati dei crimini prenunziati, dinanzi all'Alta Corte, e che in difetto di un atto del Re la giurisdizione di diritto comune deve prevalere. — Così si stabiliva che nè l'accusato dinanzi alla Corte di Appello potesse mai declinare la giurisdizione di questa per farsi rinviare dinanzi al Senato, nè che tampoco la sessione di accusa avesse in nessun caso la facoltà di ordinare un simile rinvio.

Noi siamo da dieci anni in possesso degli ordini fermati dallo Statuto. Il nostro governo benchè per isventura si sia presentata l'occasione di farlo, non ha mai creduto dover investire il Senato della cognizione di alcuno dei reati dei quali può, al titolo di cui parliamo, conoscere: e giova sperare che se non ha usato finora di quest'arma pericolosa, non avrà a servirsene nell'avvenire. — Meritano invece gran lode gli uomini che han tenuto il timone dello Stato in questo periodo, per aver lasciato che le giurisdizioni del diritto comune si mettessero in possesso della cognizione di cotali reati.

Il Senato, secondo lo Statuto che si scosta dalle altre Costituzioni congeneri, non sembra poter essere convocato in alta Corte di Giustizia per giudicare ai tre titoli menzionati, se non se per decreto regio.

Questa condizione del decreto regio è, come abbiam visto, una guarentigia effettiva se si considera in ordine all'Alta Corte giudicante dei crimini di cui abbiam testè parlato, poichè per essa condizione è resa in proposito facoltativa la giurisdizione del Senato.

Cessa di essere una guarentigia quando si tratti di convocare il Senato come Magistrato privilegiato; il rifiuto del decreto regio potrebbe condurre

alla negazione della giustizia, o ad una dispensa di fatto dall'esecuzione delle leggi penali.

Può diventare poi un pericolo quando si tratta di convocare il Senato per giudicare i Ministri del Re accusati dalla Camera elettiva, poichè qui non è la Corona e non può esserlo nè secondo il diritto, nè secondo la convenienza, che traduce i Ministri dinanzi ai loro giudici, ma vi sono tradotti, giusta le parole dello Statuto, esclusivamente dalla Camera. — Il Senato non è investito qui delle sue funzioni di giudice se non chè dal potere elettivo, il quale ne lo sveste secondo crede recedendo dall'accusa: ciò che non potrebbe fare, a meno di chiudere la sessione o di sciogliere la Camera, la Corona.

Non si possono mettere d'accordo i due articoli dello Statuto, che considerando il decreto regio come un atto di potere esecutivo non facoltativo, ma obbligatorio dal momento in cui la Camera abbia dato notizia alla Corona dell'accusa pronunciata. — L'obbligatorietà dell'atto è qui più conforme alla dignità della Corona che non potrebbe mai essere la libertà. Nello stesso modo si scioglierà la quistione che si riferisce alla convocazione del Senato come Corte privilegiata.

Ora quale sarà il procedimento che avrà a seguirsi dal Senato sedente come Corte di giustizia? Questo corpo stabilisce egli stesso il suo procedimento, tanto come potere pubblico quanto come Corte di giustizia. Sovrano in ambi i casi, non comporta altra regola se non se quella che egli stesso si impone; come Corte privilegiata ed eccezionale, egli segue ordinariamente, per quanto lo consente l'indole sua e la sua libertà, le norme tracciate dal Codice di procedura criminale, così in Francia, in Inghilterra segue un suo procedimento tradizionale che non si scosta molto da quello delle Corti di diritto comune. — Quando verremo a dire del procedimento parlamentare in ordine all'accusa ed al giudizio dei

Ministri, diremo degli usi che sono seguiti, sia in Inghilterra sia in Francia a questo riguardo.

In quanto poi alle pene che pronuncia, qualunque sia il titolo al quale siede l'Alta Corte di giustizia, segue la legge concernente la materia; ma siccome non motiva le sue sentenze e non vi è modo di riformarle, nè vi ha altro rimedio giuridico qualunque ai suoi errori l'arbitrio ha sempre una gran parte nei suoi giudizj.

In Inghilterra ed in Francia le due Camere hanno una giurisdizione propria per reprimere le offese che potrebbero venir loro fatte. Per noi manca una legge la quale, come quella che venne portata nei primi anni della Ristaurazione in Francia, porga alle due Camere con una simile giurisdizione, un mezzo efficace di farsi rispettare, sia internamente sia esternamente. — Fino a che questa legge non sia fatta, le due Camere non avranno altro mezzo di tutelare la propria dignità, che i tribunali ordinarj, tutela insufficiente, poichè le Camere considerate come Poteri, non possono avervi ricorso senza correre talvolta rischio di gravemente compromettere la dignità stessa che si vuol franchegiare.

— VI —

— Della Camera dei Deputati —

— Lezione XXXV —

Dei caratteri e delle condizioni della Camera dei Deputati — nell'ordine monarchico-rappresentativo —

Nell'introduzione al corso dell'anno precedente, abbiam visto come dopo la conquista, le plebi prostrate, disperse, confuse, senza terra, senza nome e senza libertà, venissero lentamente per la via non fallibile del lavoro, a rialzarsi ad acquistar la coscienza dei loro diritti, a riscattarsi ed a costituire intorno alle Corone, nelle quali scorsero di buon'ora i loro centri naturali, il nervo delle nazioni moderne che assicurano appunto la loro libertà e la loro potenza, non che sopra una larga partecipazione del popolo ai carichi sociali, sopra il concorso effettivo al governo ed alla difesa dello Stato.

Noi vedemmo allora come da umili cominciamenti, venisse mano mano aumentando, col crescere delle pubbliche gravezze, l'importanza politica delle assemblee, dove i figli del lavoro, dove i contribuenti, dove insomma la nazione, per così dire, economica, era rappresentata. — Non diremo perciò qui delle fasi diverse di queste assemblee, e riservandoci di toccarne alcun che quando ci accadrà di discorrere delle competenze finanziarie che lo Statuto assegna alla Camera elettiva, imprenderemo oggi a parlare di questo potere, col dire in generale della missione e dell'indole sua nell'ordine monarchico-costituzionale.

La Camera dei Deputati è il potere onde è essenzialmente caratterizzato questo ordine: poichè quantunque lo Stato non sia rappresentato che dai tre poteri politici riuniti, la nazione propriamente detta, in quanto è chiamata a concorrere nel governo della cosa pubblica, non è veramente rappresentata che dalla

Camera dei Deputati, la quale reca sola nel Parlamento il principio rappresentativo.

I Pari invero vi sedevano un tempo a titolo di dinasti e non di rappresentanti delle loro terre; vi seggono ora a titolo della nomina regia, ma non di rappresentanti della Corona. I Deputati soli, come lo indica il loro nome, vi recano un mandato, una procura data loro da dei Costituenti il cui complesso forma la nazione politica, sotto la mano della quale si trova quindi necessariamente l'assemblea in cui siedono i suoi mandatarj, e questa non è infatti nella sua verità se non in quanto rappresenta attualmente i suoi committenti. — Parlando della prerogativa del Re in ordine alla facoltà di sciogliere questa assemblea, noi abbiam cercato di chiarire come appunto simile prerogativa sia necessaria per mantenere quanto più si possa in tali condizioni, la rappresentanza nazionale. Imperocchè si cerca in coloro che seggono nella Camera elettiva meno di ritrarre la parte più colta del paese che di rappresentare così in fatto come in diritto, i loro costituenti.

Si è detto, e noi stessi lo abbiamo ripetuto, che siccome il Senato esprime nel Parlamento il principio conservatore, così la Camera vi è l'espressione del principio progressivo. Questo è vero storicamente in ciò, che avendo le classi rappresentate nella Camera elettiva molte conquiste da fare per venire in possesso dell'eguaglianza civile e politica colle classi privilegiate, queste Camere sono sembrate per indole propria, progressive, poichè per lungo tempo i loro atti ebbero un simile carattere. — Ma ciò non è della loro essenza, e non si osserva infatti sempre quando le classi per esse rappresentate, hanno raggiunto il fine cui tendono; anzi l'esperienza contemporanea ha dimostrato che dopo ciò alcune di coteste assemblee si son fatte più restie qualche volta delle Camere stesse ereditarie, ed hanno non di rado mestieri di essere da queste stimolate al progresso o rattenute dal precipitare nella tendenza contraria.

Il progresso ed il regresso sono egualmente proprj della Camera elettiva, secondo il partito che prevale nella nazione, nella quale i due principj sono perennemente in lotta, rannodando ciascuno intorno a se gli interessi che nel suo trionfo si affidano.

L'ordine costituzionale non mantiene questi interessi nelle ragioni di pacifica coesistenza, se non se perchè concede ad essi di costituirsi, di organizzarsi, di rifarsi, per combattere continuamente le feconde battaglie del Parlamento. battaglie in cui il potere è il premio della vittoria. — La Camera elettiva è propriamente l'arena in cui si spiega questo dualismo. Essa non sarebbe nelle sue vere condizioni ove non permettesse ai partiti che dividono la nazione, di aspirare e di salire alternativamente al potere.

Così come non si vogliono in generale colori politici nella Camera vitalizia, si vogliono nell'elettiva, la quale se non fosse divisa per colori politici non sarebbe più la rappresentanza della nazione. — Sono i partiti figli della libertà, e testimonj di quella della nazione. Una Camera senza tali divisioni, o sarà eccessiva siccome l'espressione di un solo partito, o sarà serva siccome la creazione di un governo corruttore, o talmente sperperata nei suoi elementi, da rimanere senza azione sulla condotta dell'amministrazione, e affatto inefficace per la tutela delle pubbliche libertà.

La filosofia politica deduce dall'esperienza storica la verità delle prenunziate proposizioni.

Gli Stati Costituzionali non vanno esenti dalle scosse che produce negli altri l'urto degl'interessi ostili, se non perchè nei primi si porge a questi diversi interessi il modo di ottenere alternativamente le soddisfazioni compatibili colle condizioni dell'ordine e della libertà; se non perchè vi si offre loro il mezzo di fare prova di se, di stabilire in faccia alla nazione intera la

legittimità dei loro intenti. — La qual cosa non si può che imperfettamente attuare sotto le altre forme.

Nello stato primitivo delle società, la lotta degl'interessi economici, religiosi e politici, si traduce necessariamente in guerra civile, la quale dura atroce, accanita ed inespiabile, finchè l'una parte non abbia vinta e soggiogata l'altra, e riesce più sanguinosa col risorgere degl'interessi vinti ed oppressi, talchè si possa dire, essere per queste ragioni la guerra civile, la condizione naturale di tali Società.

Il despotismo soggiogando le diverse parti, e costringendo in un intento di ordine alla pace, diviene per le società che si trovano in simili condizioni, un vero progresso. — Se non che quì gl'interessi di queste parti egualmente insoddisfatti, si collegano alcune volte e portano insieme a delle rivoluzioni, per dividersi di nuovo e far riaccendere per la via dell'anarchia, la guerra civile.

La forma repubblicana manca dei temperamenti necessarj per imporre alle parti che trionfano nell'arena politica, la moderazione che nelle forme costituzionali, rende sopportabile ai vinti il governo dei vincitori — Onde sia che anche sotto la forma che sembra più aperta all'intervento della nazione nel governo, le parti tendano ad uscire dalla cerchia in cui la loro lotta è guarentigia di ordine e di libertà, per trasportarsi in quella dove diviene causa di dissoluzione dello stato ed occasione di despotismo, poichè egli è in quest'ultimo regime che i popoli rinunciando alla libertà, cercano allora come un ricovero alla loro minacciata esistenza.

La storia dell'Inghilterra ci offre un grande insegnamento in proposito. Questa nazione non trovò, nè le condizioni della pace interna che han fatto la sua potenza economica, nè quelle della libertà che han fatto la sua grandezza morale e politica, se non se quando il partito Tory ed il partito Wight dopo

aver insanguinato per lungo tempo tutte le provincie di coteste isole, consentirono di deporre la spada per sciogliere le loro querele nel Parlamento. Questi due partiti, ciascuno dei quali ha assunto e porta con fierezza il nome che l'altro gli getta come un'ingiuria, non han deposto nel Parlamento nè le loro tendenze nè il loro antagonismo; ma vi hanno acquistato quella moderazione che li rende possibili alternativamente al governo dello Stato. — E lungi dal vedere un pericolo in essi, i pubblicisti inglesi veggono nel dualismo che quindi mantiensi nel paese e nella sua rappresentanza, come una condizione essenziale della vita politica della nazione, ed anzi considerano siccome pericoloso per le pubbliche libertà tutto ciò che tende a scemare l'importanza relativa di queste due grandi partiti, intorno ai quali si sono fino ad ora ordinati tutti gli interessi del paese.

Una Camera che non sia divisa per partiti non si può dire propriamente rappresentare la nazione, poichè è impossibile che per quanto tocca gli interessi interni, le varie parti di questa non si trovino su molti punti discrepanti. Eppperò quando questo potere non è parlamentariamente diviso, vi è luogo a presumere che una parte considerevole di cotesti interessi non vi sia rappresentata, e che perciò una porzione considerevole del paese non concorra al governo; non partecipi cioè ai benefizj dell'ordine rappresentativo.

Ad alcuni sembra che il dualismo parlamentare debba recar cagione di indebolimento al governo a pregiudizio degli interessi del paese. Negli Stati retti a forma costituzionale dove la legge e non l'arbitrio impera, non è necessaria ma sì spesso assai pericolosa, questa gran forza nell'amministrazione interna, si può invero affermare che il più gran numero dei governi costituzionali rovesciati negli ultimi tempi, è caduto piuttosto per cagione di pletora che di debolezza; la forza per essere dispotici essi l'avevano, non l'ave-

vano che troppo; ma mancava loro quello che viene dal concorso nazionale, erano indeboliti non da ciò che avevano un'opposizione nel Parlamento la quale non esisteva, ma sì da ciò che avevano un opposizione non parlamentariamente rappresentata nel Paese — Là fu la causa per cui caddero, là soprattutto fu quella onde ruinava l'ordine costituzionale in Francia.

I governi rappresentativi saranno sempre forti abbastanza quando saranno l'espressione della vera maggioranza della nazione. Saranno poi forti sopra tutti gli altri, come osservava non ha guari un primo Ministro della Corona in Inghilterra quando converrà lo sieno, quando cioè avranno mestieri del concorso della nazione per la difesa degl'interessi che toccano l'indipendenza del Paese; saranno deboli solo, quando la forza può divenire una minaccia per le pubbliche franchezze.

Abbiamo detto che nella lotta parlamentare i partiti si ammansavano ed acquistavano la moderazione che li rendeva possibili al governo; si deve dire con egual verità che la loro presenza nel Parlamento è necessaria per rendere il governo moderato. Il partito che tiene il potere, costretto di governare sempre <u>in contraddittorio</u> col partito che si trova nell'opposizione e che ha un programma governativo proprio, e con esso gli uomini capaci di porlo ad esecuzione, non abusa mai della sua posizione per soperchiare i suoi avversarj e per applicare ad oltranza il suo indirizzo, ciò che è sempre tentato di fare un governo che non si trova ponderato da un partito bene organizzato.

La moderazione di cui usa il governo dove sta così ponderato, è una guarentigia anticipata pel suo partito stesso, poichè l'immoderazione gli attirerebbe il concambio, quando il partito che avesse provati gli effetti del suo trasmodare salisse al potere — Nulla sorprende invero tanto dapprima in Inghilterra, quanto la reciproca mitezza governativa dei partiti

che pure così acerbamente si trattano nel Parlamento: la sorpresa cessa per poco che si cerchino la ragione e l'interesse che i partiti vi hanno alla temperanza.

Non sono nè possono essere immoderati se non i partiti che disperano di salire al potere, o che possedendolo non hanno contro di essi se non se piccole fazioni capaci di irritarli ma incapaci di scuoterli seriamente; allora mirano a spegnerle, allora soli diventano intemperanti. — La ponderazione che esercita intorno alla Camera elettiva il Senato, sarebbe insufficiente a indurre temperanza nel governo, se l'opposizione dei partiti non venisse pure a fargliene parimente una legge.

La divisione per partiti rende la Camera più autorevole, poichè le sue decisioni sono fatte in presenza dei rappresentanti di tutti gli interessi del paese; queste decisioni non potranno soddisfare cotesti interessi egualmente, ma dovranno necessariamente tener conto di ognuno di essi, ciò che non farebbe e non fa infatti l'assemblea elettiva, dovunque non accoglie nel suo seno che i rappresentanti degli interessi concordi, o ciò che viene a dir lo stesso, dovunque non è che un riflesso del governo.

Il governo monarchico rappresentativo non è nella sua verità che quando si svolge fra due programmi. Dove invero la Camera non è divisa per partiti, dove non accoglie un'opposizione ordinata, la Corona può bensì riconoscere la convenienza, sentire la necessità di cambiare in certe circostanze l'indirizzo governativo; ma come si trovava spesso negli ordini assoluti essa si troverà qui parimente senza gli uomini necessarj per ciò fare, sarà meno libera, sarà trascinata dal suo governo, sarà mancipio di lui, non potrà regnare. Mancherà alla nazione la guarentigia dell'arbitrio reale. — Nel reggimento Costituzionale, la Corona non è proprio libera se non in quanto, salvi i temperamenti mediani, può scegliere le vie del governo fra due indirizzi franca-

mente disequati.

Il Re non regna veramente, ed il paese non concorre effettivamente nel governo che a questo patto. Gli interessi della Corona, come i diritti della nazione vogliono dunque egualmente che sieno per quanto è possibile sempre nella Camera elettiva in presenza due indirizzi politici, cogli uomini idonei a porli ad esecuzione. — Una sola opinione nella Camera, un solo partito possibile al potere, sono un pericolo per le condizioni dell'ordine rappresentativo, fossero pure gli uomini cui sarebbe perciò infeudato il governo dello Stato, il fiore del senno della nazione.

La difficoltà prima dei paesi nuovi alla libertà rappresentativa è questa appunto della Costituzione della Camera elettiva. I partiti invece di aspirarvi seriamente al potere e di organizzarsi in conseguenza di questa legittima aspirazione, vi si lasciano ordinariamente disfare dal governo attuale, il quale togliendo ad essi ed associandosene gli elementi più importanti, non lascia loro che le parti meno elette, onde sia che ridotti così allo Stato di fazioni, diventino poi intemperanti, e non facciano colle loro improntitudini se non se rassodare il governo cui son divenuti impotenti a surrogare.

Si formano allora intorno al potere quei partiti di mezzo sedicenti moderati, come se la moderazione fosse solo dei partiti destituiti di indirizzo politico determinato; si organizzano quindi quei governi ibridi che coll'apparenza della forza, sono sovente i più deboli di tutti. — Questi governi ostruendosi per lungo tempo le vie del potere, lasciano accumulare contro di se i gravami del popolo che irrompe poi in queste vie pel mezzo delle rivoluzioni; mezzo funesto che la Costituzione parlamentare di un partito, il quale dei gravami nazionali si fosse fatto l'interprete, avrebbe salendo opportunamente al potere, risparmiato al paese. Quando d'altronde un partito

resta comecchessia troppo lungamente in possesso del potere, dà indizio che la Camera in cui risiede la rappresentanza nazionale, meno il paese politico che il governo stesso, rappresenta. — La vicenda dei diversi partiti al potere, è il segno più evidente della parte che la nazione prende effettivamente al governo dello Stato, come quello della libertà della Corona rispetto ai partiti che si alternano intorno a lei.

Un' altra difficoltà dei primordj del governo costituzionale, è stata in molti paesi la popolarità che vi conserva l'opposizione. Tutti i Deputati che non hanno altro mezzo di acquistare il favore popolare, vogliono appartenervi, rifuggiando dal dirsi Ministeriali, come se coloro che concorrono all'elezione di un Deputato, non lo eleggessero al fine ultimo di governare il paese, col prevaler dell'opinione che professano. — In Inghilterra invece e nei paesi da lungo tempo liberi, i membri dell'opposizione non sono per nulla più popolari dei Ministeriali. Il partito che ha i suoi corifei al potere si vanta del suo ministerialismo, come si vanta della sua opposizione il partito che aspira a surrogarli coi suoi proprj capi.

Si comprende la popolarità esclusiva dell'opposizione sotto il despotismo dove la nazione è esclusa dal concorrere al governo, ma non si comprende egualmente negli ordini liberi, quando il concorso della nazione è effettivo. Vi deve essere allora secondo i partiti che si avvicendano al potere e nell'opposizione, una eguale popolarità e per coloro che propugnano e per coloro che combattono il governo. — Questa disposizione favorevole in ogni caso all'opposizione, ha contribuito a render necessaria la costituzione artificiale di quei partiti mediani che abbiam visti compromettere l'andamento costituzionale, recando negli ordini liberi tutti i pericoli della forma assoluta.

Un sentimento nobilissimo contribuisce pure ad impedire la regolare forma:

zione dei partiti parlamentari; ed è quello dell'indipendenza personale. I Deputati novelli vogliono mantenersi indipendenti e rifuggono dal collegarsi perciò ad un partito, ed al sottomettersi alla necessaria disciplina di questo. Onde sia poi che picciole fazioni ben ordinate e ben disciplinate, assumano nella Camera e quindi nel governo, un'influenza che parlamentariamente non spetta loro. La sottomessione ad un partito politico, salvi sempre i diritti legittimi della coscienza, è una necessità per chi vuol fare trionfare nel governo la propria opinione, per chi vuol dar forza al principio in nome del quale è stato eletto. — L'indipendenza del Deputato vuole assicurarsi in quella del partito cui appartiene. Egli non può essere se non in questo modo che gli eletti della nazione potranno farla concorrere efficacemente al governo. — Se ogni deputato invero si prefiggesse di votare in modo assolutamente indipendente dalle ragioni che devono indurlo a sottomettersi alla disciplina di un partito parlamentare, non vi potrebbe essere indirizzo governativo fermo. Il governo imporrebbe necessariamente il suo sistema politico al paese, invece di riceverlo da questo. — Laonde vogliono tenersi qui per giuste le parole di Chateaubriand, quando diceva in ordine a certi deputati „che credono votare per coscienza, mentre non votano che per insipienza„.

Noi aggiungeremo a ciò, che nell'illusoria indipendenza del Deputato vi è spesso la dipendenza della Camera, e non di rado quella della Corona e del paese. L'indipendenza del Deputato è una delle sue più nobili qualità. Egli deve servirsene nello scegliere il partito a cui associare i suoi suffragi; egli deve adoperarla per resistere alle tentazioni di i partiti trionfanti quando il suo è succombente, e per mantenere l'indipendenza di questo. In tal guisa eseguirà con sapienza e con dignità il proprio mandato di assicurare colla libertà della nazione, quella della Camera e quella della Corona. Tutte

queste tre libertà sono solidarie, e quando l'una soffre, le altre due patiscono egualmente.

Parlando dei poteri politici in generale, noi abbiam paragonata l'azione che il potere elettivo esercita nell'economia costituzionale, a quella che il cuore esercita nell'economia del corpo umano. Ora proseguendo il paragone, diremo che il dualismo dei partiti nella Camera elettiva, risponde ai due diversi movimenti del cuore per cui si mantiene, con la circolazione del sangue, la vita in tutte le parti del corpo e la solidarietà fra i visceri principali del medesimo. Così accade del movimento alternativo dei partiti nell'assemblea elettiva, per essi si mantiene la vita politica in tutta la nazione e la solidarietà fra essa e tutti i poteri dello Stato. — E come la cessassione degli accennati movimenti alterni nel cuore, è il segno della morte naturale, così è segno di morte e di dissoluzione politica la cessazione dei movimenti dei partiti nella Camera.

Fu un tempo in cui le nostre proposizioni non potevano essere vere; ed era quello nel quale, la Camera dei Deputati in lotta colla Corona, combatteva il governo come un nemico della nazione; il resistere alla Corona, il combattere in qualunque condizione di cose il suo governo, era in Inghilterra il merito di ogni fedele deputato del paese. Ma oggi che la Corona è divenuta essa stessa la garante e la guardiana più ferma delle libertà nazionali, oggi che essa ha staccate le sue ragioni da quelle del governo, oggi che per essa si assicura la palma al partito che nell'arringo parlamentare consegue la vittoria, le condizioni dell'ordine costituzionale sono interamente cangiate. — La nazione e la Corona sono ora egualmente interessate alla sincerità della tenzone costituzionale.

Eppertanto ciò che fu eccellente nel periodo in cui la nazione andava

alla conquista delle sue libertà, sarebbe non solo senza scopo ai giorni nostri, ma grandemente pericoloso, giacchè potrebbe condurre per le vie che abbiamo accennate, alla ruina delle conquistate libertà. — Ed invero dopo che l'Inghilterra vide le sue libertà assicurate nell'alleanza della nazione colla Corona, non ebbe maggior sollecitudine che di riconoscere all'instaurato principato, tutte le prerogative che il parlamento aveva occupate durante il periodo della lotta.

Ma non si sentì veramente ferma nelle sue libertà che, quando per l'introduzione della parte vinta nell'arringo parlamentare, ebbe posto il governo in quelle condizioni di moderazione che fiancheggia il dualismo dei partiti nella Camera elettiva.

— Lezione XXXVI —

Dei diversi sistemi seguiti per venire all'elezione della — rappresentanza nazionale, considerati comparativamente col nostro —

La prima condizione della Camera dei Deputati si è meno quella di riunire nel suo seno gli uomini più eminenti del paese, che di riunirvi gli uomini che effettivamente lo rappresentino. — Ora perchè la Camera sia costituita secondo la verità rappresentativa, è mestieri che sia come uno specchio del paese e ne riproduca fedelmente tutti gli aspetti principali, tanto in ordine agli interessi morali i più elevati, quanto in ordine agli interessi materiali alle tendenze, agli istinti ed anche, ove accada, ai pregiudizi della nazione, e non soltanto in generale, ma sì pure in ordine alle diverse regioni della medesima, e dalle varie classi della popolazione che la compongono.

Essa deve aprirsi ai rappresentanti del passato, degli interessi che s'attengono ad un ordine di cose il quale avendo fatto il suo tempo, non può più riprodursi, ma che non hanno meno però ancora una grande importanza. Deve

accogliere nel suo seno in maggior numero i rappresentanti del presente, degli interessi cioè che sono soddisfatti degli ordini esistenti, e che, come ripudiano il passato, sono alcuna volta troppo restii al progresso. Non deve infine essere chiusa ai rappresentanti dell' avvenire, degl' interessi cioè reali o immaginarj cui il presente non può soddisfare, e che spingono alla mutazione ed alla novità in cui sperano condizioni migliori.

Questi tre elementi vogliono esser posti a fronte nel Parlamento, dove i fautori degli ordini spenti acquisteranno l'intelligenza delle forme novelle, dei bisogni attuali del paese: dove i rinnovatori vedranno discusse e ridotte al loro giusto valore le teorie che furono cagione del secreto sotto il quale venivano propagate in molte nazioni, sì funeste all'ordine pubblico, e che la piena luce della discussione parlamentare avrebbe disfatte o rese, come si osservò dappoi, innocue. Dove infine gli uomini del sistema politico vigente, comprenderanno quali sono le guarentigie che vogliono essere date agli interessi che hanno le loro radici nel passato, e quali i progressi cui conviene aprire la via onde ostare ai pericoli dell' avvenire.

Ma gli interessi che vogliono principalmente essere rappresentati nella Camera elettiva, sono quelli che concorrono già largamente a sopportare i carichi pubblici. Questa Camera deve essere composta essenzialmente dei mandatarj dei contribuenti, essendo il voto finanziario, come vedremo, il titolo principale onde essa tenendo la borsa della nazione, tiene a nome di questa le redini del governo. — Una Camera dove i contribuenti non fossero in diritto ed in fatto rappresentati, non sarebbe nelle condizioni dell'ordine rappresentat.o

Vi sono diversi sistemi pei quali presso le varie nazioni e nelle differenti età si è cercato di costituire quanto meglio nelle condizioni accennate, la Camera elettiva. Diremo quanto più rapidamente di questi diversi sistemi.

In tutti gli Stati si sono generalmente chieste certe condizioni di tempo o di proprietà, tanto per esercitare l'elettorato attivo, quanto per godere dell'elettorato passivo. L'elettorato attivo è stato fino ai tempi moderni, il privilegio di coloro che nelle città erano in possesso del diritto di borghesia, e che nel contado possedevano terre libere. L'elettorato passivo era nei contadi il privilegio dei cavalieri, dei proprietarj cioè di terre libere staccate originariamente dal demanio della Corona ed aventi un certo valore. Nelle città apparteneva in generale a coloro che avevano l'elettorato attivo, quantunque in molti luoghi si richiedeva nel candidato qualche condizione, come per esempio di essere stato investito di certe funzioni municipali e più spesso di avere un certo reddito. — Non si aveva in tutti gli Stati unità di forme per l'elezione. In Inghilterra anche al giorno d'oggi non si osserva alcuna unità a questo proposito, nè vi si chiede; anzi si crede ivi che l'uniformità delle elezioni vi falserebbe più che non vi darebbe, vera rappresentanza del paese.

Da qualunque lato si considerino i diversi sistemi elettorali che furono in vigore presso diverse nazioni fino allo spirare del secolo scorso, si scorge che dappertutto si volevano in fatto nelle varie assemblee del terzo stato i Deputati dell'agricoltura, dell'industria e del commercio; i rappresentanti della nazione economica, quale l'aveva organizzata il Medio-evo. Si volevano insomma mandatarj dei contribuenti.

universale

Le dottrine che prepararono la via alla rivoluzione francese, facendo successivamente man bassa sopra tutti i privilegj, indussero dapprima nei diversi stati il concetto del voto universale. L'imposta del servizio militare, la gabella del sangue, e più la gravezza delle contribuzioni indirette, non facevano d'altronde di tutti i figli del popolo, dei Contribuenti? Non avevano essi quindi al pari dei più alti estimati, diritto di concorrere allo stesso titolo per

l'elezione al governo dello Stato? Il principio di eguaglianza non li aveva ris=cattati dall'ilotismo a cui per tanti secoli erano stati condannati?

Non è qui il luogo del discutere il valore delle dottrine su cui si fonda il principio del suffragio universale: diremo solo, considerando la questione dal lato pura=mente politico non esservi sistema il quale meno che quello che ha per base un tale suffragio, possa dare la vera rappresentanza della nazione; anzi si avrebbe per esso, ove potesse venire sinceramente applicato, uno dei più grandi pericoli, non che per le condizioni della libertà politica, per quelle della civiltà.

Vi sono invero in tutte le società diversi stati che rappresentano ciascuno, come nella natura, certe evoluzioni e certi stadj di progresso. Così dall'alto dove sta il fiore della coltura nazionale, si scende per diversi gradi al basso della scala sociale dove giacciono lenti, incolte e restie le masse popolari. Strato immenso che supera per densità e per dimensione, d'assai tutti gli altri strati su=periori riuniti. — Ora il voto universale chiamando questa parte della nazio=ne a concorrere al governo dello Stato unitamente alle parti più colte, annulla l'autorità morale di queste per porre in mano alla parte più gret=ta le sorti di una libertà di cui non prova bisogno, e quelle di una civiltà che non può comprendere e verso cui si mostra ribelle.

Non è già che queste masse non sieno capaci di grandi virtù civili; si sono esse anzi mostrate non di rado, conservatrici fedeli dei grandi prin=cipii morali e delle tradizioni più generose della nazione, ma non è men vero però che se esse sono capaci di concorrere nel governo delle cose comu=nali, cioè degl'interessi che possono apprezzarvi, sono assolutamente incapaci di concorrere nel governo dello Stato. In questa sfera il loro concorso sarebbe occasione necessaria di regresso.

Le moltitudini sono più che conservatrici, restie. La storia di tutte le

nazioni lo comprova, e se le popolazioni cittadinesche sembrano fare alcuna volta eccezione a questa regola, la confermano sempre le masse che abitano la campagna, e che formano quasi dovunque la grande maggioranza della nazione. Dove sono infatti più lenti, più difficili i progressi economici, dove meno agevoli i perfezionamenti civili, dove più radicali i pregiudizj, dove più pertinaci le superstizioni che nelle popolazioni dei campi? Il Cristianesimo stesso ebbe la più grande difficoltà a convertirle, talchè il nome di pagani come vedemmo altrove, restasse sinonimo di idolatri.

Dovunque intervengono nel governo gli abitanti della campagna, ogni avanzamento diviene quasi impossibile. Le popolazioni che godono da più lungo tempo delle libertà, sono certo i paesani dei cantoni forestali che si reggono a democrazia pura, già fin Grütly prima della confederazione del Grütli. Il mondo ha cangiato due o tre volte di aspetto intorno ad essi: ed essi solo sono restati quel che erano. — Il loro stato attuale di coltura non è molto disforme di quello dei loro antenati che assistevano alla scena di Tell.

E questo spirito di resistenza ai progressi tutti onde si appalesa la vita delle nazioni moderne, si è manifestato dovunque si veniva per l'abbassamento del censo elettorale a declinare troppo verso il suffragio universale.

Quando nel 1848 la Francia ebbe proclamato questo suffragio, vi fu chi sclamò: noi siamo minacciati di una novella barbarie, e non era senza fondamento quel grido. Certo oggi non sono più da temersi le barbarie irrompenti dal di fuori, ma è a temersi l'irruzione degli elementi che stanno nel fondo delle società moderne, e che sono per avventura più temibili di quelli che rovesciarono le società antiche; questi almeno portavano seco, sebbene colla distruzione e la miseria, i costumi e idee novelle e feconde. Al contrario ciò che bolle sotto di noi nello strato inferiore, non recherebbe nullo di orga=

nico, nulla di nuovo.

Si dirà che le masse sono state in ogni tempo condotte dalle influenze che, in diversi sensi, esercitano sempre una potente azione sopra di esse. Ma in politica il pericolo non è minore per ciò. La demagogia sia essa rossa sia essa nera, non fu mai guarentigia, nè di ordine, nè di libertà, nè di civiltà nè di progresso. Le moltitudini, questa polvere delle nazioni, possono essere profondamente agitate dallo spirito della rivoluzione, come dal soffio della reazione; possono scuotere, possono rovesciare, ma nulla edificare, ma nulla elevare, esse non lasciano ordinariamente dietro se qualunque sia la forza onde sono mosse, che ruina e miseria, di cui esse moltitudini subiscono poi più duramente gli effetti.

A fronte delle logiche conseguenze del voto universale, si cercò di salvare il principio onde dimanava e di falsarne il fine.

Si stabilì che il suffragio sarebbe indiretto, e le elezioni dei Deputati avrebbero luogo a doppio grado. Si stabilì cioè che i cittadini riuniti nelle assemblee primarie communali, eleggerebbero, secondo la popolazione, un certo numero di elettori delegati, con mandato di andare a riunirsi nelle assemblee secondarie coi delegati delle altre assemblee primarie, per eleggere il Deputato od i Deputati che il distretto doveva, secondo la legge, nominare. — Questo sistema primamente proclamato in Francia, ha fatto il giro dell'Europa, ma dovunque, ha dato i risultati stessi, cioè una rappresentanza assolutamente falsata.

Infatti il popolo non vedendo un interesse immediato in questa elezione, trascura di intervenire alla nomina dei delegati elettorali, onde si reca a votare solo quella piccola parte di esso che serve alle influenze dominanti nel commune, le quali possono aver qualche interesse al risultato dell'elezione. Nei casi ordinarj le assemblee primarie contenevano appena un

numero di elettori eguale a quello di delegati che avevano a nominare. —
Da questo sistema usciva un'assemblea che si proclamava figlia del voto universale, ma che non rappresentava in realtà né gli elettori delle assemblee primarie, né quei della secondaria, né la nazione.

L'elezione per via indiretta, tanto colla base del suffragio universale, quanto con base di piccolo censo, è stata abbandonata da tutti gli stati che l'hanno esperimentata.

Dopo aver tentato tutte le forme inventate per sfuggire alle conseguenze del voto universale, senza negarne il principio, si sentì la necessità di abbandonarlo e di ricorrere francamente alle tradizioni costituzionali, e di dare all'elettorato la base storica del censo, base che d'altra parte non contrasta seriamente al principio di uguaglianza, se non quando l'elevazione del censo è tale da fare del paese legale una aristocrazia di fatto, se non quando cioè sfugge alle condizioni dell'ordine rappresentativo, il quale vuole nella Camera dei contribuenti rappresentanti tutte le condizioni sociali che hanno in un certo estimo, non solo l'arra dell'interesse che possono avere alla buona gestione della cosa pubblica, ma sì pure il segno di un certo grado di coltura, necessario all'esercizio dell'elettorato.

Il censo lascia generalmente presumere questo grado di coltura, poichè, o la ricchezza di cui il censo è l'espressione è stato acquistata per l'attività propria di chi lo paga, e allora si ha in questo fatto un segno e una sicurezza di capacità, od è ereditata, ed anche in simil caso si ha un argomento per supporre che i mezzi paterni abbiano fornito a chi la possiede una simile coltura. Certo potranno anche pel censo introdursi nel campo elettorale, elementi meno congrui ed insipienti: ma questo leggiero inconveniente sarà vantaggiosamente corretto dall'introduzione che tutte le legislazioni favo-

riscono, di elettori che, senza avere il censo richiesto, posseggono però un grado di coltura superiore a quella che il censo fa supporre. Tali sono gli alti funzionarj, ufficiali ed impiegati pubblici, i membri del corpo insegnante e tutti coloro che hanno in un titolo legale, un argomento che fa presumere in essi una coltura relativamente superiore. Per escludere poi tutta la parte bruta si stabilisce quel che ferma la nostra legge elettorale, deducendolo da esempj anteriori, si escludono gli analfabeti, quantunque abbiano il censo voluto. — Ecco in qual modo facendo un ritorno sul passato, ed abbandonando su questo punto il tramite della rivoluzione francese, si veniva presso le nazioni libere a restituire sopra la sua vera base, il sistema elettorale.

Per dare la misura vera delle forze nazionali, il censo non vuole essere tenuto nè troppo elevato, nè troppo basso. Col crescere della coltura nazionale, potrà essere abbassato nei diversi stati in cui si trova ancora forse troppo elevato. Ma conviene andare sommamente canti nel toccare alle leggi elettorali a questo riguardo. Nessuno sa quali elementi può introdurre nel corpo elettorale un imprudente abbassamento di censo. — In molti paesi non esclusa l'Inghilterra, secondo lo confessano molti dei pubblicisti di questa nazione, un abbassamento di censo non sapientemente calcolato potrebbe, a cagione della poca coltura del popolo, introdurre nel paese legale, veri elementi di barbarie.

La nostra legge elettorale ha stabilito un censo mitissimo (40 lire) e di più ha fatto delle categorie di regioni, non d'individui. Così essendo prevalso nell'opinione pubblica, che le provincie della Savoja siano in condizioni deteriori appresso alle altre provincie del Regno, si stabilì che la metà del censo fissato (20 lire), bastasse ivi a conferire l'elettorato attivo; similmente

si fece per analoghe ragioni in favore delle provincie della Liguria. Le provincie della Sardegna furono favorite in guisa che l'elettorato vi è concesso alle più tenui fortune, e vi è dedotta la capacità legale dai fitti e non dal censo. Così si fece per le due provincie dell' Ossola e di Valsesia. Di più, nessuna legge quanto la nostra "apre ad una serie più estesa di capacità presunte il campo elettorale. Non vi è invero nessun paese retto a forma costituzionale che si sia a questo riguardo avvicinato più al voto universale, senza però oltrepassare in questa via i limiti al di là dai quali vi è pericolo tanto per la libertà quanto per la civiltà. — Il colore e la tendenza però che assumono le nostre elezioni secondo che si passa dalle regioni in cui il censo è più elevato, in quelle dove lo è meno, vengono in comprova di quanto abbiam detto sulle conseguenze del suffragio universale.

Al fine di correggere gli inconvenienti del Censo poco elevato per l'elettorato attivo, si è in alcuni Stati stabilito un Censo molto più elevato per l'elettorato passivo, un censo detto d'eleggibilità. La nostra legge elettorale comecchè stabilisca un censo relativamente basso assai per l'elettorato attivo, non chiede all'eleggibile neanche il censo di elettore. I risultati del censo d'eleggibilità che abbiamo visto addottato nel passato e nel presente da diverse nazioni, fra le quali l'Inghilterra che cerca ora di sbarazzarsene, non si possono almeno negli Stati del Continente, criticare, poichè la differenza fra i due censi non vi è mai stata troppo grande; ma non crediamo questo sistema commendevole in principio poichè tende a porre le armi della rapppresentanza nazionale, in mani, per molti riguardi, diverse da quelle della massa delle nazione politica, della massa cioè del Corpo elettorale. — Già accennammo quali conseguenze ebbe in Inghilterra il fatto che l'elettorato in generale apparteneva, fuori d'ogni proporzione colle altre classi, a quella dei proprietarj. La proprietà fondiaria si fece per questa via nel Parlamento e nello Stato, una parte grande tanto che fu necessaria una

(Meleg. 43)

rivoluzione radicale, la quale avvegnacchè pacifica, ebbe risultati di una vera legge agraria: la legge sui cereali portata da Peel per prevenire pericoli imminenti più gravi.

Una grande e sovrana importanza hanno poi nella Costituzione della Camera, le forme dell'elezione, cioè il processo elettorale.

Qualunque sia invero il censo, il numero e la capacità degli elettori, la qualità richiesta negli eleggibili, le forme dell'elezione possono bastare ad alterare profondamente il principio rappresentativo. Gli stessi elettori possono dare diversi risultati, secondo che sono diverse forme di elezione. Perchè l'elezione possa essere l'espressione del paese, è necessario che gli elettori che vi debbono concorrere, possano vedersi per discutere il merito dei candidati ed intendersi fra di loro in proposito. I voti sperperati, i suffragi non concertati, non danno che risultati senza valore politico alcuno.

In diversi paesi si son stabilite circoscrizioni elettorali tanto estese, che è stato necessario il suddividerle in sezioni più o meno grandi, nelle quali gli elettori ripartiti e separati, non sono più in grado di intendersi e concertarsi, talchè la tenzone elettorale non si sciolga veramente che in una o due delle sezioni principali della circoscrizione, nelle quali un certo numero di elettori ha potuto effettivamente intendersi. Lo squittinio di lista poichè è una conseguenza necessaria delle grandi circoscrizioni in cui si eleggono più deputati, assicura sempre a un picciolo numero di elettori concertati la facoltà di maggioreggiarvi tutto il Corpo elettorale. Non vi è invero squittinio meno franco e più illusorio di quello che si fa per lista; esso ha prodotto dovunque, risultati meno commendevoli.

Il miglior sistema di elezione deve quindi, agli indicati propositi, tenersi quello in cui, come nel nostro, gli elettori vengano chiamati ad eleggere

un solo Deputato, e possano facilmente intendersi fra loro. Ma anche nel nostro è il pericolo dello smembramento dei collegi per sezioni, smembramento che favorisce troppo una legge aggiunta alla elettorale, la quale tende a far prevalere lo spirito gretto di località e a dar ansa agli antagonismi municipali nell'elezione. Non vi è a questo riguardo sistema peggiore di quello che mira a portar l'urna all'uscio degli elettori: nulla invero di più illusorio per l'esercizio dei loro diritti, nulla di più falso per la nazione.

Si è sempre tentato in Grecia, a Roma, nell'età di mezzo, nei tempi moderni, di falsare per lo stesso mezzo le elezioni, impedendo cioè agli elettori di poter concertarsi sui candidati da eleggere e la storia tutta viene in riprova di quanto abbiamo detto della necessità di organare i partiti politici, tanto nel Parlamento quanto nella nazione. Il cattivo spirito di certe leggi può sempre essere paralizzato nei suoi effetti per l'azione dei due grandi partiti che dividono il paese.

Diremo prima di finire, alcune parole sul secreto e la pubblicità degli squittinj. Il segreto favorisce la libertà del voto, la pubblicità tende ad impedirla. L'elettore che con un voto coscienzioso può compromettere la sua personale posizione, o s'asterrà dal votare, o il più spesso sarà costretto di votare contro il proprio sentimento, a detrimento della verità rappresentativa. In Inghilterra dove esiste ancora lo squittinio pubblico, i signori del suolo, i proprietarj, vi tengono grandemente. Il partito liberale lo combatte — Dal momento in cui sarà sostituito allo squittinio pubblico lo squittinio segreto, ognun lo sente, le condizioni dei partiti in quest'isola saranno profondamente cambiate.

Il voto pubblico pertanto è il voto dei popoli liberi: così votava la Grecia, così Roma, così votano ancora oggi i più longevi figli della libertà, cioè molti dei Cantoni Elvetici. — Ma non si deve chiedere l'eroismo nè a tutti gli uomini

nè in tutti i tempi, agli elettori. Il pudore e la libertà elettorali debbono essere protetti.

Chi implora il segreto si sente oppresso dalla pubblicità, ed ha diritto che la società venga in suo soccorso. — Che in Inghilterra poi questa oppressione sia effettiva, lo attestano gli sforzi che fanno i Land-Lords per mantenere la pubblicità dei suffragi.

— Lezione XXXVII —

Dell'incompatibilità di certe funzioni con quella di Deputato — alla Camera elettiva —

Le nazioni moderne sono cresciute sotto la tutela assidua ed operosa di due grandi gerarchie che, informandosi al doppio principio di autorità civile e religiosa, hanno grandemente contribuito a costituirle, ed a formare per certo modo il loro carattere morale, e politico. Quantunque instaurate nelle libertà queste nazioni sono ben lontane dall'essere, tanto in diritto quanto in fatto, emancipate da questa duplice tutela. — O si guardino invero gli atti della loro vita dal lato civile, o si guardino dal lato religioso, esse sono ancora oggi fortemente signoreggiate per mille diversi modi da queste due gerarchie.

Ora egli è evidente che se si dovesse lasciare intieramente aperto ai membri di queste, ed alle influenze provenienti dalle medesime l'arringo elettorale, la Camera, meno che gl'interessi della nazione, quelli delle sue due potenti tutrici, rappresenterebbe.

E benchè i governi propriamente detti, inclinassero a mantenere in tale arringo i funzionarj della gerarchia cui soprintendono, la ragione costituzionale ha indotti quasi dovunque i legislatori ad escluderne in pari tempo, per ciò almeno che tocca l'elettorato passivo, e questi funzionarj e quelli della gerar-

chia ecclesiastica. — In questa esclusione richiesta dalle condizioni dell'ordine rappresentativo, non vi ha nulla che rechi in guisa alcuna, disdoro a coloro che ne sono l'oggetto, nè che diminuisca l'importanza morale dalle funzioni di cui sono investiti. L'interesse dei due ordini di servizj sociali cui sono preposti o addetti, voleva che essi non avessero per ragione politica ad esserne distolti.

Voleva questo interesse pure che tanto i funzionarj civili quanto gli eccle=siastici, rimanessero, per quanto fosse possibile, estranei alle passioni che ar=dono nell'arena dei partiti, poichè come abbiam detto altrove, le funzioni civili e le ecclesiastiche, in un colle influenze che ne derivano, debbono essere mante=nute a beneficio comune di tutta la nazione senza distinzione di colore po=litico e non a vantaggio di una sola parte della medesima; la qual cosa non potrebbe aver luogo se coloro che esercitano simili funzioni avessero a frammischiarsi nelle lotte civili, sia nel Parlamento, sia fuori di esso.

L'influenza che i funzionarj dell'ordine civile esercitano nelle dizioni cui presiedono è così grande, atteso il modo onde sono costituiti i varj rami della pubblica amministrazione, che ove i loro uffizj non fossero dichiarati incom=patibili col mandato parlamentare, il governo invece di avere dinanzi a se nella Camera elettiva i Deputati della nazione, non avrebbe sotto questo men=tito nome se non se i suoi proprj agenti che egli già non dominerebbe più, ma dai quali sarebbe dominato.

È nota la forza di resistenza e lo spirito ond'è animata in tutti gli Stati, la gerarchia civile che colla parola di <u>bureaucratie</u> viene comunemente dise=gnata dai francesi; parola che indica nel suo ibridismo in pari tempo la natura della gerarchia stessa e la sua tendenza a dirigere ed a soperchiare il governo meno che a lasciarsi governare dal medesimo - I governi invero che la costitu=iscano come stromento d'impero, si sono trovati non di rado e si trovano spesso

ancora in molti Stati di Europa pel fatto soggiogati dalla medesima.

L'incompatibilità del maggior numero delle funzioni di quest'ordine colle parlamentari, vuolsi commendare non solamente perchè coloro che le esercitano sono in generale almeno in apparenza nella dipendenza del governo, ma altresì perchè inclinano per naturale disposizione a resistere ad ogni riforma nei servizj cui sono addetti, e perchè il loro spirito di corpo li rende meno atti a rappresentare la nazione ed a spianare a lei la via dei perfezionamenti sociali. — Questa incompatibilità è tanto più reclamata negli Stati, dove il Senato costituito, come lo è presso di noi, sulla base vitalizia, accoglie già nel suo seno i rappresentanti più eminenti dei servigj pubblici, e dove senza la prefata incompatibilità si correrebbe rischio di vedere sotto le forme della libertà il governo e la nazione irretiti negli impigli di una aristocrazia di nuova specie la quale, avvegnacchè non titolate come erano le antiche, non sarebbe che più insopportabile e per avventura più avversa ad ogni genere di progressi.

Nelle repubbliche democratiche che avevano in una sola assemblea riunito il potere legislativo, si credè opportuno di introdurre in essa i pubblici funzionarj, per esercitarvi l'uffizio di ponderazione che nelle monarchie rappresentative esercita il Senato; a ciò fare questi Stati furono indotti altresì dalla circostanza che in essi le funzioni pubbliche non sono in generale mai attribuite a titolo perpetuo, e debbono i funzionarj per le elezioni ritemperarsi sempre alla fonte viva del sentimento nazionale. — Se non che presto si sentì anche in queste repubbliche, come la presenza dei funzionarj nell'assemblea legislativa, eccedesse il fine per cui vi erano stati introdotti, e divenisse meno cagione di equilibrio e di ponderazione, che causa di remora ai più desiderabili progressi, onde fosse che non si indugiasse a dichiararvi la loro incompatibilità, nè si ebbe a rimpiangere il fatto provvedimento.

Nelle repubbliche costituite sulla base bicamerale, come sono quelle dell'Unione americana, il mandato parlamentare è in generale dichiarato incompatibile colle altre pubbliche funzioni. — Le costituzioni della prima repubblica francese consacravano egualmente tale incompatibilità.

In Inghilterra, l'esclusione dal Parlamento non ha mai cessato dall'essere reclamata, e vi si può dire per molti riguardi attuata, e ciò ancorchè la gerarchia officiale vi sia, atteso il principio del Self-government molto debole e circoscritta assai la sua influenza talchè i motivi principali per cui si chiedeva la loro esclusione si deducessero, ivi, soprattutto dal fatto che i funzionarj civili erano nella dipendenza della Corona.

In nessuna delle Monarchie Costituzionali però, l'incompatibilità è assoluta, ma ammesso il principio, già da lunga mano introdotto in Inghilterra, che qualunque Deputato accetti un uffizio di nomina regia con stipendio (anche senza nel Parlamento inglese) debba decadere dal suo mandato, salvo il poter essere rieletto, si stabiliscano in tutte delle categorie d'uffizj incompatibili, le quali comprendono in generale quei funzionarj, che per la natura delle loro attribuzioni esercitano una troppo grande influenza sopra le dizioni cui si sono preposti, quelli cui l'obbligo della residenza è essenziale al buon andamento dei servigj cui sono addetti, e quelli infine che occupano con grado troppo subordinato nella gerarchia officiale.

La nostra legge elettorale, seguendo generalmente lo schema di quelle delle altre nazioni in proposito, rende ineleggibili in primo luogo i funzionarj stipendiati, ed amovibili dell'ordine giudiziario. Il legislatore sembra essere stato preoccupato, qui, quasi esclusivamente dal pensiero di assicurare l'indipendenza dei Deputati; non pertanto se vi si osserva che vi è un numero considerevolissimo di questi funzionarj sparsi per tutto il paese, ed in contatto continuo con tutti

le parti della popolazione, si scorgerà agevolmente che all'accennata preoccupazione si aggiungevano pure, e quella di mantenere questi magistrati estranei alla mischia politica, e quella di assicurare il benefizio della loro residenza ai luoghi nei quali sono stabiliti.

Non sarebbe stato forse meno opportuno lo estendere l'incompatibilità a tutto l'ordine giudiziario senza distinzione; la presenza dei giudici nella Camera elettiva, e la parte che sono quindi costretti di prendere alla lotta parlamentare quali in un campo quali nell'altro, non può che nuocere all'impassibilità politica che debbono avere nell'arringo, dove non i giudici di una parte, ma vogliono essere i giudici di tutto il paese. — Il principio della divisione dei poteri considerato sotto l'aspetto della sua ragione morale meno che sotto l'aspetto giuridico, sembrerebbe d'altronde reclamare questa incompatibilità; la Camera vi perderebbe per avventura il sussidio di preziosi lumi, ma ne avrebbe incremento di autorità morale, a nostro credere, la potestà giudiziaria nella quale è riposta la guarentigia di tutti i diritti e di tutte le libertà.

Sono in secondo luogo ineleggibili i membri del Corpo Diplomatico in missione. Questa disposizione della nostra legge non ha altro motivo se non quello dell'impossibilità nella quale si trovano i funzionarj disegnati di adempire al mandato che avrebbero dall'elezione.

Vengono in terzo luogo dichiarate incompatibili con le funzioni di Deputato, quelle di Intendente Generale di Divisione, di Intendenti di Provincia, e di Consigliere di Intendenza. Qui il legislatore ha avuto in mente, non che di assicurare i servizj cui presiedono o sono addetti i prefati funzionarj, ma altresì di escludere dall'elettorato passivo un ordine di persone pubbliche, che per l'influenza che esercitano sopra le loro dizioni rispettive, potrebbero troppo facilmente conquistarvi il mandato parlamentare. — Ha avuto similmente

in mira per un lato di confortare l'imparzialità, che deve essere il carattere delle autorità preposte alla tutela degli interessi di tutta la cittadinanza e di tutti gli enti pubblici, in cui questi interessi si concretano, si associano o si costituiscono, e per un altro lato di escludere la parte più sindacabile della amministrazione dal potere che è più particolarmente chiamato ad esercitare sopra di essa la sopraveglianza costituzionale.

Si escludono in quarto luogo „gl'impiegati stipendiati dall'ordine amministrativo che esercitano un impiego di grado inferiore a quello d'Intendente Generale, ad eccezione degli ufficiali del Genio Civile e delle Miniere non inferiori al grado di Ingegnere Capo, e degli uffiziali sanitarj che sono membri del Protomedicato e dei Consigli di Sanità„. Sono quì compresi nel loro maggior numero gl'impiegati, in cui si manifesta principalmente quello spirito di conservazione amministrativa, che è meno favorevole ai progressi ed alle riforme che ne sono ora la causa ora la conseguenza. — Lo stato di subordinazione in cui la maggior parte di essi si trova, attesa la loro necessaria amovibilità, dal governo propriamente detto, spiega l'incompatibilità di cui la legge colpisce le loro funzioni.

Le eccezioni che alla regola generale si fanno quì in favore di certi determinati uffiziali, si spiegano a loro volta per la natura dei lumi speciali che possono recare nella Camera. L'autorità morale che dà loro la posizione scientifica che occupano, sembra d'altronde porgere in fatto a loro riguardo, una guarentigia sufficiente di indipendenza.

In quinto luogo sono similmente dichiarati ineleggibili gli uffiziali di qualunque grado nei distretti elettorali sui quali esercitano un comando. L'influenza che questi uffiziali esercitano sopra una nazione militare quale è la nostra, legittima per ogni rispetto la loro ineleggibilità nei distretti che sono

sottoposti al loro comando. — Il mandato che essi fossero per ricevervi, non sembrerebbe invero conferito sempre liberamente.

Oltre queste incompatibilità che comprendono il più gran numero dei pubblici funzionarj ed impiegati dello Stato, la legge ha stabilito pure che un quarto solo dei duecento quattro seggi della Camera, possa essere occupato da Deputati aventi uno stipendio dallo Stato, pareggiando a simile riguardo, gli impiegati in aspettativa a quelli che sono in esercizio.

Queste diverse disposizioni della legge vogliono essere considerate come assai provvide, poichè senza di esse la Camera elettiva sarebbe ben presto un' assemblea composta in maggioranza di funzionarj pubblici. Infatti malgrado le esclusioni premunciate, vediamo che in tutte le elezioni generali, il numero degli impiegati eletti sopravvanza quasi sempre il quarto determinato dalla legge medesima. — E ciò quantunque la giurisprudenza della Camera, col dichiarare incompatibili una quantità di uffizj che per la loro natura non sembrerebbero dover esserlo, abbia ancora ristretto il numero degl' impiegati eleggibili.

A questo riguardo degl' impiegati compatibili, vi ha forse una lacuna nella legge, la quale determinando il grado che per essere eleggibili debbono avere nella gerarchia i funzionarj pubblici, ha lasciato implicitamente al governo la facoltà di attribuire in certi casi per via di regolamenti, ed in certi altri per nomine, il grado eleggibile ai funzionari che desidera vedere eletti. — Tale lacuna potrebbe essere riempita, stabilendo come lo Statuto fa pel Senato, che il grado non renda eleggibile, se non dopo un certo numero di anni di esercizio.

A confortare le disposizioni surriferite, e ad assicurare l'indipendenza dei Deputati, la legge stabilisce sull' esempio della legislazione inglese, che quando un membro della Camera riceva un impiego regio stipendiato od un avanzamento con aumento di stipendio, cessi in sull'istante di essere Deputato, salva

la sua rielezione, se nell'intervallo il numero degl'impiegati possibile nell'assemblea, non è riempito.

Crediamo che agli accennati riguardi si debbano commendare e la legge e la giurisprudenza della Camera. Ma stimiamo altresì che il legislatore non ha detta l'ultima sua parola in proposito. Quando questa legge fu fatta, l'introduzione di un certo numero di funzionarj, i soli che fino a quest'epoca si fossero occupati delle cose pubbliche, era opportuna e forse necessaria; ma tale necessità va cessando mano mano che progrediamo nella vita parlamentare, onde sia che non paja remoto il tempo in cui il legislatore potrà estendere ancora la categoria dell'incompatibilità, in guisa da assicurare nella pubblica opinione nello stesso tempo, e l'indipendenza degli impiegati e quella della Camera. Diciamo da assicurare nella pubblica opinione, il che importa sommamente, poichè non crediamo che in nessun paese l'indipendenza del Deputato impiegato, sia stata più effettiva e più rispettata che presso di noi. – Ma è qui proprio il caso della moglie di Cesare la quale comecchè riconosciuta innocente, doveva però essere ripudiata, pel fatto solo che la sua innocenza era stata posta in sospetto.

Quanto per noi si è detto della gerarchia civile, si deve dire egualmente della gerarchia ecclesiastica, ed a più forte ragione, atteso l'immensa influenza che essa esercita sopra tutte le condizioni sociali, influenza salutare e che non vuol essere in nessun modo, scossa; ma che potrebbe divenire pregiudizievole allo Stato ed alla religione stessa, ove essa dovesse mai sempre servire ad interessi politici, il che, come lo provano gli esempj, non potrebbe a meno di succedere, se i membri della gerarchia ecclesiastica potessero aspirare in generale alla Deputazione. Non è necessario il dire qui partitamente dei risultati diversi che può avere l'introduzione dei membri di questa gerar=

chia nel Parlamento, poichè in principio se ne è già detto estesamente, quando si è parlato delle relazioni della Chiesa collo Stato nell'ordine costituzionale. — Aggiungeremo solo che sull'esempio dell'Inghilterra, tutte le nazioni, quelle stesse che sono lungi dall'avere una Chiesa così potentemente ordinata come è la nostra, hanno dichiarato incompatibili le funzioni ecclesiastiche col mandato parlamentare.

La nostra legge elettorale escludendo dall'elettorato passivo gli ecclesiastici aventi cura d'anime e giurisdizione con obbligo di residenza, è venuta ad escludere quasi tutta la gerarchia ecclesiastica. Così come ha fatto in ordine alla gerarchia civile, la giurisprudenza della Camera è venuta più rigorosa in ordine alla gerarchia ecclesiastica, poichè dopo avere ammessi in diverse legislature i Canonici, siccome non aventi cura d'anime o giurisdizione con aggiunto l'obbligo di residenza, è giunta all'apertura della presente sessione a riconoscere nella cura d'anime abituale del Capitolo e nella giurisdizione che esso esercita eventualmente nelle vacanze della Sede Episcopale, ed attualmente in concorso col Vescovo, uniti all'obbligo di residenza imposto ai Canonici dai canoni e principalmente da quelli del Concilio Tridentino, l'incompatibilità legale degli uffizj canonicali col mandato parlamentare. — E stimiamo si debba, tanto nell'interesse della religione quanto in quello della libertà e delle pacifiche relazioni che devono esistere in ogni stato di cose tra il consorzio civile ed il religioso, riconoscere siccome informata allo spirito dello Statuto, ed in generale ai religiosi principj, la novella giurisprudenza della Camera.

Nè vale il dire in contrario che un interesse così potente quale è per lo Stato quello della religione e della Chiesa, non deve restare senza voce nel Consesso nazionale, poichè sono nella Camera i Deputati della nazione che,

meno una impercettibile minoranza, fa parte di questa Chiesa e professa questa religione: non è a temersi quindi che interessi così elevati sieno posti, per l'assenza di un gran numero di ecclesiastici dal consesso elettivo in non cale. — In questo consesso del resto i Cherici (e ne possono entrare ancora d'assai) non recano che un mandato essenzialmente laicale, e salva l'autorità personale, non possono parlare della Chiesa, che allo stesso titolo di cui ne parlano i Deputati laici.

Lo Statuto aprendo d'altra parte il Senato agli Arcivescovi ed ai Vescovi dello Stato, assicurò alla Chiesa una voce sopra ogni altra venerata nel Parlamento. L'Episcopato invero è chiamato a rappresentare nel Senato questi alti interessi: là invero i supremi pastori delle nostre Diocesi li rappresentano con tutta l'autorità che tengono dalla loro dignità e dal loro carattere. — Non è già che noi crediamo necessarj alla Chiesa ed allo Stato i Seggi Episcopali nel Senato, ma dobbiamo riconoscere che, secondo lo Statuto, questi seggi vogliono essere mantenuti, e che se la Chiesa deve essere rappresentata a titolo proprio nel Parlamento, non può esserlo che nel Senato.

Riservato quindi il rispetto che dobbiamo a quanto dispone il nostro diritto pubblico positivo in ordine all'elettorato passivo, concluderemo dicendo che la miglior legge in proposito sarà quella che, meno i Ministri del Re, ne escluderà interamente le persone che occupano i diversi gradi della gerarchia civile, ed in pari tempo, tutte quelle che seggono nei diversi gradi della gerarchia ecclesiastica.

N.B. *Non avendo per mancanza di tempo potuto esaurire l'intero suo programma, il Sig.r Professore ha posto fine al suo corso con alcune lezioni generali sulle attribuzioni politiche e legislative della Camera dei Deputati, sui privilegj dei Senatori e dei Deputati, e sul procedimento parlamentare.* —

Errata*

Pagina	Linea	Errore	Correzione
7.	20.	ordinariamenti	ordinariamente
10.	4.	questa	queste
10.	8.	a perire profitto	perire a profitto
10.	15.	si. si	vi si
11.	12.	o	e
14.	3.	perchè ne tenner parola	perchè non ne tenner parola
16.	4.	miglior	migliori
16.	9.	correremmo	correremo
16.	12.	poteva	potrebbe
21.	16.	bilancino	bilanciere
22.	5.	e riconosciute	riconosciute
27.	19.	evitare	evitarsi
28.	11.	dilazione	discussione
30.	1.	all' altro	all' atto
30.	4.	evemenze	evenienze
32.	12.	Hohenzoltern	Hohenzollern
32.	25.	forestieri	forestiere
33.	7.	temperò	stemperò
33.	15.	lutto	tutto
35.	19.	quelle	quella
36.	14.	dell' Inghilterra	l' Inghilterra

* Oltre gli errori che qui si rettificano, sono occorse alcune trasposizioni di parole, che ognuno di quanti hanno seguito il Corso, potrà agevolmente ristabilire nel posto in cui vogliono essere collocate, senza che sia mestieri lo stendere maggiormente queste correzioni.

Pagina	Linea	Errore	Correzione
36.	18.	ne viene	non ne viene
37.	15.	da	dà
42.	20.	infausta	infausto
45.	20.	donazione	dotazione
47.	16.	quello	quella
48.	9.	avvicinamento	avvenimento
53.	5.	stessi	stesse
53.	6.	costituisce	sostituisce
55.	1.	combattuti	combattuta
55.	10.	Rexe	Rex
56.	5.	si	li
57.	15.	a	e
61.	22.	Teresa	Theresia
63.	26.	esso	essi
69.	26.	vi	ci
74.	25.	i	e
88.	18.	nè nulla	nulla
89.	22.	nazionalmente	razionalmente
93.	22.	in tempo	ad un tempo
94.	13.	Re	Re ?
97.	14.	alla fine e del	e alla fine del
97.	16.	triste	tristi
99.	9.	diritto)	Diritto
99.	10.	Ministri	Ministri)
99.	21.	legislativa	esecutiva

Pagina	Linea	Errore	Correzione
100.	4.	colle Camere	colla Camera
101.	11.	Corona	Carta
101.	13.	Dalle	Delle
108.	20.	in	il
109.	20.	massima	maggiore
112.	5.	di	dei
112.	6.	passibile	possibile
115.	22.	e	è
122.	4.	reso	resa
122.	18.	procedere	precedere
123.	5.	nello	collo
123.	21.	idientreggeremo	indietreggeremo
123.	23.	e si	si
123.	23.	delle più cospicue	della più cospicua
124.	4.	la guarentigia	le guarentigie
125.	5.	Gories in Danimarca	Goerres in Germania
125.	24.	per si	per se si
128.	20.	di	dei
128.	19.	vorremo	vorremmo
129.	3.	sola	solo
130.	21.	preparava	si preparava
134.	8.	della	dalla
139.	9.	Costituzioni	condizioni
142.	8.	della	dalle
143.	3.	agione	ragione

Pagina	Linea	Errore	Correzione
143.	3.	contestare	constatare
143.	12.	l'altra	l'altro
144.	5.	temperare	stemperare
147.	4.	ed	e
164.	8.	assunto	assunta
171.	9.	XIV.	IV.
173.	17.	supremo	sapremmo
173.	17.	e nè	nè
180.	8.	invertiti	invertite
188.	21.	Corona	Corone
189.	3.	Corona	Corone
189.	4.	che per	per
191.	1.	appoggiati	appoggiate
197.	10.	Basilea	Bologna
199.	8.	pertanto	per tanto
207.	14.	religiose	religiosa
208.	1.	è	e
216.	13.	pur	più
218.	4.	risoluzione	negazione
222.	11.	meno che col	più col
223.	23.	che a quello	a quello
224.	25.	questi	queste
225.	1.	non	eran
226.	12.	cimenti	i cimenti
226.	21.	queste	questa

Pagina	Linea	Errore	Correzione
229.	10.	solidario	solidarie
237.	6.	E	È
238.	26.	annoverarsi	Annovaresi
240.	15.	Bolomiere	Bolomier
241.	10.	istinte	Distinte
246.	11.	Ministero	Ministro
246.	15.	Ministero	Ministro
250.	3.	ciò	ci
250.	6.	Ministro	Ministero
254.	13.	questo	questi
255.	7.	L'Impero	E l'impero
260.	21.	stato	stata
273.	7.	e stabilisce	stabiliva
280.	19.	elevati	allevati
280.	26.	sottommettessero	sottommettano
283.	11.	domine	nomine
284.	24.	altri	altre
288.	25.	rinuneranno	rinuncieranno
298.	23.	è a temersi	non è a temersi
308.	16.	giustizia. Sarebbe	giustizia, sarebbe
322.	11.	relativi	relativa
333.	12.	fin Grütly	già fin Grütly

— Indice —

I.

— Della forma Monarchico rappresentativa in generale —

— II —

Della Corona

— III. —

— Della Chiesa e dello Stato —

— IV —

— Della Responsabilità Ministeriale —

— V —

— Del Senato —

— VI —

— Della Camera dei Deputati —
